

*Libreria del No. 1000 Roma 1772*

**TRATTATO  
DELLA  
VISITA  
PASTORALE,**

14972

**VTILISSIMO A' PRELATI , E A' SVDDITI  
ECCLESIASTICI, SECOLARI, E REGOLARI.**

**Nel quale si dà il modo facile di Visitare, e di essere  
Vistati, e di eseguire i Decreti della Visita.**

**DIVISA IN TRE PARTI**

**Nella PRIMA : si tratta della Visita Preparatoria ; cioè di quello,  
che'l Visitatore, e i Visitandi hanno da preparare, e operare  
prima della Visita attuale .**

**Nella SECONDA : Della Visita attuale, Locale, e Reale delle  
Chiese, e d'altri Luoghi Pii, Dell'adempimento di Pesi di Mes-  
se, e d'altri Officii Divini: di Legati, e di altre Opere pie.**

**Nella TERZA : Della Visita Personale de' Cleri, e de' Popoli.**

**PARTE SECONDA , E TERZA.**

**C O M P O S T O**

**DA GIUSEPPE CRISPINO**

**Prete Secolare di Rocca Guglielma.**

**E S T R A T T O.**

**Dall'OPERA di questo medesimo Autore, intitolata**

**IL BVON VESCOVO**

**VBBIDIENTE AGLI AVVERTIMENTI PASTORALI**

**DELLA SANTITA DI N. S. PAPA**

**INNOCENTIO XI.**

**Fondata in Sagre Scritture, in Canoni, in Concili, in Decisioni Apo-  
stoliche, in Detti di SS. Padri, in Esépj di S. CARLO Borromeo.**



**In NAP. Per Salvatore Castaldo 1682.)(Con lic. de'Sup.**

# DELLA VISITA PASTORALE

## P A R T E S E C O N D A.

Nella quale si tratta della Visita Attuale, cioè Locale, Reale, e dell'adempimento degli Oblighi delle Messe, e d'altri Legati pii.

*Dell' Ingresso, e del Ricevimento del Vescovo a' Luoghi visitandi. E di alcune altre funzioni precedenti la Visita Attuale.*

§. I.

**B**ENCHE il Pontificale Romano in parlare dell'Ingresso, e del Ricevimento del Vescovo, che viene a far la Visita Pastorale, non faccia distinzione trà la prima visita, e le altre susseguenti; e benchè prescriva, che sia ricevuto con la medesima solennità, con la quale nel titolo precedente hà prescritto, che si riceva il Vescovo nel suo primo ingresso; nondimeno il Ceremoniale de' Vescovi fa differenza trà la prima Visita, e le altre susseguenti. Onde vuole, che per la prima volta, che il Vescovo entrerà per visitare la Città, overo Terra insigne, sia ricevuto cō la solennità, di cui hora faremo mentione in parlare. Dell'

Pontific  
Roman.  
ordo ad  
Visitan.  
Paroch.

Cerem.  
Episc. li.  
1. cap. 4.

X 2

In-

*Ingresso , e Ricevimento solenne del  
Vescovo.*

2 **A** Ll'avviso, che, come dianzi habbiamo notato, sarà stato dato dal Precursore, della prossima venuta del Vescovo; sia cura del medesimo Precursore, ò del Maestro delle Cerimonie del Luogo, overo d'altro, à cui spetta, che

3 Nella Chiesa da visitarsi, nell' Altare Maggiore siano sù i Candelieri, sei candele di cera, e avanti lo stesso Altare, sotto l'ultimo scalino, il genuflessorio con una nobile coltra, e cuscino per inginocchiarsi, e con un altro sopra lo stesso genuflessorio.

4 Dal lato del medesimo Altare *in cornu Evangelii*, s'alzi stabilmente il Baldacchino, sotto del quale si collochi la Sede Pontificale, sopra degli scalini.

5 Nella porta della medesima Chiesa si prepari l'Aspersorio col vaso dell' acqua benedetta, il Turribolo, e la Navicalla con l'incenso.

6 Nella porta della Città, ò Terra, per dove dourà entrare il Vescovo, che viene; si ritrovi pronto il Baldacchino portatile, sotto il quale, portandosi le haste da' Signori del Magistrato del Luogo, ò da altri, a' quali spetta, per consuetudine, ò per privilegio, dourà essere alla detta porta ricevuto, e condotto processio-

Pontific  
Roman.  
loco cit.

cessionalmente il Vescovo à dirittura alla Chiesa maggiore, giusta l'avvertenza del Romano Pontificale: *Consueverunt Magistratus Urbis obviare Pralato primò intranti, ac illum benignè suscipere, ac associare, ac Baldacchinum super eum deferre.*

7 Avanti la medesima porta della Città, ò Terra, dalla parte esteriore, dovrà farsi trovare disteso un nobil tappeto, soprapostovi un cuscino: e dalla parte interiore della stessa porta, da un lato, si stima decante, che vi sia una semplice sedia collocata sopra una predella coperta di altro tappeto, affine il Vescovo vi sieda nel mentre, che si pone in ordinanza, e s'incammina di ritorno la Processione, della quale hor hora faremo mentione.

8 Poco prima dell'arrivo del Vescovo: tutto il Clero, così Secolare, come Regolare, Cōfraternite, e altri obbligati à Processioni pubbliche (se bene è disputabile, se questa, in occasione della prima venuta del Vescovo, possa dirsi processione publica, alla quale i Regolari, e altri Esenti possano essere forzati, ò no: sò bene, che in molti Luoghi, i Regolari religiosamente, e cortesemente v'intervengono, e'l Cerimoniale de' Vescovi, anche il prescrive) si douranno ragunare nella Chiesa maggiore, donde processionalmente il Clero con le Cotte anderà ad incontrare il Vescovo fuori della porta della Città, ò della Terra: con fermarsi

vicino alla porta. Ma il Magistrato, e' il Popolo profeguiranno per incontrarlo un poco più innanzi. E la Prima Dignità, ò Arciprete, ò Parroco, ò altro Rettore, vestito con Cotta, e Piviale pretioso, haurà nelle mani una Croce senz' hasta, per offerirla à baciare al Vescovo, che viene.

9 Appropinquandosi il Vescovo alla Città, ò Terra: prima di arrivare alla porta, douerà ritirarsi in qualche Cappella, ò altro Luogo decente, e deposto l'habito da viaggio, si vestirà sopra il Rocchetto, la Cappa, e' il Cappello Pontificali, e ascenderà sopra la mula, ò Cavallo, ornato di gualdrappa, e di sella, e d'altri fornimenti di color violaceo, e così à cavallo seguirà il suo viaggio in cōpagnia de' suoi Familiari fino alla Porta della Città, ò della Terra. Quivi gionto, discenderà da cavallo, e inginocchiatosi sul cuscino detto di sopra, divotamente bacierà la Croce offertagli da detta Prima Dignità, ò da altro, come sopra, &c.

10 Baciata, che haurà la Croce, il Vescovo, se così gli parerà, si potrà ritirare nella sedia sudetta, e aspetterà, che il Clero venuto ad incontrarlo, si ponga in cāmino anche processionalmente per lo ritorno alla Chiesa, donde cominciò la Processione, nella seguente maniera.

11 Precederanno tutti à cavallo i Familiari del Vescovo, e anche quei Laici del  
Luo-

Luogo, che faranno andati ad incontrarlo. Dipoi comincerà la Proceffione dalle Confraternite laicali, tutte con le loro Insegne. Alle Confraternite seguiranno i Regolari con le loro Croci, e ordine, secondo le loro precedenze. Al Clero Regolare seguirà il Clero Secolare à due à due, cominciando da' Cherici di prima Tonsura, proseguendo gli Ordinati di Ordini minori, e poi degli Ordinati de' maggiori, e terminando ne' Canonici, ovvero in altri Beneficiati del Luogo, portandosi avanti la Croce nel mezzo de' Ceroferrarii. Dopo i Canonici, ò Beneficiati, verrà la Prima Dignità, ò Arciprete, ò Parrocho, ò altro Rettore sudetto, col Piviale, come sopra, cantando tutti l'Antifona in tuono secondo: *Sacerdos, & Pontifex, & Virtutum Opifex Pastor bone in Populo; sic placuisti Domino*, ovvero in tuono ottavo si dirà il Responsorio: *Ecce Sacerdos Magnus, qui in diebus suis placuit Deo. Ideo jure jurando fecit illum Dominus crescere in Plebem suam. Benedictionem omnium gentium dedit illi, & Testamentum suum confirmavit super Caput ejus. Ideo. Gloria Patri, &c. Ideo.*

Pontifco  
Ro man.  
loco cit.

12 E se la via è lunga: s'aggiungono altri Cantici, e Hinni, cioè: *Benedictus Dominus Deus Israel, &c. Te Deum laudamus, &c. Veni Creator Spiritus, &c. Ave Maris Stella, &c.* e l'Hinno del Santo Padrone del Luogo.

Gavant.  
in Praxi

13 Dopò la Dignità, ò Arciprete, ò Parro-

Vific.

co, ò altro Rettore, dourà in ultimo venire il Vescovo, il quale, deposta la beretta, e copertosi col cappuccio della cappa magna, e col Cappello Pontificale, ascèderà sopra il Cavallo, ò Mula, e sotto il Baldacchino da portarsi, come si è detto, da' Signori del Magistrato del Luogò, ò da altri, a' quali per consuetudine, ò per privilegio ciò spetta, anderà, preceduto dalla Processione sudetta, alla Chiesa maggiore da visitarsi, e per le strade, le quali, come avverte il Cerimoniale: *Vias, per quas eundum erit, mundari, ac floribus, vel frödis conspergi, in signum letitie currenti*: con la destra steta, anderà benedicendo il Popolo.

14 Gionto alla Chiesa, e disceso da cavallo, fermatosi avanti la porta, dove dourà trovarsi disteso un tappeto, e deposto il Cappello Pontificale, riceverà dalla Prima Dignità, ò Arciprete, Parroco, ò Rettore, che tuttavia riterrà il Piviale, l'Asperforio, e aspergerà con l'acqua benedetta se, e i circostanti, cominciando dal più degno. Dipoi copertosi con la beretta, ministrerà all'incenso, offerendogli la detta Dignità, ovvero Arciprete, &c. la navicella dell'incenso, e qualche altro Sacerdote uestito di cotta, gli porgerà il Turribolo, e coperto anche con la detta beretta farà dalla medesima Dignità incensato con tre incense.

15. Dopo di questo proseguirà il cãmino sotto

sotto il Baldacchino fino all'Altare maggiore, cantandosi il *Te Deum*; Dove, levato segli il Baldacchino, egli s'inginocchia al genuflessorio già, come si è detto, preparato sotto l'ultimo scalino del medesimo Altare, e fa oratione.

*Ingresso, e Ricevimento, non solenne del Vescovo.*

16 **N** Ell'ingresso, e nel ricevimento per l'altre visite susseguenti alla prima in tutti i Luoghi, e Terre anche insigni: e parimente, per la prima, e p tutte l'altre Visite ne' luoghi, e Terre non insigni, in cui per lo poco numero del Clero, ò per altri rispetti, non può praticarsi l'ingresso, e ricevimento solenne; basterà, che alla porta della Chiesa si distenda il tappeto, e vi si sopraonga il cuscino.

17 All' hora stabilita si ragunerà tutto il Clero di quella Chiesa, e del Distretto della Parrocchiale vestiti di Cotte, e il primo del Clero, ò Arciprete, ò Parroco, ò Rettore, haurà anche il Piviale.

18 Giòto il Vesc. alla porta della detta Chiesa cò mozzetta, e Rocchetto, che haurà pigliato, con lasciar l'habito da viaggio in luogo, come si è detto di sopra in pigliare la Cappamagna, sarà incontrato dal Clero: e inginocchiatosi sul cuscino, bacierà la Croce, offertagli à baciare dal detto Arciprete, ò Parroco, ò altro, che sia il Primo del Clero, dal quale similmente

ri-

riceverà l'Asperforio, e farà incensato, come si è detto per l'ingresso solenne, e anderà all'Altare, e s'inginocchierà al genuflessorio preparato avanti l'ultimo scalino del medesimo Altare, e farà oratione.

*Preci, e Benedittione, che si premettono al Sermone, che fa il Vescovo.*

19 **L** A prima Dignità, Arciprete, Parrocho, ò altro, che sia il primo del Clero, vestito col Piviale dal lato dell'Altare: *in cornu Epistolae*, stando in piedi col capo scoperto, e voltato verso il Vescovo, dirà i seguenti Versetti, e orationi, rispondendo il Clero.

*Protektor noster aspice Deus, &c. R. Et respice in faciem Christi tui. V. Salvum fac servum tuum. R. Deus meus sperantem in te. V. Mittere ei Domine auxilium de sancto. R. Et de Sion tuere eum. V. Nihil proficiat inimicus in eo. R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.*

### O R E M U S.

**D**EUS humilium visitator, qui eos paterna dilectione consolaris, pretende societati nostra gratiam tuam, ut per eos, in quibus habitas, tuum in nobis sentiamus adventum: Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

20 Finita quest'Oratione, il Vescovo s'alza, e ascende all'Altare maggiore, e il bacia nel mezzo, benedice solennemente il Popolo, dicendo.

*ψ. Sit nomen Domini benedictum. R. Ex hoc nunc, & usque in seculum. ψ. Adiniorium nostrum in nomine Domini. R. Ex hoc nunc, & usque in seculum. ψ. Benedicat vos omnipotens Deus. † Pater † Filius, † & Spiritus Sanctus. R. Amen.*

*Sermone, che deve fare il Vescovo.*

21 **D**Ata la benedizione: il Vescovo siede sopra il Faldistorio collocato sù la predella dell'Altare nel mezzo: ma dourà collocarsi da un lato, se nell'Altare si conserva il Santissimo Sacramento: e con breve, e paterno Sermone rappresenterà al Clero, e al Popolo le cause della sua venuta: Che egli è venuto *ad absolvendas animas defunctorum*, e ad eseguire il di più, che i sagri Canoni, e le ordinazioni della Chiesa gli prescrivono. L'argomento, e la materia di tal Sermone, dall'istesso Pontificale vien somministrata al Vescovo; e appresso la rapportaremo.

*Confessione, e assoluzione generale, e assoluzione de' Defuncti.*

22 **F**inito il sermone, si fa la Confessione, e assoluzione generale: e il Vescovo da uno  
no

no della sua Comitiva, ò da qualche Beneficiato fa publicare l'indulgenze, che concede a' presenti.

23 Dopo questo, deposta la Cappa, si veste dell'amitto, della stola, e del Piviale di colore violaceo, ovvero negro; e con la Mitra semplice, e stando in piedi, vicino all'Altare, verso il Popolo, comincia l'Antifona: *Si iniquitates*, e recita insieme co'suoi ministri, ò vero Cappellani tutto il Salmo: *De profundis clamavi ad te Domine*: e nel fine. *ψ. Requiem aternā dona eis Dmine, & lux perpetua luceat eis.* Dipoi dice tutta l'Antifona: *Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit?* e deposta la Mitra, dice: *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Patet Noster.* Si dice tutto secretamente. E fra tanto, pigliato l'asperfiorio con l'acqua benedetta, asperge tre volte avanti di se: Dipoi, poto l'incenso nel turribolo, e benedettolo, in ensa similmente tre volte, come trè volte aperse.

24 Ciò fatto, prorucia i seguenti versetti. *ψ. Et ne nos inducas in tentationē. R. Sed libera nos à malo. ψ. In memoria aeterna erant justi. R. Ab auditione mali non timebūt. ψ. A porta inferi. R. Erue Domine animas eorum. ψ. Requiem aternam donatis Domine. R. Et lux perpetua luceat eis. ψ. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. ψ. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.*

ORE-

O R E M U S.

**D**EUS, qui inter Apostolicos Sacerdotes, famulos tuos Pontificali fecisti dignitate vigere, presta quæsumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio. Per Christum Dominum nostrum R. Amen.

25 Dipoi, precedendo chi porta l'acqua benedetta, il Turiferario, due Ceroferrarii, la Croce, e il Clero, che cantano: *Qui Lazarum resuscitasti à monumento fatidum; Tu eis Domine dona requiem, & locum indulgentia. Qui venturus es judicare vivos, & mortuos, & sæculum per ignem. Tu eis Domine, &c.*

26 Il Vescovo con la Mitra si porta al Cimitero, dicendo fra tanto co' suoi Ministri l' Antifona. *Si iniquitates*, e dipoi tutto il Salmo: *De profundis*: nel cui fine *Requiem aternã, &c.* e si repete l' Antifona: *Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit?*

27 Dette tutte queste preci, e gionti al Cimitero: si pongono al loro luogo, secondo il loro ordine. E'l Coro canta il Responsorio. *Libera me Domine de morte aeterna in die illa tremenda, quando cœli movendi sunt de terra; dum veneris judicare sæculum per ignem. V. Tremens factus sum ego, & timeo dum discussio venerit, atque ventura ira. Quando cœli movendi sunt, & terra V. Dies illa, dies ira, calamitatis, & miseriæ, dies magna, & amara valde. Dum*  
ve-

*veneris &c. V. Requiem aeternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.*

28 Dipoi si replica il Responsorio: *Libera me Domine*: fino al primo versetto: Fra tanto, mentre si replica il Responsorio, si offerisce dal più degno della Chiesa la navicella, e da uno de' Ministri il Turribolo al Vescovo, il quale, secondo il solito costume, pone l'incenso, e replicato il Responsorio, il Coro canta. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.* e immediatamente il Vescovo, deposta la Mitra, con voce conveniente dice: *Pater noster*: e'l resto si dice secretamente, e dipoi asperge, e incensa tre volte, come fece nella Chiesa. E ciò fatto dice.

29 *Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos a malo. V. In memoria aeterna erunt justi, R. Ab auditione mala non timebunt. V. A porta inferi. R. Erue Domine animas eorum. V. Requiem aeternam dona eis Domine. R. Et lux perpetua luceat eis. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat, V. Dominus vobiscum, R. Et cum spiritu tuo.*

## O R E M U S.

**D** *Eus, qui inter Apostolicos Sacerdotes, famulos tuos Sacerdotali fecisti dignitate vivere: praestamus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio.*

**D** *Eus venia largitor, & humanae salutis amator, quaesumus clementiam tuam, ut*

nostra Congregationis fratres propinquos, & benefactores, qui ex hoc seculo transferunt, B. M. semper Virgine intercedente, cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedas.

**D**eus, cujus miseratione Anima fidelium requiescunt, famulis, & famulabus tuis omnibus hic, & ubique in Christo quiescentibus, da propitiis veniam peccatorum, ut a cunctis reatibus absoluti, tecum sine fine latentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis.

30 Due Cātori dicono. *Requiescant in pace.*  
*Rx. Amen.* E subito il Vescovo alzata la destra produce il segno della Croce per ogni parte sopra il Cimitero, epigliata la Mitra pretiosa, cò tutti se ne ritorna in Chiesa con l'istesso ordine, che vennero, recitando il Coro, con voce congruente, senza note tutto il Salmo *Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, &c.* E nel fine *ψ. Requiem aeternam dona eis Domino. Rx. Et lux perpetua luceat eis.* E questo stesso Salmo il Vescovo con voce bassa lo recita con suoi Ministri, ò vero Cappellani.

32 Detto, e fatto tutto ciò, e giòto il Vescovo all'Altare maggiore, deposta la Mitra stādo in piedi nel mezzo, verso l'Altare dice. *Kyrie eleison. Christe eleiso. Kyrie eleison. Pater noster.*  
*ψ. Et*

*ψ. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos à malo. ψ. A porta inferi. R. Erue Domine animas eorū ψ. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. ψ. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.*

## O R E M V S.

32 **A**bsolve quesumus Domine, animas famulorum, famularumque tuarum, ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis gloria, inter Sanctos, & Electos tuos, resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

*Siriflette all' Istruzione data dal Pontificale Romano al Vescovo per visitare.*

Pōrific.  
deordin.  
visit. Pa-  
roch.

33 **F**atte tutte le soprascritte cose, deposta la stola, e il Piviale violaceo: *Incipit Visitationem.* Ecco l'Istruzione, che il Pontificale Romano dà a' Visitatori: e questa Istruzione, farà la nostra Lucerna per guidarci nella Visita Attuale: *Incipit Visitationē à Sanctissima Eucharistia ad Baptisteriū, tum ad Altaria, & Cappellas, & Sacras Imagines, item ad Sacristiam, & Cameterium se confert. Postea ad Aedes Canonicales, Hospitalia, Confraternitates, & alia Loca pia. Poterit postea Pontifex confirmare pueros, pramissa monitione, et aliis servatis.*

34 In che'debba consistere la Visita, à bastanza lo stesso Pontificale l'accenna, e il  
Vc-

Vescovo dovrà haverlo notificato al Popolo nel mentionato Sermone: con dire d'esser egli venuto.

35 *Primò. Ad absolvendas Animas defunctorū:* sono parole del medesimo Pötificale.

36 *Secundo. Ut sciat, & videat, qualiter Ecclesia ipsa spiritualiter, & temporaliter gubernetur, quomodo se habeat in ornamentis, qualiter ibi Ecclesiastica Sacramenta ministrentur, & Divina officia peragantur, quale servitiū ibi impendatur qualis sit Vita Ministrorum, & Populi: Ut ex officio inquisitionis sua, per eum, si qua in premisis corrigenda fuerint, corrigantur, & emendentur.*

37 *Tertiò. Ad adulteria, fornicationes, sacrilegia, divinationes, & similia publica in populo punienda, ad quod interdum non sufficiunt Ecclesiarum Rectores; ostendens diligenter Populo, quàm damnabilia, & detestanda sint crimina ipsa.*

38 *Quartò. Propter casus, qui de jure, vel consuetudine ad Episcopum dumtaxat pertinere noscuntur, qui in Constitutionibus Synodalibus continentur, in quibus nullus alius se intromittere potest protestans Plebi, quod si quis, vel si qua, in aliquo ipsorum casuum, vel in quocumque alio, consilio ejus indignetur, paratus sit benignè audire, & consilium, & absolutionem impendere; ac pœnitentiam misericorditer iniungere salutarem.*

39 *Quintò. Ad exhibendum Sacramentum Confirmationis, cujus solus Episcopus ordinarius Minister est.*

40 *Deinde inducit populum ad pœnitentiã, & instruit in Ecclesiasticis Sacramentis, & in Articulis Fidei, & qualiter debent declinare à malo, & facere bonum; fugere vitia, & sectari virtutes, aliteri non facere, quod sibi fieri nolunt.*

41 Queste sono le Istruzioni, che dà la Chiesa à Visitatori, i quali debbono haverle, come uno specchio continuamente avanti gli occhi della loro mente: E dalle medesime Istruzioni si deduce la Visita Pastorale ripartita in più Capi, cioè in VISITA LOCALE: VISITA REALE: VISITA, ò sia ricognitione dell'adempimento degli Obblighi delle MESSE, e di altri LEGATI PII: VISITA PERSONALE del Clero, e del Popolo; e collatione del Sacramento della CRESIMA.

42 La visita Locale, che consiste nella visita materiale della Chiesa, e suoi Altari, e della Sacristia, Campanile, e loro mura, pavimenti, suffitti, tetti, e simili, se habbiano bisogno, v. gr. d'istauratione, ò di abbellimento: viene additata dalle parole: *Quomodo Ecclesia se habeat in ornamentis..*

43 La Visita Reale, che consiste nel visitare le robe, le suppellettili, le entrate, e nel farsi esibire l'Inventario di tutti i beni, ò rendite, &c. ci viene additata dalle parole: *Quomodo Eccle-*

*Ecclesia temporaliter gubernetur.*

44 La Visita dell'adempiméto degli Obblighi , ch'è affai importante, e che deve cōsistere nel riconoscere, se si sodisfacciano gli Obblighi p qualunque titolo, di celebrationi di Messe, ò di Preci, ò di dare maritaggi, e di altra sorte , ci viene additata : *Qualiter Ecclesia spiritualiter gubernetur : qualiter ibi Ecclesiastica Sacramenta administrentur , & Divina Officia peragantur , quale servitium impendatur.*

45 La Visita personale, che singolarmente deve essere à cuore al Visitatore, e che consiste in investigare la vita di ciascuno del Clero, e del Popolo, ci viene additata dalle parole: *Videat, & sciat : Qualis sit vita Ministrorum, & Populi.*

46 La Collatione del Sacramento della Cresima viene espressa dalle parole: *Ad exhibendum Sacramentum Confirmationis .*

47 Per tanto il Vescovo, in qualsivoglia cosa, che haurà da visitare (eccetto la visita personale) habbia il riguardo, servata la debita proportione, sèpre di far la visita Locale, Reale, e dell'adempiméto degli Obblighi, e Legati pii.

*Dell' UBBIDIENZA, che si rende al Vescovo dal Clero.*

48P Rima di cominciare la Visita, si suole chiamare il Clero all'Vbbidienza in questa maniera. Il Vescovo, come avverte il Vescovo-  
Episc.  
Resta de  
Visit.  
cap.

scovo Resta, stādo à sedere ornato con la Mitra pretiosa, chiamerà per mezzo del Cancelliere, ò Notajo della visita, il quale dourà havere il Catalago del Clero, all' ubbidienza tutti del medesimo Clero, che dourà trovarsi pronto ivi ragunato : E chiamerà ad uno, ad uno, tutti col nome, e cognome, osservandosi l'ordine delle Dignità, e degli ordini, e ciascuno, quando udirà chiamarsi, risponderà . *Adsum Domine*; e dipoi accostatosi verso il Prelato, e profondamente inclinandosi, adorerà prima il Santissimo Sacramento, e poi immediatamente venererà il Prelato, e baciategli la mano, con le dovute riverenze , se ne ritornerà ogniuno al suo luogo. Contra coloro, che non vi si troveranno , come contumaci, si procederà, ad istanza del Procuratore fiscale, alle pene, che si faranno minacciate contra i disubbidienti.

*Della Visita del SANTISSIMO SAGRAMENTO. §. II.*

**V** Olendosi dar cominciamento alla Visita Attuale, secòdo la riferita Istruzione del Pontificale: *Incipit Visitationem à Sanctissima Eucharistia*. Per questa Visita si debbono accendere nell' Altare, dove si asserva questo Divinissimo Sacramento, le candele precedentemēte preparate, e l' Arciprete, Parroco, ò al-

ò altro, à cui spetta, vestitosi con la Cotta, e cò la Stola, assistendo gli altri del Clero cò Cotta, e anche i Confrati della Còfraternità del Santissimo Sacramento, e Popolo, il Vescovo vestito col Rocchetto, con la Stola, con la Croce pettorale, col Piviale, con la Mitra pretiosa; e col Pastorale in mano s'incammina per dar principio à questa sagrosanta attione. Gionto avàti l'Altare, dove si còserva il Santiss. Sacramento, darà ordine, che si apra il Tabernacolo, e nell'atto, che si apre, esso Vescovo insieme con li circostanti genuflessi, adoreranno il Santissimo Sacramento, e'l Vescovo così genuflesso, l'incensa tre volte, e poi intuona: *Tantum ergo Sacramentum*. E'l Clero prosegue: *Veneremur cernui &c.* e dipoi s'alza, e s'accosta riverentemente: Piglia la Pisside, e la colloca in mezzo dell'Altare sopra il Corporale, per fare l'infrastrate osservationi.

2 Si ricordi primieramente: Che il Pontificale Romano nella registrata Istruttione gli dice: *sciat, & videat*: non dovendosi contentare di sapere le cose per Detti di altri, ma egli con proprii occhi il Bvon Vescovo douerà vedere: Avvertimento importantissimo per tutti gli altri atti della Visita, da eseguirsi, per quanto sarà possibile: Che non solamente sappia, ma copulativamente vegga. Dunque *sciat, & videat*: se intorno alla asservatione del Santissimo Sacramento le cose infrastrate si os-

servino , e rispettivamente si evitino.

3 Deve il Santissimo Sacramento conservarsi in Pisside d'argento, indorata di dentro.

4 Se la Chiesa è Parrocchiale, deve dentro lo stesso Tabernacolo esservi un'altra Pisside, per portar il Santissimo Viatico agli Infermi, e questa Pisside deve chiudersi, così stabilmente, che non si possa aprire, se non vi si impiegano ambedue le mani, e che, accadendo, che caccasse in terra, le Particole non ne possano uscire.

5 Questa Pisside deve esser coperta di Velo di seta tessuto d'oro, secondo le qualità, facoltà, e forze de' Luoghi.

6 In ambedue le dette Pissidi conservarsi si debbono continuaméte alcune Particole consacrate , e almeno ogni otto giorni rinnovarsi le Particole, e le Pissidi purificarsi, ò più frequentemente , secondo il maggiore, ò minore numero del Popolo, che si comunica.

7 Sopra il Tabernacolo, e sopra l'Altare del Santissimo vi deve essere l'ombrello, ovvero Baldacchino, decentemente ornato, secondo le facoltà della Chiesa.

8 Questo Tabernacolo deve essere, nella parte di fuori, coperto col Padiglione di seta del colore, che, secondo i tempi, usa la Chiesa. Nella parte di dentro , deve essere decentemente ornato con drappo di seta , e deve esser polito , onde non vi sia alcuna sorte d'immondezze, e anche nella parte interiore deve esser-

esserui disteso il corporale, sopra di cui stiano collocate le dette Pissidi.

9 Dentro il Tabernacolo, oltre al Santissima Eucharistia, non è lecito conservarsi altro; nè pur Olio Sâto, ne Reliquie di Santi; siccome la Congregatione de' Vescovi, e Regolari ne scrisse al Vescovo di Giorgento 3. Maggio 1593. col seguente tenore. *Dal Tabernacolo del Santissimo Sacramento si devono levare i Vasi degli Olij Santi, le Reliquie, e qualunque altra cosa, dovendovi restar solo esso Santissimo Sacramento dentro la sua Pisside, collocando detti Vasi, e Reliquie in altro luogo decente, e ne pure vi deono essere in custodia i sagri Calici destinati per il santo sacrificio della Messa.*

10 La Chiave del Tabernacolo deve esser ben fatta, e, come ordinariamente si suole, deve essere indorata, e si deve custodire in luogo sicuro; e presso il Parroco, o altri, à cui tocca il peso di custodire il Santissimo: non dovendosi permettere, che si tenga sopra l'Altare, ovvero del Tabernacolo, ovvero dentro la Sacristia in publico: Il che sarebbe grandissimo inconveniente.

11 Fatte queste osservazioni, e fatti, se ve ne sarà bisogno, quei Decreti, che si stimarà farvisi, affinché le cose non siano immonde, nè laccate, mà pulite, integre, e ben disposte, come si conviene. il Vescovo s'inginocchia, e ingiunocchiato di nuovo incensa il Santissimo tre

volte, e alzatosi, fatta profonda riverenza, lo piglia nelle mani, e cātando intuona: *Genitori genitoque, &c.* e'l Clero profegue: e voltandosi al Popolo, al proferirsi le parole: *Sit, & benedictio*: benedice il Popolo con lo stesso Sacramento, cō far le Croci; e dipoi lo ripone dentro il Tabernacolo, e ordina, che sia chiuso, e si estinguano le candele dell'Altare.

Ex M. S.  
Visit. A-  
postolic  
Placētū

Di poi *sciat, & videat*, se avanti il Tabernacolo giorno, e notte si tēgono accese le lāpane, ò una almeno, con olio di oliva, e non con altra materia. Nè si devono collocare le Lampane da'lati dell'Altare, nè sopra l'istesso Altare, ma sospese all'incontro, e distanti in maniera dalla predella, che, accadendo che stillassero olio, non venga à cadere sopra il Sacerdote, che comincia la Messa, nè sopra il Cherico, che vi risponde. In tal conformità ne lasciò Decreto Monsig. Castelli Vescovo di Rimini Visitatore Apostolico di Piacenza. *Lampades coram Sacra Eucharestia accēdenda, non a latere, aut super Altare, sed è regione cospectuæ Altaris, ubi eadem asservatur, recta constituentur, tamquē longē ab Altaris Scabello distent, ut, si forsē aliquando stillantes, sive Sacerdos, aut Clericus, dum in initio Missæ uterque in imo Scabelli gradu est, olei stilla non inquinetur.*

12 Devono queste Lampadi essere espurgate, e pulite almeno ogni settimana. E sarebbe abuso grande, se avanti il Santissimo non

fi

si tenesse continuamente accesa la lampana, e abuso anche grande sarebbe, se per non tenervela accesa, non vi si affervasse il Santissimo.

13 Non iscusa dalla sudetta asservatione del Santissimo, nè la povertà delle Parrocchie, nè il poco numero delli Parrochiani, nè perche vi siano vicine altre Chiese, onde si possa pigliare il Santissimo Viatico per portarlo a gl'Infermi, quando vi fosse il bisogno, nè l'essere rurali le Parrochiali. In tutte le Chiese Parrochiali vogliono i Sagri Canon, che indifferentemente si asservi il Santissimo Viatico; e concordano le dichiarazioni della Congregatione del Cõcilio, particolarmente in *Aquinate*. per la Parrochiale del Casale, ò sia Castello di S. Oliva, e per la Parochiale di S. Giovan Battista della Terra di Rocca Guglielma mia Patria, ambedue luoghi di Aquino. Non ostàte, che la Parrochiale di S. Gio: Battista habbia pochissimo numero di Famiglie, e habbia vicinissima l'insigne Collegiata di S. Maria Maggiore, e di S. Filippo Neri della medesima Terra, donde comodamente dal Parrocho, che appellasi Abate di S. Gio: Battista, si piglia il Santissimo Viatico per gl'Infermi, nondimeno la Congregatione del Concilio al Vescovo d'Aquino, in occasione della visita de' Sacri Limini dell'anno 1659. rispose, che facesse asservare il Santissimo Sacramento dell'Eucha-

Cap. fa-  
nè ubi  
Abbas  
de cele-  
br. miss.

charestia nella detta Parrocchiale: E quanto alla Parrocchiale di S. Oliva, essendo situata in luogo campestre, procurasse il medesimo Vescovo, che la Parrocchiale si trasferisse dentro il detto Castello, ò sia Casale, e che per provvedere alla tenuità delle rendite Parrocchiali si provvedesse con i modi prescritti dal Concilio Tridentino nel cap. 3. sess. 24. refor. E al Vescovo d'Atri, e Penne, fù dalla medesima Congregazione del Concilio a' 10. Gen-

Ex Tom.  
litter.  
Vist. SS.  
Limin.  
an. 1665

najo 1665. risposto: *In Ecclesijs Parochialibus, quamvis ruralibus, asservandum esse Sanctissimum Eucharistia Sacramentum, saepe declaravit Sacra Congregatio; Neque contrariam consuetudinem paupertatis nomine, suffragari. Quare amplitudinis Tuae munus erit diligenter curare, ut in iis Sanctissimi Sacramenti Confraternitas instituat, vel ut ad praedictum finem colligantur elemosyna.* E in tal proposito si può seguire l'esèpio del mentionato Visitatore Apostolico, che lasciò l'infra scritto Decreto, in virtù del quale tal'hora il Popolo è obligato à somministrare le spese: *Declaramus, Parochianos ad subeundum sumptum, scilicet luminum, dum sanctissima Eucharistia asservatur, aut ad agrotos defertur, esse obstrictos, cum annui Ecclesie Parochialis redditus libras tercentas non excedunt.*

Ex citat.  
M.S. Vist.  
Placent.  
cent.

14 E chi è tenuto à mantener la lamparina accesa, può, e deve esservi anche forzato cò pene

pene; siccome rispetto a' Parrochi, quando questi sono tenuti, fù loro dal detto Visitatore Apostolico imposta pena di due scudi d'oro per ogni volta, che fossero in ciò ritrovati manchevoli.

*Della Visita del BATTISTERIO, ò sia  
Fonte Battesimale. §. III.*

1. **A** *Sanctissima Eucharistia ad Baptisteriũ,* sono parole del Pontificale. Il BUON VESCOVO, visitato che haurà il Santissimo Sacramento, si porterà immediatamente à visitare il Battisterio, ò sia il Fonte Battesimale; il quale regolarméte deve essere in tutte le Chiese Parrocchiali. In altre ancora può permettersi ad arbitrio del Vescovo, essendovi qualche necessità, come dichiarò S. Carlo nel suo Concilio III. Provinciale. *Fons baptismalis ne usquam in aliis Ecclesiis, quàm in Parochialibus sit, vel Episcopi concessu in aliis locis, ubi propterea, quod Parochialis Ecclesia longius distat, idem, populi commodo magis consulendum, esse censuerit.*

Concil.  
III. Prou  
Mediol.

2. Nella Visita del Battisterio, il nostro BUON VESCOVO, *sciat, & videat,* se vi concorranò l'infrascrutte qualità, e mancandovi rifletta, se, e quali deve ordinare, che onninaméte non vi manchino.

3. Deve il Battisterio essere collocato nell'  
in-

ingresso della Chiesa, come ordinariamente si suole à man sinistra, non prohibito tal'hora, che sia collocato nella destra: *In Ecclesia ingressu collocatus sit fons baptismalis, isquè à sinistra ingredientium parte, nisi quibus in Ecclesiis, pro fitus ratione, illam ab altera parte, potius collocandum Episcopus judicarit.*

Concil.  
Prov.  
Mediol.  
IV:

4 Di pietra viua, in forma rotonda, che non sia spongiosa, e sostenuto da una colonna, di conveniente larghezza, sia il Battisterio, siccome il mentionato Visitatore Apostolico il prescrisse nelle Chiese di Piacenza col seguente Decreto, fatto in visita; Qual Decreto, e alcuni altri, che riferimo di questo apostolico Visitatore tutti sono fondati ne' Decreti Provinciali, e Istruzioni di San Car-

Ex M. S.  
cit. Visit  
Apostol.  
Placent.

lo: *In singulis Parochialibus Ecclesiis Baptisterium ex solido lapide, non spongioso confectum, & columinella item lapidea, altitudinis circiter duorum cubitorum suffulium, prope Ecclesia Januam construatur, Eiusdem latitudo minor non*

AVVERTENZA  
GENERA  
LE.

*fit cubiti unius, & unciarum novem, (ogni oncia si prende per la misura di un dito grosso: ogni 24. oncie formano un cubito, che importa la misura di un palmo, e mezzo) à labro ad labrū cuiuscūq; forma, baptisterium sit. In Archipresbyteralibus verò, & Preposituralibus Ecclesiis, minor non fit cubitorum duorum, & duarum item unciarum.*

Act. Eccl.  
cl. Med.  
pag. 803

5 Sopra il Battisterio vi sia il Ciborio (sono

no parole dell'Instruzione di S. Carlo in tal materia) ovvero coperchio di legno in forma piramidale, che lo cuopra bene da ogni parte, e si tenga ben ferrato con chiave.

6 Dentro il Battisterio ( segue la medesima Instruzione) vi sia accomodata un'asse, ò trauerfo per riporui la scatola, che contiene gli Olii sagri, pertinenti al Battesimo, e anche per riporvi separatamente le tele, pannetti, ovvero tovagliuole per asciugare il capo al battezzato.

7 Per di dentro, come ordinò il detto Visitatore: *panno serico albi coloris obtegatur.*

8 Dalla parte di dentro dourà hauere una tauoletta, la cui metà solamente, si apra, e vada talmente calcata nella porta del fonte, che defenda l'acqua dalla poluere, e da altre sordidezze, sicome espressamente l'ordinò San Carlo: *Tabellam habeat item intrinsecus, qua dimidia tantum aperiatur, fontisque ostium compressè claudens, aquam à puluere, & aliis sordibus cautius teneatur.*

Concil.  
Prou. IV  
Mediol.

9 Coperto deve essere di fuori il Battisterio di decente Padiglione di seta, ò mezza seta, ò almeno, quando non si possa, di tela, giusta l'avvertimento istruttivo di S. Carlo: *Conopeum ad ciborium rotum contegendum, adhibeatur; idque è serico, aut subserico, coloris albi sit, qui color mysterii hujus Sacramenti rationibus responder: Non tamen è tela decenti eiusdem coloris vetatur.*

Instru.  
S Caroli  
Act. Eccl.  
Med.  
pag. 549

10 Tut-

10 Tutta l'opera del Battisterio per ogni parte sia coperta in maniera, che non vi possa penetrare polvere, nè altra immondezza, per la quale l'acqua si corrompa, ò divenga impura: *Totum ipsius fontis opus.* (sono parole dell' Instru. citat. S. Caroli in Act. Eccl. Me diol. pag 499. Instru. di S. Carlo:) *undique ita contactu tenebit, ut nec pulvis, neque ulla alie sordes intro penetrant, quibus aqua corrumpi, vel impura fieri possit.*

11 Per ascendere al Battisterio, vi dourebbono essere, come prescisse il detto Visitatore Apostolico due, ò tre gradi: *Ad Baptisterium tribus, aut saltem duobus gradibus ascendatur.*

12 Il piano, dove stanno il Sacerdote, e i Padrini, quando si amministra il santo Battesimo, haurebbe da essere così largo, che commodamente vi possano stare; *Planities, in qua, è anche Decreto del medesimo Vitatore Apostolico, Sacerdos, & Patrini, dum baptismi Sacramentum ministratur, stare debent, ita late pateat, ut intra illud commodè consistere possint.*

13 Dourebbe il Battisterio essere intorno intorno munito con balaustrata di ferro, ovvero almeno di legno, che non si apra, se non quando si hà da amministrare il Sacramento del Battesimo, sicome il sudetto Visitatore Apostolico, giusta il Decreto di San Carlo, l'ordinò con le seguenti parole: *Baptisterium, clatra ferrea, aut saltem lignea, balaustratio opere confecta, circum sepiatur, eademque sem-*

Concil.  
Prou. IV  
Mediol.

*semper clausa maneat, nisi cum ad baptismum ministrandum sit aperienda.*

14 Non deve il cucchiajo mancarvi di argento, ò almeno di stagno, che habbia la bocca dalla parte sinistra alquanto elevata à guisa di canale, onde scorra l'acqua sopra il capo dell'Infante, non essendo leciti i cucchiaj, ò vasi di ferro, di rame, di vetro, di terra, ò di legno, sicome il detto Visitatore Apostolico, appoggiandosi all'Instruttione di San Carlo Pordinò: *Vasculum sive cochlear, in baptismo adhibendum, si non argenteum, saltem stanneum sit, quo ferri, aut ramnei, vitreive cochlearis, aut scutella fictilis, vel lignea usu remoto, aqua in Infantis, qui baptizatur, caput infundatur. Idque eiusmodi sit, ut ab eius ore à parte sinistra, labrum paulò contractius, instar exigui canalis promineat, unde aqua tenuiter defluat, manubrium præterea habeat in suprema illius parte paululum, ad usum, quo appendi possit.*

Instru&. citat. S. Caroli A&. Eccl. Med. pag. 578

15 Dentro il Ciborio del Battisterio debbono conservarsi due mantili, ò siano due sciugatoj bianchi, e netti da ogni immodezza, per astergere il capo dell'Infante, e quando sono portati li mantili, ò i fazzoletti per tale uso, non si possono ricevere, se non sono nuovi; E adoperati, che sono per quel sacro ministero, non è lecito adoperargli ad usi profani, ma bensì in qualche uso di Chiesa: altrimenti debbono bruciarsi, sicome espressaméte

fù

Concil.  
Prou. IV  
Mediöl.

fù statuito da S. Carlo: *In baptismalis fontis Ciborio mantilia duo, eaque candida, ab omnique sorde munda afferventur, quæ Infantis capite abstergendo usui sint. Si verò, vel mantilia, vel sudariola ad eum usum aliquando afferuntur, ea, nisi nova, nō adhibeantur: tum nova adhibita, ne in profanum, sed in Ecclesie usum, cui recte accommodari possint, convertantur, alioqui conburantur.*

Cit. Cōc.  
IV.

16 Vicino al Battisterio vi deve essere il Sacrario di marmo, ò di pietra viva, dove fluisca l'acqua infusa al capo deli' Infante, dovendosi onninamente avvertire, che non ricada dentro il vaso, onde è stata attinta: *In baptismali fonte, ubi per infusionem baptizatur, id planè caveatur, ut ne aqua capiti Infantis infusa in eundem fontem recidat, sed in sacrarium profluat, idque propterea sacrarium è marmore, solidoue lapide prope fontem, construatur.*

AQ. Ec-  
cl. Med.  
pag. 497

17 Deve il Battisterio tenersi custodito diligentemente sotto chiave, e questa deve custodirsi dal Parrocho, ò da altro Rettore della Chiesa, senza fidarla ne anche al Cherico, per evitare i gravi inconvenienti, che potrebbero accadere, mentionati nel seguente avvertimēto di S. Carlo: *Nè temeraria manus abutatur aqua baptismali ad superstitionem, & perniciem; Sacerdos fontē, ex præscripto, benè cōmunitū sera etiam, clauque claudat, quam ne Clerico quidē committens, apud se custodiet perpetuò.*

Della

*Della Visita degli OLII SAGRI. §. IV.*

1 **D**opo la Visita del Battisterio, l'Instruzione Pontificale guida il Visitatore ad *sacra Olea*.

2 Il luogo, dove in Chiesa conservare si debbono i sagri Olii, deve essere luogo decente: E suole essere ordinariamente il Ciborio del Battisterio, ò altro ad arbitrio del Vescovo. Nel Còcilio III. Provinciale di Milano così si dispone: *Sancti Chrismatis, & sacri Cathecumenorum Olei vascula, ne alibi, sed in Ecclesia religiosè asserventur in Ciborio, aliove eiusdem Ecclesiae certo constituto loco, quem Episcopus comprobaverit. Sacrum praterea Oleum infirmorum in Ecclesia itidem custodiat, Vase ab aliorum sacrorum Oleorum vasculis distincto.*

Concil.  
Provin-  
cial. Me-  
diol. III.

Il Vescovo Resta è di parere, che i sagri Olii si conservino presso l'Altare del Santissimo Sacramento (non è però lecito conservargli dentro il Tabernacolo, come di sopra s'è detto) accioche quella stessa lampana, che rende culto al Santissimo, lo renda a' sagri Olii.

Resta in  
director  
Visit. c. 3

3 Questi sagri Olii debbono essere in quantità sufficienti, havutosi riguardo alla numerosità de' Popoli de' Luoghi.

4 I vasi, dove si conservano, siano interi: onde gli Olii non ne travasino, ò stillino.

5 Conservar si debbono gli Olii sagri in

Z vasi

vasi separati, cioè in uno l'Olio della Cresma, in un' altro l'Olio de' Catecumini, e in un' altro vaso l'Olio degl' Infermi: e questi vasi debbono essere involti con bombace, in drappo di seta, à guisa di sacchetta co' suoi cordocini lunghi, e conservarsi dētro d'una cassetta decēte.

6 Debbono essere vasi d'argento, ò almeno di stagno: essendo proibiti i vasi di bronzo, che sono ruginosi, e di vetro per lo pericolo di rompersi; e debbono essere di tal maniera lavorati, che si chiudano bene, e vadano ben sigillati, che senza adoperarvi ambedue le mani, non si possano aprire, accioche non vi entri polvere, ò altra immondezza.

7 Ogni anno si debbono rinovare i sagri Olii, abbruciandosi i vecchi, e consumandosi nelle lampane. Si abbrucino nel tempo stesso della visita, se pur se ne trovano de' vecchi.

8 Il luogo, dove si conservano, sia ben chiuso, e la chiave deve ben custodirsi dal Parrocho: e farebbe disordine grande, si lasciasse da potersi pigliare da tutti.

*Della Visita delle RELIQUIE de' Santi. §. V.*

Vid. sup.  
§. IX. nu.  
23. & eā  
dem In-  
struct.  
Orsin. c.  
VIII.

I **A**LLa Visita fatta degli Olii sagri, dourà seguire quella delle Reliquie de' Santi. In esecuzione dell'Instructioni già precorse, ò sieno quelle dell'Eminentissimo Caracciolo, ò quelle dell'Eminentissimo Orsino, dourà essere stato esibito l'Indice delle Reliquie

quie de' Santi, che sono nella Chiesa, che si visita, e anche le loro canoniche autentiche, e di più saranno state date le risposte a' Questi fatti nelle medesime Istruzioni. Che perciò deve rifletterfi dal nostro BUON VESCOVO à quanto sarà stato esibito, e risposto: per poter fare, se ve ne sia bisogno, quei Decreti, che non discordino dell' infrascritte nostre annotationi.

2 Il Visitatore *videat, & sciat*; Se si conservino, come conservar si debbono, le sante Reliquie in luogo decente, e non humido; perche quando stessero in luogo indecente dourebbero trasferirsi à luogo decente: ne' termini però, che è lecito all' Ordinario, quando si tratta di Corpi di Santi. Impercioche sebene non mancano sentenze di gravi Autori, che vogliono, esser lecito al Vescovo senza licenza, trasferire i corpi de' Santi, nulladimeno s'è introdotto per consuetudine, che non si facciano queste traslationi senza licenza della Sede Apostolica: *An qui transtulerant Corpus S. Christinae Virginis, & Martyris, inciderint in pœnam excommunicationis? Sanctissimus Dominus nosster respondit, transferentes non esse excommunicatos: sed tamen obtinuit hodie ex stylo, talè translationem non esse faciendam, inconsulta Sede Apostolica.* Quando si tratta di Reliquie, che non sono Corpi interi di Santi, è lecito al Vescovo di trasferirle, senza licenza Apostolica, siccome si raccoglie dalla seguente Dichiarazione:

Glof. in l. fin. Co. de relig. sumpt. fun. Hostien. in sum. tit. de reliq. Archid. Turrecr. per Tex. in c. corporis S. Aor. ditte 1. de cõsecrat. Ex tom. 16. memorial. pag. 735 exist. in Archi Congr. Canc.

Ex tom.  
22. me-  
morial.  
pag. 67.  
in dicto  
Archiv.

In Relat.  
Stat. Ec.  
Aquio.  
in Visit.  
SS. Lim.

tione: *Cathacē: Havendo Monsignor Vescovo ritrovato le Reliquie del Sāto Protettore di detta Città; e pretendendo fare la traslatione, desidera sapere, se è necessario haverne licētia da nostro Signore, ò da altri. Congregatio Concilii respondit; Non opus esse licentia Sanctissimi ad Reliquias transferendas, presertim in eadem Ecclesia, præterquam si Corpora Sanctorum sint. E ciò fù considerato dalla detta Congreg. nell'anno 1664. per haverle Mōsignor Marcello Filonardi Vesc. d' Aquino riferito così: Ossa S. Constantii Cōfessoris, & Episc. Aquinatensis, quæ præscis tēporibus in Ecclesia, eius nomini dicata, extra mania Civitatis recondita esse, fama perhibebatur; anno tandem elapso, adhibitis solitis ceremoniis, loco defosso, ibidem in duabus capsulis marmoreis benè clausis inventa fuerunt, & supra coperculum unius capsule habebantur infrascripta verba.*

*Clauditur in tumulo Constantius isto.*

*Oret pro Populo, faciens convivere Christo. Altera vero capsula, quæ quatuor fascis ferreis circumdata erat, habebat hanc inscriptionem.*

*Hic requiescunt Ossa Sancti Constantii Aquinatensis Episcopi.*

*Siquidem prædicta ossa ritè, rectèquè recondita ad Ecclesiā S. Petri intus Civitatem trāsata fuerunt, ibique in decentiori loco collocata, & recondita magno Populi concursu.*

3 Si avverta, che le sante Reliquie siano collocate in Cassette, Urne, ò Reliquiarii ben<sup>o</sup>

or-

ornati , e ben custoditi, e chiusi, e che non vi sieno fisure da potervi entrare la polvere, ò altra immondezza, e in luogo cospicuo della Chiesa ben munito con chiavi, da custodirsi, come dispone il seguente Decreto Provinciale di Milano : *Reliquia sanctorum in Ecclesia, loco conspicuo, bene septo, atque undique ornato includantur, atque ita eo loco decenter, ac piè, vel arcis, vel capsulis recondite includantur. Is porro locus duabus saltem clavibus, iis diversis, claudatur, quarum unam Episcopus, alteram Rector Ecclesia, ubi sunt, custodiat diligenter. Ubi verò consuetudinis est, ab Vniuersitatis, Societatis, uè hominibus, aut à Sindicis laicis hominibus clavem etiam teneri, illam tertiam permittere poterit Episcopus arbitrio suo.*

Concil.  
Prou. IV  
Mediol.

4 Se i Corpi de' Santi fossero collocati, nõ nell'Altare, ma nel Pavimento della Chiesa: se il Visitatore non istimasse di collocargli in altro luogo decente della stessa Chiesa, habbiano almeno le grate di ferro: *Saltem crate ferrea politè, ornatèque confecta, ne pedibus eorum locus irreuerentius tractetur, undique sepian- tur, atque obtegantur.*

Concil,  
Pron. ci-  
tat.

5 Il Catalogo distinto, che, come si è detto, sarà stato esibito di tutte le Reliquie, che sono in quella Chiesa, che si visita, s'inferisca negli Atti della stessa visita; siccome ne fù avvertito il Cancelliere, quando parlammo dell' officio di lui.

Concil.  
Trident.  
sess. 25.  
de invo-  
cat. ve-  
ner. &  
Reliqu.  
Sanct.

6 Douranno altresì rapportarsi ne' medesimi Atti le Autentiche delle Reliquie, dappoi che il Vescovo ne haurà fatta attenta ricognitione col consiglio di Teologi, per sapere se siano vere per permetterne il culto à quelle, che costi havere le canoniche Autentiche, e prohibirlo à quelle, che non le hanno: eccetto, che se si trattasse di Reliquie antiche, alle quali, come dice il Sacro Concilio Tridentino, *ultra hominum memoriam*, si fosse renduto il culto: che in tal caso non è necessario richiederne altre autentiche. Mà quando non si tratta di reliquie così antiche, si dee eseguire il Sagro Concilio, che ingiunge la ricognitione, e approvatione delle Reliquie de' Santi al Vescovo col còsiglio di Teologi, e di altri huomini pii. E di ciò che si deve avvertire in tal recognitione, quando si tratta di esporre le Reliquie à publico, ovvero à privato culto, anche nelle Chiese de' Regolari; e che nõ basti l'attestazione de' Superiori Regolari, etiandio Generali delle Religioni, ne parliamo pienamente nella nostra *Bibliotheca Juris Ecclesiastici*.

7 Se le iscrizioni, che debbono essere attaccate sopra le Reliquie, per sapersi di chi Santo rispettivamente sieno, fossero lacere, ò in altra maniera indecenti, si debbono rinovare in carta pergamena. E si deve avvertire, che le Reliquie di più Santi non sieno unite, e mischiate insieme, ma distinte con le loro iscrit-

scrittioni. Anzi quando si tratta di Reliquie insigni, come di Corpi interi, ò membri, prescrive il Còcilio Provinciale IV. di Milano: *Ut in tabula aerea, aut marmorea, lapide, sive lysteris incisa, quò accuratius memoria conservetur diligenter describantur, & in loco aperto, & conspicuo ea tabella parieti, calce conglutinata, in omnium conspectu sit.* E almeno non dourebbe mancare questa Tabella in carta pergamena affissa in tali luoghi.

Concil.  
IV. Prou  
Mediol.

8 A quelle Reliquie, alle quali manca l'Inscrittione, ma si sà di che Santo sono, si deve fare, e attaccarvili.

9 Sarebbe cosa molto lodevole, che de' Santi, de' quali si conservano le Reliquie: *Vita, ac Martyrii*, come soggiunge il citato Concilio Provinciale, *historia ex probatis Auctorebus breviter collecta, ab Episcopo ante recognita, & comprobata in tabellam, aut in alium certum codicem, charta pergamena, exarata referatur. Qui Codex in Ecclesia sacristia, certo loco, diligenter asseruetur.*

10 Avanti le Reliquie, ò almeno avanti quelle, che sono corpi interi, ò che à giudizio del Vescovo sono Reliquie insigni, deve ardere la lampana, quando però non stessero collocate vicine l'Altare del Santissimo Sagramèto dell'Eucharistia: onde la stessa lampana serva per lo culto dell'uno, come delle altre: *Sacris Reliquiis*: sono parole del citato Concilio Pro-

vinciale: *si Sanctissimo Eucharistia Sacramento, non ita prope quidem ea collocata sunt, ut illius lampade harum cultui satisfiat; lampas propria assidue prae luceat, nisi hanc impensam nimiam, & Ecclesia, & populi egestas, Episcopi iudicio, non patitur. Caterum Corporibus Sanctorum, & Reliquia, Episcopi iudicio, insignibus, lampas omnino semper colluceat.*

11 Avverta il Visitatore, se nell' esporri le Reliquie alla publica veneratione si osservino le cose da osservarsi, prescritte da S. Carlo nel citato Concilio Provinciale, cioè, Se le Reliquie dagli armarii, dove sono collocate le loro Urne, e Reliquiarii, si hanno da trasferire all' Altare, per quivi esporri: si hauranno per la Chiesa, dove sono, da portare in processione col Clero; non dovendovi mancare qualche numero di lumi: e la stessa processione si deve fare quando, dopol' esposizione, si riporteranno a' loro luoghi.

12 Chi nella Città ottiene il luogo Sacerdotale più degno, quando ritrovandouisi il Vescovo, egli non volesse farlo per se stesso, haurà da esporle, e raporle, dovendo essere vestito di Cottra, e Stola, e talhora di Piviale.

13 Nel tempo, che si espongono, si deve cantare l'hinno degli Apostoli, ouero de' Martiri, ouero de' Cofessori, ò delle Vergini, secondo di chi Santo saranno le Reliquie, che si espōgono, e in fine l' Antifona, e l' oratione propria dello stesso Santo.

14 Per

14 Per accendere il Popolo alla devotio-  
ne, volle S. Carlo, che si 'vesse fare , quan-  
do si può, qualche breve , e fervoroso sermo-  
ne della vita di quel Santo, le cui Reliquie  
si espongono.

15 Nel tempo , che staranno esposte sù  
l'Altare, non debbono mancarvi almeno quat-  
tro candele accese; e uno, ò due d'Ordini fa-  
gri , e sieno persone di probata vita , vi assi-  
stino vestiti di Cotte.

16 A' predetti due, ò altri Ecclesiastici, e  
non a' laici è lecito far toccare le corone a' Va-  
si, e a' Reliquiarii, dove sono collocate l'espo-  
ste Reliquie.

17 Se le Reliquie non si espongono sù l'  
Altare , ma dallo stesso luogo, dove sono col-  
locate, si mostrano al Popolo, si debbono os-  
servare le stesse cose sopradette, eccettuatane  
la processione, che non si fa.

18 Quando si hauranno da portare pro-  
cessionalmente, tanto per la Chiesa, quãto fuo-  
ri di Chiesa, si portino con il debito culto, e  
apparato.

19 Ogni volta, che si pigliano da' luoghi  
ò si espongono, ò si portano in processione,  
primieramente si debbono incensare dal Sa-  
cerdote , che le espone, e per le strade non-  
dourà mancare un'Acolito , che preceda col  
Turribolo, con cui similmente le vada incen-  
sando.

20 Non si deve per ogni occasione fare la detta esposizione di Reliquie, mà in certi statuiti giorni dell'anno: come nella Natività del Signore, Epifania, Pasqua di Resurrezione, Pentecoste, e simili; e ne' giorni festivi del Santo, di cui sono le Reliquie, e in quello, che si celebra la festa della Chiesa, dove sono; *tum præterea*, sono parole del detto Concilio Provinciale, *quo die per aliquam causam Episcopus jussit, concessit vè.*

21 E in nessuna maniera mai si esponano nude, come avverte il detto Concilio Provinciale: *Nullo modo nunquam illæ ab operimentis, aut è thecis nude ostendantur, exponantur vè.*

22 S'avverta, che le sagre Reliquie non siano mai toccate da persone laiche, ancorche di qualsivoglia dignità, essendovi espresso avvertimèto di S. Gregorio rapportato nel citato Concilio da S. Carlo: *Nè sacra Reliquia per laicos, etiam cuiusvis ordinis, dignitatis homines nullo modo tractentur, nec verò tangantur, cum hoc sacrilegium, ac minus propterea ferendum esse, S. Gregorius Pontifex scribat.*

23 Sarebbe abuso detestabilissimo, onninamente da proibirsi, se le Reliquie si mostrassero per guadagno: sicome lo stesso San Carlo ne avvertì i Parrochi in certa Istruzione, e l'havea prima statuito nel primo Concilio Provinciale. *Nè temerè exponantur omnibus oculis, neque quæstus gratia.*

Instru&  
S. Caroli  
Act. Ec-  
cl. Med.  
pag. 80j

24 Anche è abuso detestato da S. Carlo, che le Reliquie si portino agl'Infermi, e molto più non si debbono radere per dar la rasura à bere agli infermi.

*Della Visita degli ALTARI delle CAP-  
PELLE, e delle Sagre IMMAGINI.*

§. VI.

**I**L Pontificale Romano, dopo la visita delle Reliquie de'Santi, incammina il Visitatore: *ad Altaria, Cappellas, & sacras Imagines.* E in questa Visita, come di sopra accenammo, anche il Visitatore habbia riguardo à far la Visita Locale, Reale, e degli obblighi di messe: di questi però parleremo appresso in §. particolare.

2 Quanto alla Visita Locale: visiterà tutti gli Altari, e in ciascuno di essi: *Videat, & sciat.*

3 Se l'Altare sia situato in luogo decente; non essendo conveniente, che siano gli Altari in tale luogo, che il Sacerdote celebrandoci volti le spalle all'Altare Maggiore. Ne habbiamo espressa Istruzione data da S. Carlo: *Altaria, Cappellæ vè à pariete, qui in frontispitio Ecclesia è regione Altaris majoris est, nullo modo adificentur, neque item alio in loco, in quo Sacerdos celebrās terga vertat Cappella' Majori.*

S. Carolus In-  
stru& Fa-  
bricæ. in  
A& Ec-  
cl. Med-

4 E à tenore della citata Istruzione nõ sono

sono permessi gli Altari sotto gli Organi, e sotto i Pulpiti: *Ne subter suggestum, unde, vel Organo sonatur, vel Evangelium, Epistola ve pronūciatur, aut concio habetur, unde ve canitur, nullo modo Cappella minores, Altaria ve adificentur.* Anzi lo stesso S. Carlo nel Concilio IV. Provinciale di Milano, ordinò, che gli Altari, che in tali luoghi si trovassero edificati, si dovessero demolire: *Altaria omnia amoveantur, quae subter suggestum, aut organum extructa sunt, aut columna, pileve herentia, aut adversa Altari Maiori, aut Ecclesiae jannis, nimis propinqua, aut aliàs quavis ratione incommoda, aut periculosa, Episcopi iudicio, sunt.* Anzi Girolamo Vecovo Famagostano, Visitatore Apostolico di Milano à tempo di S. Carlo, lasciò in Visita questo Decreto: *Altare unumquodque statim amoveatur, quod subter suggestum, aut Organum, aut ad columnam, vel Pilam adificatum sit, aut adversum sit Altari majori.*

A. G. Eccl. Med.  
pag. 463

5 Supposto, che l'Altare sia in luogo decente, il Visitatore *videat, & sciat.* Se l'Altare sia, come deve essere, di pietra, ò di mattoni: essendo proibiti gli Altari di legno, come ce l'avvisa la citata Istruzione di S. Carlo *Altaria non ex opere, sed ex lapidibus, lateribusve extrui debebunt.*

6 Si osservi, se l'Altare habbia l'altezza, la lunghezza, e la larghezza conveniente: dovendo essere alto dalla predella in sù due cubiti,

e

e otto oncie, lungo almeno quattro cubiti, e largo due cubiti; sicome lo stesso Santo il prescisse nel citato Concilio IV. Provinciale: *Altare altitudine sit à scabello ligneo, seu bradella Altaris, cubitis duobus, & uncis octo, longitudine verò ad minimum cubitis quatuor, latitudine itidem cubitis duobus.* E ben vero, che lo stesso Sâto in una Istruzione data in tal materia disse: *Quanto all' altezza di quegli Altari, che si trovano già fatti, e consagrati, quando fussero poso meno alti della misura data da Noi, si rimette al giuditio de' nostri Vicarii di tolerargli, nel modo, che si ritrovano di presente, se loro parerà.*

Instruc.  
gener. in  
Aq. Ec-  
cl. Med.  
pag. 802

7 Non è lecito, che gli Altari habbino fenestrelle, ò armarioli per riporvi alcuna cosa, eccetto che per collocarvi Reliquie di Santi, come fù statuito nel citato Concilio IV. Provinciale di Milano: *Neque in Altari fenestrela, foramen vè ulla parte sit, ubi quidquam asseruari, aut recondi possit, nisi forte Reliquia Sanctorum sint.*

8 Ogni Altare, ò deve essere consagrato, ò deve havere nel mezzo la pietra sagrata, nel cui mezzo vi sia la fenestrella delle Reliquie poste nella consagratoione; e la pietra sagrata, deve risaltare almeno due dita dalla mensa, comela medesima citata Istruzione prescrive: e deve esservi conficcata la tela incerata, che la cuopra; se bene nel citato Concilio fù detto,

detto, che risalti tanto, che si possa conoscere dal tatto, e questa pietra deve essere lunga almeno venti oncie, e larga sedici: *Petra sacra-  
ta ita mensa Altaris inferatur, ut nullum of-  
fensionis calicis periculum adeatur; tactu ta-  
men digiti dignosci possit. Quae quidem petra lon-  
gitudine ne minor sit unciarum viginti, latitu-  
dine sexdecim.*

9 Deve essere lo scabello di legno, che di-  
cit. c8c. cesi la predella, largo almeno due cubiti: *Sca-  
bellum verò ligneum habeat, quod è fronte Al-  
Prou. taris cubitos saltem duos productum latè pateat:  
Med. IV. e ( come si dice nella detta Istruzione del  
Santo Arcivescovo ) accioche il Sacerdote  
possa commodamente inchinarsi al Sacramento,  
quando celebra, e sia questa predella ben ferma,  
e piana.*

10 Nella muraglia dalla parte dell' Epi-  
stola, vi deve essere una fenestrella, come si di-  
spone nella detta Istruzione, alta da terra  
due cubiti, e deve essere distinta con una pie-  
tra trasversale nel mezzo, dovendo servire la  
parte superiore per lo bacinetto con le carra-  
fine, e l'inferiore per gettarvi l'acqua dell' ab-  
lutione delle mani del Sacerdote celebrante; 3  
Che perciò dovrà havere nel mezzo un forame,  
per dove l'acqua fluisca in una cisternola ca-  
vata à questo effetto.

11 Nella medesima muraglia, come la detta  
Istruzione li avvisa, dovrà altresì essere cõ-  
ficca-

ficcato un chiodo , per collocarvi la berretta del Sacerdote celebrante.

12 Ogni Altare, foggia la medesima Istruzione, dovrà essere circondato intorno di cancellata à balaustri di ferro, ò di pietra, o almeno di legno, accioche nō vi entrino i laici; e tra la predella, e la cancellata vi sia lo spatio d'un cubito, e otto oncie almeno, accioche il Cherico, che ministra, habbia questo spatio; E il citato Concilio Provinciale statui: *Sepiatur omninò Altare unumquodquè septo ferreo , vel lapideo , aut, quibus locis, ob inopiam Episcopus id permittendum censuerit, ligneo. Quod septum ab Altari congruo spatio distet, ad Instructionum prescriptum. Nec verò illud septum laicus ingrediatur.* E le medesime Istruzioni prescrivono, che anche gli Altari, che sono dentro le Cappelle, alle quali il Popolo entra per udir messa , habbiano la detta cancellata.

13 Parimente in quelle Chiese, che non sono à volta, ogni altare deve havere il Baldacchino , ò sopra cielo, almeno di tavole, ò di tela decentemente dipinta, ovvero di seta, ò di panno più pretioso, per difenderlo dalla polvere, e da altre immondezze, e anche il deve havere in quelle Chiese, che se bene sono à volta, nondimeno questa è tanto distante, che facilmente non si può pulire: *Tegmen omninò habeat, vel fornicatum, vel saltem ex ascribns,*

*bus, aut è tela cerulea decenter picta; vel è serico, aut panno pretiosiori confectum; ubi scilicet fornix non est, quæ totum Altare, ac præterea Sacerdotem celebrantem tegat, aut si fornix est, ab Altari tamen ita distet, ut ea sæpe purgari facile, & commodè non queat.*

*IMMAGINI SAGRE negli Altari.*

14 **S** I deve auvertire, che l'Immagini scolpite, ò dipinte quali stanno collocate sopra gl' Altari in tele, in tauole, ò in muro, ò in altre parti della Chiesa, debbono essere decentemente espresse, e scolpite: in maniera, che non vi si scorga cosa alcuna lontana della pietà, e della verità. E se nelli Quadri degli Altari vi fossero dipinti Ritratti, rappresentanti semplicemente persone, che non sono state canonizzate, ne beatificate, reclama il Decreto della Congregatione de' SS. Riti, che gli proibisce.

*Supellettili, delle quali attualmente deve ritrovarsi instrutto ogni Altare.*

15 **L'**Altare deve essere coperto con due tovaglie, lunghe almeno, come lo stesso Altare, e larghe almeno un braccio, e con un' altra tovaglia sopra esse due più lunga, che cuopra tutta la mensa, e anche ambedue i lati dell'Altare sino à terra.

16 Almeno vi sieno due candelieri.

17 Deve havere la Croce nel mezzo da i can-

S. Carol.  
in cirat.  
Instruct.

candelieri, ancorche vi fosse l'Icona, che avesse il Crocifisso espresso in pittura, e questa Croce deve essere più alta, e più rilevata de' quelli Candelieri, nel cui mezzo stà collocata.

18 Almeno vi sieno due Candelieri.

19 La Tabella con le Segrete collocata incontro al Sacerdote celebrante.

20 Il Guàciale, detto cuscino, p lo Messale.

21 Vi deve essere una tela verde, ò di altro colore, la quale, celebrate le Messe, e abbassata la detta Tabella, cuopra la mensa dell' Altare per difenderla dalla polvere, la quale tela si levi via, e si ritiri da parte, quãdo si vuole dir messa, e finite le messe, di nuovo si distenda per coprire l'Altare.

22 Ogni Altare deve havere dalla parte anteriore il paliotto del colore conveniente, di altezza, lunghezza, e larghezza à proportionē.

23 E perche allo spesso succedono delle fraudi: che quando si sà, che il Vescovo viene in visita, si fanno bensì trovare le Chiese, e gli Altari ben provveduti delle necessarie suppellettili, le quali si espongono agli occhi del Visitatore, ma non sono altrimenti di quella Chiesa, ò di quell'Altare: facendosi da altri prestare per quel tempo per fare solamente quella finta mostra; perciò sia avvertito il nostro BUON VESCOVO: e quando haurà motivo di dubitare di simiglianti fraudi, dia il giu-

A a ra-

ramento à coloro, cui spetta, accioche dicano, se le supellettili, e altre robe esposte, siano veramente di quella Chiesa, ò di quell'Altare, di cui si asseriscono essere. E di più faccia decreto sotto convenienti pene, che indi le dette supellettili non siano amosse; essendo così il sentimento della Congregatione del Concilio, anche se tali fraudi si scorgessero nelle Chiese Parrocchiali esenti: come ne fù scritto al Vescovo di Padova: 19. *Februarii 1604. Posse Episcopum in harum Parochialium visitatione decernere, ut sacra, prophanaque supellectilis congrua in eis habeatur, & si timeat, aut compertum habeat, Regulares ex eorum Ecclesiis Calices, Paramenta, & alia id genus reportare, atque in Parochialem Ecclesiam deferre, ut Amplitudo Tua ad visitandum accedens eam optimè instruatam inueniat, ipsaque resedente, & absoluta visitatione, ad suos Conventus illa deferre, atque ita Visitationem eludere: ut his fraudibus occurratur, decernere debere Amplitudinè Tuā, nè ulla ex rebus mobilibus, quas ipsa in visitando in Parochiali unita repererit, ullo tempore inde Regulares audeant amovere.*

24 Ne si sodisfaccia di queste diligenze il Vescovo; ma dopo haver ricevuto di tutta la supellettile sacra, e profana il richiesto Inventario, si ricordi di poi all'improvviso fare la ricognitione, e confronto dell'inventariate supellettili, che se non si trovassero in essere, si possa

Ex tom.  
3. Litter.  
SS. Lim.  
pag. 29.  
in Arch.  
Congr.  
Conc.

possa contra i fraudolenti procedere alle pene comminate.

*Ciò, che di vantaggio si suole, piu che negli altri Altari, vedere nell' Altare Maggiore.*

25 **O**ltre alle cose sopra riferite, che si richieggono per tutti gli Altari, si deve vedere, se

26 L'Altare maggiore, sono parole dell' Istruzione di S. Carlo, sia elevato dal piano più degli altri due, ò tre gradi per maggior decoro.

AA. Eccl. Med. pag. 802

27 Gli scalini, ò gradi dell' Altare maggiore debbono essere di numero disuguale: *Gradus ad Cappella maioris ascensum numero impares, unus scilicet, tres, aut quinque, pluresvè prò altitudinis ratione*: Vi si deve comprendere tra questi scalini la predella, che deve essere, come si è detto, di legno: gli altri debbono essere di pietra viva, ò di fabrica.

Instruct. fabr. A. C. Eccl. Me diol.

28 Dall'ultimo scalino fino alla cancellata, ò balaustrata vi dourebbe essere almeno la distanza di dodici palmi, ò almeno di palmi sei nelle Chiese non collegiate.

29 Sopra ogni Altare maggiore, particolarmente di Chiese Parrocchiali, la detta Istruzione vuole, che vi sia il Crocifisso, e prescrive così: *Sub ipso Cappella maioris Arcu in omni Ecclesia, prasertim Parochiali, Crucis, &*

A a 2 Chri-

*Christi Domini affixi imago, ligno, aliove genere piè, decorè que expressa proponatur, aptè que collocetur.*

**Del CIRCUITO** interiore, ed esteriore **DELLA CHIESA**, e di ciò, che dentro lo stesso circuito si contiene. §. VII.

*De' Confessionali.*

2 **V**isitar si debbono i Confessionali, e vedere, se habbiano le infrastrate qualità.

2 Debbono essere di numero bastante, havutosi riguardo al numero de' Confessori, e del Popolo,

3 In ciascuno Confessionale, nelle fenestrelle, dove il Penitente si confessa, vi sia lamina di ferro, e come avverte S. Carlo nell' Istruzione della fabrica ecclesiastica: *Lamina ferrea plena foraminum, qua singula instar ciceris minuta, parvaque sint.*

S. Carol.  
in Instr.  
Fabricæ  
Ecclæs.

4 Sopra la fenestrella, dalla parte del Penitente, vi sia l'Immagine del Santissimo Crocifisso: *A parte pœnitentis*, soggiunge l'Istruzione sudetta, *qua exterior est, loco supra fenestrella, Crucifixi Imago in chartam religiosè expressa apponatur.*

5 Dalla parte del Confessore vi sia affisso il Catalogo de' Casi riservati alla S. Sede Aposto-

sto-

stolica in *Bulla Cœna*, e altresì quello de' Casi riservati all'Ordinario.

6. Ogni confessionale sia decentemente comodo, e al Confessore, e al Penitente, e havendo qualche difetto, onde convenga, ò accomodarlo, ò rinnovarlo, deve ciò ordinarfi, ed eseguirsi.

7 Prescrive altresì l'istessa Istruzione, che il Confessionale à *parte anteriori apertum omnino, neque ullo modo occludatur. Habeas tamen ostium ex crate, cancellisve ligneis cum sera, clavique : ut cum Confessarius in eo non est, ne ibi cum irreverentia ministerii, quod ibi agitur, laici, vagique, & sordidi homines sedeant, otiosève dormitent.*

8 Il luogo, dove stà collocato ciascuno Confessionale, deve essere luogo chiaro, e non oscuro, e non nelle Cappelle; sicome la Congregazione de' Vescovi scrisse al Vescovo di Padova a' 21. Giugno 1620. *V.S. publici Editto sotto gravipene, e lo faccia osservare: Che li Confessionali si pongano nelle Chiese così Secolari, come Regolari in luogo patente, e chiaro, e in cospetto d'ogniuno, accioche il penitente, e'l Confessore possano essere veduti da tutti.* E la stessa Congregazione ne scrisse all' Eminentissimo mio Sig. Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli lettere del seguente tenore.

Nicol.  
in M. S.  
Episcoporum  
Verbo  
Confes-  
fore.

Relat. in  
Synod.  
Neapol.  
Card. Ca  
rac. ann.  
1680.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signor  
mio Osservandissimo,

9° *Essendosi inteso, che molti Confessionali delle Chiese di coteſta Città, e Dioceſi ſono poſti in luoghi così oſcure, e remoti, che bene ſpeſſo poſſono dare occaſione di gravi ſcandali, & inconvenienti: Mi hanno per ciò queſti Eminentiſſimi miei Signori ordinato di ſcrivere à V. E., che ſi compiacca di publicare un' Editto, da oſſervarſi ſotto gravi pene, che li Confessionali nelle Chieſe, tanto Secolari, quanto Regulari ſi tengano in luogo patente, e chiaro, & in coſpetto di ogniuno, affinché il penitente, & il Confessore poſſano eſſere veduti da tutti: e tra l'uno, e l'altro di loro vi ſia una tavola con una ſola fenestrella ſerrata con una piaſtra di ferro forata; e che in altra maniera non ſia lecito di ſentire le confeſſioni. E che quelle delle dōne non poſſano eſſere ſentite, ne avanti il naſcere, nè dopo il tramontare del Sole. La Sagra Congregatione ſi perſuade cerlamente, ch' Ella non tralaſcierà intorno à ciò di fare le parti del ſuo ſingolar zelo, onde io reſto con baciare à U. E. humilmente le mani. Roma, &c.*

*Di U. Em.*

*Humiliſs. & affectionatiſs. Serv.*

*Franc. Mar. Card. Brancaccio.*

*C. de' Vecchi Arciveſc. d' Atene Segretario.*

*Del*

*Del Fonte dell' Acqua Benedetta.*

105 I offervi il Fonte dell' acqua benedetta, se sia collocato, come deve essere dentro la Chiesa à mano destra nell'ingresso, se si può; e nelle Chiese maggiori, e insigni, ve ne dourebbono essere due, una dalla parte destra, e l'altra dalla sinistra, se così fosse comodo, siccome habbiamo nella citata Istruizione: *Fontes aqua benedicta debent esse intra Ianuas Ecclesie à latere dextero, & in Ecclesiis maioribus, & insignioribus, ubi commodè fieri potest, sint ex utraque parte.*

S. Carol.  
in Infr.  
Fabricæ  
Eccles.

11 Avvertasi, che sia di marmo, ò di pietra soda, non di materia spongiosa, che attrahe l'acqua: sia sostenuto da una colonnetta, ò pilastretto isolato, e distaccato alquanto dal muro: E che vi sia un decente aspersorio pendente non di spongia, ma di setole, ò di altra materia simile: *Aqua sancta labrum, sive vas, è marmore, lapideuè solido, non spongioso, ac sine rimis sit, collocetur non foris, sed intus Ecclesiam, itant è conspectu ingredientium sit à latere dextero, ubi potest:* e supposto, che per la porta, per dove entrano gli huomini, non entrino le donne, aggiunge l'Istruizione: *Alterumquè collocetur, qua ingrediuntur viri, alterum qua mulieres, parieti non inherens, sed ab eo distans, pro fœtus spatio, colummella, aut pila,*

376 DELLA VISITA PASTORALE.

*basive sustentetur, in qua nihil prophanum appareat. Aspergillum decens habeat, e labro catenula appensum, quod ex auricalco, vel ex ebore, vel è ferro politè tamen elaborato, vel ex alio genere, quod conveniat, conficiatur, è summa parte non è spongia constet, sed è setis.*

12 L'acqua di queste Fonti sia sempre mōda, nuoua, e chiara, e ogni Sabato si muti, del tutto si rinnoui, e si benedica dal Sacerdote, che ne hà il peso, con Cotta, e Stola, gettandosi quella, che resta, nel Sacratio, ouero per la Chiesa.

*Del Choro della Chiesa.*

13] L Choro destinato per gli Divini ufficj, in qualunque luogo sia situato nella Chiesa, deue essere situato in maniera, che i laici non vi habbiano adito: Onde vedrà il Visitatore, se sia di tal forma, che corrisponda à ciò, che prescresse S. Carlo nel suo primo Concilio Provinciale: *Chorus ita vel sepiatur, vel constitutur, ut tempore Diuini Officii laicis aditus in eū esse non possit, vel saltem a Clericis se juncti sint.*

Concil.  
I. Prov.  
Mediol.

14 Se il Choro sarà di Chiesa Cattedrale, habbia la sedia per il Vescovo più alta dell' altre, oltre all'altra, che deve hauere sotto il Trono in altra parte della Chiesa, cioè vicino all'Altare maggiore.

15 Se il Choro habbia bisogno d'istaurazione, se non si tenga purgato dalle polveri, dou-

douranno farfi quegli ordini, che faranno necessarii.

*Dell' Organo della Chiesa.*

16 § I deue visitare anche l' Organo della Chiesa, per vedere se sia situato in luogo comodo, e decente: Se habbia bisogno in alcuna cosa: Se vi siano redite particolari per le spese necessarie, tato dell' istesso Organo, come per l'organista, e se ne deve esigger conto.

*Del Pulpito per lo Predicatore.*

17 § I offerui, se il Pulpito sia collocato, come deue essere nel mezzo della Chiesa in luogo cospicuo, ed eminente: onde il Predicatore possa vedere, e sia veduto da tutto il Popolo.

18 Vi deue essere opportunamente inalberata la Croce cò l' Immagine del Santissimo Crocifisso.

19 Sopra l' istesso Pulpito non manchi il Baldacchino di legno ben fatto, affincbe la voce del Predicatore dalla parte di sopra non si diffonda, e non si dilati.

*De' Banchi, e Sedie in Chiesa.*

20 C Irca i Banchi nelle Chiese il Visitatore si conformerà con gl' infrascritti Decreti della Congregatione de' Vescovi, e Regolari: *Se i Banchi in Chiesa sono d' impedimento, si deb-*

Nicol.  
in M. S.  
Episcop.  
verbo  
Banchi.

debbono dal Vescovo far levare, ò accomodare, 21. Novembre 1645. Recanati. Anzi havea dichiarato a' 7. Aprile 1583. si debbono levare dalle Chiese i banchi, eccetto quando vi si predica. E dove, secondo il solito, si tolerano, non si deve permettere, che le donne cicalino con gli huomini, ne quella proprietà de' luoghi, che alcuni si persuadono havere nelle Chiese, quasi che fossero loro hereditarii, come sono le case, e le possessioni, che si comprano. Genova 28. Giugno 1583.

21 Abuso maggiore farebbe, se si permettessero a' Laici le sedie nel Presbiterio, ò in altro luogo della Chiesa; non essendo lecito di tenervele, nè pure a' ministri de' Principi d'Altezza, sicome dalla Congregatione de' Sagri Riti a' 24. Gennajo 1665. fu dichiarato, che al Governatore Generale della Baronia della Terra di Rocca Guglielma mia Patria, della quale è padrone *in temporalibus* il Serenissimo, e piissimo Duca di Neoburgh, nõ è lecito di tenere nè sedia, nè genuflessorio, nõ solamente dentro il Presbiterio, ma nè anche in altra parte della Collegiata Chiesa della detta Terra.

22 E benchè, come si è detto, si tolerano i banchi nella Chiesa, nondimeno il Vescovo deve avvertire, che non istiano collocati in luoghi, onde nasca qualche ditturbò, ò incoveniente. E in tal caso doverebbe farli rimuovere, per collocargli in altra parte, sicome è il  
 sen-

sentimento della detta Congregazione de' Vescovi, e Regolari. *Nullius Castellae durante 10. Novembre 1623.*

23 Se in Chiesa non vi fosse distinzione di luoghi degli huomini dalle donne, procuri il Vescovo d'introdurla, come troppo necessaria praticata da' buoni, e santi Vescovi antichi, e moderni: con fare i ripartimenti di tavole, e almeno non vi manchino di tela, in maniera, che le donne non siano vedute dagli huomini, quando stanno in Chiesa.

Nicol.  
M.S. Episc.  
sc. verb.  
Banchi.

*Del Pavimento della Chiesa.*

24 **N**ella Visita del Pavimento della Chiesa, vegga, e rifletta, se vi sia bisogno di alcun rimedio, per ovviare à qualche Inconveniente.

25 Il Pavimento della Chiesa sia eguale ben fatto, e disposto, e se non è di marmo, come il desiderio di San Carlo, e nella citata Istruzione della fabrica Ecclesiastica il prescrive, almeno, come soggiunse, sia di pietre polite, ò di mattoni: *Ubi hoc non potest, silicibus expolitis, vel opere testaceo confectum.*

A. G. Eccl.  
cl. Med.  
Instru.  
fabricae  
Eccles.

26 Se vi fossero espresse con isculature, ò dipinture Croci, ò altra sagra Immagine, ovvero historia, con cui qualche sagra misterio s'esprima: douerà il Visitatore farle subito levare, per conformarsi con la medesima citata Istruzione: *In pavimento quale illud sit, neque pictura,*

*ctura, neque sculptura Crux exprimat, nec ve-  
rò præterea alia sacra Imago, historiave, ac ne  
alia item, quæ sacri mysterii typum gerat.*

27 Deve il Pavimento della Chiesa tenerfi pulito: sì che almeno una volta la settimana si spazzi, e si purghi dalle immondezze; e quando ciò non si faccia, si deve ordinare, che si faccia secondo l'ordine di S. Carlo: *Pavimentum Ecclesie, saltem octavo die diligenter verratur.*

### *Delle Sepolture.*

28 **D**Eve sapere, e avvertire il Visitatore, se nel sepellire i Defunti si osservi la Bolla del B. Pio V. la 5. in ordine, che comincia *Cum Apostolatus*, che proibisce il zappare, e scavare in Chiesa, per sepellirvi i Defunti, i quali debbono sepellirsi nelle sepulture, ò tombe profonde. E in virtù della stessa Bolla, deve il Visitatore fare spianare, e levar via, se vi fossero casse, depositi di defunti esistenti sopra terra, douendosi i cadaveri sepellire, come si è detto nelle tombe, e si deve ciò anche osservare, nelle Chiese di Regolari: *Siracusan. 10. Junii 1625.*

*Congregatio Concilii censuit, non licere Regulari-  
bus concedere, aut permittere, ut defunctorum  
corporum tumultentur in sepulchris supra pavimē-  
tum Ecclesie, cum humari debeāt in Tumbis pro-  
fundis ad præscriptum Constitutionis s. m. Pii V.  
hac de re edita. E ben vero, che conforme di-  
chia-*

Bulla B.  
Pii V. cū  
Apostolatus.

Ex tom.  
4 litt. SS.  
Lim. pag  
143. cxi  
sten. in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

chiarò la Congregazione de' Vescovi in Mantuan 13. Octobris 1579. non si comprendono nella detta Bolla i depositi di marmo, massime quando da quelli sono stati levati i cadaveri, che stavano in alto, perche questi simili depositi rendono alle Chiese più tosto ornamento, e decoro, che indecenza, ò impedimento.

29 Se vi sono sepolture, le cui bocche fossero più vicine di tre cubiti alle predelle degli Altari, si debbono farsi subito, prima che il Visitatore parta dal luogo, riempire di terra, e murare, come il prescrisse S. Carlo nel suo V. Sinodo Diocesano: *Sepulchra, quorum os bradella Altaris proprius est tribus cubitis, obstruantur, humoque iniecta oppleantur. Iisdem de sepulturis fiat, bradellam Altaris attingentibus.*

L. Carol.  
in V. Synod. Dio-  
cesana.

30 Nella Cappella del Battisterio non si permettono sepolture, e se il Battisterio è sito fuori della Cappella, non debbono le sepolture starvi vicine, mà distanti à tenore del Cõcilio IV. Provinciale di Milano: *In Baptisterii sacello nullum sepulchrum, sepulturamve extrui liceat. Si quod autem Baptistarium extra sacellum edificetur, permittiturve, ne sepulchrum proximè fiat, sed tam longè, ut ab illius sepimento sepulchrale os distet spatium cubitorum saltem trium, ac praterea concavitas sepulturae ne sepimentum attingat.*

Concil.  
Prou. IV  
Mediol.

31 Avverta il Visitatore, che tutte le sepol-

polture ne' luoghi, dove sono permesse siano ben chiuse, accioche non esalino fetore, e habbiano i coperchi di pietra, che vadano in piano col pavimento.

32 Accade talhora vederfi, non senza grãdissimo scandalo, nelle lapidi sepulchrali, fatte alcune Iscrizioni indegne di stare, ed essere lette ne' sagri Tempij. Che perciò si offervi, se nelle Chiese, che si visitano, ve ne siano, accioche senza dimora siano per ordine rigoroso del Visitatore cancellate, e del tutto abolite. E per provvedere in avvenire à simili indegnità, haurebbe il BUON VESCOVO à promulgare in Sinodo, ò in altra maniera, ordine, con pene rigorose a' Rettori delle Chiese, che non permettano il porre nelle sepolture, ne in altra parte della Chiesa Iscrizioni di alcuna sorte, se non saranno state approvate dallo stesso Vescovo.

*De' Muri interiori della Chiesa, e delle Porte e altri Aditi, che hanno communicatione alle case di Laici.*

33 **S**I debbono offeruare i muri interiori della Chiesa, per vedere se hanno bisogno di essere istaurati, ò biancheggianti: che in tal caso si deve ordinare, che s'istaurino, e si biancheggino, volendo S. Carlo: *Ut parietes Ecclesiarum perpetuò eniteant.* Onde si debbono tener puliti da' ragnateli, e da ogni altra simile immondezza.

Concil.  
Prov. IV  
Mediol.]

34 Se vi fussero dipinture, ò sculture indecēti, si rifletta à ciò, che habbiamo notato di sopra nel num. 14. di questo §. in parlare delle sagre Immagini.

35 Essendovi humidità, che anche talhora fà apparire i muri verdi con grandissima indecenza della Casa di Dio, si vegga onde procede, e si facciano gli ordini opportuni, che si tolga onninamente la cagione dell' humidità.

36 Le case de' laici non dourebbero essere attaccate alle Chiese. Che se non è rimediabile il fare distaccare le già edificatevi, almeno si deve avvertire, che in avvenire non vi si edificchino, giusta il Decreto di S. Carlo. *Illud curet Episcopus, ut ne laicorum hominum ades in posterum adificentur, qua Ecclesiarum parietes ulla ex parte attingant.*

cit. C8c.  
IV.

37 Ma se si troveranno fenestre, ò porte, p dove dalle case de' laici s'haveffe prospetto, ò adito alle Chiese, deve il Visitatore far ordine, che siano onninamente chiuse con muro, come soggiunge il citato Decreto: *Si qua verò fenestra, sive Ecclesiasticarum, sive Laicarum adium in ipsis Ecclesiarum parietibus insunt, unde in Ecclesias cospectus sit, efficiant, ut obstruantur:* non dovendosi simili fenestre, porte, e altri aditi permettere, se non per privilegio apostolico, come dichiarò la Congregatione del Concilio in *Lusitan.* 16. Martii 1652. Cōgre-

Ex lib.  
19. Decretor  
pag. 180  
exist. in  
Archiu.  
Congr.  
Conc. l.

M. S. Epi  
scopor.  
verb.  
Chiesfa.

*gregatio Concilii censuit, Non licere alicui, absq;  
speciali Sedis Apostolica facultate, fenestras, nec  
alios aditus habere ad Ecclesias pro Missis, &  
aliis Divinis Officiis audiendis.* Dello stesso sc̄-  
timento è la Congregazione de' Vescovi, e  
Regolari in più dichiarazioni riferite da Ni-  
colio, col seguente tenore: *Non dove l'ordi-  
nario permettere, che dalle case private si possa  
havere ingresso, e transito nelle Chiese, senza li-  
cenza della S. Congregatione. Gerace 6. Decem-  
bre 1612. poiche non conviene, che dalle case  
private possa essere ingresso, ò prospetto nelle Chie-  
se, ne che di sopra visi passeggi: onde vi si deve  
prohibire il celebrare, finche tali inconvenienti si  
levino. Gerace 26. Luglio 1613. e così anche mē-  
tre, senza licenza della Sede Apostolica, le Chiese  
habbiano porte, e fenestre corrispondenti à case  
private. Napoli 18. Aprile 1646. e non solamen-  
te si debbono ferrare le dette fenestre, ma anche  
levare il ponte, che fossè stato fatto per andare ad  
esse. Montemarano 20. Maggio 1616.*

38 E queste sono di quelle cose, che su-  
bito si debbono eseguire, senza dar dilatione,  
anzi è espediente, che le fenestre, porte, e altri  
aditi si murino prima, che il Vescovo parta  
da quel luogo, che visita, ò almeno prefiggasi  
termine à levargli, e si proibisca la celebratio-  
ne in avvenire finche si levino tali incōveniē-  
ti, come si è accennato di sopra, se dentro il  
termine prefisso non si saranno levati.

39 Si

39 Si suole in questa materia trovare un altro abuso: Che stanze, ò appartamenti annessi a' luoghi immuni, i quali vi hanno la communicatione per le porte, ò p simiglianti aditi, godano altresì dell' immunità ecclesiastica, e questa viene abusata da chi vi si refugia. Quàto a' luoghi soggetti alla sua ordinaria giurisdittione, può, e deve il nostro BUON VESCOVO rimediare: ma se simiglianti abusi si trovassero in luoghi esenti, haurebbe à darne còto alla Sede Apostolica, per riportarne la facultà delegata. Una tal facultà, conceduta all' Eminentissimo mio Sig. Card. Caracciolo per Napoli con le lettere, e delle sagre Congregationi de' Vescovi, e Regolari, e dell' Immunità Ecclesiastica, dell' infra scritto tenore, è stata da Sua Eminenza esercitata in più casi, cò haver rimediato à gravi inconvenienti.



Eminentissimo, e Reverendissimo Signor  
mio Osservandissimo.

4<sup>o</sup> *Essendo pervenuto à notizia di questa Sagra Congregatione l'abuso introdotto in diversi Monasterii, e Conventi di Regolari di questa Città coll' affuto, che da' medesimi si fa degli appartamenti, e stanze d' essi alle persone secolari, non solo in pregiudizio dell' osservanza religiosa, ma anco della quiete publica, e privata degli stessi Monaci, e Frati, oltre agli scandali, che*

B b

be-

*bene spesso per ciò ne succedono, col servirsi in mala parte del beneficio dell' Immunità ecclesiastica; Questi Eminentissimi miei Signori, a' quali preme molto il provvedervi, mi hanno comandato di significarlo à V. E. affinche con l' autorità dell' istessa Sagra Congregatione, che col mezzo di questa se le comunica, Ella dia sopra di ciò quegli ordini, che stimerà più opportuni, proibendo sotto le pene à suo arbitrio, à qualsivisa Regolare, etiam privilegiatissimo, d' affittar più in avvenire à chi sia secolare, stanze, ò appartamenti soggetti alla Clausura, e che godino dell' immunità accennata; lasciandosi parimente all' arbitrio dell' E. V. visitare quei luoghi soliti à darsi in locatione, come sopra, e disunirli da' sudetti Conventi, quando pure si pretendesse da' medesimi Regolari di continuare l' affitto, col motivo di non volersi pregiudicare di tal' utile: dando Ella ordine, che si chiudano, tanto le porte, quanto le finestre, per le quali si potesse haver communicatione co i medesimi Conventi, e godere in tal forma dell' immunità ecclesiastica, rimetiendosi in fine alla singular prudenza dell' E. V. il far quel di più, ch' Ella stimerà proportionato all' effetto, che si desidera. E mentre io obbedisco a' cenni dell' E. E. loro, le bacio humilmente le mani. Roma 4. Dicembre 1676.*

Di V. E.

*Umiliss. & Affettionatiss. servidore.*

Il Cardinal Gasparo di Carpegna

Gio: Battista Arcivescovo di Genova Segret.

*Delle*

## Delle Finestre della Chiesa.

41 V Egga il Visitatore, se le finestre della

Chiesa sieno, come onninamente debbono essere, tanto alte da terra, che per esse da fuori la persona in piedi non possa guardare dentro. Così prescrisse S. Carlo nella citata Istruzione della fabrica ecclesiastica: *Fenestra omnino alta, atque ita extruantur, ut inde qui foris stat, introspicere non possit.* Che se ciò non si possa, non vi debbono mancare le portelle di vetro, che stiano sempre chiuse, accioche non vi si possa guardare. *Vel si contrarium, soggiunge l'Istruzione, nō potest fieri, muniantur vitreis valvis, quae nullo modo aperiri possint, ne introspectetur.*

S. Carol.  
in Instru-  
ction. fa-  
br. Eccl.

42 S'avverta, che vi sieno le portelle di vetro, dette vetriate per tutte le finestre, per dove si riceve lume nella Chiesa, e non vi sieno dipinture, se non di Santi: *Fenestra vitrea non desint, nulla ex parte picta, nisi Imagine tantum Sancti, cujus nomine Ecclesia, vel Cappella nuncupatur.*

43 Equando le facultà della Chiesa il permettessero, dourebbero havere le reti di ferro, ò almeno di funi incerate. *Fenestra uniuscuiusque Ecclesia, & Oratorii retibus ferreis, at ubi pre inopia non potest, retibus funeis ceratis muniantur*, ad effetto, che non possano gli ucelli entrare in Chiesa, e farvi nidi, e

S. Carol.  
in Syno-  
do XI.  
Dixcef.  
Mediol.

Act. Ec-  
cl. Med.  
pag. 467

se questi vi fossero, dourebbero levarsi subito, come si hà tra i Decreti d'una Visita Apostolica di Milano: *Ne in Ecclesiam possint aves intrare, & nidos construere: quos nidos nihilominus amoveat statim Rector sub pœna scutorum sex, soldalitati Sanctissimi Sacramenti applicandorum.*

citat-In-  
stru&. fa-  
bricæ  
Eccles.

44 E per sicurezza della Chiesa non dourebbe alle finestre mancarvi le ferrate; eccetto, che se non fossero tanto alte, che nō vi fosse pericolo, che alcuno facilmente vi potesse entrare per quella parte.

45 Mà se per la povertà delle Chiese non vi possono tenerli le vetriate, almeno non vi manchino le portelle di tela, ovvero d'altra materia, e sieno in maniera collocate, che alle volte si possano aprire, ò del tutto levare per l'esalatione d'ogni vapore racchiuso nella Chiesa, ò nelle Cappelle. *In Ecclesijs autem, così habbiamo nella medesima citata Instructione, quibus ob inopiã vitreo opere fenestra confici non possunt, sint opere saltem tela instructa, atque è quocunque genere, opereve sint, eiusmodi tamen esse debent, ut aperiri, aut amoveri aliquãdo possint, ad omnis vaporis in Ecclesia, Cappellavè ambitu conclusi exalationes.*

#### Del Tetto della Chiesa.

46 Speciale avvedutezza si richiede nella Visita del Tetto della Chiesa; poiche da esso dipen-

pende la cōservatione di tutto l'edificio. Sappia, e vegga il Visitatore, se per lo tetto della Chiesa in generale, come delle Cappelle, ò altri luoghi in particolare, vengano stillicidii, ancorche minimi, perche sogliono mandar in rovina, e il tetto, e le mura della Chiesa. E ritrovando haver bisogno di qualche istauratione, ò di rinovatione, non lasci di ordinarla à chi ne hà l'obligatione: di questa appresso parleremo più diffusamente in §. particolare.

47 Avverta il Visitatore, se sopra il tetto della Chiesa vi habiti alcuno, e particolarmente persone laicali. Il che si dourebbe onninamente proibire.

48 Sopra l'Altare maggiore almeno, vi deve essere la volta, ò una soffitta dipinta, ò indorata. In vna Istruzione di San Carlo leggiamo: *Sotto i Tetti delle Chiese si facciano le volte di muro, se si può, almeno sopra la Cappella maggiore, ove si tiene il Santissimo Sacramento. e'l resto della Chiesa sia tutto soffittato per maggior decenza, e non potendosi soffittar tutto, si soffitti almeno sopra l'Altare maggiore.*

Ad. Eccl.  
cl. Med.  
pag. 801

*Della Porta della Chiesa.*

49 S E la Porta della Chiesa nella parte superiore fosse in forma d'arco, si deve ordinare, che si riduca in forma quadra: *In ostiis Ecclesiarum caveatur, ut à superiori parte ne illa arcuata sint, cum à portis urbium dissimilia esse*

S. Carol.  
in dicta  
Instruct.  
fabricæ  
Eccles.

*esse debeant, sed quadrangula, qualia in Basilicis antiquioribus conspiciuntur.*

50 Nelle parti posteriori, e laterali non sono permesse le porte per havere frequente ingresso alla Chiesa, ma solamente per havere l'ingresso, quando ve ne sia necessità, alla Sagristia, ovvero al Campanile, ovvero al Cimitero, ovvero alle camere de' Ministri della Chiesa; siccome ne anche si permettono vicine agli Altari, overò all'incontro nelle parti laterali, ò in altri simiglianti luoghi: per evitare nel guardarvisi, i pericoli d'impedimento, ò d'irreverenza, ò di perturbatione, quando si celebrano i sagri Misterii: *A tergo autem, nec verò præterea a lateribus ullum Ecclesie ostium extruatur, nisi quo ingressum fieri necesse est, vel ad sacristiam, vel ad Campanile, vel ad Cameterium, vel ad Ministrorum Ecclesie domicilia, neque prope Altare ullum, vel è regione eius laterali, aliove eiusmodi loco, qui illud recta spectet, indeque sacris Altaris ministeriis, aut impedimenti, aut irreverentia, perturbationisq; periculū aliquando existere possit.*

dicta In-  
struct.

51 E molto più il Visitatore deve avvertire, e farne rigoroso decreto, che le porte delle Chiese non servano di passaggio al Popolo, come per istrada publica, particolarmente à chi con robe sù le spalle, ò nelle mani passa per Chiesa per abbreviare il cammino: per esser cosa indecentissima prohibita da

San

San Carlo nel Duomo di Milano, con haver fatto chiudere due porte laterali , per dove passava il Popolo confusamente, come per una strada publica, ma etiandio i facchini carichi d'ogni vile materia. Onde simiglianti porte debbono onninamente chiudersi: perche non si veggano nella Casa di Dio tali indecenze, e irreuerenze.

52 Si offeruino le porte della Chiesa, se chiudano con fermezza, e sicurezza, e se vi siano le chiavi, e ferrature: anzi se vi sia il catenaccio, come prescrisse S. Carlo: e se le stesse porte sieno ferme, e stabili, accioche in caso di bisogno possa il Visitatore decretarne l'istauratione, e ciò, che sarà necessario.

53 Sappia il Visitatore, e vegga la persona, che custodisce le chiavi delle porte della Chiesa, e domandi in che hora si aprono, e si ferrano; se di notte, il che dourebbe essere proibito, e se di giorno in hore tarde la mattina, onde i fedeli non potessero comodamente avere l'adito alla Chiesa. per poter anche in ciò pigliare le opportune provvisioni.

*Dell' Atrio, e de' muri exteriori della Chiesa.*

54 Dourebbe regolarmente ogni Chiesa, havere l'Atrio, o il Portico, giusta il modello dato nella mentionata Istruzione della fabrica delle Chiese da S. Carlo: e quan-

Instruct  
citat.

do per la povertà non si possa ciò ottenere, prescisse il S. Cardinale, che onninamente vi sia il vestibolo dell'infra scritta qualità: *Si per inopiam id prestari non potest, saltem prorsus caveatur, ut ante Januam majorē, Vestibulum eiusmodi extruatur, quod duabus tantum columnis, vel pilis aliquantulum ab ea distantibus exadificatum forma quadrata sit, tantumque spatii habeat, & paulò latius, quam Ecclesie janua pateat,*

Resta de  
Vist. c.  
41.

55 Vegga il Visitatore, se nell'Attrio, ò nel Portico avanti la Chiesa vi siano dell'immondezze, ò altre cose indecenti : che subito si debbono far levare ; e se vi siano sedili, anche si debbono demolire: *Ne in porticu Ecclesie, sono parole di un Decreto fatto in Visita dal Vescovo Resta, sint sedilia, in quibus possint homines sedere, & famina, & confabulari, ne propter hoc à devotione, & ingressu Ecclesie retrahantur. Tollantur illico, prout factum fuit in Cathedrali nostra Andriensi, de nostro mandato in Visitatione.*

Ag. Ec-  
cl. Med.  
P. 438

56 S'ingionga l'osservanza (se ve ne sia il bisogno) di ciò, che San Carlo prescisse in un suo Editto circa la riverenza delle Chiese: *Nelle Chiese, e ne' loro Cimiteri, e Atrii non si facciano cose profane, ne processi, ne si diano sentenze, nè civili, nè criminali, ne si facciano contratti di qualsivoglia sorte, ne esattioni, ne pubblici Parlamenti, Sindicati, Consigli pubblici, ne grida,*

*grida, ne altro negatio profano. Ne si tengano cose alcune da vendere, ancorche per causa pia. Niuno urini, ne getti immonditie in esse Chiese, ne fuora dietro a' muri, ne negli Atrii di esse, ne negli Cimiterj.*

57 Somiglianti abusi sono stati riprovati dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari, anche rispetto agli Atrii, scale, e Chioftri di Chiese de' Regolari: e ne fù scritto al mio Signor Card. Caracciolo Arcivescovo di Napoli lettera del seguente tenore.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore.  
mio Offeruandissimo.

*E pervenuto à notizia della Santità di N. S. che in coteſta Città vi ſia l'abuso, che ne' Cōventi de' Regolari, quando ſi ſolennizzano le loro feſte, ſi vendano dentro li Chioftri, Atrii, Cortili, ſcale, e luoghi, che godono l'Immunità ecclieſiaſtica, robe comeſtibili, & altre merci ad uſo de' mercati, e che in tali occaſioni vi entrino anche Donne nelli Chioftri: il che cagiona molti inconuenienti, sì per l'ingreſſo delle Donne nella Claufura, come per la publica contrattatione di robe ne' giorni feſtivi, & anche per lo grande ſtrepito, che in tale congiuntura ſi fa, impeditivo degli Officii Divini, e per lo ſcandaloso concoſo di perſone diſhoneſte, più per mal' affare, che per devotione. Onde volendo Sua Beatiſtudine rimedia-*

Cardin.  
Caracc.  
in Syno.  
Diocel.  
Neap.  
an. 1680

diare à tali Inconvenienti, mi hà comandato di scrivere a V. E. che con forme giuridiche tolga, & impedisca si fatto abuso, anco con l'autorità speciale, che à questo effetto se le comunica dalla S. Sede. Lo significo à V. E. per comandamento espresso di N. Signore, e le bacio in fine humilmente le mani. Roma 21. Luglio 1679.

Di V. E.

*Humiliss. & Affectionatiss. servidore.*

G. Cardinal Carpegna .

Gio: B. Arcivescovo di Genova Segret.

58 Se ne' muri esteriori della Chiesa, e sopra i tetti della medesima vi siano nate herbe, come hedere, e simili, ò in altra maniera appariscano indecenti, dourà il Visitatore far ordine, che si leuino via, e si puliscano subito, e prima della sua partenza dal luogo.

59 Si vegga, se vi siano piantati arbori vicini, le cui radici possano nuocere al fondamento della Chiesa, e i rami ingombrino i tetti della stessa Chiesa, e si ordini un'esatta offeruanza dell'infrascritto Decreto fatto da S. Carlo per tal materia: con recidersi i rami, anzi talhora spiantare gli arbori stessi, e far purgare dalle mura, e da' tetti le herbe: *Arbores, Stirpes, aliaque eiusmodi arbusta, ab Ecclesiis, & Oratoriis quibusvis remota sint, ut ne radices dilatatae, parietibus officiant, aut tam diffusa, tecta operiant, unde detrimentum ipsis tectis existat. Si qui verò rami eiusmodi tectis ja offi-*

Concil.  
Pron. IV  
Mediol.

*officiunt, amputentur omnino. Vites præterea, hederæ, aliæque id generis herba, quæ succrescentes exterioribus Ecclesiarum, aut Oratoriorum parietibus adherent, prorsus conuellantur. A rubis præterea, & spinis, & aliis id generis, quæ adnasci solent extrinsecus, iidem parietes mundi, & à cementorum item, lapidumquæ congestu remoti custodiantur.*

60 Si avverta, se vi sia il detestabile abuso, che a' muri della Chiesa si urini, ò si gettino immondezze: per dovergli prohibire, giusta il citato Editto della riverenza delle Chiese, e anche il detto Cõcil. Provinciale, che con minacciare una gran pena, il prohibì: *Adhibeatur item diligentia, & gravi pœna, mulctaque agatur, ut Ecclesia, & Oratorii, & Cameterii parietes ab urina, aliisque cuiusvis generis sordibus mundi conserventur.*

### *Della Visita del CIMTERO. §. VIII.*

1 **N**ella Visita de' Cimiteri, il cui uso fù ricordato, e raccomandato dal Sagro Concilio Tridentino: Il Visitatore, per conformarsi con quello, che in tal materia pubblicò S. Carlo nella citata Istruttione della fabbrica della Chiesa, dourà vedere, se il Cimitero hà l'infrastrate qualità, le quali, trà molte altre, nella detta Istruttione si contengono.

2 Deve essere circondato da ogni parte  
di

### 396 DELLA VISITA PASTORALE

S. Carol.  
in Instr.  
fabricæ  
Ecclef.  
in Aq.  
Ecclef.  
Mediol.

di mura alte da terra circa sei cubiti; E quando per la pouertà de' luoghi, non si possa darui tanta altezza, debbono essere alte almeno tre cubiti: sicche gli animali non vi possano entrare.

3 Le dette mura dalla parte esteriore debbono essere incrostate, e inalbate.

4 Ne' luoghi insigni, dalla parte interiore sogliono le mura essere vestite di portici con dipinture sagre, ò sagre historie. E in tutti i luoghi non deue nelle mura dalla parte interiore mancare qualche dipintura sacra.

5 Nel mezzo del Cimitero deve esserui una colonna di pietra, e sopra collocataui una Croce, ò di ottone, ò di pietra, ò almeno una Croce di legno inalberataui.

6 Vi dourebbe essere una cappelletta, e se è possibile, che habbia il prospetto all'Oriente, nella quale alle volte si faccia oratione per gli defunti.

7 Non vi deue mancare un vaso, non fisso, ma amouibile dell'acqua benedetta, a d'uso di aspergere.

8 La porta del Cimitero deue essere ben ferma, munita con ferratura, e chiaue, e che non si apra, se non quãdo ve n'hà il bisogno: e di sopra questa porta, dalla parte esteriore deue esserui espressa la santa Croce, e a' piedi d'essa esserui dipinta l'immagine della testa di un huomo morto.

9 Si

9 Si deve onninamente avvertire, che nel Cimitero non vi siano arbori ne fruttiferi, ne infruttiferi, anzi ne pure herbe di alcuna sorte, ne vi si debbono riporre legnami, nè cementi, ne pietre, ne alcuna altra cosa; e come dice la citata Istruizione: *Absit denique res loci sanctitati, religioni, et decori repugnans.*

*Della Visita del CAMPANILE. §. IX.*

1 **Q** Vauto alla Visita del Campanile: si dourà, in caso di bisogno, provvedere, e ordinare, che il Campanile 1. sia annesso alla Chiesa. 2. Sia coperto, 3. E habbia la scala comoda per salirvi.

4 Habbia il Campanile la porta, che à suo tēpo sia ben chiusa cō chiave, e come s'avverte nella citata Istruizione della fabrica della Chiesa: *Ostiū valvis firmis, pessulis, & clave benè munitū, ut perpetuò clausum esse possit, nisi cum opus est campanis pulsari.* E quanto à tenersi chiuso il campanile deve farsi ogni ordine più rigoroso, perche si sono dati de' casi di gravi inconvenienti, per essere stati tenuti aperti.

5 Che le campane siano state benedette; altrimenti debbono benedirsi.

6 Che siano ben collocate, e accomodate da poterli sonare.

7 Si avverta, se le campane vi siano in numero sufficiente. S. Carlo nella detta Istruizione

Instruct  
fabr. Ec.  
A. G. Ec.  
clef. Me-  
diol. pag  
586.

ne della fabrica, ne statui per ogni campanile di Chiesa Cattedrale, sette, ò almeno cinque. Per ogni Collegiata tre, cioè una più grande, una mezzana, e l'altra piccola. Per ogni Chiesa Parrocchiale altrettante, come nella Collegiata, ò almeno due: *Easque distincto quodam soni concentu, sono parole della citata Istruzione, inter se rectè consentientes pro varia Divinorum officiorum, quæ sunt ratione, ac significatione.*

8 In ogni Campanile di Chiesa nõ, deve m̄acar. vi l'horologio, il quale oltre all'intonare all'orecchie col suono le hore, ò anche le mostridi fuori agli occhi con l'effigie orbicolare di stella, e sposta in luogo cospicuo dello stesso Cāpanile.

9 Se la fabrica del campanile habbia bisogno d'istauratione, e le campane di qualche cosa, come anche l'horologio; si deve ordinare à chi di ragione è tenuto, che faccia le spese necessarie: applicandosi in ciò, ch'è praticabile; quello, che notaremo appresso dell'istaurationi delle Chiese, e provista delle suppelletili sagre, e profane.

10 Deve il campanile havere per di dentro i suoi tavolati fermi bene, a'quali si ascenda con le scale anche ben ferme: il primo piano, e l'ultimo deve essere di fabrica fatta à volta. *Habeat tabulata, sono parole della detta Istruzione: imum autem fornicatum, reliqua superiora ex assulis firmis confecta, & sum-*

mm

*num opere item fornicato.*

II Se vi fosse qualche abuso, che le campane appese ne' Campanili delle Chiese sonassero per usi illeciti : si deve onninamente provvedere giusta le risoluzioni infrascritte della Congregatione de' Vescovi : *Le Campane benedette appese nelli Campanili delle Chiese non debbono sonarsi all' armi, ne per altri usi profani.* 1616. Taranto 29. Julii. 84. *ma solo per gli accennati dalla glosa nell'extravag. de offic. custod. ancorche fossero state date dalla Comunità, ò da altri à tal' effetto, nel qual caso se il dominio non è trasferito nella Chiesa, ò almeno solo con tal conditione di servirsene in usi profani, si deve profanare, e restituirsele per appenderle in una torre profana. E il Chierico, che la sonasse per la giustitia, quando muore alcuno, ò per altra occasione, che ne seguisse morte, sarebbe irregolare* 1581. Pavia 31. Gennajo 36. 28. Martii 53. *Possono però servirsene in altri usi pubblici, da' quali non seguano simili incōvenienti, perche se bene dopo la donatione il donatore non vi hà più ius, se non se l'havebbe riservato, tuttavia la Chiesa deve permetterglilo per gratitudine.* 1589. Bitetto 31. Gennajo. 34.

Nicol.  
M.S. Epi.  
verbo  
Càpana.

*Della Visita della SAGRESTIA. §. X.*

*Visita Locale.*

I **P**ER quello, che concerne la Visita locale della Sagrestia: il Visitatore osserverà  
la

S. Carol.  
Instruct  
fa br. Ec-  
clesiast.  
in Act.  
Ecclef.  
Mediol.  
Pag. 589

la porta della Sagrestia, se sia soda, e ben munita, e, come ci avvisa l'Instruzione di S. Carlo: *Ostium Sacristia bene septum sit, firmissimis valvis, pessulo solido, sera, & clave iidem firma.*

2 Sopra la porta della Sagrestia vi deve stare sospesa la campanella per dar segni, quando i Sacerdoti escono di Sagrestia per celebrare.

3 Ne bastarebbe, che la porta della Sagrestia stesse ben munita, se dalle fenestre, o da altra parte vi si potesse entrare. Che perciò si deve avvertire, che per ogni parte sia chiusa: sicche le sagre supellettili decentemente, e sicuramente vi si possano conservare.

4 Il pavimento della Sagrestia non dovrebbe essere, come la medesima Instruzione auerte, fatto di tavole: e dovrebbe essere alquanto elevato da terra, accioche non vi sia humidità, e le supellettili sagre non si putrefacciano.

7 Non solamente il pavimento, ma le mura, e ogni altra parte della Sagrestia non deve essere humida. Si deve dal Visitatore onninamente provvedere, che si levi la cagione dell' humidità, dove vi fosse.

6 Si deve offeruare se le mura habbiano bisogno di qualche istauratione, o di essere imbiancate, per darne l'ordine opportuno.

7 La Sagrestia deve essere à volta, o almeno cò la soffitta, come soggiúge l'Instruzione citata:

ta: *Contecta sit opere fornicato, aut saltem laqueato.*

8 Si avverta alle finestre della Sagrestia, poiche, secondo la citata Istruzione, ve ne dourebbero essere due, ò più, e s'è possibile dourebbero essere corrispondenti l'una all'altra, accioche aperte, che siano, n'escia l'aria cattiva, e il luogo non divenga humido, ne mucido. Debbono essere munite queste finestre con le grate di ferro, ò d'altra materia, e debbono havere le vitriate, ò pure impannate di tela, ò di altra materia, come s'è detto delle finestre della Chiesa.

9 Nella Sagrestia non debbono mancare gli Armarii necessarii, e sufficienti per custodire le supellettili, e i vasi sagri, e profani. Con avvertirsi, che, come dice la detta Istruzione, dove si può, sieno elevati da terra due cubiti, e cinque once.

10 Non vi manchino in Sagrestia le cassette, che si tirino fuori quando bisogna, e poi si spingano in dentro: dovendovisi porre le Pianete, e altri vestimenti sagri, distinti in ciascuna cassetta, secondo i colori: *Armarium capsulas ductiles habeat, easque distinctas, ac longè patentes, in quibus, & pro colorum varietate indumenta sacra expansa, dispartitaque, & ordine afferrentur.*

11 Vi sieno gli Armarietti per riporvi solamente i sagri Calici, e le Patene, i Corporali,

Cc

i Pu-

i Purificatoi; i Veli de' Calici, e altre cose simili, e tanto gli Armarii grandi, quanto i piccoli debbono chiudersi con le porte, con le ferrature, e con le chiavi.

12 Se la Sagrestia è di Chiesa Cattedrale, o Collegiata, vi debbono essere di più gli armarii per le Cotte, e per altri vestimenti, che usano i Canonici, e altri Ministri del Choro, ovvero in luogo di tali Armarii, le cassette poste intorno intorno la Sagrestia, che possano servire, anche ad uso di sedere, quando i Canonici vi fanno Capitolo.

13 Nel luogo più cospicuo della Sagrestia, secondo la medesima Istruzione dourebbe esservi un Altare, o un Armario, che sembri Altare con una Imagine grande con la Croce, e candelieri, e coperto di tovaglia, presso il quale i Sacerdoti si vestano delle vesti sagre, per celebrare.

14 Dourebbe altresì essere in Sagrestia un piccolo Oratorio a guisa di camerino, dove vi sia un Altarino, con sopra erettavi l' Imagine del Santissimo Crocifisso, o altra; acciò che il Sacerdote ritiratovisi, possa farvi la preparatione alla messa, e'l rendimento di grazie.

15 Quando non vi sia commodità di detto Camerino, almeno, come soggiuge l'Istruzione citata, in qualche lato della Sagrestia vi sia qualche predella, o inginocchiatojo, con qual-

qualche sagra effigie nella muraglia: e ivi il Sacerdote al detto effetto si ritiri: con esservi una tela , ò panno, che à guisa di portiera tiratafi, non si veggia il Sacerdote orante.

16 Si visiti il vaso dell'acqua da lavar le mani de' Sacerdoti prima di celebrare , che dourebbe essere di pietra soda , che habbia una , ò due piccole chiavi , onde uscendo l'acqua , dalle mani, che si lavano, caschi nel seno concavo anche di pietra, che habbia un foame, per donde discenda l'acqua in qualche cisternola sotterranea , ò altrove. E dove non sia la commodità di tutto ciò , almeno non vi deve mancare, come soggiunge l'Instruzione: *Situla appensa, cū papilla affixa, ad instar gallinacei hereat, unde aqua ad ablutionis usum sensim effluat, subiecto, ut supra, sinu aquario.*

*Della Visita reale della Sagrestia, cioè delle suppellettili, de' Vasi, e degli ornamenti sagri, e profani: quali distintamente si spiegano con le loro forme, e misure.*

17 **D**Opo essersi visitata, e considerata la Sagrestia nel continente, si visiti, e si osservi nel contenuto . Dourà in virtù dell'ordine precedentemente dato nell'Editto pubblicato , essersi esposta in Sagrestia , tutta la sagra, e profana suppellettile; e'l Visitatore haurà da dare, anche qui il giuramento, come lo

diede per le suppellettili ritrovate sù gli Altari, se tutte le cose esposte sieno effettivamente di quella Chiesa, di cui si asseriscono. E dourà il Visitatore ricevere à tenore dell' Istruzione precedente data, l'inventario di tutta la detta suppellettile, sottoscritto da colui, à chi si spetta. E, per evitare le frodi, che accennammo di sopra nella Visita delle suppellettili degli Altari, dourà far precetto, che le esposte, e inventariate suppellettili non si amovano. E poi successivamente all'improvviso far rincontrare con l'inventario, se le suppellettili, e ogni altra cosa inventariata sia stata amossa, per procedere in tal caso, contra i fraudolentiali minacciate pene.

18 Ma non basta, che in una Chiesa si ritrovino le suppellettili belle, pretiose, e pulite: ma è necessario auvertire, che oltre alla qualità, vi sieno in quantità, e in molteplicità secòdo la loro specie. Sopra questa materia, chi desidera una copiosa, e ben distinta Istruzione, l'haurà da S. Carlo, che hà lasciate descritte tutte le suppellettili ecclesiastiche: quali, e quante, e di ciascuna specie se ne richieggano per ogni sorte di Divini Officii solenni, e privati, ne' giorni feriali, e festivi nelle Chiese Cattedrali; quali, e quante nelle Collegiate; e quali, e quante nelle Parrocchiali. Quà non rapportiamo *per extensum* una tal' Istruzione, perche questa sola formerebbe un copioso Trat-

S. Carolus In-  
stru&. Ec-  
cles. sup-  
pellect.  
in A&. Ec-  
cl. Med.  
pag. 604  
& seqq.

trattato . Ci basterà haver indicato il fonte, donde gli Autori, che parlano di questa materia, come particolarmente il Gavanto , che il confessa , hanno tratto ciò che rapportano delle sagre supellettili, delle qualità, e delle misure di esse; e ultimamente ne sono state compilate due Istruzioni tradotte in volgare per ordine del nostro Eminentissimo Cardinale Orsino, e rapportate nel suo Sinodo Siontino, e delle medesime noi hora ci vagliamo nel trattare questa materia.

Gavanto.  
in rub.  
Mi II.

Cardin.  
Orsin. in  
Synod.  
Syont.  
an. 1678  
ex S. Ca-  
rolo.

19 Per tanto il nostro BVM VESCOVO, cōsiderata la qualità della Chiesa, che visita, le facultà della medesima, e la quantità de' Ministri, che vi servono: nella Visita delle supellettili haverà sempre riguardo di osservare in esse supellettili LA M A T E R I A, la FORMA, la PVLITEZZA, e la MOLTIPLICITA .



20 Quanto alla materia . Si auuerta, che sieno rispettivamente di lino, di lana , di seta; e onninamente , che le supellettili, che le Rubriche le prescrivono di lino, non sieno di seta, ò di altra materia, e così al contrario; mentre non è gran tempo, mi fù riferito, che in una Città d'Italia s'era trovato chi havebbe benedetto un Camice di seta bianca, che per vanità era stato introdotto, non senza grandissimo scandalo. E quando si trovano simili supellettili, alle quali ripugnano le sãte Ordina-

tioni della Chiesa, si debbono dal Visitatore subito lacerare, o ordinare, che si convertano in altri usi leciti, anzi mortificare l'altrui vanità.

21 Quanto alla forma. Sarebbe grande indecenza, se si vedessero in dosso de' Sacerdoti v.g. Pianete, Piviali, Camici, e simili, che nella forma discordassero da quello, che le medesime Rubriche, e le sante cósuetudini della Chiesa ptescrivono.

Rubric.  
Missal.

Par. 1.  
hujus O-  
pusc. 6.  
II. per  
tot.

Bellarmino  
de ge-  
mit. Co-  
lumb.  
lib. 2. c. 5

22 Quanto alla pulitezza: basta dire, che Chiesa Santa nel nominare i paramenti del Sacerdote, auerte: *Non debent esse lacera, aut scissa, sed integra, & decenter munda, ac pulchra.* E qui sento provocarmi à ripetere le dolorose lamentationi, che di sopra accennai, di vederli vili, e succide le supellettili, e altri ornamenti delle Chiese. Vorrei certamente, che la mia penna divenisse una lancia, per penetrare i cuori di que' Ministri di Chiesa, à cui spetta, i quali talhora permettono, che i Ministeri sagrosanti, in supellettili vili, e sordide si esercitino. Non voglio parlare della pretiosità della materia, che si suole scusare con la povertà delle Chiese, non restandone il Cardinal Bellarmino appagato, perche hà veduto ben'egli le Guardarobbe, le Anticamere, e le Credenze di alcuni Prelati ripiene di pretiose tapezzarie, e di una gran congerie di vasi d'argento; ma dappoi andato nelle Chiese de'

me-

medesimi Prelati, per celebrarvi Messa; se ne uscì piangendo con dire. *Vidi omnia vilia, & sordida, ut vix aunderem in tali loco, & tali apparatu celebrare.* Anzi à queste miserie s' incontrò anche San Carlo stesso, che, passando per una certa Città, il Vescovo lo pregò ad impetrargli dal Papa una pensione, per meglio con essa sostenere il grado di Vescovo. Il Sâto, che havea osservato la casa di lui assai bene adornata di pretiose supellettili, e la Chiesa assai mal ridotta, gli rispose: *Monsignore io non posso fare l'ufficio, che voi desiderate, perche hò veduto molto più in ordine la casa, che la Chiesa vostra.*

Boreto  
Detti  
memo-  
rabili  
lib. 4.

23 Ma senza parlare di pretiosità di supellettili, che horrore si è mai quello vedere talhora Cherici, e Preti vestiti di cotte succide, e lacere? Le Tovaglie sospese nelle Sagristie, per astergere quelle mani di Sacerdoti, che hor hora stanno per frangere il pane degli Angeli, si veggono così imbrattate, che sembrano d'essere state impiegate in usi vilissimi? Sono questi certamente inconvenièti grandi: ma assai peggiori, ne restano da ridire, e gli deplora Vgone da S. Vittore *Cappa pulchrior capsula, Camisia delicatior, quam alba, & quod horribile est, mundiora femoralia, quam Corporalia. ecce quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus.* Infino i Corporali stessi tanto imbrattati, che l' Hostia sagrosanta

S. Vgo à  
S. Viste-  
re.

non vi ritrova tanto di spatio pulito per potervi collocare; e con giusto risentimēto può dire Christo; *Et filius hominis non habet ubi caput suum reclinet.* I Purificatoi altresì succidi, e humidi, che il divoto celebrante hà horrore à solamente mirargli, non che ad impiegargli in quel divinissimo ministero. A tal segno si sono in alcuni luoghi ridotte queste abominazioni, che io sò di buoni Sacerdoti lagrimanti amaramente di non poter indursi à celebrare in certe Chiese, per altro, di gran divotione, per l'horrore che hanno nell'entrare nelle Sagrestie, che sembrano grotte, e per l'horrore maggiore nelle sagre supellétrili humide, ammuffite, e succide, per non dir peggio. Uno di costoro mi disse, che una volta gli accadè di essersi preparato a dir messa in una di dette Chiese, e havea preso l'amitto, e imposto selo al capo, mà fù sorpreso da tal nausea, che fù necessitato à deporlo, e uscirsene tosto di Sagrestia, senza poter celebrare. Onde tanti mali? Forse dalla povertà delle Chiese? non già: procede dalle Visite mal fatte, non corrigendosi la puzzolente negligenza di quei Ministri, a' quali tocca tener puliti i sagri paramenti, e li lasciano ridurre à termine così insopportabile. Quanto mai ci vorrebbe, che spesa potrebbe importare il lavare quel camice, e quella corta, quella tovaglia di

Al-

Altare, quel Corporale, quel Purificatojo, e non lasciare, che per lo succidume caschino à pezzi? che ci vorrebbe per far lavare quella tovaglia, dove s'astergono le mani de'Sacerdoti, per non vedere quei trofei d'indecenza, talhora imbrattati di tabacco, e di altre immòdezze?

Certamente, quì non vi hà scusa, mentre con pochissima spesa si può rimediare à tali abominazioni, e non si rimedia. Il nostro BUON VESCOVO p rimediatui procuri, l'efecutione del seguente auuertimento di S. Carlo in tal proposito: *Indumenta è lino, bysso, cannabivè confecta, qua ministeriis ecclesiasticis addicta sunt, cum munda in primis, nitida, candida, ab omnique labe pura, atque integra, non sine mysterij, etiam significatione, ex Patrū traditione esse debeant, ac proinde CREBRO purgari, lavariq; opus sit: ut dùm lavantur, que sordida sunt, alia nitida non desint, ad usum sacrorum ministeriorum multiplicia, ac plura ob munditiem retinendam, sanè quidem illa esse oportet.*

S. Carol.  
Instru. &  
cirat. de  
supelle-  
til. Eccd

24 Esclama rimedio in alcuni luoghi l'abuso del tabacco, ridotto à legno sì insoffribile, che molti tirati da genio più brutale, che rationale usandolo smoderatamente, recano nausea, e non si può loro stare dappresso per lo fetore, e per la gran lordura delle loro vesti, e delle narici, e per le macchie indelebili di tabacco, che si veggono impresse in quelle dita destinate ad impiegarsi in sagrosanti ministeri,

Edictum  
in Urbe  
10. Oct.  
1681. E-  
pist. Con-  
gr. Conc  
1. April.  
1678.

ri, vedédo sene (horribil cosa) macchiati infino i Corporali, e i Purificatoj. Quindi il nostro Satisf. Papa hà prohibito per Roma a' Sacerdoti sotto pena di sospensione da incorrerli ipso facto, e di 25. scudi il pigliar tabacco nelle Sagrestie; e in oltre è cōdisceso à dar facultà à qualche Prelato: *Ut sub pœna suspensionis ipso facto incurrēda prohibere valeat Sacerdotibus, ne mane antequam Missam celebrent, ullatenus tabacum sumāt.* Pigli elempio il mio buò Vescovo.

25 Circa la quantità, e molteplicità. Si deve avvertire, che le Pianete, le Dalmatiche, i Piviali, i Paliotti, i veli de' Calici, e simili paramenti sieno, e di diverse specie, e di diversi colori, cioè Bianchi, Rossi, Verdi, Violacei, e Negri: che sono i colori, che usa la Chiesa; e che ancora di ogni specie ve ne sia molteplicità più, e meno, e per gli giorni feriali, e festivi; mà copia maggiore vi deve essere de' linteami, perche spesso s'imbrattano, e spesso debbono lavarli.

26 Per venire a' particolari della Visita attuale: il Visitatore in visitare supellettili, dourà prohibire le lacere, e le succide, ò in altra maniera difettose per doverli accomodare, ò rinovare del tutto; avvertendosi, che, se si trovassero v.g. Messali, ò altri libri, che non possono servire: veli, ò pianete, e simili, che più tosto sembrano stracci, e cose simili: e i Calici, che per difetto dell'indoratura, ò per al-  
tra

tra cagione non è lecito celebrarvi , non si cō-  
tenti il Visitatore di prohibirne l'uso, mà nel  
tempo stesso laceri affatto, e profani, accioche  
si assicuri veramente, che non si habbiano da  
adoperare per gli divini ministerj. E volendo  
dare incominciamento à questa Visita si fac-  
cia esibire distintamente le supellettili secon-  
do le loro specie, colori, e ministeri, in cui deb-  
bono servire: non contentandosi di vederle, co-  
me allo spesso si suole, esposte in confuso, cō-  
fondendovisi l'occhio del Visitatore.

27 Primieramēte il nostro BUON VESCOVO  
visiti le supellettili proprie, cioè quelle, che  
debbono servire per le funzioni Episcopali.

27 *Supellettili, e altri Ornamenti per le funzio-  
ni del Vescovo.*

a Calze.

b Pianelle.

c Tonicelle.

d Guanti.

e Sottoberrette.

f Mitre.

g Anello.

h Grembiale.

i Bastone Pastorale.

a Le CALZE debbono essere sì lunghe, che  
arrivando fino alle ginocchia possano legarsi  
in quella parte con le cordicelle.

Card. Ur  
sinus in  
Synod.  
Sy Pont.  
ex S. Ca-  
rolo.

b Le PIANELLE, ò scarpe dalla parte di  
sotto habbiano una suola intera, mà dalla  
parte di sopra sieno adornate anche di drap-  
po di seta più leggiero, del quale si adornino  
ancora le calze.

c La TONICELLA, e la Dalmatica hab-  
biano

biano le maniche più larghe di quelle, che tiene la Diaconale, e sieno della stessa materia, della quale sono le calze, e habbiano la lùghezza simile alla Dalmatica , che porta il Diacono.

d I GUANTI devono essere intessuti, e ben' adornati d'un cerchio d'oro nell' estremità.

e La SOTTOBERRETTA della Mitra deve havere la forma ritonda, non quadrata.

f La MITRA più pretiosa si adorni di seta intessuta d'oro, di gemme, di perle, e di ricamo. L'altra MITRA ricamata d'oro si faccia senza gemme, e senza piastre d'oro , ò di argento, ma si componga di alcune piccole perle, ò di seta bianca trapuntata d'oro, ò di tela d'oro semplice, senza piastre, e senza perle. La terza MITRA si faccia di damasco semplice senz'oro, ò pure d'altra seta, ovvero di tela bianca di lino, con le frangie rosse, e le ben-de pendenti.

g L' ANELLO fatto d'oro puro massiccio habbia la palla con una gemma, nella quale non deve apparire scultura alcuna.

h Il GREMBIALE sia lungo tre palmi, largo da due palmi ed un quarto; e da ogni parte sia circondato di frangie intessute d'oro, ò d'argento.

i Il BASTONE Pastorale dalla parte inferiore sia aguzzo, dalla parte di mezzo tutto di-

diritto, e dalla sommità ripiegato. Se sia del Vescovo, non si adorni dell'orario, o fazzoletto, e nella parte dove è diritto, sia lungo cinque palmi, ed un quarto, e la parte ritorta sopraffatti fuori con la lunghezza di oncie dodici, o poco più della cima della parte diritta habbia la grossezza ritonda di sette once, la quale, quasi fino all'estremità scemandosi à poco à poco sia di cinque dita, ma si connetta con la diritta con qualche scultura d'argento, la quale, havendo la forma triangolare, si adorni di effigie sagre.

28 Oltre alle sopraferitte supelletili, e ornamenti, debbono per servizio del Vescovo haverse ne altre: molte delle quali si usano anche da' semplici Sacerdoti, cioè

<p>Amitti Albe, o Camici Cingoli Corporali Palle Purificatoï Fazzoletti Manutergi Pianete ) Stole ) di diversi colori Manipoli ) Croce pettorale Calici</p>	<p>Patene Veli di Calici di diversi colori Borse di Corporali di diversi colori. Messali Pulvinari di Messali di diversi colori. Ampolluzze. Pelvicole, e Bacinetti Vestito della sede Pontificale di diversi colori Scabelli dipinti per uso dell'</p>	<p>Instru- cit. iu- pellest. Eccles.</p>
---	---	--

414 DELLA VISITA PASTORALE.

degli Assistenti del Vescovo.	Ampolluzza col balzamo, e cocchiario d'argento
Faldistorio, e sue coperte di diversi colori	Tre vasi per la consecratione degli Olii Santi
Pulvinari per lo faldistorio di diversi colori	Tre veli per coprire questi Vasi
Abaco, ò Credenza	Libri Pontificale, e Cerimoniale
Tovaglie della Credenza	Forbici )
Candelieri p la Credenza	Candelieri )
Due istrumenti per sostenere le Mitre.	Ampoluzze ) per la sacra Ordinatione.
Vasi, overo hidrie per ornamento della credenza	Libro degli E) forcismi )
Bocale grande	Libro dell' E-) vangelio. )
Bacile grande	
Manutergi.	

29 Non parliamo distintamente della materia, forma, pulizia, e molteplicità rispettivamente di queste altre supellettili per uso del Vescovo, perche non dubitiamo, che egli ben le sappia, e può à suo piacere vederle dalla citata Istruzione di S. Carlo delle supellettili Ecclesiastiche, rapportata in quell'auereo Volume: *Acta Ecclesie Mediolanensis*, chiamato dalla Sede Apostolica Tesoro della Ecclesiastica disciplina, Volume, che è così necessario, e così utile al mio BUON VESCOVO, come al soldato la spada; mà perche il presente

Joseph  
Manfius  
Vero Ec  
clesiast.  
cap. 1.

sente Opuscolo non meno è dirizzato a' Visitatori, che a' Visitandi, parlaremò più pienamente delle supellettili, che rispettivamente i Visitandi debbono havere nelle loro Chiese, e sono le seguenti.

30 *Supellettili, e Vasi, per lo santo sacrificio della Messa, ad uso di ogni Sacerdote.*

a Amitti	n Patene
b Albe, e Camici	o Veli di Calici di diversi colori
c Cingoli	p Borse de' Corporali di diversi colori
d Corporali	q Messali
e Palle	r Pulvinari
f Purificatoi	s Vasi per l'Ostie
g Fazzoletti	t Ampolluzze
h Manutergi	u Peluicole, ò Bacineti
i Pianete ) di diversi colori	x Campanelli.
k Stole )	
l Manipoli )	
m Calici	

a L'AMITTO deve farsi di tela sottile bianca, lungo tre palmi in circa, e largo due palmi, ed un quarto di più. Ne' due angoli d'avanti si debbono cucire le cordelle comodamente lunghe, accioche possano ripiegarsi avanti al petto, e farsi con quelle il cappio. Nel mezzo si dipinga con l'ago una Croce di due dita, lontana altrettanto dall'estremità della par-

Instru-  
citata.

parte di sopra. L'estremità dell'Amitto tutte ponno ricevere qualche moderato ornamento, fuorchè quella parte, che circonda il collo.

b L'ALBA, ò Camice si faccia di tela di lino, lungo sei palmi, largo attorno, attorno ventiquattro, ed un poco più; le di cui maniche sieno lunghe palmi due, ed un quarto, larghe quasi un palmo, e mezzo negli homeri, le quali si vadano ristringendo à poco à poco sempre più fino alle mani. Nell'estremità del Camice, e delle maniche solamente si potrà fare qualche piccolo, e sottile merletto ad ago, perchè altri adornaméti maggiori hanno del vano, e del leggiero:

c IL CINGOLO dourà farsi di lino bianco, ò di canape sottile, lungo diece palmi, e mezzo in circa, i capi del quale s'inferiscano ne' bottoni della medesima materia, e da questi devono stare pendenti brancate di fiocchi. Non si proibisce però, che si faccia di seta del medesimo colore, che i paramenti all'uso moderno.

d IL CORPORALE si faccia di tela di lino, pura, candida, e semplice, e che non vi sia tramezzato niente di seta. Negli orli solamente sia rimboccato con semplici punti fatti con l'ago. Mà sia lungo un gombito, e sei dita, e altrettanto largo: sia talmente piegato, che non si vedano l'estremità. Nella par-

te

ted' avanti può farsi ad ago una Croce,

e *Parva PALLA linea* : così è chiamata la Palla nelle Rubriche del Messale, per coprire il calice, *ad differentiam*, come nota il Gavanto, *Corporalis, quod, & Palla dicebatur*. Questa Palla deve essere anche, come il Corporale, cioè di tela di lino pura, e candida, e che non vi sia framezzato niente di seta.

Gavant.  
In Rubr.  
Missal.  
par. 2.

f IL PURIFICATOJO sia di tela, ne troppo sottile, ne troppo grossa, e sia cucito semplicemente ad ago, facciasì largo almeno un palmo, e altrettanto lungo, e non meno. Nel mezzo si lauori con ago una Croce.

Instru-  
citata.

g IL FAZZOLETTO ad uso di espurgare le narici, quando ve ne sia bisogno nel dir la Messa, deve havere una cordelletta con un globolo, accioche possa esser pendente, come si suole dal cingolo sotto la pianeta: essendo abuso, che si porti sù la borsa del Corporale: nè si deve porre sù l'Altare.

h IL MANUTERGIO, che serve per asciugare l'estremità delle dita indice, e pollice, quando il Sacerdote dice la Messa, sia di tela sottile, ed habbia la lunghezza di tre palmi, la larghezza di due, e sei dita: i capi de' quali s'adornino di frangie, e fiocchi della stessa materia.

i LA PIANETA all'uso Romano (poiche gli Atti della Chiesa di Milano la descrivono all'uso, che piacque à Santo Ambrogio) sia

D d lar-

#### 418 DELLA VISITA PASTORALE.

larga tre palmi in circa, e lunga quattro , e mezzo. La fascia, che suol distinguersi, ò cucirsi nella medesima Pianeta, habbia la sembianza di colonna al di dietro: e d'avanti al petto si faccia à modo di Croce, larga almeno mezzo palmo: à quella parte, che cuopre il petto si aggiungano le cordicelle, ò linee di seta, sì lunghe, che possano ridursi innanzi al petto, per fermar la Pianeta, accioche non iscorra in giù dal tergo.

k LA STOLA deve farsi della stessa materia, e colore, del quale sarà la Pianeta; sia lunga nove palmi in circa à segno, che giunga sotto le ginocchia, ma sia larga sei dita, e le frangie sieno larghe once tre: e oltre di ciò, debbono attaccarsi tre croci all'uso, vna nel mezzo, e due nelle parti estreme, ciascheduna delle quali sia quadrata, e da ogni parte costi di tre dita in circa. Alla Stola del Sacerdote non si appenda cosa alcuna; à quella del Diacono si appendano da ambedue le parti nel mezzo due cordicelle co i fiocchi frangiati, per poterla ligar bene.

l IL MANIPOLO, che deve farsi della stessa materia, e colore, del quale sarà la Pianeta, deve havere tre Croci, e le cordicelle più sode, che servono per legarlo.

m IL CALICE habbia la coppa nel fondo alquanto stretta, la quale, fino all' orlo à poco à poco si vada sempre più dilatando: l'orlo

lo non deve piegarsi affatto. Il nodo sia adornato in maniera, che mentre si prende il calice, non si pigli con disagio, sopra tutto, quando g'indici, e i pollici non ponno separarsi. Il Calice deve haver la larghezza circolare di quattordici once almeno: e l'altezza di dodici.

n LA PATENA sia indorata da ogni parte, ò almeno nella parte più interna, se sarà d'argento: l'orlo circolare sia tanto sottile, che giovi à raccogliere con facilità i framenti dell'Ostia consagrata. Nel mezzo habbia una concavità, che sia quasi uguale alla larghezza dell'orlo del calice. La più piccola Patena sia grande circolarmente due palmi.

o IL VELO del Calice da ogni parte sia largo due palmi, e un quarto: e attorno attorno agli orli sia sottilmente lavorato di seta, d'oro, e d'argento.

p LA BORSA de' Corporali dalla parte dinanzi habbia nel mezzo una Croce, ò altra Imagine sacra intessuta, e dalla parte di dietro, un'altra ancora della stessa materia, e colore, e nella parte di dentro sia foderata di taffetà, ò di tela bianca; ma sia larga dodici once, ò poco più, e sia quadrata.

q IL MESSALE non deve ammetter cosa, che habbia del profano; ma nel cuojo si dipinga l'insegna della Croce, ò l'effigie del Santo Titolare: il suo segnacolo habbia dodici

ei cordoncini di seta, i quali sian più lunghi del Messale appena cinque dita.

r IL PULVINARE, che dicesi il Guanciaie, ò cuscino, che serve per lo Messale, non sia empito di piume, ò di lana minuzzata, mà di lana soda, ò di peli di Ceruo, sia lungo poco più d'un palmo, e mezzo; sia largo un palmo, e due dita, e ne' quattro angoli sia adornato di fiocchi piccoli frangiati, e sia cucito con semplice lavoro.

f IL VASO, ò sia scatoletta, che serve per conservar l'Ostie sia rotondo, e largo quattro dita, ò più, accioche possano quelle cavarfi fuori comodamente. Sarà molto giovevole ancora, che sopra l'Ostie si ponga una piastra di piombo rotonda, coperta di seta, affincbe si tolga via loro l'incurvatura.

t L'HAMOLE, ò ampolluzze debbono essere di vetro, ò di cristallo, che sia molto risplendente col coperchio conyenevole: e non di altra materia.

u Nella PELVICOLA, cioè nel bacino dell'Ampolluzze deve scolpirsi qualche effigie pia: e nella parte di dentro habbia il fondo largo, e piano, che non sia tanto lavorato, che non vi si fermino stabilmente l'Ampolluzze, che vi si pongono sopra.

x IL TINTINABOLO, ò campanello, che serve per l'elevatione del Sacramento; se si appende, deve attarsi al fianco del muro con

una

una funicellasi lunga, che il Ministro ginocchioni nel corno dell' Epistola possa comodamente sonarlo.

31 *Per le Messe, e per altri Divini Officii solenni.*

- |                     |            |                       |
|---------------------|------------|-----------------------|
| a Dalmatiche        | d Straguli |                       |
| b Piviali           |            | e Coperte di Messali  |
| c Veli Suddiaconali |            | f Tabelle della Pace. |

a LA DALMATICA deve farsi colle maniche larghe, e lunghe fino alla mano: questa medesima può esser lunga quattro palmi: larga negli homeri un cubito, e quattro dita, e attorno attorno all'estremità inferiore, sette palmi, e mezzo in circa. Instru-  
citata.

b IL PIVIALE sia lungo fino all'estremità de'talloni, che arriverà alla lunghezza di tre cubiti, sei dita in circa: e in quanto alla larghezza, sia fatto à modo di semicircolo. Dall'una, e dall'altra parte dinanzi sia ricamato d'oro, dalla cima fino all'estremità: dalla parte di dietro habbia il cappuccio adornato di ricamo corrispondente à quello della parte anteriore, le cui frangie più larghe intorno al cappuccio, e più corte nell'estremità del Piviale all'uso Romano. Il Piviale, deve affibiarsi con due, ò tre oncini più grossi nella parte dinanzi.

D d 3 IL

c IL VELO del Suddiacono ad uso di portare il Calice, ed i sostenere la patena, habbia la lunghezza di palmi nove, e la larghezza uguale à quella del velo.

d LO STRAGULO del sedile del Sacerdote, che celebra solennemente, deve essere di panno di lana, di tal lunghezza, e larghezza, che anche dal tergo cuopra il sedile: stia un poco più alto della testa del celebrante, e giunga abasso quasi vicino à terra.

e COPERTA del Messale. Oltre la coperta di cuojo, il Messale deve havere, come si suole per le messe solenni, la coperta di qualche drappo, che cuopra quella di cuojo, e la parte inferiore, che deve frangiarsi, superi mezzo palmo quella di cuojo. La superiore niente avanzi, sia larga in maniera, che dall'uno, e dall'altro lato comodamente possa piegarsi per dentro; la fodera sia di tela del medesimo colore, del quale è la coperta.

f LA TABELLA della pace si adorni di qualche pietosa scoltura, cioè dell'Imagine della Pietà; habbia la larghezza di mezzo palmo, e la lunghezza di 12. once in circa: dalla parte di dietro habbia un manico della medesima materia, della quale è la Tabella.

32 *Libri per lo Choro, e per altri usi.*

Se questi libri, ò alcuno di essi  
 Salterii ) mācasse, ò fossero laceri, ò in tal  
 Graduali ) maniera difettosi, che nō potes-  
 Antifonarj ) sero servire decentemēte; il Visi-  
 Breviarj ) tatore ordini, che la Chiesa ne  
 Martirologj ) resti fra breve spatio provvedu-  
 Rituali ) duta: e rispettivamente laceri  
 Cerimoniale) affatto i difettosi notabilmēte.

33 *Supellettili per l' Abaco, cioè per la Credenza.*

L' ABACO, cioè la Credenza deve farsi di Instru-  
citata.  
 tavole di pioppo, ò di abete, ma deve essere  
 sostenuta da due, ò tre piedi di legname più  
 gagliardo, ò di quercia, ò di noce; sia lunga  
 palmi quattro, e mezzo in circa, secondo la  
 grandezza della Chiesa, ò del Choro, ò Presbi-  
 terio; larga palmi tre, alta palmi tre, e tre  
 quarti: dal tergo deve havere due gradini,  
 overo più, secondo la moltitudine de' Vasi da  
 collocarvi.

Deve essere coperto di bellissima tovaglia  
 di lino, e come auerte la citata Istruzione,  
*Mappa, e lino pretiosiori, biffove eleganter con-*  
*texta,* e sia così grande, che distesa sopra la  
 credenza, cascando dalla parte d'avanti, e da  
 i lati, arriui fino al pavimento.

34 *Suppellettili, e altri Ornamenti per lo culto del  
SANTISSIMO SAGRAMENTO.*

a Conopeo , ò Padiglione.	chino.
b Pisside	g Tabernacolo ostensorio.
c Borfa della Pisside	h Lanterioni
d Velo della Pisside	i Mappe , cioè Tovaglie
e Velo per le Processioni	k Vasi per la Purificazione.
f Umbella , ò Baldac-	

Instru-  
citata.

a Il CONOPEO, ò Padiglione del Tabernacolo maggiore della Santissima Eucharistia si faccia di materia più nobile, di color bianco, ò di quello, che richiedono le feste: e dalla sommità fino all'estremità inferiore, sia raggrinzato, ma non sì strettamente, come nella cima, e deve coprir tutto il Tabernacolo: Nell'estremità degli orli sia adornato di frangie honestamente intessute secondo l'uso.

b La PISSIDE, che serve per custodire la Santissima Eucharistia facciasi almeno d'argento puro indorato al di dentro, il cui piè sia alto sei dita, affincbe possa prenderfi colla mano facilmente, e stabilmente: habbia nel mezzo il nodo simile à quello del calice, il quale è stato descritto di sopra: nel mezzo del fondo habbia un pocolino di argento indorato,

to, che sottilmente soprafi in giro, accioche con maggior facilità riceva le ultime particole: il coverchio corrisponda alla forma della Piffide, e nel mezzo sia quasi fatto à guisa di piramide, e da amendue i lati habbia gli oncini piccoli, e sottili, co' quali si possa racchiudere in giro, e divenir immobile, nella cui sommità fourasti una Croce piccolina.

c La BORSA, in cui s'include la Piffide, quando si porta il Viatico per luoghi mótuosi, e scoscesi deve essere di velluto, e ben cucito, e di color bianco: per di dentro deve essere foderata di tela bombacina dello stesso colore; sia alta un poco più della Piffide, che vi s'include; habbia il fondo cucito fermamente, bene aggrinzato, non quadrato, mà rotondo à guisa di rosa. Dalla parte superiore dourà havere i cordoncini di seta, che sieno gagliardi, che posti per gli forami venga à chiudersi bene la bocca della stessa Piffide, e detti cordoncini sieno così lunghi, che, dovendo porsi nel collo del Sacerdote, venga la Piffide à stare da essi pendente avanti al petto.

d Il VELO della Piffide dourebbe esser tessuto d'oro, e d'argento, e adornato da ogni parte di frangie della stessa materia, essendo stato nel Sinodo XI. Diocesano escluso da San Carlo l'uso del Padiglioncino: *Usus parvuli Conopei, quo Pixis obtegitur, planè tollatur; eius loco velum adhibeatur*; e ben vero, che

ia

in moltissimi luoghi s'usa il Padiglioncino in vece di questo velo.

e Il VELO, che serve per portare la Santissima Eucharistia nelle Processioni di quella medesima, sia lungo nove palmi, e largo come la tela del velo.

f L' UMBELLA, cioè il Baldacchino, che si porta sopra la Santissima Eucharistia nelle Processioni, da ogni parte deve avere due drappelloni pendenti, quali siano lunghi dodici dita in circa, e con quelli stiano cucite assieme da ogni parte le frangie cõ fiocchi molti lūghi, ed in mezzo all'uno, e all'altro drappellone s'inserisca un' asta, la quale per diritto distenda i fianchi del Baldacchino: similmente l'aste siano dipinte, e ugualmente lontane l'una dall'altra, accioche cõ quelle possa levarsi in alto, e portarsi: e l'aste, che debbono sottoporvisi siano quattro, ò più secondo la grandezza del Baldacchino, qual deve essere di color bianco.

g Il TABERNACOLO ostensorio per esporre il Santissimo alla publica adoratione, per l'oratione delle 40. hore, e per portare il Santissimo in processione, sia d'argento, ò almeno di ottone indorato nella parte superiore: sia di forma rotonda, col cristallo, o vetro risplendente.

h. Il LANTERNONE, con cui s'accompagna il Santissimo Sacramento, quando si por-

porta in processione, ò agl' infermi, deve essere di legno indorato, ò di lamina di ferro sottilissima con le fenestrelle, e dentro vi sia il ferro da porvi le candele; deve havere l'hausta lunga, ne si deve adoperare in altro uso.

i Le MAPPE, cioè le tovaglie d'adoperarsi per la santa comunione, non siano più lunghe degli scanni, ò cancelli, ma uguali à questi: habbiano la larghezza di palmi tre in circa, i capi delle quali ponno ricevere qualche ornamento.

E per quando si porta il Viatico agl' infermi, si deve havere una piccola tovaglia da porsi avanti l'infermo, quando gli si porge il Santissimo Sacramento.

k I VASI ad uso della purificatione, se sono d'argento, ò di simil materia, non debbono havere la forma di calice.

35 *Supellettili, e altri Ornamenti per gli Altari.*

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a Umbella, ò Baldac-    | d Paliotti           |
| no                      | e Tele stragule      |
| b Tabelle delle segrete | f Il panno stragulo. |
| c Mappe, ò!Tovaglie     |                      |

a L'UMBELLA, ò Baldacchino, che si pone sù l'Altare, da ogni parte sia largo à se- Instruct  
gno, che cuopra in tutto, e per tutto lo stesso citata.  
Altare, e'l Sacerdote, che celebra: accioche  
questi non s'imbrattino di polvere, ò di qual-  
sivo-

Svoggia macchia, che potesse cadergli addosso: stia però elevato convenientemente dall'Altare, tanto che possa nettarfi ancora con facilità.

b La TABELLA delle segrete non sia di quercia, ò di noce, ne di legno alquanto oscuro, ma si faccia di abete, ò di altro simil' albero biancheggiante, accioche non si oscuri la carta, che con quella si congiunge, e sia alquanto più larga, che lunga, e nell'estremità convenevolmente abbellita. Per le feste più solenni deve farfene una più bella colle sommità indorate, e nella carta siano scritte lettere alquanto più grandi, e risplendenti d'oro.

c Le MAPPE, ò tovaglie di sopra dell'Altare siano di lino, ò di canape, lunghe à segno, che dall'uno, e dall'altro lato dell'Altare pendano tre dita in circa più giù del piano della predella, e non siano lavorate in parte alcuna col bombace di colore azzurro, ò d'altro, ma siano larghe tanto che coprano tutta la mensa dell'Altare. Le tovaglie di sotto con la loro lunghezza, e larghezza coprano tutta la mensa almeno.

d Il PALLIOTTO, che si distende innanzi all'Altare sia un poco più lungo dell'Altare, e tanto più alto, che dalla parte inferiore arrivi un pochino più giù della sommità della predella dalla parte di sopra in luogo distante un palmo dalla cima, e si adorni di frangie,

gie, secondo la qualità del Paliotto, e dalla parte di fuori può cucirsi nel mezzouna Croce, o l'immagine del Santo, in nome del quale sarà stato consagrato l'Altare, o pure qualche altra effigie sagra. Se può farsi, affiggasi alla distesa ad un telajo di legno, mà nel piccolo asse di sopra del telajo si adoperi tal cautela, che l'angolo di sotto, al quale sta attaccato il Paliotto, si recida affatto, e si abbassi in maniera, che non possa offenderlo colla sua acutezza. Se il Paliotto è di gran valuta, potrà distendersi acconciatamente innanzi à quello nella parte di sopra un velo, solamente, quando si celebrano le messe, accioche non sia impedito il Sacerdote, o pure non consumi i paramenti coll'accostarlici: e questo velo non deve farsi tanto lungo, che passi la frangia.

e La TELA detta stragola, che si adopera per coprir l'Altare dappoi che si sono finite le messe, sia lunga, e larga in maniera, che copra da ogni parte tutta la mensa del medesimo, anzi un poco più: similmente sia di color verde, ed habbia le frangie corte attorno attorno.

f Lo STRAGOLO, cioè il panno, che si distende sopra la predella, e sopra i gradi dell'Altare, sia tappeto, ouero panno di lana, e pretioso, secondo le solennità delle feste, e dignità delle Chiese, e sia così largo, che distese

430 DELLA VISITA PASTORALE.

sopra la predella, e i gradi onninamente, e anche si dilati lo spazio almeno d'un cubito di più

36 *Altre suppellettili di lino, oltre alle men-  
tionate.*

a Soprapellicio, cioè la Cotta.

b Manutergj, ò Mantili

c Borse per gli Calici.

Instr uct  
citata.

a **IL SOPRAPELLICIO**, che dicesi la Cotta, sia di tela sottile colle maniche tanto lunghe, che raggrinzate arrivino fino alla sōmità delle dita, le quali ponno farsi lunghe tre palmi in circa, e larghe attorno attorno sei palmi: nella propria bocca sia rotonda non quadrata: dal petto non sia divisa, ò tagliata in modo alcuno: sia quasi lunga fino al mezzo delle gambe: nell'estremità sia larga in giro dicianove palmi, e mezzo in circa: negli homeri dodici in circa, e da niuna parte deve ammettere lavoro fatto con adornamento affettato, e sopra tutto negli homeri.

b **IL MANUTERGIO**, ò mantile, che dicesi anche tovaglia d'appendersi in Sagrestia, presso il lavatojo delle mani de'Sacerdoti nell'istromento tornatile, dourebbe essere d'opera damaschina, larga quanto la larghezza della tela, e longa otto cubiti, ò più, ò meno, havutosi riguardo all'altezza, ò alla bassezza del luogo:

c **La BORSA del Calice, e della Patena,**  
sia

fia di lino , ò di canape, tanto larga , e tanto lunga , che comodamente, senza strettezza vi possa capire e'l Calice, e la Patena, chiusa, e cucita, con tutta la larghezza della tela, che dourà raggrinzarsi, e oltre à questa borsa di lino, ne dourà havere un'altra di legno, della quale si parlerà appresso.

37 *Supellettili, e Ornamenti di diverse sorti.*

a Croci per gli Altari	reò Pasquale
b Croci per le Processioni	i Coperchi estintorii
c Croci per gl' Infermi	k Il Turribolo
d Vessilli , ò Stendardi	l Acerra, ò Navetta
e Borse di legno per gli Calici	m Coprimèto del Lettorile immobile
f Candelieri per gli Altari	n Coprimèto del Lettorile portatile
g Candeliere triangolare	o Panni per ornar la Chiesa
h Candeliero per lo Cetero	p Coprimèto del Pulpito

a La CROCE, che si hà da porre nell'Altare, habbia l'Imagine del Crocifisso , e sia In stanza citata. più alta, e molto più rilevata de' Candelieri.

b La CROCE da portarsi in processione, deve collocarsi stabilmente sopra l' hasta in maniera però, che quando occorre possa indi amoversi.

c La CROCE, che si porta agl' Infermi, deve

deve avere espressa pietosamente l'Imag-  
ne di Christo Signor Nostro, di maniera che,  
come avverte la citata Istruzione, *pietatem  
excitet.*

d Nel VESSILLO, ò sia stendardo da  
portarsi in processione, non debbono essere  
espresse, se non imagini di Santi.

e La BORSA di legno, che serve p cōser-  
varvisi dentro il Calice, racchiuso prima in  
quella di lino sopramentionata, sia d'opera  
semplice, e di tal lunghezza, e larghezza, che  
cōmodamente possa capire il calice con la  
patena: habbia anche il coperchio, con cui si  
chiuda calcatamente; di dentro deve essere  
vestita di panno di lana, ò di velluto; e di  
fuori deve essere coperta di cuojo; e suole  
havere i cordoncini per poterla portare,  
quando occorre.

f I CANDELIERI per gli Altari hab-  
biano la base rotonda, ò piú tosto triangola-  
re, e che sia consimile à quella della Croce. I  
Candelieri, che si portano dagli Acoliti, sia-  
no piú piccoli di quelli, che stanno sù l'Al-  
tare.

g Il CANDELIERE per sostenere le can-  
dele nella settimana santa, deve essere trian-  
golare, che vada à terminare in aguzzo, e sia  
capace di quindici candele.

h Il CANDELIERE per sostenere il Ce-  
reo Pasquale dourebbe essere di lamina d'argē-  
to,

to, ovvero di ottone, ovvero almeno, se la Chiesa è povera, di legno fatto à torno, e tutto indorato, e pienamente ornato, alto quasi cinque cubiti.

i I COPERCHI per estinguere le candele si debbono fare di carta di ferro; dalla parte inferiore sieno di circuito aperto, e vadano à terminare in aguzzo, e debbono havere le loro aste.

k IL TURRIBOLO, cioè l'Incensiero, che deve essere d'argento, ò d'ottone, habbia le catenuzze fatte à quattro doppi, col coperchio: ma quelle catenuzze debbono essere lunghe tre palmi, e tre quarti in circa.

l L'ACERRA, ò Navetta dell' incenso sia d'argento, ò di ottone (e della stessa materia ancora il cucchiajo) tanto grande, che sia capace di maggior quantità d'incenso di quello, che serve per la messa.

m IL COPRIMENTO del Lettorile immobile arrivi quasi fino al pavimento, e deve essere largo quanto l'istesso Lettorile: In quella parte, dove si appoggiano i libri, deve essere coperto di corame.

n IL COPRIMENTO del Lettorile portatile deve esser largo, quanto il panno, con cui si cuopre, e lungo, che arrivi in terra.

o Nelli PANNI per ornare la Chiesa, ò siano di arazzo, ò altri; come anche ne' corami, non siano espresse imagini profane, hu-

E e ma-

mane, ovvero pitture di bestie, ma figure religiose, e pie di misterio sagro, e quelle particolarmente, che esprimono le gesta di Christo Signor Nostro, e de' Santi.

p Il COPRIMENTO del Pulpito, deve essere lungo quanto lo stesso pulpito, e tanto largo quanto l'abbracci tutto per d'avanti, e per gli lati.

*Vasi per diversi usi ecclesiastici.*

- |   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| a Vaso per benedirvi l'acqua                |  | porali                         |
| b Vaso portatile dell'acqua benedetta       |  | d Vaso per le oblationi.       |
| c Vaso per pulire i Calici, e lavare i Cor- |  | e Vasi da olio per le lampane. |

a Il VASO ad uso di benedirvi l'acqua non deve essere di creta, ma di rame, e di dentro deve essere linito con stagno liquefatto; deve havere due manichi, con la bocca larga, e'l fondo un poco più stretto della bocca, ma però, che possa fermamente stare diritto.

b Il VASO portatile dell'acqua benedetta sia d'argento in qualche parte indorato, e con qualche intaglio, ad uso però de' ministri Episcopali: ma senza questa indoratura, quando non serve per gli sudetti ministri, e anche si permette di ottone nelle Chiese povere.

c Il VASO , che serve per pulire i Calici, e per lavare i Corporali, sia di rame à guisa di bacino, con due manichi, e da un orlo all'altro sia largo due palmi , ò più, secondo la quantità della supellettile, che si hà da lavare : e habbia la bocca rilevata , per la quale, quasi per mezzo di un canale l'acqua della lavanda possa versarsi à poco à poco nel Sacratio, e questo vaso si conservi solamente per questo effetto.

d Il VASO , ò bacino per ricevere l'oblazioni suole essere di ottone.

e I VASI per l'Olio, che si consuma nelle lampane, fù nella citata Istruttione, prescritto, dovessero esser di marmo , ouero di legname sodo co'loro coperchi, i quali ben bene gli chiudano.

Vi deve essere il vaso piccolo portatile, ove da detti vasi s'infonde l'olio , deve essere di lamina di ferro sottile , ò come dicesi , latta, con la bocca patente, ma habbia un'altra parte, come un rostro lungo , per di dove con flusso sottile passi l'olio alle lampane.

Vi deve essere uno stromento lungo, con cui s'attinge l'olio da detti vasi per porlo nel detto vaso piccolo, e deve havere il manico ripiegato per poterlo appendere.

*Supellettili per gli Uffici funerali.*

**D**EVE anche il Visitatore vedere, se nella Chiesa, dove vi debbano essere, vi sieno le supellettili per gli Uffici funerali, cioè

La Tomba sepulcrale, ò sia Tumulo.

La Croce d'ottone, ò di legno con la sua base ferma di marmo, ò di legno, che habbia nel mezzo il forame per collocarvela.

La Bara, ò Cataletto, sopra di cui si porta il Cadavere.

Lo stragulo di colore nero da porsi sopra la Tomba.

La Coltre di panno nero per coprire il Cadavere.

I Candelieri di ferro, che si pongono intorno alla Tomba, d'altezza di due cubiti, e mezzo, che habbiano la base ferma à forma di trepiedi.

*Supellettili stromentali.*

**N**ON deve mancare il Vaso focario di ferro, ò di rame, detto la braciara per lo fuoco necessario nell'Incensiero, quando si celebrano le Messe, e gli Uffici solenni, e deve havere il cucchiajo di ferro col manico lungo, per poter con esso trattare i carboni accesi, e collocargli nell'Incensiero.

La Crotila di legname, quello strumento, che in vece di cāpana si suona nella settimana santa.

So-

Sono necessariissime le pertiche, le canne, le scope grandi, e piccole, e le cassette, che diconsi gettamondezze, co' loro manichi, e anche qualche strumento di ferro per radere il fango, che talhora si attacca al pavimento della Chiesa; e douranno servire, come si avverte nel seguente §. dove parleremo del modo di pulire le Chiese, e le loro supellettili. E l'istesso S. Carlo pensò a questi stromenti per la pulitezza della Chiesa; onde avvertì: *Habebit Sacrista sua instrumenta certis, & aptis locis recondita, perticas, arundines, scopas parvas, & magnas, firmas, & molles, capsulas quoque manubriatas ad purgamenta excipienda, & efferenda, & hujusmodi.*

**REGOLE, E INSTRUZIONI della nettezza, e pulitezza delle Chiese, e delle supellettili, Vasi, e Ornamenti sagri, e non sagri. §. XI.**

**I** Poco gioverebbe, che il nostro BUON VESCOVO invigilasse, e nelle sante Visite ne facesse gli ordini, e decreti opportuni: che le Chiese nelle loro fabbriche non havessero alcun bisogno, e che fossero ben provvedute di tutte le necessarie supellettili, vasi, e ornamenti: se poi i Sagristi, e altri, à cui spetta, fossero negligenti, e trascurati in tener nette, e pulite le Chiese, gli Altari, e le loro supellettili,

tili, vasi, e ogni altra cosa, che serve per lo culto Divino. Per tanto, à fine di evitarli quegli abbóminevoli spettacoli, che in più luoghi di questo Opuscolo habbiamo accennato, haurebbe il BUON VESCOVO, per questa pulitezza, e nettezza, ordinare, e invigilare, che onninamente si osservino le presenti Regole, e Istruzioni, delle quali fù Autore S. Carlo glorioso: e quasi tutte sono quelle, che dal latino nel volgare sono state tradotte per ordine del mio Eminentissimo Signor Cardinal Orsino, e rapportate nel suo Sinodo Sipontino, benchè da Noi, quì con diverso metodo, e con diversa distinzione si riferiscano.

S. Car. in  
Aët. Ec-  
cl. Med.  
pag. 643

Cardin.  
Ursin.  
in Syno.  
Sypont.  
an. 1678

2 **OGNI GIORNO.** Finite, che saranno le messe: le tovaglie degli Altari debbono coprirsi con le loro coperte (che di sopra furono dette Tele Stragole) ma prima le stesse Tovaglie si nettino leggiermente con una scopetta nettissima di quella sorte, che si adopera per le vesti di casa, che sia però destinata solamente à questo uso.

Le dette coperte ogni mattina debbono scuoterli con leggerezza.

La predella dell' Altare ogni giorno si netti con la scopetta di canna, se ivi hà da celebrarsi la santa messa.

I coperchi dell' ampolluzze, se stanno bagnati, si asciughino bene ogni giorno, quando si ripongono.

I bacini delle medesime ampolluzze si pu-

puliscono ogni giorno, e si asciugano, se saranno di stagno.

Le Tovaglie della Sagrestia, che servono per nettare le mani, si asciugano vicino al fuoco, se l'aria sarà troppo humida.

3 *OGNI TRE DI.* I Candelieri, e le altre cose di ottone si maneggino col panno, o pure si prendano per la sommità di ferro. Se si adoperano continuamente, ogni tre giorni si puliscano con togliergli la polvere, o la cera, se à caso vi sarà scorsa.

4 *IL GIORNO AVANTI D'OGNI FESTA DI PRECETTO* Il Pavimento della Chiesa si deve scopare dopo pranzo avanti, che si faccia la mutatione, se si deve fare de' paramenti, e anche si deve scopare la mattina à buon hora del giorno seguente, se vi sarà stato concorso di Popolo.

Se la Chiesa hà il Portico, si deve anche questo scopare il giorno avanti d'ogni festa di precetto.

5 *OGNI SETTIMANA.* Nella metà della settimana si deve scopare il Pavimento della Chiesa, se non accadesse, che fosse stato scopato per ragione di giorno festivo, nel cui giorno avanti, come s'è detto, deve scoparsi. Se si incontrassero più feste continuate, si scopi la sera.

Almeno ogni settimana si debbono scopare i Pavimenti delle Cappelle, del Choro, e della Sagrestia; e nel tempo stesso con la sco-

pa di canna si douranno scopare i gradi , e le predelle degli Altari , le Porte della Chiesa i genuflessorii , i banchi , o i sedili del Choro , e le cancellate delle Cappelle.

Prima di scopare , accioche non si ecciti la polvere , si deve aspergere l'acqua , non con la mano , mà à gocce , à gocce con la scopa.

Nello scopare non si debbono adoperare scope , che per la loro asperità nuocciano al pavimento.

Se vi si farà attaccato del loto , si rada con qualche strumento atto à ciò.

Il pavimento del campanile si deve scopare ogni settimana.

Le cassette ad uso di sputarvi , almeno ogni otto giorni per ogni parte si stropicciano , e si puliscano attorno attorno cò panno d'eso. Si levi via la calce imbrattata dallo sputo , e se ve n'hà bisogno , vi si aggiunga della nuova.

Le coperte , cioè le Tele stragole degli Altari debbono , ogni settimana , purgarsi dalla polvere con diligenti scosse.

Dove celebrano dodici Sacerdoti : due Corporali ogni tre settimane si mutino ; due camici ogni quindici dì : i cingoli un mese sì , e un altro nò : gli asciugatoi degli Altari , e due amitti si mutino ogni otto giorni . Ma dove sono più pochi Sacerdoti , secondo la mancanza del numero di quelli , potrà accrescersi il numero de' giorni per la rata parte ; e per lo contrario dourà scemarli il numero de' gior-

giorni dove celebrano più Sacerdoti.

I Purificatoi d'ogni Sacerdote (poscia che ad ognuno conviene havere il suo) si varriño ogni otto giorni, ò al più quindici.

Le cotte, che servono a'Sacerdoti, overo a'Cherici debbono variarfi quasi nello stesso modo.

Si nettino bene le finestre dell'ampolluzze; gli Armarii, e gli Scrigni della Sagrestia si puliscano con la scopa di canna.

Le tovaglie della Sagrestia, che servono per nettar le mani, si puliscano, e si mutino ogni settimana.

La supellettile indorata, ò inargentata si maneggi con quella medesima accortezza, cò la quale si maneggia quella d'argento: ogni otto giorni si netti leggiermente col panno di lino, se sta sempre esposta: se si hà da riporre, si pulisca: e all' hora le cose indorate potranno pulirsi ancora col sapone, ò con la crusca, siccome si dirà del lavar i Calici ogni sei mesi.

6 *UNA SETTIMANA SÌ, E L'ALTRA NO* le tovaglie, che servono per la santa Comunione, le più strette si mutino una settimana sì, e l'altra nò.

Le cassette ad uso di sputarvi, si esponga-  
no all'aria, una settimana sì, e l'altra nò.

7 *OGNI QUINDECI DI.* Due Calici, e due Patenesi lavino nell'acqua tiepida leggiermente colla mano, almeno ogni quindici di,

dì, là dove celebrano la messa dodici Sacerdoti; ma là dove celebrano più pochi Sacerdoti, potrà ciò farsi più di rado, secondo la proporzione del numero de' Sacerdoti, e de' giorni,

Le lampane di vetro, che servono ogni giorno, si puliscano ogni quindici dì con crusca, e acqua calda.

8 *OGNI TRE SETTIMANE.* Dove celebrano dodici Sacerdoti, due Corporali si mutino ogni tre settimane; ma dove sono più pochi Sacerdoti, secondo la mancanza del numero di quelli, potrà accrescersi il numero de' giorni per la rata parte; e per lo contrario durrà scemarsi il numero de' giorni dove celebrano più Sacerdoti.

9 *OGNI MESE.* Le Immagini co' loro ornamenti, il Tabernacolo della Santissima Eucharistia, e qualsivogliano cose simili dipinte, ò indorate, che stanno attaccate agli Altari, similmente i Baldacchiui, che à quelli sopraffano, si mondino ogni mese cõ le code di volpi, ò scopetta di canna.

Delle tre Tovaglie degli Altari quella di sopra si muti ogni mese, e si suole ogni quindici dì rivoltare.

La parte interiore della Chiesa, e delle Cappelle si pulisca, per quãto l'huomo da terra stando in piedi con una canna, ovvero pertica ben lunga, che nella sommità habbia la scopa, può arrivare à pulire; ne si deve tralasciare di pulire anche la parte superiore delle capelle

pelle, se vi giunge la detta canna, o pertica; Si scopino tutti gli angoli della Chiesa, e ammossi i banchi della Chiesa, e anche le predelle degli Altari, se ciò si possa fare comodamente. E questa stessa diligenza si usi nel pulire la Sagrestia ogni mese.

Le cose, che sono di legname, di noce, e simili, le porte, i Pulpiti, i sedili del Choro, i lettorini, i candelieri per uso del Choro, i cornacopii, che sostengono le lampane, le predelle degli Altari, le sedie confessionali, i genuflessorii, gli scanni nel tempo stesso si puliscano, e si astergano con panno di lana, ovvero di lino denso, e molle.

Il suolo di legname del Choro si stropicci con panno più d'esso, e nel tempo si fanno le cose predette, le pitture, e gli Altari stiano coperti.

Le cancellate, e i candelieri di ferro, ogni mese, scossa la polvere, si astergano con panno; e quella parte, che sarà d'oricalco, cioè d'ottone si dovrà pulire nella maniera, che appresso si prescriverà per gli candelieri di questa materia.

Le ampolluzze debbono nettarsi diligentemente ogni mese, adoperandovi la corteccia dell'uova ben peste, con qualche strumento di legno piccolo, per toglier via affatto le piccole macchie, o pure in altro modo più conveniente, se si trova.

I ta-

I tavolati, e le muraglie del Campanile debbono pulirsi ogni mese con la pertica, che habbia la scopa nella sommità.

10 *UN MESE SÌ, E L' ALTRO NO.*

Le tovaglie, che servono per la santa Comunione, le più grandi si mutino un mese sì, e l'altro nò.

11 *OGNITRE MESI.* Delle tovaglie degli Altari le due di sotto si nettino quattro volte l'anno.

I Bacini dell'Ampolluzze, se faranno di stagno, si lavino ogni tre mesi col bucato bollente, e con l'avena, ò col farro vestito, ò si stropicchino colla scorza ben pesta dell'uova; appresso un'altra volta si lavino con l'acqua, si asciughino al Sole, e si puliscino col panno di lino, che sia netto.

Le coperte, cioè le tele stragole degli Altari debbono esporfi all'aria, ogni tre mesi.

12 *TRE VOLTE L' ANNO.* Quella supellettile, che di rado si adopera, alcune volte si suolga, e si esponga all'aria serena, accioche per avventura non diventi mucilaginosa, ò che habbia mal'odore; ma non si esponga al Sole: Ciò potrà farsi nel mese di Maggio, e di Settembre, e una volta nel Verno, secondo l'opportunità del tempo.

I Candelieri, e le altre cose d'ottone si maneggino col panno, ò pure si prendano per la sommità del ferro: se si adoperano conti-

tinuamente , ogni tre giorni si puliscano, con toglier via la polvere , ò la cera, se, à caso vi farà scorsa , e se si hanno da riporre , all' hora si faccia ancora lo stesso. Oltre à questo, se mai si saranno cavati fuori, ogni quattro mesi si nettino diligentemente colla polvere di pomice, ò con quella, che chiamano di Tripoli ( la quale fuggono le mosche nella State ) adoperandovi il cuojo di bufala. Senon si trovasse nel'una , nel' altra, si pulischino col mattone minutissima- mente polverizzato, e passato per setaccio , e in vece del cuojo, col panno più aspro, qual chiamano saja , ma in niun modo in questa maniera doverà adoperarsi. Diventano più politi ( ma non dura molto tempo la loro pulitezza ) se sono stropicciati col melo arancio, ò limone, e col marmo polverizzato , ò pure in cambio de'meli, con l'uve selvatiche, ò con herba acida, e appresso si lavino bene coll' acqua: dipoi si asciughino, e si espongano al Sole, e nõ mai si puliscano coll'aceto; e quãdo si riporranno le sudette cose , si vestano di canaletti di carta più grossa, ò co'facchetti di lino , che servono per non fargli impolverare, e accioche si mantenghino sempre polite , e risplendenti.

13 *DVE VOLTE L'ANNO* . Due Calici, e due Patene, la dove celebrano dodici Sacerdoti, si lavino leggiermente ogni sei mesi col

col sapone morbido, e all' hora dopo un quarto d' hora, che saranno stati esposti al Sole, si lavino bene col bucato caldo, adoperandovi qualche scopetta per toglier via affatto il sapone, particolarmente dove si trouerà scultura.

Potrà ciò farsi ancora con crusca cotta, e all' hora doverrebbero lauari incontanente, e tre volte con acqua pura: e si faccia da uno, che sia ordinato di ordini sagri, e in vaso destinato solamente à tal mestiere, e à lavar i Corporali; e quello, che sopravvanzerà della lavanda, si versi nel Sagrario. Ma là, dove celebrano più pochi Sacerdoti, potrà ciò farsi più di rado, secondo la proportione del numero de' Sacerdoti, e de' giorni.

Gli Altari due volte l' anno, quando è tēpo sereno, dall' hora, che finite saran le messe fino à Vespro, debbono spogliarsi, e debbono amoverli le predelle, accioche sentano il beneficio dell' aria secca: nel qual tēpo si nettino da ogni parte, sì i medesimi Altari, come anche la parte di sotto delle predelle.

I vasi di rame, che servono per lavare i Calici, e altre cose, si lavino bene prima, che si adoperino, e due volte l' anno si puliscano con diligenza, se sia necessario, col mattone minuzzato, ò coll' arena, e coll' acqua; se saranno stagnati, deve adoperarvisi la crusca, e l' acqua.

Due

Due volte l'anno, una nel giorno del Natale di Nostro Signore, e l'altra nel giorno avanti la solennità della Santissima Pentecoste, si pulisca diligentemente tutta la Chiesa, e le Cappelle, dal piano fino alla sommità, dalle polveri, da ragnateli, e da ogni altra immonditie.

Tutto ciò, ch'è indorato, stuccato, ò dipinto si pulisca, e si astringa con maggior diligenza, adoperandosi spazzole morbide.

Delle colonne della Chiesa, almeno le basi, i vasi dell'acqua benedetta, i gradi, le cancellate, le mense degli Altari, se non sono confagrati, la parte esteriore della Sagrestia, il lavatojo delle mani, e tutti gli altri materiali di pietra, che sono in Chiesa, e in Sagrestia, si puliscano, e si rendano nitidi: quelli, che sono poi asperi, si stropicchino con l'arena, e con lacqua, quelli che sono piani si stropicchino con acqua, e cenere, quelli, che sono lucidi, si astringano.

Questo stesso, e nello stesso tempo si faccia in pulire i lavatoj di pietra della Sagrestia.

Le vitriate, se sono in luoghi alti, si puliscano due volte l'anno, come s'è detto del pulire tutta la Chiesa; se sono in luogo basso, si puliscano ogni mese con la scopa morbida di canne, e si astringano con panno di lino.

Due volte l'anno con una diligenza più accurata si deve purgare, per quanto sia possibile

bile onninamente il pavimento dalle macchie che haverà contratto, e che con lo scopare semplicemente non si saranno potuto levare.

Ma, benchè si determinino gli spatii delle sudette mutationi, e purgationi, non per questo, non potranno straordinariamente ancora mutarsi le cose, e pulirsi, se sia necessario, come sarebbe per cagione di qualche sozzura, che per avventura le macchiasse, ò per altra cagione.

14 *SPESE VOLTE.* Le fenestre della Sagrestia si aprino spesso quando l'aria è serena, e asciutta. Di più i cassettini fatti à tiratojo si tirino fuori un poco, accioche quelle cose ancora; che vi stanno dentro partecipino del beneficio dell'aria.

15 *TUTTE LE VOLTE, CHE V'HA IL BISOGNO.* Tutte le cose di lino, come sono Camici, Amitti, Cotte, Tovaglie, Panni, e altre cose simili, che servono per lo culto Divino; si lavino in disparte dalle vesti di casa di chi che sia; quelle vesti però, che servono per lavar le mani, e la faccia, e per nettare il naso, non si debbono ascrivere à questo numero.

Quando agli Altari si mutano le Tovaglie, ò i Paliotti, debbono gli stessi Altari essere politi con la scopetta di canna; la cera incerata, che stà attaccata alla pietra sagrata, anche si deve purgare leggiermente. Che se accadesse ritrovarsi la pietra, ò altare senza que-

questa tela, non si deve toccare per riverenza del sàgro Crisma.

I Candelieri, le Croci, gl' Incensieri, e'l rimanente della supellettile d'argento, non si maneggino con le mani ignude, ma si prendano col panno, ovvero da quella parte, che non è d'argento. Prima, che si ripongano, deve scuotersi dal loro la polvere, la cera, ò qualche macchia, che vi sarà attaccata: e si nettino leggiermente col panno morbido di lino, ma ciascheduna cosa si conservi nella cassetta, accioche non si macchi. Quando però parrà, che alcuna delle sudette cose tenga bisogno di esser nettata, si netti leggiermente con la paglia bruciata, e con la tela di lino: ma se cadauna cosa sarà molto annerita, come à dire l'Incensiere per cagione del fuoco, ò se sarà macchiata di molta quantità di cera, dourà nettarsi col bucato bollente, nel quale stia meschiato il sale, servendosi della scopetta fatta di setole di porco: si stia in cervello però, che l'oro non si guasti dalla violenza del sale, se vi farà parte indorata, e si prenda il parere di persone pratiche.

Il vaso dell'acqua benedetta ogni volta, che vi si rinnova l'acqua, deve essere lavato con la scopa, e asciugato con la spugna.

Lo strumèto per far l'ostie, quando se ne sarà servito il Sagrestano, ò altri, deve ungersi d'olio e deve unirsi insieme l'una, e l'altra parte, con

F f por-

porvi in mezzo la carta , e dovrà radersi al di fuori la fuliggine, che vi si farà attaccata; di poi si netti la medesima parte cō un strofinaccio, e si riponga in luogo coveniente.

La parte esteriore della Chiesa deve anche tenerfi mondata; non vi siano immondezze, ne herbe.

16 *ALTRE AVVERTENZE SOPRA L'ISTESSA MATERIA.* Tutte le vesti si tengano ne' proprii scrigni distintamente, e secondo la diversità del colore , e del prezzo: Le vesti di lino ancora , secondo la nobiltà, e la valuta , stiano separate con le polize , che le distinguano.

I Corporali, e i Purificatoi , quando si rinnovano , accioche si adoperino gli altri, si pongano in una cassetta , o canestro destinato solamente à questo uso; e prima, che si diano fuori à lavare, da colui, che sia ordinato d'ordini sagri , si lavino nel proprio vaso, del quale si è detto di sopra, col bucato, e sapone , e dipoi si lavino due volte con l'acqua sola , e quello, che sopravanza della lavanda, si versi nel Sactario.

I Camici , e le Cotte, subito che si saranno lavate , si diano ad aggrinzare : Ogni volta, che si ripongono, debbono almeno acconciatamente piegarfi, se non aggrinzarsi.

Similmente i Corporali si diano à persone pratiche, accioche gli diano la salda coll'ami-

do

do, e gli pieghino nel sudetto modo. Il tempo comodo per quest'opera sarà dal mese di Maggio fino al mese di Ottobre.

Tutte queste cose fatte di lino debbono conservarsi ben'asciutte, e piegate separatamente ne'loro luoghi, accioche stieno apparecchiate; e vi si pongano le rose secche, e una lavandola, e altre cose simili; sì per conservarle più pulite, e galanti, sì anche per non farle consumar dalle tignuole.

Le Pianete si conservino ne' cassettini, che s'inferiscono nelle scancie, e postavi la carta più grossa, che copra il fondo della cassa: spargendovi appresso le foglie secche di rose, e la lavandola, ò altre cose simili, vi si ponga la Pianeta con la Stola, e'l manipolo suo. Appresso si mettano le altre della medesima sorte, secondo l'altezza della cassa, alle quali s'aggiungano ancora le borse de' Corporali, e le coperte de' Messali, se vi sono: ma si conservino le pianete ben distese senza piegatura, ò grinza: Nello stesso modo si cōservino le Dalmatiche, e le Tonicelle, e sopra tutte queste si ponga un'altra carta, accioche si cōservino più pulite: quelle robbe, che sono di drappo d'oro, ò d'argento, ò che hanno freggi, che si rendono più aspri per l'oro, ò per l'argento, habbiano un panno fra l'una, e l'altra superficie, accioche strofinandosi insieme, non si consumino.

I Piviali, particolarmente se sono d'oro, ò di argento, ò si ripongano in una scancia grande, ò si conservino piegati, in maniera tale però, che non si spieghi affatto quella parte, che pende dalle spalle (che dal volgo vien chiamata cappuccio) e vi si metta in mezzo un panno, conforme s'è detto di sopra.

Ogni volta, che si cavano fuori questi vestimenti, si distenda sotto di loro una tovaglia netta, e di sopra una coperta, se hanno da lasciarsi per qualche spatio di tempo.

I Paliotti degli Altari sempre stiano affissi a' loro telai; e potranno ad una commesura di piccole assi affiggersi due di diverso colore, accioche non sia necessario, se non voltar la faccia del telajo, secondo che richiede il giorno; e in tal maniera si tengono diritti in un ampia scancia, tolta via la filza delle frange, la quale non sia cucita, ma si c'interponga un panno, ò pure, in mezzo alle due facce de' Paliotti nella scancia, ò in mezzo alla faccia del Paliotto, e dell'Altare per isfuggire quello strofinamento, che si è detto di sopra. E sarà molto utile, che il panno sia tanto largo, cha copra l'una, e l'altra faccia del telajo, e così anche i Paliotti affissi all'una, e all'altra parte: ed essendosi affisso in tal maniera nella parte di mezzo, hora si stenda di quà, e di là, e da ogni lato si leghi colle fitucce, e hora da una parte sola, sicome sarà  
ne-

necessario coprir una, ò due facce del telajo. Ma, se i Paliotti hauranno da piegarli, facciasi in maniera, che non si pieghi l'effigie della Croce, se vi stà affissa, e si adoperi la cautela del panno, che vi farà di tramezzo, se è necessario.

I Tappeti, e i panni più grossi, che servono per coprir il suolo, quando si hanno da riporre, prima si purghino dalla cera, e da altre sozzure, se vi staranno attaccate, e dipoi si espongano all'aere, e si dibattino con diligenza, per cavarne fuori la polvere, si nettino bene con la scopetta, e in tal maniera dappoi che si saranno piegati, si ripongano ne' loro luoghi.

Nella predella della scancia, ò mensa, dove si ferma il Sacerdote à prendere le vesti sagre, sempre deve star disteso un panno più grosso, accioche il Camice non si macchi in parte alcuna.

*Si accenna il modo di agevolare l'esecutione delle preinserte Regole, e Istruzioni della pulitezza delle Chiese, e delle supellettili, e Vasi sagri, e non sagri. §. XII.*

**L**E sopradette Regole, e Istruzioni sono indirizzate principalmente, e se ne deve strettamente incaricare l'osservanza a' Sagristi, a' Rettori, a' Beneficiati, a' Cappella-

ni, e ad altre simili persone, cui spetta di eseguirle, ò farle eseguire per l'obbligo del loro ufficio, ò beneficio. Ma perchè bene spesso i Rettori delle Chiese, e delle Cappelle non sono di quel paese, dove sono site: e Idio il volesse, che il principale pensiero di molti di costoro non fusse, se non di esiggere l'entrate delle Chiese, e de' beneficii, senza curarsi, che le Chiese stesse si riducano in Ispelonche, e gli Altari si riempiano di polveri, e di ragnatelli, e letovaglie, e i Paliotti, e le altre suppellettili sienomal ridotte senza mutarsi, e rinnovarsi; Istimiamo perciò di proporre al nostro BUON VESCOVO, l'esempio di S. Filippo Neri, il quale hà prescritto per Regola: Che ciascun Altare delle Chiese della sua Venerabilissima Congregazione dell'Oratorio sia custodito, e tenuto pulito da uno Sacerdote, ò Cherico di Congregazione. Onde ognuno cò una straordinaria attenzione procura, che in tutte le cose risplenda grandissima nettezza, e pulitezza; e nõ sarà maraviglia, se appresso i Padri dell'Oratorio si vede, e nelle Chiese, negli Altari, e nelle Sagrestie una grã pulitia, che merita di addursi per ispecchio, e per esempio.

2 Pertanto il nostro BUON VESCOVO rifletta, se gli sia riuscibile, gli Altari delle sue Chiese (senza però esimerne i principalmente obligati) distribuirgli, e ripartirgli frà Cherici, Suddiaconi, Diaconi e Sacerdoti, anche

Ca.

Canonici, accioche ognuno habbia cura del suo, lo tenghi netto, e pulito, muti ne' tempi prescritti le Tovaglie, e i Paliotti, netti i Cadedlieri, e presti ogni altro necessario ossequio.

3 Di più rifletta, se sia riuscibile deputare altri per adempiere tutti gli altri ministeri necessarii per eseguire in tutte le sue parti le sopradette Regole, e Istruttioni, con assegnare à ciascuno le cose sue, v. g. ad uno le cose, che debbono farsi ogni giorno; ad un altro quelle, che debbono farsi ogni settimana; ad un altro quelle d'ogni mese, secondo le divisioni, e ripartimenti, che habbiamo fatto nelle dette Regole, e Istruttioni: à chi più, à chi meno, secondo la loro habilità, e spirito. Quindi avverrebbe, che, distribuito frà molti il peso, questo riuscirà leggiero, e più facilmente si conseguirà il fine, che si desidera, e con poca fatica si vedranno le Chiese pulite. Potrebbe specialmente in questi ministeri impiegare il Buon Vescovo i Chierici Ordinandi per far loro acquistare questo merito di più per essere promossi agli ordini maggiori. Anzi si ritroveranno de' buoni Laici, che divotamente vorranno impiegarvisi. Narrafi in tal proposito di un Penitente del mentionato S. Filippo Neri, che si recava à sorte divenir un discopatore della Basilica di S. Pietro. Che se, nell' esser uscito alla luce il nostro Opuscolo della *sagra Ordinatione*, che tratta del modo

di eleggere, e allevare i Ministri del sagro Altare, vi sono stati de' Vescovi, che non si sono sdegnati di leggerlo, e praticarlo in molte cose, infino con introdurre nelle loro Diocesi gli Esercittii spirituali per gli Ordinandi, giusta le Istruzioni, che nel medesimo Opuscolo ne habbiamo rapportate, ad esépio di quelle, con cui i Venerabili Sacerdoti della Congregatione della Missione gli danno agli Ordinandi in Roma, in Napoli, e in molti altri luoghi d'Italia, e fuori d'Italia, così anche non isdegnaranno, quando conoscano esservene nelle loro Chiese il bisogno, di far praticare le soprainterte Regole, e Istruzioni della pulitezza delle Chiese, e delle supellettili ecclesiastiche: già che queste servono per tenere puliti i Tempii materiali, e quelle per mondare, e adornare di Sacerdotali virtù, i Tempii vivi di Dio.

4 Se mai vi fossero ( il che non credo ) di coloro, che dicessero, che molte delle cose, che habbiamo fin' hora notato ne' nostri Opuscoli, e profeguiremo con la Divina gratia à notare, Sono cose ideali, e che facilmente si trova, chi moltiplica Ordini, Precetti, Regole, e Istruzioni, e impone pesti insopportabili agli altrui omeri; Io supplicarei il mio Buon Vescovo à non porgere orecchie à costoro, che pare, che siene subornati, e salariati dal Diavolo, accioche impediscano quello, ch'è servitio, e volontà

lontà di Dio: come se tutto ciò, che i Santi Padri prescissero ne' sagri e generali Concilii, non fosse stato volontà di Dio: *Quicquid in Sanctis Episcoporum Conciliis decernitur, id univ-  
ersum Divina voluntati debet attribui.* Dou- Constan  
tinn's Au  
gustus  
ad Eccl. rebbe per tanto ognuno, quando s'incontra in qualche Canone, ò Decreto di Concilio generale, adorarlo, e riverirlo, e non fraporre difficoltà per l'esecuzione, sotto pretesto di troppo rigore, perche non è costumanza del pietosissimo Dio imporre gioghi pesanti, ma soavi.

5 Quanto i Santi Vescovi hāno insegnato, e hanno fatto praticare nelle loro Chiese, e publicato ad esemplo del buon governo dell' altre Chiese, e particolarmente quel gran Lume de' Prelati S. Carlo Cardinale, e Arcivescovo (de' cui gloriosi Esempi, e Dottrine è sparso la nostra Opera) non deve esser sottoposto alla censura di certi uni, a' quali, perche nō piace, subito hanno in bocca quel: *Non si può,* e non fanno dire altro, che *Non si può, Non si può.* A costoro si deve rispondere. *Non si può da chi non si vuole, e non si può quel, che non piace.* I Santi hāno havuto quel lume soprannaturale, che nō hanno havuto essi, quali non si sà da quale spirito sieno mossi in affaticarsi per iscreditare, e per esaggerare come infesguibili que' precetti, e que' consigli dettati, e praticati, e fatti praticare da Santi stessi,

CO-

3. Cor.  
12. 6.

come se non fosse lo stesso Idio : *Qui operatur omnia in omnibus*, che sparge i doni della sua gratia, così in una Diocesi, come nell' altre, accioche da per tutto si osservino le sue sante leggi. Basta, che i buoni Prelati vogliano promuovere l'esecutione delle sante ordinationi della Chiesa, promulgate ne' Concilii generali, e nelle Bolle, e Decreti Pontificii, e proclamate dalle Trombe Evangeliche de' Santi Padri : basta, che vogliano, ma con fini disinterressati, e che habbiano il puro oggetto alla gloria di Dio: che sperimenteranno l'assistenza del potente braccio dell'Altissimo. E qual' hora delle ecclesiastiche leggi veggiamo l'inosservanza, non ci lamentiamo del rigore delle leggi stesse, ma più tosto della negligenza di coloro, che debbono promoverne vigorosamente l'esecutione, e nol fanno.

6 Dirasi, che all'osservanza particolarmente delle rapportate Regole, e Istruttioni circa la nettezza, e pulitezza delle Chiese, molti non sono tenuti *ex justitia*, ma io sò a dire al mio BUON VESCOVO, che egli ritroverà molti, che volentieri il faranno. Ricuseranno di farlo quelli, che non hanno spirito ecclesiastico; ma quelli, che hauranno questo spirito, certamente non si sdegheranno, anzi prontissimamente si esibiranno di tenere nette, e pulite le Chiese, gli Altari, i Vasi sagri, le sagre supellettili, e coopereranno, e  
nelle

nelle Chiese , e nelle Sagrestie à tutto quello, che riguarda questa nettezza, e pulitezza della Casa di Dio, e i figliuoli della luce il faranno con istudio assai maggiore di quello , che i figliuoli del secolo il fanno nel tenere nette , e pulite le mense, e i Troni de'Prencipi, e de'Rè della terra. Il gran Constantino si toglie di testa la Corona, e prostrato in terra, sparso, e di lagrime di tenerezza, e di sudore s'affatica à zappare la terra, e ad empirne i 2. cofini per la fabbrica della maravigliosa Basilica. Il S. Duca Venceslao con le proprie mani semina grano, e sprema vino ad uso de' Sacerdoti ne' sagri Altari . Hoggidì io sò persone, che si hanno preso per divotione, chi di dar l'amido a' Corporali, chi di piegar i Purificatoi , dappoi che sono stati lavati, e altri di ornare gli Altari di fiori ; e sò , che in un certo paese le devote donne con una santa invidia, fãno à gara qual di loro può arrivare à lavare le Tovaglie degli Altari, e altri linteami dedicati al culto divino ; e altri si studiano di rendere simiglianti ossequii , perche ridondano à gloria di Dio, e ognuno che gli fa, può, e deve gloriarsene, e non isdegnarsene. Tutto stà, che il mio BUON VESCOVO egli con vigore voglia procurare l'osservanza, e invigilare à questa, e non fare come chi pianta un arbore , e poi lo lascia, senza andare inaffliandolo, che perciò s'inaridisce. In simigliante maniera languirà, e inaridirà l'osservanza di queste, e di tutte le

al-

altre Regole, Precetti, e Consigli, se il BUON Vescovo non v'invigilerà, procurandone co' mezzi necessarij l'esecuzione.

7 Per viepiù assicurare l'osservanza delle predette Regole, e Istruzioni, stimasi opportuno, che nella Città, e in ciascun luogo della Diocesi si deputino i Prefetti della Fabbrica, e della Pulitezza delle Chiese, che sopraintendano, e invigilino all'osservanza di queste Regole, e Istruzioni, e stimolino ne' casi di bisogno, i negligenti, e anche diano avviso al Vescovo stesso, che corregga gli obligati, e esorti quegli, che non sono obligati, acciò che non trascurino l'adempimento delle loro parti.

*Chi sia tenuto, e debba dal Vescovo essere  
astretto ad istaurare le Chiese, le  
Cappelle, e gli Altari, e a provvedergli di sagre suppellettili, e ornamenti, &c. §. XIII.*

1 **T**anto più è deplorabile, quanto ch'è frequentissimo l'accennato Inconveniente, di vedersi le Chiese, le Cappelle, gli Altari nelle loro fabbriche rovinose, e sproviste delle necessarie suppellettili, ò pure queste succide, e lacere, che provocano le lagrime, di chi hà una scintilla di zelo della Casa di Dio. La cagione potissima di tanti mali per lo

lo più avviene , perche furono le fondazioni delle Chiese , delle Cappelle , e degli Altari , permesse da' Vescovi senza farvi assegnare da' Fondatori espressamente certa speciale portione di rendite , che dicesi la Quarta Canonica , segregata , e distinta dall' entrate assegnate per le celebrationi delle messe , e per altri simili pesi , come di ragione tal Quarta si deve onninamente assegnare , per provvedere alle istaurazioni , e rinovazioni delle suppellettili , che inevitabilmente occorre di fare . I buoni Vescovi l'hanno praticato , e'l praticano hoggidì . Per apportarne un esempio recente : il nostro Eminētissimo Cardinal Orsino , quegli , che co' suoi Esempi , e con le sue Dottrine hà somministrato pietre preziose per l'edificio della nostra Opera , nella Diocesi Sipōtina , dove era lagrimabile al maggior segno l'Incōveniēte p̄detto , fra gli altri decreti Sinodali in questa materia , publicò il seguēte .

X. qu. 9.  
cap. univ.  
co-

*Ex debito Pontificalis Officii incumbere debemus potissimum : Ut Deus in domibus eius cognoscatur : Secundum quod recitat David ipse : Domine dilexi decorem Domus tuæ , & locum habitationis gloriæ tuæ : Cum proinde de Diœcesis nostra Ecclesis exclaimare possemus cum Jeremia : Egressus est à filia Sion omnis decor eius : Illud Matthei probum evitare curavimus : Ulpes foveas habēt , & volucres Cœli nidos , Filius autem hominis non*

Card. Ursini Decretum Synod.

non habet, ubi caput suum reclinet; *Non ari pepercimus, non labori, ut totius Diocesis Ecclesias, in rebus suis turpiter imminutas, ad debitum revocaremus splendorē. Hujusmodi malum, inde originem traxisse, nobis compertum est, quod Ecclesia, aut Altaria extructa sunt; sed non dotata, ut manutenerentur in posterum, dum è vivis erepto fundatore, temporum subierunt injurias, & superstitum laboraverunt incuria. Nos propterea decori domus Dei pro omnī futuro tempore consulturi, hac Synodali Constitutione decernimus, ut nemini in posterum liceat Ecclesiam aliquam, quantumvis angustam à fundamentis donare, qui prius ipsimet non constituerit dotem annuam scutorum saltem viginti, aut etiam majorem, si Ecclesie pensata magnitudine, Nos duxerimus necessariam. Altaria verò, ne erigantur inhibemus, nisi post constitutam dotem, saltem scutorum sex annuorum. Quae dotēs certa, & libera sint, necnon instrumento manu publici Notarii confecto, cum inserta forma facultatis à Nobis obtinenda (sine qua liceat nemini Ecclesias, aut Altaria erigere, immò nec aliquid circa ipsorum materiale innovare) cautelata. Fin qui il Decreto Orsino.*

2 Magiache in molte Chiese, e in moltissime Cappelle, e Altari non si trova provvidamente con la cōstituzione della detta Quarta, ovviato agl'Inconvenienti, che si veggono; è necessario, che si praticino que' mezzi, che

che in tali casi, è lecito di praticarsi: e noi qui ne rapportaremo alcuni, e divideremo la materia in sei Capi, e parleremo nel

I. D'ogni Chiesa, Cappella, e Altare in generale.

II. Della Chiesa Cattedrale.

III. Delle Chiese Parrocchiali de *Jure patronatus*.

IV. Delle Chiese Parrocchiali di libera collatione.

V. Di Chiese, Cappelle, Altari de *Jure patronatus*.

VI. Di Chiese, Cappelle, Altari di libera collatione.

3 Al I. Generalmente, e indifferentemente tutte le Chiese, Cappelle, e Altari debbono ripararsi, e provvedersi delle necessarie suppellettili. Primo con la sudetta Quarta canonica, ed essendovi questa, e sufficiente, nessuno deve essere molestato. Secondo. Quando non vi sia la Quarta Canonica vi si debbono impiegare le rendite de' legati pii, che di poi vi fossero stati fatti. Terzo. Quando non vi siano questi legati, debbono essere astretti coloro, che per consuetudine legittimamente introdotta, o per Constitutione, o per Istatuti sono tenuti. Ma quando nè Quarta Canonica, nè Legati pii, nè Consuetudine, nè Constitutione, nè Statuto vi sia: bisogna avvertire alle qualità delle Chiese, cioè

Ogni  
Chiesa  
in gene-  
rale.

4 Al II. Se si tratta della Cattedrale, non  
fa-

Catte-  
drale,

Sperell.  
decif. 68  
nu. 20.

saprei addurre miglior dottrina di quella, che fondata con autorità di gravissimi Dottori, riferisce cō queste precise parole lo Sperelli nella sua famosissima decisione sopra questa materia: *Si agatur de instauranda Ecclesia Cathedrali, latior distinctio, seū graduatio facienda est, nam, & hoc casu prius ad portionem pro fabrica destinatam, deindè recurrendum est ad consuetudinem, quibus cessantibus, Episcopus tenetur quartam partem fructuum sua mensæ, tam presentium, quam præteritorum impendere, quam non sufficiente pro fabrica necessaria, non tamen ad ornatum, tenentur Canonici de præbendis, (deducto ne egeant) contribuere, & illis quoque non sufficientibus possunt ceteri in dicta Ecclesia Beneficiati, juxta vires, & deinde etiam totus Clerus ab Episcopo, cū consensu majoris partis Capituli ad contribuendum cogi, & denique in subsidium tenetur contribuere Populus: ita latissimè varias antiquorum reassumens opiniones consuluit Boerus conf. 3. per tot. vol. Barbos. conf. 25. volum. 3. &c.*

Nicol.  
M. S. Ep.  
verbo  
Cathedral. n. 2  
verbo  
Fabrica  
n. 27.  
Verbo  
Chiefa  
num. 7.

5 Se il Vescovo (è dichiarazione della Cōgregatione de' Vescovi, e Regolari) e i Canonici fossero poveri, deve la Cattedrale essere riparata con le limosine del Popolo. E la medesima Congregatione de' Vescovi in Vestana 16. Martii 1604. inclinò Di far contribuire le Confraternite per la fabrica della Cattedrale à proportione delle loro rendite, detrattone il necessario per lo mantenimèto degli oblighi. 1645. Corneto 28. Luglio

glio 1605. *Alla restaurazione della Matrice,* debbono dell' entrate superflue concorrere anche gli Spedal 1602. *Sarzana 5. Febrajo.*

6 Al III. Quando si tratta di Chiese Parrocchiali de *Jure patronatus*: è tenuto alle spese dell' istaurazione il padrone, in virtù del Sagro Concilio Tridentino nel cap. 7. sess. 21. Onde al parere di gravi Dottori riferiti e, seguiti dal citato Sperelli, il Vescovo può nella Visita fare precetto al Padrone, che dentro un certo competente termine ripari la Chiesa, sotto pena della privatione dell' Jus patronato; in quella stessa maniera, che, qualhora si perdesse la dote della Chiesa, e'l Padrone ricusasse di costituirgliela di nuovo, può esser privato dell' Jus patronato, e aggiudicarsi ad altri. Ma avvertire si deve, che prima di astringere i Padroni, il Concilio vuole, che vi s'impieghino le entrate delle stesse Chiese Parrocchiali. Che, se bene specialmente non si trovasse assegnata la Quarta Canonica, nondimeno si deve dire essere stata assegnata virtualmente con le entrate assegnate sufficientemente, e per gli alimenti del Parroco, e per le altre spese della Chiesa Parrocchiale; Che se non fossero sufficienti, in tal caso debbono essere forzati i Padroni. Se sieno, ò non sieno sufficienti, dipende dall'arbitrio del Vescovo, dovendosi prima detrarre dalle predette entrate gli alimenti del Parroco per un' honesta sustentatione.

Paro-  
chie de  
Jure pa-  
tron.

Concil.  
Triden.  
sess. 21.  
cap. 7.

Sperell.  
d. decif.  
67. n. 80.

7 ALIV. Per le Chiese Parrocchiali di libera collatione, il Concilio Tridentino nel citato cap. 7. sess. 21. hà prescritto il modo, ch'è questo. Se i frutti della Chiesa sono sufficienti, e per gli alimenti del Parroco, e per le istaurationi, queste con essi debbono farsi; ma se nõ sono sufficienti, debbono esservi forzati i Parrocchiani, cioè il Popolo di quella Parrocchia bisognosa d'istauratione: e concordano le dichiarazioni della Congregatione interprete del medesimo Concilio: *Cathacen 16. Decembris 1634. Congregatio Concilii censuit, ad refectionem Ecclesiarum cogendos esse earundem Ecclesiarum Parochialium Rectores; quod si redditus ipsarum Parochialium non sufficerent, Episcopum, juris remediis juxta formam cap. 7. sess. 21. ipsos Parochianos cogere debere.* E se vi fosse consuetudine, che à tali istaurationi contribuiscà il Parroco più, e la Comunità meno, si devè osservare; così fù risoluto dalla medesima Congregatione del Concilio in *Pavina....Martii 1590.*

8 Sono varie le consuetudini de' luoghi in tal materia. Nella insigne Chiesa Collegiata, che insieme è Parrocchiale di Rocca Guglielma, mia Patria, vi hà cõsuetudine, che il Clero è tenuto all'istauratione, e imbiacamento delle mura, e de' tetti della metà in circa della Chiesa, cioè dalla parte verso l'Altare maggiore, dove è il Presbiterio: e il Popolo è tenuto all'istau-

Parrocchiali di libera collatione.

Ex tom. 15. decr. pag. 154 in Atch. Congt. Conc.

Ex tom. 6. decr. pag. 115 in dicto Archiu.

istaurazione, e imbiancamento dell'altra metà verso la porta, concorrendovi anche alla spesa col Popolo la Confraternità del Santissimo Corpo di Christo; e di più il Popolo è tenuto à far altre spese: come somministrare una certa annua mercede à chi hà cura dell'Horologio, e à provvedere di fune il cāpanone, il quale è stato anche più volte fuso à spese del Popolo. Il che è ragionevole, perche il Popolo gode il beneficio della Chiesa, e delle campane, e massimamente del campanone, che si usa per suonare (come dicesi) à consiglio, quando si raduna la Comunità, e anche per suonare all'armi; ma questo suonare all'armi con la campana esistente nel campanile della Chiesa è stato introdotto da che vi mancò la cāpana nel Castello, che à tal'effetto si suonava. Questo certamente è abuso riprovato con le dichiarazioni, riferite sopra nel §. VIII. num. 11. dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari.

9 Ma giusta la dottrina di Salodio, nõ è tenuto mai il Parroco alle spese del Cimitero, e delle sepolture, che appartēgono sepre al Popolo, ne deve, sotto qualsivoglia pretesto di povertà, essere scusato il Paroco dal far esso le spese per le cose minute, v. g. per le chiavi delle cose sagre, e delle Chiese, per gli Corporali, per gli Purificatoj, per lo vaso, dove si lavano, per gli vasi degli Olii santi, per gli vasi dell'Hostie, e per le

Salod.  
de Visit.  
cap. 24.



tovaglie da astergere le mani, e per cose simili.

Ex tom.  
8. decr.  
pag. 130  
exist. in  
Archiu.  
Congr.  
Concil.

IO La contributione del Popolo hà luogo anche per la casa Parrocchiale : *Castridurantis* 11. Junii 1595. *Congregatio Concilii censuit, scribendum ad Abbatem, ut domum pro necessaria Parochi habitatione curet edificari ex fructibus, & proventibus quibuscumque, ad Parochialem ipsam pertinentibus, qui si non fuerint sufficientes, Patronos, si qui sint, vel alios, qui fructus aliquos ex dicta Parochiali percipiant, & in eorum defectum Parochianos ad id remediis opportunis compellat, quemadmodum de instauratione Parochialium Ecclesiarum cavetur. Decreto Conc. cap. 7. seß. 21. Quod, Congregatio declaravit, habere locum etiam in refectioe, vel adificatione domus necessaria ad Parochi habitationem.*

Ex tom.  
3. litt. SS.  
limin.  
pag. 94.  
exist. in  
Archiu.  
Congr.  
Concil.

E quàndo il Popolo è renitente: v'hà per lo Parroco questa dichiarazione *Congreg. Concilii censuit, Parochianos, recusantes solvere Parochis consuetam panis, & vini portionem, posse etiam pœnis spiritualibus, & presertim Sacramentorum subtractione ad solutionem compelli.*

Chiefe,  
Cappelle,  
e Altari de  
Jurepatronat.

II AL V. Quanto alle Chiese, Cappelle, e Altari de *Jurepatronatus*: se il fondatore non diede sufficiente rendita per sopportare i pesi delle messe, e simili, e in oltre per la fabbrica, per gli lumi, e per altre cose necessarie, egli dourà essere forzato à queste spese, in virtù delle dichiarazioni delle Sagre *Congregatio-*

ni del Concilio, e de' Vescovi, e Regolari. Quella del Concilio, così scrisse al Vescovo di Saluzzo: *Si Cappella de Jure patronatus laicorum* *Icone carent, vel alioqui se habeant indecentius,* *vel ex redditibus, ad eas pertinētibus, si quos habent, vel juris remediis Patronorum impensa ad dictam, decentemque formam esse redigendas.* e più chiaramente la stessa Congregazione il dichiarò in

Ex tom.  
3. litt. SS  
Lim in.  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

*Urbinate.* Giacomo de Bernardino fratelli di Peroli della Città di Urbino espongono, come havendo un semplice Beneficio de *Jure patronatus*, fondato nell' Altare di essa Santissima Annuntiata nella Chiesa Cattedrale di detta Città, del quale è hora Rettore esso Giacomo: decretò Monsignor Arcivescovo nella Visita della Chiesa ultimamente fatta, che ad essi Oratori spettò il mantenere in detto Altare la Cona, li Candelieri, la Croce, le Tabhelle della Gloria, Evangelio, e lavabo, gli scalini, & anco la Prospera, e predella, e nel resto il mantenimento dell' Altare, cose necessarie in detto Altare spettò alla Sagrestia della medesima Cattedrale, onde si supplicano l' E. E. VV. ordinare, che gli Oratori non sieno per ciò molestati, che & c.

*Proposito dubio.* An D. Archiepiscopi Decretum sustineatur. Die 28. Februarii 1665. Congregatio Concilii censuit, sustineri quo ad eam partem, in qua Sacristia eximitur ab oneribus, in premisso libello descriptis: Quò verò ad aliam

*partem: dandam infra scriptam declarationem.*

*Ornamenta Altariũ, & Cappellarum instrumenta, ad cultum divinum, ita demum parari à Patronis debere, si ab iis sufficiens dotalis redditus, etiam pro conservatione Cultus divini assignatus non fuerit.* Onde il Vescovo in Visita,

Cap. numero de consecr. Barbof. de offic. & potest. Episc. alleg. 64. nu. 16.

Nicol. M. S. Reg. verbo Altare.

come nota Barbofa, può fare precetto, che il Padrone, fra un termine competente vegga la Chiesa, ò la Cappella delle cose necessarie, sotto pena della privatione del Jus patronato, e della Cappella; e questa dottrina viene autenticata dall'autorità della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, il cui parere si è, che: *Se le Chiese, e gli Altari sono de Jure patronatus, e non hanno dote, & hanno bisogno d'istauratione, ò di ornamenti, se dopo il termine, da prefigger si a' medesimi Padroni, non li ripararanno, si debbono concedere ad altri: e ciò anche procede quando gli Altari stessero dentro le Chiese de' Regolari. Modena 2. Maggio 1601.*

12 ALVI. Quanto alle Chiese, Cappelle, e Altari di libera collatione. Se si trovasse assegnata rendita sufficiente, e per gli pesi delle messe, e per la fabbrica, per gli lumi, e per altre cose necessarie, ancorche non si fosse fatta mentione speciale della mentionata Quarta Canonica, dourà nondimeno essere forzato il Rettore Beneficiato, quando non vi fosse consuetudine in contrario, sicome dichiarò la Cōgregatione del Concilio in Placentin. 15. Mar-

tii 1614. *Congregatio Concilii censuit, Titularē, circumscripta consuetudine, adigi potuisse, ut Altaribus suis, sacram supellectilem, ut quae ad sacrificium necessaria suppeditent.*

Ex tom.  
3. litt. SS.  
lim. pag.  
149. exi.  
in d. Arc.

13 E ancorche fossero i Beneficij esenti, anche il Vescovo può astringere i Beneficiati alle reparationi delle Chiese, sicome fù risposto all' Arcivescovo di Chieti dalla Congregazione del Concilio a' 28. Marzo 1606. *Amplitudinis tuae jus esse, obtinentes Beneficia, quantumvis exempta, intra Dioecesim existentia, cogere ad Ecclesiarum, ruinam minantium, reparationem, juxta Decretum cap. 8. seß. 7.* In ciò il Visitatore si deve proporre per regola accertatissima il Decreto XXXV. del Sinodo IV. Diocesano di S. Carlo, che così dispone.

Ex tom.  
3. litt. SS.  
Limin.  
exi. in d.  
Arch. hui.

Primo si vegga, chi è tenuto à fare queste spese in virtù di fondatione, ò per altra ragione, ed essendovene il bisogno di far qualche spesa, sia dal Visitatore condannato à farla.

Aut Ec.  
Mediol.  
pag. 307

Se non vi è fondatione, ò legato specificamente fatto per tali spese, debbono farsi con la portione di quelle entrate, che sono state lasciate per celebrarvi messe.

Se le rendite lasciate, non fossero sufficienti: ò pure rendite di alcuna sorte non vi fossero; s'intimino coloro, ò siano Università, Confraternità, ò altre Comunità, ò particolari, i quali pretendono havere sopra tali Al-

tari qualche ragione, accioche facciano le necessarie spese, o pure suppliscano à tal' effetto altre rendite.

Se non vi fossero, ne pure questi, che pretendessero havere qualche ragione, ne altri si trovassero, che volessero spontaneamente fare queste spese: in tal caso, come soggiunge il citato Decreto Sinodale: *Fiat eorum impensis, ad quos reliqua instauratio, & ornatus Ecclesie pertinet.*

Se, doppo assegnato un competente termine, queste spese non fossero fatte, nè si trova alcuno, che di ragione possa esservi forzato, si douranno, per ultimo, demolire gli Altari, e trasferire i pesi ad altro Altare: *Quod si post quatuor menses* (sono precise parole del medesimo decreto di S. Carlo) *minus prestetur, neque sint, qui jure ad id compelli possint, illa Altaria amoveri jubemus, eorum juribus, & oneribus, per Nos ad majus, aliudvè Altare ejusdem Ecclesie, aut intra Parochialis Ecclesie fines positum, translatis.*

14. Fra gli altri rimedj assegnati da S. Carlo in questo suo Decreto Sinodale, si è quello di applicarvi la portione di quelle entrate, che sono state lasciate per celebrarvi messe; Onde si deve interpretare, che il Fondatore habbia virtualmète assegnata la portione di tali entrate, anche per le spese dell'istaurationi, e della provista delle supellettili: siccome anche habbia-

biamo notato di sopra al num. 5. in parlare delle Parrocchiali. Ma in detrarre questa portione, si deve avvertire: che non è necessario, che resti per la celebratione delle Messe, quella quantità di limosina, che si suole nell'atto della fondatione tassare per ogni Messa perpetua; Ma basterà, che per la celebratione delle Messe vi resti la quantità dell'elemosina manuale. Per esempio: In Napoli si suole tassare l'elemosina di due carlini per ogni messa perpetua; e l'elemosina, che manualmente si suol dare per far celebrar la messa, si è un carlino: poiche in tanto si assegna maggior elemosina per la messa perpetua, in quãto col decorso de' tempi l'entrate sogliono diminuirsi, e ancorche si diminuiscano, non si concede, dalla Sede Apostolica la riduzione delle messe, se vi resta tanto, che l'elemosina sia di elemosina manuale. Così pratica la Congregatione del Concilio, che, in concedere tali riduzioni, non tassa l'elemosina delle messe alla ragione dell'elemosina di messe perpetue, ma à ragione dell'elemosina manuale; sopra di che vi hà una magistrale dichiarazione de' 30. di Maggio 1665. della medesima Congregatione, la quale avvertì i Vescovi, che nel fare le riduzioni, che talhora loro vengono commesse dalla medesima Congregatione, degli Oblighi delle messe, non tassassero l'elemosina à quella ragione, che fù tassata quando fù ac-

Ex tom.  
decr. an-  
ni 1665.  
exist. in  
Archiu.  
Congr.  
Concil.

cetta-

cettato l'obbligo, ma à ragione dell' elemosina manuale, la quale, secondo la costumanza del paese, si suol dare per celebrare.

15 Il Visitatore dunque, considerate l' entrate della Chiesa, della Cappella, ò Altari, dopo haver lasciato al Beneficiato, quanto basti per sopportare il peso delle messe alla ragione dell' elemosina manuale: ordinerà, che il resto s'impieghi nell' istauratione, ornamenti, supellettili, &c. Nè in questo caso si hà riguardo di assegnare prima gli alimenti al Beneficiato, come si assegnano al Parroco, perche à questo sono dovuti per lo grave peso della residenza, della cura dell' Anime; e non a' Beneficiati di semplici Beneficii non residentiali, come osserva Sperelli nella citata decisione 67. n.6. le cui precise parole sono queste: *Detrahuntur autem necessaria ad victum, si Beneficiati resident, vel aliud onus Beneficii implent, aliàs secus, quia si non serviunt Altari, cessat ratio, ex qua detrahenda sunt alimenta, etiam in casu fabricæ, quia dicta alimenta præstantur, non propter indulgentiã, sed propter servitutem:* e soggiunge il medesimo Sperelli: *Quod intelligo, si habeat aliunde alimenta, aliàs etiam non residens debet habere ex beneficio, ne cum dedecore Clericatus cogatur mendicare.* Quindi il Visitatore per interporre in questi casi i suoi giusti arbitrii, deve sapere, se il Beneficiato fosse stato ordinato à  
tito-

Sperell.  
dec. 67.  
n. 6. qui  
cit. Surd  
Cavalc.  
Cened.  
Rip.

titolo del beneficio , t'ò se fosse veramente po-  
vero , per usargli agevolezza . Che se il Bene-  
ficiato avesse da poter vivere cò altro, o nò re-  
siedesse nel luogo, e non r'edesse, ò non facesse  
r'edere alcun servizio alla Chiesa, ò Altare del  
suo beneficio, che hà bisogno di fabrica , e di  
supellettili, e ornamenti necessarii: in tal ca-  
so non deve havere alcun riguardo à lasciar  
alimenti al Beneficiato . E in questo senso in-  
tenderei le seguenti dichiarazioni della Con-  
gregatione de' Vescovi, e Regolari; che se bene  
sono locali, e dipendenti, come si suole, da  
particolari circostanze, nulladimeno per lu-  
me del Visitatore queste, e altre in tal materia  
qui rapportiamo . *Si deve tassare la rata, che hà  
da pagare il Beneficiato per ristaurare la Chiesa.*

*Amalfi 2. Maggio 1601. Ma non si deve gra-  
var veruno, oltre la terza parte: in maniera, che  
al Titolare restino onninamente le due terze .  
Capaccio 1. Dicembre 1587. Le Chiese si debbono  
ristaurare un poco per anno, perche non si può  
fare tutto in una volta . Amalfi 3. Settembre  
1601. Per ristaurare le Chiese si deve prefiggere  
termine competente, e non cominciare subito dal  
sequestro de' frutti 1586. Gravina 22. Aprile.*

16 Ma, se con lasciar al Beneficiato la sola  
elemosina manuale per le messe, il Beneficio è  
così tenue, che col resto dell' entrate non si ar-  
riva à fare le necessarie istaurationi, e provi-  
sioni di supellettili; in tal caso vi hà un altro

Nicol.  
M: S. Ep.  
verbo  
Chiesa  
nu. 4. &  
seq.

M. S. cit.  
verbo  
fabrica  
n. 58.

ri-

rimedio, del quale però il BUON VESCOVO rarissime volte, e con gran circospezzione si deve servire. Il rimedio si è di fare cessate dalla celebratione delle messe fin' à tanto, che con l'entrate si facciano le necessarie istaurationi, e proviste di supellettili. Questo è parere della Congregatione del Concilio nella dichiarazione del seguente tenore.

Ex tom.  
115. me.  
morial.]  
pag. 608  
exist. in  
Archiu.  
Gongr.  
Concil.

*Quaritur: si cappella, annuos habens redditus cum onere celebrationis missarum, ruinaminietur, vel sit adeo vetustate confecta, ut in ea decenter missa celebrari non valeant; An possit Episcopus in Visitatione statuere, ut dicti redditus expendantur, nō in celebratione missarum, sed in ipsius Cappella instauracionem. donec ad decentem, & necessarium ornatum redigatur, si id alia ratione fieri nequeat.*

Die 23. Februarii 1606. Congregatio Concilii censuit, *Posse.*

17 Avvertasi alle parole della Congregatione: *si id alia ratione fieri nequeat.* Prima di condescendere à far cessare dalla celebratione delle messe, deve stare ben bene avvertito il BUON VESCOVO, vegga prima diligentemente, se veramente si verificchi quel: *si id alia ratione fieri nequeat*: cioè, se non vi è luogo da praticare gli altri mezzi: e farebbono tra gli altri quelli, che fin' hora habbiamo rapportati di S. Carlo e; perche si tratta di privare, ancorche *ad tempus* i poveri defūti de' loro suffa-

fragii. E in ogni caso avvertirà il BUON VESCOVO, che non di tutto il numero delle messe si sospenda la celebratione, ma di qualche parte, accioche del tutto le Anime de' defunti non restino prive di questi suffragii.

18 Se poi, concorrendovi le circostanze accennate da S. Carlo nel mentionato suo Sinodal decreto, quali sono coerenti alla disposizione del Concilio, si havesse da fare la demolitione, e profanatione delle Cappelle, e degli Altari, per trasferire i pesi ad altri Altari (qual demolitione certamente talhora è espedientissima, per non haverli à vedere invece di cappelle tante spelonche, e invece d'Altari tante mangiatoje di Giumenti) s'avverta di osservare quanto per far decentemente queste demolitioni, e traslationi, habbiamo con S. Carlo riferito di sopra nel §. XVII. n. 8. Il nostro Buon Vescovo non sia facile alla profanatione degli Altari, delle Cappelle, e delle Chiese: ma avverta, che questo è l'ultimo rimedio, che deve praticarsi, ne' casi, che non hanno luogo i premétionati mezzi notati da S. Carlo.

19 Seguite, che sieno le demolitioni delle Cappelle, e degli Altari ad altre Chiese; se queste havranno bisogno di riparatione, douerà còtribuirvisi anche cò l'entrate de' Beneficii trasferiti, giusta la dichiarazione della Congregatione del Concilio del tenore

re

Ex tom.  
19. decr.  
pag. 642  
exist. in  
Archiu.  
Congr.  
Concil.

re seguente: in *Narnien* 24. *Martii* 1657. *Congregatio Concilii censuit, Rectores Beneficiorum, etiam in quacumque dignitate constitutos, & Palatinorum privilegiis gaudentes, teneri, post translationem suorum beneficiorum secutam, ad futuram instaurationem Ecclesiarum, ad quas beneficia fuerint translata.*

*Si accennano alcuni mezzi di fare acquistare alle Chiese le rendite, che non hanno per la fabrica, e per le suprllettili sagre. §. XIV.*

1 **S**I vedranno allo spesso le Chiese rovinate nelle fabbriche, e bisognose di supellettili, ò per difetto di entrate, onde non si potrà provvederci, ovvero perche l'entrate assegnate per la fabrica, e per le supellettili della Sagrestia, si convertano in altri usi. Quindi il Visitatore inquiri diligentemente se la Sagrestia habbia entrate particolari assignate, se ne faccia render conto; e trovando, che si convertono in altri usi, come è accaduto in alcune Chiese, che in vece di spenderle in supellettili, ne pagano l'Organista, e le Musiche, ò ne fanno altre spese; il proibisca rigorosamente, come illecito; poiche le volontà de' pii testatori debbono puntualmète adempierfi; nè è lecito al Vescovo di sua ordinaria autorità commutarle; se non in que' casi, che non si possono adempiere: *impedimento iuris, vel*

*vel facti*, cioè, che non è lecito di fare quello, che sarà stato prescritto dal Testatore, ovvero, se è lecito, non si può adempiere per qualche impedimento; ne' quali casi, giusta l'opinione comune de' Canonisti fòdata nel *c. nos quidē de testam.* può il Vescovo cōmutarle', sicome la Cōgregatione del Concil. più volte hà dichiarato: *Congreg. Conncil. censuit, Facultatē per ius cōmune Episcopis attributam commutādi ultimas voluntates, non esse sublatam à Sacro Concilio Tridentino in c. 4. sess. 25.* e secōdo l'avvertenza della stessa Congregatione, la commutatione deve farsi in usi, che non si discostino dalla volontà del Testatore: *Soran 25. Junii 1620. Congregatio Concilii censuit, si pecunie in usus à Testatore destinatos, verè converti non possint: licere Episcopo unā cum duobus de Capitulo, qui rerum usu peritiores sint, per ipsum diligendis eas erogare in alium pium usum, qui testatoris intentioni proximior sit, & pro loco, & tempore, utilior.*

Ex tom.  
155. me-  
morial.  
Pag. 557  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

Ex tom.  
155. me-  
morial.  
Pag. 546  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Concil.

2 Procedere però questa dottrina quando la volontà del Testatore non havebbe havuto mai il suo effetto: che se havebbe havuto effetto, e poi sopraggiungesse qualche impedimēto, per lo quale non si può adempiere, in tal caso, per commutarla vi si richiede autorità Apostolica: *Quia dispositio Textus in cap. Nos quidem de testam.* (sono parole d'un Voto del celebratissimo Prelato Carlo de' Vecchi Arcivesco-

Ex M. 35.  
apud me  
existen.

vo d'Atene, Segretario della Congregatione del Concilio, à cui hebbi io sorte di servire per Ajutante di studio per lo spatio di dieci anni) *videtur habere locum ante executionem voluntatis Testatoris tantum, nempe quando usque ab initio illa executioni demandari non potuit: secus verò quando ab initio voluntas Testatoris adimpleri potuit, & de facto adimpleta fuit, sed tractu temporis supervenit impedimentum, propter quod adimplementum continuari non potest; in hoc enim casu recurrendum ad sedem Apostolicam, cui circa defunctorum voluntates suprema potestas competit. Clemèntina Quia contingit de relig. domib. Quam distinctionem tenet Imola in l. 1. ff. de condit. instit. Sarmient. lib. 1. selectar. cap. 24.* Onde fuori de' sudetti casi, e termini degli accennati impedimenti, non si può commutare dal Vescovo, nè pure in opere migliori. Deve pertanto invigilare, che le volòtà de' pii Testatori pienamènte, e santamente si osservino, non solamente per quello, che riguarda la materia della Sagrestia, che hora trattiamo, ma p. qualsivoglia altra, che possa occorrere al BUON VESCOVO in Visita, e fuori di Visita. Quanto poi alla penuria, ch'è troppo frequente dell'entrate delle Sagrestie

3 Primo. E consigliato il BUON VESCOVO à fare Statuto col cōsenso del Capitolo di quella Chiesa, dove è la penuria sudetta: che una portione dell'entrate del primo anno di ciascuno

scuno Beneficiato, particolarmente di Dignità, e di Canonico si spèda in supellettili sagre, sicome in molte Chiese vi sono tali statuti, ò consuetudini, che laudabilmente s'osservano. Il fare questi Statuti piace alla Sede Apostolica, che anche hà approvaço, che vi si comprendano le rendite del Vescovato, sicome si vede dal seguente Decreto : *Segobricen: Ianuarii 1590.*

*An constitutio quadam facta per Episcopum, & Capitulum post Concilium Tridentinum de solvendo certam pecunie quantitatem, ratione nove possessionis Episcopatus, Canonicatum, & Dignitatum, distribuendam in fabricam, & Salaria Notarii, Convocatoris, Campanarii, et aliorum Ministrorum Ecclesie, quibus iam alia sunt certa constituta salaria, sit valida, nec ne.*

Ex tom. 6 decret pag 91. exist. In Archiu. Congr. Concil.

*Sanctissimus D.N. ex sententia Congregationis respondit, huiusmodi Constitutionem servandam; nihil tamen ex ea pecunia Notariis Cursoribus, & Campanariis, aliisque Ecclesie Ministris attribuendum; sed integram summam in usum fabrice convertendam, libenter solvendam, tam à Capitularibus, quam ab Episcopo: quippè cum sperari possit, officium ecclesiasticum, & dignitatem, qua ab huiusmodi largitione in edificium, ornatumve Ecclesie facta sint, exordium admiscam quoque Ecclesie adificationem feliciter in Domino processuram.*

3 Avverta però il Vescovo, che la detta portione non deve eccedere la metà delle ren-

H h

dite

Ex tom.  
3. litt. SS  
Limin.  
pag. 85.  
exist. in  
d. Archi

dite del beneficio, siccome dispone in tal materia, la Bolla del Beato Pio V. e ne fù scritto al Vescovo di Nusco dalla detta Congregazione del Cōcilio a' 10. di Maggio 1607. *Duodecim ducatos in piū Ecclesia reparationis opus à Canonicis, antequàm Canoniatuum possessionem adipiscantur, ita demū esse in futurum persolvendos, si mediocritatem fructuum unius anni non excedunt, iuxta Constitutionem s. m. Pii V. incipientem: Durum nimis.*

4 Nè potrebbe ostare la dichiarazione in Neapolitana 29. Septembris 1594. della medesima Congregazione del Concilio, la quale scrisse all' Arcivescovo: Che non era lecito esigere da' nuoui Canonici della celebratissima Metropolitana di Napoli dodici docati nel loro ingresso, ancorche si dovessero impiegare in uso, e negli ornamenti della Sagrestia, siccome s'ha dalle lettere scritte all' Arcivescovo di quel tempo, del seguente tenore.

Ex tom.  
3. litter.  
post pag.  
211. exist.  
in  
Archiu.  
Congr.  
Consil.

*Expositum fuit S. Congregationi Illustrissimorum Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, Canonicos, & Capitulum istius Ecclesie, ex eorum statuto, solitos fuisse in ingressu suorum Canoniatuum, solvere duodecim ducatos, qui quidem ante Concilii publicationem, initio convertebantur in usum, & ornamenta Sacristie, & deinde in distributiones quotidianas. Post verò eiusdem Concilii publicationem iterum in usum, & ornamenta Sacristie conversi fuere. Et cū ab ipsis*

*ipsis PP. quæsitum fuisset, an hodie liceret pecuniam hanc exigere, censuerunt, minimè licere. Quam sententiam Amplitudini Tue notam esse volumus, ut, eam omnino observari, curet.*

5 Non dourebbe, come dicevamo, ostare questa dichiarazione in *Neapolitana*, perche l'Arcivescovo di Napoli, egli, ò sia per consuetudine, ò per altro legittimo titolo è tenuto della sua mensa somministrare, ogni mese, cinquanta ducati, in servizio della Sagrestia della sua Chiesa Metropolitana. Onde non fù stimata cosa giusta dalla Congregazione, che per isgravare l'Arcivescovo di questo peso, se ne gravassero i Canonici. L'Arcivescovo presente, l'Eminentissimo Signor Cardinal Caracciolo, più volte da noi mentionato, e da mentionarsi nella nostra Opera, non solamente hà somministrato, e somministra, ogni mese, i sudetti duc. cinquanta per gli usi della Sagrestia Napolitana, mà hà talmènte sopravanzato, e dilatato, e dilata viepiù i termini, e le fimbrie della sua piissima generosità, (accenno cose, che sono pubbliche, e si veggono da tutti) siccome il testificano, e testificheràno anche a' posteri particolarmente, le pareti dello stesso Tempio con vaghissima stuccatura abbellite, e con sagre dipinture di famoso pennello, e con apparati di damasco carichi d'oro, rendute più venerabili, e più pretiose. Il testificherà altresì la varietà, e multi-

plicità delle sagre, e pretiosissime supellettili, Pianete, Tunicelle, e Piviali, e altre, di tela d'oro, con cui i suoi Venerabili Canonici, nelle Cappelle più celebri dell'anno, con divota pompa adornati compariscono; indelebile ne sarà la divota, e grata ricordanza per la gran copia d'argento fuso, e profuso in Istatue, in Vasi, in Croci, e in Candelieri di smisurata grandezza, e in altri ornamenti, con cui alla Regale, questo Eminentissimo Arcivescovo ha ornata, e arricchita la Basilica Napolitana cò ispesa, che fin' hora eccede la somma di cinquanta migliaja di scudi. Hò stimato farne qui grata ricordanza, per havere il mio fine, che è di somministrare esempio, e porgere stimolo à chi provveduto opulentemente, ò mediocrementemente di rendite di Chiese, volesse essere avaro con Dio, non movendosi à compassione de' Tempii materiali, e de' Tépii vivi di S.D.M. che tal hora si veggono in miserabile stato ridotti, e con pochi soldi, il Beneficiato, massime Vescovo, potrebbe, e dourebbe soccorrere à tali miserie, e nol fa.

Nicol.  
M.S.Eph.  
uerb. Sa-  
cristia  
nu. 7.

6 Secondo. Potrebbe anche impetrarsi speciale indulto dalla Sede Apostolica, di poter il Vescovo applicare qualche portione delle multe pecuniarie à provvedere la Sagrestia di supellettili, sicome fù concesso per lettere della Congregatione de' Vescovi, e Regolari in *Carinolen. 8. Januar. 1641.* e la Congre-

gs-

gatione del Concilio spesso suole concedere simili indulti, con prefissione di tempo.

7 Terzo. Soprattutto rifletta il Buon Vescovo, che egli è tenuto ad impiegare ( come più diffusamente ne trattiamo nell'Opuscolo particolare delle rendite ecclesiastiche, in quali usi si debbono impiegare ) le sue rendite nella propria sostentatione, in servizio della Chiesa, e in sollievo de' poveri. Onde, mancando ogni altro mezzo, egli non deve per alcun modo mancare, per quanto si estendono le sue forze, provvedere, che non si veggano nelle Chiese, e negli Altari della sua Diocesi, i mentionati Inconvenienti, e indecenze.

8 Deve pertanto di propria borsa ( dissimale ) della borsa della Chiesa, ( essendo solamente il Vescovo amministratore, e dispensatore dell'entrate ecclesiastiche, se vuol credere alle ragioni, all'autorità de' Concilii, e di Canoni, e di gravissimi Dottori, e agli esempi di buoni, e Santi Vescovi ) provvedere in defecto degli preaccennati mezzi, delle necessarie suppellettili le Chiese, e gli Altari. Questa dottrina ben l'intendeva, e praticava l'ottimo Arciv. di Capua, quel gran servo di Dio, Cardinal Bellarmino, del quale ( siccome hò notato di sopra ) narra la sua vita : *Soccorreva i Popoli con pronte limosine, e à sue spese molte Chiese di Calici, e di altri vasi sagri, e suppelletili decen-*

Par. 1. §.  
1. huius  
Opusc.  
nu. 12.

*ri, de' quali si trovavano sproviste del tutto, ò le*

*havevano poco decenti per gli sagri ministerii ,  
egli provvedeva. Quindi horribil cosa sarebbe,  
che un Vescovo haveffe in casa sua, larga co-  
pia di linreami, di tapezzarie, e vasi d'oro, e  
d'argento , e poi s'havessero à vedere le Chie-  
se, e i suoi Altari così poveri , e così miserabi-  
li, ch'è forza, che i sagrosanti misteri in supel-  
lettili, e in vasi vili, e sordidi si esercitino, e che  
havessero bisogno anche di quella sorte di sa-  
gre supellettili, à cui si può provvedere con po-  
ca spesa , e il Vescovo , ne pure pochi soldi vi  
vuol contribuire di quelle rendite, che ad usi  
forse illeciti, e di cui strettissimo conto haurà  
da rendere al gran Padre di famiglia Christo,  
che con la stadera del Santuario nel dì tremen-  
do del giudicio pesarà l' entrate delle Chiese,  
che sono sangue di poveri : per vedere se in usi  
illeciti furono impiegate : nel qual caso non  
fedele, mà infedele dispensatore di ciò, che  
gli fù fidato da Dio nelle mani, chiamare si  
potrebbe questa sorte di Vescovi.*

*Della Consagratione delle Chiese, e degli Altari,  
e delle Benedittiani delle sagre Immagini,  
e delle Campane §. XV.*

**I** P **E**resspresso comandamento di Dio, Mo-  
sè fabbricò il Tabernacolo, e lo consa-  
grò, e anche consagrò la Mensa, l'Altare, i Va-  
si, e le supellettili per lo culto Divino. Questa  
con-

confagratione non solamente fù fatta da Moisé con le preci, ma ancora con l'untione dell' olio santo. Di questo, ed altri esempi dell' antica legge, il Pontefice Felice IV. si servì quando scrisse à tutti i Vescovi quella memorabile Epistola, frà sagri Cánoni registrata, e che anche da S. Chiesa se ne recita ogni anno nell' Ufficio della dedicatione de' sagri Tempii, per istimolare i Vescovi alla confagratione delle Chiese, degli Altari, de' Vasi, e di altre cose, che sono necessarie per lo culto Divino. *Si enim Judai, qui umbra legis describebant, hac faciebant, multò magis Nos, quibus veritas patefacta est, & gratia per Jesum Christum data est, Tempia Domino edificare, & prout melius possumus ornare, eaq; divinis precibus, & sanctis unctionibus suis, cum Altaribus, & vasis, vestibibus quoque, & reliquis ad Divinum cultum explendã, utensilibus devotè, & solemniter facere.*

cap. Tabernaculū enim dist. 1.

2 Le mistiche significazioni, il frutto, e imirabili effetti delle Confagrationi delle Chiese, e degli Altari furono descritte dalla penna angelica di Tomaso Santo: *Consecratio Altaris representat sanctitatem Christi, consecratio verò Domus sanctitatem totius Ecclesie. Ecclesia, & Altare consecrantur, quia ex consecratione adipiscuntur quandam spiritualē virtutem, per quam apta dicuntur Divino cultui, ut, scilicet homines devotionem quandam exinde,*

S. Thom. 3. p. q. 83  
agr. 3. per  
1. ot.

Concil.  
Prov. I.  
decr. VII

Pontific.  
Rom. de  
consecr.  
& dedi-  
cat. &c.

*percipiant , ut sint paratiores ad divina*: I fedeli all' hora più vi si affettonano, quando loro sono spiegati i grandi misterii di queste consacragioni. San Carlo con ragione avvertì i suoi Vescovi Soffraganei: che quando facevano consacragioni di Chiese, e di Altari, ò benedicevano campane, non mancassero di spiegare al Popolo la forza, la virtù della misteriosissima consacragione, che pienamente viene significata da Chiesa Santa co' digiuni, che hà prescritto, debbano precedere alla consacragione della Chiesa, e con le preci, e sacre cerimonie, che in quella concorrono: *Inde est, soggiunge l' Angelico Dottore, quod Ecclesia, & Altare ante consecrationem emundantur, & exorcizantur, ut exinde virtus inimici pellatur*; e Santa Chiesa avverte i Fedeli: *Terribilis est locus iste*; e gli invita à venerare i Tempii consecrati, porgendo preci per lo Popolo: *Ut quis quis hoc Templū, beneficia petiturus ingreditur, cuncta se impetrasse, letetur.*

3 Non si soddisfa per tãto il BUON VESCOVO di haver visitato le Chiese, e gli Altari, i Vasi lagri, e le Campane, e di haver decretato ciò, che riguarda il loro materiale splendore, e decoro, se poi non rende ad esse il più vero pregio, rendendole pretiose, e compartendole rispettivamente le sagre untioni, e benedizioni, con l'osservanza di que' sagrosanti Riti, che in ciò maravigliosamente sono sta-

ri

ti prescritti dall'Apostoliche ordinationi. Quel Prelato mio Signore, e Maestro, di cui altre volte hò fatto mentione nella citata Epistola, la quale è stata una gran guida alla mia penna, nella materia particolarmente del presente Opuscolo, così mi avverte. [ Parlerò delle consecrationsi, e benedittioni, le prime delle Chiese, e degli Altari: le seconde delle Cápene, e delle Imagini: già tutto quasi ito in difuso, e pure evvi Canone, che il Vescovo debba *post annum erecta Ecclesia* dedicarla. Gli Altari portatili sono abusi, ò permissione nelle Chiese, perche debbono quelle avere consecrati gli altari fissi, servendo gli Altari portatili, *secundum suam institutionem*, per quelli, che per privilegio hanno l'uso degli Altari portatili. V.S. faccia in ciò aguzza la sua penna. S. Carlo trecento Chiese consagrò.]

4 In esecuzione di questo grave Avvertimento, vorrei certamente, che la mia penna avesse quella virtù, che non hà, di spiegare l'importanza delle sagre Consagrationsi, e benedittioni, per imprimerla nel cuore degli Illustriissimi Prelati, cui tocca di farle; ma lascierò, che vi supplisca la pietà del mio BUON VESCOVO, con ispecchiarsi particolarmente in S. Carlo benedetto, che trecento volte, come il detto Prelato avverte, fece l'operosissima funzione della consagracione della Chiesa. Piaccia à Dio, che non si habbiano à

tro-

trovare Vescovi, che ne pure una sola, ò almeno molte poche ne consagrino. Quello che deve rendere più ferventi i tiepidi Consagratore, si è ciò, che riferisce lo Scrittore della vita di S. Carlo, il quale, doppo haver mentionato le trecento Chiese consagrate dal Santo Cardinale, soggiunge: *e fù notato come in diecidotto giorni ne consagrò quattordici, spendendo otto hore continue in ciascuna di quelle funzioni: oltre le vigilie della notte precedente, & il digiuno di pane, & acqua del giorno avanti.*

Giuffan.  
in Vita  
S. Carol-  
lib. 8. c.  
10.

5 Non dourà ritirare da fare queste sagre funzioni il non saperli accertatamente, se le Chiese sieno state consagrate, ò no: perche il mentionato Papa Felice toglie a' Vescovi ogni dubbio coll' Epistola, che ne scrisse a' Vescovi del seguente tenore: *De Ecclesiarum consecratione quoties dubitatur, & nec certa scriptura, nec certi testes existunt, à quibus consecratio sciatur, absque ulla dubitatione scitote, eas esse consecrandas: nec talis trepidatio facit iterationem: quoniam non monstratur esse iteratum, quod nescitur factum.*

Cap. so-  
lemnita-  
tes. de  
consecr.  
dist. 1.

Vid. sup.  
Instruct.  
Orfin. c.  
XII. in ea-  
rum con-  
clus.

6 Non tralascerà però il Buon Vescovo le diligenze, che nelle registrate Istruzioni Orsine furono ingionte, per sapere, se le Chiese, e gli Altari sieno stati consagrati, e le Campane benedette: accioche possa, ne' casi della negativa, consagrarle, e benedirle, senza riguardo alle

alle fatiche , e a' pesi; essendo questi proprii dell'Officio del BUON VESCOVO.

*Della Dottrina Christiana . §. XVI.*

**I** LA Visita del mio BUON VESCOVO tutta raggirar sempre si deve, come in due poli, in due cose, come il Pontificale Romano nella spesso da Noi mentionata Istruzione, gli prescrive: *Ut videat, & sciat, qualiter Ecclesia SPIRITUALITER, ET TEMPORALITER gubernetur*; In dichiarazione di queste due parole *spiritualiter, & temporaliter*: noi fin' hora nel presente Opuscolo habbiamo scritto, e proseguiremo à scrivere, anzi se ne potrebbero comporre copiosissimi volumi.

Pontif.  
Rom. de  
ord. Visi  
tan. Par.

2 Quanto al vedere: *qualiter Ecclesia spiritualiter gubernetur*: deve il mio BUON VESCOVO con ispecialissima avvedutezza dare d'occhio alla Dottrina Christiana, in quella simiglianza, che havendosi à visitare un Palazzo, il perito Architetto mira subito alle di lui fondamenta; che se queste non istanno ben locate, pericola tutto l'edificio. Quindi meritamente il Sagro Concilio Tridentino col lume dello Spirito Santo in pubblicare le Istruzioni di una buona Visita, intuona con precettive parole à tutt'i Visitatori. *Visitationū praeipuum sit scopus, sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsiis haeresibus, inducere*; e per lo zelo

Concil,  
Trid. c. 3  
sess. 24.  
refor.

cap. 4.  
fess. 24.  
ref.

zelo speciale, che si hebbe in quel sagrosanto Concilio, si fece decreto, che fosse pensiero de' Vescovi, che almeno in tutte le Domeniche, e in altri giorni festivi, i Rudimenti della nostra sãta Fede s' insegnassero nelle Parrocchie. E, accioche si importanti Decreti sempre s' osservino, ha sempre mai la Sede Apostolica con paterna sollecitudine stimolato, e stimola i Vescovi ad invigilare sopra l' insegnamento della Dottrina Christiana, nelle loro Chiese. Dell' anno 1621. d' ordine espresso del Romano Pontefice, emanarono dalla Congregatione del Concilio le infrascritte lettere encicliche, con le quali i Vescovi tutti furono per le viscere del Signore pregati, e ammoniti à soddisfare in ciò al loro strettissimo debito. Le lettere, che il mio Buon Vescovo deve figurarsi di essergli hora state scritte, sono del tenor seguente.

ex Tom.  
81. me-  
morial.  
pag. 400  
exist. in  
Archio.  
Congr.  
Concil.

3 *Per illustris, & Reverendiss. D. uti Frater  
Catholica Fidei rudimenta, & si scire om-  
nes teneantur, quot quot rationi sunt compotes;  
plerique tamen agrestium, & rudium iacent in  
tenebris, socordia, & negligentia Pastorum;  
quandoquidem suprema hac salutis dogmata, vel  
ignorantur prorsus, vel latina tantum lingua, quã  
non tenent, edidicerunt; ut crebris piorum Sacer-  
dotum delationibus acceperunt Illustrissimi PP.  
Concil. Trident. Sanctiss. Domini nostri auctori-  
tate Interpretes. Cum tamen iustus ex Fide vi-  
vat.*

vat, & credere omnia implicitè longè diminuta sit Fidei, iusque custodiri vix possit, nisi cognitū, (quis enim non aberrat à lege, si legem non calleat? aut certè quis rudem hanc ignorantiam discernat à desidia, & contemptu?) quandoquidem P.P. dilucidè, & apertè dogmata scribi super lapides, id est simplicium cordibus infigi, ac parvulis panem frangi summo opere exoptantes, Amplitudinem Tuam, sicut, & ceteros Italia Episcopos, per Iesu Christi viscera, obtestantur, ut sui muneris, ac pastoralis sollicitudinis memor, cæcam hanc caliginem mentibus effusam, & longè, latèque diffusam, & prò viribus discutias. Proinde Sacrosancta Synodi Decretum de Pueris edocendis, in singulis Parochiis ita observari precipiat, ut singuli Symbolum saltem Apostolorū, atque Orationem Dominicam, itidemquè Decalogi precepta, materno idiomate doceantur, jubeatque Parochialium Ecclesiarum Rectoribus, ut, inter Missarum solemnias, & Verbi Dei Predicatoribus, ut inter concionandum, diebus festis annuncient Populo, ac sapius contestentur, eos, qui hæc non tenent, debere ex precepto ad Ecclesias, ubi hæc peraguntur tamdiù convenire, quandiu illa addiscant; Ac propterea serio Confessoribus injungat, ut ignaros Pœnitentes, de his interrogèt, ac terminum eisdem præfigant, intra quem ostendant, se se Rudimenta Fidei vulgari sermone apprehendisse; alioquin Sacerdotes, ut quemque desidem, ac torpètem repererint,

San

*Sacramentalem absolutionem, sua prudentia, ac moderatione, suspendant. Et summam Amplitudo Tua omnem operam, Studium, ac diligentiam adhibeat, ut sacra haec salutis mysteria tandem ab omnibus, ut cujusque fert ingenium, intelligantur. Ita igitur, ne Ovium sibi creditarum sanguinem de suis manibus requirat Deus, suo zelo, ac vigilantia efficiet Amplitudo Tua, harumque litterarum exemplum ad singulos suae Provinciae Suffraganeos Episcopos, ut id ipsum observent, perferendum curabit: & diu valebit in Domino, à quo cuncta ei prospera, & salutaria cupimus. Roma 19. Ianuar. 1619.*

4 Anche il nostro Santissimo Regnante Pontefice INNOCENTIO XI. hà havuto, e hà talmente à cuore, che non si trascuri per lo Mondo Christiano l'insegnamento della Dottrina di Christo, che allo spesso con l'oracolo della sua viva voce ne avverte i Vescovi, in occasione, che gli si prostano avanti al suo adorato cospetto; e di questo suo Apostolico zelo ne hà fatto in diverse maniere spargere, per istimolo de' Vescovi, e di Parochi, e di altri, a' quali appartiene insegnare la Dottrina Christiana, le opportune notizie. Quindi, cò la benedittione del Signore, à giorni nostri in Roma, che dà la norma, e con gli esempi, e co' precetti à tutte le Chiese del mondo, habbiamo veduti de' Cardinali stessi, quegli che sono potentissimi Luminari valevoli in-  
ispe-

ispecial maniera, co' loro esempj à santificare le Chiese impiegarsi, per se stessi, in questo Diuinissimo ministero d'insegnare a' fanciulli i rudimenti della santa Fede. Fra gli altti, i gran Cardinali della S.R.C. Barbarigo, Vescovo di Padova, e Orsino Arcivesc. di Siponto, e Vescovo di Cesena, in tépi di grãdì calori nell' hore più fervide del giorno, si sono eglino veduti, con raro esempio portarsi, non meno alle celebri Basiliche di quella gran Città, ma alle Chiese Parrocchiali, ad insegnarvi per se stessi, a' fanciulli la Dottrina Christiana.

5 In Napoli, con la benedittione del Signore, à questo sacrosanto ministero d'insegnare la Dottrina Christiana, vi si attende con tanto spirito, e con tanto zelo, che cava lagrime di tenerezza à chiunque vede, particolarmente ne' giorni festivi, sparsa questa gran Città, di turbe di figliuoli, che ad ogni contrada se ne incontrano, condotte à somiglianza di Gregge, sotto l' insegna della santa Croce, ogni Greggia da più Pastorelli, che sono particolarmente i buoni Cherici, Suddiaconi, e Diaconi, i quali, per acquistar merito, e provvedersi, frà gli altri, del Requisito del servizio in *Diuinis*, à fine di meritare di esser promossi agli ordini superiori, s'impiegano in questo Divino esercizio. Oh che bella vista, che fanno, mentre à simiglianza di Pastori, che, radunate le loro Gregge, le condu-

cono

cono a' pascoli, e alle mandre, radunano questi buoni Pastorelli i figliuoli per la Città, e gli conducono alle Parrocchie, e ad altre Chiese, e quivi coadiuvando i Parrochi, pascolano i figliuoli stessi col sagro pane della Dottrina Christiana, che loro frágano: mercè al zelo del nostro Eminentissimo Pastore Cardinal Caracciolo, il quale, frà l'altre cose, che col fondamento de' Sagri Canoni, Concilii, ed esempi di Santi Prelati, hà prescritto nella sua INSTRUZIONE PER GLI ORDINANDI della quale appresso si farà piena menzione, richiede, che debbono haver questo d'haver ajutato frequentemente ad insegnare la Dottrina christiana: non potendo niuno Ecclesiastico sdegnarsi di fare quello, che à giorni nostri, ( per tralasciarne infiniti esempi ) il fanno Prelati Porporati di quella sorte, che sopra habbiamo mentionati, anzi lo fece Christo stesso, Principe de' Prelati, che dicea: *Sinite parvulos ad me venire.*

6 E quando mai vi fusse ( il che non deve crederfi ) chi si sdegnasse, ò ricusasse di portarsi alle Parrocchie, ò sia perche queste sono povere, ò perche non vi sieno queste usanze, ò per altro pretesto ( non potrebbero essere questi se non consigli, e suggestioni diaboliche ) certamente costui darebbe segno di haver poco, anzi niente di spirito ecclesiastico, e poco imitatore dell'humiltà di Christo, che quantunque

Rè

Rè del Cielo, e della Terra si elegge per Regia, una stalla, e che nō si sdegna di dimorare dentro quelle povere Chiese, costui abborrisce, ò fosse tolerato di non farvisi vedere, come che con andare in que'luoghi, dove non si sdegna essere il grande Idio, corteggiato da schiere di spiriti celesti: chi è un puzzolente vermicciuolo della terra, stima di porci di reputatione cō entrarci, e cō esercitarsi que' ministeri, che esercitò Christo stesso; e perciò dourebbe da chiunque hà scintilla di zelo della Casa di Dio, non solamente non essere ammesso à trattare i sagrosanti Misterii nella Chiesa, ma dourebbe da braccio armato di flagelli evāgelici essere espulso fuori di Chiesa, ne permetterglisi ne pur l'accesso agli atrii stessi delle Chiese, non che a' sagri Altari; essendo canonica conclusione incontrovertibile: che nessuno deve essere ordinato, se non è utile, ò necessario alla Chiesa, ancorche fosse spinto da fervore di devotione, à pigliare i sagri ordini; siccome pienamente l'habbiamo mostrato, e provato con Decreti Apostolici nel nostro Opuscolo della *Sagra Ordinatione*; Una copia di questo havèdo io trasmesso al prefato gran Cardinal Barbarigo, Idea de' Prelati; egli di propria mano si degnò di rispondermi così: *Mi rallegro grandemente delle sue fatiche necessarie, dirò, in questi tempi, in cui le Ordinationi sono tenute per cose dovute alle persone, e non*

I i                      alla

*alla Chiesa.* Voglio dire, che quando si conosce, che qualche uno sdegnava nelle Chiese Parrocchiali, o in altre adempiere per servizio della Chiesa, gli ecclesiastici ministeri, non deve certamente esser ordinato, mentre la Chiesa non ha bisogno di chi in servizio di essa ripugna d'impiegarli.

7 Per tanto il nostro BUON VESCOVO, invigorito dalle leggi sopra mentionate, e dagli esempi così efficaci, che habbiamo addotti, in tempo di Visita, e senza distinzione di tempi, procuri in promuovere la Dottrina Christiana, adempiere, e ordinare, fra le altre, che pareranno al suo industrioso zelo, le cose infra-scritte.

8 Inquire diligentemente, se nelle sue Chiese, massimamente Parrocchiali, o in altri luoghi, a ciò destinati vi s'insegni la Dottrina Christiana. Legga le risposte, che i già deputati Scrutatori hauranno date al Quesito 6. del §. XI. della I. Parte del presente Opuscolo; per poter in caso di negligenza di chi è tenuto ad insegnare la Dottrina Christiana, e non l'insegna, indurvelo, astringervelo, e con l'esortazioni, e col mezzo di convenienti pene.

8 Ubbidisca il Buon Vescovo alle esortazioni, anzi al precetto fatto dal B. Pio V. nella sua Bolla a' Vescovi, e a' loro Vicarii, ovvero Officiali Generali: *Ut hoc opus sanctissimum,* (sono parole del B. Papa, che parla della Dot-

tri-

trina Christiana ) toto pectore amplectentes, aliquas Ecclesias in suis Civitatibus, & Diocesisbus respectivè, seu loca honesta, in quibus infantes, & pueri ad audiendam Doctrinam Christianam convenire possint, deputent, & Viros, ad id idoneos vita, & moribus approbatos, qui diebus, saltem Dominicis infantes, & pueros, ac alias personas divina legis expertes, in articulis Fidei, & praeceptis Sanctae Matris Ecclesiae, instruant, confirment, eligant, atque tot Societates, seu Confraternitates, quot ad hoc tam sanctissimum opus exercendum, eis opportuna videbuntur, inibi auctoritate nostra erigant, & instituant.

Bolla B.  
pii V. ex  
debita  
an. 1578

10 Accioche ognuno che s'impiegherà in questo Divin ministerio, maggiormènte possa infervorarvisi; non lasci il BUON VESCOVO di far noti à chiunque si ascriverà alle mentionate Confraternità, e Compagnie della Dottrina Christiana, tanto per insegnarla, quanto per esserne insegnato, gli spirituali tesori dell' Indulgenze, che l'istesso B. Pontefice nella mentionata Bolla largamente concede.

11 Esquisca onninamente quanto nelle lettere della Sagra Congregatione del Concilio sopra al numero 3. del presente §. registrate si avverte a' Vescovi: che invigilino, accioche i Parrochi, i Predicatori, e i Confessori adempiano rispettivamente ciò, che nelle medesime lettere si prescrive per parte loro.

11 Si studj con particolar premura di por-

I i 2 re

Nicol.  
M.S. Epi.  
verbo  
Dottri-  
na nu.V

re in pratica l'ordine della Congregazione de' Vescovi, e Regolari riferito dal Nicolio con queste parole: *Si ordina, che in esecuzione del Decreto della Visita Apostolica, il Canonico, che haurà da dir la messa letta le feste, e le Domeniche, qual serve p la messa Parrocchiale, debba in quella, al luogo suo, insegnare recitando, conforme al solito, li capi principali della Dottrina Christiana al Popolo in lingua volgare, cioè l'Oratione Domenicale, la Salutatione Angelica, il Simbolo, i dieci Precetti del Decalogo, con quelli della Chiesa, e che doppo il mangiare avati il Vespro colui, che attualmente esercitarà la cura dell' Anime, nella Chiesa debba assistere all'esercitio d'insegnare tutti li capi della Dottrina Christiana, con operare, che vi siano molti Operarii, e Coadiutori dell'Opera con la maggior frequenza del Popolo, massime de' figliuoli, che sia possibile 1600 Lesina 11. Ianuarii 2.* E fondato questo Ordine della Congregazione de' Vescovi, e Regolari in un Decreto precettivo Provinciale di San Carlo, il quale così prescrisse: *Quò facilius porro perniciofa huius ignorationis incommodo occurratur, neque aliqua Fideles excusatione, suam negligentiam pretexant, illud eisdem animarum Curatoribus mandamus, ut die festo, vel intra missarum solemniam, vel in Vesperis, aut paulò ante, si frequentior tunc Fidelium multitudo presens in Ecclesia aderit, clara voce, ac disertis, distinctisque verbis, que ab omnibus exaudiantur, mo-*  
do

Concil.  
Mediol.  
Prou. V.

*dò unum, modo alterum, aliquando plura ex iis precipuis Doctrina Christiana capitibus, prout opportunius sibi videbitur, recitent, simulquè universos, qui aderunt, hortentur, ut eadem verba, quibus ipsi praebunt, illi simul referant. Et verò quò populus Doctrina Christiana praeceptis, atque institutis in dies, instructior fiat, iidem Parrochi, illo tempore, nunc unam, nunc alteram eorundem quatuor illius Doctrina capitum partem, studiosè explicent.* Questo Avvertimento è assai importante, e farà assai utile à praticarsi, non solamente nelle Chiese di Ville, ma anche nelle Chiese di ogni altro Luogo; perche ritrovandosi allo spesso molti, e molti avanzati nell'età, che non fanno gli Articoli della nostra santa Fede, e i precetti della Santa Madre Chiesa, e hanno rossore di accomunarsi co' figliuoli per andare ad udire con essi, quando si spiega, la Dottrina Christiana, ne' luoghi à ciò destinati; cesserà loro il rossore quando unitamente in Chiesa, nella messa l'udiranno ad alta voce spiegare, ed essi risponderanno unitamente con gli altri: non distinguendosi nel Popolo chi habbia bisogno di tal' insegnamento; e senza che alcuno se ne avvegga, anche gli avanzati nell'età, ignoranti, se ne troveranno istruiti.

13 Si procuri, che non solamente i Parrochi, come si è detto, e altri, che per l' officio loro sono obligati, ma anche Chierici special-

502 DELLA VISITA PASTORALE.

mente quegli, che hanno da essere promossi ad Ordini superiori, e i Sacerdoti ancora col predetto esempio Napoletano, ognuno nella sua Parrocchia, o in altra Chiesa dentro i limiti di essa, s'impieghi in questo santo esercizio d'insegnare la Dottrina Christiana, coadiuvando il Parroco, havendone similmente San Carlo nel Conc. IV. Provinciale publicato questo De-

Concil.  
Prou. IV  
Mediol.  
Decr. V.

creto: *Sacerdotes, & Clerici inferiores, Dominicis, festisque diebus, qua hora in Choro Divinis Officiis concelebrandis adstricti non sunt, Parochum, intra cuius parochia fines habitant, in Doctrina Christiana scholis adiuvent; In urbe ad prescriptum eorum, quibus id cura ab Episcopo datum erit; In Diœcesi autem Vicariorum foraneorum.* E lo stesso S. Carlo in una Istruzione data a' Vicarii foranei, così loro dice:

S. Carolus In-  
stru&. var. Act.  
Eccl. Mediol. pag  
795.

*In tutte le Parrocchie s'attenda dal Rettore, ovvero Curato, ad insegnare la Dottrina Christiana i giorni di festa; e per questo effetto s'istituisca la solita scuola, & astringete tutti i Sacerdoti, e Chierici della Parrocchia cõ le pene, che pareranno à voi, ad aiutar il loro Curato in questo officio, quando da lui saranno ricercati. E lo stesso Sãto arrivò à porre pene pecuniarie cõtra di chiunque, o sia Clerico, o Sacerdote Parocho, e non Paroco, Beneficiato, o non Beneficiato, che fossero stati negligenti: *Quicumque Sacerdos, aut Beneficium obtinens, Parochum non adiuverit, mulctetur duobus nummis realibus; Alius**

Synod.  
Diœcef.  
XI. Med.

an-

*autem Clericus arbitrio Vicarii foranei, vel Visitatoris.* Con più rigorosa pena dourebbe procedersi còtra de' Parrochi, ò di altri Curatori d'Anime, se non adempiano in ciò le loro patti, per esservi eglino astretti con più forte vincolo d'obligatione.

14 Si deve ricordare à **Maestri di scuola** l'obbligo, che hanno d'insegnare anche essi a' loro Scolari la Dottrina Christiana in virtù del Concilio Lateranense, di cui altrove facciamo special mētionē, per maggiore stimolo de' medesimi Maestri di scuola, accioche in cosa tanto grave, non trascurino di soddisfare al loro debito.

15 Non basterà, che il Buon Vescovo erigga Confraternità, Compagnie, e Scuole di Dottrina Christiana, con le loro Regole, e Istruttioni, che onninamente egli deve dare; nõ basterà, che nè publichi ordini ne' Synodi, e ne faccia Editti particolari, se poi cò le frequenti Visite non procurerà di promoverne l'osservāza. Quindi debbono deputarsi i Prefetti, ò Visitatori, il cui obbligo sia d'invigilare frequentissimamente con ispecialissima avvedutezza, che un'opera così santa, sopra tutte le altre cose, che il Buon Vescovo ordinerà, non si trascuri; dovendo egli avere indelibil memoria dell'Avvertimento, che il Vicario di Christo nelle registrate lettere gli dà: che invigili à fare insegnare la Dottrina christiana:

*Ità igitur ; nè Ouium, sibi creditarum / sanguinẽ de snis manibus requirat Deus, suo zelo, & vigilantia efficiet.* Così speriamo, che farà il Buon VESCOVO, accioche non habbia à ritrovarsi nel dì del giudicio à quell'horribile spettacolo, da noi accennato nel principio del prefante Opuscolo per tutto il §. III.

*Dell' Amministrazione de' Santi Sacramenti. §. XVII.*

**I** LA riferita Istruzione Pontificale richiede dal Vescovo visitante: *Vt sciat, & videat, qualiter ecclesiastica Sacramenta administrentur:* Per saperlo, legga il Buon VESCOVO le risposte, che hauranno date i già disputati Scrutatori a' *Questiti* fatti loro sù questa materia, e che haurà rapportate nel Libro Pastorale. E di più dourà egli farne squitinio particolare, interrogandone, e gli stessi Ministri della Chiesa, che si visita, e altri esterni, ò sian Laici, ò Ecclesiastici secolari, ò Regolari, che stimerà à proposito. Primieramente, per quello, che riguarda generalmète l'amministrazione de' santi Sacramenti, inquirerà il Buon Vescovo

2 Se il Parroco, ò altri, che habbia il peso d'amministrargli, quando è richiesto di tal' amministrazione, accorra prontamente, ò sia di giorno, ò di notte, ò si tratti di luogo vic-

cino, ò lontano; senza mostrar segno di rincrescimento, nè nelle parole, nè nel volto, anzi se si mostri Padre desiderosissimo dell'altrui salute con adempiere in ciò, l'avvertimento di S. Carlo nell'Instruzione data per l'amministrazione de' santi Sacramenti: *Cum autem Parochus accersetur, tantùm abest, ut verbis, vel vultu, vel alio signo, ostendat, se gravatè iturum, ut illius, cui ministrare debet, salutis desiderio se accensum patrem, verborum benignitate, vultuque hilari, charitatem paternam significante, & libentissimè, & ut potest, celerrimè accedat.* Che se il Visitatore saprà, che il Parroco in questo gravissimo Avvertimento sia solito commettere qualche difetto, lo noti nel libro Pastorale, per poternelo nella Visita personale ammonire, accioche in avvenire si emendi.

Instru. S. Caroli pro adm. ministr. Sacram. A. & Eccl. Mediol. pag. 465

3 Rifletta il Visitatore al numero dell' Anime, che in virtù delle precorse Istruzioni dourà essere stato riferito da' Parrochi: per sapere, se chi amministra i Sacramenti, sia da se sufficiente, ò pute per la numerosità del Popolo, ò per questo rispetto, ò per infermità del Parroco, ò per altra cagione, debbano aggiungerli altri Sacerdoti approbati alle confessioni per coadiutori, ovvero se, oltre alla numerosità del Popolo, concorrano altri Requisiti; onde debba eriggersi nuova Parrocchiale; secondo la forma del sagra Concilio Tridentino nel cap. 4.

cap. ad  
audien-  
tiam de  
Ecclef.  
adific.

cap.4.vers.in iis sess.21.de reform. che rinuova il cap.ad audientiam de Ecclef.adific. dovendo il Visitatore, conforme al bisogno, che ritroverà, provvedervi.

4 Se il Parroco, havendo il Coadiutore, egli sene abusi. Questo sarebbe, quando lasciasse il peso della cura dell'Anime al Coadiutore, ed egli non risedesse, ò negligentemente esercitasse la cura dell'Anime, poiche il peso principale deve portarsi principalmente dal Parroco, e in sullidio si debbono permettere i Coadiutori.

5 Se le sagre vesti, e supellettili, e Vasi, che si adoprano per l'amministrazione de' sãti Sacramenti sieno mondi, e purgati da ogni macchia, e se chi gli amministra, gli amministri con cotta, e stola, secondo prescrivelsi da S. Carlo nella citata Istruzione: *In omni Sacramentorum administratione, semper superpellicium decens, & stolam Parochus adhibebit.*

6 Se chi amministra i Sacramenti esigga, ò domandi alcuna cosa. Che se ciò fosse, deve il BUON VESCOVO onninamente proibirlo, accioche egli non incorra nelle pene, da noi diffusamente riferite di sopra nella copiosa Annotatione all' Avvertimento XIII. particolarmente in virtù del Can.8. del Concilio Toletano; le cui parole qui di nuovo repetiamo:

Concil.  
Tolet:

*Quicumque pro baptizandis, consignandisque fide-*

*fidelibus, aut pro collatione Chrismatis, vel promotionibus graduum, pretia qualibet, voluntarie oblata, pro hujusmodi ambitione susceperit, equidem, si sciente loci Episcopo tale quodam, idē Episcopus duobus mensibus excommunicationi subiaceat, pro eo, quod, & sciens mala contexit, & correctionem necessariam non adhibuit.* Queste, e simiglianti pene contenute ne' sagri Canon, sono state rinovate dal nostro Santissimo Pontefice nella sua celebratissima Tassa Innocentiana. Nè possono scusarsi i Vescovi, con dire, che non fanno, se si ricevano gl' illeciti emolumenti, massime per l'amministrazione de' santi Sacramenti, perche egli il deve investigare diligentemente. Perciò è chiamato il Vescovo *Speculatore*, e perciò si fanno ogni anno le Visite. E quanto alle scuse, che sogliono addursi, di non havere il Parroco, onde sostentarsi, e perciò essere necessitato pigliare ciò, che viene offerto, e forse esigge per l'amministrazione de' Sacramenti: nella detta Annotatione copiosamente habbiamo addotte le risposte, e accennati i modi leciti, che i Vescovi debbono praticare per provvedere agli alimenti de' Parrochi, e non permettere esattioni per l'amministrazione de' Sacramenti, riprovate, e detestate da' sagri Canon, e Concilii, e ultimamente dal detto Santissimo Pontefice nella mentionata Tassa Innocentiana.

Taxa Innocent.  
edit. 1. 1678.  
Coobr.

7 Se coloro, a' quali s'amministrano i Sacramenti, vi si accostano, come accostar vi si debbono, anche col decente culto esteriore: *Ut viri armis depositis* (segue la detta Istruzione di S. Carlo) *Utque mulieres rectè velato capite accedant; Et omnes vestitu, & toto corporis habitu modesto, humilitatem christianam, praeferant.* Che se debbono le dōne accostarsi à ricevere i Sacramenti *velato capite*: che horrore sarebbe, se vi si accostassero cōle spalle, e col petto denudato? Che perciò il Buon Vescovo procuri diligentemente di sapere, se vi siano in ciò abusi, per potergli estirpare, anche per l'ossequio dovuto al santo zelo del mentionato nostro Santissimo Pontefice, il quale in ispecial maniera hà detestato, e detesta simili vanità delle donne, e con paterna sollecitudine hà incaricato a' Prelati delle Chiese, che p' ogni cōto le proibiscano nelle loro Diocesi, anche con far denegare da' Cōfessori l'assoluzione à quelle donne, che ardiscono accostarsi al Sacramento della Penitenza con sì abominevoli vanità di spalle, ò petto denudato. Dovendo poi il Visitatore interrogare in particolare intorno à ciascun Sacramento. Primieramente domanderà circa il Sacramento.

*Del*

*Del Battefimo.*

8 **S**E agl'Infanti nati fi differiffe il Battefimo per qualche tempo , farebbe abufò onninamente da eflirparfi . Onde deve il Parroco haver pefo , che quanto prima , ovvero onninamente prima , che paffi il nono giorno , come fù ftatuito nel Concilio primo Prov. di Milano , fieno portati in Chiefa per effer battezzati , e in tal propofito il da noi mentionato Visitatore Apoftolico di Piacenza lafcio' quefto Decreto: *Baptifmus Infantis ultra octavum ab ortu diem, non differatur; quod fi alicujus culpa, longior mora facta fit, is fpeciali ecclefiaftico interdico' fubiaceat, Parochusque illum eidem fubiectum publicè declaret, Infanti tamen ad Ecclefiam delato, Baptifmus ritè conferatur.*

9 Parimente deve proibirfi, fe vi fuffe l'abufò d'imporsi à Battezzandi i nomi, che non fieno de'Santi.

10 Non fi deve amminiftrare il Battefimo, quando il cafo di neceffità non perfuadeffe altrimèti, à quegli Infanti, che fono portati veftiti pompoſamente: *Sinè ullo pompa ornatu, fed fimplici amictu Infantem natum deferri Parochus pramonebit*; Così fi legge nella citata Inſtruzione di San Carlo, e il detto Visitatore Apoftolico di Piacenza , così decretò: *Infanti, qui in periculo mortis non fit,*  
Sa-

510 DELLA VISITA PASTORALE.

*Sacramentum Baptismi non ministratur, qui auro, argento, aut serico sit ornatus.*

11 S'avverta, che questo Sacramento si amministri di mattina, eccettuati i casi di necessità : come fù avvertito nella medesima Istruzione da S. Carlo.

Dourà il Parroco, fra gli altri libri Parrocchiali, (de' quali altrove parliamo ) avere il libro de' battezzati, per notarvi immediatamente con la debita formula l'infante , che sarà stato battezzato.

*Della Cresima.*

12 **P**ER la retta amministrazione del Sacramento della Cresima, ch'è funzione del Vescovo, e che ordinariamente si suol fare nel tempo di Visita ; rapportiamo qui la formula d'un' Editto del Cardinal Gesualdo Arcivescovo di Napoli. Onde il nostro Buon Vescovo potrà ben pigliar esempio da questo gran Cardinale , che fù anche Decano del sagro Collegio.

Edictum  
impref.  
exist. in  
Archiv.  
Curiaz  
Archiep  
Neap. in  
M.S. Stat  
Eccles.  
N. bap.

*Alphonsus Episcopus Ostien.*

S. R. E. Card. Gesualdus Sac. Collegii Decanus, & Archiepiscopus Neap.

**V**olendo noi Domenica prossima, che sarà alli due di Giugno, e nell'altre due Feste se-

gmen-

gnenti di Lunedì, e Martedì; piacendo al Signore Dio, ministrare il Santo Sacramento della Confirmatione nella nostra Chiesa Metropolitana: accioche i Confermandi si dispongano, e preparino à riceverlo con quella decenza, e devotione, che si conviene; Per il presente nostro Editto esortiamo ciascuno, che sin' hora non sia stato cresimato, che voglia venire à ricenere il detto Sacramento; essortando anco tutti li Padri di famiglia, & altri, che hanno cura di casa, mandare i loro figliuoli, & altri della lor famiglia, osservando i ricordi, e monitioni infra scritte.

Nessuno Cresimato torni di nuovo à farsi Cresimare.

Nessuno, che non sia Cresimato, presenti, ò tenga altri alla Cresima.

Nessuno scomunicato, interdetto, ò sospeso da' Sacramenti ardisca, ò presumi presentarsi, ò presentar altri à detto Sacramento.

Che parimente si astengano dal presentarsi, ò presentar altri a questo Sacramento tutti quelli, che nel tempo della Pasqua prossima passata di Resurrectione non si sono confessati, e comunicati, e bestēmiatori, concubinarij, adulteri, e altri, che vivono in peccato publico.

Che parimente si astengano di presentar altri à detto Sacramento, quelli, che almeno non sanno il Pater noster, l' Ave Maria, il Credo, e li dieci Comandamenti della Legge.

Che il Padre, e la Madre carnali non presentino i proprij figliuoli.

Che

*Che il minore di età non presenti il maggiore.*

*Che nessuno presenti à detto Sacramèto nell'istesso giorno più d'uno, e due, senza nostra espressa licenza.*

*Che avvertino li Patrini di non donar cosa alcuna à quelli, che terranno alla Cresima, acciò che con tale allettamento non s'incitino li figliuoli à ritornar più d'una volta à detto Sacramento.*

*Che tutti quelli, che vorranno esser Cresimati, se saranno di età di doverse confessare, siano prima confessati.*

*Che sieno maggiori di cinque anni.*

*Che li fanciulli, & adulti quanto agli huomini, habbiano li capelli corti sopra la fronte.*

*Che portino una fascetta bianca di tela monda da ligarsi alla fronte, la qual per un giorno, o per ispatio d'alquante hore si potrà portare, con bruciarla poi, e dopo la Cresima non si lavino la fronte per il restante di quel giorno.*

*Che nell'atto della confirmatione li Patrini tengano sopra il braccio destro quelli, che essi presenteranno, se saranno minori di sette anni, ma se saranno maggiori, il presentato metta il suo piede sinistro sopra il piede destro del Patrino.*

*Che nessuno di quelli, che saranno Cresimati, si parta, avanti, che habbia ricevuta la benedictione da Noi, che se gli darà finito, che hauremo di Cresimar tutti.*

*Si*

*Si avvertisce ciascuno, che in questo Sacramēto si contrahè cognatione spirituale nel modo istesso, che si fa nel Sacramento del Battefimo; sicche non si può tra loro contrahere matrimonio, e contrahendolo si dissolve; e però ciascheduno Confirmando doverà presentare, prima di ricevere il Sacramento della Confirmatione, il Bollettino del suo Parocho, dove siano annotati il nome, e cognome di esso Confirmando, di suo Padre, e Madre, del Patrino, che lo terrà alla Cresima, acciò che il detto bollettino si possa registrare in un libro destinato à questo effetto, per sapersi in futuro, tra quanti, e quali si contrahè questa cognatione spirituale, e perche si tenga memoria delli Confirmati, che per oblivione non ritornino à farsi Cresimare; E quelli, che non portaranno detto bollettino, non saranno confirmati.*

*Si avvertisce finalmente, che li Patrini sono tenuti, & obligati d'istruire, & insegnare quelli, che terranno alla Cresima, il Pater noster, l'Ave Maria, il Credo, e li dieci comandamenti, & ammonirli di essere di buoni costumi, seguir la via delle virtù christiane, e fuggir li vitii.*

*Nissuno Monaco si accetti per Compare, poiche dalli Sacri Canonì per giuste considerationi, è stato vietato.*

*Chi non è della Diocesi nostra, ò non hà in essa habitatione, ò non si trova esente, non havendo in iscritto il beneplacito del suo Ordinario, non presumi di presentsarsi, per esser Cresimato nella*

*nostra Diocesi. Data nel nostro Palazzo Arcivescovale a' 28. di Maggio 1596.*

*Alph. Episc. Ostien. Card. Gesual.  
Archiepisc. Neap.*

13 Accioche i Cresimandi, e i Padrini habbiano i Requisiti prescritti nel preinserto Editto Napolitano, suole il Buon Vescovo dare ordine preciso ad ogni Parroco, che prima della Cresima, adempia le cose infra scritte.

ex Edi-  
cto Catd.  
Ursini  
in Syno.  
Syport.  
an. 1678

Distenda in un Catalogo, da presentarsi al medesimo Vescovo, i nomi, e i cognomi di tutt' i Cresimandi da sette anni in sù, esistenti nella sua Parrocchia.

La prima Domenica, da popiche haverà ricevuto questo Editto, lo publichi al Popolo *inter missarum solemnias*, con il piegare i buoni effetti del Sacramento della Cresima, a beneficio spirituale di chi lo riceve.

Inviti lo stesso Parroco tanto i Cresimandi, quanto i Padrini, accioche in un giorno, da destinarsi da lui medesimo, convengano alla Chiesa Parrocchiale, per essere instruiti, e per indagare rispettivamente da loro, se hanno i sopradetti Requisiti. A coloro, che troverà havergli, faccia il mentionato bollettino, o sia schedula di questo tenore *N. N. d'età d'anni . . . figlio, o figlia di N. N. e N. N. Consorti della Parrocchia N. della Terra N. della Diocesi*

*cesi N. dimanda essere cresimato, il Padrino sarà N. N. della Parrocchia N. Hanno i Requisiti, &c. In fede &c. questo giorno . . . del mese . . . dell'anno....*

Questo bollettino, ò schedola, che dourà presentarsi da' Cresimandi nell'atto della Cresima al Deputato dal Vescovo, dourà servire per autentica attestatione de' loro Requisiti. Onde il Parroco deve stare ben avvertito in farla, accioche non si corra pericolo di spargere il santo Crisma sopra di colui, che non hà i Requisiti per degnamente riceverlo.

Dopo fatta la Cresima, fra lo spatio di due giorni il Parroco ( in Napoli, perche la funtione della Cresima si fa nella Chiesa maggiore, i Maestri di Cerimonie hāno il pensiero di scrivergli) scriva nel Libro, che sarà il *secondo* de' cinque Libri Parrocchiali ( de' quali altrove distintamente parliamo ) tutt'i Confirmati nella forma, che, in parlare del detto secondo libro, si prescrive.

*Del Santissimo SAGRAMENTO dell'  
Eucharistia.*

**C** On ispeciale avvedutezza osservi il Buõ Vescovo, se circa questo Divinissimo Sagrameto, si osservino le cose da osservarsi, e se si evitino le cose da evitarsi: mentre difetti più detestabili non potrebbero darsi nella Chiesa, quanto quelli, che si cõmettessero circa l'am-

ministratore, e Culto di questo Augustissimo Sacramento. Vegga, e sappia il Visitatore

14 Se avanti l'Altare del Santissimo Sacramento, intorno, intorno, vi sieno, come conviene sarebbe, che vi fossero gli scabelli, ovvero i genuflessorii, potervi si a' Fedeli, che vi s'inginocchiano, ministrare la Santissima Eucharistia; con distendervi sopra i detti scabelli, le tovaglie, delle quali sopra facemmo mentione, che si pongono sotto il mento di chi si comunica.

15 Se gli huomini si comunichino divisi dalle donne, come sarebbe cosa lodevole, che si facesse, se si può fare comodamente.

16 Avvertir si deve, che non si accostino à ricevere la Santissima Eucharistia (come soggiunge la detta Istruzione di S. Carlo) *Hæretici, Schismatici, excommunicati, Interdicti, publici criminosi, manifestique infames, ut meretrices, publici concubinarij, fœneratores, magi, sortilegi, blasphemj, & alij id generis publice facinorosi homines.*

Instru.  
citata.  
S. Caroli

17 Non si deve questo Santissimo Sacramento amministrare à fanciulli: *qui* (è avvertimento del medesimo San Carlo) *propter atatis imbecillitatem, nondum hujus Sacramenti cognitionem, & gustum habent. Nec verò gradibus Parochus Eucharistiam ministrabit, qui tunc primùm illam sumere voluerit, nisi aliquot, ante, diebus eos examinarit, atque instru-*

*struxerit de vi, & ratione hujus tanti Sacramenti.*

18 Non lasci il BUON VESCOVO di sapere, se oltre all'interna preparatione, habbiano i Fedeli , che si comunicano, gl'infra scritti Requisiti, cavati dalla detta Istruzione di S. Carlo, e che il Parroco deve spesso ricordare, e spiegare al Popolo.

Diano segni di somma riverenza , ed humiltà.

Non girino gli occhi, ma fissi gli tengano al Santissimo Corpo di Christo.

Habbiano ben benecisi intorno alla bocca i peli della barba.

Porgano modestamente la bocca sopra la tovaglia di lino, distesa sopra gli scabelli, ò genussessorii , come si è detto di sopra.

Col capo non inclinato.

Con la lingua, che tocchi un poco dalla parte interiore il labro inferiore , ma che non si alzi fuori della bocca, e in essa lingua ricevano la Particola, e non tirino in dentro la lingua, avanti che il Sacerdote ne haurà rimossa la mano : e dipoi immediatamente inchinino humilmente il capo.

Si astengano da' sospiri, co' quali potrebbero scuoterli le Particole.

Tengano le mani nude, appoggiate al petto in forma di croce, ovvero in atto supplichevole.

Tengano (per quanto sarà praticabile) il ferrajolo.

Non con berette, ò cappelli vanamente ornati con pennacchi.

Depongano le armi.

Con tutto l'habito del corpo, decente, humile, modesto, polito, e non sordido.

Le Donne non si accostino à questa fantissima mensa con le vesti sontuose, e che habbiano la coda, non con ritorti crini, non con volto vanamente imbellettato, con colori, ò odori, non col petto nudo, ovvero coperto con trasparente velo, ma talmente col petto vestito, che non si vegga alcuna parte nuda, eccetto, che il volto; anzi con denso velo, che dalla testa venga à calare avanti la faccia.

Tutti si comunichino inginocchiati.

Non appoggiati col petto, ò con le braccia allo scabello, nè collocando sopra la detta tovaglia, la beretta, ò cappelli, ò guanti, ò altra cosa.

Non daranno cosa alcuna, e

Finalmente s'alzeranno con ogni modestia, e si partiranno dalla sagra mensa.

19 Procuri il Vescovo di sapere come le sue pecorelle s'accostino spesso, ò di rado à questo Divino pascolo della santa Comunione: che se troverà, che di rado; come buon Pastore pensi al modo d'invitarle, accioche almeno vi si accostino ne' tempi, che S. Carlo nell'

nell'accennata Istruzione, prescisse, *Cu-  
rabit certè Parochus, ut prater Paschatis Com-  
munionem, qua Ecclesia precepto necessaria est,* Instru-  
cit. S. Ca  
roli.  
*saltem in prapcipuis Solemnitatibus, veluti die  
Natali Domini, Epiphania, Pentecoste, in die-  
bus item festis maioribus, Beata Maria Virgi-  
nis communicent. In Quadragesima saltem Do-  
minicis diebus, & praterea in Adventu iidem  
prestent.* Avvertasi alla detta parola *Saltem*:  
Almeno ne'sudetti giorni non douerebbono i  
Fedeli mancare di comunicarsi; essendo de-  
siderabile, che assai più frequentemente si  
comunichino. E circa questa frequenza del-  
la S. Comunione, il BVON VESCOVO procuri  
d'indirizzare, e fare indirizzare da' Parrochi,  
da' Confessori, e da' Predicatori le sue pastorali  
ammonizioni à tenore del magistral Decreto  
emanato dalla Cōgregatione del Concilio a'  
12. Febrajo 1679. per ordine della Santità di  
N.S. Papa INNOCENTIO XI. sopra la com-  
munione quotidiana, qual Decreto qui in  
parte rapportiamo. *omissis, &c.*

*In hoc igitur Pastorum diligentia potissimū  
invigilabit, non ut à frequenti, aut quotidiana  
Sacra Communionis sumptione unica<sup>3</sup> precepti  
formula, aliqui deterreantur, aut sumendi dies  
generaliter constituentur, sed magis, quid sin-  
gulis permittendum, per se, aut Parochos, seu Cō-  
fessarios, sibi decernendum putet; Illudque om-  
nino provideat. ut nemo à Sacro Convivio, seu*

Particu-  
la Decr.  
Apostol.  
de freq.  
S. Com-  
munio-  
nis.

frequenter, seù quotidie accesserit, repellatur, & nihilominus det operam, ut unusquisque dignè, pro devotionis, & preparationis modo variùs, aut crebriùs, Dominici Corporis suavitatem degustet. Itidem Moniales quotidie Sacram Communionem petentes admonenda erunt, ut in diebus, ex earum Ordinis instituto, præstitutis, communent; Si qua verò puritate mentis eniteant, & fervore spiritus ità incaluerint, ut digna frequentiori, aut quotidiana Sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint, id illis à Superioribus permittatur. Proderit etiam, præter Parochorum, & Confessariorum diligentiam, opera quoque Concionatorum uti, & cum eius constitutum haberi, ut, cum Fideles ad Sanctissimi Sacramenti frequentiam (quod facere debent) accenderint, statim de magna ad illud sumendum preparatione, orationem habeant, generatimque ostendant, eos, qui ad frequentiore, aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, si vè laici negociatores sint, si vè quicumque alii, suam agnoscere infirmitatè, ut, dignitate Sacramenti, ac Divini iudicii formidine discant caelestem mensam, in qua Christus est, revereri; Et si quando se minus paratos senserint, ab ea abstinere, seque ad maiorem preparationem accingere, &c.

Del

*Del portarsi il SANTISSIMO VIATICO  
agl' Infermi.*

20 I Nvestighi, e sappia il Visitatore, se circa il portarsi il Santissimo Viatico agl' Infermi, si osservino, e si evitino rispettivamente, le cose infrascritte, per poter in caso di bisogno, farne le opportune provviste, e Decreti. Quando il Santissimo Sacramento si porta agl' Infermi, deve essere accompagnato da conveniente numero di Fedeli, e particolarmente di Ecclesiastici, che portino in mano le candele accese.

21 Troppo lontanò dalla pietà de' Fedeli, massimamente ne' luoghi numerosi di Popolo, sarebbe, se il Santissimo non fosse accompagnato da numero conveniente. Si deve in ogni luogo erigere la Cōfraternità del Santissimo, con destinarsi dieci Fratelli, ogni mese, che v' intervengano, cō obbligarci particolarmente, settimana, per settimana in ogni Parrocchia, qualche determinato numero de' Chierici, anche con imporvi convenienti pene, e particolarmente con non promoverli agli ordini maggiori, se non rendono questo culto à Dio; dovendo precedere il Clero con le cotte, dovendosi ammonire frequentemente i Popoli, massimamente quei, che stanno otiosi, che al suono della campana del sagra Viatico, accorranò ad accompagnarlo.

22 On-

22 Onninamente portar si deue il Santissimo Viatico sotto il Baldacchino decente, secondo le facultà della Chiesa, e del luogo.

23 Occorrendo portarlo ad Infermi esistenti fuori delle Terre, e de' Luoghi, e anche di notte, si deve portare sotto l' ombrella, da portarsi da un huomo solamente, la quale ombrella dalla parte esteriore sia di cuoio, e dalla parte interiore sia foderata di panno di seta. E in tali casi si porti il Santissimo anche dentro la Pisside, e non in altro vase, ò in altra maniera; e se si hà da caminare, massimamente in tempi d'Inverno, per istrade fangose; la Pisside si porti racchiusa in una borsetta, che ligata con funicoli di seta, e appesa al collo del Sacerdote, penda avanti il petto, sostenuta dalle sue mani.

24 Nel passar per le strade il Santissimo Sacramento, al suono del campanello, quei che sono nelle case, debbono accorrere, ò almeno inginocchiarsi, e supplichevolmente adorarlo.

25 Nell'andare, e nel ritornare, si debbono recitare i sagri Hinni, e Salmi.

26 Il Ministro, che lo porta, tenga continuamente fissi gli occhi al Santissimo Sacramento, senza punto divertirgli altrove.

27 Gionto il Ministro alla casa dell' Infermo, prima di ministrarlo, osservi ciò che prescrive il Rituale Romano. Avanti il petto dell'

dell'Infermo, ponga qualche piccola tovaglia. Avanti, e doppo comunicatelo, conforti l'Infermo con qualche breve concione spirituale. Ammonisca i Circoſtanti à pregar per l'Infermo. Nel ritornare in Chiesa proceſſionalmente, come nell'andare, benedica dall'Altare col Santiffimo il Popolo, e denunci l'Indulgenze concedute da' Pontefici à chi accompagna il Santiffimo Sacramento.

*Del Sacramento della Penitenza.*

27 **C** On particolar diligenza il noſtro Buon Veſcovo inquire, ſe nell'amministrazione di queſto Sacramento, vi ſia coſa alcuna da correggerſi, dovendo avvertire,

28 Che i Confessori odano le confessioni delle Donne dalla parte delle grate de' confessional; e ciò ſi deve ordinare ſotto rigorose pene. E quanto alle confessioni di giovanetti S. Filippo Neri, eſortava i Confessori, che le udiffero anche dalla parte delle grate, accioche (ſoggiunſe il Santo) quei, che ſono vergognosi, non laſciaſſero qualche peccato per vergogna.

29 Faccia il Viſitatore ordine, ſe ve ne ſia biſogno: Che i Confessori non odano le confessioni delle Dōne avanti il naſcere, ovvero doppo il tramontare del Sole: *Mulieres ante Solis ortum, vel poſt eius occaſum, confiteſtes in Eccleſia, ne audiat, ne ve nullo modo, extra*

S. Carol.  
Inſtruct.  
cit.

*ſe-*

*sedem confessionalem, & medio inter eum, & mulierem inter septo:* e v'hà in tal materia la proibitione della Congregatione de' Vescovi Regolari, da noi rapportata nel §. VII. di questa II. Parte.

30 Le confessioni si debbono udire nelle Chiese, e ne' Confessionali esistenti, come si disse nel detto §. VII. in luoghi patenti; che cioè senza legittime cagioni, ò senza licenza del Vescovo, non si debbono udire nelle celle delle case private. E sopra questo il Visitatore sappia, se ve sia contraventione per potervi rimediare: *In Ecclesia* (sono parole di S. Carlo nella detta Istruzione) *Non autem in privatis aedibus confessiones audiat, nisi ex causa necessaria, vel urgenti, quae cum acciderit, studeat tamen in Oratorio, aut certè decentissimo loco id praestare.*

31 I Confessori, massimamente Parrochi, ò loro Vicarii, tanto nelle Chiese, quanto nelle case private con legittima licenza, debbono regolarmente tenere la Cotta, e la Stola di color violaceo, la beretta, e non il cappello, quando odone le confessioni, e non in piedi, mà à sedere, ancorche i Confidenti fossero di qualsivisia condizione: sono avvertenze del medesimo S. Carlo nella citata Istruzione.

32 Il Parroco, e altri Confessori debbono essere assidui ad udire le Confessioni.

33 Ogni Confidente si deve accostare à  
que-

questo Sacramento, *habitu demisso* ( sono parole della detta Istruzione, ) & *humili, ac nullo penè ornatu, & depositis armis. Si verò Clericalis Ordinis sit, sine superpelliceo. Ad genua confessorii, genua ambo flectet, nullo supposito pulvinario, nisi aliud necessitas postulet. Decenter se toto corporis habitu, & situ, ita se componet, ut instar supplicantis sit. Erit capite aperto, vultu demisso manibus iunctis, & supplicibus, faciem Sacerdotis non spectabit, & meminerit, se non coram homine peccatore, sed coram Deo Altissimo esse; ut agnoscendo, & confitendo offensas, veniam humiliter petat. Mulier autem penitus capite velato erit, ut velum densum caput operiens, demissum sit usque ad supercilia.*

*Del Sacramento dell'Estrema Untione,*

34 **I** Nvestigherà il BUON VESCOVO, se circa l'amministrazione di questo Sacramento, s'osservino le cose infra scritte, cavate dalla riferita Istruzione di S. Carlo, e non osservandosi, prescriverà, che per l'avvenire si osservino.

s. Carol.  
Instruct.  
cit.

35 Che chi amministra questo Sacramento, procuri di condurre seco Sacerdoti, e Chierici di quel maggior numero, che sarà possibile, vestiti di cotta: *qui ipsum, & ministrantem & precantem, pietatis, orationisque studio in eo ministerio adinvent.* E, se non potrà haver-

nc

ne più, almeno vi conduca onninamente un Cherico.

36 Che, quando si hà d'amministrare questo Sacramento, accioche i Fedeli sieno eccitati à pregar per l'Infermo, s'ida segno col suono della campana, anche per convocare i sudetti Cherici, e Sacerdoti; qual segno di campana dourà essere distinto da quello, che si dà per lo Santissimo Viatico.

37 . Vada Chi l'amministra, con Cotta, e Stola di color violaceo.

38 Porti il Vaso dell'Olio santo, non in seno, ne nel braccio, ma racchiuso in una borsetta di seta, anche di color violaceo, che, ligata con cordoncino, gli penda dal collo.

39 Il Cherico porti il vaso dell'acqua benedetta, e il libro, dove si contiene il modo di amministrare questo Sacramento, e anche porti l'Immagine del Santissimo Crocifisso in Croce senza halta.

*Del Sacramento dell'Ordine.*

40 **L'** Amministratione di questo Sacramento appartenendo al Vescovo, e havendone noi composto un Opuscolo particolare, che è l'undecimo della presente Opera, che dalla medesima manuscritta dismembrato, per effetto non meno del santo zelo, che della singolar benignità del mentionato Eminentissimo Cardinal Orsino è stato col titolo della

della fagra Ordinatione , con una memorabile Epistola preliminare di Sua Eminenza accompagnata, poco fa dato alle stampe, al medesimo Opuscolo ci riportiamo. Il BUON VESCOVO, à cui l' Istruzione Pontificale prescrive: *Ut videat, & sciat, qualiter Sacramenta ecclesiastica administrantur*: non isdegnierà dar d'occhio al medesimo Opuscolo , per riflettere, come egli amministri questo Sacramento, giache (come ivi habbiamo diffusamente mostrato) dalla retta amministrazione del Sacramento dell'Ordine dipende la santificatione, e de' Cherici, e de' Popoli.

Pontif.  
Rom.de  
ord.visit  
Parr.

41 Solamente qui aggiungerò l'esempio dell'Eminentissimo mio Signor Cardinal Caracciolo Arcivescovo di Napoli, il quale per la fagra Ordinatione non solamente fin dal primo anno di questo suo Presulato, introdusse in Napoli la Venerabile Cōgregatione della Missione, che fra gli altri Apostolici ministerii, à quello d'istruire gli Ordinandi, mirabilmente s'impiega, ma hà publicato per questa Città , e Diocesi una copiosa , e distinta Istruzione, fondata tutta in Sagri Canon, e Concilii, in Decreti Apostolici, e in Esempii di Santi Vescovi, e particolarmente di S. Carlo Borromeo , nella quale, come in uno specchio gli Ordinandi di Ordini minori, e maggiori veggono i Requisiti della bontà, della Disciplina, e della Scienza, de' quali deb-

debbono provvedersi, e i mezzi prescritti loro per acquistargli; ma in oltre hà eretto una Cōgregatione col Titolo di *Congregatione segreta degli Ordinandi*, composta di sette Consul-  
 tori ( persone del modello, che il sagro Con-  
 cilio Tridéntino, che hor hora citaremo, diede  
 per fare sì gran lavoro) Questa Congregatione  
 invigiládo all' esecutione della detta Instru-  
 tione, nō soddisfatta di ricevere i soliti Requi-  
 siti; in forma patéte, per le mani degli stessi Or-  
 dinandi, estragiudicialmente, e secretamen-  
 te ella investiga, e procura con somma dilige-  
 za, sapere da persone di zelo, e di spirito, la  
 vita, i costumi, e la conversatione degli Ordi-  
 nandi, e se osservino, ò nò la detta Instru-  
 tione; e di più radunata si avanti l' Eminentis-  
 simo Arcivescovo, si discutono, e si esamina-  
 no, e si pesano con la stadera del Santuario i  
 Requisiti, senza i quali irremissimilment e nes-  
 suno è ammesso alla ordinatione, e l' Arcive-  
 scovo, uditi i pareri consultivi di questi suoi  
 Cōsultori: *Osten'de nobis Domine quem elegeris*,  
 elegge Chi Idio gli spira per la sagra ordina-  
 tione, che vale à dire per consagrarre Sacerdo-  
 ti, che più non si può fare nella Chiesa  
 di Dio.

42 L' ertitione della Congregatione su-  
 detta, non solamente viene insinuata dal sa-  
 gro Concilio Tridentino, che ordina: *Epi-  
 sco-*

*scopus, Sacerdotibus, & aliis prudētibus viris peritis divina legis, ac in ecclesiasticis fūctionibus exercitatis, sibi adscitis, Ordinandorum genus, personam, aetatem, institutionem, mores, doctrinam, & fidem, diligenter investiget, & examinet:* mà in oltre vi hà per la Chiesa Napolitana uno speciale Divino Avvertimento per mezzo di S. Brigitta. Questa illuminatissima Santa, à richiesta di Bernardo Arcivescovo di Napoli, havendo fatto oratione à Dio: la Divina Revelatione che hebbe, la comunicò al medesimo Arcivescovo Bernardo: e non solamente ogni di lui Successore in questa celebratissima Cattedra Napolitana, ma tutti i Vescovi del Mondo Christiano debbono figurarsi essere stata fatta, anche per essi, questa divina Revelatione, degna da essere scolpita à caratteri di oro, nò nelle lapidi de' Troni Pontificali, ma ne' cuori degli stessi Vescovi. *Consulens vobis,* ( così parla la Santa all' Arcivescovo di Napoli ) *si Dei amicitiam habere volueritis, quod neque per vos, neque per aliquem alium Episcopum, ad sacros Ordines promovere velitis aliquos, nisi prius per bonos Clericos examinati fuerint diligenter, & ita apti in vita, & moribus reperti fuerint, quod digni ad tale officium recipiendum, existere asseruntur testimonio sapientū, & veridicorum virorum. Attendentes diligenter, quod similiter faciant omnes alii Episcopi vestri subditi, & Archiepiscopatus vestri suffra-*

Concil.  
Trid. scilicet  
23. c. 3.  
de refor.

Revelau  
S. Brigit.  
lib. 7. c.  
12.

*ganei. Nam nullus posset credere, quanta indignatio Dei est contra illos Episcopos, qui non curant scire, & diligenter examinare, quales illi sint, quos ad tam dignos ordines promovent in suis Episcopatibus. Quòd, si vè hoc fecerint propter aliorum supplicationem, si vè propter negligentiam, & desidiam, seù propter timorem, omnino in iudicio Dei reddent de hoc, districtissimam rationem.*

43 La detta Instruzione, e le Regole date dall'Eminentissimo Arcivescovo à questa sua Congregazione, e un Editto, con cui rigorosamente a' Ministri, e agli Officiali della Curia Arcivescovale, a' Vicarii foranei, e a' Parrochi, e ad altri si proibisce l'esattione, anzi ogni volontaria oblatione di emolumento illecito, ancorche tenue, per la giustificazione del Titolo del Patrimonio, ò del Beneficio, e di altri Requisiti degli Ordinandi, si leggono à parte in libriccinolo, che si può havere da chi ne avesse curiosità, ò, per dir meglio, da chi volesse seguire l'esempio della Chiesa Napolitana in questa gravissima materia della Sagra Ordinatione.

#### *Del Matrimonio.*

**C**irca il contrarre il Matrimonio, deve il Visitatore sapere, se fra le altre cose, si osservino, e rispettivamente si evitino le cose infra scritte, cavate da' Decreti, e dalle Istruzioni di S. Carlo.

44 Quan-

44 Quanto al Luogo: Non si dourebbe contrarre, se nō in Chiesa: come statui il Concilio II. Provinciale di Milano: *Ne Parochus ullo alia loco, quam in Ecclesia ipsa, que Sacramentorum proprius locus est, sponfos matrimonio iungat, nisi ex facultate, ab Episcopo permissa*: se bene, come più volte hà dichiarato la Congregatione del Concilio, non possono i Contrahenti essere forzati à cōtrarre il matrimonio in Chiesa, ma solamente esortarvisi.

Concil.  
Prou.  
Med. II.  
Instruct.  
Matrim.  
ad. Eccl.  
Mediol.  
pag. 553

45 Se si trouasse il detestabile abuso: che gli Sposi, prima di contrarre il matrimonio, habitassero insieme: si deve prohibire sotto gravi pene; havendolo S. Carlo, sotto pena di scomunica, à se riservata, e con statuite grave penitenza a' trasgressori, prohibito: e ciò è anche mente della Congreg. del Concilio dichiarata in *Sipontina V'sit. SS. Limin. 22. Maii 1664.*

46 Non debbono gli Sposi accostarsi à contrarre il matrimonio, se prima non si saranno confessati, e comunicati, almeno: tre giorni avanti la consumatione del matrimonio: anzi lo stesso San Carlo, oltre alla comunione statui: *Omnino autem, & ieiunio, & aliis piis preparationibus ad huiusmodi Sacramentū pura mente, Sponsi accedant.*

47 Sono prohibiti agli Sposi le vesti pompose in andare alla Chiesa, per contrarre il matrimonio, ò per ricevere la benedizione; ne vi devono andare con suoni, e canti.

48 Non si dourebbe celebrare il matrimonio, se non di mattina, non doppo pranzo, ne mai di notte.

49 Non deve il Parroco ammettere à contrarre matrimonio gl'ignoranti della Dottrina Christiana.

50 Doppo contratto il matrimonio, prima della consumatione di esso, non deve onninamente tralasciarsi la benedittione degli Sposi, introdotta da S. Chiesa, anche con la Messa propria: *pro Sposo, & Sponsa*, in cui si leggono tali preci, che cavano lagrime di compuntione à chiunque le ode: Vi si dà la pace agli Sposi, e si fanno altre misteriose cerimonie. Si studi il buon Vescovo di estirpare ogni abuso, e introdurre l'osservanza delle sante ordinationi della Chiesa nella celebratione del matrimonio; poiche dal contrarsi irreverentemente, e senza le debite preparationi, questo Sacramento, avviene allo spesso, che i Coniugi in vece di menare vita concorde: *duo in carne una*, vivono in una perpetua discordia, perpetua amarezza, e tormento: non permettendo Idio, che habbiano pace, ma come in un Inferno, con perpetua inquietudine vivano quei, che così indisposti irreverentemente ardirono di contrarre il sante matrimonio; non potendosi da un albore di radice infetta aspettare fiori, e frutti buoni.

De-

*Degli Obblighi di Messe, di Anniversarii,  
e di altre Opere pie, che debbono in  
qualsvoglia Luogo, e modo sod-  
disfarsi. §. XVIII.*

**N** Ella importante materia, della quale intrapendo à scrivere, Idio il volesse, che almeno per questo tempo, che ne scrivo, io fossi fatto partecipe del compassionevole spirito di Giobbe : per poter muovere à compassione chi incrudelisce contra de' poveri Defunti. Lagrime, e non inchiostro vorrei per descrivere le miserie di tante, e tante povere Anime , quali sono purgate col fuoco, perche si ritarda l'esecutione de' Legati pij, con cui da questo mondo partirono . L' Amico si fidò dell'amico, il Padre, e la Madre del figliuolo, il Penitente del Padre spirituale : e pure restò di questi meschini defraudata la fede; e per quanto da' Trombettieri del Sagro Vangelo sieno dichiarati per homicidi dell' Anime de' loro padri, que' figliuoli, che le pie volontà paterne non eseguiscono , nondimeno empivamente si mostrano crudeli verso de' proprii Genitori , con crudeltà assai maggiore di quella, che Nerone usò alla madre, da lui condotta alla morte , che alla fine fù morte del corpo, ma morte si può dire dell'anima, quella, che i figliuoli danno alle Anime de'



Angelus  
Pistacch  
serm.  
dell'Ani  
me del  
Purgat.  
ser. 3.5

loro Padri. Idio voglia, che talhora nõ vi sieno de' Sacerdoti, de' quali si possa dire: *Initiati sunt Beelphegor, & comederunt sacrificia mortuorum, & irritaverunt eum.* Attendono à godere l' entrate delle Chiese, delle Cappelle, de' Beneficii, de' Canonicati, delle Badie: ma à soddisfare gli oblighi delle Messe, degli Anniversarii, e simili, nulla pensano, ò affai diminutamente gli soddisfanno. I Pupilli, i Poveri, gl' Infermi degli Spedali non sono soccorsi di quel pane, che loro lasciò la pietà de' Fedeli, le miserabili Zitelle stãno à pericolo di essere prostitute, come pare, che la pietosa Anna ne piãga: *Pro panibus se locaverunt, & famelici saturati sunt:* senza poter conseguire quelle doti de' maritaggi, ò di monacati, che loro furono da' pii Testatori destinate. Tante, e tante altre Opere pie, che eseguir si dourebbono, per altrui malitia, ò negligenza si tralasciano, con abolirsene le memorie, perche l' entrate delle Chiese sono fraudate, usurpate, e occupate.

1. Reg. 2.  
1.

Concil.  
Trident.  
sess. 28.  
cap. 8. de  
reform.

2 Hanno i Vescovi espressa facultà da' sagri Canonici, e da' sagri Concilii d'invigilare, e far eseguire tutte le pie dispositioni. Il Tridentino con parole sonãti obligatione (quali in caso d'inosservanza, come altrove habbiamo notato, di parere della Congregatione interprete del medesimo Concilio, portan pena di peccato mortale) publicò questo Decreto:

to:

to: *Episcopi, etiam tanquam Sedis Apostolica delegati, in casibus a jure concessis, omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint executores:* ricordando a' Vescovi questo debito; e per eseguirlo (come habbiamo imparato dal Cardinal de Lauria Eminentissimo, non meno in Dignità, che in Dottrina ) hanno da' sagri Còncili espressa facoltà, e ordine di scomunicare , e tener lontani dalle Chiese quei , che ritardano l'esecuzione de' Legati pij. Quindi il mio BUON Vescovo, non tanto per lo timore delle pene, che gli souastarebbono in caso di sua negligenza, ma per amore verso il Culto di Dio, e per compassione di tanti poveri meschini vivi, e defunti, s'armerà di fervente zelo, e sollecitudine, per procurare con tutti i mezzi, l'esecuzione delle pie disposizioni, e vi s'impiegherà con tanto maggior vigore, quanto che si è gran compassione il riflettere à tanti, e à tanti heredi de' pii Testatori , e loro esecutori, che per avaritia , ò per altro detestabile motivo, ritardando l'esecuzione delle pie volontà, giacciono sepolti nelle tenebre del peccato mortale, allacciati da' vincoli di tante censure: onde talhora si veggono le famiglie ridotte in deplorabilissimo stato, in pena, e castigo, perche ritengono, e occupano i beni delle Chiese, e de' Poveri di Christo.

3 Tra i frutti più essenziali della santa

L 1 4

Vi-

Fr. L. iur.  
Branca-  
tus nūc  
S. R. E.  
Car. L. in  
Epit. Ca  
non. ver  
bo. Lega  
ta.

sita, certamente si è questo di farsi il Vescovo render conto della soddisfazione degli Obblighi di qualsivoglia sorte, che hanno le Chiese in generale, e i Beneficiati, e altri, cui spetta, in particolare. Questo specialmente ricorda il Santissimo Papa INNOCENTIO XI. nel recitato Avvertimento, dato da Sua Santità a' Vescovi intorno alla Visita: *Invigilino all'esecuzione delle pie volontà de' Testatori, all'adempimento de' pesi di messe annessi a' beneficii, a Cappellanie, e a legati pii: procurando in tal materia un'esatta osservanza degli Decreti generali emanati dalla Sagra Congregazione del Concilio.* Per esecuzione dunque di questo importantissimo Avvertimento Innocentiano, doverà il BUON VESCOVO da qualsivoglia Parroco, Rettore, Beneficiato, Cappellano, Economo, o altri, che habbia peso di messe in qualunque Chiesa, o Cappella, e da ciascun Rettore di Chiesa, o Amministratore di Luogo pio, che habbia obligatione di celebrare, o far celebrar messe, farsi onninamente dare le risposte all'Instruzioni precorse, o siano quelle dell'Eminentissimo Caracciolo, o quelle dell'Eminentissimo Orsino, giache nelle une, e nell'altre si chieggono le opportune notizie in tal materia. Da tali risposte, che portano con se l'esibitione delle Tabbelle delle Sagrestie, e de' libri, e altre Inscrittioni, dove sono descritti i pesi sudetti, saprà, e vedrà il Visitatore tutte, e  
 fin-

Citat. Epist. encycl. C. 6. gr. Episc. 5. Febr. 1678.

single le pie dispositioni di qualsivisa sorte, la cui esecuzione si trova da pii Testatori ingionta alle Chiese in generale, ò in particolare a'Beneficiati di ciascuna Cappella, ò Altare, ò di altro pio luogo, che si visita.

4 Havute queste notizie degli Obblighi, ò sieno di messe, ò di altre Opere pie di qualunque sorte, si faccia rendere conto dell'esecuzione, e dell'adempimento da coloro, cui spetta di eseguirle. E ritrovando, che non sieno state adempite, prescriba certo determinato tempo ad adempirle, e facendo quelle provisioni di sequestri di frutti, e altre, che, secondo le circostanze delle cose, si stimeranno opportune, accioche senza dilatione sieno eseguite.

5 Con ispecial'attentione si farà render minuto còto delle soddisfattioni degli Obblighi delle Messe, e Anniversarii; e vedrà, se ne apparisca la celebratione *in scriptis* nel Libro, che à tale effetto fù ordinato con l'Oracolo di Papa Alessandro VII. dalla Congreg. del Còcil. sotto li 13. Decemb. 1663. per lettera circolare à tutti i Vescovi; e quando trova, che non vi sia l'uso di tal Libro nelle Sagrestie, onninamente lo introduca, pigliando l'esempio da un Editto dell'Eminentissimo Orsino, che hor hora rapportaremo per *extensum*: Del qual Editto, se si desidera assicurare l'adempimen-

ro

to degli Obblighi delle messe, onninamente procuri il Vescovo l'esecuzione, ingiungendola con rigorosissime pene.

6 Se si troveranno diminuite, (come spesso accade) l' entrate che furono da' Testatori, o Donatori assegnate per sopportare i pesi delle messe, o altri: si deve dal prudente Visitatore considerare, se gli heredi sieno tenuti à supplire con altre entrate dell' heredità: poichè: *Jam Congregatio Concilii* (è particola di un voto consultivo dato dal mentionato Monsignor de Vecchis nella Congregatione del Concilio ) *pluries reprobavit sententiam Boeri in Cap. super litteris de rescrip. indistinctè asserentis, quod quoties testator expressit quantitatem destinatum construenda Cappella, vel celebrandis missis, etiamsi ea sit impar, & insufficiens, ipsum heredem non posse cogi ad supplendum. Et è contra probavit Congregatio distinctionem Felini in cap. super litteris de rescrip. distinguentis, an quantitas adiecta legato sit taxativè, vel demonstrativè: & ad dignoscendum, Vtrum quantitas sit taxata, an verò demonstrata, non displicuit atias regula ejusdem Felini, ut, quando Testator incipit ab onere, & subinde subdit modum adimplementi, velut si dicat: celebrantur missæ centum, ad quem effectum heres meus solvet scuta, exempligratia, decem: ex hujusmodi verborum formula, demonstrationem*

non

Vorum  
celebris  
Caroli  
de Vec-  
chis.

*non taxationem quantitatis intelligendam. Ita etiam ratiocinantur Gratianus, Peres de Lara Moneta, & alii loquētes in praevis terminis missarum, locis relatis à Pasqualigo quest. 1023.*

Se si vedesse apertamente, che gli heredi non sieno tenuti à supplire alle diminute entrate, deve haver ricorso alla Sede Apostolica per ottenere la diminutione degli Obblighi.

7 Se gli Obblighi delle messe, si ritrovasse essere stati ridotti, e diminuiti, se ne riconoscano le riduttioni, se siano state fatte con autorità Apostolica, e se siano state osservate le condizioni prescritte: altrimenti sono nulle, essendo state le facultà concedute dal Concilio agli Ordinarii di ridurre le messe, state rievocate dagli accennati decreti generali *de Celebrat. missar.* emanati dalla Congregazione del Concilio per ordine di Urbano VIII.

8 Si avverta, se in tali riduttioni il Delegato Apostolico si sia contenuto ne' limiti delle sue facultà, ò pure le habbia eccedute. Che se havebbe moderato gli Obblighi delle messe, con tassare l'elemosina à ragione dell'elemosina perpetua, e non della elemosina manuale, si deve dire, haver eccedute le sue facultà, giusta la dottrina addotta di sopra nel §. XIII. nu. 14.

9 Essendo che per la diuturnità de' tempi, e vicendevolezze delle cose, i danai lasciati alle Chiese, ò a' Beneficiati p' gli stipendii delle

le messe, mediante la retrovenditione de' cen-  
 si, ò altri simili contratti, vengono restituiti, e  
 in altri fondi s'impiegano, e gli stessi fondi si  
 permutano, ò si vendono, e altri fondi in luo-  
 go d'essi vengono subrogati, e si mutano i no-  
 mi de' debitori, onde accade spessissimo, che  
 non trovandosi per appùto quel fondo, che il  
 Testatore lasciò per le messe, ne il nome del pri-  
 mo debitore, ò non essendovi riscontro della  
 permutatione, ò subrogatione, perche per ne-  
 gligenza non fù notata ne' libri, e Tabelle  
 delle Sagrestie, ò perche nelle Visite non si  
 pensò à farne la recognitione: molti credono,  
 che quell'Obbligo, ancorche notato ne' Libri, e  
 nelle Tabelle non habbia entrata, perche non  
 se n'hà notitia: e perciò si fanno lecito di  
 non soddisfare agli obblighi. Nel che si vede  
 un manifesto errore, mentre dal trovarsi nelle  
 Tabelle, ò ne' Libri notato l'Obbligo, si p̄sume,  
 che se ne sia ricevuta l'elemosina, la quale, ò  
 farà passata sotto altri nomi di debitori, ò pure  
 impiegata in servizio della Chiesa, e consu-  
 mata la sorte principale (se bene ciò non è le-  
 cito.) Quindi la Congregatione del Concilio  
 è solita di rescrivere, come particolarmente  
 fù fatto per la Diocesi di Napoli. *Die 10. Ja-*  
*nuarii 1665. Congregatio Concilii censuit: Pre-*  
*sumi, quod oneribus, in Tabella descriptis, con-*  
*grua Dos in eorum receptione attributa fuerit:*  
*ideo-*

Ex tom-  
 decr. an.  
 1665.  
 exist. in  
 Archiu.  
 Congr.  
 Concil.

*ideoque, donec de contrario non constet, non esse locum moderationi, sed esse satisfaciendum Oneribus, quamvis in presens ignoretur, que bona fuerint assignata.* Che perciò sarà cosa molto espediente, che talhora il Vescovo faccia rinovare le Tabelle, nelle quali distintamente si notino, ad uno, ad uno tutti gli Obblighi di messe, di Anniversarii, e altri, co' nomi rispettivamente di coloro, per le cui anime debbono soddisfarli: in quali giorni: e in quali Altari: con far anche notarvi ciò, che sù donato, lasciato, ò assegnato: per sopportare tali pesi: con fare ne' Libri delle Chiese, e anche negli Atti della Visita, mentione de' fondi, ed entrate, che presentemente si trovano, ò siano, ò non siano quelle, che da principio furono assegnate: accioche non se ne perda la memoria, in pregiudizio dell'Anime de' Defunti. E se non si trovassero le notizie dell'entrate, non deve in tanto tralasciarsi l'adempimento degli Obblighi, in conformità della detta Dichiaratione *in Neapolitana.*

10 In tal materia degno di perpetue benedittioni si è il zelo dell'Eminentissimo Cardinal Carlo Rossetti Vescovo di Faenza, e dello spesso mentionato nostro Eminentissimo Cardinal Vincenzo Maria Orsino, havendo l'uno, e l'altro questi zelantissimi Pastori, fatto mandare alle stampe gli Obblighi delle messe, che, per qualsivoglia titolo

Io, si debbono celebrare in tutte le Chiese delle loro Diocesi, acciò che in tal maniera non ne possano perire le memorie. Che tutti i Vescovi non potranno agevolmente seguire così degni Esempi, con mandare alle stampe gli Obblighi delle loro Diocesi, almeno non debbono tralasciare di fargli distintamente registrare à pèna in un Volume particolare, da custodirsi diligentemente ne' loro Archivi Episcopali.

II Quando veramente le rendite assegnate si perdessero, ò divenissero inesigibili, si avverta, se la perdita, ò le difficoltà dell' esazione provengano per colpa, ò per negligenza di coloro, cui spettava di conservar le rendite, ò di esigerle; mentre in tal caso, ancorche l'entrate non vi sieno, debbono soddisfarli gli Obblighi. Cessando la detta negligenza, e mancando l'entrate assegnate, non dovranno obbligarsi i legatarii, ò i Donatarii à soddisfare agli obblighi, che furono ingiunti. Ma, per potergli dichiarare esenti dalla soddisfazione, è necessario, che prima costi pienamente, essersi fatte tutte le diligenze possibili, tanto estragiudiciali, come giuridiche per recuperare l'entrate perdute, ò inesigibili: non dovendo bastare una semplice diligenza, perfuntoriamente fatta per ottenere, in cosa così grave, la dichiarazione di non essere tenuto alla soddisfazione degli obblighi ingiunti, per

ca-

cagione di rendite perdute, ò inesigibili, e se bene: *Die 20. Junii 1641. Congregatio Concilii censuit, oretenus insinuandum Procuratori Generali Religionis N. Monachos non teneri ad celebrationem missæ, si factis diligētiis, fructus locorum montium relictorum, exigi non possunt, & die 5. Junii 1641. S.D.N. annuit: nondimeno s'avverte, che è molto pericoloso pubblicare una tal'opinione, mentre la Congregatione disse: oretenus. insinuandum, accioche taluno non si porti neglimentemente nel ricuperare l'entrate inesigibili.*

12 E perche gli Atti della Visita sono per lo più enunciative, e adminicoli, i quali non sempre provano i pesi, e le rendite assegnate: perciò il Visitatore procuri d'havere il fondamento de' pesi, e delle rendite lasciate, cò farne esibire in forma autética, e probante gl'Instrumenti delle Foundationi, de' Legati, e di altri contratti, e fargli registrare per *extēsum* negli Atti della Visita.

13 Procuri onninamente il BUON VESCOVO l'osservanza, che nel recitato Avvertimento Innocentiano gli si ricorda, de' notissimi Decreti generali *dē celebrat. missarum.*

14 L'Editto, di cui sopra si è fatta menzione, e che qui proponiamo per un aureo esemplare, da essere imitato per accertare la celebratione, tanto delle Messe perpetue, quanto delle manuali, che giornalmente sogliono ricevere, e del tenor seguente. FR.

FR. VINCENZO MARIA ORSINO  
ROMANO.

Dell'Ordine de' Predicatori, per Divina  
Misericordia, Arcivescovo di Siponto,  
del Titolo di S. Sisto della S. R. C.  
Prete Cardinale di S. Sisto nuncupa-  
to, Vescovo di Cesena.

Introdu-  
zione.

*a*  
Num. 9.  
13.

Decreto  
della Sac.  
Congr.  
del. Cōc.

*b*  
Epist. En-  
cyclica  
13. Dec.  
1663.

**Q**uanto grave peccato sia il non soddisfare gli ob-  
blighi de' Sacrificii, volle il Signore; Idio, che  
notificato fosse per bocca di Moisè, quādo (sic-  
come leggesi nel libro de' Numeri) gli disse (a) Extermi-  
nabitur anima illa de populis suis, quia sacrificiū Deo  
non obtulit tempore suo: peccatum suum ipsa portabit.  
Per la qual cosa, essendo noi consapevoli, che nelle Chiese  
di questa Città, e Diocesi, nelle quali vi sono obblighi di  
Messe, moltissime di queste non sono soddisfatte, rima-  
nendo defraudate le anime de' Fedeli de' fonti, de' suffragi,  
loro dovuti. Volendo però, per quanto spetta all' avve-  
nire (che per lo passato si provvederà con altri mezzi op-  
portuni) ovviare colla nostra Pastorale sollecitudine ad  
Inconvenienti tanto perniciosi; A tutti quelli, che han-  
no obblighi di Messe in questa Città, e Diocesi, o siano per  
legati, o per contratti, o per fondazioni di Beneficii, o  
Cappellanie, o per qualsivisa altro titolo, intimiamo il  
Decreto generale emanato dalla Sag. Congr. del Concilio  
per ordine di Papa Alessandro VII. di Santa mem. del  
seguinte tenore, (b) In Sacristia liber quotidiano usui  
paratus sit, in quo singuli Sacerdotes, qui in ea Eccle-  
sia Sacrificium obtulerint, Missam à se tali die celebra-  
tam, adnotent, & cuius oneris ratione celebraverint,

pro-

propriae manus subscriptione, testentur. E per agevolare l'ubbidienza di questo Decreto, ordiniamo

1 Che il Capitolo della nostra Cattedrale, e d'ogni altra Chiesa, che habbia peso di Messe cantate, e di piane per obbligo, proveniente da qualsiasi capo, debba sotto pena di scudi dieci, da incorrersi senz'altra dichiarazione, così dal Capitolo, come dal Rettore, o Amministratore di qualunque altra Chiesa, per gli 31. del corrente Dicembre, haver fatti, e posti in Sagrestia due Libri in foglio, ben legati, e grandi a proporzione, accioche in essi per lo primo giorno di Gennaio 1681. possa cominciarfi a notare la soddisfazione delle Messe, come qui appresso. Quelle Chiese però, che non hanno obblighi di messe cantate, ma solo di piane, faranno solamente un Libro.

2 Nel primo dunque di detti due Libri, dovranno registrarfi solamente le Messe cantate, ciascheduna per mano di colui, che l'haverà cantata; eccettuata però le Messe cantate dall'Vescovo, quali dovranno essere notate in detto Libro per mano del primo Diacono Assistente. E la formola di registrar le Messe cantate in detto primo Libro, sarà la seguente.

Hoggi Mercordì primo di Gennaio. Io N.N. hò cantata, dopò Terza, la Messa conventuale de Circumcisione.

Hoggi.... Io N.N. hò cantata, dopo Sesta la Messa di S.N. ò de feria.

Hoggi... Io N.N. hò cantata, dopo Nona, la Messa de Vigilia, ò de feria, &c.

Hoggi.... Io N.N. hò cantato, dopo Prima, la Messa per l'Anniversario di N.N. ò dell'obbligo di N.N. Cappellano nell'Altare di S.N.

E così successivamente si vadano scrivendo in detto Libro solamente le Messe, che si cantano.

3 Si è detto, che in questo Libro si registrino le Messe cantate solamente, perche l'applicazione delle medesime il Celebrante dovrà notarla nell'altro libro della

Libro primoin cui si registrino le Messe cantate. Messe cantate dall'Arcivesc. debban registrarfi dal primo Diacono Assistente. Formula per notare le Messe cantate.

Applicazione delle Messe cantate si nota

M m sott-

nel Li-  
bro secō  
do-

Libro  
per le Me  
fle piane  
secondo  
dove si  
cantano  
Messe,  
ed vnico  
in altre  
Chiese.

soddisfazione de' pesi del Capitolo, ò Chiesa rispettiva-  
mente, come siegue.

4 In quest' altro Libro dunque ( che sarà il secondo  
dove si cantano Messe di obbligo , ed vnico nelle altre  
Chiese, che non hanno peso di Messe cantate ) douranno  
registrarsi le soddisfazioni delle Messe, che il Capitolo, ò  
altra Chiesa hà di obbligo, proveniente da' legati, ò da'  
contratti, ò da fondationi di Beneficii, ò Cappellanie, ò da  
qualsisia altro titolo: e la soddisfazione di esse dourà no-  
tarsi in detto libro dagli stessi, che le celebrano, nel modo,  
che siegue.

Primieramente nel principio di detto libro si faccia  
un Indice di tutti coloro, che sono obbligati à celebrar  
Messe, cominciando da' più degni, colla citatione del fo-  
glio, dove stà à colui assegnato l'obbligo delle Messe, che  
dece celebrare, per esempio.

Formo-  
la dell'  
Indice  
del libro  
secondo

D. N. N. Canonico	fol....
D. N. N: Mansionario	fol....
D. N. N. Beneficiato	fol...,
D. N. N. Cappellano	fol....

6 Nel primo foglio poi, appresso detto Indice, dou-  
ranno registrarsi gli obblighi, che hà (per esempio) il Ca-  
pitolo, che si hanno da soddisfare per turno, à ragione di  
Eddomada, ò altro, facendo su' l' principio di detto foglio,  
questo titolo, ò simile mutatis mutandis.

Formola  
per nota  
re la sod-  
disfazio-  
ne delle  
messe.

Il Capitolo in comune hà obbligo di cantare la  
Messa ogni mattina, ed applicarla pro Collegio.

Soddisfazione di dette Messe.

E poi immediatamente si cominci sotto questo titolo  
nella medesima pagina, e seguenti, à registrarne la sod-  
disfazione in questa forma,

Hoggi Mercordì primo di Gennaio Io D. N. N.  
Dignità, ò Canonico hò cantata la Messa conuentuale  
ed applicatala pro Collegio.

Hoggi Giovedì 2. di Gennaio Io N. N. Canoni-  
co, ò Mansionario hò cantata la Messa conuentuale, ed  
applicatala pro Collegio.

E co-

E così successivamente per gli altri giorni dell' Anno vada scrivendo, giorno per giorno, chi canta la Messa conventuale: che però in detto Libro sotto questo titolo si dovranno lasciare sette, o otto carte in bianco, o altre più quante ne saranno bastanti, per iscriversi una appresso l'altra, tutte le soddisfazioni di dette Messe da coloro, che le celebrano. E quando la canta il Vescovo, scriva per lui il primo Diacono Assistente, come si è detto sopra numero 2.

7 Dopo finiti di porre li titoli degli obblighi comuni, si comincino a fare in detto libro li titoli degli obblighi particolari, come nella seguente formola, che si pone per esempio.

Formola  
per nota  
re gli ob-  
blighi  
partico-  
lari.

D.N.N. Dignità, o Canonico, o Beneficiato, o Cappellano ha obbligo di celebrare le seguenti Messe.

Per Sempronio di Sempronio trenta Messe ogni anno in giorni, e in Altari ad libitum. m. 30.

Per Paolo di Paolo una Messa piana, ogni Lunedì nell'Altare di S.N. sono ogni anno m. 52.

Per Francesco di Francesco vna Messa cantata ogni anno a 13. Giugno, giorno di S. Antonio.  
sono in tutto ogn'anno m 83

Poi immediatamente sotto si faccia questo titolo.

Per Sempronio di Sempronio Messe trenta.

Esotto di esso si lasci tanto spazio in bianco, quanto sia capace per iscrivervi la soddisfazione di dette Messe trenta, in questa forma.

Io D. N. N. hò celebrato per detto obbligo hoggi 2. di Gennaio.

Hoggi 10. di detto hò celebrato per lo stess' obbligo.

Hoggi 4. di Febbraio hò celebrato per lo stess' obbligo.

E così seguiti appresso fino al numero di 30. Poi appresso lo spazio lasciato in bianco per lo registro della soddisfazione di dette 30. Messe, si faccia quel altro titolo.

Mm 2 ... Per

Per Paolo di Paolo 52. Messe piane ogn' anno, cioè una ogni Lunedì.

nell'Altare di S. N.

*Poi successivamente sotto questo titolo nello spazio capace, che vi si lascerà in bianco, registri la soddisfazione di dette Messe nella forma seguente.*

Io D.N.N. hoggi Lunedì 6. di Gennaio hò celebrato nell' Altare di S. N. per dett' obbligo.

Hoggi Lunedì 13. di Gennaio hò celebrato nel detto Altare per le stess' obbligo.

*E così scriva successivamente in tutti li Lunedì dell' anno.*

*Edopo lo spazio, che resta in bianco per lo registro di dette Messe 52. si faccia quest' altro titolo.*

Per Francesco di Francesco vna Messa cantata ogn' anno, di S. Antonio à 13. di Giugno.

*E poi sotto di esso ne registri à suo tempo la soddisfazione di questa forma.*

Io N. N. hoggi 13. di Giugno hò cantata la Messa di S. Antonio per l' obbligo sudetto.

8 *Da questo unico esempio, posto qui, potranno guardarsi per tutte le altre partite degli obblighi, da ripartirsi, e registrarli in detto libro; ed avverta ogn' uno nello scriuere la soddisfazione, di specificare ( come nell' esempio dato ) il giorno, che hà celebrato, ed anche l'Altare, se l'obbligo è ristretto à giorno, ed Altare determinato.*

Formola - 9 *Portando la contingenza, che alcuno obbligato à per quei, celebrare, e particolarmente in giorno determinato, per che celebrano per altri. indisposizione, ò per altro legittimo impedimento, non potesse celebrare, debba onninamente far soddisfare dett' obbligo da un altro, e questi debba registrarne la soddisfazione nello stesso libro, e luogo, dove stà notata la partita dell' obbligato; e lo farà in questa forma.*

Io N. N. hò celebrato hoggi.... del mese N. nell' Altare di S. N. per l' obbligo sudetto di D. N. N. assente, inferno, ò impedito, &c.

10 Così parimente, se alcuno Beneficiario, Cappellano, ò Chiesa haveſſe obbligo di celebrare più Meſſe in uno ſteſſo giorno, in tal caſo nel libro ſudetto, e nella pagina, dove ſtà registrata detta partita, ſi ſottoſcrivano tutti quelli, che hanno celebrato in queſta forma.

Hoggi ..... Io N.N. hò celebrato per lo ſudetto obbligo.

Io N.N. hò celebrato lo ſteſſo giorno per detto obbligo.

E così ſucceſſivamente fino al numero determinato, colla ſpecificazione anche dell'Altare, dove biſogni.

11 Ed accioche ſia tutto fedelmente eſeguito, decretiamo, che ogn'uno, il quale farà notare per mano d'altri la ſoddiſfazione, havendo egli ſteſſo celebrato, ò che la noti di ſua mano per celebrata, ſenza haver celebrato per lo detto obbligo, incorra ipſo facto nella ſoſpenſione à Divinis (c) l'afſoluzione della quale, eziandio in foro conſcientiæ, la riſerbiamo à Noi. Enella medefima pena incorra parimente ogni altro, che celebri, ò ſia obbligato à celebrare per un altro, e commetta alcuno de' ſudetti mancamenti, ò fraudi.

Penal  
la ſoſpè-  
ſione, ip  
ſo facto,  
la cui af-  
ſoluzio-  
ne è ri-  
ſerbata  
al Vefc.

12 Le Confraternite, e Luogbi Pii, dichiariamo eſſere compreſi anche in queſti Editti circa le obbligazioni, che hanno di Meſſe, da celebrarſi. E le partite di queſto dovranno registrarſi colle altre nello ſteſſo libro, che farà la Chiesa, dove ſi celebrano tutte, ò parte di dette Meſſe, ripartendone le partite per gli obbligati, come ſopra num. 7. E ſe alcuna partita di dette Meſſe non foſſe riſtretta à Cappellano, o ad altro Sacerdote determinato, ma reſtaſſe appreſſo il luogo Pio, o Confraternita à l'arbitrio di farle celebrare a chi le piace, in tal caſo la partita ſi regiſtri nel libro così.

Per le C6  
fraterni-  
te, e luog-  
ghi Pii.

La Confraternità di N. deve far celebrare Meſſe numero .... nell'Altare di S. N. E con altre ſpecificazioni, vt ſupra. E ſotto queſto titolo nello ſpazio, che vi reſta in bianco a proporzione, ſi vadino ſottoſcrivendo li

*Sacerdoti, che haveranno celebrato, colla specificazione di giorno, Altare, &c;*

Detti libri debbono cōservarsi dal Sagrista.

13 Tanto il primo, quanto questo secondo libro, si conservi sempre in Sagrestia dal Sagrista maggiore, o dal Rettore della Chiesa, quale habbia incumbenza di farvi sottoscrivere ogni mattina ne' suoi luoghi, e nelle forme poste sopra, tutti quelli, che celebrano per obbligo.

14 Il medesimo haverà anche pensiero, quando vedrà, che colui, che hà obbligo di celebrare in giorno determinato, non solo egli non celebra, ma ne anche non haverà commessa la celebrazione ad un altro; in tal caso faccia celebrare detta Messa da un altro Sacerdote, al quale debba l'obligato dare per detta Messa la limosina di baiocchi quindici, ed oltre ciò soggiaccia, ogni volta, alla pena irremissibile di uno scudo, da applicarsi, &c.

Curati, e Rettori delle Chiese fuori la Città ogni tre mesi, della Città, e suburbi ogni due mesi portino detti libri, o libro all' Auuocato fiscale Reuifore, sotto la decretata pena.

15 Ed accioche si cammini con puntual rettitudine in una materia tanto importante per la coscienza, ordiniamo espressamente sotto pena di scudi cinque per ogni trasgressione, ed altre arbitrarie, a tutti li Curati, e Rettori delle Chiese fuori la Città, nelle quali vi sono obblighi di Messe, che debbano, ogni tre mesi, cominciando dall'ultimo di Marzo 1681. E li Curati, e Rettori delle Chiese della Città, e suburbi, ogni due mesi, principiano dall'ultimo di Febbraio; portare, e consegnare in mano dell' Avvocato Fiscale della nostra Curia li detti libri; Ed il medesimo Avvocato insieme con altri, da Noi deputandi, debbano rivedergli subito attentamente, e vedere, non solo se il registro di essi si fa nella forma qui prescritta, ma anche se ciascheduno hà soddisfatto all' obbligo suo in celebrare dette Messe, e trouando, che alcuno habbia lasciato di soddisfarle, o in tutto, o in parte, o che non l'habbia fatto rispettivamente ne' giorni, ed Altari determinati per se, o per altri, debbano subito dichiararle incorso nelle pene sudette, senza niun riguardo, sotto pena di pagarle essi di proprio. E però, veduto il libro, detto Avvocato Fiscale sottoscriua le partite, colla seguente

for-

*formula. Veduto, ed approvato adi.... anno.....Io N.N. non essendosi soddisfatto pienamente Ueduto, e condannato, ò condannati N.N.N.N. alla pena, giusta l'Editto, con esprimere tutte le Messe, che hanno da celebrare adi..... anno..... Io N.N.*

16 *Lo stesso douranno fare similmente il Sig. Arcidiacono con altri, da Noi deputandi, in riconoscere diligentemente nel fine di ciascheduno mese ( cominciando dall'ultimo di Gennaio) la soddisfazione di tutte le Messe, che si celebrano nella Cattedrale, rivedendo à tal fine li libri sudetti, che saranno loro consegnati dal Sagrista maggiore, e veduto, faccia la sottoscrizione, come di sopra nel fine del numero antecedente: Ueduto, ed approvato, ò veduto, e condannato, &c.*

Arcidiacono revisore de' libri della Cattedrale.

17 *In detto libro secondo, nel fine del registro degli obblighi delle Messe, come di sopra; si douranno notare parimente le Messe manuali, e straordinarie, che vengono in dies alla Sagrestia, con farne fare in detto libro, e sotto ciascuna partita l'attestatione di proprie mani, da' quei Sacerdoti, che l'haveranno celebrate.*

Registro delle limosine manuali per Messe.

18 *Ed accioche niuno possa allegare scusa d'ignoranza, questo nostro Editto affisso ne' luoghi soliti, habbia quella stessa forza, e vigore, come se à tutti fosse stato particolarmente intimato, notificato, e presentato.*

Publicazione del presente Editto.

19 *Vogliamo in oltre, che nella Sagrestia di ogni Chiesa, in cui vi è obbligo di Messe da soddisfare, vi sia la Copia del medesimo Editto, soggiustando li trasgressori, o negligenti alla pena di tre scudi. Oltre di ciò lo registrino tutti quelli, alli quali spetta, ne' loro libri, giusta l'ordine, da Noi dato nel primo nostro Editto cap. 12 §. 29. num. 4. Gli Atti eziaudio della publica affissione e registrino al solito in Cancelleria. Dato in Cesena nel nostro Episcopio à 15. di Dicembre 1680. Anno sesto del nostro Ponteficato Sipontino, e primo del Cesenatense.*

In ogni Sagrestia sia una copia di quest' Editto.

Fr. Vinc. M. Card. Arcivesc. Vesc.

P. Sarnelli Segretario, &c. e Visitatore.

M m 4

DE

## DE' DIVINI OFFICII.

*Della RESIDENZA de' CANONICI,  
e di altri Beneficiati, nella Chiesa Cat-  
tedrale, e Collegiate. §. XIX.*

Pontific  
Rom.Or  
do Vifi-  
tan. Pa-  
roch.

**I** N virtù dell'Instruttione Pontificale ,  
il Vescovo in Visita : *Sciat, & videat,*  
*qualiter Divina Officia peraguntur, & quale*  
*servitium impenditur.*

2 Quindi douranno onninamente essere  
state esibite le risposte a' Quesiti, che nelle pre-  
corse Istruzioni Orsine , particolarmente  
nel II. Capodi esse, sono descritti, ac-  
cioche possa il Visitatore vedere, se, e in che  
vi sia bisogno di provvedimento. E per fon-  
dare i suoi Decreti, sappia, che

3 Se le Dignità, e i Canonici non resides-  
sero, e non servissero al Choro quotidiana-  
mente, ò almeno per nove mesi dell' anno,  
dourà onninamente far decreto, che s'intro-  
duca questo servizio continuo, ò almeno di  
nove mesi: secondo ordina il Sagro Concilio  
Tridentino.

Ex tom. 1  
3. litt. SS.  
Limin.  
pag. 74 r  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Concil.

4 Non iscusà l'intemperie dell'aria, nella  
tenuità delle rendite Canonicali: *Viterbien.*  
*20. Ianuar. 1613. Sanctissimus D. N. ex senten-*  
*tia Congregationis Concilii, declaravit, A residē-*  
*tia neque cali gravitatem, neque Canoniatuum*

*tenuitatem, Canonicos Cathedralis Tuscanella excusare.*

5 Non iscuſa i Canonici delle Cattedrali da tal ſervigio, la tenuità delle rendite Canonicali, ancorche foſſe congiunta con la contraria conſuetudine, anche immemorabile: ſicome frequentemente hà dichiarato la Congregatione del Concilio, e particolarmente in *Hieracen. 12. Martij 1660. Exponunt Canonici Cathedralis Hieracenſis, ſe per Episcopum cogi ad ſervitium Chori, iuxta formam, à S. Concilio præſcriptam: cum tamen ipſi, attentam reddituum tenuitate, & immemorabili conſuetudine, ſoliti ſint menſe quolibet, in ſex partes, diuiſo, alternatim inſervire, ſeu, ut vulgo dicitur, per ſextaria; ſupplicant, iniungi Episcopo, nihil innovare. Quæritur. An ſit annuendum oratorum petitioni.*

Ex tom.  
decret.  
ann.  
1660. in  
d. Arch.  
exiſt.

*Congregatio Concilii cenſuit, non eſſe annuendum, ſed ſervitium præſtandum ad formam Concilii.*

6 Ne può ſcuſare l'in ſalubrità dell'aria, ancorche congiunta con la tenuità delle rendite: mentre nè l'una, e l'altra ſuffragò a' Canonici della Cattedrale della Cava, quali hebero biſogno d'ottenere l'inſcritto Indulto Apoſtolico ſpeciale di ſervire ſolamente per ſei meſi dell'anno.

*Die 12. Martii 1662. Congregatio Concilii, attentam reddituum tenuitate, qua Dignita-*

tos, & Canonici Cathedralis in praesens laborant; & attenta distantia eiusdem Cathedralis à Civitate, necnon attentis causis, in supplici libello, nomine dictorum Dignitatum, & Canonorum, porrecto, adductis, censuit, si Sanctissimo D. N. placuerit, posse Dignitatibus, & Canonicis, per litteras Apostolicas in forma Brevis, Episcopo Cavenensi directas, indulgeri, ut donec redditus ipsarum Dignitatum, & Canonatum ad honestam quantitatem, pro arbitrio, & conscientia eiusdem Ordinarii pro tempore, cognoscendam, & praesumendam, augeantur, singulis annis dicte Ecclesiae per sex menses dumtaxat, Chori servitium praestent. Ita tamen, ut per Sacri Adventus, & Quadragesima tempus, necnon Dominicos, & aliosq; solemniore festos dies, ab eodem Ordinario designandos, antedictum servitium minimè pretermittatur.

Et die 7. Apr. eiusdem anni 1662. facta relatione Sanctissimo, Sanctitas Sua, iuxta Congregationis sententiam: benignè annuit.

7 Per poter godere di simili Indulti, v'è necessaria l'effettiva spedizione di essi: Casalen. 10. Decembr. 1610. Non esse permittendos Canonicos distinctus potiri Indulto fel. record. Pauli III. ut qui 25. diebus Ecclesiae inservierit, totius mensis fructus lucrentur, nisi prius litteras expediverint.

8 Deve in fatti ogni Canonico servire, almeno tanti giorni nell'anno, o siano continui

Ex lib. 3.  
litt. SS.  
lim. pag.  
131. exi.  
sten. in  
Arch. S.  
Congt.  
Conc.

nui, ò interpolati, che costituiscano il servizio di nove mesi, come dichiarò la Congregazione del Concilio in *Aquilana* 17. *Junii* 1594. avvertendo, che non vi si comprendano i giorni della *Quadragesima*, dell' *Avvento*, e delle solennità, delle quali parla il Concilio nel cap. 12. *sess.* 24,

Ex tom.  
8. de cr.  
pag. 41.  
exist. in  
d. Arch.

9 Si deve avvertire, che ne pure i Canonici possano stare assenti dalla residenza per tre mesi, se avanti il Concilio Tridentino, tale assenza loro non competeva; poiche solamente il trimestre dell'annua vacanza è permessa à que' Canonici, i quali avanti del Concilio la godevano. A que' Canonici, che havevano maggior vacanza, il Concilio la ridusse à tre mesi solamente: e il Vescovo non hà facoltà di concedere a' Canonici quella vacanza, che non hanno: appartenendo alla Sede Apostolica di concederla, *Cenoten.* 13. *Maii* 1604. *Congregatio Concilii consuit, Non licuisse Praef-*  
*sori Episcopo statuere, ut Canonici, tribus cuius-*  
*libet anni mensibus, ab Ecclesia abesse possent,*  
*nisi, ante Concilium, Statuto, vel consuetudine*  
*id eis indulgeretur.*

Ex tom.  
3. litt. SS.  
lim. pag.  
41. exist.  
in d. Ar-  
chiu.

10 E quando è permessa questa trimestre vacanza, accioche molti Canonici nel tempo stesso non si la piglino, e'l servizio della Chiesa non ne patisca, spetta al Vescovo distribuire a' Canonici i tempi della vacanza: con dichiarare, quanti Canonici possano pigliarsela

in

in un istesso tempo; sicome più volte è stato dichiarato dalla medesima Congregazione del Concilio, e particolarmente fu risposto all'Eminentissimo Cardinale Barbarigo; per gli Canonici della Cattedrale di Bergamo; e per gli Canonici delle Collegiate talhora la medesima Congregazione determinò il numero: *Anximan 11. Julii 1631. Congregatio Concilii censuit, Episcopum facere debere Decretum, ut in Collegiatis Ecclesiis sua Diocesis, quae vigore Concilii Tridentini gaudent vacatione trium mensium, Canonicos abesse non posse, ultra tertiã partem uno, & eodem tempore, & huiusmodi vacationem contigere non debere tempore Quadragesimae, & Adventus, neque in principalioribus anni festivitatis.*

II Fatta, che sia dal Vescovo tal dichiarazione, ò Decreto, non sono tenuti i Canonici domandare licenza, quando per lo tempo loro permesso, vogliono stare assenti; come habbiamo dalla seguente dichiarazione magistrale. *Die 11. Ianuarii 1620. Congregatio Concilii sapius respondit, ut Canonici abesse possint mē-sibus, à Concilio permissis, neq; Episcopi licentiam, nec causam requiri.* Si limita però quãdo i Canonici vogliono partire dalla Diocesi: *Die 9. Maii 1626. Congreg. Concilii tametsi declaraverit, Canonicos, quando volunt abesse à suis Ecclesiis trimestre, per Sacrum Concilium permissis, non indigere licentia Episcopi. tamen censuit, hanc de-*

Ex tom.  
14. decr.  
pag. 468  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

Ex tom.  
13. decr.  
exist. in  
d. Arch.

*declarationem non vendicare sibi locum, quando volunt abesse extra Diocesim. Antedictam verò licentiam in hoc casu, ab Episcopo, sine rationabili causa, non esse denegandam.*

12 Si suole trovare tal' hora abuso, e dolosa connivenza tra Canonici, di commetterli tra loro i negotii del Capitolo, e con pretesto di esercitare l' officio di Economo, di Cellerario, di Procuratore, di Sindico, e simili, esimersi dal servizio del Choro: che se bene non manchi opinione di Dottori, che dicono: esser lecito al Capitolo concedere licenza à qualche Canonico di non residere, per poter attendere agli affari Capitolari, nulladimeno una tal' opinione è stata riprovata dalla Congregatione del Concilio con la seguente dichiarazione: *Andrien. 14. Martii 1620. Congregatio Concilii censuit, Non posse Capitulum absque licentia Episcopi negotiorum Capitularium prætextu, Capitularibus, vel aliis addictis servitio Chori, imperiri facultatem abessendi, ultra tempus à Concilio permissum. Sic verò abscedentes, non solum distributiones quotidianas non lucrifacere, sed etiam fructibus, nisi resederint, esse privandos, ad eiusdem Concilii prescriptum cap. 12. sess. 24. de reform.*

Riccus,  
& alii a-  
pud Bar-  
bof. de  
Canon.  
cap. 25.  
num. 26

Ex tom.  
28. me-  
mor. pag  
157. exi-  
sten in d.  
Arch.

13 Parimente i Canonici delle Collegiate sono tenuti alla stessa Residenza, à tenore della dichiarazione magistrale, spesse volte data fuori, del seguente tenore. *Fundan. 15. Octo-*

*br. s*

Lib. 4.  
 litt. SS.  
 lim. pag.  
 g. exist.  
 in dicto  
 Arch.

*bris 1618. Si Collegiata istius Diocesis sint insignes, Canonici tenentur omnino residere, non obstante contraria consuetudine, etiam immemorabili, ut pote sublata ipsius Concilii Decreto cap. 12. sess. 24. Quod si non insignes existant, tunc Canonici onus habent residentia, nisi ista non insignes Collegiata essent rurales, prorsus destituta, aut in quibus, supra hominum memoriam, nunquam solitum esset residere, aut adeo tennes redditus essent, ut Canonicos, aliundè non habentes undè vivant, alere non possent.*

14 Quanto poi agli altri Beneficiati, come Heddomadarii, Cappellani, e sotto qualunque titolo si appellino addetti al servizio del Choro di Chiese Cattedrali, e Collegiate: anche sono tenuti alla detta residenza, quãdo però non havessero privilegio Apostolico posteriore al Concilio Tridentino, o altro legittimo titolo, che in parte ne gli esimesse.

*Dell' Hore CANONICHE, e di altri OFFICII DIVINI, e della Disciplina del Choro. §. XX.*

Pontif.  
 Rom. Or  
 din. visit  
 Paroch.

**D** Oppo havere il Visitatore esaminato, e provveduto intorno alla quantità del servizio, investigherà circa le qualità: *Videat, & sciat, Qualiter Divina Officia peragantur*: e perche de' Divini Officii, sono principali le

1 Hore Canoniche , e  
 Ufficio della Beatissima Vergine, Ufficio  
 de' Morti , Sette Salmi Penitentiali , e Gra-  
 duali .

Messa Conventuale, e

Prediche; di tutte , e singole tratteremo.

E come di cose appartenenti alla presente ma-  
 teria , tratteremo anche delle

2 Distributioni quotidiane

3 Distintione delle Prebende, e degli Or-  
 dini annessi à ciascuna Prebenda, e dell'

4 Ufficio del Canonico Teologo, e dell'

5 Ufficio del Canonico Penitétiero, e delle

6 Processioni, e dell'

7 Esequie.

8 Onde il nostro Buon Vescovo haurà da  
 riconoscere attentamente le risposte havute a'  
 Questi, contenuti nelle Istruzioni pröcorse,  
 per vedere, se vi sia stata riferita cosa bisogne-  
 vole di reformatione: per potere stabilire i suoi  
 Decreti, anche sù quello, che intorno à tutte, e  
 singole le accennate funzioni , andremo no-  
 tando.

*Dell' Hore Canoniche.*

9 P ER l'attenta, e divota recitatione, e buo-  
 no metodo dell'Hore Canoniche, e di  
 altri Divini Officii , e per la buona Disciplina  
 del Choro, nõ debbono mancare in ciaschedu-  
 na Chiesa le opportune Istruzioni , da of-  
 fer-

Ex tom.  
7. litter.  
pag. 11.  
exist, in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

servarsi da' coloro, che sono astretti à questa recitatione: In virtù di una Dichiaratione della Congregat. del Concilio à 18. di Genajo 1589. debbono eleggersi due Deputati, uno dal Capitolo, e l'altro dal Vescovo; de' quali il Vescovo si serva per fare le dette Istruzioni, da osservarsi inviolabilmente, anche sotto convenienti pene cõtra de' trasgressori. Vedrà il Visitatore, se tali Istruzioni vi sieno, e le considererà: per doverui aggiungere, ò mancare ciò, che, secondo le circostanze de' luoghi, de' tempi, e delle persone, egli stimerà espediente; e se non vi sieno, deve onninamente insieme co' sudetti due Deputati farle.

10 Primieramente si deve abolire (se si ritrovasse) quel detestabile abuso di recitarsi gli Officii Divini in certe hore molto incongrue; essendosi dato il caso, che in alcune Chiese si principiava il Matutino la State, alcune volte à quattordici hore, e altre volte prima dell'uscita del Sole, e il Vespero à ventidue hore. Avvertendo, che il recitare il Matutino in Choro la sera doppo Compieta, per lo giorno seguente, non è lecito, senza licenza espressa della Sede Apostolica, la quale non suole cõcederla, se nõ per gravissime cagioni. La negò a' Canonici della Cattedrale di Brescia, ancorche supplicassero solamente *per gli mesi dell' Inverno* (sono precise parole de' suppli-

plicanti ) per rispetto de' crudelissimi freddi di quel paese, che nõ era possibile, la mattina, poter uscire di casa à quell'ore, essendo alle volte sepolti nelle nevi. Fù bèsì cõceduto à 20. Gèhajo 1613. a' Canonici della Cattedrale di Toscanella, i quali, oltre all'intèperie dell'aria, allegavano la consuetudine, e la distanza alle loro case, dalla Chiesa, e molte altre cagioni. E fù similmete à 6. Settemb. 1659. conceduto per cagioni assai rilevanti, ad un Capitolo di Collegiata, dalla prima Domenica dell'Avvento fino al Sabato santo. Si che quando non si esibiscano simili specifici Indulti Apostolici, deve il Vescovo far ordine indispensabile, che i Divini Officii si recitino *statis Horis*: siccome più volte hà risoluto la Congregatione del Concilio. E ritrovandosi in tal materia l'abuso, ò che si reciti il Mattutino la sera precedete, per lo dì seguente, ò nel medesimo dì, ma ad hore impertinenti, haurà da prescrivere un Ordine fisso, e invariabile, per recitare le Hore Canoniche, e le Messe cantate; e potrebbe prestiversi il seguente, che è quello, che si fa praticare nelle loro Chiese Cattedrali, e Collegiate da' buoni, e zelanti Vescovi.

*Distributione dell' Hore da convenire, e principiare in Choro li Divini Officii.*

II **D** Al primo di Gennaro fin' à 15. il Mattutino comincerà ad hore quin-

N n dicit,

Ex tom.  
43 Memorial.  
Pag. 518  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Concil.

Ex tom.  
3. lit. SS.  
Lim. pag  
141. ex  
pomo de  
cr. ann.  
1659.  
exist. in  
d. Arch.

Ordo Di  
vini Of-  
fic. ad Ho-  
ras Can.  
recitan.  
& Miss.  
celebr.  
in Eccl.  
Cefenat.  
Card. Ur  
sin. iussu  
editus.

dici, e mezza. La Messa grande ad hore 17. e mezza.

Quando non vi sia Predica da dirsi dopo il Vangelo, la Messa grande comincerà in tutto l'anno mezz'hora doppo l'hore notate.

Il Vespero ne' giorni festivi ad hore 21. ne' giorni feriali ad hore 20. e durerà alla stessa hora fino a' 5. di Marzo.

Da 15. di Geanajo fino à Febrajo. Il Mattutino ad hore 15. e la Messa cantata ad hore 17. e mezza.

Febrajo fin'à 15. Il Mattutino ad hore 14. e mezza. La Messa cantata ad hore 17. Da 15. fino à Marzo. Il Mattutino ad hore 14. La Messa grande, ad hore 16. e mezza.

Marzo fin'à 15. Il Mattutino ad hore 13. La Messa grande ad hore 16. Da 15. fin' Aprile. Il Mattutino ad hore 12. e mezza. La Messa grande ad hore 15. e mezza. Il Vespero ne' Giorni festivi ad hore 20. ne' feriali ad hore 19. E durerà il Vespero à quest'hora fin' à 15. di Novembre.

Aprile fin'à 15. il Mattutino ad hore undeci, e mezza. Da 15. fin'à Maggio. Il Mattutino ad hore undeci. La Messa grande ad hore 14.

Maggio fin'à 15. Il Mattutino ad hore dieci. La Messa grande ad hore tredici. Da 15 fin'à Giugno. Il Mattutino ad hore 9. e mezza.

La

La Messa grande ad hore 12. e mezza.

Giugno fin' à 15. Il Mattutino ad hore nove. La Messa grande ad hore dodici. Da 15. fin' à Luglio. Il Mattutino ad hore otto, e mezza. La Messa grande ad hore undici, e mezza.

Luglio fin' à 15. Il Mattutino ad hore otto, e mezza. La Messa grande ad hore undeci, e mezza. Da 15. fin' ad Agosto. Il Mattutino ad hore nove. La Messa grande ad hore dodici.

Agosto fin' à 15. Il Mattutino ad hore nove, e mezza. La Messa grande ad hore 12. e mezza. Da 15. fin' à Settembre. Il Mattutino ad hore diece. La Messa grande ad hore tredici.

Settembre fin' à 15. Il Mattutino ad hore undici. La Messa grande ad hore tredici, e mezza. Da 15. fin' ad Ottobre. Il Mattutino ad hore undici, e mezza. La Messa grande ad hore quattordici.

Ottobre fin' à 15. Il Mattutino ad hore 12. e mezza. La Messa grande ad hore quattordici, e mezza. Da 15. fin' à Novembre. Il Mattutino ad hore 13. La Messa grande ad hore quindici.

Novembre fin' à 15. Il Mattutino ad hore 14. La Messa grande ad hore sedici. Da 15. fin' à Dicembre. Il Mattutino ad hore quattordici, e mezza. La Messa grande ad hore sedici,

dici, e mezza. Il Vespero ne' giorni festivi ad hore venti; E durerà à quest' hora fin' à 15. di Dicembre.

Decembre fin' à 25. Il Mattutino ad hore 15. La Messa grande ad hore 17. Da 15. fin' à Gennajo. Il Mattutino ad hore 15. e mezza. La Messa grande ad hore dieciasette, e mezza. Il Vespero ne' giorni festivi ad hore 21. Ne' feriali ad hore venti.

12 **D**Ourebbe altresì porgerli rimedio ad un altro abuso: e sarebbe della sostituzione, che reciprocamente si fa da' Canonici nel servizio; che, se fosse troppo frequente, il Vescovo non la deve tollerare, in virtù della frequente magistrale dichiarazione della detta Congregazione, che all' Eminentissimo Cardin. Barbarigo, visitate i sagri Limini nell' anno 1660. per la Chiesa di Bergamo, così rispose: *Congregatio Concilii sapius censuit, Episcopum permittere debere, ut Canonici in functionibus, tum ipsius Ecclesie, tum Chori, ad quas tenentur, sese invicem substituant; Dummodo substituens à Civitate, vel à Suburbis non absit, & Substituus, eodem tempore, eiusdem Ecclesie servitio obstrictus non sit. Precavendū nihilominus esse, ne Canonici huiusmodi facultate abutētes, frequentius substituāt. Quod eiusdē Ordinarii erit arbitrium.* E questa dichiarazione ha anche luogo p' gli Canonici delle Collegiate, siccome la medesima Congregazione rescrisse al Patriarca  
di

di Venetia à 22. di Giugno 1594.

Nell'accennate Istruttioni per la buona disciplina del Choro, dourebbero statuirsi anche le cose infra scritte.

Ex Tom.  
8. Decr.  
pag. 46.  
exist. in  
d. Archi.

13 Che i Canonici, e altri obbligati al ser-  
uigio del Choro, quando vorranno celebrare  
i Divini Officii, debbano convenire tutti in  
Sagrestia, dove douranno osservare silentio.

14 Vestiti, che faranno di Corta, e di al-  
tre Insegne Choralì, faranno suonar la cam-  
panella sospesa, vicino la Sagrestia, in se-  
gno, che si vuole cominciare l'Offitio. Usci-  
ranno dipoi tutti di Sagrestia à due à due,  
secondo i loro gradi; avvertendo di an-  
dare con la debita gravità, e modestia, facen-  
do nel passare profonda riverenza con genu-  
flessione al Santissimo Sacramento, ò all'Alta-  
re Maggiore, avanti di cui tutti genuflessi in  
circolo, fatta breve oratione, se ne saliranno  
a' loro Stalli del Choro.

15 Tanto in Chiesa, come in Choro of-  
servino silentio.

16 Neltépo, che si recitano i Divini Of-  
fitii in Choro; ciascheduno dourà stare nel pro-  
prio suo sedile, senza partirsi da un luogo all'  
altro. Non vi pigliino tabacco. Che se fù proi-  
bito il pigliarlo in Sagrestia, molto più de-  
ve proibirsi il pigliarlo in Choro, dove in  
ispecial maniera si sta alla presenza della Mae-  
stà di Dio; e debbono cessare tutte le irreverè-

ze; siccome irreverenza grande sarebbe questo pigliar di tabacco, nell'atto, che si stà lodando Dio.

17 Non vi leggano lettere, Avvisi, ò altre scritture; ne vi trattino con Secolari, ne meno con Preti, ne discorranò di cose, se non convenienti al Choro, e ciò con brevità, e con voce bassa.

18 Recitino l'Officio alternativamente con gli altri, e non privatamente. In tal proposito habbiamo la seguente Dichiaratione della Congregatione del Concilio: *Boscoducen 10. Januarii 1620. Congregatio Concilii sepius censuit, Canonicos Cathedralium Ecclesiarum non solum teneri Horis Canonicis interesse, sed etiam, perseipfos psallere, neque alias sua obligationi satisfacere. Tarvisin. 23. febr. 1636. Congregatio Concilii censuit, omnes Canonicos, Choro intere-sentes debere etiam Horas Canonicas, alta, & intelligibili voce recitare.* E quando ciò non adempiono (come la stessa Congregatione hà aggiunto) si debbono puntare, come assenti.

19 Anzi debbono perdere le distributioni, qualhora non cantino col canto Gregoriano: essendo obligati i Canonici, e altri astretti al servizio del Choro, d'imparare à cantare, sotto pena della perdita delle distributioni, siccome habbiamo nelle seguenti dichiarazioni. *Andriene Atrien. Cum Andriensis Ecclesia sit Receptitia, eique Clerici omnes, tam in minoribus*

Ex tom.  
4. lit. SS.  
Lim. pag  
28. exist  
in Arch.  
Cong.  
Conc.

Ex tom.  
15. decr.  
pag. 312  
exist. in  
d. Arch.

ribus, quàm in sacris Ordinibus constituti in-  
servire teneantur, sunt tamen nonnulli aded cã-  
tus ignari, ut tumultum, dissonantiam, & con-  
fusionem magnam pariant in Choro. Quærit Epi-  
scopus, An possit hos cogere, ut cantum addi-  
scant, etiam per subtractionem quotidianarum  
distributionum.

Ex Tom,  
20. Me-  
morial.  
pag. 156.  
exist. in  
d. Archi

Die 14. Martii 1620. Cõg. Cõc. cõsult, Episco-  
pũ debere omni studio, & diligẽtia enit, ut predi-  
cti omnes cantum addiscant, atque in eo, qui in  
Choro, prout tenentur, non psallere, procedere  
posse, etiam per subtractionem quotidianarum  
distributionum.

20 E ben vero, che nel margine di questa  
dichiarazione *Adrien*, nel suo Registro autẽ-  
tico, si trovano notate di mano del Cardinal  
Lancellotto, all' hora Prefetto della Congrega-  
tione, le seguenti parole: *Possentimerim verò,*  
*donec addiscant, non subtrahas, cum prefixio-*  
*ne termini.*

21 Nell' *Atrien*: così si trova notato nel  
medesimo Registro. *Cum sub anno 1664. Cano-*  
*ci Atrien conquærentur, quod Episcopus im-*  
*posuerat pœnam pecuniariam iis, qui non addi-*  
*dicissent, infra certam tempus, cantum. Die 29.*  
*Februar. 1664. censuit, dandam supradictam*  
*declarationem Adriensem, & oretenus insinuã-*  
*dum Agenti Episcopi, ut quoad præteritum non*  
*exigat pœnam, quoad futurum, qui non canta-*  
*bit cantu Gregoriano, amittat distributiones.*

22 Ubbidiscano al Prefetto del Choro, e al Maestro di Gerimonie, sèza replica. E quãdo non vi sia ne l'uno, ne l'altro, dourà vbbidirsi al primo del Choro, come fù avvertito da S. Carlo: *Si qua autem Ecclesia non habet, qui huic muneri nominatim prepositus sit, vel si habet, is non adsit in Choro, Præsidentis officio fungatur, qui primò Chori loco tunc sedet ex iis, qui Dignitates, Canonicatus in ea Ecclesia obtinent.*

S. Carolus in Conc. I. Prou-Mediol.

23 Non escano dal Choro fin'à tanto, che non faranno compiti i Divini Officii, e ne anche per andare à celebrare Messa, ne per udire le confessioni: sicome dichiarò la Congregatione del Concilio: *Caietan. I. Decembr. 1621. Congregatio Concilii censuit, Canonicos debere integris horis interesse, & non posse discedere, etiam ad missas, devotionis causa, celebrandas, & confessiones audiendas, non obstante contraria consuetudine.* Sarebbe lecito di lasciare il Choro, per celebrare Messa per qualche legitima causa, quale farebbe v. gr. se si celebrasse per maggior utilità, e commodità del Popolo, sicome habbiamo in *S. Agatha Gothorū 10. Februar. 1620. Congregatio Concilii censuit, Canonicos, dum Divina Officia celebrantur, si devotionis gratia celebrant, non lucrari distributiones, quas tamen lucrari posse censuit, si Episcopus, cuius arbitrio remittit, precipiet, ut pro maiori utilitate, & commoditate Populi, eum celebrare pre-*

Ex tom. 4. litt. l. min. pag. 76. exist. in d. Archiu.

Ex Tom. 4. lit. SS. lim. pag. 37. exist. in Archiu. Congr. Concil.

*praeceperit. Anzi bastarebbe, che altri, che ne  
 haveſſero l'incumbenza, il comandasse, ſico-  
 me la medesima Congregatione del Concilio  
 dichiarò in Callien 29. Julii 1628. Congregatio* Ex tom.  
13. decr.  
pag. 490  
exilt. in  
d. Arch.  
*Concilii consuit, Canonicos celebrantes Missas  
 tempore, quo Divina Officia recitantur, non lu-  
 crari distributiones quotidianas; nisi ad tunc ce-  
 lebrandum, ab eo, ad quem pertinet, compulsi  
 fuerint. Ma avvertasi, che non si deve facilmen-  
 te ciò permettere dal Prefetto del Choro; an-  
 zì al Vescovo di Pesaro visitante i Sagri Limi-  
 ni per lo XXV. Triennio fù rescritto: Admo-  
 nitum tamen Superiorem Chori voluit Sacra Cō-  
 gregatio, ut ab huiusmodi iussu (cioè di far ce-  
 lebrare messe da' Canonici in tempo, che si re-  
 citano i Divini Officii in Choro) abſtineat.*

24 I Puntatori, i quali devono prestare  
 il giuramento prima di cominciare ad adem-  
 piere il loro offitio, ſieno diligenti, e fedeli nel  
 puntare, e per non eſſere ſpergiuri, e per non  
 ſoggiacere alla pena, che loro deve imporsi, in  
 caſo non adempiano rettamente l'offitio loro.  
 Anzi ſi devono, eſſendovi il biſogno, deputa-  
 re i Contrapuntatori, per ovviare alle fraudi.  
 E devono puntarſi, come aſſenti coloro, che  
 nel tempo ſi recitano i Divini Officii in Cho-  
 ro, ſtaranno fuori di eſſo, anche con la Cotta,  
 e in Sagreſtia, ò altrove fuori del Choro, ò  
 pure in Choro ſenza la cotta, ò habito chora-  
 le; non dovendoſi tollerare l'abuso, che i Ca-  
 no-

Ex tom.  
4. decr.  
pag. 9. in  
d. Arch.

nonici assistano a' Divini Officii senza l'habito Chorale, sicome tal abuso fù dannato dalla Congregazione del Còcilio in Burgen..... Decembr. 1584,

25 Il Maestro di Cerimonie, ò Capochoro ogni Sabbatho faccia la Tavola degli Officii, che serviranno l'heddomada seguente, destinando l'Eddomadario, il Diacono, Suddiacono, gli Accoliti, i Turiferarii, i Ceroferarii, e i Cherici, che douranno servire alle messe.

26 Gl'impedijsi legittimamente al servizio della Chiesa, avvisino (potendo) il Capochoro della loro mancanza, accioche si possano sostituire altri.

27 Nel cantare, e nel recitare in Choro l'Offitio, si canti, e si reciti con voce alta, e à vicenda: in modo, che una parte intenda bene l'altra; ne risponda l'una, fin tanto, che l'altra non haurà finito il suo versetto, facendosi nel mezzo di questo la dovuta distinatione, e pausa. E onninamente si deve ciò avvertire, per doversi evitare quel grande scandalo, che proviene dal recitarsi irroverentemente, e frettolosamente i Divini Officij, parendo, (come avverti S. Tomaso) che col tumultuoso salmeggiare, più tosto si derida, che non si lodi la Maestà di Dio.

28 Nel fine de' Salmi, quando si dice *Gloria Patri*, ò nel fine degl' Inni quando si lodano le persone della Santissima Trinità, ò si pro-

proferisce il nome di GESV, ovvero il nome di MARIA Vergine, s'inchinino tutti, e si levino riverentemente la beretta, senza che si alzino da sedere, quando sedono.

29 All'osservanza di queste, ò altre Regole, e Istruttioni per la disciplina del Choro, contribuirà mirabilmente il Vescovo stesso con la sua presenza, se non lascerà d'intervenire ne' giorni di Domenica al Choro di quella Chiesa, presso di cui egli habita, come fanno i buoni Vescovi, che riconoscono, esser ciò lor rigorosissimo debito, insinuato dal Cōcilio Tridentino, che, parlando del Vescovo, dice: *In Dei laudibus incumbere, hostias, laudes, & preces offerre;* e il Cōcilio Aurelianense, fra sagri Canoni registrato, con parole precettive talsò i giorni, in cui il Vescovo è tenuto intervenire alla sua Chiesa: *Episcopus, si infirmitate non fuerit impeditus, Ecclesia, cui proximus fuerit, die dominico deesse non debet.* Non si maravigliano poi i Vescovi, se nelle loro Cattedrali regnino talhora inosservanze nel Choro, mentre se eglino frequentassero il Choro, la loro presenza giovarebbe assai per far celebrare con la dovuta divotione, e attentione i divini officii.

Cap. Epi  
scopus  
de con-  
secrat.  
dist. 3.

Delf

*Dell'Officio della Beatissima Vergine, dell'Officio de' Morti, de' Sette Salmi Penitentiali, e Graduali.*

Nicol.  
M.S. Epi-  
scoporū  
verb. Ca-  
nonico  
n. 77.

30 **S**E non vi fusse uso di recitare in Choro i sudetti Officii, e Salmi ne' giorni prescritti dalle Rubriche, sappiasi, che la Cōgregatione de' Vescovi, e regolari ordinò in *Alexādri-na* 18. *Martii* 1586. che s'introduca tal'uso in ogni modo, specialmente nelle Cattedrali. Onde il Visitatore procuri di conformarsi con questo sentimento della Congregatione, e non tolleri, che se ne pretermetta la recitatione.

*Della Messa Conventuale.*

31 **I** Canonici, tanto delle Cattedrali, quanto delle Collegiate, che sono tenuti alla recitatione de' Divini Officii in choro, debbono altresì celebrare per turno la messa Convētuale cantata, ch'è parte degli stessi Officii Divini; e se il Visitatore troverà, che non si canta, deve onninamente ordinare, che si canti: non iscusando la contraria consuetudine: *Tusculan.* 16. *Novembr.* 1652. *Congregatio Concilii censuit, Canonicos Cathedralis teneri quotidie ad celebrationem Missa Conventualis, non obstante quacunque consuetudine contraria.*

Ex tom.  
19. decr.  
pag. 210  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

32 **E** se trovasse, che ne' giorni della Quaresima, delle Vigilie, e nelle quattro tempo-  
ra,

ra, occorrendo festa doppia, nõ si cantino due Messe, una del Santo, e l'altra della feria, dou-  
rà fare ordine, che si cantino: con certezza, che  
sarà approvato dalla Congregatione del Con-  
cilio, che, rispondendo a' 3. di Setteb. 1593.  
al Vescovo di Fondi, gli disse: *Placuit, Episco-  
pum praecepisse, ut, occurrente festo duplici in Qua-  
dragesima, Quatuor temporibus, & Vigiliis, tam  
in Cathedrali, quam in Collegiatis Ecclesiis, dua  
Missa, nempe de festo, ac de feria cantentur. Hoc,  
ut ab illis, ad quos spectat, seruetur, ab Ampli-  
tudine Tua invigilandum erit.*

Ex rom.  
2. litt. SS.  
lim. pag.  
19. exist.  
in d. Ar-  
chiu.

33 Nè suffragarebbe il recitare la Messa  
privata, ancorche si facesse l' applicatio-  
ne, sicome la stessa Congregatione il dichia-  
rò in Aretina II. Martii 1604. *Congregatio  
Concilii censuit, Canonicos esse cogendos, ut illis  
diebus, quibus, ex Rubricis Missalis, tenentur,  
duas Missas Conventuales cantent, siquidem  
neque ambabus, neque alteri earum satisfi ce-  
lebratione Missae privatae, cum mentali applica-  
tione.*

Ex rom.  
3. litt. SS.  
lim. pag.  
31. exist.  
in d. Ar-  
chiu.

34 Ne basta, che si celebri la Messa Con-  
ventuale, ma quei Canonici, che sono tenuti,  
debbono celebrarla per se stessi, e gli altri ad  
intervenirci; sicome fù rescritto dalla Con-  
gregatione del Concilio all' Eminentissimo  
Card. Barbarigo, visitante i Sagri limini per la  
Chiesa di Bergamo: *Canonicos Cathedralis Ec-  
clesia Bergomensis, quoties ex prescripto Rubri-*

Ex rom.  
litt. SS.  
lim. ann.  
1660.  
exist. in  
d. Arch.

ca-

*carum, duplex missa Conventualis celebranda sit, ex mente sacrosancti Concilii Tridentini utique personaliter interesse teneri, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabilis; eosdemque Canonicos ad Missam Conventualem, per se ipsos canendam, illis diebus, quibus ex Instituto, vel legitima consuetudine eius Ecclesia debent, compellendos esse.*

Ex tom.  
103. me-  
morial.  
pag. 663  
exist. in  
d. Arch.

35 Nè possono scusarsi i Canonici con-  
dire, che in vece delle Messe Conventuali ce-  
lebrino Anniversarii, ostando le seguenti di-  
chiarationi. *Die 9. Julii 1644. Congregatio Cō-  
cilii censuit, Canonicos Ecclesia Cathedralis Ci-  
uitatis Castellane Anniversariorum celebratio-  
ne non satisfacere celebrationi Missae Conuen-  
tualis.*

Ex tom.  
decr. ann  
1620.  
in Arch.  
Congr.  
Conc.

36 Sappia il Visitatore, se i Canonici ap-  
plichino le Messe Conventuali, come sono te-  
nuti, ò pure ne ricevano lo stipendio; non es-  
sendo lecito di riceverlo, e deve provedersi, in  
caso di qualche abuso, à tenore della seguente  
dichiaratione in *Fulginaten 24. Ianuar. 1620.*  
*Cappellani divisi per hebdomadas, feriatis die-  
bus Missas canunt Conventuales; diebus festivis,  
& ordinatis in Tabella Canonici, ex quibus ali-  
qui dubitant: Quod Missa Conventualis onus  
tale sit, ut pro ea, elemosyna ab aliquo Benefacto-  
re recipi non liceat. Congregatio Concilii censuit,  
Non licere.*

37 E in tal materia vi sono moderne di-  
chia-

chiarationi emanate dalla medesima Cōgregatione del Concilio per la Chiesa di Cesena, del tenor seguente.

*Casenaten Missa Conventualis.*

**E** *Minentissimus Episcopus in visitatione Cathedralis exquisivit, nūm Missa Conventualis applicaretur pro Collegio. Variè responsū fuit. Pars Canonorum respondit, applicare complures sub conditione, reliqui non. Quatuor verò Mansionarii, qui per Turnum celebrant diebus ferialibus, pariter non applicare. Stantes pro applicationis libertate, sese fundant, tūm in opinione Antecessorum, qui, paucis exceptis, ita existimabant, tūm quia in Constitutionibus antiquis Canonico celebranti dabatur ex massa Capitulari elemosyna, licet sub titulo distributionis; ac demum, ultrà DD. doctrinas, quia prebenda Canonatuum sunt adeò tennes, ut varii decem, triginta, vel quadraginta scuta non excedant; immo aliqui prorsus carent. Mansionarii verò libertatem pretendunt, & propter tenuitatem, & quia ita in actis Visitationum enunciatur; Immo unus ex Mansionariis de Inre patronatus habet onus Missæ quotidiana pro fundatore, licet in eadem caveatur de celebranda conventuali in suo Turno.*

*In hac sententiarum discrepantia, Eminentissimus Episcopus Capitulum, & Mansionarii, subscriptis amicabiliter presibus, Sac. Congrega-*

*tionem consulunt super dubiis infra scriptis.*

I. *An in Ecclesia Cathedrali adsit obligatio quotidiana applicationis Missæ Conventualis pro Collegio.*

II. *An Canonici, qui solis diebus festis de precepto, tenentur ad celebrandum Convēntualē per Turnum, teneantur applicare pro Collegio.*

III. *An Ecclesia teneatur ex massa Capitulari (promt hactenus) stipendium eisdem Canonici, huiusmodi missæ Conventualē celebrantibus, erogare.*

IV. *An, stante paupertate Ecclesia, que in presenti non est solvendo, teneantur ipsi Canonici subire onus, non obstante præbendarum tenuitate.*

V. *An dicti Mansionarii in eorum turnis teneantur pariter applicare pro Collegio; & quatenus negativè.*

VI. *An ad habendum applicationem pro Collegio, massa Capitularis teneatur erogare stipendium Celebrantibus.*

VII. *An in casu impotentis masse Capitularis, teneantur Canonici onus subire, non obstante præbendarum tenuitate.*

Die 24. Maii 1661. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum ad supra scripta dubia respondit, ut infra, videlicet. Ad primum affirmativè pro Benefactoribus. Ad secundum, ne  
ad

*ad proximum. Ad tertium, & quartum affirmative. Ad quintum teneri. Quo verò ad sextum, & septimum, non esse opus response.*

38 E in tal materia si habbia per regola generale: che sempre che non si trova dal Testatore espressamente prescritto, che 'l Sacerdote non sia tenuto all'applicazione del Sacrificio, non può riceverne altra elemosina.

*Aretin. 28. Aprilis 1629. Congregatio Concilii respondit, Non posse novam elemosynam recipere, & duabus obligationibus unica missa satisfacere, nisi in fundatione expressè cautum sit, quod non teneantur sacrificium applicare.* Anzi in un voto manuscritto del Card. Paolucci prima Segretario, e poi Prefetto della Congregatione del Còcilio, io hò letto questa general dichiarazione. *An Sacerdos, qui nulla obligatione in Confraternitatibus, vel in Monasteriis Monialium, quàm pro ornatu Ecclesie, vel ut Confratres, vel Moniales satisfaciant precepto audiendi missam, possint, ultra stipendium, quod recipiunt à Còfraternitate, vel Monasterio, aliud stipendium recipere.*

*Congregatio Concilii respondit, Non posse.*

39 E che non basti il dire, che vi sia consuetudine in contrario, e che nella fondazione non sia stato apposto il peso dell'applicazione del sacrificio, espressamente l'hà risoluto la Congregatione del Concilio: *In Alexandrina 26. Aprilis 1653. Congregatio Conc. ad pe-*

O o

titio-

Ex tomo  
14. Decr.  
pag. 78.  
exist. in  
d. Arch.

Ex tom.  
19. Decr.  
pag 242.  
existen.  
in d. Ar-  
chivo.

*tionem, à Congregatione Episcoporum remissam, respondit, Oratorem, non obstante allegata consuetudine, & quod in fundatione non habeat onus celebrandi, & applicandi sacrificium, non posse diebus, quibus per turnum, juxta Tabellam Ecclesia, Missas celebrat, applicare sacrificium pro sibi elargientibus elemosynam.*

40 Qui opportunamente viene avvertito il BUON VESCOVO ad estirpare dalla sua Diocesi, se vi fosse, quel detestabile abuso: che Cappellani amovibili, o perpetui obbligati per fondazione, o per altro titolo, a celebrare ogni dì, seguendo la benigna opinione di poter vacare una volta la settimana dalla celebratione (a questa opinione però contraddicono gravissimi Dottori, e particolarmente Bonacina, appoggiato a due Decreti, uno Provinciale, l'altro Sinodale di S. Carlo) tralasciano di celebrare una Messa la settimana per gli obblighi delle Cappellanie, ma la celebrano per soddisfare ad altre obbligazioni, contrarne lo stipendio. Il che, come riprovato anche da' Decreti della Congregatione del Concilio, deve proibirsi, per la manifesta avaritia, che vi si scorge. E gli Autori, che io ho letto, quali permettono la detta vacanza, se còdescendono, che possono nondimeno i detti Cappellani celebrare la detta Messa, non permettono il pigliarne lo stipendio.

Bonac.  
disput. 4.  
de Sa-  
cram.  
qu. ult.  
punct. 7.  
§. 2. nu.  
16.

*Delle*

*Delle Prediche.*

40 **S** Appia il Visitatore, se nella Quadragesima i Canonici intervengono alle Prediche, che si dicono nelle Canonicali Chiese. Se non v'intervenissero, ordini, che v'intervengano in virtù di questa Dichiaratione: *Nicien 18. Novemb. 1628. Congregatio Conc. censuit, Canonicos, legitimè non impeditos, tempore Quadragesima, quotidianis concionibus interesse debere: & ideo Episcopum Decretum edere posse, ut Canonicis nequaquam liceat, predicto tempore, ab Ecclesia abesse, nisi de ipsius, vel de ejus Vicarii licentia.* E sarebbe troppo grande scandalo, che i Canonici, che nel Clero debbono essere i primi a dare buon esempio, sfuggissero d'intervenire alle Prediche, massimamente quando v'interviene il Vescovo.

Extomo  
13. De-  
cret. pag.  
562. exi-  
sten in  
d. Ar-  
chiv.



*Delle Distributioni quotidiane. §. XXI.*

1 **D** Eve inquirere il Visitatore, se nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate vi siano Distributioni quotidiane, e a che quantità arrivino.

2 Quanti punti vi siano ogni giorno, e quanto importi il punto, che pagano i non intervenienti.

3 Per prouedere sù la presente materia, sopra il Visitatore; che nelle Chiese Cattedra-

Ex tomo  
4. Litter.  
SS. Li-  
min. e-  
xist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

li, e Collegiate debbono essere le distributio-  
ni quotidiane, siccome la Congregatione del  
Concilio ha spesse volte risposto, e particolar-  
mente scrivendo al Vescovo di Borgo San-  
Donnino: *Si in Collegiata Ecclesia S. Bartholo-  
mai, vel nulla sint distributiones, vel ita tennes,  
ut verisimiliter negligantur, Amplitudinem  
Tuam posse, ac debere partem fructuum, & quo-  
rumcumque proventuum, & obventionum, tam  
Prepositura, quam Canonicatum, Personatum,  
si qua sunt, Portionum, & Officiorum separare, &  
in distributiones quotidianas convertere, qua in-  
ter Prepositum, & cæteros, Divinis interessentes,  
proportionabiliter, juxta divisiones, ab Ampli-  
tudine Tua, in prima fructuum deductione, fa-  
ciendas, dividantur, &c. Roma 16. Decemb.  
1618.*

4 E la medesima Congregatione al Ve-  
scovo d'Aquino, visitante i Sagri Limini a 5.  
Marzo 1667. rispose: *Eminentissimi Patres stu-  
diosam D. Episcopi voluntatem erga Divinum  
cultum laudavit, quem in Collegiatis Ecclesiis  
Rocca Guglielma, necnon Pontiscurui promove-  
re satagit. Caterum ejusdem D. Episcopi partes  
erunt circa distributiones, in predictis Collegiatis  
constituendas, uti potestate, sibi per Concilium  
attributa in cap. 3. sess. 21. & ad consulendum te-  
nuitati Prabendarum, remediis in cap. 15. sess.  
24. statutis. E prima era stato rescritto col se-  
guente tenore: in Aretina 6. Aprilis 1595.*  
Con-

*Congregatio Concilii censuit, ita demum posse, Episcopum tertiam partem ex Prapositione fructibus in distributiones quotidianas convertere, vigore cap. 3. sess. 22., si distributiones Cathedralis Aretina, aut nullasint, aut ita tennes, ut verisimiliter negligantur, alioquin remedio illius cap. 3. uti ipsam non posse. Verum in casu, quo hujusmodi fructuum separationi locus non fuerit, prius deducendum esse onus pensionis, valide, & legitimè impositum, & ex reliquo tantum tertiam partem esse in distributiones quotidianas convertendam. Ubi autem pensio vacaverit, tum tertiam quoque partem fructuum, ex quibus pensio solvebatur, Distributionibus quotidianis itidem applicari debere.*

Ex tomo  
8. Decret.  
pag. 114.  
exist. in  
d. Archiv.

5 Se i Canonici godeffero le distributio-  
ni di tutto il giorno, ancorche non intervenis-  
sero a tutte le Hore, e se a tutte le Hore non  
si trovassero assegnate le distributioni, deve il  
Vescovo provuedervi a tenore della seguente  
*Novarien 24. Januarii 1660. Canonici Cathedralis integras totius anni distributiones percipiunt, quamvis singulis Horis non intersint. Quæritur, An hoc permitti possit. Congregatio Concilii censuit, non posse. Et Episcopum debere singulis Horis, qua distributionibus carent, distributiones assignare, juxta formam cap. 3. sess. 21. reform.*

Ex tomo  
Decret.  
anni  
1660. e-  
xist. in d.  
Archiv.

6 E stato osservato in qualche Cattedrale,  
anche cospicua, un abuso grande, di celebrar-

vifi pubblicamente le fagre Ordinationi nelle quattro Tempora dell'anno, ſenza che v'intervegano i Canonici di quella Cattedrale: eſclamando il Sagro Concilio Tridentino : *Ordinationes ſacrorum Ordinum, ſtatutis à Jure Temporibus, ac in Cathedrali Eccleſia, vocatis, præſentibusquè ad id Eccleſie Canonicis, publicè celebrentur.* Altro abuſo v'hà; Che per ritrovarſi affegnate diſtribuzioni renui ad alcune funtioni operoſe, come ſono le Pontificali, in giorni ſolenni dell'anno, alcuni di quei Canonici, puntati da San Bernardo : *Evangelizant, ut manducant, & perverso nimis ordine caeleſtibus terrena mercantur,* che corrono al Choro tirati non dal vero fine di rendere culto alla Maeflà di Dio, ma dal lucro delle diſtribuzioni, non ſi curano ſoggiacere alla perdita di poche diſtribuzioni, per non aſſiſtere alle funtioni delle Ordinationi, e altre ſimili. Per ovuiare a tali fraudi, deve il BUON VESCOVO aſſignarvi maggiori diſtribuzioni, aſſiſtito da queſt' altra *Novarien: Cum officiis Pontificalibus, hoc eſt Veſperis, & Miſſis certarum Solemnitatum, præſertim Miſſis ſacrorum Ordinationum, multi Canonici ſe ſubtrahere ſoleant, quia major diſtributio his aſſignata non eſt, quam aliis: queritur, An, iisdem Statutis non obſtantibus, in quibus hoc omiſſum eſt, poſſit aſſignari major diſtributio, nè negligentur, vel Multa conſtitui contra eos, qui ad ea non conveniunt.*

Conc.  
Trid.  
ſeſſ. 23.  
cap. 8. de  
reform.

S. Ber-  
nard.

Ex tomo  
114. Me-  
morial.  
pag. 115.  
exiſt. in  
d. Ar-  
chiv.  
Cong.  
Conc.

Con-

*Congregatio Concilii censuit, Posse majorem distributionem assignari.*

7 Ma se le Distributioni fossero tanto tenui, che per la grande tenuità venissero neglette; si può, e si deve procedere contra degli assenti ad altre pene; siccome ne fù scritto all' Arcivescovo di Reggio dalla medesima Congregatione del Concilio: *Si Distributiones quotidiana Dignitatibus, & Canonicis Cathedrali Ecclesia Regimensis acquiri solita, ita tennes sint, ut cum Divini cultus detrimento, & Populi scādalo negligantur, nec eorum tenuitati satis consuli possit modis, per sacrum Concilium prescriptis in cap. 3. sess. 21., & 22. reform., Amplitudo Tua aliis pœnis uti poterit adversus illos, qui jugiter in servitio Chori contumaces, partes suas obire contemnunt. Ita tamen ut ipsa Dignitatibus suis, aut Canonicatibus eos respectively non privet, nisi servatis gradibus, per sacrum Conc. in cap. 12. sess. 24. de reform. Statutis, &c. Roma 10. Junii 1662.*

Ex tome  
Litterat.  
ann.  
1662. c.  
xist. in d.  
Archiv.

8 E ben vero, che la stessa Congregatione non suole approvare la pena della sospensione *ipso facto*, mentre sò, che, quando fù mandata la soprascritta Epistola all' Arcivescovo di Reggio, fù d'ordine della Congregatione, insinuato al di lui Agente in Roma, che gli scrivesse: Che non si valesse della detta pena della sospensione.

9 Se vi fosse qualche collusione, che i Ca-

Ex tomo  
6. Decr.  
pag. 108.  
exist. in  
d. Ar-  
chiv.

nonici non si curassero di perdere le distribuzioni d'una settimana, perche nell'altra le ricuperarebbono, con lasciare reciprocamente il servizio del Choro, si può rimediare con questa *Miletan*. . Febr. 1590. Sono poste, tre anni sono, le distribuzioni quotidiane; E perche si accresce la parte degli assenti a' presenti, la Chiesa non è servita, come conviene, perche quello, che perdono in una settimana, lo ricuperano la seguente. La Congregatione rispose così. *Ut hujusmodi collusioni obviam eatur, satis erit, ut Deficientium portio Deservientibus, quibus accrescit, illico distribuatur, utque omnes Canonici novem integros menses, sive continuos, sive interpolatos inservire compellantur, procedere contra eos juxta Decretū Conc. cap. 12. sess. 24.*

*Della Distintione delle Prebende, e degli Ordini annessi à ciascuna Prebenda. §. XXII.*

1 **Q**uattro sono i Quesiti, che si sono fatti nelle Istruzioni Orsine nel Capo II. intorno alla distintione delle Prebende, e le risposte debbono haverli, registrarli negli Atti della Visita; E si rifletta, se vi sia cosa contraria alle seguenti risoluzioni della S. Cōgregatione del Concilio in tal materia, per potervi pigliar provuedimento.

2 In tutte le Chiese Cattedrali, secondo  
la

la disposizione del Concilio Tridentino, non deve mancare la distinzione delle Prebende :

*Episcopus autem ( sono parole del Tridentino) cum consilio Capituli designet, ac distribuat, prout viderit expedire, quibus quisque Ordo, ex sacris annexus in posterum esse debeat; ita tamen ut dimidia saltem pars Presbyteri sint, cæteri verò Diaconi, aut Subdiaconi; Ubi vero consuetudo laudabilior habet, ut plures, vel omnes sint Presbyteri, omnino observetur.*

Conc.  
Trid.  
cap. 12.  
sel. 24.  
reform.

3 Se tutte le Prebende havessero annessol' ordine Presbiterale per consuetudine: tal consuetudine si deve osservare, si come il recitato testo del Concilio il prescrive, e la Congregazione interprete del medesimo il dichiarò: *in Anconitana 16. Feb. 1595., & in Pharen 13. Aprilis 1595.*

Ex tomo  
8. Decr.  
pag. 115.  
exist. in  
d. Archiv.

4 E in tal materia habbiamo due moderne Dichiarationi della medesima Congregazione, la quale, per le circostanze della infra scritta serie di fatto rimette in potestà del Vescovo l'assegnare l'ordine Presbiterale, Diaconale, e Suddiaconale a' Canonicali, a quali, e quanti egli stima espediente, purchè, non solamente la metà, ma almeno due delle terze parti siano Presbiterali. Queste dichiarazioni tratte da' suoi Originali sono state impresse in Cesena, e io ne hò havuto le copie infra scritte da quell'Eminentissimo Vescovo Cardinal Orsino, onde non può dubitarsi, che non siano auten-

ten-

*Dubium Distributionis Ordinum.*

5 **I**N quadam Cathedrali, illi Canonici, qui constituti sunt in ordine Presbyteratus, munia Sacerdotalia in cantandis Missis omnes exercent: ex quo videtur desumi posse, quod tales Canonici annexum habeant ordinem Presbyteratus. Verum nullum invenitur monumentum scriptum, num dicti Canonici omnes annexum habeant Ordinem Presbyteratus, vel quales, & quot, Presbyteratum, Diaconatum, vel Subdiaconatum: imò in pluribus Provisionibus, tum Apostolicis, tum Ordinariis, collati fuerunt Canonici Clericis, qui neque actu erant Presbyteri, & quando erant minores, ultra annum, obtinuerunt à Sancta Sede dispensationem, adjecto tamen onere, ut cum primum ad aetatem legitimam pervenissent, ad sacrum Subdiaconatus ordinem, ascenderent. His praesuppositis quaeritur.

*An Episcopus, cum consilio Capituli, possit designare, ac distribuere, prout ipse viderit expedire, quibus & quot Canonici debeant in posterum esse annexus Ordo Presbyteralis, Diaconalis, & Subdiaconalis: dummodo tamen, non solum dimidia pars, sed ex tribus saltem duae sint Presbyterales; attento, quod praesupponitur, adesse consuetudinem, omnes Canonici esse Presbyterales.*

Die

*Die prima Junii 1680. Congregatio Concilii respondit Affirmative.*

*Aliud Dubium Distributionis Ordinum.*

6 **I**N Casu proposito die prima Junii 1680. sacra Congregatio censuit, posse Episcopum cum consilio Capituli, designare ac distribuere, quibus ex Canoniciis Cathedralis quisque Ordo annexus esse debeat. *Queritur nunc.*

*An Episcopus in tali designatione, ac distributione teneatur, non solum exquirere consilium Capituli, verum etiam sequi.*

*Die 23. Novembris 1680. Congregatio Concilii censuit, Episcopum teneri quidem exquirere consilium Capituli, non autem sequi.*

7 Il domandare il consiglio del Capitolo nella assignatione degli Ordini sagri alle Prebende Canonicali, è di tanta necessità, che se si tralasciasse di domandarlo, detta assignatione farebbe nulla, sicome la stessa S. Congregatione hà dichiarato, e io hò letto in una lettera scritta in tal proposito dalla stessa sacra Congregatione.

Ex tomò  
7. litter.  
pag. 269.  
exist. in  
d. Arch.  
pag. 269.

8 Fatta che sia stata legittimamente l'assignatione degli ordini dal Vescovo, non è poi in facoltà sua il dispensare, che alcuno differisca la promotione a quell'ordine, che è annesso alla Prebenda, che hà ottenuto, sicome la medesima Congregatione dichiarò: *in Salernitan.*

Ex dicto  
tom. 7.  
litter.  
pag. 296.

9 Se il Vescovo trova, che alcun Canonico ricusa di promoversi all'Ordine, annesso al suo Canonicato, deve forzarvelo, con procedere alle pene prescritte dal Concilio, e anche alla privatione del Canonicato, servate le cose anche da osservarsi, siccome fù dalla medesima Congregazione dichiarato: *in Zamoren. 24. Aprilis 1595.*

Ex tomo  
8. decet.  
pag. 122.  
exist. in  
d. Arch.

*Dell'Officio del Canonico Teologo. §. XXIII.*

1 **N**ON deve mancare nelle Chiese Cattedrali, e ancora nelle Collegiate, nelle quali si trova instituita la Prebenda Teologica, la lettione della sagra Scrittura. Trovando il Vescovo, che ciò non si osserva, deve onninamente introdurre tal lettione.

2 Se il Canonico, che hà la prebenda Teologica fosse inhabile à leggere, deve il Vescovo osservare, onde proceda l'inhabilità. Se da ignoranza, deve assignargli il Sostituto; siccome la Congregazione del Concilio rescrisse al Vescovo di Casale.

Ex tomo  
4. litt. SS.  
Lim. pag.  
9. exist.  
in Arch.  
Cong.  
Conc.

*Episcopo Casalen. 5. Novembris 1618. Si istius Ecclesie Theologus sacram Scripturam ad presens non legit, eo quod idoneus non sit ad ipsius sacra Scriptura expositionem, & interpretationem: per idoneum Substitutum, ab Amplitudine Tua eligendum, etiam per subtractionem fructuum, cogi, & compelli debet.*

3 Non

3 Non soffraga la consuetudine in contrario, sicome la medesima sacra Congregazione dichiarò: *II. Decembris 1621. Congregatio Conc. Censuit, cum, qui Prabendam Theologalem obtinet, & si ejus Prædecessores nunquam legerint, teneri tamen, atque ab Episcopo cogi posse id munus, per se ipsum, explere, si idoneus fuerit, alioquin per idoneum Substitutum, ab Episcopo, cum congrua fructuum assignatione, eligendum.*

Ex tomo  
12. Decr.  
pag. 85.  
exist. in  
d. Arch.

4 Anzi, trattandosi di inhabilità nel tempo della collatione, talhora la medesima Congregazione hà dichiarato: Esser nulla la collatione, sicome fù risoluto: *in Feltren. 10. Octobris 1596.*

Ex tomo  
8. Decr.  
pag. 192.  
exist. in  
d. Arch.

5 Non è tenuto il Canonico Teologo a leggere per Sostituto, quando fosse infermo d' infermità sanabile: *Asten. Congregatio Conc. Censuit, non posse compelli Lectorem Theologum ad ponendum Substitutum, quando, ex causa infirmitatis sanabilis, impeditur per seipsum legere.* Onde se l' infermità fosse incurabile, pare che dovesse essere obbligato a leggere per Sostituto.

Ex tomo  
4. me-  
mor.  
pag. 75.  
exist. in  
d. Arch.

6 Sappia il Visitatore; Se le lettioni, che fa il Teologo siano di numero competente nell'anno; Se la materia sia a proposito: Se legge in tempi, e hore opportune: E se vi trova cosa bisognosa di provvedimento, nõ mächì di darvelo, poiche il tutto dipende dal suo  
arbi-

Ex tomo  
8. Decr.  
exist. in  
d. Arch.

arbitrio : *Brixien. 11. Januarii 1594. Congregatio Conc. Censuit, Tempus, horam, & materiam sacra Scriptura, super qua legendum sit, remitti arbitrio Episcopi.*

7 Ne io debbo tralasciare l'Avvertimento, che in tal proposito mi vien dato nella mentionata Epistola scrittami dal mio mentionato riverito Maestro; il quale così mi scrive: *L'esorto indicare, che il Teologo legga in volgare le Domeniche, non solamente per l'ignoranza palpabile, che in molti luoghi si trova, della Cherisia, ma per istruzione del Popolo, quando si spiegano i Casi per modo di Catechismo. Il Marcantio nel suo Hortus Pastorum può dar motivo ( nel fine, ove parla de' casi morali, riducendogli sotto i capi del Catechismo ) di praticar questa Idea. V.g. spiega la Domenica corrente il Teologo il primo Precetto del Decalogo, e con questa occasione porterà i peccati, che contra esso precetto si commettono, & sic successive. Così praticar puossi con facilità la lezione, e con frutto universale.*

8 Il luogo però, dove si debbono dire le lezioni, e dove deve convenire l'Uditorio, nõ dipende dall'arbitrio del Vescovo. Pretendendo il Vescovo di Fossano, che il Canonico Teologo della sua Cattedrale ( perche qui vi era incommodo l'accesso degli Uditori ) dovesse leggere non nella Cattedrale Chiesa, dove era solito, fù il dubbio proposto nella  
Con-

Congregatione del Concilio a di 11. Marzo 1662. Alessandro VII. a cui fù fatta relazione della risoluzione della medesima Congregatione, non approvò per le lettioni del Canonico, il Palazzo del Vescovo, che l'havea trasferite dalla Chiesa dove si tenevano. Dipoi, conforme ho inteso, il medesimo Vescovo hà havuto nuovo ricorso alla Sede Apostolica, e di nuovo fù trattato di questa materia nella Congregatione del Concilio a 22. Settembre 1668., dalla quale si puo sapere la nuova risoluzione.

Ex tome  
Decr.  
ann.  
1662.

9 Le quantità delle Lettioni altresì dipende dall'arbitrio del Vescovo: *Patavina* 15. Julii 1645. *Congregatio Conc. Censuit, Tempus, quantitatem lectionum habendarum ab obtinente in Cathedrali Præbendam Theologalem, præficiendam esse ab Episcopo, pro ejus arbitrio, quod tamen regulari potest à consuetudine ipsius Ecclesie, & aliarum Ecclesiarum Italia.* Nella citata Asten fù proposto, e risoluto il seguente Dubio. *An Lector sacra Scriptura possit, omnibus illis mensibus, vacare à lectionibus, more aliorum Lectorum, qui similiter, per idem tempus, in Universitatibus solent feriari: Congregatio Concilii respondit, Lectorem sacra Scriptura posse à lectionibus vacare, ut mos est aliis Lectoribus publicarum Universitatum. Ceterum non propterea licere ipsi eodem tempore abesse à servitio Chori, & Ecclesie, quinimò hac in parte*

Ex tome  
17. Decr.  
pag. 490.  
exist. in  
d. Arch.

parte Lectorem censevi eodem Jure cum aliis e-  
jusdem Ecclesia Canonicis. Ein Anagnina 16.

Ex tomo 17. Decr. pag. 533. Epist. in d. Arch. Decembris 1645. fù risoluto: Congregatio Conc. Censuit, Canonicum Theologum cogi debere ad legendum tempore Adventus Domini, & Quadragesima, & prout Episcopus judicaverit, cujus arbitrio relinquitur, exceptis tamen mensibus Julii, Augusti, & Septembris.

10 Ne il Canonico Teologo può scufarsi con dire, che non habbia Uditori, mentre la medesima Congregatione del Concilio non approvò tale scusa: in Fundana 15. Octobris 1618., e rispose al Vescovo, che lo forzasse a leggere, perche in ogni caso non debbono mancarvi i Canonici, che sono obbligati di assistervi: Congregatio Conc. Censuit, lectioni sacrae Scripturae teneri saltem assistere Canonicos;

Ex tomo 4. Litter. SS. Lim. existen. in Arch. Cong. Conc. Ideoque Canonicum Theologum, injunctum sibi munus, hoc certè pretextu, detrectare non posse, quòd nullum habeat Auditorem; ac proinde ab Episcopo cogendum esse, statutis diebus, ad ipsius sacrae Scripturae expositionem; E da credere però che questa Dichiaratione in Fundana emanò per le particolari circostanze, di non esservi chi venisse ad assistere, perche altrimenti repu-

Ex tomo 18. Decr. pag. 498. exist. in Archiv. Cong. Conc. gnarebbe alla Cesenaten. 18. Julii 1648. Congregatio Conc. Censuit, Canonicos, & Beneficiarios Ecclesiae Cathedralis esse quidem hortandos monendos, & premiis alliciendos ab Episcopo, ut intersint lectioni sacrae Scripturae, non tamen ta-

citis

*citis pœnis, & coactione compellendus, sed tan-*  
*summodo Canonicum Pœnitentiarium.* Onde in  
 caso di renitenza de' Canonici, crederei, che  
 fosse più espediente, prima di forzarvegli con  
 pene, ricorrere alla S. Congregazione, e con l'  
 esempio della *Fundana*, riportare risoluzioni  
 ne' casi particolari.

II Se la Prebenda Teologale si ritrovasse  
 vacante per difetto di persone habili, che l'ot-  
 tengano; deve il Vescovo assignare i frutti  
 della medesima Prebenda à qualche Convento  
 di Religiosi, purchè uno di essi adempia le par-  
 ti, che con leggere adempirebbe il Canonico  
 Teologo. Così spesso risponde la Congrega-  
 zione del Concilio in tali casi, e particolar-  
 mente: *in Teatina 16. Martii 1695. Prabendam*  
*Pœnitentiarum ab ipso erectam fuisse, placuit Con-*  
*gregationi, placetque, ut quamprimum erigat*  
*Theologalem, & si nullum Clericum secularem,*  
*repererit idoneum, ejus collationem esse suspen-*  
*dendam, donec idoneus Theologus secularis, cui*  
*conferrì possit, fuerit inventus; Interea verò nul-*  
*lum esse deputandum custodem fructuum ejus-*  
*dem Prebende, sed illos omnes assignandos esse*  
*Superiori alienius Monasterii, qui curet, ut ali-*  
*quis idoneus Theologus ex suis Regularibus pu-*  
*blicè in Cathedrali Ecclesia doceat sacram Scri-*  
*pturam, eique in primis necessaria subministret*  
*ex dictis fructibus, & quod reliquum fuerit, in*  
*usum Monasterii convertat.*

Ex tomo  
 8. Decre-  
 tor. pag.  
 110. exi-  
 sten in d.  
 Arch.

12 In virtù delle riferite Dichiarationi della S. Congregatione, potrà il Vescovo stabilire i suoi Decreti anche in tal materia.

*Dell'Ufficio del Canonico Penitentiero.*  
 §. XXIV.

1 **S** Appia il Visitatore, se il Canonico, che ottiene la Prebenda Penitentielle adèpia il suo ufficio ne' giorni, prescritti dal Vescovo, al quale assiste la seguente dichiarazione della Congregatione del Concilio.

Ex tomo  
 Decr. an-  
 ni 1646.  
 exist. in  
 Archiv.  
 Cong.  
 Conc.

*Cùm Episcopus Verulanus praeceperit, ut Pœnitentiarius assisteret in Sede Confessionali in diebus festis solemnioribus, in Quadragesima, in Adventu, & in aliis festivitibus, prout in decreto: ipsequè Pœnitentiarius prætenderet, non teneri assistere, nisi vocatus: questum fuit; An Episcopo licuerit facere dictum præceptum.*

*Die 19. Januarii 1646. Cong. Conc. Censuit, Episcopum exequi, & Pœnitentiarium parere debere.*

2 Dipède dunque dall' arbitrio del Vescovo prescrivere i giorni, ne' quali il Canonico Penitentiero deve assistere nel Confessionario; mà in una *Segobien. Decembris 1585.* furono tali giorni prescritti dalla Congregatione.

Ex tomo  
 IV. Decr.  
 pag. 94.  
 exist. in  
 d. Arch.

*An Canonicus Pœnitentiarius possit compelli ad majorem residentiam, quàm reliqui Canonici ejusdem Ecclesie; Prasupposito, quod ipse non*

*non absit ab ea, ultra tres menses, juxta formam sacri Concilii Tridentini sess. 24. c. 12.*

Congregatio Concilii censuit, non posse compelli, dum tamen non absit tempore, quo frequentius Pœnitentes accedunt, & diebus festis solem- nibus, veluti tempore jejuniorum, Quadragesima, Adventus, quatuor Temporum, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Christi, Assumptionis B. Mariae, Omnium Sanctorum, & Nativitatis Domini: E questo stesso Dubbio Segobien fù riproposto a 20. Gennaio 1587., e gli fù data la medesima sopradetta risoluzione.

Ex tomo  
V. Me-  
morial.  
pag. 249.  
exist. in  
d. Arch.

3 E ben vero, che talhora la medesima Congregatione per particolari circostanze di fatto, hà risoluto il contrario: Sicome a di . . . Luglio 1618. disse: *Pœnitentiarium non gaudere vacatione aliis Beneficiatis permisa.* Onde sempre deve haverli riguardo alle foundationi, a gli Statuti, alle consuetudini, e ad altre circostanze, le quali sicome non sempre sono le stesse in tutte le Chiese, così non deve recare mai maraviglia la diversità, che talhora pare, che si trovi nelle Dichiarazioni, dipendendo dalla diversità de' Casi.

Ex tomo  
89. Me-  
morial.  
pag. 442.  
exist. in  
d. Arch.

4 Sia dal Vescovo avvertito il Canonico Penitentiero, che egli non può assolvere da' Casi, a se riservati, se non gli ne delega la speciale facoltà: sicome moltissime volte hà dichiarato la sacra Congregatione del Concilio,

Ex tomo  
17. Decr.  
pag. 50.  
exist. in  
d. Arch.

e specialmente in *Caven 24. Maii 1642. Congregatio Concilii censuit, Pœnitentiarium, absque Episcopi speciali facultate, non posse absolvere à casibus, Episcoporeservatis.*

5 Se il Vescovo suddelegherà al Canonico Penitentiero, ò ad altri la facultà concedutagli dal Concilio Tridentino nel cap. 6. sess. 24., di assolvere da' casi, riservati alla Sede Apostolica, purchè siano occulti: deve altresì avvertirsi il Suddelegato, che non assolva da quei Casi, ancorche fossero occulti, che la Sede Apostolica hà riservati a se per Costituzione posteriori al Concilio, come per la Bolla in *Cœna Domini*, e per altre: havendo così più volte dichiarato la Congregatione del Concilio, anche con l'approvazione de' Sommi Pontefici.

Ex tomo  
8. Decr.  
pag. 966.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

6 Al Vescovo di Nocera dalla medesima Congregatione così fù rescritto a 2. Marzo 1595. *Nosse debet Episcopus, facultatem absolvendi, sibi tributam Decreto cap. 6. sess. 24., non extendi ad casus, qui novis Summorum Pontificum Constitutionibus, post Concilium Tridentinum, fuerint Sedi Apostolica reservati.*

Ex tomo  
17. Decr.  
pag. 389.  
exist. in  
d. Arch.

7 E generalmente fù data fuori dalla medesima Congregatione la Dichiaratione magistrale del seguente tenore: *Queritur à nonnullis Episcopis; An facultas, eisdem concessa à S. C. T. cap 6. sess. 24. de reform. sit per Bullam in Cœna Domini revocata: itaut nequeant amplius Subditos*

*ditos à delictis, in dispositione ejusdem Bullae comprehensis, absolvere.*

*Congregatio Concilii censuit, hujusmodi facultatem fuisse per Bullam in Cæna Domini revocatam, nec ideo posse ejus Subditos vigore dieti cap. 6. absolvere.*

8 Che questo sia stato anche l'Oracolo di Gregorio XIII. s'hà appresso più Autori : Onde con ragione l' Eminentiss. mio Sig. Card. Caracciolo, Arcivescovo di Napoli, nelle Patenti de' suoi Penitentieri, spedite nella sua Segreteria per mezzo della mia penna, suddelegando loro la detta facoltà de' Casi occulti, riservati alla S. Sede, vi aggiunge questa clausola : *Scias tamen, inter hos casus non comprehendendi illos, quos Apostolica Sedes sibi reservavit per Constitutiones posteriores Concilio Tridentino.* Questa clausola havendo dato motivo ad alcuni, e particolarmente a Matteo Renfi già benemerito Canonico Penitentiero maggiore della Chiesa di Napoli, di haver ricorso al medesimo Cardinale, accioche una tal clausola si cancellasse nelle Patenti spedite, e con tanto maggiore vigore ne faceva istanza, quanto che egli seguiva l'opinione contraria, e l'hà divulgata con le stampe ; esso Eminentissimo Cardinale, uditone il parere del P. D. Angelo Pistacchi Teatino, suo Confessore, e del P. Giuseppe Imperiale della Compagnia di Gesù, suo Teologo, amendue soggetti per bō-

Genuea.  
in prax.  
Archiep.  
Cap. 67.

Marth.  
Renf. in  
Encycloped.  
Theol.  
Moral.  
De Sacram.  
Pœnit.  
cap. 4.  
sect. 3.  
quæst. 5.

tà, e per dottrina molto celebri, e allegatesi da me, trà le altre autorità, e ragioni, le sopra registrate Dichiarationi della Congregatione, non volle, che la clausola si cancellasse; Mà che a tenore della medesima i suoi Penitentiari si contenessero dentro i limiti delle loro facultà. Che se bene non manchino Autori, che tengono, essere al Vescovo lecito di assolvere da' Casi occulti riservati alla Sede Apostolica dopò il Concilio, si dee credere, che non habbiano havuto notitia delle sudette Dichiarationi Apostoliche, che in concorso di altri Autori debbono essere venerate, e riverite, tanto più che, dipendendo la decisione di tal dubbio dall'interpretatione del detto cap. 6. sess. 24., alla Congregatione interprete del Concilio appartiene di dichiararlo, e non ad altri. Pertanto i Vescovi, e i loro Suddellegati devono essere cauti in non assumersi tal facultà, quanto che questo Dubbio, presentemente non è più disputabile, essendoci sopraggiunta la proposizione di Papa Alessandro VII. come riflette il Mendo, e altri Autori moderni: Le parole di Mendo sono queste: *Absolutio ab heresi, & aliis Criminibus, contentis in Bulla Coene, prohibetur ab ipsa, non solum quando publica sunt, sed etiam quando occulta. Contraria opinio damnata est ab Alexandro VII. anno 1665. Ubi etiam damnat idem Pontifex hanc propositionem, nempe: 2. fen-*

Mendo  
in Epi-  
tom. O-  
pinionū  
moral.  
verb.  
Absol-  
vergen. 3.  
Et Vin-  
centius  
à S. Fau-  
sto.

*sententia asserens, eam prohibitionem non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629. die octava Julii in Consistorio sacra Congregationis Eminent. Cardinalium visa, & tolerata est: etenim nunquam ibi fuit tolerata.*

9 Da tutto ciò ben si vede, quanto s'ingannarebbono quei Confessori, che in virtù del citato Cap.6. sess.24. ardissero, senza speciale autorità Apostolica assolvere da Casi, ancorche occultati, riservati alla S. Sede, e per la detta Bolla *in Cœna Domini*, e per altre Constitutioni posteriori al Concilio.

10 Se il Penitentiero nell'udir le confessioni, usasse di tenere la verga nelle mani, gli è lecito di tenerla, quando siede nella sua sede confessionale, purchè vi sia la permissione del Vescovo, siccome la Congregatione del Concilio rispose: *in Ortan 15. Januarii 1650. Congregatio Concilii censuit Penitentiarium, quando in sua sede audit Confessiones, posse in manu virgam retinere, de consensu tamen, & permissione Episcopi.*

Ex tomo  
19. Decr.  
pag. 17.  
exist. in  
d. Arch.  
Cong.  
Conc.

*Delle Processioni. §. XXV.*

1 **H**Avute che haverà il Visitatore le risposte agl' Interrogatorii contenuti nell'Istruzioni Orsine nel Cap.II.§.VII. circa le Processioni, rifletterà a' giorni, all'hore, e

Pp 4

all'

all'ordine, a' Riti , e alle Preci , con cui si fanno , per quali luoghi , e a quali Chiese vadano , quali Imagini , quali Insegne si portino : acciò che se vi fossero introdotti degli abusi , possano prohibirli .

2 Alla Croce , che deve precedere alle Processioni , non manchino due Candilieri co' lumi , portati da due Ceroferarii .

3 Nō devono tralasciarsi da ciascun Parroco le Processioni , che prescrive il Messale , e il Rituale Romano , cioè delle Candele , delle Palme , del Santissimo Sacramento nel Giovedì Santo , e Venerdì Santo , di S. Marco , delle Rogationi , e del Corpo del Signore .

4 Sappia il Visitatore ; Se alle Processioni pubbliche intervengano , come sono tenuti gl' Esenti , etiamdiò Regolari , eccettuati quei , che ne hanno special Privilegio di esentione .

5 Investighi il Visitatore , se nelle Processioni si vada confabulando , e commettendo alcuna immodestia , acciò che vi possa provvedere , e ordinare , che vi si vada con gravità , e con devotione , e gli Ecclesiastici Secolari , che sono tenuti ad intervenirvi , vadano con Cotta , e se sono Canonici vadano di più con le loro Insegne Canonicali , e come prescrisse S. Carlo nell' Istruzione delle Processioni : *Servano per istrada silentio , e modestia in ogni cosa : vadano a due a due ; e frà una coppia , e l'altra vi sieno sei braccia d'intervallo , nè si discostino , nè si accosti-*

costino mai più di questo spatio .

6 Sideve statuire , che nelle Processioni non si sparino archibugiate , giusta il sentimento della S. Congregazione de' Vescovi riferito dal Nicolio , con queste parole : *Fà bene il Vescovo a fare Editto , che nella Processione del Corpus Domini non si sparino archibugiate , ma con esortationi amorevoli , e senza pene massime di censure : Ventimiglia 2. Luglio 1613.*

M. S. Epif. Verbo Processionè nu.4.

7 Nè si debbono permettere nelle Processioni Istrumenti Musicali , come fù statuito da S. Carlo nel suo Concilio quarto Provinciale : *Musicis cujusvis generis Instrumentis , in processionibus sonari , ne ullo modo permittatur .* E se vi fosse questo uso di andarsi suonando per le Processioni , dourebbe si abolirsi , mentre da S. Carlo vien disapprovato .

Concil. Provinc. IV. Mediol.

8 Nè si debbono permettere nelle Processioni , particolarmente in quella del Santissimo Sacramento , apparati , i quali ( come avvertì lo stesso S. Carlo nel suo Sinodo 2. Diocesano ; ) *Popularium animos ad nefarias cogitationes alliciunt , neque item Imagines , & signa apponant , que vel Ethnicorum hominum , vel aliarum rerum speciem referant , cum piis , & honestis ornamentis illustrari , &c.*

Dell'

*Dell' Esequie . . . XXVI.*

1 **S** Ei sono i Quesiti , che habbiamo nell' Istruzione Orsina al Cap. V. §. XVI. circa l'Esequie. Riconosca pertanto il Visitatore le risposte, che saranno state date da coloro, a quali spetta darle; e tali quali elle sono, devono registrarfi negli atti della Visita, e dipoi immediatamente nel fare Decreti in tal materia; rifletta, se gli parerà, alle seguenti annotationi.

2 Al primo, e secondo Quesito. S'informi diligentissimamente il Visitatore, se circa l'Esequie s'offervi adammussim il Rituale, e col medesimo confronti gli usi che sono in tal materia, e proibisca gli abusi, e lasci gli ordini opportuni a tenore del medesimo Rituale. E tanto più deve il BUON VESCOVO essere in ciò avveduto, quanto che sogliono esservi disordini scandalosi, e mi è stato riferito da persona degna di fede, che in alcuni luoghi si smezza l'Officio de'morti, e talhora per le Laudi si recita solamente il Cantico *Benedictus*. Quello, che recarebbe maggiore horrore, sarebbe se si portassero a sepellire i Defunti, senza l'intervento di coloro, che debbono intervenire, e senza esporfi in Chiesa i Cadaveri, intralasciandosi gli ufficii degli Defunti, tanto pietosamente prescritti dalla nostra Santa Madre Chiesa.

Chiesa, e nondimeno si esigessero rigorosamente le Tasse funerali: questo sarebbe abuso abominevole. Onde il zelo del mio BUON Vescovo avverta che non mai s'introduca nella sua Diocesi.

3 Al terzo. La mercede per sepellire i Defunti, quando sia lecita, ne habbiamo discorso di sopra nell'Annotatione all'Avvertimento Innocentiano XIII. dell'Opera. E perche questo Opuscolo si estrahe dall'Opera medesima per istàparli separataméte, non istimiamo fuori di proposito, di in parte replicar quì cioche in iscrivere sopra il detto Avvertimento ci ritroviamo haver notato.

4 S. Gregorio scrisse al Vescovo di Sardegna: *Ut nihil pro sepultura exigeret, & procul nimis est à Sacerdotis officio, praeium de terra concessa putredini, querere.* E volendo il S. Pontefice riprendere alcuni Sacerdoti di detestabile avaritia, gli dichiara, che quasi si rallegrino delle morti de' Fedeli, per haver campo di trarne gli emolumenti delle esequie, e delle sepolture. *Valde irreligiosum est, aut venalis fortasse (quod absit) dicatur Ecclesia, aut vos de humanis videamini mortibus gratulari, si ex eorū Cadaveribus studeatis querere, quolibet modo compendium.* Che perciò la Congregatione del Concilio più volte hà risoluto, e particolarmente sotto li 8. di Marzo 1602. lo scrisse al Vescovo di Vico. *Non licere Episcopo, nec*

S. Greg.  
lib. 7. Epist. Ind.  
2. Epist.  
55.

Ex lib. 8.  
Litter.  
pag. 121.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

ejus

*dius Notario, vel Cancellario quicquam accipere directè, vel indirectè, ob licentiam sepeliendi defunctorum corpora.* Anzi la Congregazione de' Vescovi, e Regolari è di parere, che non si richiegga tal licenza, e riprese a 4. Marzo 1616. acutamente il Vescovo di N., che forse esigeva alcuna cosa per simili licenze, e gli ricordò quanto ha cosa brutta, che il Vescovo sia cupidò, e interessato, e diè fuori questo Decreto:

Nicol.  
M. S. B.  
vii. vera  
secunda  
M. S. B.

*Enon potest, ne quis in aliqua Ecclesia Parochiali sepeliatur absque sua licentia, maxime si pro uno quoque sepellendo aliquam pecuniam summatim sibi persolvi mandet. Si quidem Episcopali dignitate fulgentibus nulla nota turpar turpi potest e videtur, quam pecunia capiat.*

5 Quanto poi a quegli Emolumenti, che si vogliono togliere, è certo che di ragione non si possono comandare, mà se si suole per legitima consuetudine alcuna cosa offerire, si permette il riceverla: Onde lo stesso citato S. Gregorio soggiunge al prefato Vescovo: *Si heredes Defuncti pro luminariis quibusdam quid offerre voluerint, accipere non debent. per vero, aut aliquid exigi omnino prohibentur.* E concordano i Canoni, e Concilii, che multiplicati si adducono in tal materia dall'Eminentissimo, e sapientissimo Card. di Lancia, e la Congregazione del Card. di S. Spirito, e il Cardinal Decretò a 15. di

Stano  
M. S.  
vii.  
viii.  
ix.  
x.

gio 1638. del seguente tenore: *Congregatio Conc. Censuit, Ad solutionem quarta funeralis non teneri haredes, nec executores testamentarios; Emolumentum verò sepultura pro Cadaveribus humandis, non posse de jure peti, nec exigi, sed si quid ex legitima consuetudine, à sponte dantibus solvi consuevit, hujusmodi consuetudinem permitti posse. Ità tamen ut ex non solutione; interim non denegetur sepultura.*

Ex tomo  
16. Decr.  
pag. 20.  
exist. in  
d. Arch.

6 Ma quando per ragione di consuetudine, o per novità si pretendesse esiggere emolumenti non mediocri, si hà ricorso alla Congregatione del Concilio, la quale, come particolarmente seguì a 13. Novembre 1660. in una *Matherana funeralum*, scrisse all'Ordinario, che, udita la comunità del luogo, statuisse la Tassa funerale, e la trasmettesse alla stessa sacra Congregatione, per riceverne l'approvazione.

7 Quanto poi al denegarsi la sepultura, perche non si pagano i soliti, e leciti emolumenti funerali. Vi è, tra gli altri, il Canone 2. del Concilio 3. Lateranense, che prescrive: *Pro exigendo pretio sepultura, non fiant pignora nec fidejussiones.* E concorda la sopradetta dichiarazione del Concilio, dove si dice: *Ità tamen, ut ex non solutione non denegetur sepultura*, e la Congregatione de' Vescovi in tal proposito hà rescritto con lettere del seguente tenore.

Lauria  
loco citat.

I Ca-

Apud.  
Nicol.  
loc. cit,

Taxa In-  
nocen-  
tian.edi-  
ta 1. Oc-  
tobris  
1678.

*I Cadaveri non si possono sequestrare, ne ritardare la sepoltura, ma si deono sepellire, e poi di- mandare il debito, &c. Essendo cosa molto barba- ra incrudelire contra i Morti, e però abominata anche dalle stesse leggi civili. Ed è da benedir- si anche in questo, il santo, e provido zelo del nostro Santissimo Papa INNOCENTIO XI., che nella sua celebratissima Tassa Innocentia- na così hà disposto. In modo alcuno si possono impedire, o ritardare la sepoltura, e l'esequie, o funerali a Defonti, così Cittadini, come forastie- ri, per il pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, o dal Capitolo, o dal Curato, e qualun- que altro, per la consuetudine del paese si preten- dano, ma parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne' beni, sopra i quali si dovranno eser- citare; senza che in modo alcuno si faccia repre- saglia al Cadavere, ovvero che si diano molestie personali a figli, moglie, e parenti. Et ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportare i Cadaveri, ovvero di sepellirli più in un luogo, che nell'altro.*

Ex tomo  
15. Decr.  
pag. 453.  
existen.  
in Arch.  
Cong.  
Cong.

8 E quanto alluogo di sepellirsi i Cada- veri: habbiamo la seguente Dichiaratione del- la sagra Congregatione del Concilio.

*Salutarum 10. Januarii 1637. sacra Con- gregatio Conc. respondit, Parochianos non posse in aliis Ecclesiis, quam in Parochialibus sepeliri, nisi Ecclesie, in quibus ipsi sepulturam elegerint, Privilegium Cadavera sepeliendi habeant, &*

*hoc*

*hoc casu, Parochis solvenda esse Jura Parochialia.*

9 Al quarto. Quãdo perle sudette dottrine, si fosse nel caso, che si permettesse l'esattione, e questa fosse esorbitante, il Vescovo deve ridurla, e moderarla, e essendovi discrepanza, secondo l'esempio dell'allegata *Matheranen funerum*, si dee ricorrere alla sagra Congregatione per la ricognitione, e approvatione della Tassa de' funerali.

10 Al quinto. Devesi al Vescovo la quarta funerale. Si dice quarta, perche, come osserva l'Eminentissimo, e Sapientissimo Cardinal di Luca nel suo Vescovo Pratico nel Cap. xxx. la più frequente pratica porta, che sia la quarta parte degli emolumenti, che si traggono dalli funerali, dovuti a' Parochi, mà non è precisamente necessaria questa portione, poiche in alcune Diocesi suole essere maggiore, e in alcune minore, secondo che porta la consuetudine, mà il nostro BUON VESCOVO non lascerà di adherire a' sentimenti della S. Congregatione, che come habbiamo nel citato Cap. xxx., riprova gli abusi, e permette di esiggere solamente una somma moderata.

E dove è solito, che la quarta non si paghi, il Vescovo non dee innovare, sicome la Congregatione de' Vescovi rescrisse al Vescovo di Stagno 13. Ottobre 1593.

Nicol.  
M. S. Ev  
pisc.  
Verb.  
Quarta.

11 Al sesto. Abusi certamente sarebbono

no

no quelli, in segno di dolore della morte de' Congiunti, di suellersi i capelli, di sgraffignarsi, fino all'emmisione del sâgue, la faccia, di darsi in alte grida, e urli, e questi appunto furono abusi che dal santo zelo del nostro mêtionato Cardinale Orsino Arcivescovo di Sipôto furono trovati, ed estirpati in quella Diocesi.

Synod.  
Sipont.  
anno  
1678.

Celan.  
Avanzi  
dellePo-  
ste par. 2.  
pag. mi-  
hi 178.

12 Nè mancano in altri paesi altri eguali, anzi maggiori abusi indegni del nome Cristiano, e molti di essi sono riferiti dalla erudita, e ingegnosa penna di Carlo Celano Canonico della Chiesa Napoletana, che provoca il zelo de' buoni Vescovi a porgervi rimedio. Ritrovasi (a relatione di questo Autore) in alcuni luoghi diabolica consuetudine, che quando è ammazzato qualche Capo della Casa, la Vedova pone in mezzo della Casa gli abiti insanguinati del Marito ucciso, chiama i figli, e dice loro: Questo è il sangue di vostro Padre ucciso dal tale: Figli vi maledico, se lascerete invendicata, quando sarà tempo, questa vergogna, che v'è stata fatta: venendo in tal maniera ad inasprirsi il cuore di quei figliuoli, quali cresciuti in età, e divenuti atti a maneggiar le armi, si vendicano con ammazzare l'uccisore, e se questo si trovasse morto, uccidono un consanguineo di lui.

13 Abuso altresì, e degno di estirparsi, sarebbe il porre su'l feretro, o nelle mani del Defunto alcuna cosa, che spiri superstitione, o sospetto

spetto di essa, il che fù avvertito da S. Carlo nel suo Concilio 4. Prou. *Cautio sit, ut ne simplices homines quidquam superstitionis causa apud mortuum in feretro, aut in ejus manibus ponant, aut aliud, quod superstitionis speciem praeferat, aut suspicionem habeat, committat.*

Conc.  
Prou.IV.  
Mediol.

*Dello Stato Economico della Mensa del Vesco-vo, de' Capitoli della Cattedrale, e delle Collegiate, delle Parrocchiali, e di altre qualsivoglia Chiese, Cappelle, o Oratorii, e Beneficii di ogni sorte, degli Spedati, Monti di Pietà, Confraternità, e di altri Luoghi pii. §. XXVII.*

I **P**Arte delle primarie, ed essentialissima del BUON VISITATORE si è quella di esaminare questo stato economico, poiche l' Istruzione Pontificale, doppo haver avvertito, che vegga, e sappia, come la Chiesa si governi *in spiritualibus*, immediatamente soggiunge, *sciat, & videat, qualiter Ecclesia temporaliter gubernetur*. Troppo si è necessario il vedere, e sapere, come la Chiesa si governi nelle cose temporali, come vada lo stato economico. Se ciò si tralascia, si può dire, che la metà della Visita resta da farsi. Con questa visita di stato economico, si procura di conservare il patrimonio di Christo. *Formavit Dominus Deus hominem de limo terra, & inspiravit in faciem ejus spiraculum vite*. Prima for-

Pontif.  
Rom.  
ord. vi-  
sit. Pa-  
roch.

Gen. 2. 7.

mò Iddio il corpo , e poi gl' infuse lo spirito .  
 Onde molti s' avvisano , che prima di pèfare ad  
 istituire opere spirituali , conviene stabilire le  
 corporali . Quanti Canonici non andarebbo-  
 no al Choro , se non fossero state prima fondate  
 le loro Prebende Canonicali , e instituite le  
 distributioni quotidiane . Quanti Parochi ,  
 quanti Beneficiati , quanti Regolari , quanti  
 Missionarii , non ci farebbono nella Chiesa di  
 Dio , e cessarebbono tante celebrationi di Mes-  
 se , di Officii Divini , e non vi farebbono tan-  
 te , e tante opere spirituali , se queste non fos-  
 sero fondate , e stabilite , per dire in un certo  
 modo , sopra le corporali ; sikhè togliete que-  
 sto fondamento dell' entrate temporali , che  
 alla fine , nella loro sostanza , altro non è , che  
 limo della terra : che tosto crollarà , e mancherà  
 l' edificio intiero di tante spirituali opera-  
 zioni .

2. Providamente dunque si deve attende-  
 re , da chi ne hà l' obbligo , alla conservazione  
 di queste cose temporali . Mezzo più efficace ,  
 per conseguire fine così importante , non si può  
 suggerire , che di far compilare diligentemen-  
 te gl' Inventarii de' Beni , e delle rendite delle  
 Chiese . Ma egli il Buon Vescovo deve dar co-  
 minciamento , con fare una ben' ordinata Pla-  
 tea de' Beni della sua Mensa . Per difetto di  
 buoni Inventarii , e di Platee , i Beni delle Chie-  
 se allo spesso vanno in rovina , e sono fraudati ,

ti, e occupati, provenendone, per tale occupazione, quei danni, che in più luoghi del presente Opuscolo habbiamo accennati. Ubbidisca per tanto il mio BUON VESCOVO all'Oracolo Pontificio di Sisto V., il quale nella sua Constitutione, che comincia *Provida* pubblicata in Roma nell'anno 1585. a gli 8. di Luglio, ordinò che ogni Vescovo faccia compilare gl'Inventarii legali di tutti i Beni stabili, mobili, semoventi, censi, ragioni, azzioni, e pesi spettanti a qualunque Chiesa, Beneficio, o luogo pio, e conservarne le copie legalizzate nell'Archivio Episcopale. Onde il glorioso S. Carlo, conoscendo l'importanza di questi Inventarii, nel suo primo Concilio Provinciale statui, che i Vescovi prima, e poi tutti i Capitoli di Cattedrali, e di Collegiate, i Governatori, e Amministratori di Spedali, e di altri luoghi pii, e tutti i Beneficiati, che ottenessero Beneficj con cura, e senza cura, dovessero fare rispettivamente questi Inventarii, ed esibirne più copie. Il Decreto Provinciale è del tenor seguente: *Statuimus, ne Episcopi, & Capitula tam Cathedralium, quam Collegiatarum Ecclesiarum, Hospitalium etiam, ac quorumcumque piorum locorum gubernatores, seu administratores, & alii quicumque, qui beneficium ecclesiastica quacumque cum cura, vel sine cura, quocumque nomine nuncupentur, etiam commendata, nunc obtinent, ab hujus decreti*

Bulla Sixti V. relat. à Card. Ursino in Introduct. Edicti primi ad Cesenat. num. 6.

Conc. Prou. i Mediol.

editione : qui verò in futurum quomodocumque obtinuerint, ab adeptæ possessionis die, quisque intra spatium sex mensium, Edictis etiam interim publicè propositis, omnium, & singulorum bonorum mobilium, & immobilium, jurium, actionum annuorum censuum, sive reddituum, nominumve debitorum, & aliorum quorumcumque, ad eorum Ecclesias, vel eorum administrationi commissas, Monasteria, vel beneficia eorumve Mensas, quocumque jure pertinentium, rationem diligentissime conquirendam, & eorum omnium Inventarium, in quo locorum etiam fines, conditionesque omnes sigillatim describantur, per publicum Notarium, diligenter conficiendum current; Episcopus, quidem adhibitis duobus, à Capitulo Cathedralis Ecclesie, delectis; Capitulum coram Episcopo, aut aliis præfectis ab eo, alii verò coram fide dignis testibus.

Ex eo Inventario exempla duo, Notarii publici auctoritate, ad certam eorum fidem, munita conficiantur, quorum alterum Episcopi, & Capitula Ecclesiarum Cathedralium in Archivio, quod utrisque commune sit, asservent, alterum ad Metropolitanum mittant. Præfecti verò, & Capitula Ecclesiarum quæ Collegiata sunt, alterum exemplum in communi eorum Archivio retineant, alterum in Archivio Cathedralis Ecclesie, intra cujus fines sunt, asservandum, tradant.

At vero in quibus Ecclesiis, vel Cathedralibus

*libus, vel Collegiatis Archivium ejusmodi non sit, ab Episcopo instituatnr .*

*Ceteri autem singuli , qui beneficia quavisque Ecclesiastica, quovis titulo obtinent, exēplis item duobus, eodem modo confectis , unum in Ecclesia sua diligenter custodiant; alterum ad Cathedralē Ecclesiam perpetuò conservandum mittant , unde si usus postulabit , exemplum sumere eis liceat gratis .*

3 Con le precorse Istruttioni, date a Visitandi, si è dato loro il metodo chiaro, e distinto di fare gl'Inuētarii de' beni ecclesiastici. Resta che il Visitatore ne esigga da coloro, a cui spetta l'esecuzione, e a tenore del sopra registrato Decreto Provinciale di S. Carlo se ne facciano più esemplari, per potergli conservare in più luoghi, come nello stesso Decreto si prescrive, e il Santo ne avvertì i suoi Visitatori nell'Istruttioni, date loro per visitare.

4 Nelle nuove visite debbonsi riconoscere gl'Inventarii, e quando ve ne sia il bisogno, debbono rinnovarsi, per aggiungervi i Beni accresciuti, o i confini mutati, e simili.

5 In luogo dell'Inventario, per maggior diligenza, e per più autentica notizia de' Beni ecclesiastici, si suole fare un libro, che dicesi la Platea, in cui per *extensum* si registrano gl'Istrumenti, Testamenti, e altre scritture, e Documenti, in virtù de' quali si sono acquistati alla Chiesa i Beni, che possiede. Queste Pla-

Vid. sopra Par. I. §. IX. Instr. Orsin. Cap. XII. per tot. Concil. Provinc. IV. Mediol. & Instr. Visit. in Act. Eccl. Med. pag. 671.

tee particolarmente non debbono tralasciarsi prima dal Vescovo, de' Beni della sua mensa, e da Capitoli delle Cattedrali, delle Collegiate, e Recettitie, e di altre Chiese; a spese del Vescovo, rispetto alla sua, e a spese comuni de' Capitoli rispetto alle Platee de' Beni delle loro Chiese. Degno certamente di gran laude, e di beneditione si è il pio ed esemplare zelo di Gio: Giacomo Cangiano, assai benemerito Canonico di Napoli, il quale di propria borsa, con spesa (come intendiamo) di ducati trecento, e più, ha compilato, in voluminosi Libri, la Platea, che attualmente stà perfettionando, de' Beni Capitolari dell'inclita Chiesa Napoletana.

6 Ma a nulla giova, che si facciano le Platee, e gl' Inventarii, se gl' inventariati Beni ò si lasciano occupare, e fraudare, ò si lasciano andare in rovina. Onde habbia onninamente il BUON VESCOVO le risposte da gli Scrutatori secreti a *Questi* 41., e 42. per sapere, se i Beni delle Chiese si trovino occupati, e se si trascurino le istaurationi delle Chiese, delle Case, e le culture degli stessi Beni, mentre frutto essentialissimo farà certamente quello di fare, che i Beni occupati siano restituiti: e di ordinate, che si facciano le necessarie istaurationi, e culture, già che allo spesso (come mostra l'esperienza) vi sono in tal materia gravi inconvenienti, ed io ne sono stato avverti-

Vid. sup.  
Par. 1. §.  
XI. huius  
opus.

vertito nella mentionata Epistola sopra questa materia dal mio riverito Maestro, il quale così mi si scrive: *Trattarei de' Beni del Capitolo; de' luoghi pii, de' Parrochi, de' Beneficiati, &c. acciò che si ordinino le Platee, e compilate si riveggano; Si odano gli informati, se si riparino le Case, se si coltivino le vigne, gli Oliveti, &c. Trovandosi disordini, de' quali vi sono infiniti, si diano gli ordini, poiche tutto va alla peggio, non tanto per usurpazione, quanto per incuria, e talhora per avarizia di viventi Usufruttuarii. V.S. habbia innanzi a gli occhi, che molti procurano di tirar co' denti, cioche possono, dell'avvenire non si pensa punto. Prema per l'osservanza della Costituzione Siffina: Provida, citata dal Quaranta Compend. Bullar. Verbo Archivus, e da me accennata nel capo ultimo del mio Editto. Ella rifletta a questo punto, poiche, se il Vescovo non va a visitare, ne ha questo peso di visitare i beni, ha l'obligatione d'informarsi de' beni, e di provvedervi. Si costumerà alle volte di far precipitare una Casa, e poi si ripara con un capitale, impetrandosi il bene placito Apostolico. Io parlo per pratica, &c.*

7 Non saprei, che poter aggiungere a sì grave, e sì importante avvertimento. Solamente prego il mio BUON VESCOVO, per quello, che tocca a lui, ad havera cuore, che il patrimonio di Christo non si dilapidi. Certamente sono abusi generali, che le robe di Chiesa sia-

no mal tenute. Narrasi di Carlo V., che in viaggiare, qual hora s'incontrava in Vigne, in Oliveti, in Poderi distrutti, solea dire: *Questa è roba di Chiesa*. E quanto alle spese per la cultura de' Beni, e delle Reparationi delle Case; si avverta, che non è lecito diminuirli i pesi a fine d'impiegar l'entrate in tali usi, e spese, come dichiarò la Congregatione del Concilio in N.7. Januarii 1640. *An fructibus Beneficii, temporum calamitate, deperditis, liceat Cappellano subtrahere de onere missarum, sibi incumbente, habitazione sumptuum laboris, & cere, tam in restauranda Bonorum cultura, quam in adium reparatione. Congregatio Concilii censuit, non posse.*

Ex tomo  
16. Decr.  
pag. 303.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

8 Si stimano, trà gli altri, buoni mezzi a conservare lo stato Economico delle Chiese, quei, che con sua Bolla, che comincia *Pro commissa*: pubblicata a 10. Aprile 1658., compilata col parere dell'Eminentissima Congregatione della Visita Romana, prescrisse Alessandro VII. per la retta amministrazione de' Beni pertinenti alle Basiliche, e Collegiate secolari di Roma, cioè.

Bull. A-  
lex. VII.  
pro recta  
admini-  
str. Bo-  
nor. Ec-  
cles.

Che in tempo di state, due volte il mese, e in tempo d'inverno, una volta la settimana, si faccia Capitolo: con destinarsi la giornata, e hora invariabile: che v'intervengano tutti i Canonici, sotto pena d'uno punto per ciascuno assente, da accrescersi a gli intervenienti.

ti. V'intervengano anche i Camerlenghi, i Fabriceri, e gli Esattori, e altri Amministratori: si sentano i Procuratori sopra lo stato delle liti. Il Còputista esibisca il foglio dell'introito, e dell'esito, la notola de' crediti, e de' debiti. E tutto ciò si legga dal Secretario, accioche tutt'i Canonici odano, e siano informati. Si facciano per voti segreti l'electioni degli Officiali, e degli Amministratori de' Beni capitolari, durature per un anno solamente nell'ufficio; e che non sia lecito di confermare gli Amministratori più di un triennio; mà prima debbano rendere i conti della loro amministrazione. Che nessun Canonico possa ricusare l'ufficio, a cui verrà eletto, sotto pena della privatione de' frutti, e distributioni di sei mesi, del suo Canonicato, da accrescersi a quel Canonico, che sarà eletto in luogo di lui; e che gli Amministratori debbano fare spesso i còti della loro amministrazione, e nel fine di ciascun'anno ne debbano render ragione a' Sindici, a ciò deputati dal Capitolo, anzi allo stesso Capitolo; che se non lo renderanno per tutto il mese di Gennajo dell'anno seguente, tanto gli Amministratori, quanto gli stessi Sindici, se questi non ne faranno le necessarie istanze, e saranno negligenti nella revisione de' conti, soggiacciano alla perdita di trè mesi di distributioni, e più, fin'a tanto che saranno stati renduti, e revisti i conti, da applicarsi in servizio della

Sa-

Sagrestia; E che il Sagrista sia tenuto del proprio, se non farà, e proseguirà le necessarie istanze per l'esecuzione di queste pene.

9 Appartiene singolarmente alla conservazione dello stato Economico delle Chiese questa esattione, e revisione di conti dell'amministrazione. Onde opportunamente intraprendiamo a parlare.

*Dell'esiggere i conti dell'amministrazione dell'entrate delle Fabbriche delle Chiese, e di altre opere pii, di Spedali, di Confraternità, Congregazioni, Monti di Pietà, Monti di Morti, e di altri Luoghi pii. §. XXVIII.*

1 **F**RÀ le più necessarie operationi del BUON VESCOVO in Visita, si è quella di esiggere i conti dell'amministrazione dell'entrate de' Luoghi pii. E notorio, che ample facultà in tali materie competono al Vescovo, in virtù del sagro Concilio, e delle Dichiarationi della Congregazione interprete del medesimo Concilio; Di molte delle quali, che addurre si potrebbero, alcune qui se ne registrano. *In Sueffionen. 16. Septembris 1662. Congregatio Concilii censuit, Rationes administrationis fabricae Cathedralis reddendas esse Episcopo. Quod si aliis, ab inmemorabili tempore, reddi consueverint, cum ipsis etiam Episcopum esse adhibendum, aliterque factas liberationes, Ad-*  
mini-

Ex tomo  
Litter.  
ann.  
1662. SS.  
Limin.  
existen.  
in Arch.  
Cong.  
Copp.

*ministratoribus minimè suffragari.*

2 E ancorche gli Amministratori fossero Laici, ò padroni dell'Opere pie, che amministrano, anche il Vescovo deve intervenire al rendimento di conti. *Pientin. 15. Febr. 1667.*

Ex tomò  
3. Litter.  
SS. Lim.  
existen.  
in d. Ar-  
chiu.

*Quod Operariam Cathedralis, quam ait, malè à laicis patronis administrari, jus sibi esse illos compescendi auctoritate Conc. cap. 3. sess. 24. atque cogendi eos, ut illam adhibeant, in rationibus reddendis, quamvis ab immemorabili tempore eis solis ratio reddita fuerit, siquidem Decreto Conc. cap. 9. sess. 22. sublata est consuetudo contraria, etiam immemorabilis, preservataque sola fundatio, qua Episcopus expressè à tali jure excluderetur.*

3 Si deve però osservare il tenore delle Foundationi de' luoghi essenti, per vedere se il Vescovo possa, ò non possa esiggere i còti dell'Entrate amministrate; siccome li dispone nella seguente *Derthusen. 27. Maii 1634. Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse, & debere Hospitale generale Civitatis visitare ad prescriptum. c. 8. sess. 22. ref., nisi in limine foundationis fuerit ab Ordinarii visitatione exemptum: quo casu non possit visitari, praterquam, si idem Episcopus videre voluerit, an pia Testantium voluntates executioni demandentur. Quo verò ad redditionem rationis, ad eundem Episcopum omnino esse reddendam. Quod si ex privilegio, vel consuetudine, vel aliqua alia ratione, aliis esset reddenda,*

Ex tomò  
25. Decr.  
pag. 73.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Còns.

*da, eisdem reddendam esse, adhibito Episcopo, nisi in fundatione expresse cautum esset, quod rationes Ordinario non sint reddenda, nec cum illius interventu.*

4 Per procedere all'effazione de' conti, al Visitatore è lecito di farfigli rendere da tutt' gli Amministratori de' luoghi pii, e conforme alle dichiarazioni della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, ancorche fossero Vescovi, o Protonotarii, o Succollettori: e rispetto a' Succollettori, còcordano le dichiarazioni della Congregatione del Concilio, da noi riferite in questo Opuscolo Par. I. §. XIV. num. 7. ibi: *Administratores locorum piorum, in Subcolletores deputatos, subesse Ordinario quoad redditorem rationum administrationis: e rispetto a' Regolari, Fagnano così riferisce: Regulares, qui Confraternitatum, vel Hospitalium administrationem suscipiunt, potest Episcopus cogere ad reddendas rationes administrationis, & in eos, quos culpabiles repererit, ad Juris prescriptum animadvertere, juxta c. 8. & 9. ses. 22. ut sacra Congregatio declaravit.*

Nicol.  
M.S. Episcopor.  
Verb.  
Conti  
nu. 2.

Fagnan.  
in cap.  
Grave n.  
47. de  
Offic.  
Ordin.

Gregor.  
XV. Bül.  
la de e-  
xempt.  
Privil.

5 Quàto poi a quegli, che amministrano i Beni temporali de' Monasterii, loro soggetti, y'hà la Costituzione di Greg. XV. in virtù della quale debbono renderne conto al Vescovo; e l'ha anche dichiarato la Congregatione del Concilio in Olomucen. 10. Julii 1665. *An competat Episcopo, ut ab Administratoribus Bono-*

*rum temporalium Monasteriorum Monialium exemptarum, annuas rationes exigit, illas approbet, aut reprobet, Officiales ad restantias astringat: cum experientia doceat, sapius ab his Monasteriis, & Monialibus magnas fieri expensas, non sine vehementi presumptione collusionis ipsorummet Superiorum.*

*Congregatio Conc. censuit, competere ad prescriptum Bulla Gregorii XV. Inscrutabili, & c.*

6 E se in qualche luogo non fosse in uso tal Bolla, anche il Vescovo può esiggere i conti dell'amministrazione, sicome, ad istanza dell' Eminentissimo mio Signor Cardinale Caracciolo, ha risoluto la medesima Congregazione del Concilio.

*Neapolitana Exactionis Rationum.*

**E** *Minentiss. Cardinalis Caracciolus Archiepiscopus Neapolis, intendens reducere ad praxim Constitutionem S. M. Gregorii XV. incipien Inscrutabili, in ea parte, in qua disponitur de reddenda ratione administrationis Bonorum Monialium coram Ordinario, dubitat, ne ei obiiciatur non usus hujusmodi dispositionis; Propterea decerni petit*

*Primò. An non obstante pretenso non usu, liceat ei, ad formam prefata Constitutionis, exigere rationes administrationis bonorum Monialium, Regularibus subjectarum.*

*Secundò. Quibus pœnis procedere possit adversus*

*versus renitentes. Die 11. Martii 1673. Sacra Congregatio Eminentiss. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, ad primum respondit affirmative: ad secundum, posse procedere, juxta formam ejusdem Constitutionis Gregorii XV. F. V. M. Ursinus Card. S. Sixti Praefectus.*

*S. Archiep. Brancaccius Episc. Viterbien. Secr.*

7 Può ancora il Vescovo farsi portare a Cala sua i libri dell'amministrazione, e alla sua presenza farsi rendere i conti; poiche havendo il Vescovo di Sarzana scomunicato gli Operarj di certo Spedale unito alla fabbrica di quella Cattedrale, per la loro contumacia in rendere i conti della amministrazione, la Congregatione del Concilio fece il seguente De-

Ex tomo  
38. Me-  
morial.  
pag. 388.  
exist. in  
d. Arch.

creto. *Die 28. Aprilis 1575. Congregatio generalis Per. Colum. Alciat. Caraf. censuit, scribendum esse Episcopo, ut absolvat, sitamen isti Operarii prius ad Episcopum detulerint Librum Rationum, si coram eo, & in Domo ejus, & coram solitis Deputatis rationes reddiderint, quod sinant Episcopum habere votum decisivum.*

8 Non può però il Vescovo farsi portare i libri fuori de' luoghi, dove sono state amministrate l'entrate; *In Vicen. 14. Novembris 1637. Congregatio Concilii censuit Administratores piorum Operum teneri coram Episcopo in Domo ipsius Episcopi, rationes, seu libros suarum administrationum exhibere, non tamen extra locum, vel Civitatem, in qua administrarunt; E lo stes-*

Ex tomo  
15. Decr.  
pag. 612.  
exist. in  
Archivo  
Cong.  
Conc.

fo

so havea dichiarato la Congregatione de' Vescovi, e Regolari a 12. di Luglio 1599. scrivendo al Vescovo di Gaeta : *Leonti si devono rivedere dal Vescovo, o suo Deputato nello stesso luogo dell' amministrazione , e non chiamare gli Amministratori alla Città, mà deputare uno in quel luogo .*

Nicol.  
M. S. Epi-  
scop.  
Verb.  
conti. n.  
10.

9 In caso di tal deputatione, si deve avvertire a quello, che la medesima Congregatione scrisse a 19. di Marzo 1602. al Vescovo di Sutri : *Si deono rivedere i conti; mà non da' parenti dell' amministratore ; e scrivendo al Vescovo d' Andria a 26. di Novembre 1602. aggiunse: Ne da altre persone sospette . E per quando si riveggono i conti in Capitolo , si riflette alla Dichiaratione, che fece a 13. di Gennajo 1589. scrivendo al Vescovo di Castellaneta col seguente tenore . Se da' Procuratori , e Rationali del Capitolo si renderanno, o si rivederanno i conti in pieno Capitolo, il Vescovo volendovi intervenire , deve conferirsi al luogo di esso , mà, non parendogli di andarvi, può ordinare, che non si alsimino i saldi , e che i Deputati insieme co' Procuratori , e Rationali vadano co' libri , e scriverre al Palazzo Episcopale, accioche possa chiarirsi di quanto gli occorre per sodisfatione dell' officio suo .*

Nicol.  
ibidem  
num. r.

Nicol.  
ibid. n. 9.

10 Ne bastarebbe, che l' Amministratore esibisse al Vescovo i saldi fatti dal Capitolo , perche il Vescovo può esiggere i conti , e dal  
Capi-

Ex tomo  
litter.  
Sub D.de  
Vecchis  
Secret.  
Congr.  
exist. in  
d.Archi-  
vo.

Capitolo, e dagli Amministratori deputati dallo stesso Capitolo; siccome la Congregazione del Concilio ne scrisse al Vescovo di Casale *Reverendissime Domine uti frater. Recitatis in Sacra Congregatione Concilii, iis, quae Amplitudo Tua circa administrationem fabricae istius Cathedralis Casalensis suppliciter narravit: Eminentissimi Patres censuerunt, Amplitudinem Tuam posse rationes administrationis exigere, tam ab Administratore, à Capitulo deputato, quam ab ipsomet Capitulo, prout sibi videbitur expedire utilitati fabricae. Capitulum verò non posse Quietationes, facere Administratoribus, ab ipso deputatis, nisi prius visis, & admissis per Amplitudinem tuam parcellis, & eidem redditis rationibus. Hanc sacrae Congregationis sententiam Amplitudini Tuae significamus, & diutius eam Deus servet incolumem. Roma 17. Novembris 1663.*

Ex tomo  
16. Decr.  
Pag. 52.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

11 E lecito al Vescovo farsi rendere i conti dagli Amministratori dell'Opere pie, ogni anno, ancorche fosse stato solito rendersi solamente ogni triennio. *Urbaniana 17. Julii 1638. Congregatio Concilii censuit, Episcopum posse singulis annis exigere rationes administrationis, juxta praescriptum c. 9. sess. 22. ref., non obstante quod quolibet tantum triennio, à certo tempore rationes redditae fuerint.*

12 La rivisione de' conti deve principalmente consistere in bilanciare l'introito, e l' esito

esito dell'entrate . Il Revisore deve prima avere vera , fedele , e accertata notizia dell'entrate di quel Luogo,ò Opera pia,che si visita,e ciò dourà essere stato eseguito in virtù delle Istruzioni,già trasmesse agli Amministratori,alle quali onninamente douranno essersi ricevute le risposte.

13 Soprattutto vegga ciò, che hauranno riferito gli Scrutatori secreti a'Questiti fatti loro, e che habbiamo di sopra registrati nel §. *XI. num. 34. alla I. Par.* di questo Opuscolo.

14 Investighi diligentemente per sapere in quali usi,secondo la mente de' Fondatori,ò per Regole,ò per Constitutioni,ò per qualsivoglia altro legittimo titolo, si debbono impiegare tali entrate .

15 Riconosca accuratamente se negli usi prescritti siano state impiegate le entrate, e co' necessarij Requisiti , e approvationi, massime del Vescovo.

16 Quanto alle entrate delle Fabbriche ecclesiastiche:ha il Vescovo dal Concilio l'arbitrio,in quali usi debbono impiegarsi, scome habbiamo notato di sopra *Par.I. §.13. num.7.*

17 Quanto all' entrate delle Confraternità: hà l'arbitrio dalla Bolla di Clemente VIII., di cui faremo mentione nel parlare della Visita delle Confraternità : con avvertire bene, che costi per legittimi documenti di tali impieghi, altrimenti non debbono menarsi buone

le partite, mà condannarsi gli Amministratori.

18 In questo particolare di vedere in quali usi s'impieghino l'entrate, stia cauto il Visitatore, perche è molto frequente l'abuso, che l'entrate de' Luoghi pii, che s'amministrano da' Laici, ( non parlo di tanti buoni Laici, ch'è da benedirne il Signore nel vedere la charità, la fedeltà, l'attentione, e il zelo, con cui amministrano robe di Luoghi pii ) sono massimamente amministrate, per non dire fraudate, e usurpate. Ardiscono talhora di impiegarle in usi inutili, e vani, contra le volontà di chi le lasciò destinate ad usi sagrosanti. Che perciò il Buon Vescovo dourà usare ogni esatta diligenza con rigore, e sopra tutto con destrezza, havendo memoria di quell'Avvertimento, da noi mentionato nel detto §. XIII. num. 7., che fù dato allo stesso S. Carlo di portarsi con soavità, e humanità, per evitare le controversie.

19 Se si trovasse, che gli Amministratori fossero debitori: devono essere forzati a pagare il debito; e se si scoprisse in essi fraude, devono essere rimossi: ancorche fossero stati deputati da Fondatori. *Vicen. 14. Novembris 1637. Congregatio Consilii censuit, Administratores Operum piorum, à fundatoribus deputatos, non posse per Episcopum, nisi ex causa, amoveri.*

Ex tomo  
15. Decr.  
pag. 612.  
existent.  
in Arch.  
Cong.  
Conc.

20 Devono anche essere amossi, se fosse-

ro

ro stati eletti, non osservate le cose da osservarsi, nell' electione, e se particolarmente l' electione degli Amministratori delle Confraternità non fosse stata confermata dal Vescovo, in virtù della Dichiarazione, rapportata nell' Istruzioni Orsine *nel Cap. IX. §. VIII. num. 8.*

21 Altresi doverebbono (come S. Carlo, prescisse ne' suoi Concilii Provinciali, e vi sono in tal materia Decreti di Visita Apostolica per la Diocesi anche di Milano) essere ammossi dall' amministrazione delle Chiese, Confraternità, Spedali, e altri Luoghi pii, quei che sono debitori de' medesimi luoghi, ovvero in tempo della loro amministrazione per se stessi, ò per interposta persona, haurà comprato, ò preso in emfiteusi, ò in affitto Beni de' medesimi Luoghi pii, ovvero gli haveranno fatti cõprare, ò pigliare in affitto da' loro Parenti, ovvero haveranno essi pigliati, ò dati ad altri in prestito denari degli stessi Luoghi pii.

22 Ritrovandosi fraude negl' impieghi fatti dell' entrate: stabilisca il Vescovo il modo, che dourà tenersi in avvenire, accioche le fraudi non seguano, e l' entrate veramente s' impieghino negli usi, in cui debbono impiegarsi: e avverta, che gli Amministratori prestino il giuramento di adempiere fedelmente il loro carico, e particolarmente d' impiegare negli usi prescritti, e non in altri, le entrate, che da essi si amministrano.

Conc. I.  
& II.  
Prov.  
Mediol.  
Decr. visit.  
Apost. A. G.  
Eccles.  
Med.  
pag. 649.

23 Si devono punire i fraudolenti Amministratori; mà, se questi fossero Succollettori, devono essere puniti dal loro Giudice, siccome il Nicolio nel citato luogo riferisce, essere stato risoluto dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari. Mà altro è il punire, altro è il costringergli a pagare quello, di cui si trovino debitori: e quanto a questa seconda parte, deve haver luogo la riferita Dichiarazione: *Subcolletores subesse Ordinario.*

24 Quanto a' Regolari v'hà il Vescovo la facoltà in virtù della Dichiarazione, ch'è stata sopra riferita nel num. 4. di questo §. e rispetto a gli Amministratori Laici, assiste al Vescovo la Dichiarazione: *Civitatis Urbani 17. Julii 1638. Congregatio Conc. censuit, executionem adversus Administratores Laicos debitores condemnatos, juxta Cap. 9. seß. 22. de reform. sine aliis Deputatis, ad ipsummet spectare.*

25 Che non possa il Vescovo, nè i suoi Officiali esiggere cosa alcuna per l'esattione de' conti dell'amministrazione dell'entrate de' Luoghi pii, l'hanno risoluto le Congregationi del Concilio, e de' Vescovi, e Regolari, e noi ne habbiamo rapportato le Dichiarationi dell'una, e dell'altra nell' Annotatione all'Avvertimento XIII. in parlarsi della Tassa Innocentiana, anzi la Tassa stessa espressamente il proibisce. Quello però, che a favore del Notaro, ò Cancelliero del Vescovo, per la sua fati-

ca

Ex tomo  
16. Decr.  
pag. 52.  
exist. in  
d. Ar.  
chiv.

ca in fimiglianti materie , fi può confiderare ,  
 l'habbiamo notato di fopra *Par.I. §. XVI. num.*  
*37. & 38.* del prefente Opufcolo:

*Degli Statuti de' Capitoli delle Chiefe Cattedrali ,  
 Collegiate , Recettite , e di altre  
 Chiefe . §. XXIX.*

**I** **O** Nninamente fi debbono dal Visita-  
 tore vedere, ed efaminare ad uno, a d  
 uno, quefti Statuti , accioche non ve ne fia al-  
 cuno , a cui ripugni la difpofitione de' fagri  
 Canoni , de' Concilii , delle Bolle , e Decreti  
 Apoftolici. Che il Capitolo poffa efferè forza-  
 to dal Vefcovo ad esibire quefti Statuti, fù  
 fritto dalla Congregatione del Concilio: *In*  
*Ofcen. 27. Febr. 1607. Poffe Amplitudinem Tuam*  
*cogere Capitulum ad exhibenda Statuta Eccle-*  
*fia, quorum infpiciendorum conqueritur, nun-*  
*quam fibi factam effe poteltatem.* Se poi negli  
 Statuti fi debba alcuna cofa riformare , ciò fi  
 rimette alla dottrina, e alla prudéza del BUON  
 VESCOVO, e de' fuoi Visitatori , ò di altri fuoi  
 Confultori, ch'egli potrà deputare per la revi-  
 fione di tali Statuti.

2 Non iftiamo quì a fpiegare quali Statuti  
 fiano leciti, e quali illeciti, perche ciò farebbe  
 troppo grande imprefa. Ricordiamo al Vefco-  
 vo, che (conforme altrove s'è notato) deve egli  
 valerfi di Visitatori, *qui vita honeftate, & do-*

Ex tomo  
 3. Litter.  
 SS. Li-  
 min.  
 pag. 77.  
 exift. in  
 Arch.  
 Cong.  
 Conc.

§. XVII.  
 num. 47.  
 par. I.  
 hujus  
 Opufc.

*Et rina, ceteris prestabunt* : poiche allo spesso si trovano tali Casi inescogitabili , che vi si richiede il consiglio di persone di molto spirito, e di molta dottrina, per bene provvedervi .

*Del Capitolo, ò siano Congregationi Capitolari . §. XXX.*

1 **A**L buon servizio delle Chiese conferisce assai, che le Congregationi Capitolari de' Canonici si facciano nella maniera, che si deve, e le risoluzioni vengano canonicamente fatte. Quindi dourà il Visitatore sapere il modo , che vi si tiene, acciò che, scorgendovi qualche Inconveniente, il possa proibire: appartenendo al Vescovo prescrivere la forma, e'l modo che si deve tenere in convocare il Capitolo; sicome fù scritto dalla Congregatione del Concilio al Vescovo di Chiozza nella risposta, datagli per la visita de' sagri Limi-  
ni: *Ad evitanda, qua ipse recenset, incommoda, oportere ab ipso prescribi formam, & rationem convocandi Capituli, eamque debere observari à Capitularibus.*

Ex tomo  
3. litt. SS.  
Lim. pag.  
93. exist.  
in d. Arch.  
chlv.

2 Quanto al convocare il Capitolo: è certo che i Canonici possono convocarlo, senza licenza del Vescovo, purchè non si tratti di cose pertinenti alla mensa Vescovale: *Curzulen. 9. Maii 1637. Congregatio Concilii censuit, posse Canonicos convocare Capitulum absque Episcopo,*

Ex tomo  
15. Decr.  
pag. 532.  
exist. in  
d. Arch.

*scopo , sive illius licentia, nisi agatur de rebus mensa Episcopalis .*

3 E ben vero, che per ovviare alle frodi , che potrebbero occorrere di convocarsi il Capitolo all'improvviso, e in tempo che alcuni de' Canonici sono impediti ad intervenirvi , anche l'istesso Vescovo può egli far ordine, che per buon governo, prima si assegni il giorno, e l' hora, che si vorrà tener Capitolo, siccome modernamente è stato risoluto dalla Congregatione del Concilio, ad istanza del buon Vescovo dell'Acerra, per le cui mani hò ricevuto la seguente Dichiaratione, tratta, come egli m'hà attestato, dall'originale .

*Acerrarum Edicti .*

**P** Romulgatum fuit ab Episcopo sequens Edictum: *Pracipimus, minime audeatis Capitulum vocare, & capitulariter congregare, sed ante congressum, debeatis stabilire diem, & horam dictae functionis Capitularis, ad hoc, ut nisi legitime nos fuerimus impediti, cum nostra debita excusatione, ad illud accedere valeamus; sin autem, ut supra, nil audeatis pertractare, aut Capitulum vocare, sub poena nullitatis actus: contrafacientes, &c. Per hoc Edictum Capitulares existimantes lesam antiquam libertatem Capituli, recursum habuere ad sacram Congregationem pro illius irritatione, dum in convicinis Cathedralibus nulla exquiritur Episcopi licentia, nullaque*

Rt 4

*eidem*

*eidem datur notitia, & credunt, Episcopum, veluti per obliquum pretendere in omnibus Capitulis interesse. Ideo, monita utraque parte, ad informandum, Queritur: An Edictum hujusmodi sustineatur.*

*Die 15. Februarii 1681. Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, utraque parte informante, respondit affirmative sustineri. F. Cardinalis Columna Praefectus. Stephanus Archiepiscopus Brancaccius Episcopus Viterbien Secretarius.*

4 Il prescrivere stabilmente giorno, e hora certa per tutto l'anno, è conforme alla disposizione della Bolla di Alessandro VII. da noi rapportata di sopra nel §. XXVII. num. 8. Che se bene è locale, essendo emanata, per Roma, nulladimeno deve dare lume, e indirizzo al mio BUON VESCOVO, di imitare con gli altri, questo Esempio Romano.

5 In tal proposito, habbiamo anche Dichiarationi della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, alcune delle quali qui riferimo: Può nondimeno il Vescovo, o Vicario proibire la convocatione del Capitolo, quando ne habbi giusta causa. 1602. Reggio 4. Giugno. Ma non havendone giusta causa; non può il Vescovo ordinariamente proibire al Capitolo, ne anche delle Collegiate, il radunarsi ad ogni loro beneplacito. Potrà ben intervenirvi personalmente, o farvi interve-

Nicol.  
M. S.  
Episc.  
Verb.  
Capitolo  
num. 17.

servenire, a suo nome, il Vicario, anche foraneo (se bene quando i Capitoli fossero esenti, non sarebbero obligati, in assenza del Vescovo, ammettere il Vicario Trid. sess. 25. c. 6. infra num. 20.) purchè lascino trattare le cose con la debita libertà, e trattandosi dell'interesse del Vescovo, ò del Vicario, debbano uscirne, tanto il Vescovo, quanto esso Vicario. 1592. Venetia 23. Novembre 1593. Motula 15. Giugno 1602. Castellaneta 23. Luglio.

6 In molti casi le risoluzioni Capitolarì debbono farsi per voti segreti, altrimenti sono nulle, mà se vi fosse consuetudine immemorabile, hà luogo la seguente Dichiaratione.

*Montis Regalis Electionis.*

*S*upplex narrat Capitulum Cathedralis Ecclesie Montis Regalis, Provincia Taurinensis, immemorabilem ibi vigere consuetudinem, ut in omnibus actibus capitularibus, occasione nominationum, sive presentationum ad beneficia Juris patronatus, ad ipsum Capitulum spectantis, tum occasione electionis ad officia majoris Sacrista, Punctoris, Sindici, nec non, sede Episcopali vacante, Vicarii Capitularis; tum demum etiam occasione locandi bona, ad mensam Capitularem spectantia, suffragia per Canonicos ore tenus, in aures Cancellarii Capitularis, expressa ferantur, & quoniam à nonnullis dubitatur

*An prenarrate nominationes, scilicet presentationis*

*zationes, & electiones, deputationes, & locationes, suffragiis auricularibus, ut supra, facta, reputanda sint canonice.*

*Propterea idem Capitulum, ad controversias inter Capitulares, praevidendas, & mutuam charitatem servandam, antedicta Dubitationis solutionem ex hac S. Congregatione, suppliciter petit.*

*Die 14. Januarii 1662. Congregatio Concilii censuit, reputandas esse canonicas.*

### *Della Visita del SEMINARIO. §. XXXI.*

**N**Essun'Opera può condursi al suo fine senza i necessarij stromenti; e quanto questi sono più atti, altrettanto ne diviene nobile, e ne spicca il lavoro. La grand'Opera del pastoral ministerio, certamente da soli Vescovi, ancorche fossero tutti Carli Borromei, e Franceschi di Sales, non può del tutto adempiersi, senza il mezzo degli stromenti, senza l'ajuto, e cooperatione di buoni, e dottri Coadiutori. Gli stromenti atti per fare questa Opera Divina, in nessun altro luogo meglio si lavorono, e si perfettionano, che nel Seminario Ecclesiastico: la cui necessitá, e utilità nelle

Card.  
Pallavic.  
Hist. del  
Conc.  
lib. 21.  
cap. 8.  
num. 3.

Chiese è tale, e tanta, che, quando dal sagro Concilio di Trento emanò quel maraviglioso Decreto *Cap. 18. sess. 23. de Seminario*, molti di quei Padri (come riferisce il Cardinal Pallavi-

cino

cino nella sua storia ) arrivarono a dire : che ove altro bene non si fosse tratto dal Concilio, questo solo ( cioè quello che fù statuito per l'erettione de'Seminarii ) ricompensava tutte le fatiche, e tutti i disturbi . Il che in un certo modo vuol dire, che tanto vale questo solo decreto , quanto tutti gli altri del sacrosanto Concilio . E certamente troppo infelice ( diciamo così ) chiamarsi può quella Chiesa , che non hà Seminario , ò almeno in luogo di questo , non hà le scuole , che, in sussidio per le Chiese povere, furono dal sacro Concilio ordinate. Per lo contrario, felice quella Chiesa , e vivere, e morire contento può il suo Vescovo, che hà un buon Seminario, di dove, come da

miniere d'oro, egli cava i Ministri di Dio : come ci avvisa il sacro Concilio Tridentino : *Hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit: cava quegli, a quali si fida il Corpo, e'l Sangue di Christo . Cooperatores Corporis, & Sanguinis Domini .* Quindi meritamente i zelanti, e santi Prelati , i loro principali studj, e sollecitudini , nell'erettione de'Seminarii hanno impiegato, e impiegano; essendo questi le pietre angulari, e fondamentali dell' ecclesiastico edificio . Che perciò la Sede Apostolica nelle Bolle , che spedisce a novelli Vescovi, e nelle lettere, che dà a Vescovi , che visitano i sagri Limini , con molta premura l'erettione de'Seminarii ricorda , e ordina , è se-

ria-

Conc.  
Trid.  
sess. 23.  
cap. 18.  
reform.  
Pontifi-  
cal. Ro-  
man.

Ex tomo  
4. Decr.  
pag. 186.  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Concil.

riamente comanda, quando sà, che nelle loro Chiese non si trovino eretti. Anzi ad un Arcivescovo essendo stato dato dalla Congregazione del Concilio, ordine: *Ut Seminarium puerorum educandorum, & instituendorum, ab hoc usque neglectum, juxta dispositionem Concilii Tridentini, quamprimum instituat*: fù foggiunto: *Quod si his monitionibus obtemperare contempserit, Auditori Camera mandabitur, ob non paritionem Litteris Congregationis, procedendo, Archiepiscopum saevius compefcet*. Mà questi, alla fine, sono rimproveri, e pene temporali; Temansi da' negligenti Prelati, i rimproveri, e pene eterne, se trascureranno cosa di tanta necessità, e utilità alle Chiese.

Conc.  
Trid.  
sess. 23.  
cap. 18.  
de re-  
form.

2 Il modello de' Seminarii, tanto nel materiale, quanto nel formale, fù da quei sapientissimi sagri Architetti, mirabilmente lavorato in quella sagrosanta Assemblea, e pubblicato nel citato Cap. 18. Mà perche a nulla gioverebbe l'ergere i Seminarii, se poi si trascurasse il conservargli, perciò quei providi Padri doppo avere, col lume dello Spirito Divino, molte sante cose prescritte, da essere osservate per gli Seminarii, accénarono il modo da farle osservare: *Eaque, ut semper observentur, sepius visitando, Episcopi operam dabunt*. Dunque le frequenti Visite de' Seminarii sono i mezzi da conservargli. Hora dovendo appunto noi favellare di questa santa Visita, inalberiamo

riamo la solita Insegna del nostro glorioso S. Carlo, di colui, che per l'erettione di Collegii ecclesiastici, specialmente Chiesa santa lo celebra. *Episcopus ipse* (è decreto del Santo nel suo 1. conc. Prov.) *tertio quoque mense saltem, nisi justa causa impeditus sit, Seminarium visitet, in eoque visitationis munere, adhibitis etiam, si modo ei videbitur, aliis doctis, & piis viris, tum de Magistrorum diligentia, tum de progressibus, quos, & in vita disciplina, & in litterarum studiis Seminarii Clerus habuerit, accuratè inquirat*. E altrove il medesimo Santo, trattando della visita del Seminario, da farsi due volte l'anno, prescrisse: *Episcopus tum ad stitit rerum temporalium Deputatis, rationes accepti, & expensi diligenter inspiciat, & alia, ad temporalem administrationē spectantia, cognoscat, si quid in his omnibus innovandum vè sit, decernat*. Da questi santi Decreti deduciamo, che il Vescovo stesso deve visitare, e oltre alla visita generale, che si deve fare due volte l'anno, deve visitarfi il Seminario ogni trè mesi.

Conc. 1.  
Prov.  
Mediol.  
Dect.  
XXV.

S. Carolus Instit.  
Seminarii Cap.  
VIII.

3 Mà per venire alla pratica di questa santa Visita a tenore de'sopra riferiti, e di altri Decreti di S. Carlo in tal materia, ci pare, che debba dividersi in VIII. Capi.

Nel Primo tratteremo delle persone, che il Vescovo deve condurre alla Visita del Seminario.

- II. Della Visita della Chiesa, e degli obblighi del Seminario.
- III. Del

III. Del progresso degli Alunni nella Disciplina de'buoni costumi .

IV. Del progresso de'medesimi nella disciplina delle Lettere.

V. Della Visita personale degli Alunni .

VI. De'Maestri, degli Officiali, Ministri, e altri, che in qualunque modo, servono al Seminario .

VII. Dello stato Economico del Seminario.

VIII. Della Congregatione, che si deve tenere dal Vescovo sopra gli Affari del Seminario .

Vid. supra Par.  
I, IX. &  
§. XI. hujus  
O.  
pusc.

4 Primieramente il Visitatore dourebbe avere le risposte distinte a tutti i Quesiti, che nell'Instruptione Orsina, ne' Capi VII. XI. , e XII. furono fatti, e anche le risposte dagli Scrutatori segreti al Quesito 32. mentre da tali risposte si scorderà, se , e in che vi sia bisogno di provvedimento in tutti i sopra da noi proposti otto Capi. E per notarne alcune cose sopra ciascuno di essi

Conc. I.  
Prov.  
Mediol.

5 Quanto al Primo circa le persone , che il Vescovo deve condurre alla Visita del Seminario : S. Carlo avverte nel riferito suo Decreto , che il Vescovo : *adhibitis doctis, & piis Viris, & Deputatis*, proceda a questa Visita. Il sagro Concilio Tridentino espressamente statui , che gli annui rendimenti de' conti dell' entrate del Seminario ( quali regolarmente si  
foglio-

fogliono effigere in occasione della Visita ) si  
 eliggano dal Vescovo alla presenza de' quat-  
 tro Diputati : *Rationes autem reddituum* ( ec-  
 co le parole Conciliari ) *Seminarii , Episcopus*  
*annis singulis accipiat, presentibus duobus à Ca-*  
*pitulo , & totidem à Clero Civitatis, deputatis .*  
 Abbiamo in tal materia una magistrale Di-  
 chiaratione della Congregatione Interprete,  
 del medesimo Concilio in *Salernitana . . . Julii*  
*1589.* del tenore seguente.

Concil.  
 Trid.  
 loco cit.

6 *Primò. An duo Canonici, electi ab Archie-*  
*piscopo ad constituendam educationem Puerorum*  
*Seminarii, possint pro libito Archiepiscopi, muni-*  
*tari.*

Ex tomo  
 6. Decr.  
 pag. 23.  
 exist. in  
 Archiu.  
 Cong-  
 Conc.

II. *An eorum consilium adhibendum, tam*  
*in construendis Regulis universalibus Semina-*  
*rii, electione Loci, & similibus; an etiam in singu-*  
*lis rebus, ut puta, electione singulorum Pueror-*  
*um, introducendorum, electione Magistrorum,*  
*Librorum legendorum, punitione discolorum, &*  
*expulsione, VISITATIONE, & similibus.*

III. *An alii quatuor sunt deputandi, & de-*  
*putati adhibendi sint in consilio tantummodo in*  
*taxatione, contributione fructuum, & unione*  
*Beneficiorum, & in aliis difficultatibus, ob quas*  
*Seminarii institutio, vel conservatio impedire-*  
*tur, aut pertubaretur, An etiam in exactione, &*  
*temporalium administratione, tam dicti Semina-*  
*rii, ut puta, deputatione, vel expulsione Ministro-*  
*rum, & famulorum temporalium, expensis quoti-*  
*dia-*

dianis, quàm etiam bonorum quorumcumque, & reddituum ipsius Seminarii, etiam ex beneficiis unitis, ut puta locationibus, concessionibus, aliisque contractibus, litibus, &c.

*Ad Primum.* Congregatio Concilii respondit, Non posse amoveri, nisi ex legitima causa.

*Ad II.* In omnibus his adhibendum.

*Ad III.* teneri Episcopum adhibere Deputatorum consilium, tam circa institutionem, Disciplinam, & mores, quam temporalium rerum administrationem.

7 E ben vero, che il Vescovo è tenuto ad udire il consiglio de' Deputati, mà non è tenuto a seguirlo, quando a lui parebbe non doverli eseguire; Di che egli haurà render conto solamente a Christo Giudice, se si farà, ò non si farà trasportare da qualche humano rispetto, nelle sue risoluzioni.

Il che fù avvertito da S. Carlo con questo Decreto: *Eorum igitur, quos Episcopus delegerit, ubi illorum sententiam de re, qua in consultationem cadit, audierit, ipse tamen deliberet, & statuat, & exequatur, quacumque pro sua pietate, & prudentia, que coram Deo potiora, atque prestantiora esse existimaverit, ad instituti Seminarii optimam, tum conservationem, tum administrationem.*

8 Anzi, quando si tratta di unioni di Beneficii, la Congregazione del Concilio le ha dichiarate nulle per non esservi intervenuti i quat-

Conc.  
Prov.  
V. Me-  
diol. De  
Semina-  
rio.

Ex tomo  
14. Decr.  
pag. 37.  
exist. in  
Archivo  
Cong.  
Conc.

i quattro Deputati, cioè i due eletti dal Clero, e i due eletti dal Capitolo , conforme prescrive il sagro Concilio .

9 Al II. da noi proposto Capo, della Visita della Chiesa . Se il Seminario hà Chiesa , deve visitarsi, osservandosi quanto circa la Visita preparatoria , locale , reale , e degli obblighi habbiamo di già notato ne' trascorsi §§. del presente Opuscolo . Di una cosa qui si supplica il mio BUON VESCOVO : Che con molta diligenza riconosca con quali vincoli , e con quali pesi , e particolarmente di Messe, e di altre opere pie , furono donati , ò lasciati al Seminario, i beni stabili, ò mobili, ò altre entrate di qualsivoglia sorte , acciò che possa vedere , se la fede de' pii Testatori , ò Fondatori , ò Donatori resti adempita, ò defraudata . Ed essendo con l'occasione della soppressione de' Conventini, fatta in virtù della notissima Bolla d'Innoc. X. *Instaurande &c.* à molti Seminarii, stati applicati i beni de' medesimi Conventini, fù tal' applicatione fatta con espresa conditione : che si soddisfacessero tutti i pesi annessi a' medesimi beni: *Curent Ordinarii* (sono parole della detta Bolla ) *ut ex eorum redditibus , & proventibus universis, in primis , & ante omnia adimpleantur onera Missarum , tam huc usque non celebratarum , quam in posterum celebrandarum, & alia quaecumque, ex lege fundationis, aut largitione Fidelium , vel alias quo-*

Bull. Innocent. X. *Instaurande. e. dit. idib. Octob. 1652.*

*modolibet incumbentia, quibus nullo modo derogare intendimus, &c. Ecclesiaeque debito non fraudentur servitio.* Pertanto viene incaricata la coscienza del mio BUON VESCOVO, acciò che vegga, se questi, e altri obblighi si soddisfacciano dal Seminario, con avvertire a quanto di sopra si è notato per tutto il §. XVIII. di questa II. Parte, acciò che non seguano gl' Inconvenienti, ivi accennati, in pregiudicio dell' Anime de' poveri Defonti, e che il Vescovo non ne habbia a rendere conto a Dio.

10 Al III. Del progresso degli Alunni nella disciplina de' buoni costumi. Si deve presupporre, che ogni Seminario habbia le sue Regole, formate dal Vescovo, come espressamente il sagro Concilio gli ordina, e si hà nella riferita *Salernitan: cum consilio duorum Canoniorum seniorum, & graviorum, quos ipse elegerit, prout Spiritus Sanctus suggererit.* Quali Regole debbono essere indirizzate a fare eseguire ciò, che pretende lo stesso S. Concilio da' Vescovi: *ut certum Puerorum numerum religiosè educare teneantur.* Quando non vi siano queste Regole di vita religiosa, ò vi sia bisogno di riformatione, non mancherà il Vescovo di farle, ò riformarle. Ci è paruto intanto di rapportare qui alcune cose, che fra le altre, douerebbono prescriversi in tali Regole, e che noi dal Testo del sagro Concilio, dalle Dichiarationi della Congregatione Interprete del mede-

Concil.  
Trid.  
loco cit.

medesimo , e dalla pratica di S. Carlo habbiamo dedotte . E quando non si trovassero prescritte, ò prescritte non si osservassero, il Vescovo le prescriua, accioche in ogni maniera, per ubbidire al sagro Concilio, e per seguire i santi esempi di S. Carlo, siano in avvenire osservate . Onde il Vescovo inquiri, se in Seminario le cose infra scritte si osservino , e rispettivamente si evitino .

Institut.  
Semin.  
ex A. Q.  
Ecclef.  
Mediol.  
pag. 955.

11 Debbono gli Alunni essere della Città, e della Diocesi , e particolarmente di que' luoghi , onde si hanno le rendite a titolo di contribuzione , ò per altro titolo , per mantenimento del Seminario: siccome è mente della Congregazione del Concilio .

Conc.  
Trid. lo-  
co citat.

12 Siano di dodeci anni almeno nati di legitimo matrimonio , che sappiano leggere , e scrivere competentemente .

13 Si guardi, e si esami la loro indole , e volontà , accioche sia tale , onde possa concepirsi speranza , che habbiano a servire perpetuamente a ministeri ecclesiastici .

14 Avverte il Concilio , che si eleggano figliuoli poveri : mà non esclude i ricchi ; purchè questi si alimentino a proprie spese .

15 Nel ricevere questi Alunni : *Maxima cautio* (è avvertimento di S. Carlo) *adhibenda est; neque solùm ingenium, & habitas ad studia litterarum , functionesque ecclesiasticas exercendas spectetur , sed multò magis morum , ac disciplinæ*

Citata  
Institut.  
Semin.

*plinq, in singulis ratio habeatur : Quales enim ii fuerint, qui admittentur, tales prorsus è Seminario fructus existent .* E lo stesso S. Carlo, prima di ricevere alcuno in Seminario, volea per secreta, e fedeli informazioni essere informato: se almeno una volta il mese il Cherico recipiendo fosse stato solito di confessarsi, e comunicarsi . Se avesse frequentata la scuola della Dottrina christiana . Se avesse usato habito Chericale decente . Se in tutti i giorni festivi fosse con cotta intervenuto agli Uffici Divini nella sua Parrocchia . Se avesse frequentato lo studio. Che non avesse portato armi, e che non avesse havvte male pratiche. Il Cardinal Paleotto , che emulò a maraviglia le operationi di S. Carlo, nel governo della Chiesa di Bologna , frà le altre Congregationi, ne havea eretta una per lo buon reggimento del Seminario, *in quam conveniebant*, (sono parole del Pastorale Bononiense) *nonnulli Deputati, Canonici, Doctores, Religiosi, aliiquè graves, & periti Viri*; e in questa Congregatione si esaminavano diligentemente i Requisiti di chiunque volea essere ammesso in Seminario, e ogni altra cosa , che concerneva il buon governo del medesimo.

Pastoral.  
Bono-  
nien.  
par. V. de  
Seminario .

16 Seguendosi l'esempio di S. Carlo , a tutti quegli , che sono ricevuti in Seminario, deve subito farsi fare gli Esercittii spirituali, ( de' quali appresso faremo più piena mentione )

ne ) per otto giorni continui, con la confessione generale .

17. Successivamente debbono frequentare, e la confessione, e la comunione. Il sacro Concilio dice : *Saltem singulis mensibus confiteantur peccata* . S. Carlo prescrisse, che i suoi Seminaristi si confessassero, almeno ogni prima, e terza Domenica del mese, e in tutte le feste del Signore, della Beatissima Vergine, di S. Gio: Battista, degli Apostoli, del Santo Protettore della Città, e in tutte le Domeniche dell'Avvento, e della Quaresima, e gli Ordinati in sacris, ogni otto giorni; e prescrisse che ogni prima Domenica del mese, e in tutti i giorni solenni dell'Anno, e nell'Avvento, e Quadragesima, almeno ogni quindici giorni, si comunicassero, vestiti con cotta, e che dopo la Comunione, per un quarto d' hora, attendessero divotamente al rendimento di grazie.

Conc.  
Trid.  
loco citato.

18. Ogni mattina ( anche ciò, che segue è prescritto nelle Regole di S. Carlo ) debbono per mezz' hora fare oratione mentale; doppo la quale, recitare il Matutino, e le Laudi dell' Ufficio della Beatissima Vergine, e di poi intervenire al santo Sacrificio della Messa, nel cui tempo recitare Prima, Terza, Sesta, e Nona del medesimo Ufficio.

S. Carol.  
Institut.  
citat.  
Seminar.

19. Doppo la mensa, nella quale non deve mancare la lettione spirituale, e prima, la

benedizione, e dopo, l'azione di grazie, vanno i Seminaristi in Capella a recitare cinque volte l'oratione Domenicale, e la salutatione Angelica.

20 Finite le scuole della sera, recitano Vespera, e Compieta dell'Officio della B. Vergine.

21 La sera rendono conto della meditatione della mattina; e per un quarto d'ora fanno l'esame della coscienza, e prima d'andare a dormire, si dà loro l'argomento della meditatione della mattina seguente.

22 In tutti i giorni festivi, debbono intervenire a' Divini Officii, che si celebrano nella Cattedrale, ò in altra Chiesa del luogo, dove si ritrova eretto il Seminario.

23 Intervenire alle Processioni generali dell'anno.

24 La mattina di tutt'i giorni festivi, intervenire alla Congregatione, che non deve mancare in Seminario, di cose spirituali.

25 Non è lecito ad alcuno, ancorche dimori in Seminario, parlare con Seminaristi, senza licenza del Rettore, e a' Deputati stessi del Seminario, per Decreto di S. Carlo, senza ordine del Vescovo, non è lecito di parlarci.

26 Ogni anno si concedono, per qualche settimana a' Seminaristi le vacanze dagli studi: avvertendosi, che la Congregatione del Concilio più volte hà risposto a' Vescovi visitanti

tanti i sagri Limini, che non si approva, che in tempo di vacanze si mandino alle proprie Case. La ragione si è, perche pericola quello spirito, che nel corso dell'anno si sarà acquistato in Seminario. Quindi con molto buon zelo il mio Eminētissimo Cardinale Caracciolo Arcivescovo di Napoli hà proibito a' suoi Seminaristi queste gite alle loro Case ne'tempi delle vacanze autunnali, come si costumava per lo passato; mà non però hà loro proibito ogni honesta recreatione, e sollievo, e in detti tēpi autunnali e in altri prefiniti giorni dell'anno, accioche habbiano ogni honesta recreatione.

27 Se bene, come s'è detto, non si dourebbe, secondo il parere della S. Congregatione, del Concilio, permettere a' Seminaristi andare alle Case loro ne'tempi delle vacanze, nondimeno accade tal hora di concederne loro la licenza. Questa licenza S. Carlo stesso la concedea, e accompagnava i Seminaristi con lettere comendatitie, dirette al Paroco, e al Vicario foraneo, delle quali ne rapportiamo il tenore, accioche apprenda il mio Buon Vescovo, qual'avvedutezza gli sia necessaria in non perdere di mira gli Alunni del Seminario, é che non meno, quando dimorano in Seminario, che quando sono fuori di esso s'adempia quel *Religiosè educare tenentur*, prescritto dal Concilio. La formula delle dette

lettere comendatitè è di questo tenore

S. Carolus  
citatur.  
Institut.  
Semin.

*CAROLUS S.R.E. PRESBYTER CARDI-  
NALIS TIT. S. PRAXEDIS, DEI, ET  
APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA, AR-  
CHIEPISCOPUS MEDIOLANI.*

28 **R** *Evcrende Paroche . Cùm hoc tempore, ne  
valetudinis ratio postulat, dilectis in  
Christo nostri Seminarii Clericis, ad suos lares  
redeundi facultatem fecerimus, ut ingenii, cor-  
porisque vires, assiduis studiorum laboribus de-  
fatigatas, per dies aliquot reficiant, instaurent-  
vè, (sed ita tamen, ut relaxatio ecclesiasticam di-  
sciplinam redoleat) quo vegetiores ad intermissa  
litterarum studia revertantur : Joannem Peru-  
scum ejusdem Seminarii Alumnum, isthuc pro-  
ficiscentem, his tibi litteris commendamus, atque  
jubemus, ut quamdiù isthuc morabitur, ejus to-  
tam vivendi rationem, diligenter observes, atque  
hac precipuè .*

*An quotidie manè, & vesperi Orationi  
vacet .*

*An singulis quindecim diebus, peccata sua  
probato Sacerdoti confiteatur, Sanctissimam Eu-  
charestiam sumat .*

*An diebus festis, Missa Conventuali, reli-  
quisque Officiis in Ecclesia tua, superpolliceo in-  
dutus religiosè intersit, inserviatque .*

*An Ordinum, quibus est initiatus, fun-  
ctiones frequenter exercent .*

*An*

*An Doctrinam Christianam in Ecclesiâ tua, horis statutis, doceat singulis diebus festis.*

*An Clericali vestitu talari decenter utatur, & eum jugiter deferat, tonsuramvè gestet.*

*An aliquod armorum genus deferat, vel quippiam aliud, in Conciliis nostris, Clericis prohibitum committat.*

*An cum Laicis, & præsertim mulieribus versetur.*

*Hæc, & si quæ sunt alia, à te quàm diligentissimè animadverti volumus.*

*Ubi verò redeundi tempus advenerit, tu literis, sigillo tuo munitis, prius tamen Vicarii foranei approbatione subscriptis, quidnam in singulis dictis capitibus, aut alia in re, excessus, vel affectus extiterit (super quo conscientiam tuam oneramus) sigillatim nobis cumulatissimè significabis.*

*Illud te admonemus, hoc nobis ita cordi esse, ut si unquam aliàs, hoc tempore in primis à te præstari diligentissimè velimus. Datum Mediolani, &c.*

29 Doppo le vacanze, ad esempio anche di ciò, che faceva praticar S. Carlo, i Seminaristi debbono, per otto giorni, ritirarsi a fare gli Esercizii spirituali; avvertendo che questi Esercizii non consistono in udire per un' hora del giorno qualche discorso di cose spirituali, che alla fine, altro non è che udire una predica, ò un sermone fervoroso di cose spirituali;

mà

mà qui si parla di quel gran tesoro, di cui è stata arricchita la Chiesa, di quella sorte di Esercittii spirituali, de' quali fù inventore il gloriosissimo S. Ignatio Fondatore della gran Compagnia di GIESU, esercittii che hanno meritato l'elogio, e l'approvazione infino della stessa santa Sede Apostolica: *Admirabilem illum composuit Exercitiorum librum, Sedis Apostolicae iudicio, & omnium utilitate comprobatum*. La pratica di tali esercittii si è particolarmente di stare per otto, o dieci giorni ritirato in silenzio, attendendo più frequentemente alle meditationi, alle lezioni de' libri spirituali, a fare la confessione generale, e simili: attendere a conferenze spirituali con un buon Direttore. Onde l'Esercitante viene a pigliare nuovo vigore per porsi alla carriera della vita spirituale. Questi esercittii dunque, doppo le vacanze, procura il BUON VESCOVO, che tacciano i suoi Seminaristi; siccome per Regola gli fanno ogni anno, e i Gesuiti, e i Sacerdoti della Congregazione della Missione, e altri di altre Congregazioni, e Religioni.

30 Se dentro il termine prefisso i Seminaristi non tornassero in Seminario, non possono esservi ricevuti dipoi, senza licenza espressa del Vescovo.

31 AL IV. Circa il progresso de' Seminaristi nelle Lettere. L'unico scopo de' Seminarii non è altro, che di allevare Ministri idonei per

Offic. S.  
Ignatii  
de Loyola.

per l' amministrazione de' santi Sacramenti ;  
 Onde chi gli amministra, deve esser ben prou-  
 veduto di bontà, e di dottrina. Quanto alla  
 dottrina. Il sagra Concilio hà statuito, che  
 i Seminaristi imparino in Seminario : *Gram-*  
*matics, cantus, computi ecclesiastici, aliarumque*  
*bonarum artium disciplinam, sacram Scripturam,*  
*libros ecclesiasticos, Homilias Sanctorum, atque*  
*Sacramentorum tradendorum, maxime quo ad*  
*confessiones audiendas, videbuntur opportuna, &*  
*Rituum, & Ceremoniarum formas.* Vi sono de'  
 Seminarii, dove s' insegnano tutte le scienze,  
 cominciando dalla Grammatica, Humanità,  
 Rettorica, Logica, Filosofia, Teologia, Sacri  
 Canoni, e Teologia morale, facendosi partico-  
 larméte in questa istruire quegli, che sono prof-  
 simi a ricevere il Sacerdotio . Si esercitano i  
 Seminaristi a fargli predicare su' l Pulpito col-  
 locato nel Refettorio , e talhora in presenza  
 del Vescovo recitano orationi latine . Quegli  
 che non mostrano habiltà in predicare su' i  
 Pulpiti, basta che acquistino quella di dire  
 Sermoni familiari al Popolo , nella maniera  
 che gli dicono i Parochi . Sopra tutto ogni  
 Chierico di Seminario deve mandare a memo-  
 ria , e possedere bene la Dottrina Christiana .  
 Hordourà sapere , e vedere il Vescovo, se tali  
 materie, massimamente le prescritte dal sagra  
 Concilio, s' insegnino a' Seminaristi, per quan-  
 to permettono le facultà de' Seminarii .

Conc.  
 Tridentin. cita-  
 to cap.  
 18. sess.  
 23.

32 Se, non insegnandosi in Seminario alcune scienze, andassero i Chierici ad esserne, istruiti in altre Scuole, o Collegii fuori del Seminario, vegga il Vescovo di usare ogni industria di far sì, che queste scienze s'insegnino in Seminario, per non avere a mandar i Chierici Seminaristi ad accumunarsi con gli Studéti laici, per evitare il pericolo di rilassatione dello spirito, e della disciplina ecclesiastica. E, quando le facoltà del Seminario no' permettessero, dia il Vescovo buoni ordini, e prescriva buoni mezzi, affinche vadano, stiano, e tornino dalle scuole esterne, con quella esemplar modestia che si conviene.

S. Carolus Institut. ci. rat. Seminar.

33 Al V. Della Visita personale degli Alunni. Si scriva lo stato di ciascuno di essi, notandosi l'età, se sia Laico, o Chierico, e di che ordine, di che tempo è stato ricevuto in Seminario; se hà Padre, Madre, sorelle, o fratelli, se hà patrimonio, se paga alcuna cosa per gli alimenti, che cosa studia: si esami per sapere di che ingegno, e talento sia, e che profitto haurà fatto.

34 S'interrogghi separatamente il Rettore, per sapere il profitto, che ciascuno Alunno fa nelle discipline: e di che vita, e costumi sia.

35 Quegli, che si troveranno discoli, e incorrigibili, debbono soggiacere al Decreto indispensabile del Concilio, che comanda, siano puniti fortemente, e anche bisognando mandati

dativa: *Discolos, & incorrigibiles, ac malorum morum seminatores acriter. (Episcopi) punient, eos etiam si opus fuerit expellendo.*

Cone.  
Trid. cl.  
tat. cap.  
18. sess.  
23.

36 Similmente si debbono mandar via quelli, che si trovassero di rozzo ingegno, e d'indole così cattiva, che non v'hà speranza di haverne quel fine, che ne pretende il sagra Concilio, che debbano divenire idonei Ministri ecclesiastici.

37 Parimente si debbono licenziare quelli, che havendo del loro, e potendo alimentarsi in Seminario a spese proprie, non vogliono contribuirvi, mangiando quel pane ch'è stato destinato per alimenti de' poveri Alunni: e sono certamente costoro obbligati alla restitutione. Se vi fossero de' Vescovi che per qualche humano rispetto introducessero, o mantenessero in Seminario questa sorte di Alunni, sappiano che n'hauràno da render stretto conto a Dio. Nel ricevere i Seminaristi; *Maxima cautio adhibenda est:* (ripigliamo le parole di S. Carlo) perche si possono dare de' casi horribili, già seguiti, d'essere state ricevute persone tali, che a spese del Seminario hanno fraudolentemente acquistato le scienze, e di poi ò non hanno seguitato la vita ecclesiastica, ò per la loro mala indole, sono divenuti pessimi ecclesiastici. Sia pertanto il mio Buon Vescovo avvedutissimo in cosa di tanta importanza.



38 In luogo di quegli Alunni, che per alcuna delle sudette, ò per altra qualunque cagione, saranno licenziati dal Seminario, si ricordi il Buon Vescovo di ricevere, e subrogare Alunni, che habbiano i riferiti Requisiti del Concilio, e segua in ciò l' esempio di S. Carlo glorioso. Il Santissimo Cardinale faceva cercare per gli luoghi poveri della Diocesi, figliuoli di buoná indole, e di buona expectatione, e gli faceva ricevere in Seminario, accioche à suo tempo si trovassero allevati per le Parochiali di que' luoghi, Ministri idonei: per isfuggire quel grande, e lagrimevole Assurdo, di vedere talhora in simili luoghi, le Anime guidarsi da Parochi ignoranti. A' Vescovi non suffraga il dire di non havere havuti più idonei Sacerdoti, perche dovevano, come era loro strettissima obligatione allevargli, non essendo possibile poter ricevere buoni frutti dagli arbori, se questi non si piantano, e non si coltivano; ne si raccoglie grano, se non si semina. Il nome stesso di Seminario c' insegna che bisogna seminare, piantare, e coltivare le piante per poterne cogliere il frutto. A tal fine sono stati istituiti i Seminarii, e in luoghi di essi, quando non è possibile, (come in certe Diocesi accade) eriggerli, debbono i Vescovi invigilare, che non vi manchino le Scuole; e per mantenimento degli uni, ò dell' altre, hor hora soggiungeremo alcune cose nel par-

parlare dello stato economico.

39 Al VI. Apparterrà a buona Visita del Seminario, il sapere: se i Maestri, Rettore, Ministro, Prefetti, Economi, Compratore, Cuoco, e altri, che in qualunque modo servono al Seminario, adempiano diligentemente, e fedelmente il loro officio. E perche nelle Regole del Seminario si deve far mentione di ciò, che ognuno di costoro deve osservare: sarà peso del Vescovo sapere, e diligentemente investigare, se ciascuno adempia l'officio suo, a tenore delle stesse Regole, per potere ammonire, correggere, e anche licenziare dal servizio, chi sarà trovato notabilmente negligente, fraudolente, ò in altra maniera, difettoso, avvertendo principalmente alle qualità personali di tutti costoro. S. Carlo prescrive, che tutti gli Officiali, che servono al Seminario: *Alii ecclesiastici, laici alii esse debent, omnes vite integritate conspicui, maximequè expediret, ut eorum numero deligerentur, qui olim in Seminario fuerint instituti*: e parlando particolarmente del Rettore del Seminario, lo descrive così: *In se ipso, eas ad vivum virtutes exprimat, quas in Clericis requirit: ita ut, qui illi subiecti sunt, in eo, tamquam in speculo expressam videant ejus vita imaginem.*

S. Carolus citat. Institution. Seminuar.

40 La famiglia bassa, che serve al Seminario, il Santo Cardinale avvertì, che ogni mattina oda messa: Ogni festa convenga all' espli-

espliatione della Dottrina Christiana : Ogni prima Domenica del mese , e in tutte le feste più solenni dell'anno si comunichi: Ogni Sabato, o feria sesta , precedente alla prima Domenica del mese, si confessi, e che dal Confessore riceva in iscritto la fede della confessione fatta, per esibirla al Ministro : E che osservi il di più , che nelle mentionate Regole si troverà rispettivamente prescritto . Rifletta bene il mio BUON Vescovo, che se questa sorte di vita vivere deve, chi serve in Seminario ne' servigi bassi, egli molto piu deve invigilare, che i proprii suoi Familiari vivano quella, che habbiamo espressa nell' Annotatione all' Avvertimēto VII. in parlare della Famiglia del Vescovo : giache, come habbiamo notato con S. Bernardo : *Domum Episcopi decet sanctitudo , decet modestia .*

S. Bernard.

41 Al VII. La Visita dello stato economico del Seminario è singolarmente necessaria. Rivochiamo per tanto a memoria del Visitatore tutto ciò, che ne precedenti §§. XXVII., e XXVIII. habbiamo notato in generale, circa lo stato economico , e rendimento de' conti dell'amministrazione dell'entrate de' Luoghi pii. Onde dourà il Visitatore, a tenore degli accennati §§. procedere diligentemente nella visita dello stato economico, e rendimento de' conti del Seminario; Avvertendo di vantaggio, che nel rendimento di questi conti, che debbo-

debbono esiggersi ogni anno, intervengano i Deputati del Seminario . Così ordina il Sacro Concilio, e le dichiarazioni della Congregazione, e noi di sopra il notammo. A tal'effetto dovranno farsi esibire, e riconoscersi gl' infrascritti Libri, cioè

Libro dell'Entrate del Seminario .

Libro dell'Introito, e dell'Esito .

Libro, dove sono notati gli Alunni, e i Convittori, e quello, che questi pagano ogni mese per gli alimenti .

Libro dell'Inventario di tutta la suppellettile domestica .

42. Riconosciutisi questi libri: dovrà il Visitatore fare quelle riflessioni, e pigliare quelle provisioni, che, con riflettere particolarmente à quanto per tutto gli accennati §§. XXVII. e XXVIII. fù notato, riputerà expediente, e necessario, e

43. Se si troveranno fatte spese superflue, si deve ordinare, che per l'avvenire si moderino, e se fossero state fatte illegittimamente, dovrà essere condannato à rifarle al Seminario, chi sarà di ragione.

44. Se i Salarii de' Maestri, de' Ministri, e de' Serventi fossero eccedenti, si debbono ridurre, e moderare. E appartiene anche alla buona economia del Seminario il non moltiplicare il numero di costoro, massimamente ne' Seminarii poveri. Quivi si suole praticare,

T t

che

che una persona adempia più officii ; trà essi compatibili .

45 Bilanciatosi l'Introito, e l'Esito: se l'Introito si troverà sopravanzare, ò almeno cò la moderatione delle spese superflue , ò comandarsi via dal Seminario Alunni discoli , ò rozzi, ò quegli, che, potendo mantenersi del proprio, non vogliono contribuirvi, dovranno introdursi, e subrogarsi altri in luogo di chi sarà mandato via . Circa le qualità de' subrogandi, ci riportiamo à quanto di sopra al nu. 38. habbiamo notato .

46. Se poi si trovassero le rendite ( come spesso accade ) non sufficienti alle spese , che vi si richieggono , e che dal sagro Concilio ben considerate, furono espresse con queste parole: *ad Collegii fabricam, ad mercedem Preceptoribus, & Ministris solvendam, ad alendam juventutem , & ad alios sumptus, &c.* il nostro BUON VESCOVO non lasci, per provvedere di rēdite il suo Seminario, valersi de' mezzi ordinarii, e in sussidio, de' mezzi straordinarii . Degli uni, e degli altri hora alcune cose praticabili da' zelanti Vescovi notiamo .

Conc.  
Trid. cir.  
cap. 18.  
sess. 23.

47 Quanto a' mezzi ordinarii : il BUON VESCOVO si ricordi, che il Sacro Concilio Tridentino glieli hà abbondantemente somministrati nel mentionato *cap. 18. sess. 23. reform.* dove è stato statuito: Che ognuno, che ottiene Beneficii, Prebende, e Abbatiè, ancorche ( come

(come hà dichiarato la sacra Congregazione, e noi ne riferiamo le Dichiarationi nella nostra *Bibliotheca Juris ecclesiastici*) fossero Cardinali della S.R.C. sono obbligati a contribuire al Seminario di quella Diocesi, dove sono siti i Beneficii, e le Abbatie. Questa còtributione però deve essere preceduta dall' esempio dello stesso Vescovo, il quale da tutte le rendite della sua mensa Episcopale deve contribuirvi un tanto per cento, e conforme dichiarò il B. Pio V. è lecito a' Vescovi crescere le tasse de' Seminarii fino ad una mezza decima: Sicchè d'ogni mille scudi d'entrate, che i Vescovi hanno dal Vescovato, dourebbero contribuire cinquanta scudi annui, e a questa misura dourebbe contribuire ognuno che ottiene Beneficii di qualsisia sorte nella Diocesi. Onde non saprei ne lodare, ne scusare quei Vescovi, che tralasciando di sovvenire a' loro Seminarii con queste contributioni dovute di giustizia, poi profondono l'entrate in altri usi, o assai meno necessarii, o forse illeciti.

48 Altro mezzo, anche ordinario, permesso dal Concilio, si è l'unione de' Beneficii semplici a gli stessi Seminarii, servate le cose da osservarsi in tali unioni, ancorchè fossero Beneficii riservati alla Sede Apostolica, purchè nel tempo dell' unione non havessero còtratto il vincolo di tal riservatione, sicome si avverte dalla Bolla di Rapa Urbano VIII.

Hæc Declaratio B. Pii V. refertur à D. nostro Cardin. Urfino, in còtione Seminarii Si-pontini apud Sarnel. in Cronologia de' Vescovi, e Arcivesc. Si-pontini versus finem.

emanata in tal materia . Non si dolgano i Vescovi, se i loro Seminarii sono poveri, o pure che non v'è modo di eriggergli , mentre o poco, o assai, sempre non mancherebbe in qualsivisia miserabil Diocesi tanta contributione, onde potesse alimentarsi qualche Alunno , o provedersi di mercede qualche Maestro (se bene quando il Seminario non si trova formalmente eretto, non si possono senza speciale Indulto Apostolico tassare i Beneficii) e non lasciare le piante destinate per far frutto nella Vigna del Signore senza alcuna cultura. Nè sia maraviglia, se poi, ne pure per ciascheduno luogo della Diocesi si trovi un Sacerdote idoneo per farvi esercitare la cura dell'Anime . Dourebbero incolpare se stessi i Vescovi di questa sorte (se si ne trovassero) mentre non vogliono applicare , come sono obbligati in virtù del sagro Concilio Tridentino , porzione di quelle entrate, che forse ampie godono, al Seminario, e i Beneficii semplici non ve gli uniscono, mà gli vogliono conferire a loro piacere: in tempo che unendosi al Seminario , ne seguirebbono tanti buoni effetti : la dove per mancanza di Seminarii, o almeno di qualche Maestro , ne risultano quei gravi Inconvenienti , che ognuno può pensare in una Diocesi , che hà Chierici, e Preti non istruiti nella pietà, nella disciplina, e nella scienza , essendo cosa da lagrimare il vedere talhora  
a que-

a questa sorte di Sacerdoti commessa la cura delle Anime, che per l'ignoranza, e rea vita di chi le governa, i governanti, e i governati corrono a precipitii. E di queste deplorabili rovine i Vescovi ne debbono rendere conto a Christo, che con la tromba di Ezechiello minaccia: *Sanguinem autem eorum de manu tua requiram.*

Ezec. 3.  
18.

49 Casi in vero troppo deplorabili farebbono, se si trovassero Vescovi, che a queste verità non riflettessero. A conto loro andaranno le perdite dell'Anime, che per ignoranza, ò per mal'esempio de'suoi Coadiutori, si dannano. Quando non possono per la decantata povertà ergere i Seminarii, dove quegli si istruiscano nello spirito ecclesiastico, e nella dottrina, perche non proveggono di Maestro di scuola, che almeno insegni una buona Grammatica? per non haverli a vedere le abbominazioni di Sacerdoti, notati da S. Pietro Damiano di tale ignoranza, che: *Italitterarum reputantur expertes, ut non modo eorum que legerint, intelligentiam non attingant, sed syllabatim quoque vix ipsa decurrentis articuli elementa balbutiant.*

S. Petr.  
Damian.  
Opu-  
scul. 21.

50 Come mai si possono scusare i Vescovi di non avere da somministrare lo stipendio ad un Maestro? Se pensassero bene al loro grave carico, infino si toglierebbero il pane di bocca, e darglielo, e non impiegare le rendite del-

le Chiese in mantenimento di altri Ministri inutili, o meno necessari di quello, che deve insegnare agli Ecclesiastici l' officio Sacerdotale. E che si hautebbe da dire, se le entrate de' Vescovati, destinate per usi di tanta necessità alla Chiesa, s'impiegassero in usi illeciti, siccome con lagrime, e non con inchiostro alcune doglianze ne habbiamo rapportate nell'Annotatione all' Avvertimento XIV. della nostra Opera, dove habbiamo trattato la materia degl'impieghi dell'entrate de' Vescovati. Se ci pensassero i Vescovi, eglino certamente si riconoscerrebbero in debito (quando non si potesse far'altro) di esercitare da per loro l' officio di Maestro, e di Lettore di casi di coscienza a' suoi Preti. Che bella vista fa un Vescovo sedente sù la Cattedra, indi insegnando a' suoi Sudditi il modo di ben esercitare i Ministeri ecclesiastici? A di nostri, con la benedittione del Signore, non mancano di buoni Vescovi, che per se stessi hanno insegnato, e insegnano a' loro Cherici le dottrine sacerdotali. Io sò d'un Eminentissimo Pastore, che infino s'è indotto di fare esercitare i suoi Cherici ad uno, ad uno, giusta l'esempio dell' Apostolo: *Monens unumquemque vestrum*; nella pratica de' sagri Riti, e cerimonie della Chiesa, per isperimentare la loro abilità, e' profitto fatto ne' pastorali insegnamenti. Ne alcuno se ne può ne sdegnare, ne scusare, perche

Card.  
Ursinus  
idem qui  
supra ci-  
tat.

che vi hà l'efempio dell'Eterno Pótefice Chri-  
fto, che fpeffo dava inffruzzioni a' fuoi Difce-  
poli, gli iftruiva, e gl' inffegnava: *Sedens docet  
bat eos.*

51 Che in luogo de' Seminarii fi debbano  
ergere le fcuole, la Congregatione del Con-  
cilio lo dichiarò in *Leiren 7. Septembris 1630.*  
*Si Seminarium erigi non potest, Epifcopus resi-  
neat Magiftrum Grammatica, & Musica.*

Ex tomo  
14. De-  
cret. pag.  
336. e-  
xift. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

52 Che fiano i Vefcovi obbligati a dare  
lo ffipendio a queffti Maeftri, ne fù dalla Con-  
gregatione del Concilio a di 11. Marzo 1604.  
avvertito il Vefcovo di Arezzo, a cui fù fcrit-  
to. *Oportere Amplitudinem Tuam, pro portio-  
ne aliquid ffipendii Magiftro fchola conducen-  
do perfolvere, nam cum ex Decreto Congrega-  
tionis in locum Seminarii fchola fuccefferit, fi-  
cut ad Seminarium, ex Epifcopali menfa fuiffet  
contribuendum, ita ad ffipendium Magiftri fcho-  
la ex ea contribui, Illuftriffimi PP. equi duxer-  
unt.* e la ffiffa Congregatione al Vefcovo di  
Monopoli per lo mantenimento di un Maeftro  
di fcuola, che inffegnaffe a Chierici la Gram-  
matica, e la Musica, con Decreto emanato a  
25. Giugno 1639. ricordò i rimedii prefcritti  
dal Concilio nel *cap. 1. feff. 5. de reform.* ne vol-  
le approvare, che per lo ffipendio di queffto  
Maeftro fi affegnaffe la franchigia fopra la  
gabella del grano, ffettante a' Chierici. Hoggi  
però con la benediffione del Signore nella

Ex tomo  
III. Lit-  
ter. SS.  
Limin.  
pag. 31.  
exift. in  
Archiv.

Ex tomo  
15. De-  
cret. pag.  
6. exift.  
in d. Ar-  
chiv.

Chiesa Monopolitana non vi hà bisogno di tali ricordi, nè di tali sussidii, mentre quel buon Vescovo hà ridotto a tal segno il Seminario Monopolitano, ch'è uno de' celebri Seminarii, che hoggi fioriscono nel Regno di Napoli: ne deve la mia rozza penna inoltrarsi alle lodi di sì degno Prelato, e del suo Seminario; mentre hanno meritato l'approvazione, e gli encomi di una penna d'oro. Basta dire, che il Seminario di Monopoli hoggi s'allega per esemplare; e infino il mio Signore Cardinale Orsino, pria che riducesse a quel segno, che hor hora soggiungeremo il Seminario Sipontino, diè ordine a' suoi Seminaristi con queste parole: *Affinche poi sappiano i Giovani del Seminario nostro a che tenore di vita devono componersi, ed insieme il Rettore, ed i Maestri, che far loro operare, ordiniamo, che intanto, che le regole si stamparanno, si continui la pratica di quelle formate per lo Seminario di Monopoli, come parto della somma prudenza, e dottrina di quel vigilantissimo Monsignor Vescovo Cavalieri, e perche le medesime da noi nel primo ingresso de' Giovani nel nostro Seminario, furonò prescritte per la buona directione degli Allunni. Facciasi il confronto dell'hodierno Seminario di Monopoli, con quello, ch'era ne' tempi trascorsi: onde tanta dissiguaglianza? Vi fù tempo, che si andava mendicando pane per un Maestro, e hora v'è pane abbondante*

per

Card.  
Ursin. in  
Appen-  
dic. ad  
Synod.  
Sipōtin.

per Maestri, e per discepoli, che, e da quella Diocesi, e da altre ancora concorrono al Seminario di Monopoli, come ad una celebre Università, ad apprendervi ogni sorte di scienze ecclesiastiche, quali (come intendiamo) hoggi nel Seminario Monopolitano, non senza grande servizio di Dio, e laude di quel buon Prelato, s'insegnano. Forse hoggi si trovano moltiplicate l'entrate di quella Chiesa, e che prima erano tenui? *Nè dicas presentia tempora meliora esse transactis*: Qual dunque ne sarà la cagione? lascio, che il mio BUON VESCOVO vi rifletta, e egli stesso il decida.

53 Non si lamentino i Vescovi, se vedessero talhora i loro Seminarii eretti, e poi dissipati, mentre ciò procederebbe dal lasciarsi andare in perdizione, in oblivione, e in preda d'altri, i Beni del Seminario: non ovviandosi a tali mali con fare formare le Platee, con le Visite frequenti, con esigere ogn'anno i conti dell'amministrazione, e con tenere spesso Congregazione sopra l'economico stato del Seminario, per sapere le difficoltà dell'esattioni, le usurpationi, e altri bisogni, per rimediarvi.

54 I mezzi straordinarii per provvedere a' bisogni de' Seminarii, sono, trà gli altri, quelli, che la stessa Sede Apostolica hà allo spesso insinuati a' Vescovi, e ella vi hà concesso il suo beneplacito, essendo solita di porgere le sue mani adiutrici, ed essere liberale dell'Apostolo.

postoliche grazie a favore de' Seminarii . Ognuno sà quanti sollievi provennero a' Seminarii dalla soppressione de' Conventini, le cui rendite, in buona parte, furono applicate a' Seminarii de' luoghi, e in altri tempi ancora sono state fatte, e si fanno con autorità Apostolica altre applicationi, e unioni di luoghi, di Beni, e di entrate ecclesiastiche a favore de' Seminarii, sicome la santa industria de' buoni Vescovi hà investigato, pensato, e supplicato; e infino è condescesa la Sede Apostolica a concedere Indulti straordinarii, sicome habbiamo in persona dell' Eminentissimo Cardinal Barbarigo, a cui fù da Papa Aless. VII. conceduto Indulto, che le rēdite, destinate per soddisfazione di alcuni legati di messe, stante la penuria de' Sacerdoti in celebrarle, si potessero impiegare, per lo spatio di dodeci anni, in sollievo del Seminario di Bergamo . Questo stesso gran Cardinale per lo zelo straordinario, che hà havuto, e hà verso i Seminarii, conoscendo l'utilità d'essi nelle Diocesi, con raro esempio è arrivato a spogliarsi delle Badie di buone rendite, perche queste con Indulto Apostolico fossero applicate, e in vita sua, e dopò la sua morte (viva secoli intieri un tanto Cardinale, grāde Ornamento delle Porpore, e Splendore delle Mitre) in perpetuo al Seminario di Padova, subito che dal medesimo Alessandro VII. fù dalla Bergomense trasferito alla cultu-

ra della Vigna Padovana, che vale a dire, dopo haver santificata Bergamo, fù mandato, del Gran Padre di Fameglia a santificare Padova.

55 Altro mezzo straordinario si è d'indurre con modi soavi, e non coattivi, altri, particolarmente gli Amministratori de' luoghi pii a contribuire al Seminario, ancorche di giustitia non siano tenuti; siccome la Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e del Concilio hanno dichiarato. Quella de' Vescovi, e Regolari così più volte ha rescritto: *Le Confraternità, e luoghi pii, che non hanno Beneficii annessi, non possono essere astretti alla contribuzione per la Tassa del Seminario, quando da loro stessi spontaneamente non vi concorrano. Palermo 23. Settembre 1586. Recanati 10. Giugno 1602.* La Congregatione del Concilio rispondendo al Vescovo di Nusco per occasione della Visita de' sagri Limini, gli scrisse di questo tenore: *Placeret sacra Congregationi, ut Amplitudo Tua induceret Confratres S. Bernardini ejusdem Oppidi ad contribuendum quotannis Seminario quantitatem centum scutorum ex proventibus Confraternitatis, eisque reseruet jus nominandi tres Alumnos, illic in perpetuum alendos, ac si renuant, nequaquam sunt ad hujusmodi contributionem compellendi, &c. Roma 19. Decembris 1620.*

Nicol.  
M. S. Episcopoꝝ

Ex tomo  
IV. Lit-  
ter. SS.  
Limin.  
pag. 58.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Cong.

56 E qual Chiesa è così miserabile, che  
non

non vi sia modo di provvedere con gli accennati mezzi ordinarii, ò straordinarii di poco pane, qualche piccolo numero d'Alunni, e i loro Maestri? Tralascio gl'infiniti esempi, che addurre si potrebbero dell'erectioni, e mantenimenti di Seminarii, fatti con gli mezzi ordinarii, mà solamente voglio qui far menzione d'uno de' mezzi straordinarii praticato si poco fa nella Chiesa Sipontina dal mio Signor Cardinale Vincenzo Maria Orsino, al quale mi giova rivolgere per trovare, quando mi mancano, le pretiose materie per l'edifizio della mia Opera. Havendo questo egregio Cardinale Arcivescovo trovata, come egli ne fa menzione nelle Lettere dell'erectione, da lui fatta del Seminario, quella Chiesa vedova del maggior presidio, e ornamento: *Ecclesiam hanc dilectissimam sponsam nostram magno ejus presidio, atque ornamento, Seminario nempe Clericorum, a Turcarum immanitate everso, atque penitus dissipato, viduatam cernentes, strevimus super illam*. Fin da' primi anni del suo pontifical governo, si applicò con tutte le forze ad ergere il Seminario, di cui ne pure vi era vestigio, nè nel materiale, nè nel formale; Onde in breve tempo provvedè, non meno alla fabbrica del Collegio, che alle spese per gli alimenti degli Alunni, e delle mercedi de' Maestri, siccome si può vedere dalle citate Lettere, e per quanto egli, per dare l'accennato esempio,

de-

Sarnell.  
loc. cita-  
ta. Cro-  
nologia  
de' Ve-  
scovi, e  
Arcives.  
Siponti-  
ni.

detraesse la portione dalle sue entrate della Chiesa Sipontina, e le tassasse per contribuirvi, e si servisse di altri remedii ordinarii, nondimeno prevedendo di non potere con questi conseguire a bastanza il suo fine, si rivolsè a mezzi straordinarii. Un dì convocò alla sua presenza molti de' Governatori, e Amministratori di Hospidali, Confraternità, e altri luoghi pii di quella Città, e Diocesi, e alla presenza di costoro, e di altri, che ci erano concorsi, fece loro una grave, e ferverosa concione della necessità, e utilità del Seminario, e quanto resti scoronata una Chiesa, quantunque per altro nobile, se non v'è Seminario. Esaggerò, ed esaltò, che trà le opere di liberalità cristiana, questa di dar sollievo a' Seminarii, merita di esser connumerata frà le primarie, fra le più utili, e più gloriose, perche con essa non a' bisogni de' Corpi, mà a' bisogni dell' Anime si provvede: mentre si alimentano Alunni destinati ad essere periti Medici, e Còdottieri dell' Anime, e che sappiano indirizzarle al porto dell' eterna salute, per non haver, per difetto di scienza, e di bôtà, a farle naufragare nell' abisso infernale. In somma portò sì validi, e sì efficaci argomèti, che con la sua sagra, ed eminentissima eloquenza commosse talmente gli animi degli Uditori, che questi per secondare le zelantissime insinuationi del lor Buon Pastore, s'offerirono prontamente ad offerire, e

con-

contribuire volontariamente, e perpetuamente dell'entrate degli accennati luoghi pii, diverse annue somme al Seminario Sipontino. Queste volontarie oblationi, e contributioni, fatte dagli Oblatori per pubblici Instrumenti, furono, con molta prudenza, dedotte dal prefato Cardinale Arcivescovo a notizia della sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, per impetrarne l'approvazione, la quale fù concessuta col Decreto interposto all'istanza, fatta nel memoriale presentato. E perche il caso è memorabile, ed esemplare, particolarmente per Vescovi di Diocesi, dove non sono Beneficii da tassarsi, ne altre rendite ecclesiastiche, per obligare di giustizia i possessori di esse alla contributione del Seminario, conviene che *per extensum* quì rapportiamo il tenore del memoriale, e del decreto predetti, da quali apparisce la santa industria di questo Eminentissimo, e zelantissimo Cardinale, che in una Diocesi, dove non era modo d'ergervi il Seminario, hà saputo ergervilo nella maniera, che molti, se vogliono, possono praticarla, e si contiene nel memoriale, e nel Decreto suddetti, che sono del tenore seguente.

*Eminemissimi, e Reverendissimi Signori.*

57 **I**L Cardinale Orsini, Arcivescovo di Manfredonia, riverentemente rappresenta all'Eminenze Vostre, come in esecuzione del Sagro Concilio Tridenti-

dentino, e delle Lettere Apostoliche della provisione, che gli fù fatta di questa Chiesa, hà eretto nella Città di Manfredonia il Seminario, che se bene pochi anni dopo la celebrazione del medesimo Concilio, fosse stato eretto, nondimeno nel 1620. fù da' Turchi devastato, e poscia mai più nè istaurato, nè rinovato, non essendovi restato vestigio alcuno. nè del materiale, nè del formale. Quanto al materiale del Collegio, essendo nella Città di Manfredonia, presso la Porta, detta dello Sponentone, uno Spedale soggetto *in omnibus* all' Arcivescovo, dal quale si elegge l' Economo per uso de gl' infermi colla Chiesa adjacente, spettante al medesimo Spedale; e perche molto pochi infermi vi concorrevano, non eccedendo, al più, il numero di cinque, ò sei, ed era profissimo a divenir ruinoso, ed inabitabile, Il medesimo Cardinale Arcivescovo, in virtù della facultà conceduta in simili casi dal Sagro Concilio Tridentino c. 8. sess. 25. vers. *Quod si Hospitalia* de reform. &c. insieme con due del suo Capitolo, de' più periti nelle cose, dopo haver diligentemente riconosciuto l' istituzione di questo Spedale, e ritrovato, non esservi stato da' pii Fondatori, over' oblatori disposta cosa in contrario, hà applicato, e convertito il Materiale della fabbrica di questo Spedale in Collegio degli Alunni del Seminario sudetto, restando fermi i pesi delle Messe, che tuttravia si douràno celebrare nella medesima sopradetta Chiesa. Mà perche questo Spedale era angusto per un tal Collegio, ed anche perche era divenuto humido, e quasi inabitabile, lo stesso Cardinale Arcivescovo hà somministrato del proprio fin' alla somma di ducati due mila, impiegativi fedelmente per ampliarlo, e per ridurlo, come è stato ridotto in forma di decete, e comodo Collegio. essendovi fin' hora stati ricevuti venti Alunni, che vi si instruiscono nella pietà, nelle lettere, e nel Canto Gregoriano. E per provvedere a' bisogni di que' pochi infermi, che

volef-

voleffero andare allo Spedale, per effi hà destinato il medesimo Arcivescovo una comoda Casa, anche a proprie spese fatta accomodare, ed ampliare in tal forma, che nell'appartamento di sopra solamente vi sono sei stanze, una delle quali è un salone ben grande, senza le officine inferiori, e giardino; quando prima lo Spedale vecchio consisteva in un Corridojo, reso humido, e trè altre sole stanze; che erano cadenti; ed essendo situata questa Casa in luogo di miglior aria di quello, dove stava lo Spedale convertito in Seminario, gl'infermi non solamente verranno a godere il beneficio della salubrità dell'aria, ma ancora lo Spedale è stato esimito dalle spese delle solite riparazioni pro tempore della detta Chiesa, che dourà farle il Seminario, ed anche da quelle, che saranno necessarie per la festa, che ogn'anno vi si celebra nel giorno di S. Croce.

Quãto poi all'erezione formale di questo Seminario, nõ hà mancato il medesimo Arcivescovo di soddisfare alla sua obbligazione, detraendo prima dalla sua mensa la debita porzione, che contribuisce al medesimo Seminario, con somministrargli del proprio tutte quelle maggiori somme, che hà potuto per una decete, e comoda fabbrica dell'abitazione, e se ben'abbia promulgata la tassa, ch'è assai mediocre per le rendite ecclesiastiche della sua Diocesi, che di ragione sono tenute a contribuirvi; nondimeno il poco numero, e la tenuità delle rendite de' Beneficii fa, che assai debole sollievo da essi venga il Seminario a ricevere. Onde, oltre la predetta tenue tassa, si è rivolto alla pratica di altri mezzi, più volte insinuati, ed approvati da cotesta Sagra Congregazione, cioè di accettare a beneficio del Seminario, le spontanee annue contribuzioni, che diverse Confraternite, e luoghi pii della sua Diocesi hanno offerto, sicome l'Eminenze Vostre hanno dichiarato in *Panormitan. 23. Septembris 1586. in Recinasen.*

**10. Iunii 1602.** ed in altre, che le cōtribuzioni spontanee delle Confraternite, e di altri luoghi pii a favore de' Seminarii, si ammettono. E tanto più l'Arcivescovo sudetto le hà ammesse, quanto che havendo voluto prima riconoscer l'entrate, che queste Confraternite della sua Diocesi hanno offerto in sollievo del Seminario Siptino, hà ritrovato, che non hanno, nè per fondazione, nè per altro titolo, obbligazione d'esser'erogate in certi particolari, e determinati usi, mà ad arbitrio anche dell'Arcivescovo pro tempore, in usi pii si dispensano, e s'impiegano. Intendono bensì le sudette Confraternite, che coll'offerte oblazioni nell'infrastrate somme si alimentino rispettivamente in Seminario, Alunni de'luoghi stessi, dove stanno erette le medesime Confraternite, conforme distintamente tutto ciò si riferisce nell'ingiunto Catalogo delle oblazioni fatte da' Confrati, e da' Governatori, ò Amministratori rispettivamente, ed estratte in pubblica forma per mano di Notar Pietro Capasso, e si riporta nella seguente Collettiva. **MONTE S. ANGELO:** La Confraternità di S. Maria Maggiore quolibet anno ducati trenta: La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati trenta: La Confraternità di S. Antonio da Padova quolibet anno ducati venticinque: La Confraternità della Santissima Annunciata quolibet anno ducati dieci: La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducati sei: La Confraternità di S. Pietro quolibet anno ducati quattro: Il luogo pio del Purgatorio quolibet anno ducati dieci: Il luogo pio dello Spedale quolibet anno ducati dieci. Il luogo pio del Monte quolibet anno ducati dieci. **TERRA DI S. GIOVANNI ROTONDO:** La Confraternità del Carmine quolibet anno ducati trenta: La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci: La Confraternità di S. Gio. Battista quolibet anno ducati sei: La Confraternità di S. Antonio da Padova quolibet an-

no ducati quattro : Il luogo pio dello Spedale di S. Giacomo quolibet anno ducati quattro : Il luogo pio del Monte quolibet anno ducati venti. **TERRA DI CAGNANO** : La Confraternità di S. Antonio quolibet anno ducati trenta : La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati sei : La Confraternità di S. Cataldo quolibet anno ducati sei : La Confraternità del Purgatorio quolibet anno ducati otto : Il luogo pio dello Spedale quolibet anno ducati venti. **TERRA DI CARPINO** : La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci : La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducati tredici : La Confraternità di S. Antonio Abate quolibet anno ducati tredici : La Confraternità del Purgatorio quolibet anno ducati sei. **TERRA D'ISCHITELLA** : La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati quindici : La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducato uno : La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati due : Il luogo pio di S. Antonio dello Spedale quolibet anno ducati trenta : Il luogo pio del Monte quolibet anno ducati venti. **TERRA DI VICO** : La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati trenta : La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati trenta : La Confraternità di S. Vincenzo quolibet anno ducati trenta : La Confraternità di Santa Maria della Misericordia quolibet anno ducati venti : La Confraternità di S. Marco quolibet anno ducati quindici : La Confraternità di S. Nicolò quolibet anno ducati cinque. **TERRA DI RODI** : La Confraternità del Santissimo Rosario quolibet anno ducato uno : La Confraternità di Santa Maria della Libera quolibet anno ducati tre : La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati dieci. **TERRA DI PESCHICI** : La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati trenta. **TERRA DI RIGNANO** :

La

La Confraternità del Santissimo Sacramento quolibet anno ducati otto: La Confraternità della Santissima Concezzione quolibet anno ducati dodici: Il luogo pio della Madonna di Christo quolibet anno ducati tredici: MANFREDONIA: Il luogo pio di Santa Maria di Siponto quolibet anno ducato uno: Il luogo pio di S. Maria della Misericordia, detta S. Lucia, quolibet anno grana venti: Il luogo pio di S. Marco quolibet anno grana dieci: Il luogo pio del Sagro Monte della Pietà hà dato pro una vice tantum da ricuperarsi dall'Università, ducati seicento di Capitale. Per tanto il Cardinale Arcivescovo predetto, desiderando di vedere approvata la sudetta applicazione, e conversione dello Spedale in Collegio de' Seminaristi, e corroborate tutte, e singole le soprascritte oblazioni, e contribuzioni, dall'autorità dell'Eminenze Vostre, humilmète le supplica ad interporvi il loro assenso, approvazione, e beneplacito; Che il tutto &c.

*Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R. E. Cardinalium, negociis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium praposta, pradictam applicationem, sive conversionem Hospitalis in Collegium, ad usum Alumnorum Seminaris Sipontini, & omnes, & singulas suprascriptas oblaciones, sive annuas contributiones, in favorem ejusdem Seminaris, approbavit, confirmavit, & perpetue executioni demandari jussit. Roma 10. Novembris 1679.*

Locus † Signi .

G. Card. Carpineus .

*I. B. Archiep. Januen. Secretarius.*

58 Si specchino in questo esempio Orsino que' Vescovi, i quali non havendo nelle lo-

ro Diocesi, Seminarii di nessuna sorte , ò se gli hanno, sono miserabili , non curano di applicarsi ad instituirgli , o ad accrescergli . Non manchino di riflettere agli accennati mezzi ordinarii, e straordinarii, per praticargli , se non in tutto , in parte: massime in quelle Diocesi , dove è copioso il numero de' Beneficij, di Confraternità, e di altri Opere, e Luoghi pii , che possono di giustitia, e rispettivamente per charità, essere indotti a contribuire per le spese de' Seminarii formati, ò almeno delle Scuole. E in tal maniera si ovvierà a' mentionati lagrimevoli abusi (se vi fossero) di vedersi, per mancanza di cultura , imboschiti gli animi degli Ecclesiastici, vedendosi assunti al Sacerdotio , persone indisciplinate , ignoranti, e vitiose , che portano a precipitii le anime de' Fedeli, giusta il sentimento di S. Gregorio Papa: *Causa sunt ruina Populi , Sacerdotes mali : ruine* tutte , delle quali il Vescovo negligente dovrebbe rendere conto a Christo Giudice .

S. Greg.  
lib. 4. c.  
Pist. 64.

59 Al VIII. Non basta l'erettione de' Seminarii , se dipoi non si attende alla conservazione di essi . Oltre a' mezzi, che fin' hora abbiamo accennati, che conducono a questa conservazione , non deve, per alcun conto pretermetterse ne uno importantissimo, quale si è di deputare una Congregazione particolare detta *del Seminario* , composta di persone pie, dotte, e prudenti , la quale ogni settimana si radu-

raduni avanti al Vescovo, non tanto per l'esecuzione de' Decreti, che si fanno in Visita, quanto per poterli provvedere a tutto ciò, che intorno allo stato spirituale, dottrinale, ed economico occorre di giorno, in giorno, per servizio del Seminario. Questa Congregazione ben la teneva istituita S. Carlo glorioso, seguito da altri Buoni Vescovi, come dall'egregio Cardinale Paleotto Arcivescovo di Bologna. Questi (come di sopra notammo) havea eretto per lo buon governo del Seminario una Congregazione: *in quam conveniebant nonnulli Deputati, Canonici, Doctores, Religiosi, aliique graves, & periti Viri*. E hoggi di i Buoni Vescovi tengono tal Congregazione, che ogni settimana avanti di loro si raduna; essendo difficile cō una visita, che appena si fa una volta l'anno (e Iddio sà, che ne anche si faccia) poter ben governare un Seminario: riputandosi necessarissima questa Congregazione heddendale, per procedere con la consulta della medesima, tanto nell'esame, e nel ricevimento degli Alunni, nel diriggergli nelle discipline della buona vita, e costumi, e delle lettere, nel visitargli, corregergli, e (bisognando) mandargli via: nel ricevere Maestri, Officiali, e Serventi, tassare loro gli stipendii, e nell'amministrazione, e rendimento de' conti dell'entrate del Seminario: e in fine in tutto ciò, che riguarda lo spirituale, dottrinale, ed economico: altri-

S. Carolus cit. Institut. Semin.

Card. Paleott. Pastoral. Bono-nien. de Seminar.

menti sarebbe un negligere , non senza grave peccato , e danno del Seminario ciò , che in prescriverlo, raccomandarlo, e ordinarlo, costò sudore, e spesa, e industria santa a tanti santissimi Prelati , quali trà le altre cose , che col lume dello Spirito Santo , statuirono in quel sacrosanto Concilio nel *cit. cap. 18. sess. 23. reform.* assegnarono ad ogni Vescovo, sei Consiglieri , da eleggersi, due dallo stesso Vescovo , due dal Capitolo , e due dal Clero .

*Della Visita della CANCELLARIA , e del Foro Episcopale. §. XXXII.*

**I** SE fin hora hò desiderato attento il mio BUON VESCOVO visitante; certamente il debbo desiderare attentissimo nella Visita della sua Cancellaria . Si persuada pur egli, che se le cose del suo Foro anderanno male , particolarmente con esiggersi emolumenti illeciti, questo solo difetto, paragonato alla creta, di cui erano composti i piedi della grande Statua di Nabucdonosor , che da un sassolino toccati, quella s'infranse, e si ridusse in polvere, che andò per l'aria, basterà ad iscreditare, e a mandare in fumo il governo del Vescovo . Sia pur egli comendabile per tutte quelle parti, che possono giammai desiderarsi in un Prelato esemplarissimo, e zelantissimo; si ammirino in lui, come tante gemme collocate, tutte  
 quel-

quelle virtù, con cui l'Apostolo, scrivendo al suo Timoteo, descrisse, e adornò un Vescovo irreprensibile; se gli mancherà quella sola: *Non cupidum*: per questo solo difetto si oscurerà lo splendore di tutte le altre risplendenti virtù. Se dunque il Vescovo sarà interessato, (e non potrà essere a meno, che tale non si faccia conoscere negli affari della Cancelleria) tante sue virtù Episcopali, proclamate dall'apostolica Tromba: *Sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem, non violentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum*: e cumulatevi anche le altre, che lo stesso Apostolo spiegò a Tito: *Non superbum, non iracundum, sed benignum, continentem, &c.* virtù tutte figurate nel ferro, nel bronzo, nell'argento, e nell'oro, saranno gettate al vento: *Abscissus est lapis de monte, & percussit Statuam in pedibus ejus ferreis, & fictilibus: tunc contrita sunt pariter ferrum, testa, as, argentum, & aurum, qua rapta sunt vento.* Basterà, che quel Prelato, il quale pareva un Simolacro adorabile per tante egregie virtù, venga toccato, e notato d'interesse, per fargli perdere il concetto appresso gli huomini, e per renderlo poco, anzi niente grato a Dio.

2 Non bastarebbe, che'l Vescovo non imbrattasse con questa vil creta dell'interesse le sue mani; perche se gli Officiali della sua Cancelleria se le imbratteranno essi, egli egual-

mente, e forse d'avantaggio, ne sarebbe reo appresso Dio, e la di lui buona fama sarebbe lacerata appresso al Mondo, mentre è tenuto a provvedervi, e trascura di farlo; anzi sarà creduto, che vi sia il suo consenso per lo proprio interesse.

3 Non bastarebbe, che avesse promulgati rigorosi Editti, in esecuzione massime della santissima Tassa Innocentiana, perche deve allo spesso invigilare, investigare, per sapere, se si osservino. E non osservandosi, egli è tenuto a rendere conto dell'inosservanze.

4 Nè gli soffragarebbe il dire, che egli non sa, che gli Officiali suoi trasgrediscano le Tasse, gli Ordini, e gli Editti, esigendo, ed estorquendo somme maggiori delle tassate, perche questa è ignoranza crassa, e non iscusa, essendo egli obbligato a saperlo.

5 Ne pure potrebbe scusarsi col dire, di haver egli dati buoni ordini, che per le materie, che debbono spedirsi del tutto *gratis*, nulla si esigga, potendo accadere, che se non si esigerà: si riceverà ciò, che spontaneamente, in apparenza, la persona offerirà, ma in realtà forzatamente il darà, per non soggiacere alle dilazioni. Onde è obbligato il BUON VESCOVO di sapere, come le cose caminino, e se si osservi il giuramento, da noi registrato nell'Annotatione all'Avvertimento VIII., che per ubbidire a S. Carlo, i Cancellieri, i Notari del Vesco-

vo debbono prestare, e inviolabilmente osservare.

6 Per ovviare agli accennati, e altri gravissimi Inconvenienti, e accioche le cose del Foro Episcopale, tanto nelle materie spirituali, quanto non spirituali, sì di gratia, come di giustizia, non siano soggette a censura, giacche, come altrove si è detto: *Visitare nihil aliud est, quam observantiam obligationum, juxta cujuscunque persona, ac rei exigentiam inquirere.* non si deve tralasciare questa importantissima Visita per sapere, e in caso di bisogno, provvedere:

Barbof.  
de offic.  
& potest.  
Episc. al-  
leg. 73.  
num. 1.

Primo. Se vi sia trasgressione per parte dello stesso Vescovo per quello, che concerne l'esattione, e participatione degli emolumenti della Cancellaria.

II. Se vi sia tale trasgressione per parte de' Ministri.

III. Se questi Ministri adempiano il loro ufficio.

IV. Se vi sia l'osservanza, o trasgressione dell'Instruzioni, e Regole del Foro Episcopale.

V. Qual sia la vita, e costumi de' sudetti Ministri.

7 Al Primo. Il BUON VESCOVO, e col consiglio di persone veridiche, le quali habbino avanti gli occhi, solamente Dio, rifletta, se per gli affari della Cancellaria, egli stesso habbia

bia bisogno di visita, e di riforma, particolarmente circa la partecipazione degli emolumenti. Nell'Annotatione all'Avvertimento XIII. habbiamo diffusamente trattato questa materia. Qui solamente aggiungiamo, e rispettivamente repetiamo: che si ricordi il mio BUON VESCOVO: Non essere la sua Cancellaria Telonio, mà banco di pietra, non luogo di traffichi, e di negociationi, ove si facciano guadagni, siche si desiderino i litigii (e quello, che non senza horrore può mentionarsi) si desiderino, che i Sudditi commettano delitti, per castigargli nelle borse, come avveniva à tempo di S. Bernardo, che ne sgridò fortemente, certi Prelati: *Non evacuandis marsupiiis, sed vitis extirpandis incumbant*: mà debbono i Vescovi, à simiglianza de' buoni Pastori rannarcarli all' hora quando veggono le Cancellarie ripiene di negotii contentiosi, e molto più addolorarsi all' hora quando vi si agitano cause criminali. Che se per fini perversi se ne rallegrassero, troppo chiaro argomento sarebbe, che non sarebbero buoni Pastori, mà cupidi Mercennarii.

S. Bernard. super Cant. Serm. 77

8 Nè qui voglio tralasciare per insegnamento di chi mai haveffe ad haver bisogno di tal avvertimento, di riferire ciò, che nel tempo, in cui scrivo sù la presete materia, è avvenuto nella visita de' Carcerati della Corte Arcivescovale di Napoli; esempio certamente da re-  
gi-

gistrarsi non nelle pareti de' Palazzi episcopali, mà ne' cuori de' Vescovi stessi per loro grande insegnamento. Portatosi l'Eminentissimo mio Sign. Cardinale Caracciolo Arcivescovo alla visita de' Carcerati sudetti, accompagnato da' suoi Visitatori, Ministri, e Avvocati de' Rei; all'udire riferirsi le cause criminali di non leggieri delitti di alcuni Cherici, suoi Sudditi, de' quali faceva attualmente la visita personale, non potè rattenersi dal rivelare nel mezzo di quell'adunanza, una grande spina, che al Buon Pastore trafiggeva le viscere: disse, esclamò, protestò, che nel suo pastoral governo non havea cosa, che gli cagionasse dolore più atroce, se non quando vedea racchiuso nelle carceri qualche suo Cherico per delitti commessi; e che per quanto usasse esattissime diligenze nella probatione degli Ordinandi, pure nondimeno la sperienza mostrava, che erano poche, e che non dovevano essere apprese per sovranchi rigori; e topa di ciò espone sì dolorose lamentationi, à simiglianza di un Padre, che vede discoli i suoi figliuoli, che ne restarono gl'Uditori altaméte edificati, e compunti.

Si ricordi il mio BUON VESCOVO di quell'aureo avvertimento, ne' sagri Canonì registrato, che à suono di Apostolica tromba dovrebbe continuamente proclamarsi: *Prelatus à Subditis non debet exigere aurum, vel argentum, sed potius eos erudire*: E che crudeltà  
più,

Glos. in  
cap. Pre-  
dicator  
18. q. 1.

più, che tirannica sarebbe quella, se si vedessero poverelli, che con le proprie mani, e co' sudori alla fronte si procacciano il vitto (havendo tal' hora bisogno, che'l Vescovo, il quale loro è stato dato per Padre, loro faccia la limosina) fossero astretti per le spedizioni di Gratia, ò di Giustitia, à togliersi il pane dalla bocca, per pagare gli emolumenti illeciti, ò lecciti, che siano, nelle mani degli Officiali della Cancellaria, perche derivino in quelle del Vescovo, come avveniva à tempo di Pietro Blesense, che per avvertimento de' Posterì la-

Petr. Blesens. epist. 25.  
 sciò iscritto così: *Tota Officialis intentio est, ut ad opus Episcopi, suae Jurisdictioni commissas miserimas oves, quasi vice illius tondeat, emungat, excoriet; isti enim sunt Episcoporum sanguisuga, evomentes alienum sanguinem, quem biberunt, isti sunt quasi spongia in manu prementis, quasi quaedam colatoria, divitias suis Dominis influentes, & execrandis acquisitionibus nihil sibi, praeter peccati sordem, etiam feculentiam retinentes, filii avaritia, servi mammonae, se diabulo venales exponunt.*

9 Sappiasi, che gli emolumenti della Cancellaria furono istituiti solamente, per somministrare mercede à chi vi fatica, e à portione della fatica. E perche qui si parla al BUON VESCOVO, se gli pone avanti gli occhi la dottrina di Soto: *Quando redditus Episcopatus sunt pingues, deberet Episcopus gratuito*

pre-

*præstare sigilla, & subscriptiones*. E il Genuese, che questa dottrina di Soto riferisce, aggiunge: *Sanctus Carolus gratis decreta fieri, & subscribi mandavit, excepta moderata mercede pro Notario*. Questo Autore, credo, che intenda di ciò, che dal Santo Cardinale sù promulgato nel suo primo Concilio Provinciale, con questo tenore: *De emolumentis Cancellaria Episcopalis, qua in Concilio Provinciali primo, vendi, locari, eorumve nomine quidquam persolvi vetitum est, nihil prorsus utilitatis private ad Episcopum, ejusque mensam, aut Vicarium, neque ad alios, præterquam ad Cancellariam, Cancellariumve, caterosque eidem Cancellaria Ministros, perveniat*. E quanto alle materie spirituali chiaramente se ne proibisce al Vescovo la partecipazione dal Santiss. Papa Innocentio XI. nella sua Tassa Innocentiana, dove distintamente tali materie vègono catalogate, e tal proibitione è stata fatta sotto le pene prescritte da' sagri Canoni, e Còcilii, da' quali havendole noi raccolte, per terrore di chi ardisse di contravenirvi, le habbiamo in un §. particolare nella detta Annotatione all'Avvertimento XIII. rapportate. Che se si opponesse, che tal'hora abbondando tali materie, il solo Cancelliere verrebbe ad haver troppo pingui emolumenti: Noi à questo habbiamo risposto nell'Annotatione al detto Avvertimèto XIII. dove s'è mostrato, dove, e come debbono con-

Conc. 1.  
Prov.  
Mediol.

ver-

vertirsi gli emolumenti della Cancellaria sopravanzanti allo stipendio fisso assegnato al Cancelliere, e a' suoi Coadiutori.

10 Quando non avesse luogo la detta dottrina di Soto, cioè, che le rendite del Vescovato non fossero pingui (che intèder si deve nõ fossero bastati per lo decoroso douuto mantenimento del Vescovo) in tal caso non si contraddice, che è lecito al Vescovo partecipare degli emolumenti provenienti da materie non spirituali, in virtù della Clementina *Statutum de elect.* mà s'avverrà à quello, che insegna lo stesso Soto: *Emolumenta, quæ exigit Episcopus pro sigillo, vel jurisdictione, juxta Clementinam Statutum de elect. debent esse moderatissima, et alia, quæ à litigantibus solent exigi, debent esse multò magis moderata, quam in foro seculari.* Comincerà dunque il BUON VESCOVO la Visita della Cancellaria à riformare ciò, che trovasse bisognoso di riformatione in se stesso, con appigliarsi alle sopra riferite sode dottrine di S. Carlo, e di Soto, e della Tassa Innocentiana; e non seguendo le opinioni fallaci di persone sospette di adulationi, ò che hanno perversi fini.

11 Al secondo. Per sapere, se il Cancelliere, altri Notari, e altri Ministri del Foro Episcopale trasgrediscono le Tasse, con estorquere diretta, ò indirettamente maggiori somme di quello è lecito, è vanità il pensare di

Sotus  
loc. cit.

di sapere queste trasgressioni nell'atto della Visita della Cancelleria . E necessario , che'l Buon Vescovo, se vuole, che non si commettano fraudi, ed estorsioni, e che la di lui fama, e buon nome non sia lacerata, anzi se vuole, che nel dì tremendo del giuditio non sia astretto à render conto di queste pregiudicialissime omissioni, senza distinzione di tempi invigili , e faccia da persone zelanti dell'honore di Dio, investigare, come vadano le cose del suo Foro Episcopale : con domandarne, e farne domandare all'improvviso à persone, che ne hanno ricevuto le spedizioni nelle materie , per le quali è stata prescritta qualche honesta mercede , e per quelle , che si debbono spedire *gratis*, e sapere se le Tasse siano affisse continuamente in luoghi, commodi à leggerli da tutti , e sapere , se queste Tasse si osservino sì, ò no : E se le spedizioni rispettivamente si facciano *gratis*, ò pure se ne riceva mercede.

Accioche si evitino questi Inconvenienti , per nessun conto deve mancare il Prefetto del Foro (del cui officio diffusamente habbiamo discorso nell'Annotatione all'Avvertimento VIII.) Con la vigilanza di un buon Prefetto, sia sicuro il Vescovo, che le cose camineranno bene. In tanto per quello, che riguarda le diligenze, da farsi in Visita habbia il Visitatore le risposte da gli Scrutatori segreti al Quesito secondo nell'Instruzioni loro da-

Vid. sup.  
par. 1. §.  
XI. n. 2.  
hujus  
Opusc.

date, e da noi di sopra rapportate, e à misura delle trasgressioni, che si trovano, si porgano i rimedi, si correggano, si ammendino, si condannino à restituire alle parti ciò, che indebitamente si sarà esatto, e anche si mandino via i trasgressori per esempio degli altri.

12 Il modo, che si deve tenere dal mio BUON VESCOVO, à fine di togliere al suo Cancelliere, e ad altri Notari della sua Curia l'occasione di esattioni indebite, si è quello, che Papa Clemente VIII. cò lettera circolare della S. Cōgregatione de' Vescovi, e Regolari a' 26. d'Agosto 1602. diede a' Vescovi con questo tenore:

Apud Fagnan. in cap. Quoniã ne Prælati vicis suas.

*La Santità di Nostro Signore, col parere di questi miei Illustrissimi Signori della Sacra Congregatione sopra i Vescovi, hà risoluto, che i Prelati nõ habbiano ad affittar le Cancellarie de' loro Tribunali, ma quelle devono fare esercitare da' Ministri proprii, da essi provisionati, senza dar loro participatione alcuna degli emolumenti, e proventi di essa: Confidandosi, che con questo i Popoli habbiano da restar più sicuri da esattioni indebite, & i poveri di conseguitar più gratie di quelle, che possono far loro gli affittuarii stessi, & anco sia lecito ad ogn'uno vedere, che non li sia fatto aggravio. Questo è il modo, che si dà al Vescovo, se egli vuole assicurarsi, che i Popoli siano sicuri da esattioni indebite. Si assegni dunque al Cancelliere il salario, ne gli si dia campo di esiggete, e rimborsarsi per se, alcuno*

emo-

emolumento, e in tal maniera cesseranno le indebite esattioni, ed estorsioni. Così si praticava da S. Carlo nella sua Curia, e in quelle de' suoi Vescovi Soffraganei, con fare che gli emolumenti vadano in una cassa, e al fine del mese si distribuiscano, per dare i salarii stabiliti a proportion delle fatiche, e dell'habilità de' Ministri: e circa questo ci riportiamo al di più che diffusamente habbiamo notato nell'Annotatione del mentionato Avvertimento XIII. per Raccordo del nostro BUON VESCOVO, che desidera seguire le vestigia de' buoni, e santi Prelati.

13 Al Terzo. Non basta, che'l Cancelliere, e altri Officiali del Foro Episcopale non trasgrediscano le Tasse, mà avvertir si deve, che adempiano diligentemente, e fedelmente il loro officio. Qual sia l'officio del Vicario Generale, Avvocato, e Procurator fiscali, Procuratore, e Avvocato de' Poveri, Prefetto del Foro, Depositario delle pene pecuniarie, Cancelliere, altri Notari, Carceriere, Bargiello, Esecutori, Cursori, distintamente l'habbiamo già scritto nell'Annotatione all' Avvertimento VIII. nel parlare del Vicario generale, e degli altri Ministri del Vescovo: ed essendo che: *Visitare nihil aliud est, quàm observantiam obligationum, juxta cujuscumque persona, ac rei exigentiam inquirere:* il Vescovo, propostosi avanti gli occhi ( se così gli piacerà ) quanto nell'Annota-

Barbos.  
de offic.,  
& potest.  
Episc. al.  
leg. 73.  
num. 1.

tione circa l'obbligazioni di ciascuno de' Ministri della Curia Episcopale, habbiamo notato, riscontrerà nella Visita, se l'osservino, acciò che, in caso di inosservanza, possa pigliare quelle risoluzioni, che stimerà espedienti.

14 Al Quarto. Richiede il buon governo d'una Chiesa, che'l Foro Episcopale habbia onninamente, oltre alle Tasse, anche le sue Istruzioni da osservarsi, e noi per lo nostro BUON VESCOVO, ne habbiamo rapportato un Esemplare nella mentionata Annotatione all' Avvertimento VIII. Non gli sia grave di darci un occhiata, se, e in che stimi espediente di promulgarle, e farle osservare nella sua Curia, e riscontrarne l'osservanza, particolarmente nel tempo della santa Visita.

15 Al Quinto. E' troppo necessario, che i Ministri del Vescovo siano di vita esemplare; e nõ meno ciò si richiede ne' Familiari attuali, che ne' Ministri del Foro Episcopale. Nelle mani di costoro, e alla loro fede si trovaranno allo spesso appoggiati gravissimi affari, civili, criminali, spirituali, e di materie di S. Officio. Che se i Ministri, che hanno la penna in mano, non sono di tutta bontà, e integrità, come mai possono andare bene le cose? Haveva una massima il prudentissimo, e piissimo Virgilio Spada, quel celebre soggetto, che dalla Congregazione dell'Oratorio di Roma fù da Alessandro VII. trasferito alla Comenda  
di

di S. Spirito di quell'alma Città: Che farebbe  
 espediente alla Republica, che da' Chioftri, e  
 da ogni altro simile luogo, si traessero huomini  
 di perfettione, per fargli ne' Tribunali  
 laicali, ed ecclesiastici esercitare gli ufficii di  
 Criminalisti, mentre è cosa non ben intesa da  
 tutti, che dalla penna di un discoloro, e di uno  
 cupidò, che con facilità può essere subornato  
 a commettere delle frodi, e delle falsità, habbia  
 da dipendere talhora la vita, e la morte  
 delle persone, ò altro grave pregiudicio irretrattabile  
 alla buona fama, alla vita, ò alla roba. Quindi stia  
 attento il mio BUON VESCOVO nel vedere chi  
 elegge per questi ministri, e come vivano: che se  
 saranno di rei costumi, se ne deve aspettare ogni  
 fraude, ogni male. Se saranno di timorata  
 coscienza, se ne deve aspettare ogni bene.

*Della Visita delle CARCERI del Foro Episcopale. §. XXXIII.*

I D Evesi primieramente sapere, se il Custode  
 delle Carceri habbia le qualità personali, da noi  
 rapportate nell'Annotatione all'Avvertimento VIII.  
 dove habbiamo espresso, e le qualità di questo  
 Custode, e qual sia il di lui officio. Sappia il  
 Visitatore, se egli adempia le sue parti a  
 tenore di quanto nella mentionata Annotatione  
 si è scritto; e parti-

colarmente, se ne' casi di bisogni, massimamente spirituali, sia sollecito a denuntiargli al Vicario Generale, e rispettivamente al Prefetto spirituale delle Carceri.

2 Quanto alla visita de' Carcerati : anche nella medesima Annotatione habbiamo avvertito, di mente di S. Carlo, che deve farsi questa visita, una volta il mese dal Vicario Generale, con l'intervento di altri Ministri, e ogni trè mesi si deve fare dal Vescovo stesso. Si devono in disparte del Custode, interrogare i Carcerati, come siano trattati circa il vitto, e altre cose necessarie: e se habbiano cosa da riferire, onde il Carceriere, o altri debbano ammonirsi, ed emendarsi; e a tale effetto veggasi ciò che gli Scrutatori segreti hauranno riferito in risposta del Quesito 2. loro fatto.

Vid. supra Par.  
I. §. XI.  
hujus  
Opusc.

3 Si avverta, che gli huomini, e le donne devono nelle Carceri dimorare in luoghi separati.

4 V'hà questo generale avvertimento, dato dal medesimo S. Carlo al Vescovo, che visita i Carcerati : *Inclusos in carcere, paternam charitate consoletur, pieque in Domino adhortetur: Videat item, ut eis ad corporis sustentationem, & ad justum patrocinium, non desit quicquam.*

Concil.  
III. Prou.  
Mediol.

5 Sappiasi, se l'Avvocato, ò Procuratore de' poveri Carcerati adempiano diligentemente il loro officio, che devono esercitare *gratis*, senza ricevere cosa alcuna, etiam-  
dò

dio volontariamente offerta.

6 Quanto alle cose spirituali de' Carcerati: sappia il Visitatore, se il Prefetto spirituale delle Carceri, (del cui officio anche habbiamo discorso nella detta Annotatione) adempia laudabilmente, o negligeramente l'officio, accioche, in caso di bisogno, possa correggersi; e se particolarmente questo Prefetto avverte che.

7 I Carcerati ogni mattina odano Messa nella Cappella delle Carceri.

8 Ogni Domenica si aspergano con l'acqua benedetta tutti i luoghi delle Carceri, senza però entrarli nelle segrete.

9 Non manchi la lettione di libri spirituali, almeno una volta la settimana.

10 Non manchi a' Carcerati qualche sermone di cose spirituali.

11 Ne' giorni di festa almeno, s'insegni a' Carcerati la dottrina Christiana.

12 Non si leggano da' Carcerati libri osceni, nè si giuochi alle carte.

Tutte avvertenze, cavate dall'Instruttioni di S. Carlo, e che il Buon Vescovo non deve mancare di farle eseguire nelle Carceri del suo Foro Episcopale.

*Della Visita dell' ARCHIVIO Episcopale.*

## §. XXXIV.

**D** Alla mala conservazione delle Scritture pertinenti al foro Episcopale, sono allo spesso provenuti gravi Inconvenienti, ò sia stato, perche le Scritture si siano infracidate, ò perche confuse non si sono potute agevolmente trovare, ò perche cavate fuori dell' Archivio, non sono state più restituite. Onde ad effetto di evitare questi mali, visitandosi l' Archivio, devesi primieramente guardare al luogo.

1 Se l'Archivio fosse in luogo humido: si che per l'humidità le scritture ricevessero detrimento, si rimedii.

2 Si avverta, se l'Archivio si chiuda bene: onde si conservino con sicurezza le scritture.

3 Si guardi se vi siano le necessarie scancie, dove siano collocate le scritture, secondo è stato avvertito nell'Instruccioni Orsine, cioè con la distinzione delle materie, e con l'ordine cronologico degli anni.

4 Si avverta, che specialmente per le scritture di Cause di S.Officio vi siano gli Armarii distinti, e se ne habbia speciale, e diligentissima custodia.

5 Si faccia fare, se non vi fosse, l'Inventario di tutte le Scritture, e Libri esistenti nell' Archivio.

6 Si

Vid.  
supr. In-  
strutt.  
Orsin  
Cap.X.

6 Si ordini, che, senza licenza espressa del Vescovo, ò del Vicario Generale, l'Archivista non confidi ad alcuno scrittore, ò libri per portarle fuori dell' Archivio; e in tal caso l' Archivista se ne faccia fare la ricevuta con la nota del giorno che fù confidata la scrittura in un Libro, che si tenga a tal'effetto, la quale non si cancelli, se non sarà seguita la restituzione delle Scritture, ò Libri, che furono confidati, e che classo qualche tempo, e non restituendosi, sia peso dell' Archivario di farle, senza dilatione, restituire.

7 Dell' Archivista habbiamo scritto nell' Instructione del Foro Episcopale, rapportata nell' Annotatione al' Avvertimento VIII. ove ci rimettiamo, accioche vegga il Visitatore, se egli adempia, come stà ivi notato, il suo confidente, e geloso officio.

8 Sappia il Visitatore, se tutte le scritture, che nelle citate Istruzioni Orsine Cap. X. di mente della Congregatione del Concilio, debbono conservarsi nell' Archivio Episcopale, vi si conservino, altrimenti devesi far'ordine, che così si esegua in avvenire; cò avvertirsi, che subito, che dal Cancelliere, ò da altri Notari della Curia sono state spedite le Cause: i Processi, e le Scritture di altri negotii, delle quali scrittore si sono rogati come Cancelliere, e Notari della Curia Episcopale, senza dilatione, si rpongano nell' Archivio, e si aggiungano nell' Inventario.

9 Nè solamente le scritture, descritte nel detto Cap. X. dell'Instruzioni Orsine, debbono riporsi, e asservarsi nell'Archivio Episcopale, mà anche tutte le altre di qualunque altra sorte, delle quali il Cancelliere se ne sarà rogato, come Cancelliere Episcopale: *Civitatis Castellii 19. Septembris 1625. Congregatio Concilii censuit, scripturas omnes, rogatas à Cancellario Episcopali, tamquam Cancellario illius Curie, esse asservandas, & custodiendas in Cancellaria ipsius Episcopi: E a di 11. Febrajo 1662. al Vescovo di Cavaglione fù data la dichiarazione con la distintione del seguente tenore emanata in Viterbien 21. Maii 1644. Congregatio Concilii censuit, scripturas à Cancellario Curie Episcopalis rogatas, tamquam Cancellario dicte Curie, esse reponendas in Archivio ejusdem Curie: ceteras verò scripturas, contractus, & Instrumenta, ab eo rogata tamquam Notario simpliciter, esse deferendas ad Archivium publicum Communitatis.*

Ex tomo  
43. memorial.  
pag. 151.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

10 Degne certamente d'essere venerate, ed eseguite sono le auree Instruzioni pubblicate nell'anno 1674. nel suo celebratissimo Sinodo Sublacense dall'Eminentissimo Cardinal Carlo Barberino, Abate Comendatario, e Ordinario: dal qual Sinodo, infino Vescovi Cardinali hanno cavato *per extensum* di tali Instruzioni, e divulgatele per lo buon reggimento delle Chiese loro. Onde io per indiriz-

Vid. Synod. Sinod. pontin. ann. 1678. Cap. de Indulgentiis.

zo del mio BUON VESCOVO quì opportunamente rapporto un Editto, pubblicato da questo egregio Cardinale in materia di Scritture pertinenti a Chiese, e Luoghi pii. E fosse in piacere di Dio, che in tutte le Diocesi si attendesse diligentemente all' esecuzione, troppo necessaria, e troppo' utile di un tal Editto, il quale è del tenore seguente.

E D I T T O.

*Per l' Archivio delle Chiese, e Luoghi Pii, da publicarsi ogni anno nella seconda Domenica di Luglio, e seconda di Novembre.*

**CARLO** Diacono di S. Cesario, della S. R. C. Cardinal Carlo Barberino, Arciprete della sacrosanta Basilica di S. Pietro, e dell'Insigne Monastero di S. Scolastica, Abbazia di Subiaco Abbate, e perpetuo Comendatario, e della Diocesi, e Giurisdittione di essa Ordinario.

**E** *Sfendosi da Noi veduto, che le scritture, e libri anche più importanti delle Chiese, e Luoghi Pii, per difetto di Archivio, si smar-*  
risco-

riscono, ò sono vitiati, in grave pregiudizio de' medesimi, inherendo a' pietosi sentimenti della santa memoria di Papa Alessandro Settimo, insinuati dalla sagra Congregazione de' Vescovi, agli Ordinarii de' Luoghi, con lettera de' 24. Marzo 1663. ordiniamo a' tutti i Parochi, Capitoli, Rettori, ò Superiori di Chiese, Oratorii, e Cappellanie, Beneficiati, Officiali, e Amministratori delle Compagnie, Hospidali, e altri luoghi pii, che tra'l termine di un'anno dalla publicatione del presente Editto, debbano haver mandate nella Cancellaria nostra Ecclesiastica nella Terra di Subiaco, uno, ò più libri, continenti per extensum, tutti gl' istromenti, testamenti, codicilli, donationi, ò altre disposizioni, fatte a favore di esse Chiese, e luoghi pii, e per l'avvenire celebrandosi scritture perpetue, pertinenti alle medesime Chiese, e luoghi pii, debbano a spese di questi mandarsene dalle medesime persone, copie autentiche in detta Cancellaria tra'l termine di un mese, dal dì della morte de' disponenti, se è ultima volontà, e se è disposizione fra i vivi, dal dì della stipulatione della medesima, sotto pena di dieci scudi per qualunque contraventione, da pagarsi del proprio da i negligenti, intendendo, che il presente Editto pubblicato, che sia, obblighi tutti, come se a ciascheduno fosse stato personalmente intimato. Dato nella nostra Chiesa Abbatiale di S. Scolastica di Subiaco nel Sinodo Diocesano li 5. Giugno 1674.

11 Esibendosi, in virtù di tal Editto le

men-

mentionate Scritture, e libri, ordinerà il mio BUON VESCOVO, che nell'Archivio Episcopale si conservino con le distinzioni de'luoghi, delle materie, e anni, e come meglio parerà al suo santo zelo; già che in tal maniera verrà anche ad ovviarsi agl'Inconvenienti, che altrove habbiamo accennato, delle perdite delle memorie, e dell'usurpationi de'Beni, e rendite delle Chiese, e delle omissioni nell'adempimento de'legati, e altre pie dispositioni.

*Della Visita delle CHIESE RECETTITIE.*  
§. XXXV.

I NELLA Visita delle Chiese Recettitie, oltre alle cose, generalmente prescritte concernenti la Visita Locale, Reale, e dell'adempimento degli Obblighi, della quale habbiamo discorso, deve il Visitatore investigare, tra le altre, che pareranno alla sua prudenza, le cose infra scritte.

2 Se la Chiesa recettitia hà la Massa comune, à titolo della quale chi vi si ascrive al servizio, è promosso à gli ordini sagri, deve dal Vescovo considerarsi la quantità dell'entrate per prefiggervi il numero di coloro, che vi dovranno essere ascritti: giusta la dichiarazione della Congregatione del Concilio, del seguete tenore: *Cassanen. Episcopo 23. Julii 1590.*

*Minimè quidem probatur S. Congregationi, ut in ista*

Ex Tom.  
VII. lic-  
terarum

pag. 196  
existent.  
in Arch.  
Cong.  
Concil.


*ista Dioecesi passim initientur Clerici ad titulum Masse comunis, que est in Ecclesiis receptitiis, nulla videlicet, neque numeri Clericorum, neque ipsius Masse facultatem, ducta ratione; quo ferè semper fit, ut tot ferendis titulis, vis Massa minimè sit par, & plerumque Clerici ad speciem ipsiusmodi tituli ordinati, cum Ordinis dedecore cogantur victum mendicare. Quare, ut huiusmodi incommodo obviam eatur, placuit certum, & presinitum in unaquaque Ecclesia receptitia ab Amplitudine tua constitui Clericorum numerum, qui pro modo facultatum Masse communis, ad ejus titulum ordinari queant.*

Nicol.  
M. S. E.  
piscop.  
verb.  
Chiesa  
n. 27.

3. Mà se la Massa comune con nuove sopravvenienti entrate si accrescesse, può anche dal Vescovo accrescersi il numero degli a scribendi, sì come la Congregatione de' Vescovi, e Regolari rispose in *Brundusina* 9. *Maii* 1617.

4. S'avverta però, che quantunque si stauisca il numero, havutosi riguardo alla quantità sufficiente per la sostentatione del Promovendo, se questi non haveffe à partecipare della Massa fino à tanto, che non è promosso al Presbiterato, frà questo mentre, per poter' essere promosso à gli ordini inferiori, cioè al Suddiaconato, e Diaconato, deve havere altronde il Patrimonio, sì come da noi si scrive nell' Annotatione all' Avvertimento XVIII. §. VII. n. 9. della nostra Opera.

§ Se



5 Se poi la Chiesa recettitia non fosse numerata, e ammettesse tutti i Cherici del paese al servizio, e alla partecipazione della Massa, quali à titolo di questa non si ordinano, mà si ordinano à titolo di Patrimonio: in tal caso si ricorda a' Vescovi, che non si deve ordinare alcuno à titolo di patrimonio, se non per necessit , e utilit  della Chiesa, onde deve si anche haver riguardo alle facult  della Massa di questa Chiesa recettitia: che se potesse costituire tanti titoli, che gli ordinati con essi, potessero essere sufficienti per servizio della Chiesa del luogo, in tal caso non si deve ordinare alcuno a titolo di Patrimonio, mà a titolo di tale Massa: e perci  farebbe cosa laudabile, che questa Chiesa non numerata si numerasse, a tenore della sopra registrata *Cassanen.*

6 Altre cose si debbono osservare, ed evitare per buon governo delle Chiese recettitie; alcune di esse si contengono nelle dichiarazioni della Congregatione del Concilio, emanate ad istanza del Vescovo d'Ascoli, e sono del tenore seguente .

*Asculana*

*S*upplicii libello narrat, ac respectiv  petit  
D. Episcopus Asculanus .

*Status mea Ecclesie Asculana, Provincia Beneventana, quoad personas illius servitio man-*

Ex tomo  
Decr.  
ann.  
1662. e-  
xist. in  
Archiv.  
Cong.  
Cong.

mancipatas, est in duplici differentia. Respectu Dignitatum, & Canonicatum, qui omnes libera collationis existunt, est numerata: respectu verò aliorum Ministrorum, patrimonialis, sive recepticia, ac non numerata, omnesque ibidem sacris ordinibus insigniti, absque collatione, aut alia provisione, habent Jus serviendi in Divinis, ac pro certis portionibus de Massa communi participandi, & ad titulum participationis hujusmodi, ad eosdem sacros Ordines passim promoventur. Similisque natura, & conditionis est terra Candele illius Diœcesis; ibi enim, excepto Archipresbiteratu, qui collativus existit, nullum aliud ejusdem conditionis habet beneficium, sed quotquot à Patre, ibidem orto eundem sortiuntur natalem, statim ac sacris ordinibus initiantur, ad prædictum servitium, & participationem, absque alio Superioris ministerio, admissi censentur. His stantibus, Episcopus Aſculanus, pro infraſcriptorum dubiorum solutione, humiliter supplicat.

I. An cum dictis Participantibus, habeant locum pœna non residentium, tam in Jure communi, quàm à sacro Concilio, inflitæ.

II An eisdem Participantibus, possit Episcopus permittere longiorem absentiam à residentia, quàm in Canonicatibus, & aliis collativis Beneficiis, eam requirentibus, ex causa indulgere possit.

III. An per affecutionem incompatibilis  
tam

tam in eadem, quam in alia Ecclesia, dictum Jus servandi, & participandi adeò expiret, ut, dimisso incompatibili hujusmodi, illud amplius non reviviscat.

IV. An posito quod in casu dictæ affectationis incompatibilis dictum Jus expiret, & per istius dimissionem non reviviscat: Capitulum, sive Congregatio illius Ecclesie, eum, qui illud antea possidebat, absque Episcopi consensu, ad eandem participationem admittere possit.

V. An dictis Participantibus, post dimissa incompatibilia ad Ecclesia servitium redeuntibus, debeatur precedentia, juxta priorem eorum admissionem, vel ultimum locum tenere, compellantur.

VI. An presupposito, quod ex immemorabili observantia, & majorum traditione constet, memoratum Jus non competere, nisi originariis, ut supra, exteri à dictis Capitulo, sive Congregatione ad dictam participationem admitti possit, vel Episcopi consensus, aut S. Sedis Apostolica beneplacitum necessario requiratur.

Die 18. Novembris 1662. Ad Primum: Congregatio Concilii censuit, habere locum.

Ad Secundum: Non posse.

Ad Tertium: Affirmativè.

Ad Quartum: In nova receptione, omnia servanda esse, qua in prima servari solent.

Ad Quintum: Deberi locum, juxta novam admissionem.

Ad

*Ad Sextum: Prasupposita immemorabili consuetudine, non posse, sed requiri auctoritatem Apostolicam.*

*Della Visita degli ORATORI PVBLCI.*

§. XXXVI.

1 **G** Li Oratorii, ad effetto di poterli dire publici, e che l'Ordinario possa concedere licenza di potervi celebrare, deono havere le conditioni, che la Congregatione del Concilio accenò in *Placentin.* 14. *Novembris* 1626. *Congregatio Concilii censuit, si Cappella sit constituta in loco, ad quem omnibus pateat aditus, nec habeat aditum, seu prospectum ullum in privatas ades, dictusque Scipio publico Instrumento se obliget semitam, qua itur ad Cappellam, cuicumque liberam in perpetuum servare, atque illius dominio, ac Iuri renunciaret, Decreto de privatis Oratoriis, hac de re edito, non comprehendi, ibique de licentia Ordinarii, posse missas celebrari.*

Ex Tom.  
13. De-  
cretor.  
pag. 147  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

2 Siche se il Visitatore troverà Cappelle, ò Oratorii, che non hanno queste qualità: deve prohibirvi la celebratione, fin à tanto, che le habbiano. v.g. che si chiudano con muro gli aditi, e prospetti alle Case private, e che habbiano gli aditi publici à comodità d'ognuno; e ciò anche dee praticarsi etiandio nelle Cappelle esistenti ne' Palazzi de' Principi Secolari, sicome si vede dalla seguente Dichiaratione.

*In*

*In S. Angeli Bisacciarum 2. Junii 1663. Ecclesia hac prius erat in loco, ubi nunc est Castrum, & Palatium D. Principis, facta translatione in antiqua Ecclesia ex Indulto Apostolico, plures celebrantur Missæ, etiam absque D. Principis interventu, & in diebus solemnioribus, & adest campana, habeturquè pro publica Ecclesia. Verùm exitum ad viam publicam separatum non habet, sed ingressus, & egressus est ex D. Principis Palatio; dubitatur, an hac Ecclesia Immunitate ecclesiastica gaudeat. Congregatio Concilii censuit, gaudere, sed Episcopi partes esse curare, ut quamprimum pateat aditus publicus ad hujusmodi Ecclesiam: quod si hoc fieri non possit, de impedimento eandem S. Congregationem certiozem reddat.*

Ex Tom.  
Decret.  
anni  
1663.  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Conc.

3 Le Cappelle, e gli Oratorii esistèti dentro le carceri, purchè queste siano carceri pubbliche, non si possono dire Oratorii privati.

*Calaritan. 14. Novembris 1648. An prohibitione*

Ex Tom.  
18. De-  
cretor.  
Pag. 543  
exist. in  
d. Arch.

*Decreti Pauli V. super Oratoriis privatis, comprehendatur Cappella Carcerum publicorum. Congregatio Concilii censuit, non comprehendendi Cappellam Carcerum publicorum.*

4 Similmente non vi si comprendono gli Oratorii esistenti dentro i Seminarii, e dentro le Sagrestie delle Chiese: siccome la stessa S. Cõgregatione rispose al Vescovo di Terracina, che propose il seguente Dubbio.

*An in Oratorio, intus Seminarii Ædes*

Y y

exi-

litterar.  
SS. Li-  
min. an-  
ni 1664.  
exist. in  
d. Arch.

*esistente, prout etiam in Oratoriis, intus Sacristiam Ecclesiarum secularium, tam Cathedralis, quam Collegiatarum, & Parochialium, quatenus Oratoria ipsa decenter ornata sint, & ab Episcopo approbentur, sacrosanctum Missa sacrificium, absque Sedis Apostolica facultate, offerri valeat: adeont prefata Oratoria in cap. unico de observandis, & evitandis sess. 22. sac. Conc. Trid. non comprehendantur. Die 29. Novembris 1664. Congregatio Concilii respondit, predicta omnia Oratoria, neque decreto Concilii in cap. unico de observ. & evitan. Sess. 22. neque in decreto Congregationis de Oratoriis privatis, comprehendendi.*

5 Visitando dunque il Vescovo gli Oratorii, veda se siano tali, e così provveduti delle necessarie suppellettili, che decentemente vi si possa celebrare messa, altrimenti dovrà proibirvi la celebratione; e in visitarli si ricordi avere à cuore la visita Locale, Reale, e degli Obblighi degli stessi Oratorii, secondo ciò, che habbiamo notato generalmente per la visita di tutte le Chiese.

*Della Visita degli ORATORII PRIVATI.  
§. XXXVII.*

1 **N**on solamente il Vescovo può, e deve visitare gli Oratorii pubblici, mà anche quegli Oratorii privati, ne quali  
vi

vi si celebra Messa in virtù de' Brevi Apostolici, non ostante, che siano stati visitati in occasione di dare esecuzione a' medesimi Brevi, non ostante, che'l Vescovo predecessore avesse dichiarato perpetuo il beneplacito, rimesso dal Papa al suo arbitrio, conforme la Congregatione del Concilio rispose in *Maceraten. An Episcopus visitare possit, nec non prohibere Oratoria privata, in sua Diocesi à Pontifice concessa cum clausula: duraturum ad beneplacitum Episcopi: quamvis ab Antecessore dictum beneplacitum perpetuum sit declaratum.*

Ex Tom. litterar. SS. Limin. anni 1664. exist. in Archiv. Cong. Conc.

Die 26. Aprilis 1664. Cong. Concilii hujus dubii distulit resolutionem, sed sub die 24. Martii ejusdem anni: censuit, posse visitare, & indultum revocare.



2 Il Visitatore dovrebbe onninamente revocare il concesso Indulto di tali Oratorii privati, quando le clausole apposte ne' Brevi della concessione, che si devono fare esibire, e riconoscere, non si adempissero, v. g. Che non fossero gli Oratorii instrutti di tutte le suppellettili necessarie per la decente celebratione delle Messe, e come fù avvertito dalla Congregatione de' Vescovi, con Decreto di questo tenore: *Oratorium privatum, à privatis adibus sit ita distinctum, ut supra, non habeat cubiculum, ubi quis dormiat, nec à lateribus culinam, coenaculum, seu tinellum, stabulum, seu alia indecentia.*

Nicol. M. S. Episcop. verb. Oratorio n. 17.

3 E se si trovassero degli Oratorii esistenti nella pubblica Sala del Palazzo della Città, si avverte, che non vi si può celebrare, senza licenza della Sede Apostolica, e il Vescovo deve farsi esibire tali licenze; che se non vi sono, deve ordinare, che non vi si celebri. *Calaritan.*  
 16. *Januarii 1649. Congregatio Concilii censuit, standum in Decretis die 14. Novembris proxime præteriti, scilicet non licere Missam celebrare absque licentia Sedis Apostolicæ in Cappella, seu Oratorio existente in Aula publica Palatii Civitatis, esse tamen locum gratiæ cum solitis restrictivis, pro qua agendum cum Sanctissimo.*

Ex Tom.  
 18. Decretor.  
 pag. 574  
 exist. in  
 Arch. S.  
 Congr.  
 Conc.

Di più può il Vescovo visitare gli Oratorii esistenti ne' Palazzi esenti, siccome dichiarò la stessa Sacra Congregazione del Concilio à favore del Vescovo di Foligno, ilquale avendo esposto, essergli denegato di visitare la Cappella del Palazzo Apostolico di quella Città, non ostante, che fosse stata visitata da' Vescovi predecessori, uditesi le ragioni dello stesso Governatore, la Congregazione rispose con la seguente dichiarazione.

*Die 15. Decembris 1663. Congregatio Concilii, utraque parte audita, censuit, dictum Episcopum Fulginatensem posse prænarratam Cappellam visitare.*

Del-

*Della Visita de' Monti di Pietà: Monti Frumentarii: Spedali: Confraternità: Congregazioni: Adunanze: e di altro qualsivoglia Luogo pio. §. XXXVIII.*

**I** N Ella Visita delle Chiese, Cappelle, e Oratorii di questi, e di altri Luoghi pii: si avverta di praticare la Visita Locale, Reale, e degli Obblighi: in conformità di quanto habbiamo fin hora scritto nel presente Opuscolo: e quanto alle facultà, competenti al Vescovo di potergli visitare, ci riportiamo à quello, che diffusamente habbiamo notato nella Parte I. §. XIII. num. 25. e seqq. di questo stesso Opuscolo in parlare della Visita Preparatoria.

2 Generalmente nella Visita di tutti i soprascritti luoghi pii si devono onninamente havere le Risposte a' *Questiti* nell' *Istruzioni* Orsine ne' *Capi IX. XI. XII.*

Vid. sup.  
Par. I. §.  
IX. & §.  
XI. hu-  
jus O-  
pusc.

3 Parimenti si habbiano le risposte a' *Questiti*, fatti à gli *Scrutatori segreti* num. 34. acciò che a misura de' bisogni, che si faranno riferiti, si possano applicare i rimedii.

4 Si esaminino particolarmente, se il Monte, Confraternità, ò altro luogo pio, sia stato eretto, con autorità Ordinaria, overo Apostolica. A tal fine gioverà riconoscere le copie legali, che saranno state esibite degli *Stru-*

menti dell' Erezzioni.

5 Osservi il Visitatore diligentemente, tutte, e singole le conditioni, e leggi legitimamente apposte nell'erezzione; e sappia se si osservino, e quando non si osservassero, ne ordini l'osservanza.

6 Vederà gli Statuti, e le Regole, con le quali ciascun Monte, Spedale, ò Confraternità, ò altro Luogo pio, sono governati; se siano canonicamente stati fatti, e approvati; E se siano osservati, ò no, à fine di ingiongerne l'osservanza, in caso di bisogno.

7 Havvta distinta notizia di tutte l'Opere pie, alle quali per fondatione, per legati, ò per altri titoli, s'impiega ciascuno de'sudetti, ò altri Luoghi pii, sappia se siano adempite.

8 Riconosca lo stato Economico, e

9 Faccia si render conto dell'amministrazione dell'entrate con praticare onninamente quanto di sopra ne' §§. XXVII. e XXVIII. di questa seconda Parte si è notato.

10 In che cosa debba consistere la Visita degli Spedali, delle Confraternità, e di altri Luoghi pii di qualsivoglia sorte, ancorche governati da' Laici, anche la Congregatione de' Vescovi, e Regolari lo spiegò in certi Particolari, contenuti nelle lettere, dirette al Vescovo di Scala, scritte a' 21. Novembre 1603. del seguente tenore.

E

*E chiaro, massime per la disposizione del Sacro Concilio di Trento seß. 2. cap. 8. e 9. che V. S. può, e deve visitare tutti gli Hospedali, Fraternite di Laici, e altri Luoghi pii di qualsivoglia sorte, ancorche siano governati da' Laici, & instituiti in Chiese de' Regolari: per riformar tutti gli abusi, che vi possono essere introdotti, sì nelle cose concernenti il culto di Dio, & il servizio delle Chiese, & Oratorii loro, & altri Esercizii spirituali, come del Governo, & Amministrazione dell' Entrate, e Beni temporali, e forma d' electione de' Ministri, & Officiali, con farli dare i conti dell' entrate, e spese, massime per vedere, se siano impiegate, e fatte pia, e santamente, conforme all' intentione de' Fondatori, & altri, che vi hanno lasciati i beni, & entrate. Però sarà debito di V. S. d' attendervi, astringendo i renitenti alla debita obbedienza, con pene, e censure, conforme a i sacri Canoni.*

Nicol.  
M. S. E-  
piscop.  
verb.  
Visita  
n. 20.

11 Devesi anche nelle Visite degli Hospedali, Confraternità, Monti di Pietà, e di ogni altro Luogo pio, ancorche esenti, e governati da' Laici, vedere, ed eseguire da' Vescovi Visitatori, e statuire come avverte il Sagro Concilio: *Omnia, qua ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pauperes sustentandos instituta sunt*: Rifletta il mio BUON VESCOVO à queste misteriosissime parole del Tridentino.

Coucil.  
Trident.  
sess. 22.  
cap. 8.

12 Quanto al farsi rendere conto dell' amministrazione dell' entrate nello stesso sa-

Concil.  
Trident.  
cap. 9.  
sess. 22.  
refor.

gro Concilio espressamente si dispone: *Administratores, tam Ecclesiastici, quam laici fabricæ cujusvis Ecclesiæ, etiam Cathedralis, Hospitalis, Confraternitatis, Eleemosinæ Montis Pietatis, & quorumcumque piorum locorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario.* Ci pensi il mio BUON VESCOVO, se ogni anno si rendanoò, nè questi conti.

13 Oltre à queste cose notate ne' soprascritti 12. numeri di questo §. che generalmente appartengono à tutti i Luoghi Pii, sotto qualunque titolo si appellino, ci resta hora à soggiungere, altre di più in particolare per *Monti di Pietà, Monti frumentarii, Spedali, e Confraternità.*

14 MONTI DI PIETA', E MONTI FRUMENTARII. Sappiasi, se il Monte di Pietà nel prestar denari, ò ricever pegni, ritragga qualche emolumento, ò pure faccia i prestiti *Gratis*, e per atto di charità; poiche in tal materia, se ve ne fosse bisogno, deve ingiungerli l'osservanza della Bolla di Leone X. fatta nel Concilio Lateranense, spesso ricordata a' Vescovi da ambedue le Sagre Congregazioni, del Concilio, e de' Vescovi Regolari. Questa hà rescritto, dando le seguenti Istruzioni.

15 *Se il Monte può mantenersi, con pagare anche gli Operarii, e Ministri con le sue entrate, non può riscuoter niente per gl'impresstiti. altrimenti*

menti solo tanto, quanto è necessario per lo sudetto mantenimento, e spese necessarie del Luogo, e Ministri, conforme alla Costituzione di Leone X. nel Concilio Lateranense. Cotrone 28. Aprile 1599. Faenza 6. Settembre 1604. Purche non passino li tre per cento. Vigevano 19. Gennaio 1607. Tortona 15. Agosto 1626. O quattro al più. Cotrone 28. Aprile 1599. O due. Cremona 31. Maggio 1580. O un solo, se basta: Messina 11. Aprile 1625.

16 E questo stesso si deve avvertire ne' Monti frumentarii, accioche nel prestare, e nel riscuotere i grani non si contravenga alla citata Bolla di Leone X. la quale è la Regola irrefragabile in questa materia.

17 SPEDALI. Per la Visita degli Spedali: oltre alle cose, generalmente notate di sopra in questo §. dal numero primo, per tutto il numero 12. e nel §. XIII. della Prima Parte di questo stesso Opuscolo, si aggiunge l'infra scritta Instruzione, trasmessa a' Vescovi dalla Congregatione del Concilio, accioche à tenore della medesima Instruzione, il Visitatore possa vedere, sapere, e ordinare ciò, che farà necessario per lo reggimento degli Spedali.

18 *IN Bononien. Congregatio Concilii statuit hac per modum Instructionis, non autem per modum Decretorum, Episcopis*

Ex Tom. VII. Decretor.

pag. 64. exist. in

pe-

Archiv.  
Cong.  
Conc.

*petentibus tradi debere, ne stilus Congregationis immutetur.*

*INSTRUCTIO eorum, qua observanda ab Episcopis in administratione Hospitalium, jussu S. Congregationis Concilii ad Episcopos transmittenda . . . Septembris 1592.*

19 *Consuluerunt plerique Episcopi Congregationi Concilii: Quae eorum sint partes in Administratoribus Hospitalium, ordinaria auctoritate, tam delectis, quam deligendis, alimentis, eis decernendis, ratione exigenda, & denique universa Hospitalium gubernatione, ad prescriptum Clementina: Quia contigit, & Decreti Conc. cap. 8. sess. 25. dirigenda. Et quid observandum sit quoad eos, quibus Hospitalium cura, à Sede Apostolica, quoad vixerint, commissa fuerit.*

*Congregatio Concilii censuit, quod attinet ad primam partem: Cum Hospitalium cura committenda fuerit, Ordinarium, omni studio inquirere oportere, ut Virum probum, industrium, spectatum fide, & moribus non suspectum, qui gratis eam curam gerere velit, inueniat, & si inuenierit, eum omnino administrationi praeficiat, qui de recto administrando iuramentum prestare, ac de Hospitalium Bonis Inventarium conficere teneatur.*

*Quod si, omni adhibita diligentia, neminem idoneum potueris reperire, qui onus administrationis Gratis suscipiat: tum demum alium Virum*

*rum*

rum frugis esse ab eo deputandum, cui ex redditibus Hospitalis congrua praebeantur alimenta.

Quae alimenta, qualia, quantaque futura sint, generatim sanè praescribi non possunt; sed cum pro qualitate Loci, Personae, Reddituum Hospitalis, laboris, & caterarum circumstantiarum sint existimanda, conscientiae, & iudicio Ordinarii, Sacra Congregatio relinquit: Planè confidens, cum in his alimentis decernendis, omni humano affectu seposito, Hospitalis utilitatem potissimum praeculis habiturum: quippè meminisse debet, aliam esse rationem eorum, qui Ecclesiis praeficiuntur, atque eorum, quibus Hospitalia commendantur. Beneficia enim ad Divinum Cultum exercendum sūt praecipuè instituta, & ideo qui ea obtinent, fructus suos faciunt, tamen si eorum partem in certos usus dispensare, ex sacris Canonibus teneantur: Hospitalia verò, cum in id fuerint cōstruēta, & fundata, ut pauperum, aliorūve hominū genus in eis suscipiatur, Administratores, eorum fructus facere suos minimè possunt, semper itaque in alimentis praescribendis cogitare Ordinarius debet, quo ampliora Administratori alimenta decernantur, eò minus pauperibus peregrinis, aliisve id genus hominibus suscipiendis, super futurum, hisque id totum decrescere, quod illi fuerit attributum.

Quia si valde tennes sint fructus Hospitalis, tum Ordinarius salarium aliquod tenue ei, pro fructuum tenuitate, constituat, oportet, ne in  
ali-

*alimoniam Administratoris absumentur universi. Et si plura Hospitalia in Civitate, & Diocesi extiterint, quae per unum aliquem administrari commodè possint, ad levandam impensam, Hospitalium cura, praeficiet.*

*Præterea quotannis, tam ab Administratoribus hæctenus deputatis, quàm in futurum, deputandis, rationem administrationis exigat, & si eos constiterit, in alios usus, quàm destinatos Hospitalium fructus erogasse, ad integram restitutionem omnino compellat, & amplius, si opus sit, eosdem ab administratione removeat. Idque observet etiam quoad ea Hospitalia, quorum Administratores hæctenus rationes nunquam reddiderint; nullamque rationem habeat in his omnibus contraria consuetudinis, etiam immemorabilis, quæ tamquam corruptela decreto Concilii sublata fuit: Et pro munere suo in hæc rem diligentissimè incumbat, ne si secus fecerit, eam rationem, in qua exigenda negligens, aut remissus fuerit, ipse in supremo Judiciis, quod tanto opere timendum est, die, ante Dei Tribunal, reddere teneatur.*

*Neminem etiam, cui Hospitalium cura, post Concilium commissa fuerit, ultra triennium, in administratione perseverare sinat. Et si quem id tempus administrando excessisse compererit, protinus amoveat.*

*Et quia plerumquè Hospitalia, ad certum Peregrinorum, Infirmorum, aut aliarum perso-*  
na-

*narum genus suscipiendum, instituta sunt, nec in loco, ubi Hospitalia existunt, similes persone, aut per pauca reperiuntur: Ordinarius, adhibitis duobus de Capitulo, à se deligendis, matnrè deliberet, atque decernat, ut fructus eorum in alium usum, institutioni proximiorum, ac pro loco, & tempore utiliorum, specialiter prescribendum, convertantur: quemadmodum est providentissime à Tridentino Concilio sancitum. Et in summa, cum sciant, necessariam pastoralis sollicitudinis partem in eo versari, ut pauperes, Infirmos, & Peregrinos quacumque ratione subleuet, nihil pratermittere debet, ut administrationem Hospitalium ad eos sustentandos institutorum, ad vivam tum Clementinæ, tum Trid. Concil. mentem, quantocius reducat, nec committere, ut suæ hac in re partes, ullo modo desiderentur.*

*Quoad secundâ partē attinet: Congregatio respondit, quæ de administratione reddenda, & reliquis restituendis superius dicta sunt, etiam in iis Administratoribus, qui à Sede Apostolica deputati fuerint, observari debere, sive in litteris cura Hospitalium committatur, juxta Clementinam Quia contingit: sive ejus nulla mentio habeatur: nisi forte in litteris constet, aliter Sanctissimum Dominum Nostrum disponere voluisse.*

20 Questa sì saggia, e sì ben fondata Istruzione, deve essere Regola irrefragabile al mio BUON VESCOVO nel reggimento degli  
Spe-

Spedali, con haver à mente l'Avvertimento, che nella medesima Istruzione stà registrato, e che in materia degli Spedali, e di tutti gli altri Luoghi, e Opere pie, e in tutto ciò, che concorre il pastoral ministero, deve intonarsi allo spesso, alle orecchie del Vescovo: *Sinegligens, aut remissus fuerit, ipse in supremi Judicii, quod tantopere timendum est, die, ante Dei Tribunal rationem reddere teneatur.*

21 CONFRATERNITA'. Quanto alle facultà competenti al Vescovo di visitare le Confraternità, ne habbiamo discorso nel §. XIII. dal num. 25. per tutto il num. 32. nella Prima Parte del presente Opuscolo: Hora, quanto alla visita attuale delle medesime Confraternità, oltre alle cose disposte generalmente nel presente §. dal num. 1. per tutto il num. 12. che tutte debbono praticarsi in questa visita, si soggiungono le seguenti riflessioni.

22 Si faccia il Visitatore esibire l'erettione, e aggregatione, per sapere, e vedere: Se la Confraternità, che si visita, sia stata canonicamente eretta, particolarmente, se vi fù interposto il consenso dell'Ordinario, tanto nell'erettione, quanto nell'aggregatione, giusta la forma prescritta dalla Bolla di Clemente VIII. che comincia: *Quacumque à Sede Apostolica:* pubblicata sotto li 24. di Dicembre 1604. Questa Bolla stabilisce il modo, e la forma da osservarsi nell'erettione, e istituzioni delle

Con-

Confraternità, e nelle aggregazioni, e comunicazioni de' Privilegii, e Indulgenze, e prescrive il modo (che si rimette all'arbitrio del Vescovo) da spendersi le rendite delle stesse Confraternità. Onde miglior Regola, e miglior Istruzione non si può dare al mio BUON VESCOVO, che la detta Bolla di Clemente VIII., alla cui esecuzione in tutte le sue parti deve egli onninamente invigilare.

23 Quando, vista l'erectione, Capitoli, e altro, troverà il Visitatore alcuna cosa contraria alla medesima Bolla: deve provedervi, v. g. se in uno stesso luogo vi fossero più d'una Confraternità del medesimo Istituto, s'ossiste l'erectione della prima eretta; E devono rivo- carsi, e sopprimerli l'altre, fatte dipoi, sicome dichiarò la Congregatione de' Vescovi, e Regolari 25. Marzo 1640. Essendo dalla detta Bolla espressamente prohibita l'erectione in un luogo più d'una Confraternità dello stesso Istituto. *E ben vero* (sono parole d'un'altra dichiarazione della medesima Cōgregatione in Vercellen. 3. Februarii 1610) *che la sudetta Bolla non s'intende della Confraternità della Dottrina Christiana, nè di quella del Santissimo Sacramento, le quali dovrebbero essere in ciascuna Parochia; in specie quella del Santissimo Sacramento.*

Nicol.  
M. S. E-  
piscop.  
verbo  
Confrater-  
nità  
n. 8.

24 Oltre alla citata Bolla di Clemente, assistono al Vescovo le Dichiarationi delle Sa-  
cre

ere Congregazioni, e particolarmente di quella de' Vescovi, la quale al Vescovo della Cava  
 Nicol. adi 15. Maggio 1590. così rescrisse: *L'Ordin-*  
 ibid.n.9. *nario nel visitare le Confraternite può, e deve*  
*considerare i loro Instituti, e Capitoli, con li quali*  
*si governano, approvando i buoni, e laudabili, e*  
*riprovando gli altri, che non pareranno tali, con*  
*esercitare in ciò la sua cura, e giurisdizione.*

*Della Visita de' Conventini soppressi. §. XXXIX.*

I **I**N virtù della Bolla d'Innocentio X.  
 che comincia *Instauranda*: emanata  
 adi 13. Ottobre 1652. della quale altrove  
 abbiamo fatto mentione, gli Ordinarii han-  
 no acquistato il governo, e l'amministrazione  
 di quei Conventi, che secondo la disposizione  
 della medesima Bolla sono stati soppressi. On-  
 de gli stessi Ordinarii non devono tralasciare  
 di visitargli, procedendo alla visita Locale,  
 Reale, e degli Obblighi, con far descrivere ne-  
 gli Atti della Visita di ciascun Conventino,  
 le Chiese, le Habitationi annesse, le entrate, gli  
 obblighi, e ogn'altra cosa, come si usa nel fare  
 le visite d'ogni altra Chiesa, giacche sono Luo-  
 ghi soggetti alla sua ordinaria giurisdittione;  
 e dovrà praticare quello, che abbiamo nota-  
 to per altre Chiese, poiche nella detta Bolla  
 viene loro incaricato così: *Curent, ut eorum*  
*redditibus, & proventibus universis, in primis, &*  
*ante*

Bull. In-  
 noc. X.  
*Instaurā-*  
*de. 13.*  
 Octobr.  
 1652.

*ante omnia, impleantur onera Missarum, & alia quacunque, ex lege foundationis, aut largitione, fidelium, vel alias quomodolibet eis incumbentia, quibus nullo modo derogare intendimus, & cura animarum, si qua illis immineat, per Presbyteros seculares idoneos, ab ipsis Ordinariis approbandos, laudabiliter exerceatur.* Siche deve il Visitatore di questi Conventini non trascurare di sapere, e vedere, se gli obblighi di Messe, e di qualunque altra sorte vi fossero, siano adempiti, con praticare ciò, che habbiamo notato di sopra nel §. XVIII. dove habbiamo trattato di questa gravissima materia della soddisfazione degli obblighi delle Messe, e di altri legati pii.

2 Soggiungendosi nella detta Bolla: *Ecclesiae debito non fraudentur servitio*: deve il Visitatore vedere, che il culto Divino in esse Chiese non patisca, ne per difetto di suppelletti, e ornamenti, ne per negligenza di Ministri, che vi devono servire. Avverta se questi luoghi habbiano bisogno d'istauratione, accioche non vadano in rovina. E certamente troppo gran bisogno ci è di essere oculato nella Visita di questi Conventini, mentre l'esperienza in molti luoghi hà mostrato, che si perde la memoria delle foundationi di tali Conventi, e degli obblighi, e de' legati, con pregiudizio incredibile dell'anime de' Defonti, venendo defraudata la loro fede contra la

giustitia, e contra l'espresso avvertimento del Romano Pötefice, che ne incarica la conscienza degli Ordinarii.

3 E perche l'entrate de' Conventini soppressi, si trovano, per lo più, applicate a diversi usi pii in virtù di speciali lettere, enunciate nella detta Bolla: deve il Visitatore investigare, in quali usi furono applicate le entrate di ciascuno Convento, e con quali pesi: e altresì investigare, se i pesi ingionti in virtù di tali applicationi, siano adempiti, con farsi rendere i conti dell'Esito, e dell'Introito.

*Della Visita attuale delle Chiese esenti Secolari, e Regolari, soggette al Vescovo, come Delegato Apostolico.*

§. XXXX.

1 **I**L sagro Concilio Tridentino, che (conforme ne notammo alcune cose nella Prima Parte di questo Opuscolo nel §. XIII. dal numero primo per tutto il numero 44., e che hora riduciamo à memoria del nostro BUON Vescovo) diede la facoltà a Vescovi di potere, come Delegati Apostolici visitare i luoghi esenti, che non sono con Territorio separato, e Giurisdittione quasi Episcopale, accennò in che debba consistere questa Visita.

2 Per quello, che riguarda il materiale delle Chiese, quanto si siano elenti; se si trovano co-  
se

se, che habbiano bisogno d' instauratione : Si deve ordinare , che s' instaurino : *Ut quæ reparatione indigent, reparentur* . E lo stesso fù statuito per gli Monasterii, Abbatie, e Prepositure secolari, e regolari , che si danno in comenda; essendo anche lecito di far sequestro di frutti, perche si spendano in tali instaurationi: *Curent Episcopi congruentibus remediis, etiam per sequestrationem fructuum, ut quæ renovatione indigent, aut restauratione, reficiantur* . Nè mancano in tal proposito le Dichiarationi della sagra Congregatione del Concilio , la quale scrivendo all' Arcivescovo di Chieti, gli disse: *Amplitudinis tue jus esse, obtinentes Beneficia quatumvis exempta, intra Diocesim existentia, cogere ad Ecclesiarum ruinam minantiu reparatione, juxta Decr. c. 8. sess. 7.* E ben vero, che quando si tratta di Monasterii, dati in Comenda a Cardinali: per atto di riverenza , non si suole procedere a sequestri, mà se ne fanno certiorati gli eminentissimi Abati Comendatarii, acciò che con la loro eminentissima pietà vi proveggano .

Concil.  
Trid.  
cap. 8.  
sess. 7. re-  
for.

Cap. 8.  
sess. 2 r.

Ex tomò  
3. litter.  
SS Li-  
min.

Pag. 62.  
in Arch.  
Cong.  
Conc.

3 P A R O C H I A L I . Se alle Chiese esenti, che dal Vescovo, come Delegato Apostolico si visitano, è annessa la cura dell' anime di persone secolari, il Concilio per la visita, da farsi dal Vescovo , come Delegato Apostolico hà prescritto : *Et cura Animarum, si qua illis immineat, aliisque debitis obsequiis minimè de-*

Concil.  
Trid.  
cap. 8.  
sess. 7.  
à ter.

*fraudetur* . E lo stesso hà prescritto in altro luogo, parládo della visita de' Monasterii, Abbatie, &c. e delle Chiese, che loro sono annesse: *Et cura Animarum, si qua illis, vel eorum annexis immineat, aliaque debita obsequia rectè exerceantur.*

4 La visita nelle cose concernenti la cura dell'Anime, senza dubbio alcuno consiste, in visitare il Santissimo Sacramento, il Battisterio, gli Olii santi, i Calici, e le sagre suppellettili necessarie per la decente amministrazione de' santi Sacramenti. Onde vedrà il Visitatore, se vi sia cosa alcuna bisognevole di provvedimento, per farvi gli opportuni decreti a tenore di quanto habbiamo notato in questa II. Parte, cioè, per la visita

Del Santissimo Sacramento nel §. II.

Del Battisterio nel §. III.

Degli Olii Santi, nel §. IV.

De' Calici, e altre suppellettili nel §. X. e seq.

Dei' amministrazione de' santi Sacramenti nel §. XVII.

5 Anzi può il Vescovo fare anche la Visita dell'adempimento degli obblighi delle Messe. Essendo nata controversia trà il Vescovo di Volturara, e il Priore di Barletta della Religione Gierosolimitana circa la visita della Patocchiale di Alberona, Terra posseduta dalla medesima Religione *in temporalibus* con

con giurisdizione anche spirituale sopra il Clero, e Popolo di quel luogo, nell'anno 1652. fù rescritto dalla Congregazione del Concilio: *Potuisse, ac posse Episcopum, tanquam Sedis Apostolicae Delegatum visitare Ecclesiam Parochialem, ac in Visitatione edere decreta in concernentibus curam Animarum, administrationem Sacramentorum, implementum onerum Missarum, ejusdemque Ecclesiae restorationem.*

Card. de Luca de Jurisd. & foro cõpet. discurs. 3. num. 2.

Non acquietandosi il detto Priore a questa Risoluzione, e havendo fatta istanza di essere udito dinuovo, la Congregazione fece la seguente più ampla dichiarazione a favore del Vescovo: *Episcopum manutenendum esse, nẽdum in premissis, sed etiam in approbatione Confessariorum, benedictione Concionatorum, & aliis, concernentibus jurisdictionem, à Sacr. Conc. Tridentino delegatam in locis exemptis, donec ex parte Prioris doceatur de territorio separato per privilegium Apostolicum, vel per immemorabilem canonizatam per tres sententias conformes.*

6 Nella Visita delle Chiese Parrocchiali unite a' Monasterii di Regolari, può il Vescovo farsi render conto, se si sodisfacciano i pesi delle Messe, e altri legati pii; sicome fù risoluto in Oxomen... Augusti 1587. Congregatio Concilii censuit, *Episcopum posse inquirere in Visitatione, An Missæ, legata pia, & cætera id genus adimpleantur in Parochiali, unita Monasterio Regularium, juxta Testatorum voluntatem.*

Ex Tom. V. Decr. pag. 11. exist. in Archiv. Cong. Conc.

7 Può il Vescovo nella Visita delle Parocchiali, e di altre Chiese esenti praticare la dottrina dell'Eminentissimo di Luca, del seguente tenore: *Visitatio per sacrum Concilium repetitis vicibus, etiam in locis, & Ecclesiis exēptis locorum Ordinariis, injuncta, & commissa non percutit solum Ecclesia materialis visitationem, sed etiam percutit finem, seu effectum, nempe scilicet, ut ipsa Ecclesia materialis cum Altaribus, & Cappellis decenter restaurata, & ornata retineatur, sed ut ita tollantur abusus circa Cultum, ac detegantur intrusi, & usurpatores Beneficiorum, ac bonorum ecclesiasticorum, nec non inspiciatur, an Sacramenta, aliaque Divina bene Populo administrantur, & quomodo Ministrantes vivant, an scilicet Populo scandalum, vel adificationem praebeant, cum similibus, visitationis finem, seu effectum concernentibus. Idcirco dandam perneceesse visitationem personarum, tam circa idoneitatem, quam circa vitam, & mores, ac recognitionem Bullarum, seu titulorum, quorum ratione Beneficia possideant, ac ordines, aliaque munia exerceant.*

Ex tomò  
Decr.  
ann.  
1657. c.  
xist. ind.  
Archiv.

8 Se al Vescovo piacesse, particolarmente nel tempo della Visita amministrare nelle Parocchiali de' Regolari il Sacramento della Cresima il potrà fare, conforme fù risoluto in Brixien: *An Eminentissimus Episcopus Brixien. possit in Ecclesiis Parochialibus Regularium, Sacramentum Confirmationis, suis Subditis administrare.*

*nistrare, in actu praesertim Visitationis. Die 9. Junii 1657. Congregatio Concilii censuit, posse.*

9 **C**ONVENTI, DOVE NON V'HA IL NUMERO PREFISSO DI RELIGIOSI. Quanto alla Visita delle Chiese, e Case di quei Regolari, e Regolari stessi, i quali in virtù della Bolla di Urbano VIII., e del Decreto della Congregatione sopra lo stato de' Regolari, perche ne' Conventi, dove dimorano, non sono in numero rispettivamente prefisso, sono soggetti alla giurisdictione del Vescovo ( siccome pienamente ne habbiamo discorso nel §. XV. della Prima Parte del presente Opuscolo, dove sono descritti molti casi, ne' quali il Vescovo puo esercitare la giurisdictione delegatagli ) dourà il Vescovo praticare nelle Chiese di questi, la visita Locale, Reale, e dell'adempimento degli obblighi, come se appunto fossero Chiese, e Case Parrocchiali, ò Collegiate soggette alla sua totale giurisdictione. Al qual'effetto douranno da questi Regolari essere state esibite, come dagli altri Sudditi del Vescovo, le risposte all' Istruzioni Orsine ne' Capi III. VI. XI. XII., e riconosciute si tali Risposte, pigliare quelle provisioni, che il BUON VESCOVO stimerà opportune circa lo stato spirituale, Disciplina regolare, e amministrazione economica, facendo esibire i libri dell'Introito, e dell'Esito, siccome espressamente si hà nel detto §. XV. num. 27.

IO Rifletta il BUON VESCOVO a quanto nel detto §. XV. diffusamente ci troviamo haver notato, accioche in tutt'i tempi, e particolarmente in quello della santa Visita, possa esiggerne rispettivamente l'osservanza.

II Sopra tutto, stimo che il mio BUON VESCOVO, non debba tralasciare ( giache questi Regolari gli sono in tutto, e per tutto soggetti ) farsi esibire le loro Regole, per riscontrarne diligentemente l'osservanza in tutte le sue parti, accioche vivano religiosamente, e senza scandalo, e adempiano i loro regolari ministeri: con farne anche la visita personale; trattandosi di luoghi, e di persone soggette alla sua giurisdittione, essendo questi Regolari pecorelle del suo Ovile: e se alcuna se ne perdesse per negligenza del Pastore in reggerle, anche ne dourà render conto all'eterno Pastore, sicome espressamente la Congregatione sopra lo stato de' Regolari ne avvertì con lettere a 26. Febbraro 1654. un Vescovo: *V. S. invigili sopra i Religiosi* ( parla di Regolari di quei Conventi, dove non si mantiene il numero prescritto di dodeci Religiosi) *per non havere a render conto alla Maesta Divina d'haver trascurato la salute del Gregge, commesso alla sua custodia.* Rifletta il mio BUON VESCOVO quali siano le sue incumbenze di giustitia verso questi Regolari. Quanto alle parri, che deve esercitare per charità verso altri Regolari, deside-

IO,

Relat. a  
D. Episc.  
Rosa de  
residen.  
Episc.  
cap. 4.  
sc&f. 6.  
nu. 100.

ro, che non disprezzi cioche noterò nel §. seguente.

*Della Visita Charitativa de' Regolari, ancorchè esenti dal Vescovo. §. XXXXI.*

1 **S**ono, non vi hà dubbio, i Regolari esenti dalla giurisdittione degli Ordinarii; ma non per questo sono esenti gli Ordinarii stessi dal riguardargli, come loro Cooperatori nel pastorale ministero, amargli, e stimargli: essendo ben noto il grande ajuto, che i Regolari hanno dato, e danno a' Vescovi co' loro esempj, e dottrine, con le predicationi, con le missioni con esercitare l'officio di Teologi, Esaminatori, Visitatori, e con adempiere altri sagri ministeri di molto profitto, e di utilità dell'Anime. E vi hà Diocesi, così sprovista di Ecclesiastici secolari idonei, che i Regolari sono quelli, che ajutano il Vescovo a portare il peso dell'opera pastorale. E quindi troppo importa al mio BUON VESCOVO d'havere nella sua Diocesi, Regolari di spirito, e di dottrina, e deve usare ogni industria in procurare da' Superiori Regolari, che mandino per suo ajuto ne' Conventi della sua Diocesi, Soggetti di questa sorte.

2 All'incontro poi viene eccitata la gratitudine, e'l zelo del Vescovo porgere orecchie: Se ne' Monasterii, Conventi, Collegii, Congregazioni vi sia l'osservanza regolare, ò  
pure

pure vi siano degli Inconvenienti, bisognosi di rimedio. In tali casi non può essere impedita la charità del Vescovo dal portarsi, non per titolo di Visita (che non è lecito farvela, senza speciale delegatione Apostolica) mà per altri honesti fini, a medesimi Conventi, dove non è dubbio, che sarà ricevuto con ogni urbanità, e cortesia, sì per lo rispetto, che si deve ad un Prelato di S. Chiesa, massimamente, quando con le sue plausibili operationi sparge odore di buon Pastore, come anche per lo timore riverentiale, mentre i Regolari in moltissime cose sono soggetti al Vescovo, come Delegato Apostolico. Con questa occasione non viene impedito il Vescovo, che preventivamente informato di qualche cosa, degna di ammonitione, non chiami a se destramente il Regolare corrigendo: e se la correctione dovesse essere generale, parlare a tutti con modo piacevole, e charitativo, ammonirgli, esortargli all'osservanza Regolare, particolarmente all'oratione, e al Ritiramento, e all'osservanza de' loro Voti. Con ciò fare, i Vescovi ubbidiscono al Concilio Tridentino: *Provideant Episcopi paternis admonitionibus, ut eorum Regularium Superiores, juxta eorum regularia Statuta, debitam vivendi rationem observent, & observari faciant, & sibi subditos in officio contineant*. In fatti essendo la correctione, conforme dicemmo nell'Annotatione al-

l'Av-

Seff. 21.  
cap. 8.

L'Avvertimento X. , secondo la Dottrina di S. Tomaso, di due sorti , una di Giustizia , e l'altra di Charità , questa di charità , che deve essere più frequente , ed è quella , che partorisce più facilmente l'effetto , in quella simiglianza , che più opera l'amore , che 'l timore , il Vescovo potrà esercitarla a suo piacere , tanto ne' Conventi de' Regolari , quanto fuora di Conventi , chiamando a Casa sua quelli , che havefsero bisogno della fraterna correctione , ò pure basterà , che 'l Vescovo habbia la charità , che ogni cosa otterrà , e dagli Esenti , e da' Sudditi .

3 Che se i Regolari , così esortati , e ammoniti non s'emenderanno , e i loro Superiori certioratine dallo stesso Vescovo , non vi provuederãno , si ricorra al remedio , in tali casi prescritto dal Concilio Tridentino : *Quod si admoniti intra sex menses , eos non visitaverint , vel correxerint , tunc iidem Episcopi , etiam uti Delegati Sedis Apostolicae , eos visitare possint , & corrigere , prout ipsi Superiores possent .* Mà perche è difficile venire alla pratica di questa Visita ; però il mio BUON VESCOVO haurà da far fondamento nelle paterne ammonitioni sopradette , e in altre estragiudiciali diligẽze . Che se con tutto ciò non si vederà l'ammendatione , non lasci il BUON VESCOVO di dolersene co' Superiori maggiori , infino col Papa stesso , accioche vi provegga , siccome sò , che all'

Conc.  
Trident.  
ibidem.

occor-

occorrenze, zelanti Vescovi hanno praticato, con molto servizio di Dio.

DELLA VISITA DE' MONASTERI  
DI MONACHE;

§. XXXII.

*Avvertenze precedenti alla Visita  
attuale.*

Vid. su-  
pra Par.  
I, IX. &  
XI.

1 **H**Abbiamo per tutto la Prima Parte del presente Opuscolo, pienamente trattato in generale, della Visita Preparatoria; e per quello, che concerne la Visita delle Monache, habbiamo proposti per preparatione di questa Visita il far precorrere le Istruzioni Orsine ne' Capi III. VIII. XI., e XII. Onde il BUON VESCOVO, prima di portarsi alla Visita, esigga onninamente (se intende di farla fruttuosamente) le risposte a tutti, e singoli **Quesiti** contenuti negli accennati Capi.

2 In oltre dovrà havere havuto da gli **Scrutatori** secreti le risposte al **Quesito** 33.

3 Dovrà il BUON VESCOVO, anche haver precedentemente lette attentamente le **Regole**, e le **Constitutioni** del Monasterio, per poter esigger conto dell' osservanza di esse.

4 Dappoiche il Visitatore si sarà istruito con le dette Risposte, e cō la lettione delle **Regole**, e **Constitutioni** sudette; avuicinandosi

il

il tempo della santa Visita attuale (oltre l'avisso generale dato nell'Editto) farà avvisata la Prefetta, cioè l'Abbadessa, o altra di qualunque titolo si appelli, che habbia la prefettura del Monasterio, affinche questa possa avvisare le Monache, e particolarmente le Officiali, accioche si preparino a ricevere la santa Visita, con raccomandare particolarmente nelle loro orationi a Dio, questa santa attione.

5 E perche nell'ingresso alla Clausura, le Monache dappoiche hayranno ricevuto processionalmente il Vescovo, e condottolo al Choro, e ricevuta la sua beneditione, dovrà ciascuna ritirarsi alla sua Cella ad orare, restando solamente per accompagnare il Vescovo, la Madre Abbadessa, con quattro altre Madri, delle più sperimentate, e anziane; Queste quattro debbono eleggersi, per Capitolo a questo fine specialmente convocato. Onde il Vescovo preventivamente il farà eseguire.

6 Nel dì stabilito, si porterà il Visitatore alla Chiesa delle Monache, per dar cominciamento alla santa Visita, la quale (se cosa in contrario non vi farà) dovrebbe cominciarfi dal celebrare la Messa, quale finita il Vescovo, darà principio a cantare, e le Monache proseguiranno in Choro, l'Hinno dello Spirito Santo, e finito, reciterà i Versicoli, e l'Oratione.

7 Di poi in quelle Crate della Chiesa, dalle quali le Monache sono solite udire le Prediche,

che , il BUON VESCOVO alla presenza di tutte le Monache farà un breve , mà efficace sermone , nel quale dovrà discorrere .

I. Della necessità, e dell'Utilità della Visita.

II. Dell'ordine, che vorrà tenere in visitare.

III. Delle disposizioni , che le Monache deono havere a ricevere la santa Visita .

IV. Dell'obligatione strettissima, che ciascuna Monaca tiene di rispondere sinceramente all'interrogazioni , che nello scrutinio della Visita personale saranno fatti ; e di rivelare con religiosa semplicità , e confidenza tutte quelle cose , quali è necessario , che si sappiano da esso Visitatore , bisognose di emendatione, e provuedimento pastorale : acciò che come buon medico porgere possa i medicamenti, e i preservativi a mali spirituali ò in generale , ò in particolare in quel Monasterio .

V. E acciò che con religiosa libertà, e confidenza possano le Monache rispondere , e rivelare le cose bisognose di emendatione , il BUON VESCOVO prometta in parola di Sacerdote , che custodirà sotto inviolabile sugello di segretezza , tutto ciò , che riveleranno , e che non farà a notitia d'alcuno .

8 Finito il Sermone, darà principio alla Visita .

*Della*

*Della Visita della Chiesa esteriore delle Monache.*

**N**ELLA Visita delle Chiese di Monache, il Visitatore vedrà, e s'informerà se vi si osservino le cose infra scritte, e non osservandosi, dovrà fare ordine, che si osservino.

*Santissimo Sacramento.*

**9** LA chiave del Tabernacolo non si deve dare all'Abbadessa, o Monache, mà tenerla da qualche Sacerdote, al quale appartiene di amministrarlo. Così fù rescritto dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari in *Valisoletan* à 12. Gennaro 1604.

Nicol.  
lius M.S.  
Monia--  
liù ver--  
ba Chia-  
vi nu. 1.

Nel resto si habbia riguardo a quanto habbiamo di sopra notato nel §. II. della visita del SANTISSIMO in generale per tutte le Chiese.

*Olio degl' Infermi.*

**10** ANche in questo s'habbia riguardo a quanto habbiamo notato di sopra nel §. IV. della Visita degli Olii sagri.

*Fenestrino della Comunione.*

**11** IL Fenestrino della Comunione, come rescrisse la detta Congregatione al Vescovo di Borgo 5. Donnino à 9. Agosto 1604., non può servire per confessare, ne anche per modo di provisione, e come rescrisse all' Arci-

Nicol.  
verbo  
fenestre  
nu. 7. 9.  
& 10.

vesco-

*vescovo di Pisa* à 13. *Luglio* 1618. deve essere alto mezzo palmo, e largo un palmo intero: e come scrisse in *Bononien* 15. *Decembris* 1617. deve havere due porticelle, con la sua chiave per ciascuna, una di dentro, la quale sia continuamente in mano dell'Abbadessa, l'altra di fuori, che resti in mano del Confessore, ne si apra mai, se non in occasione della santissima Communione, ò di dar l'habito, ò il velo a qualche Novitia, ò la consagratione a qualche Monaca, ò la Cresima a qualche persona, che viva dentro la clausura. Tutto ciò si contiene nella citata *Bononien*.

*Confessionario delle Monache.*

12 **C**irca il Confessionario delle Monache: si debbono osservare le seguen-

Nicol. d.  
M.S. ver  
bo Con-  
fessiona-  
rio num.  
67. &  
seq.

ti dichiarazioni della medesima S. Congregatione de' Vescovi. Deve havere una lamina di ferro co' soliti buchi. *Bologna* 2. *Gennaro* 1601. Il Cratino non deve essere amovibile; ma così ben fermo, che non si possa muovere. *Lucca* 25. *Gennaro* 1605. Con due chiaui l'una, da tenerli dalla Superiora, e l'altra dal Confessore. *Ascoli* 13. *Luglio* 1618. I Confessionarii si devono leuare dalle Sagrestie, e da' luoghi occulti, e collocare nelle Chiese esteriori. *Camerino* 29. *Novembre* 1605. Il Confessore stia in Chiesa ad udir le Confessioni, e quando ciò non si possa, almeno in luogo vicino ad essa, al

al quale s'entri per la medesima Chiesa, e le le Monache faranno renitenti, che il Confessionale si riduca in Chiesa, si devono interdire. *Verona 9. Novembre 1618.*

*Crate nella Chiesa delle Monache.*

13 **L**E Crate, che sono in Chiesa (sono anche Dichiarationi della detta Cōgregatione) si debbono chiudere. *Bologna 14. Dicembre 1596.* All' Arcivescovo di *Ravenna*, 16. Ottobre. 1600. fu rescritto. *Nostro Signore* hà ordinato, che si atturino tutte le fenestre, e aperture, che servono per parlare à Monache nelle Chiese esteriori. Si ferri, e muri la porta, ò porticella del Monasterio, che dalla Clausura risponde nella Chiesa esteriore. *Arbe 2. Marzo 1602.*

Nicol.  
M.S.  
verb.  
Chiesa  
num. 3.

Se le Crate in Chiesa sono necessarie per sentir la Predica, si facciano alte di maniera, che non possano servire per parlatorio, e doppie con due chiavi, l'una delle quali si tenga dall'Abbadessa, l'altra dal Confessore; nè s'aprano per qualsivoglia altra occorrenza. *Bologna 28. Gennaio 1603.*

Si può tollerare una Crate in Chiesa, purchè si ferri di fuori, con una fenestra di legno à chiave, da tenerli dal Confessore, e da aprirsi solo, con occasione di predica, ò altra necessità non dissimile. *Napoli 21. Aprile 1593.*

*Ruota nella Chiesa delle Monache .*

Nicolius  
d. M. S.  
monia-  
lium  
verb.  
Ruota  
num. 1.

14 **N**ella Chiesa (anche sono Dichiarazioni della detta Congregatione queste, che riferimo) si faccia una Ruota i misura conveniente con due porticelle, una dentro la Clausura, l'altra fuori, con le loro chiavi, da tenersi, quella di dentro dall'Abbadessa, e quella di fuori dal Confessore, a fine di valerlene *solamente* nell'occasione delle Messe, per dare, e ripigliare i paramenti, e altre cose necessarie per la celebratione. *Messina 2. Luglio 1596.* Si restringa di maniera, che per essa non si possa porger altro, se non i paramenti strettamente piegati, e altre cose sudette *Bologna 2. Gennaio 1601.*

*Sagrestia esteriore della Chiesa delle Monache .*

M. S. ci-  
tat. verb.  
*Custodi*  
num. 20.

15 **S**I devono far chiudere ( sono parole d'una Dichiaratione della medesima Congregatione de' Vescovi, e Regolari in *Bannonien 29. Maii 1601.* ) e murare bene tutte le Crate, che sono nelle Sagrestie delle Monache, e in qualsivoglia luogo fuori de' Parlatorii pubblici. Non lasciando altro in Sagristia, che una Ruota capace di servitii di essa; qual Ruota non habbia alcuna sorte, nè di buco, nè di lume da poter veder dentro, nè fuori. E di più s'accomodino in un Armario della Sagrestia esteriore quelle cose, che giornalméte servono alla Chiesa,

à , senza che s' abbiano ogni volta à pigliare dalle Monache : per levare l' occasione a' Ministri di parlarle, ò altri Sacerdoti di distrahersi.

*Altari , e Cappelle nella Chiesa delle Monache.*

16 S' Osservi quanto s'è notato di sopra generalmente circa la Visita degli Altari, Cappelle, e sagre Immagini nel §. VI. della presente II. Parte .

*Obblighi di Messe nella Chiesa delle Monache.*

17 S Imilmente si osserverà ciò, che generalmente s' è notato di sopra nel §. XVIII. E ben vero, che non si permettono nelle Chiese delle Monache le Confraternità de' Laici : essendo ciò di mente della S. Congregatione de' Vescovi , e Regolari, come fù rescritto in *Tirasonen 9. Novembris 1595.* e il Nicolio così lo riferisce : *Non placet sacra Congregationi , ut in*

*Monasteriis Monialium sub quovis titulo instituantur Confraternitates Laicorum, ad tollenda quamplurima, quae exinde oriri possunt, incommoda : imò precipit, ut erecta tollantur, sive transferantur .*

M. S. citato Verbo Confraternità num. 1.

S C R U T I N I O  
D E L L E M O N A C H E .

*Si fanno Interrogatorii , e si accenna il modo di provvedere à ciò, che sarà trovato bisognevole di provvedimento .*

18 **V**isitata la Chiesa del Monasterio: si procederà allo Scrutinio di tutte le Monache. Questo Scrutinio si farà nelle Cratte, alle quali, dalla parte esteriore sedendo il Visitatore avanti un tavolino , parlerà à tutte le Monache ad vna, ad vna. Dourà di tutte have- re egli havuto il catalogo, e farà loro gl' infrascritti Interrogatorij: Le risposte , che daranno per cose bisognose di provvedimento , egli le scriverà in vn quinternetto , à tale effetto preparato. Questi stessi Interrogatorij, ò almeno alcuni d' essi, secondo parerà al prudente arbitrio del Visitatore, dourebbero anche farsi ad Ester- ni , che possono essere informati delle cose del Monasterio. Ma in queste, e simili inquisitioni, e interrogatorij, il Visitatore si ricordi di usare onninamente prudenza, ed esercitare patientia.

19 Gli è pur troppo necessaria la prudenza, affìnche con interrogationi à proposito possa rintracciare la verità di quelle cose , che sono di qualche momento: di maniera, che non si possa mai penetrare da chi si havi saputo, e le stesse cose domandarà ad altre Monache; parli di ma-  
nie-

niera, che nessuna Monaca in questo Scrutinio s'auvegga de'sentimèti di esso Visitatore, quali non doveranno dichiararsi, se non doppo finito lo Scrutinio. Parimente gli è necessaria la patientia, affincbe placidamente oda tutte quelle cose, che ciascuna Monaca vorrà dire, sopporti i loro difetti, anzi dia loro fiducia di parlare liberamente, per potete arrivare al suo intento, e scoprire ciò, che è necessario di sapersi, per poter vi apportare dipoi i convenienti remedij salutari.

20 Che se sarà riferito qualche grave, e notabil difetto di qualche Monaca, domanderà da quella, che l' hà riferito, se altre Monache il sappiano: per poterne hayere le loro relationi, accioche, secondo la qualità del delitto occulto, ò publico, possa il Visitatore maturamente deliberare circa la publica, ò privata correzione, e penitenza.

*Se alla Chiesa delle Monache suole essere concorso di Popolo: e per qual cagione. E circa l' hora, che debba ritrovarsi serrata questa Chiesa.*

21 **N**ON si debbono permettere novità, che inducano frequenza nella Chiesa delle Monache. Onde fù ordinato all' Arcivescovo di Bologna, che non lasciasse riportare nella Chiesa delle Monache vn' Imagine della Beatissima Vergine, che si dicea essere di S. Luca, e si portava nelle Processioni, affincbe vi si

M.S. cit.  
verbo  
Chiesa  
num. 1.

cantasse Messa. 2. *Maggio* 1600.

22 Alle Monache di Roma , à di 22. De-  
 Editt. 22 . cembre 1648. con Editto dell' Eminentissimo  
 Decemb. Cardinale Vicario, si ordina , che: nella notte  
 1658. del Santissimo Natale non facciano dir Mes-  
 sa , nè facciano aprire le loro Chiese estero-  
 ri , fino alla mattina di giorno : ne meno fare i  
 Presepii in dette loro Chiese, sotto pena di pri-  
 vatione dell' officio, della voce attiva, e passiva  
 alle Badesse, Sagrestane, ed altre officiali. E sotto  
 le stesse pene si ordina, che nella Settimana san-  
 ta non facciano i Sepolchri di qualsiuoglia  
 sorte nelle loro Chiese esteriori.

23 Per la stessa ragione non si permette  
 ordinariamente nelle Chiese di Monache nu-  
 mero di Messe , ò Cappellanie non amovibili,  
 sicome se ne dichiarò la Congregazione de' Ve-  
 scovi, e Regolari à 14. *Decembre* 1648. E Alef-  
 sandro VII. in una Costituzione per Monache,  
 anche Romane , della quale appresso faremo  
 mentione , non solamente disapprova le turbe  
 de' concorrenti alle loro Chiese , ma mostra  
 gran desiderio , che si evitino , dicendo : *Populi*  
*confluentis turbã , ad Ecclesias Monialiũ , evitari*  
*cupientes.* Da tutto ciò apprenda il mio BUON  
 VESCOVO, quali siano le sue parti nell' impedire  
 i concorsi alle Chiese di Monache.

24 Devono queste Chiese essere serrate, so-  
 nate le ventiquattro-hore , anche la Settimana  
 Santa : così dichiarò la Sagra Congregatione  
 23. *Marzo* 1646.

Il mio Sig. Cardinale Caracciolo, assistito anche da speciale facoltà d' INNOCENTIO XI. per lettere della Congregazione de' Vescovi, e Synod.  
Neapol. Regolari de 22. Gennaio 1677. hà statuito nel suo Sinodo sotto rigorose pene di scomunica *lata sententia*, e dell' interdetto delle Chiese, che non sia lecito di far Inviti di persone, dell' uno, ò dell' altro sesso alle Chiese di Monache, anche esenti, per occasione di celebrazioni di festività, ò di darsi l'habita à monacande, ò per la professione, che queste fanno; E che le dette Chiese debbano, sotto le stesse pene chiudersi all' Ave Maria, &c. Onde si vede con quanto zelo, e con quanta attenzione si debbono fare evitare i concorsi alle Chiese delle Monache.



*Delle Feste, e della Musica nelle Chiese delle Monache, e delle spese, che vi occorrono.*

25 POSSONO essere molto gravi gl' inconvenienti nelle Feste, e nella Musica delle Chiese delle Monache, se il BVON VESCOVO non vi stà oculato. Onde deve in questo Scrutinio investigare, se vi siano inosservanze: per avvertire, che non vi s'introducano abusi, e gl' introdotti siano estirpati à tenore di quanto hora notiamo.

26 Sarebbe espediente in tal materia introdurre l'osservanza della mentionata Costituzione di Alessandro VII. emanata à 24. Set-

tembre 1657. *Pro commissio nobis*: che se bene emanò per le Monache Romane, nondimeno il mio BVON VESCOVO vorrà anch' egli farla praticare nella sua Diocesi, per seguire gl' esempi venerabili di quell' alma Città. Il detto Pontefice, col parere della Congregazione della Visita Apostolica, proibisce cose infra scritte, che dalla Constitutione medesima tradotte nella nostra volgare favella, così suonano. *Omissis, &c.*

Bulla A-  
lex. VII.  
14. Sep-  
tembb.  
1657.  
Pro cõ-  
missio  
Nobis.

27 *Nelle Chiese delle Monache non si celebrino altre Festicità, che de' Santi Titolari delle medesime Chiese, ò Monasterij, overo de' Santi Padroni, e Fondatori degli Ordini, sotto di cui militano le Monache.*

*Onninamente queste Festicità si celebrino senza Musica esteriore: permettendosi solamente nel Choro interiore, il canto, che si dice Gregoriano, overo ancora figurato, quanto all' Antifone delle Vespere per la festa corrente, overo il Canto Magnificat, ma però à Choro pieno; e senza nessuna spesa, sotto pena alle Badesse, ò Prioresse, della privatione dell' officio, e alle Monache, le quali canteranno, aella voce attiva, e passiva, da incorrerse eo ipso.*

*Si comanda alle Badesse, ò alle Prioresse, e ancora alle Sagrestane, alle Camerlenghe, e ad altre Ministre, e Officiale de' Monasterij, sotto le stesse pene, che non piglino in prestito da qualsivoglia persona, per ornare le Chiese, e gli Altari, gli apparati, ò suppellettile di argento, ò altra pretiosa, ò*  
*non*

*non pretiosa di qualsivoglia qualisà, ò specie; e si comanda, che ne anche sotto nome celato domandino, nè ricevano per la cagione prenarrata, denari, ne robe di qualsivoglia sorte, da qualsivoglia persone certe, ovvero incerte, aneorche le dessero spontaneamente, sotto qualsivoglia pretesto di gratitudine, donazione, pagamenti di debiti, ovvero restitutione, anche per iscarico di coscienza, ò per altro contratto, ò mendicato colore, anche sotto titolo di limosina: e che ne meno sia lecito di riceverle da proprij Congiunti, etiandio in primo grado, ovvero da Benefattori delle Monache.*

*Che per l' accennato effetto le Monache non vendano le opere fabricate con la loro inuistria, per impiegare il prezzo in tali spese.*

*Che non donino cosa alcuna alla Chiesa, ò Sagrestia, accioche s' impieghi per dette spese: e ciò nè durante, nè dopò elasso il tempo dell' officio, che esercitano: mà che le spese necessarie per dette feste si facciano solamente con quella maggiore parsimonia, che sarà possibile, con l' entrate ordinarie, e certe, e proprie de' Monasterij, ò delle Sagrestie, se vi sono; e che in nessuna maniera si contraggano debiti.*

*Che l' istesse sopradette cose s' osservino, quando le Zitelle, ovvero Donne si ammettano a ricevere l' habito, ò à fare la professione regolare, dovendosi tutte le cose fare senza pompa, senza spesa, e senza distribuzione di Cere, ò di altri regali di qualsivoglia sorte, compresi trà questi, anche robe mangiatine.*

*Che*

*Che in occasione della celebratione delle dette festività, ò ricevimento d'habito, ed emissione di professione, ò in qualsivoglia altro tēpo dell'anno, non si possano dispensare, nè mandare à donare fiori, e frutti, ò siano veri, ò naturali, ò fittiti, e artificiali, ovvero robe comeestibili, composte di zuccaro, e torte, e copede, e simili, e come dicefi nella detta Constitutione: Pharmaca, placenta, liba, Scribilita, crustula, spirula, & alia id genus edulia, cupedia, & bellaria: à qualsivoglia persone secolari, ò Ecclesiastiche, etiandio regolari dell' uno, e dell' altro sesso, commoranti tanto dentro, quanto fuori de' Monasterij, e che ne anche si possano mandare à donare le predette cose à Superiori, e Prelati costituiti in qualsivoglia grado, e dignità, anche di Cardinalato, nè à Protettori, Viceprotettori, Deputati, Prefetti, Visitatori, Confessori, Fattori, e altri Officiali de' Monasteri, sotto qualsivoglia titolo si appellino, e altri, in qualsivoglia modo dipendenti da essi.*

*Che le Messe solenni nelle Chiese de' Monasterij, si cātino da Confessori, ovvero da altri priuati Sacerdoti, e si prohibiscono i suoni delle trombe, e gli strepiti de' tamburri, e gli spari di mortaletti, ò di altri fuochi artificiali, nè ananti, nè d' appresso le Chiese; e si prohibisce lo spandere ananti le porte delle medesime, le tele ad uso di padiglioni; e si comanda, che ogni altra spesa, non necessaria, si rifechi.*

*Con dichiarazione, che le Badesse, le Prioresse*

*se, le Sacrestane, le Camerlenghe, e altre Officiali, e Monache de' Monasterij, le quali in tutto, ò vero in parte, in qualsivoglia modo contravveranno alle cose contenute in questa Constitutione, incorrano ipso facto: nelle sopradette pene, e in altre più gravi, riserbate all' arbitrio del Romano Pontefice. &c. Fin quì la detta Constitutione.*

28 E quanto alla Musica, anche vi hà la seguente dichiarazione della Congregatione de' Vescovi, e Regolari: *Non approva la Sacra Congregatione, che dalle Monache, e nelle loro Chiese, da persone secolari si facciano musiche in cãto figurato, senza licenza della stessa Sagra Congregatione. Napoli 10. Maggio 1618.*

M. S. cit.  
verbo  
Musica.

29 Quando tal licenza si conceda, ò in altra maniera la Musica nelle Chiese delle Monache si permette, ò si tollera, l'Editto, di cui altrove facciamo mentione della Visita Apostolica sopra le Musiche, emanato in Roma à di 30. Luglio 1665. sia in tutte le sue parti onninamente osservato, e particolarmente dove comanda: *che si mettano ne' Chori tanto stabili, quanto amovibili le gelosie, ò crate strette, e di tal' altezza, che non si veggano i Cantori, sotto pena della privatione dell' officio, e di altre, ad arbitrio della Santa Visita.* Questa è grave avvertenza. Che se sarebbe troppo grande abuso, onninamente da estirparsi, che i Musici stessero esposti sù i Chori di qualsivoglia Chiesa, à vista di chi stà in Chiesa, molto più ciò deue cuitarfi nelle Chiese delle Monache.

E so-

E sopra questo il mio BVON VESCOVO deve stare avvertito , essendo troppo sconvenevole cosa , che da sù' Chori di Musica, i Cantori stiano esposti alla vista di chi stà in Chiesa.

30 Con l' osservanza dell' accennata Constitutione di Alessandro VII. e de' Decreti della Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e della Visita Apostolica, che debbono essere regola irrefragabile per lo buon governo de' Monasterij, il mio BVON VESCOVO si persuada, che coopererà all' istauratione della disciplina Monastica de' Monasterij suoi. E cosa certa , e dourebbe compiangersi da chi hà zelo dell' honore di Dio , che per la contraventione delle cose sudette, ne dipenderebbe la distruzione della disciplina Monastica , e lo distruggimento dello stato Economico de' Monasteri, massimamente per quello, che concerne il mandare regali à qualsivoglia sorte di persone , e il fare le spese per le feste; Onde provengono inconvenienti grandissimi; perche si troveranno talhora delle Monache , ò siano Sagrestane, ò altre Officiali, ò altre Monache particolari, che non hauranno modo di seguire l'esempio dell'altre, in trouare denaro per le dette spese, e per compire anche esse sotto specie di una detestabile emulatione , si vederanno in angustie di animo, con perturbatione della quiete Monastica , e contrarranno infino debiti , con farsi prestare denari da Congiunti di sangue, e da non Congiunti, con quel timore  
d' in-

d' inconuenienti , che ogniuno può temere per queste petitioni, e contratti, che obligano i cōtrahenti a' colloquij ne' Parlatorij, e a corrispōdenze di Lettere. Per tanto il mio BVON VESCOVO inuigili all' offeruanza della prefata Constitutione, e Decreti Apostolici , se intende veder riformati i suoi Monasterij, e ridurgli in giardini abbondanti di fiori, e di frutti di honore, e di honestà; altrimenti gli saranno campi feraci di continve sollecitudini pastorali , e di continve amarezze. Nè tema di contristare le Monache buone , perche goderanno di vedere rimossi gli ostacoli potentissimi ad impedire il progresso nella perfettione religiosa , nè se ne contristeranno le discole , massimamente se non hanno modo da fare le spese , perche anche elleno goderanno del frutto di simiglianti ordini , mentre si vederanno esenti da quegli impegni, che il Mondo apprende, di non hauere à fare meno di quello, che fanno l'altre, per una certa vanità, e pompa del secolo.

*Se presso la Chiesa , ò Monastero si facciano rumori.*

31 DEVE essere prohibito ( come si troua prohibito per gli Monasteri di Roma) che appresso i Monasteri, per venti canne, nessuno possa giuocare à palla, pallone, bocchette , ò altra sorte di giuoco, in luogo publico , ò de' particolari, così nel tempo de' Diuini Officij, come

Edic. Urbis 12. Augusti 1640.

come in qualsivoglia altro tempo: nè fare strepiti, ò rumori con voci, suoni, e canti, ò in qualsivoglia altro modo, sotto pena ( questa pena si pratica in Roma contra i trasgressori ) di tre tratti di corda, e di 25. scudi d'oro.

*Se nella recitatione dell' Officio Diuino si commettano difetti, e quali.*

32 **T**anto di notte, quanto di giorno si deve recitare dalle Monache stesse il Diuin' Officio in Choro, in hore stabilite, con modestia, con riverenza, e con diuotione. Non deve commettervisi alcun difetto, ò sia nel canto, ò nell' ordine, ò nelle ceremonie: e molto più non vi si devono commettere irreuerenze, v. g. con ridere, ò confabulare. Tutte le Monache deuono intervenire in Choro, e le negligenti debbono esortarsi, e precettarsi ad intervenirvi, essendovi ordine della Congregatione de' Ves-coui, e Regolari, che si dia conveniente penitenza à quelle Monache, che non si leuano al Mattutino: Parma 4. Luglio 1579. In occasione di riformarsi vn certo Monasterio di Monache, sò, che fù da persona di molta pietà, e prudenza auuertito: *Procurisi, che nell' officio Diuino intervengano tutte, se à questo si arriva, si riforma in gran parte il Monastero.*

Nicol.M.  
S. Mo-  
nial. vet-  
bo Officio  
num. 1.

) † (

Se

*Se le Monache attendano alla Santa Oratione mentale, e che ordine tengano nell' orare, e se alcuna vi sia negligente.*

33 C Ertamente non meritarebbono giammai il titolo specioso di Spose di Gesù Christo, quelle Monache, che non attédessero à questo santo esercizio dell' orare mentalmente; essendo che nella santa oratione si hanno i colloquij con lo Sposo Celeste. L' oratione è il canale, per doue alle Anime fluiscono abbondantemente le Diuine benedittioni. In ispecial maniera dunque il mio BvON VESCOVO inquirà esattissimamente, se in questo santo esercizio dell' orare vi sia alcun difetto, ò negligenza: e in tal caso, onninamente vi porga rimedio, e faccia sì, che quotidianamente, in certi prefissi spatij di tempo, le Monache orino mentalmente: e procuri, che ubbidiscano al glorioso S. Carlo, il quale statùì, che le Monache attendessero tutte comunemente in Choro, all' oratione mentale, almeno per vn' hora ogni giorno, cioè mezz' hora doppo il Mattutino, e mezz' altra hora doppo Nona, ò Compieta: e perche nell' oratione non istessero in vna certa quiete otiosa, accennò loro, quali Misterii dovessero particolarmente meditare: *Moniales, & Velate* (sono parole del S. Cardinale) *& Conuersa, prater Horas Canonicas, aliasque Orationes, quas ex officio, habere debent, quotidie in Chorum uniuersa con-*

Concil. I.  
Prou. Me  
diol. de  
Diu. Off.

ue-

*venientes, nisi necessario impediuntur, saltem per horam, mentalem orationem adhibeant, semi hora videlicet post Matutinum, itemque post Nonam, aut Completorium, sublatis ad Deum mentibus, pijs, & salutaribus rebus contemplandis: presertim verò Vitam, Doctrinamq; D. N. IESU CHRISTI, atque eius sancta Mysteria, studiosè meditantur; Passionem videlicet, Mortem, Resurrectionem, Ascensum in Cælum, Extremum aduentum ad iudicium, Beatorum gloriam, & Damnantorum supplicia, aliq; huiusmodi, qua in Dei gloriam, & propriam, proximorumq; salutem, pertinent. Queste sono le materie, che si debbono particolarmente suggerire alle Monache, e à tutti Fedeli, da meditarle; e se il Vescovo arriverà à fare sì, che ne' Monasteri s'attenda veramente al santo esercizio dell'orare, può vivere contento: dove all'incontro, se non vi si fa oratione, ne aspetti ogni male.*

*Se ogni anno le Monache si ritirino à fare gli Esercizij spirituali, in che tempo, e in che maniera.*

34 **E'** di quel gran profitto, che hanno conosciuto molti Santi Fondatori di Religioni, l'annuo Ritiramento di otto, ò dieci giorni per fare gli Esercizij spirituali, prescritto à ciascuno della Religione. Onde il **BON VESCOVO** non manchi di prescrivere, che onninamente le Spose di Christo, ogni anno, il praticino: anche per vbbidire à gli Oracoli Apostolici del  
San-

**Santissimo Papa Innocentio XI.** Nostro Signore (sono parole d' vna lettera dell' Eminentissimo de Luca) *desiderarebbe, che ne' Monasterij di Monacho s'auenente, doue, e come si può, s' introduce l' uso degli Esercitij spirituali, almeno una volta l' anno.* Del modo di fare gli Esercitij spirituali, habbiamo accennato alcune cose di sopra nel §. xxxi. num. 29. di questa II. Parte.

*Che sorte di Libri leggano le Monache.*

35 **D**Overebbesi fare rigorosissima prohibition della lettione de' libri, che non contenessero materie spirituali. Conferisce à raffrenare i vitii, anzi conseruare, e accrescere lo spirito, la lettione de' libri spirituali, tanto raccomandata, e inculcata da' Santi: che perciò il Vescovo inuigili, che le Monache non la tralascino. S. Carlo la prescrisse alle Monache particolarmente per gli giorni festivi, perche non istiano in otio in quelle hore, che auanzano dagli Officij Diuini, e proibì loro la lettione de' libri di cose vane, e non vuole, che tengano appresso di loro, altri libri, se non quelli, che il Vescovo gli permerterà, con licenza in iscritto.

*Se circa la Confessione, e Communionc vi sia qualche difetto, ò negligenza.*

36 **L**E Monache debbono frequentare i Santi Sacramenti, massimamente ne' giorni prescritti dalle loro Regole, e le negligenzi, le quali in questo Scrutinio specialmente

Bbb

s'in-

s'investigherão, debbono esortarsi alla frequenza, e alla dispositione per degnamente ricevergli; E in occasione di offerirsi loro il Confessore straordinario, tutte le Monache, debbono presentarglisi avanti.

*Se le Regole, e le Constitutioni del Monasterio si osservino.*

37 **D**Ouranno già le Monache havere esibite al Visitatore queste Regole: ed egli capo, per capo dourà interrogare, se si osservino: Se ogni dì se ne legga un capo: e se sia stata introdotta cosa contraria, e diuersa dalle medesime Regole, e in che cosa si commetta difetto, e da quali Monache, accioche si possano ammonire.

Cone. I.  
Prou.  
Medio-  
lan.

*Se si renda ubbidienza alla Badessa, & ad altre Officiali.*

38 **Q**uando ne Chiostrì non v'è vbbidiēza, è forza, che vi s'introduca ogni abuso, nè meritano essere chiamati Luoghi religiosi; e perciò deve il Visitatore vsare particolarissima diligenza, che non si manchi in questa virtù della santa Ubbidiēza, dovvtà alla Badessa, e all'altre Officiali.

*Se si osservi il Voto della Povertà: Se alcuna Monaca tenga denari, ò altre robe in privato, ò in altra qualunque maniera, al medesimo Voto contraenga.*

39 **D**All' inosservanza di questo Voto, siccome suole provenire ruina irrepara-

rabile a' Monasterij nella disciplina Monastica, così deve il BVON VESCOVO vsare ogni mezzo per l' offeruanza. Il glorioso S. Carlo in auuertire i suoi Vescouì Suffraganei, che procurassero, à tenore del Sacto Concilio Tridentino, introdurre la vita comune ne' Monasteri di Monache, e con estirparvi il vitio della proprietá, disse: *Omnino incumbere debet Episcopus, vt ex Monasterio vitium proprietatis, tanquam multorum malorum causam euellat.* Non d'vn male solo, ma di molti, e molti mali (al parere del S. Arcivescovo) farà cagione il vitio della proprietá nelle Monache. E quando non vi fosse altro che quello della occasione, che talhora somministra di tenere corrispondenza con gli Esterni, mediante i colloquij nelle Crate, e i regalucci detestati da S. Girolamo: *Crebra munuscula, & sudariola, & vestes ori applicitas, & oblatos, ac degustatos cibos, blandasque, & dulces litterulas, sanctus amor nõ habet.* Se non si arriua ad estirpare questa pestifera radice del vitio della proprietá, creda pure il BVON VESCOVO, che ne germoglieranno tutti quei mali, che egli si possa giammai immaginare in destruttione della monastica offeruanza. Quindi attentissimamente s'adopri (e in ciò creda, che consista il frutto della Santa Visita, altrimenti starei per dire, che farà tempo gettato il visitare) à procurare, che s' introduca, dove non vi è, la vita comune; e che particolarmente le Monache depositino, i denari in cassa comu-

S. Carolus in Cõc. Provinc. I.

S. Hiero. de vita Cleric. ad Nepot.

ne: anche per vbbidire all'infrafcritto ordine della Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI. e che nō mādino, nè riceuano regali da persone, che nō siano parenti: e che si offerui la vita comune nelle vesti, ne' libri, nelle suppellettili, e nel vitto, e in ogni altra cosa. Nè suffraga l'vso in contrario, ostando i Decreti della Congregatione del Concilio, e il detto oracolo Pontificio. Fù alla Congregatione in Panormitan... In-  
 liij 1585. esposto: *Suor Doralice, e Dorastella Monache, ventiquattro anni sono nel Monasterio di S. Catarina, hauendo gia sodisfatto il detto Monasterio la dote necessaria, le furono dal loro Padre assegnati scudi quaranta di rendita per ogni una di loro, ad effetto di sovvenirsi nelli loro bisogni di vestiti, & altre cose necessarie, tutto per minore aggravio del Monasterio, quale rendita sempre si hanno esatta esse Oratrici per loro bisogno, finche l'Arcivescovo hà costretto tutte le Monache à vivere comunemente.*

*Congregatio Concilij censuit, hos redditus ab ipsamet Abbatissa exigi, & ad ipsius manus recta deferri oportere, de quibus tamen, pro suo arbitrio subueniet in primis necessitati Monialium, quarum intuitu hi redditus Monasterio obvenerunt. Caterum, quod supererit, in communem Monasterij usum, convertet.*

40 E l'ordine accennato del nostro Santissimo Pontefice fù espresso per lettere della S. Congregatione de' Vescovi, e Regolari à 4. Febra-

Ex tom. 4  
 decret.  
 pag. 44.  
 exist. in  
 Archiu.  
 Congr.  
 Conc.

braio 1678. per lo buon governo de' Monasterij con questo tenore: *Sua Beatitudine proibisce alle Monache il mandare, ò prendere regali da persone, che non siano parenti, senza consenso dell' Abbadessa, ritenere denari appresso di se, obbligandole à deponerli nella cassa comune, per valersene solamēte ne' suoi religiosi bisogni; si leui ogn' altro abuso introdotto contro le buone regole Monastiche: senza ammetterli alcuno pretesto di esse Monache, e massime quello d' haver trovato tal forma di vivere, e tali abusi nel tempo del loro ingresso nel Monasterio, con imporre le pene della privatione della voce attiva, e passiva, e bisognando, anche di carceri, à quelle Religiose, che ardiranno di contravenire, &c.* Questi sono gli Oracoli venerabilissimi di Papa INNOCENTIO XI. Pensò il BVON VESCOVO à tutti i mezzi di soauità pastorale, di correttioni, di ammonitioni, e infino con procedere alle minacciate pene, per fargli praticare, accioche egli, in cosa di tanta importanza, non sia reo di negligenza.

*Se circa la modestia religiosa vi sia qualche cosa bisognoue d' auvertimento.*

41 **F**Ra le cose, che di religiosa modestia sogliono offeruarsi, ed evitarli dalle Spose di Giesù Christo, e che il BVON VESCOVO deve in Visita investigare, se rispettivamente si osservino, e si evitino, sono le seguenti.

42 Debbono le Monache fuggire, anzi abo-

minate, non solamente le vanità, mà ogni ombra di vanità nel vestire, come sarebbe vsare capelli, e fettucce, ò altre vanità, il travestirsi per recitare in comedie, che farebbono i difetti molto considerabili nelle Vergini, dedicate, e consacrate alla Maestà Diuina. In ciò v'hà l'espresa prohibitione del Nostro Santissimo Pontefice INNOCENTIO XI. il quale nelle mentionate lettere de' 4. di Febraio 1678. proibì à certe Monache (contra le quali si era havuto ricorso per lo lusso nel vestire poco decente) il trauestirsi nelle comedie. E prima dalla Congregatione de' Vescoui, e Regolari in *Mediolanen.* 26. *Novembris* 1610. fu scritto di questo tenore: *E parso alla Congregatione molto disdicevole, che le Monache portino ricci, ciuffi, acconciature di veli, cose di colore, e altre più pretiose di quello, che conviene alla vita regolare: poiche tutte queste cose, dentro partoriscono mali effetti, e fuori, scandali non lieui. E in Neapolitan.* 13. *Aprilis* 1583. la medesima Congregatione d'ordine del Papa scrisse, che sotto pena di scomunicata *sententia*, si proibisse l'vsare alcune vsanze, all' hora introdotte di vestire abiti di Monache, molto indecenti alla loro professione. Nè si deve permettere, che per cagione di recreatione, le Monache vestano mai vesti da huomo, ò da donna secolare, si come espressamente S. Carlo l'avvertì nel suo I. Conc. Prouinciale.

Nicol.  
M.S. Monial. verbo Habito n. 5. & 6.

M. S. cit. verbo Prospetto num. 7.

43 Se le Monache vsassero occhiali lunghi,  
fe

se ne deve loro prohibire l'vso, sotto gravi pene, sicome la Congregatione de Vescoui, e Regolari rescrisse: *Ancona 18. Ottobre 1627.*

Monfig. Abelly Vescouo Rutenense nella Visita delle Monache, avvertiua, che non vi fosse imperfettione contraria, ancorche da lontano alla modestia, e carità religiosa. Che trà le Monache non vi fossero amicitie, ò familiarità poco decenti. Che le Monache non proferissero cantilene profane, e secolaresche. Che ciascuna Monaca hauesse la sua Cella, e'l suo letto separato, di maniera che ò stando à giacere, ò alzandosi da letto non fosse veduta. Che nelle recreationi non si commettesse alcuna cosa contraria alla modestia religiosa. Che non vi si facessero colloquij vani di cose secolaresche, overo giuochi poco decenti, overo altri difetti riprensibili.

Abelly.  
Enchir.  
Pastoral.  
sollicit.  
de Visite.  
Monial.

44 S. Carlo vuole, che le Monache non v'sino specchi: non tengano Cagnuoli: non v'sino odori, e altre simili vanità, che subito deve il Visitatore farle toglier via, e che la Monaca, la quale si troverà in ciò difettosa, sia acremente punita: che ogni Monaca onninamente dorma in letto, e in Cella separata; e che le Celle di giorno, e di notte stiano aperte, in maniera, che la Superiora possa à suo piacere entrarui. Questi sono gli auuertimenti del Santo Cardinale. Ma se non vi fosse la commodità di tante Celle, si haverebbe à provvedere co'ripar-

S, Carol.

timenti, ò di tavole, ò di tele (giusta le riferite avvertenze di Monsignor Abelly) che la Monaca stando à letto, ò alzandosi, non sia veduta; *L'habitare più d'una Monaca per Cella* (sono parole del Nicolio) *benche siano strette parenti, vien proibito da Decreti generali della Sagra Congregatione. Tricarico 18. Novembre 1634. Milano 1647.*

M.S. cit.  
verb. Cella  
n. 3.

### *Della Carità religiosa.*

45 **S**E trà le Monache vi sia la debita carità religiosa, ò pure trà alcune vi siano delle dissentioni, odii, ò altre cattive dispositioni, e per qual cagione: accioche essendoui, possa il BVON VESCOVO indurle alla riconciliazione religiosa.

Se alle inferme si prestino tutti i necessarij sussidij spirituali, e corporali, e se particolarmente l'Abbadessa, come ne viene avvertita da S. Carlo: *Infirmas quotidie visitet, ut ei solatio sit, & melius ab eis cognoscat, quae eis sint necessaria.*

*Se il Confessore Ordinario adempia bene il suo officio, ò pure habbia bisogno di correctione, e in che.*

46 **N**ON vi hà cosa, in cui per lo buon regimento de' Monasteri di Monache, deue invigilare il mio BVON VESCOVO, quā-

to

to in provedergli di buoni Confessori: *Deue il*  
*Confessore alle Monache essere d' età d' anni qua-* M. S. cit.  
verbo  
Confesso-  
re n. 19.  
*ranta, e quando non si troua, sia almeno d' anni*  
*trentacinque, ma molto qualificato: Così hà di-*  
 chiarato la Congregatione de' Vescovi, e Rego-  
 lari; e S. Carlo nel suo Concilio I. Prouinciale  
 statui, che i Confessori delle Monache siano:  
*etate prouecti, & prudentes, & timentes Deum:*  
 si potrebbe aggiungere l'altro requisito: *Et qui*  
*oderint auaritiam:* anche per secondare la men-  
 te del medesimo Santo, che nel Cōcilio Prouin- S. Carol.  
 ciale III. statui: *Confessarij Monialium ab eis, aut*  
*singulis, aut uniuersis, aut ab earum Praefecta, nè*  
*Monasterij quidem nomine, quicquam, etiam mi-*  
*nimum, dono accipiant, nisi si quid eis annua certa*  
*praestationis, Episcopi iussu, datur ad uitae sustenta-*  
*tionem.* Quando i Confessori delle Monache  
 non eseguono questo importate Ricordo di nõ  
 ricevere regali di qualsisia minima sorte, si deue  
 temere, che non vrtino in quello scoglio, doue  
 fanno miserabil naufragio i Confessori, e i Cõ-  
 fitenti, indicato dallo Spirito Santo: *Ne acci-* Exod.  
23. 8.  
*pias munera, quae etiam excæcant prudentes, &*  
*subvertunt verba iustorum.* Sia quanto si voglia,  
 prudente, e timoroso, e giusto il Confessore, se  
 egli non scuoterà le sue mani da' regali, i quali  
 acciecano: ne seguirà, che *Cæcus cæcum ducat, &*  
*ambo in foveam cadant:* e le sue directioni, e i suoi  
 consigli, come di persona acciecata, saranno in-  
 diretti, e nõ haurà vigore da correggere i di-  
 fetti;

fetti; Anzi si dourà temere, che non semini opinioni pregiudicialissime all' offeruanza Monastica, e di pessima conseguenza. Dourebbero disingannarsi le Monache, se havessero opinione, v. g. Che sia loro lecito confessarsi da ogni Confessore nelle Crate, ancorche non vi siano specialmente approvati (il che espressamente fù proibito da Clemente X.) Che possano senza scrupolo non accettare gli ordini de' Superiori. Che non siano obligate le Abbadesse ad evitare gli abusi introdotti, ò appena nati auanti del loro Abbadessato. Che le Monache siano solamēte obligate ad offeruare le Regole, nel modo, che le hanno ritrovate nel Monasterio. Queste, e simili opinioni sarebbono una forgiva di pessime conseguenze: Onde il BVON VESCOVO vegga se vna tal diabolica zizania ne' Monasterij si trovasse seminata, acciò che la stradichi. Sarebbe anche espediente, che i Cōfessori delle Monache fossero ammoniti con quell'avvertimento del P. Lorenzo Giustiniano: *Confessio non est conuersatio.*

47 Non minore avvertenza si deve havere ne' Confessori straordinarij, i quali certamente io chiamerei Straordinarij, perche dourebbero havere straordinaria, e trascendente bontà, e prudenza, e staccamento da regali. Che se essi ancora vogliono ricevere regali, sarà quasi deplorata l' offeruanza monastica: sì chē quando non si rimedia, che i Confessori di Monache  
non

Clemens  
X. Bull.  
Superna.  
edit. an.  
1670.

non habbiano questo staccamento, poco profitto si può sperare dal loro ministero; e prego Dio, che non avvenga già mai, che cagionino rovine, mentre quando si mandasse un Confessore, cupido a' Monasteri, è lo stesso, che commettere le pecorelle alla custodia del Lupo.

48 Sappia il BVON VESCOVO, essere precisamente della Santità di N. S. Papa INNOCENTIO XI. dichiarata per lettere della Congregazione de' Vescovi, e Regolari à 4. Febbraio 1678. *Che i Confessori nell' ingresso a' Monasterij per assistere all' infermo, entrino sempre vestiti degli abiti sagri, cioè con la cotta, e si portino con modestia, ed esemplarità, che si richiede in una funzione, tantopia, nè si trattengano più di quello sia precisamente bisogno, nè ricevano alcuna refettione dentro la clausura;* E lo stesso Santissimo Pontefice per altra lettera circolare de' 21. Marzo 1682. *hà ordinato: Che tutti i Confessori di Monache non debbano in alcuna maniera udire le confessioni sacramentali delle medesime, quando sono inferme, se non à porte aperte della Cella, nella quale si trovano, con l' assistenza di alcune Monache, in modo però, che questi possano vedere solamente, mà non udire nè l' inferma, nè il Confessore, e ciò sotto gravi pene, anche di privatione di voce attiva, e passiva all' Abbadesse: Deue per tanto il Visitatore investigare, se si osservino questi oracoli del Vicario di Christo, per ordinarne severamente in caso di controventione, l' osservanza.*

*Altri*

*Altri Deputati al servizio della Chiesa del Monastero.*

49 **E'** Laudabile, che i Cappellani delle Chiese delle Monache siano auanzati nell'età. Onde la Congregatione de' Vescovi, e Regolari rispose à dì 31. di Maggio 1602. *Non ostate, che le Monache habbiano il ius di nominare il Cappellano, può il Vescovo non ammetterlo, per essere troppo giouane, ò per altra giusta causa:* E à 10. Decembre 1602. disse: *Se l'istesso Vescovo ci mettesse un Cappellano giouane, può l'Abbadessa ricusare di riceverlo, nè il Vescovo la può castigare, come disubbidiente.* Mà non per questo si devono generalmente i Cappellani giouani escludere dalle Chiese delle Monache, mà si deve rimettere alla prudenza del Vescovo, e dell' Abbadessa, considerate le circostanze delle cose, e ne' casi particolari. Si avverta, che (come prescrive S. Carlo) *Sacerdotes, qui in Monialium Ecclesijs rem diuinam facturi sunt, benè audiant, & bonis moribus sint.*

Nicol.  
M.S. cit.  
verbo  
Cappella-  
no.

S. Carol.  
Conc.  
Prou.I.

50 Se si debbono fare queste considerationi per gli Cappellani, i quali alla fine essendo Sacerdoti, ancorche giouani d'età, la Chiesa gli chiama: *Seniores*, e si deue presupporre, che siano canuti di pietà, e di prudenza: *Cani sunt sensus hominis, vita senectutis, vita immaculata;* quanto maggiore auvedutezza si deve hauere ne' Chierici, che seruono nelle Chiese delle Mo-

na-

nache. Non si dourebbero ammettere à tal ser-  
 vigio Cherici giouani; e quando non si possa  
 fare altrimenti, si deve loro rigorosamente or-  
 dinare, che non accostino mai alle Crate del  
 Parlatorio, nè à portare lettere, nè altro, e nè  
 anche à parlare, eccetto che il Sagrestano, il  
 quale deve onninamente essere d' età matura,  
 e più maturo di costumi, al quale sarà lecito di  
 parlare, se non con l' Abbadessa, ò altre Officia-  
 li per cose riguardanti il seruigio della Chiesa.

*Deputati al seruigio temporale del Monastero.*

51 **L** Edonne, e huomini destinati per ser-  
 vigio del Monastero, si avverta, che  
 siano persone timorate di Dio, altrimenti si de-  
 ve temere, che non siano istromenti, e mezzi, de'  
 quali il Diavolo si suol seruire per fare i suoi gua-  
 dagni.

52 Circa i Medici: procuri il Bvon VESCO-  
 vo, che si offeruino le infra scritte dichiarazioni  
 della detta Congregatione: *Medici giouini si*  
*devono escludere da Monasterij, con introdurvi i*  
*vecchi: Catanzaro 11. Luglio 2653. Done non è*  
*carestia di Medici, si deve fare prohibitione, che*  
*nessun Medico minore di cinquanta anni, possa en-*  
*traro à medicare Monache: Genova 14. Giugno*  
*1617. Non si deue permettere à veruna Mona-*  
*ca di farsi medicare da Medico particolare, mà*  
*solo dall' ordinario del Monasterio: Bologna 6. Lu-*  
*glio 1588. eccetto i casi d' infirmità grave, purchè il*  
 Me-

Nicol.  
 M.S. cit.  
 verbo  
 Medico.

*Medico straordinario sia vecchio, e di buona vita. Catanzaro 15. Febbraro 1595.* Si avverta, che concedendosi la licenza del Medico straordinario per entrare à medicare, v. g. per dieci giorni, si aggiunga la restrittione, che siano continui, ò almeno si prefigga il termine, dentro il quale sia lecito entrarvi le tassate volte, acciò che questi dieci giorni non si piglino interpolatamente, e si dia il caso, che per mesi, e mesi si vegga senza necessità, entrare dentro la clausura.

53 Nell'ingresso de' Medici al Monastero si rifletta à quello, che s'è notato di sopra nel numero 48. per l'ingresso del Confessore, acciò che rispettiuamente si usino onninamente le stesse, anzi maggiori cautele; e si faccia rigorosa prohibitione, che Medici nõ s'ingeriscano à ministrare per se stessi il cibo, ò medicamenti all' inferme. E quanto s'è detto di Medici, si deve osservare anche co' Cerusici.

54 I Procuratori, Esattori, Fattori, e altri, che in qualunque modo sono deputati al servizio del Monastero, siano del modello, dato da S. Carlo, cioè d'età, e di vita probata; e assai più ciò si deve avvertire con quelle persone, che per qualche ineuitabile ministero, devono talhora entrare, mà con le debite licenze, dentro la Clausura.

( † )

Se

*Se si facciano spese superflue nel Monasterio: in quali cose: e se per lo contrario si manchi a bisogni del Monasterio in generale, ò in particolare.*

54 **S**I dovrà esaminare diligentemente lo stato economico del Monasterio, cò esiggersi i conti dell'amministrazione, osservandosi quello, che generalmente per tutti i Luoghi pii, habbiamo notato di sopra ne' §§. XXVII. e XVIII. mà questo rendimento di conti dovrà farsi, visitata, che sarà la Clausura; onde appresso tornaremo a parlarne; mà frà tanto in questo Scrutinio sappia, e noti il Visitatore gl'Inconvenienti, se vi sono, per potervi poi rimediare.

*Se nel parlare con gli Esterni, o nello scrivere, e ricevere Lettere vi sia qualche Inconveniente.*

55 **L**A pastorale sollecitudine, e avvedutezza del mio BUON VESCOVO, deve specialmente segnalarsi con istare oculata alle Crate, e Ruote de' Monasterii. Si deve temere, che talhora non avvenga, ritrovarsi certe Anime grandi, Spose di Giesù Christo, vive nella gratia di Dio, e poi essere colpite mortalmente dal nemico infernale nelle fenestre del Parlatorio: miseria pianta da Geremia, che ne auverte i Buoni Vescovi: *Docete filias vestras lamentum, quia ascendit mors per fenestras, ingressa est* Ier. 9. 1.

Vid. E-  
pist. Past.  
Card. no-  
stri Urssi-  
ni ad Si-  
pontin.  
edit. an.  
1680.

*est Domus nostras disperdere*: Tolga Iddio, che non entri una volta, una mala corrispondenza, che manderà in dispersione il cumulo di tante operationi virtuose, de' quali si saranno cumulate le sagre Vergini. Quindi il BUON VESCOVO investighi con santa prudenza, e sagacità, e proveggia.

Che non sia ammesso mai alcuno Esterno a parlare con Monache, se non ne esibirà la necessaria licenza in iscritto: qual licenza deve essere esibita, e riconosciuta, o dall'Abbadessa, o da altra Superiora, o da quella Monaca, la quale almeno deve essere di età di quarant'anni, deputata alla cura delle Ruote, e delle Porte.

56 E non solamente si deve havere questa avvertenza di non permettersi i Colloquii con Monache Professe, o siano Choralì, o Professe, ma ancora con le Novitie, con le Educande, e con altre Donne, che con legittime facultà dimorano dentro la Clausura; dovendosi in ciò osservare le condizioni apposte nelle licenze Apostoliche, nelle quali ordinariamente si suole porre, che siano tenute ad osservare le leggi della Clausura, conforme le Monache stesse.

57 Che si osservino onninamente le condizioni prescritte nelle licenze dal parlare circa il numero delle volte, e circa il modo. Quanto al numero: si può (se non vi si stà avveduto) commettere fraude, che la persona, la quale ha havuta la facultà di parlare per due volte il mese, non

vi vada due volte la settimana, sempre con quella stessa licenza, la quale a' Colloquenti, che sono di poca coscienza, bastarebbe che gli difendesse dalle pene esteriori de' Superiori: che se sono trovati a parlare, dicono, che quella è la prima, ò seconda delle volte, prescritte nella licenza, e sarà la vigesima, ò la trigesima.

59 Se v.g. si concede licenza di parlare ad un Sacerdote Regolare, si avverta, che non s'ingerisca a parlare il Compagno di lui, al quale non è stata conceduta la licenza.

60 I Colloquii, anche spirituali, ò siano con Regolari, ò cò altri Ecclesiastici, ò con Laici, non siano lunghi, e sempre vi sia onninamente l'assistenza personale dell'Ascoltatrice, e talhora (quando nelle licenze stà prescritto) del Confessore, acciò che l'una, ò l'altro vegga i Colloquenti, e oda quello che si dice, e si fa ne' Parlatorii. Questo è capo importantissimo, e specialmente se ne grava la coscienza del BUON VESCOVO in farlo osservare; potendo provenire molti Inconvenienti dal tralasciarsi queste assistenze di Ascoltatrici, e Confessori.

61 Che non si parli mai nel Comunicatorio, ne si apra per parlare, la Porta della Clausura; conforme ordinano i Decreti notorii della Congregatione de' Vescovi, e Regolari: e hor hora ne riferiremo alcuni.

62 Non basta, che la persona, che vada a parlare con Monache, habbia la licenza: perche se se

Ccc

n'abu-

n'abusasse, ò fosse persona discola, deve l'Abbadessa, ò altra Monaca darne conto al Vesco-vo, il quale deve essere cauto, e rigoroso nel concedere simili licenze, acciò che non si veggano frequentati i Parlatorii di Monache da persone, che non hanno buon nome intorno a' costumi, ò che non hanno questo bisogno di parlare con perdimento di tempo, e delle Monache, dell' Ascoltatrici, e de' Confessori: dovendo questi talhora (come s'è detto) assistere per udire, e vedere. Sichè chi concede le licenze, quando l'hà concedute per una, ò due volte, deve stare avvertito se gliele deve concedere per la terza, ò per la quarta, e forse per assai più: e sempre deve sapere, come costoro si portino, e sopra tutto in quali hore del giorno vanno a parlare, acciò che non vadano in tempi, e in hore proibite, siccome si contiene nell'Editto per le Monache Romane, del quale nel fine del presente §. registreremo per *extensum* il tenore.

63 Non sempre si debbono concedere le licenze di andare a parlare con Monache, e si avverta, che non si deve concedere per andare ad insegnare di cantare, o di sonare. S. Carlo il proibì. *Nemini nec viro, nec femina, etiam cuiusvis Superioris facultate, ad Monasterium quodvis accedere fas sit, ejus rei causa (cioè d'insegnare l'arte di sonare) sed qua Monialis, vel organo sonandi, vel musica artis perita est, alias Moniales instruere poterit.* E vi hà la prohibi-  
tio-

S. Carolus C6c.  
I. Prov.  
Mediol.

nione espressa dalla Congregazione de' Vesco-  
 vi, e Regolari, riferita dal Nicolio con queste  
 parole: *Non si concede, che si possa insegnare a* Nicol.  
*Monache da huomini nè canto, nè suono, ne alle* M.S. mo-  
*Crate, nè alle porte. Napoli 8. Novembre 1604.* nial. ver-  
 e ne fù scritta lettera del seguente tenore. *La* bo Musi-  
*Santità di N. Signore hà ordinato espressamente,* ea nu. 1.  
*che proibisca sotto quelle pene, &c., che nessuno* & 3.  
*Musico possa andare in alcun Monasterio di Mo-*  
*nache di cotesta Città, benche esenta, ovvero sog-*  
*getto a Regolari, per insegnare di cantare, ò sona-*  
*re, così a Monache, come a Zitelle, e parimente*  
*alle Superiore, e Officiali, che non l'ammettano sot-*  
*to qualsivoglia pretesto. Modena 25. Aprile 1608.* Edictum  
*Napoli 20. Aprile 1609. In Napoli con Editto* Card. Ca-  
 del primo Giugno 1676. fù ordinato, che Mae- raccioli.  
 stri di musica, tanto di cantare, quanto di sona-  
 re non vadano nelle Chiese, o Crate, o in qual-  
 sivoglia altro Luogo, ad insegnare le Monache,  
 o Educande, commoranti ne' Monasterii di Na-  
 poli, sotto pena di scomunicata sententia,  
 riservata al medesimo Cardinale Arcivescovo,  
 rispetto a' Laici: e a Chierici, e persone Ec-  
 clesiastiche, di carceri formali, e altre pene ad  
 arbitrio, &c.

64 Talhora si limitano queste prohibitioni,  
 conforme nella seguente lettera. *Ancorche la* M. S. ci-  
*Sagra Congregazione non approvi, che i Maestri* tato ver-  
*di Musica vadano ad insegnare alle Monache,* bo Canto  
*ovvero alle Educande il canto figurato, tolera non-* num. 5.

dimeno, che alcune di esse per rendersi più habili al servizio del Choro, e ad effetto di potere instruire l'altre, possano per breve spatio di tempo, imparare il canto fermo, purchè il Maestro sia d'età grave, e di buoni costumi, ciò segua in giorni, e hore opportune coll' intervento dell' Ascoltatrici, ò d'altre Monache specialmente deputate dall' Abbadessa. Parma 25. Aprile 1653.

65 Sarebbe assai desiderabile, e'l zelo del mio BUON VESCOVO dovrebbe porre ogni studio, che in tutt'i suoi Monasterii, in occasione di parlarsi dagli Esterni (mà con le debite licenze) si pratici il Decreto di S. Carlo, che ordinò, che quando le Monache parlano con gli Esterni, tengano il volto velato: e ciò anche deve osservarsi in occasione di prediche, e d'ingresso di Medici, ò di altri dentro la Clausura: *Monialès cum in eo loco, ubi ab aliis, qui foris sunt, etiam à Concionatore, aut à Superiore videri possunt, sermoni, concionivè intersunt, omnes facie sint operta, & contexta velo, usque ad os deducto. Idem praestent, quæ cujusvis etiam Medico, aut Superiori Monasterii septa ingrediendi obviam procedunt, vel illum excipiunt, deducunt uè:*

Cont.  
IV. Prov.  
Mediol.

*Dello scriverfi, e riceverfi Lettere dalle Monache.*

66 POCO, ò nulla gioverebbe, che il mio BUON VESCOVO invigilasse, che le sopradette, e altre Auvertenze si osservassero nel parlare con le Monache, se poi trascurasse di  
reme-

remediare nello scrivere, e nel ricevere lettere. In questo si deve stare auvedutissimo, mentre le lettere anche sono colloquii, che si fanno con gli assenti, e se (il che Iddio non voglia) contenessero parole, ò proposizioni incongrue alla santità dello stato religioso, per non dir altro, sarebbe tenere appresso di se, sparsi i fogli di veleno insanabile, che assai più mortale sarebbe di quello si spargesse ne' colloquii con la lingua. Dovrebbe si perciò introdurre l'osservanza de' Decreti di S. Carlo, che non permette a Monache il tenere in Cella, ne penna, ne calamajo, ne altro stromento per iscrivere (eccetto che se accadesse di dovere far avisato il Vescovo di qualche cosa grave) e accadendo a qualche Monaca di havere a scrivere ad altri, ne debba haver licenza dall'Abbadessa, e che questa non la conceda, se non per causa grave, e doppo scritta la lettera, si esibisca a leggere alla medesima Abbadessa, accioche sappia quello, che si scrive; e che essendo mandate lettere a Monache, queste non le leggano senza participatione dell'Abbadessa, sotto pena a chi scrivesse, ò ricevesse lettere contra questi ordini, di dovere per due mesi, non uscire dalla cella, e di dovere digiunare in pane, e acqua ogni Venerdì de' sudetti due mesi. Questi sono buoni, e santi ordini. Se il mio BUON VESCOVO non gli farà osservare ne' suoi Monasteri, con porre pene rigorose contra di chi controverrà, farà

S. Carolus C6c. I. & V. Prov. Mediol.

Nicol.

M. S. ci-  
tato ver-  
bo Pra-  
tiche.

lo stesso, che tenere aperti i Parlatorii in tutt'i tempi, anzi peggio, mentre nelle lettere la persona hà quella comodità di spiegarfi, che non hà ne' Parlatorii. E in ciò anche si eseguirà un rescritto della Congregazione di Vescovi, e Regolari di questo tenore: *Se bene i Religiosi, che scrivono lettere, e mandano ambasciate alle Monache, non incorrono nelle pene del Decreto; perche essendo materia penale, non si deve estendere oltre quello, che esprimono le sue parole; tuttavia e essi, e le Monache devono essere puniti dall'Ordinario con pena conveniente, e anco da Regolari se hanno giurisdizione sopra de' Delinquenti; Cremona 20. Augusti 1605. secondo la Costituzione di Gregor. XV. che comincia Inscrutabili: Assistenza dell' Ascoltatrice, e del Confessore ne' Colloqui, ancorche santi, non manchi; e le Lettere ancorche spirituali all' Abbadessa si esibiscano, altrimenti quanto il Vescouo edificherà, altri distruggeranno.*

*Del ricevere, o mandare Regali: E del vendere robe comestibili: E del conservare robe altrui nel Monasterio.*

67 **C**ON attenzione non dissimile deve proibirsi a Monache il mandare, o ricevere Regali, sicome di sopra si è parlato in esecuzione dell'Ordine Pontificio del nostro Sātiss. INNOCENTIO XI. GI' Inconveniēti, che porta la reciproca corrispondenza di questi Regali, furono accennati da Monsignor Gio: Battista

tista da Diece Ve lcovo di Brugnato, con queste parole: *Molte cose pregiudicialissime potrebbero ricordare i zelanti Prelati alle Monache tutte: cioè il non regalare nessuno, sotto qualsivoglia pretesto. Il regalo disturba le Monache, e chi lo riceve, dovendo sempre i beneficiati corrispondere in qualche maniera pregiudiziale, o alla borsa, o all'anima; non essendo per inclinatione le Religiose così disinteressate, che non sperino, che sia corrisposto a' loro donativi, e gli stessi parenti si aggravano di simili cortesie, conoscendo di entrare in obligatione di vantaggiosa gratitudine. Felici quei Chioftri, ne' quali regnasse una santa rusticità di non regalare nessuno.*

Episcopus à Diece nel zelo dell'Anime cap. IV.

68 Abuso anche da non tollerarsi, sarebbe, se le Monache preparassero cose comestibili per venderle. Io so d'un Monasterio, sito in un certo monte in Italia, dove si fabbricano alcune robe comestibili, che si suppone di egual perfezzione non fabbricarsi altrove, e perciò v'è gran concorso da ogni parte per andarle a comperare; e zelanti Abbadesse del medesimo Monasterio si sono vedute piangere nel riflettere alle male conseguenze, che cagiona un tal concorso per un abuso invecchiato, senza porgervisi rimedio. Veramente, che i sagri Chioftri abbiano a servire, per dir così, da Taverne, è cosa troppo abbominevole; e non si rende scusabile la tiepidezza di quei Prelati, i quali sapessero tali abusi, e non ci provvedesse-

ro. E' cosa tanto graue questa, che le Monache non s' impieghino per preparare agli Esterni robe comestibili, che Papa Alessandro VII. (come riferisce il mentionato Vescouo di Brugnato) nè meno volle, che à Confessori Ordinarij, ò Straordinarij, preparino pranzo, cena, ò refettione.

69 Si prohibisca, se ve ne fosse bisogno, alle Monache tanto in generale, come in particolare, il ricevere, e conservare in Monasterio cosa alcuna per custodia, e deposito. Al Vescouo di Teano fù dalla Congregatione de' Vescovi, e Regulari dato ordine, che facesse levare da Monasterij, i frumenti, e gli olij, che vi erano stati riposti da altri. S. Carlo ne fece ordine rigoroso, e alle Monache contumaci minacciò di spogliarle infin del velo: *Nè liceat Monialibus depositi, aut custodia causa, in Monasterio habere pecuniam, gemmas, vestes, aut eius generis res ullas cuiusvis persona: contumacibus, aut negligentibus poena sit, Praefectis officij, cateris veli, spoliatio.*

*Della Custodia della Clausura, e delle sue Porte.*

70 SI domandi, se la Clausura si custodisca perfettamenteemente: Quante porte siano nel Monastero, che hanno l'adito fuori; Quante chiavi vi siano rispettivamente: E chi le conservi, tanto di giorno, quanto di notte. E si facciano in tal materia tutti quegli altri Interrogatorij, che, secondo le circostanze de' luoghi, e delle cose, pareranno espedienti al mio Bvo Vescovo, il quale sappia qual facoltà gli spetti  
in

M.S. cit.  
verbo  
Monasterio, nu.  
63.

Conc. I.  
Prou.  
Mediol.

in fare questi Interrogatorij à Monache anche governate da Regolari , in virtù della seguente Dichiaratione, da me veduta in autentica forma, di questo tenore. *Sacra Congregatio Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum sapius censuit, Licere Episcopo Monasteria Monialium, etiam Regularibus subiectarum visitare, & singulas Moniales, absque Regularium interventu, alloqui in concernentibus Clausuram, & examinare, & Clausuram violentibus pœnam imponere.*

Ex tomo  
Litter.  
Apostol.  
pag. 329.  
in Arch.  
Cur. Ar-  
chiep.  
Neap.

R. Card. Ubaldinus .

71 *Le Porte della Clausura del Monastero (sono dichiarazioni della Congregatione de' Vescovi, e Regolari) al più debbono essere due, una delle quali serva per entrarvi i Carri, e le some.*

Nicol.  
M. S. cit.  
verbo  
Chiani n.

72 *Le Chiani delle Porte della Clausura di fuori, restino presso Persone pie, graui, e d'età matura, che siano zelanti dell'honore di Dio, e della reputatione, e seruigio del Monasterio più, che sia possibile. Matera 1599. 12. Luglio.*

2. & verbo Porta  
n. 3. & 5.

73 *L'Ordinario deve prohibire onninamente sotto grauissime pene, anche ne' Monasterij soggetti à Regolari, che la Porta della Clausura non s'apra mai per occasione di visite, nè che vi stiano le Monache à parlare, benche con persone congiuntissime di sangue, nè anche con l'istesse Madri, e Sorelle. Ordinando, che in ciascuno Monasterio vi siano due catenacci con due chiavi diverse, una interiore, che di notte stia in mano dell' Abbadessa, il giorno, della Portinara; l'altra esteriore, da*

te.

778 DELLA VISITA PASTORALE.

*tenersi dal Confessore 1593. Como 16. Martij 118. §.2. 1619. Nullius Altamura 5. Julij 238. 1653. Pesaro 24. Gennaio.*

74 *Le Porte di tutti i Monasterij delle Monache, le quali servono per uso de' Carri, e some si tengano sempre serrate di fuori con catenaccio, la chiave del quale sia conservata, ò dal Confessore, essendo vicino, ò da altra persona sicura, e timorata di Dio, da deputarsi dall' Ordinario: Con proibitione, che non possano mai aprirsi, se non a tempo del sudetto bisogno. 1594. Città di Castello. 10. Gennaio 1650. Recanati 15. Luglio.*

Fin quì le dette Dichiarationi della Sagra Congregatione. A tenore delle quali dourà il BVON VESCOVO diriggere i suoi Interrogatorij, e i suoi Decreti.

*Che ordine si tenga nell' ingresso degli Esterni, quando con le necessarie licenze entrano nella Clausura.*

75 **Q**Vando gli Esterni, per cagioni legittime, e con le debite licêze, entrano nella clausura, debbono intervenire alcune Monache per condurli, e ricondurli. Questi ingressi sono leciti con le necessarie licêze, e per cagioni vrgenti: con offeruarsi le conditioni prescritte nelle stesse licenze, e che si narrano nell' Editto per le Monache Romane, che à basso registreremo.

76 Non si deue permettere, che senza le  
ne-

necessarie licenze (e queste senza legittime, e urgenti cagioni nõ si debbono concedere) s'entri nella Clausura delle Monache. E sarebbe grãde abuso, se per cagioni leggiere, e senza necessitã si concedessero tali licenze, ed in ciò viene gravata la coscienza del Vescovo, che deve stare ben' avvertito nella concessione, avvertendo, che si debbono concedere in iscritto, ò da lui, ò dal suo Vicario Generale solamente: *Dare autem tantum Episcopus* (sono parole del Tridentino) *vel Superior licentiam debet in casibus necessarijs*: Sì che ne' casi, che non sono necessarij, ne anche il Vescovo può concedere tal licenza; e habbiamo in *Senen.* in tal materia la seguente Dichiaratione: *Archiepiscopus habet duos Vicarios, unum Generalem, alium, qui praest Monasterijs Monialium. Queritur*

Conc.  
Trid. sess.  
25. c. 5. de  
Regular.

*Primò. An Archiepiscopus, qui facultatem ingrediendi septa Monasterij Monialium concessit Vicario Generali, possit eandem concedere Vicario Monialium cumlativè: ita ut quilibet ipsorum licentiam dare possit ingrediendi septa Monasteriorum in casibus necessarijs.*

*Secundò. Si potuerit. An concessio fieri debeat in scriptis.*

*Die 6. Augusti 1599. Congregatio Concilij ad Primum respondit, Non posse.*

*Ad Secundum; Hanc facultatem esse omninò tribuendam per scripturam, & Vicario Generali dumtaxat.*

Ex Tom.  
2. Decr.  
pag. 174.  
exist. in  
Archiu.  
Congr.  
Conc.

Loc. cit.

77 **Q**uelli , che entrano senza licenza , che non sia data dal Vescouo, ò dal suo Vicario Generale, il quale à tal' effetto, come dichiarò la medesima Congregatione in *Mediolanen*, nè deue hauere delegata la facoltà speciale, auvertiti che ne faranno, temano di non incorrere nella scomunica *ipso facto*, minacciata dal Còncilio Tridentino . A S. Carlo fù concesso dal Papa di poter delegare tal facoltà ad altri, ancorche non fosse suo Vicario Generale, come più gli fosse paruto espediente.

#### *Delle Ruote.*

78 **S**E le Ruote si chiudano diligentemente, e se per esse, ò per altre parti, s'introduca, e da chi, nel Monasterio, alcuna cosa, senza licenza, ò senza participatione, v.g. Lettere, Libri, ò qualche altra cosa simile: acciò che possa il Visitatore porgerui rimedio . E circa le Ruote, si rifletta à quello , che soggiungeremo appresso nella Visita delle medesime.

#### *Delle Attioni Capitolari.*

79 **S**I domanderà dal Visitatore: Se il Capitolo delle Monache si faccia ne' giorni, e hore prescritte, e che ordine si tenga in esso : dovendosi auvertire, che le Correttioni si facciano con la debita carità , e che siano riceute con la debita humiltà . Nell' imporre le penitenze, deve proibirsi, se vi fosse, l'vso,  
di

di alcuna cosa indecente, e ridicola.

80 Se le deliberationi Capitulari non si facessero per voti segreti, onninamente si deve ordinare, che si facciano, mentre dal farsi con voti patenti, non possono non provenirne gravi Inconvenienti.

81 Se nelle deliberationi Capitolari qualche Monaca fosse troppo pertinace nel suo parere, e pertinacemente sia contraria al parere dell'altre, e se di quanto viene risoluto, e fatto in Capitolo si riveli alcuna cosa, e da chi, per potere provvedersi à gl' Inconvenienti, che in ciò saranno rivelati.

*Dell' Electione dell' Abbadessa, e dell'altre Officiale, e dell' adempimento del loro Officio.*

82 **I**N che maniera si faccia questa elettione, e se si offervi ciò, che prescrivono le Constitutioni, e le Regole del Monasterio.

83 Se l'Abbadessa, Maestra delle Novitie, la Sagrestana, la Rotara, l'Ascoltatrice, l'Infermiera, e le altre Officiale adempiano cõ diligenza, zelo, e carità, il loro officio, ò pure commettano qualche difetto, e chi il commetta, e in che.

84 Se l'Abbadessa, e altre Officiale facilmente con se stesse dispensino nell'osservanza regolare, e in che.

85 Se si portino con rigore, ò con troppo indulgenza nel loro governo, e ministero, e in che.

*Del*

*Del ricevere le Zitelle all' Habito , e Professione .*

86 **A** Uvertasi , che in ciascuno Monasterio sia prefisso il numero delle Monacande , e deve essere tassata la loro dote , quale per le sopranumerarie suole dopplicarsi ; Nè è lecito riceverli sopranumeraria alcuna senza speciale licenza Apostolica .

Nicolius  
in M. S.  
Monialium  
verbo Dote.

Quarāt.  
Sum.  
Bullar.  
verbo  
Monaster.  
Monialium.

87 S'auverta parimēti al numero delle Cōverse , le quali anche devono essere numerate , e sogliono essere al più a ragione di ogni cinque Monache Choralì , due Converse , destinate per servizio della Comunità . Così si trova tassato il numero delle Converse per gli Monasterii di Napoli . E sarebbe abuso da non tollerarsi , se le Converse eccedessero il numero prefisso , secondo le circostanze de' luoghi .

88 Appartiene al Vescovo dar ordine sotto pena di nullità , in che modo si debbano farei depositi , e impieghi delle doti ; E che nessuna sia accettata all' habito , e molto meno alla professione , se prima non sarà stato presentato nel Tribunale Episcopale , in strumento autentico del deposito , o impiego dell' elemosina dotale , che deve essere in denari contanti , da' Parenti della Monacanda .

89 Le doti delle Converse parimēti si debbono depositare in denari contanti , quando si riceve l' habito , e doppo la professione si possono spendere per necessità del Monastero , con  
licen-

licenza, e approvazione del Vescovo, ancorche fossero sopranumerarie, perche il Decreto della Sagra Congregatione d'investir le doti sopranumerarie, s'intende solo di quelle delle Choralì. Sicome ha dichiarato la Congregatione di Vescovi, e Regolari, e il riferisce il Nicolio.

90 Le Novitie avanti di pigliar l'habito debbono essere esaminate con esplorarsi la loro vocatione, a tenore del Sagro Concilio Tridentino *sess. 25. de reg. cap. 17.* Questa esplorazione, prima della professione deve farsi alle Crate de' Parlatorii, ovvero al Feneschino della Comunione, e (quando sia così di necessità) potrà anche farsi nella Chiesa esteriore con le Porte serrate, e senza ammettervi la presenza d'alcuna, che non sia necessaria per quell'atto: Così rescrisse la Congregatione de' Vescovi, e Regolari *in Neapolitan. 20. Martii 1621.*

M. S. citato verbo *Esplorazione.*

91 Il modo d'interrogare la Zitella, che deve monacarsi, e far professione, per saper la dilei volontà, conforme li requisiti del Sagro Concilio di Trento, e che da zelanti Vescovi suole praticarsi è il seguente, dà Noi tratto dal celebre Sinodo Sublacense dell' Eminentissimo Abate Card. Carlo Barberino.

S'interroghi

*Che cosa intenda per farsi Religiosa, e spieghi la sua libera volontà.*

*Se sforzata, ingannata, se spontaneamente, ovvero per vocatione di Dio, ovvero per consiglio, persuas-*

Synod. sublacen. ann. 1674.

Conc.  
Trid.  
sess. 25.  
de Re-  
gul.c.17.  
Sacr.  
Congr.  
in Gior-  
gien 12.  
Ianuarii  
1604.  
Sacr.  
Congr.  
Episc. in  
Neapol.  
1572.

*suasione, preghiere, ò minacce fatte dalli paren-  
ti di Monache, ovvero da qualsivoglia altra perso-  
na, si vuole fare Monaca.*

*Da che tempo sia stata chiamata alla Reli-  
gione.*

*E se dalla pueritia habbia havuto l'animo in-  
clinato alla pietà.*

*E se sappia, che cosa faccia.*

*E per qual causa si voglia far Monaca.*

*Se per avanti habbia fatto voto di farsi di più  
stretta Religione.*

*Se habbia contratto con qualche persona i  
sponsali de futuro, ovvero de presenti.*

*Se sia sana di corpo, e di mente, ovvero habbia  
qualche difetto occulto, e che difetto, e da che  
tempo.*

*Se intenda la forza, e il peso della Religio-  
ne, e se sappia li voti, che in essa si fanno.*

*Se sia apparecchiata viver in commune, in  
perpetua clausura, e sotto l'obbedienza de' suoi Su-  
periori.*

*Di che età sia.*

*E s'interroggi del nome, cognome, e patria.*

*Se volentieri abbracci le regole del Mona-  
sterio, nel quale desidera professar Religione, e se  
onninamente desidera quelle osservare.*

*Se sia apparecchiata portar la Croce del Si-  
gnore, negar se stessa, e seguitare Christo Croci-  
fisso.*

*S'interroggi ancora la detta Zitella della  
Dottri-*

*Dottrina Christiana, e se in quella sia bene, e veramente instrutta.*

*E se sappia leggere, si faccia leggere.*

*Equello, che dall'esame s'havera, si riferisca in iscritto all'Eminentissimo Ordinario.*

92 Questi sono gl' Interrogatorii , che si debbono fare dal Vescovo , overo dal suo Vicario Generale , a ciascuna Zitella monacanda ; la cui volontà deve esplorarsi diligentemente , e non come per usanza ; dovendosi pensare al perpetuo gravissimo giogo, che le s'impone de' Voti, Povertà, Castità, Ubbidiēza, e Clausura. Sia il mio BUON VESCOVO assai cauto nell'esplorazione delle Zitelle Monacande, acciò che nō auenga , che i Parenti, in vece di sagrificarle a Dio , non verificino la lamentatione di Giudith: *Immolaerunt filias suas Demonijs*: per certi perversi fini mondani ; talhora eleggendosi lo stato monacale, in vece del maritale, e ciò per timore riuerētiale de' parenti, che inducono le pouere Zitelle a porsi quel giogo, che (come l'esperienza mostra) non haverebbono mai voluto imporselo . E sopra ciò s'incarica strettamente la coscienza del Vescovo, di cui il Sagro Concilio s'è fidato in cosa di tanta importanza, minacciando formidabili censure contra chiunque violenta la libera volontà delle monacande.

Psal. 103  
37.

93 Deue sapersi: se in occasione di riceverfi l'habito monastico , ò di ammettersi le Zitelle alla professione, vi fosse quel detestabile abuso,

D d d

che

che da S. Carlo fù riprouato, di comparire vestite con abiti pomposi, e vani. Vuole il Santo Cardinale, che essendo qualche Zitella dalle Monache co' voti del Capitolo, accettata, subito deponga tutte le delitie, e tutte le vanità nel vestire, e si vesta di vesti negre, ò bianche, mà non di seta: con tal modestia, e humiltà, che tutti conoscano d'haver la Zitella rinunciato al Mondo, per seruire à Dio: *Cum primùm suffragijs Capituli* (sono parole del Concilio I. Prouinciale di Milano) *aliqua recepta est, statim omnes vestium delicias, & inanem ornatum deponat, & nigro, vel fusco vestitu, aut albo, non serico induatur, ea modestia, & submissione, ut omnes intelligant, eam Mundo renunciaſſe, ut Deo religiosè inferuiat.* Che scandalo sarebbe, se le Zitelle destinate all' ingresso de' Monasterij, per pigliarui l' habito, e per farui la regolare professione, non solamente non deponessero queste vanità di vestire, mà all' hora più che mai le cercaſſero, e se ne adornassero? E quello, che nõ senza horrore si potrebbe ridire, e che cagionarebbe abominatione, sarebbe, se le vanità femminili delle spalle denudate, cotanto detestate dalle sagre penne, e in fine dagli Oracoli Pontificij, massimamente dalla Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI. che rigorosamente le hà proibite, si vedessero in quelle, che si sono accinte per essere Spose di Christo? Certamente più tosto dourebbe dirsi, che elleno andassero à

Conc. I.  
Prou.  
Medio-  
lan.

spo-

spofarsi col Mondo . E da sì peruersi principij, qual mai buon fine se ne può attendere? In materia così mal disposta, come mai si possono introdurre le forme di vita religiosa? Non farebbe marauiglia, se si vedessero delle Religiose, che solamente, tali fossero nell'habito, e nel nome, e non nell'opere. Dourebbe certamente il mio BUON VESCOVO, quando alcuna di queste Zitelle, così vanamente vestite gli comparisse dinanzi, per lo sponsalizio con Giesù Christo, escluderla con sacerdotale libertà, e rimprouerarle l'ardire sacrilego di volere: *Non habens vestem nuptialem*, accostarsi al sagro conuito: non meritando non solamente essere introdotte queste tali nel *Sancta Sanctorum*, mà nè anche negli Atrii delle Chiese, per lo scandalo, che cagionano.

94 Abuso, altresì da estirparsi, sarebbe quello di fare inuiti di persone, che non siano Donne, e strette parenti della Monacanda, affinché interuengano a queste funzioni monacali, le quali debbono farsi senza alcuna pompa, e senza concorso di Popolo. Acciòche il mio BUON VESCOVO sappia, come si facciano queste religiose funzioni, eccogliene la santa instruzione del prefato Santo Cardinale Arcivescouo: *Tu multus autem euitandi causa, deducatur mane ad Monasterium ab intimis propinquis mulieribus, nulla pompa, nulloque invitatu aliorum, & sola introducatur in Ecclesiam interiorem Monasterii,*

Conc. I.  
Prou.  
Mediol.

Ddd 2

Missa-

*Missaquè audita, & sumpta communionè, cate-  
risque solemnibus ceremoniis adhibitis, coram re-  
liquis Monialibus, à Superiore, aut à Monasterii  
Confessore vestiatur, qui illam adeo gravem sa-  
cramque actionem aliquo pio sermone prosequatur.  
Quod etiam in professione servetur.* Hoggidì è  
in tale oseruanza questo Decreto di S. Carlo  
nella Diocesi di Milano, che nelle licenze del-  
l'ingresso delle Monacande a' Monasterii, si pō-  
gono tra le altre queste condizioni: *(Che la Zi-  
tella sia vestita d'habito modesto, e positivo, entri  
in Clausura, ricevuta dalla Superiora, tãto discre-  
tamente, che non resti commodità a Secolari di ve-  
dere le ceremonie solite farsi dalle Monache ap-  
presso la porta nel riceverla. Non vada, nè entri  
in Monasterio in altro tempo che la mattina.*

95 Per euitar gli accennati concorsi, v'è  
propria anche la Sede Apostolica con suoi ri-  
gorosi ordini, sicome habbiamo notato di so-  
pra nel num. 24. del presente §.

*Dell' Educande, e di altre sotto altro qualunque  
Titolo, introdotte nella Clausura.*

96 **N**ELLE licenze stampate, in virtù del-  
le quali si permette l'ingresso alle  
Educande ne' Monasterii, sono prescritte le  
condizioni, che debbono offeruarsi; Onde le  
stesse licenze debbono seruire al Visitatore per  
ispechio da inuestigar di tutte, e singole le  
condizioni predette, l'osseruanza, ò trasgres-  
sione,

sione, a fine di prouedervi.

97 Accade talhora, che ad altre Donne, cò ispeciali Indulti Apostolici, per ragioneuoli cagioni, si permette ne' casi particolari, l'ingressone' Monasterii di Monache. Parimente il Visitatore esaminerà, se le condizioni negl' Indulti apposte, si obseruino, ò si trasgrediscano.

98 Si sappia, se in Monasterio, oltre alle Monache Professe, Nouitie, ed Educande, vi sia alcuna Donna introdottaui senza legittima licenza, ò che la licenza conceduta sia spirata, per poternela far uscire.

99 Regularmente senza autorità Apostolica non è lecito alle Donne entrare ne' Monasterii di Monache. Si sogliono però dare certi casi fortuiti, e graui; Onde la Congregatione del Concilio è stata di parere, che, considerate le circostanze de' tempi, e de' luoghi, e della grauità degli affari, possono entrarui con licenza del Vescouo, sicome fù dichiarato ad istanza del B. Torribio Arciuescouo di Lima: *An aliqua mulier secularis nobilis, vel ignobilis, que indigeat, propter aliquem casum fortuitum, recludi in Monasterio, ut vita, & salutem caveat, possit ingredi Monasterium, & ibi pernoctare,*

Extom. 4  
decret.  
pag. 114  
exist. in  
Archiu.  
Congr.  
Conc.

*& permanere. Die. . . Febr. 1586. Congregatio Concilii censuit, posse arbitrio Episcopi, cuius conscientia onera-*

*tur.*

Ddd 3

Doll?

*Dell'Occupationi delle Monache.*

100. **Q**uali siano le solite occupationi e-  
steriori, e operationi manuali del-  
le Monache, e se perdano tempo in alcune co-  
se inutili, e di vanità secolari.

*Interrogatorio generale.*

101. **O**Gni Monaca, e ogni altra che di-  
mori nel Monasterio, e che dourà  
essere esaminata dal Visitatore nello Scrutinio,  
s'interroghi, se ella sappia *de visu*, ò *de audi-  
tu*, cosa che circa l'osservanza Monastica, ò am-  
ministrazione temporale, habbia bisogno di  
prouedimento, e sopra di ciò si gravi la sua  
conscienza. E sopra questo Interrogatorio ge-  
nerale faccia il Visitatore buon fondamento  
con quelle Monache, le quali egli terrà incon-  
cetto di più spirituali, e di più zelanti.

102. Questi sono i capi principali dello  
Scrutinio, compresi dal num. 18. per tutto il  
100. del presente §. sopra de quali il Visitatore  
dourà inquirere: a quali a suo piacere potrà ag-  
giungerne degli altri, ouero per lo contrario  
tralasciarne alcuni, hauutosi riguardo a' luoghi,  
tempi, e persone, siccome lo spirito, e la pruden-  
za suggerirà.

103. Finito lo Scrutinio di tutte le Mona-  
che (e accioche non ne resti alcuna da essere  
udita, faccia il confronto col catalago di esse,  
che

che di già dourà essere stato esibito ) e notate, come sopra fù detto, quelle risposte, che il prudente giudizio del Vescouo hauerà stimato douersi notare, a fine di prouedere à ciò, che fù riuelato bisogneuole di prouedimento, e conseruando appresso di se, sotto il promesso sugillio di segretezza il mentionato Quintómetto, doue saranno state scritte: proseguirà la santa Visita, e ripiglierà la Visita Locale, nella quale tanto più accertatamente potrà procedere, quanto il preceduto Scrutinio gli haurà dati degli inditii per poter ocularmente accertarsi di qualche riuelato difetto.

*Della Visita de LUOGHI ESTERIORI adiacenti alla Clausura.*

104 **P**Rima di entrare nel Monasterio: il BUON VESCOVO visiterà la parte esteriore della Clausura, o sia di Monasterio soggetto alla sua ordinaria giurisdictione, ò sia di Monasterii esenti, essendo anche questi nelle cose concernenti la Clausura, soggetti alla sua visita, come a Delegato Apostolico, siccome habbiamo notato di sopra *Par. I. §. XII. num. 36. e seqq.* e, rispetto a Monasterii soggetti a' Regolari, dourà il Visitatore vedere, se si offerua la Bolla di Alessandro VII. che proibisce a' Confessori Regolari di Monache, soggette a Regolari, e ad ogni altro Regolare, il tenere celle, habitationi, ouero stanze presso i Monasterii:

Ddd 4

Præ-

Bull. A-  
lex. VII.  
Fœlici  
Sacrar.  
edit. xiii  
kal. No-  
uemb.  
1664.

*Præcipimus Superioribus Regularibus* (sono parole della Bolla) *ut infra terminum, & c. reuocent ad Claustra Confessores, eorumq; Socios, Concionatores, & alios quoscumq; Regulares, apud Monasteria Sanctimonialium, vel assidue, vel ad tempus, quocumq; titulo pernoctare solitos, neue permittant, eosdem, seu alios Regulares, intra, seu prope septa Monasteriorum huiusmodi habitare, vel commorari: quin etiam infra eundem terminum, quascumque Cellas, mansiones, seu cubicula, prope Monasteria prædicta, ad usum memoratorum Regularium existentia, si Clausura Monasteriorum earundem Monialium cõtigua sunt, eidem Clausura includi, vel dirui omnino faciant: Si verò sint extra septa, vendi, pretiumq; in Monasterijs utilitatem conuerti, nec in posterum alia similia aptari, edificari, aut emi permittant.*

105 Per l' esecutione delle cose predette, e di altre disposte nella detta Bolla di Alessandro, è lecito agli Ordinarij, come Delegati Apostolici procedere, si come nel §. 8. della medesima Bolla si dispone, nel seguente tenore: *Si quis verò prædictorum Regularium, aliquid contra presentium tenorem, facere, vel moliri præsumperit, aut adimplere neglexerit, ipso facto pœnam excommunicationis, & priuationis omnium officiorum, quæ obtinet, ac perpetua inhabilitatis ad illa, vel alia in posterum obtinenda, vocisq; actiua, vel passiva, absq; alia declaratione, incurrat: Et nihilominus nullis priuilegijs, & exemptionibus tueri*

*incri se possit, quò minùs ab Episcopo loci tãquam ad hoc Sedis Apostolica Delegato, quoties, & quãdo opus fuerit, corrigi, & puniri valeat.*

106 Parimente deve stare oculato il Vesco-  
uo nella Visita dell' Habitationi de' Confessori  
Sacerdoti Secolari de' Monasteri soggetti alla  
sua ordinaria giurisdittione, e dell' Habitationi  
de' Fattori, e di altri Deputati al seruigio spiri-  
tuale, e téporale de' medesimi Monasterii: che se  
tali habitationi fossero contigue alla Clausura,  
dourà pigliarui quelle risoluzioni, che, secondo  
le circostanze de' luoghi, e delle cose, il suo pa-  
storale zelo giudicherà espedienti.

*Della Visita delle Ruote.*

107 **L**E Ruote, che non corrispondono in  
luoghi publici, si deono murare.  
Così ordinò la S. Congregatione de' Vescoui, e  
Regolari à 8. Gennaio 1649.

Nicol.  
M.S. Mo-  
nialium  
verbo  
Ruote.

108 Si auuerta onninamente, che le Ruote  
non siano di eccedente grandezza, e si offerui,  
che, se vi è la tauola per tramezzo, sia forte, e in-  
tera del tutto, d'vna stessa circonferenza delle  
Ruote. Vi deono essere in ciascuna Ruota, due  
porticelle, una dalla parte interiore della Clau-  
sura, l'altra dalla parte esteriore. La chiau-  
dell'interiore, deue tenerfi di notte tempo, dal-  
l'Abbadessa, e quella dell' esteriore dal Confes-  
sore, ò da altro, che tiene le chiauì della porta  
della Clausura. Prouegga il Visitatore, che nel-  
le

le Ruote concorrano tutte queste qualità , perche è cosa graue, e necessarijssima.

*Crate del Parlatorio.*

109 **L**E Crate del Parlatorio deono essere doppie, e tanto lontana l'una dall'altra, e con li buchi così piccoli, e stretti, che non si possano da quei di fuori, toccar le mani, nè anche cò le sole dita. 1604. *Perugia 4. Maggio.* Che in ogni modo la ferrata delle Crate del Parlatorio, dalla banda di dentro, si faccia più stretta, à finche le Monache non possano in alcuna maniera stendere il braccio verso le Crate di fuori, ò toccar le mani, ò dita, ò altro di persona, che stia fuor del Monastero. 1629. *Lecce 15. Giugno.*

110 Non si permette in ciascun Monastero più d'una Crata, e al più due. Così stà decretato da' Visitatori Apostolici per gli Monasteri di Napoli; e sò, che il mio Sig. Cardinal Caracciolo Arciuescouo, nò ne hà voluto permettere maggior numero di quello, che hoggi vi sono, anche in Monasteri esenti, ancorche numerosi assai di Monache. Onde molto più si deue ciò offeruare in Monasteri di mediocre, ò di tenue numero di Monache.

Due sono due Crate: una di esse deue seruire solamente per Donne, che hanno da parlare con le Monache, e non per huomini.

INGRESSO, E VISITA

De' LUOGHI INTERIORI della Clausura delle Monache.

III **N**ELL'entrare al Monasterio: si ricordi Chi entra, della pena di scomunica, minacciata dal Sagro Concilio Tridentino, da incorrerfi *ipso facto* a chiunque, senza licenza, e senza necessità, ardisce di entrarvi. Dourà auuertire il mio BUON VESCOVO, che le persone, che condurrà seco dentro la Clausura, siano comendabili per età, e per integrità di vita: e di non introdurai persone, nelle quali non si verifichi la necessità dell'entrarvi, pretesa dal Concilio; e sarebbe cosa troppo biasimeuole, che il Vescovo, per motiuo di compiacere all'altrui curiosità, ò per altro qualsisia humano rispetto, volesse seco condurre persone, che non siano necessarie per la grave funzione della santa Visita. In tal caso dourebbe a costoro fermare i passi, il formidabile spauento della scomunica, minacciata a chi ardisce entrare senza necessità nelle Clausure delle sagre Vergini Spose di Giesù Christo. Il Vescovo Luca Ant. Resta è di parere, che'l Vescovo: *Ducat duos coassumptos seniores, & probatissima vite, & Monialium Confessorem, & Notarium; & quantocius poterit, se expediat, nec ibi diutius commorabitur.*

Cone  
Trid.  
sess. 25.  
cap. 5. de  
Regul. &  
Monial.

Episc.  
Resta in  
Direct.  
Visit.  
par. 1.  
cap. 89.

IIII Anche i Vescovi stessi, se entrano nelle

le Claufure delle Monache senza neceffità, non sono immuni da graviffime pene, etiamdio di fcomunica, ficome ne vengono minacciati da Gregorio XIII. *Harum tenore* ( sono parole della Bolla di quefto Pontefice ) *authoritate Apoftolica declaramus, Prelatos omnes, tam fculares, quam regulares, quibus cura, & regimen Monafteriorum Monialium quovis modo incumbit, facultate, fibi ex officio attributa ingrediendi Monafteria predicta, ita demum uti poffe, fi id faciant IN CASIBUS NECESSARIIS, & a PAUCIS, iisque SENIORIBUS, ET RELIGIOSIS personis comitati. Quocirca univerfos, & fingulos Epifcopali, feu majori, ac etiam Cardinalatus dignitate peditos, necnon quorumvis Ordinum Abbates, Priores, Miniftròs, ac alios quofcumque Superiores Regulares, ferio monemus, ut facultate hujusmodi, quæ tam habent, præterquam in CASIBUS, ut præfertur, NECESSARIIS, neutiquam utantur. quod fi contrafecerint, eadem authoritate Apoftolica ftatuimus, atque decernimus, qui Pontificalis Dignitatis fuerint, eos pro prima vice, qua contrafecerint, ingreffu Ecclefie interdictos, pro fecunda, a munere Pontificali, & à Divinis fufpenfos, ac deinceps, ipfo factò, abfque alia declaratione, excommunicatos exiftere: Regulares verò, omni officio, ac minifterio privatos, excommunicationi fimiliter fubjacere. Datum Roma anno 1582. 23. Decemb.*

113 Rifletteranno attentamente i Vefcovi,  
fe

Bull.  
Greg. xiii  
apud  
Piafec. in  
prax. Ep.  
p. 2. c. 3.

se in verità vi sia il bisogno del loro ingresso : perche, cessando il bisogno, ad essi non è lecito entrarvi, ed entràdovi, soggiacciono alle sudette pene . Nè basta il dire , che si entra per la Visita , perche si deve vedere , se questa visita sia necessaria. E' vero che le visite frequenti sono utilissime , ma si possono fare fino all'ingresso alla Clausura *exclusivè* . Il Vescovo , che una volta ha visitato i Luoghi interiori della Clausura, a che entratui la seconda, se nō vi hà qualche sopravveniente cagione , ò qualche giusto motiuo di farlo? Ad istàza del B. Torribio Arcivescovo di Lima , fù proposto il Dubbio del tenor seguente : *An Visitatores Monialium Monasteriorum possint ingredi illarum Monasteria, antequam sibi ipsis constet, ex relatione ipsarum Monialium, vel aliarum personarum, adesse causam urgentem ad ingrediendum. Die . . Februarii 1586. Congregatio Concilii censuit, non posse .*

Ex tomo III. Decr. pag. 114. exist. in Archiv. Cong. Conc.

114 S'incarica per tanto la coscienza del mio BUON Vescovo, se vi sia, per l'ingresso, urgente cagione. In tal caso, e non altrimenti, in tempo conueniente: *In casibus necessariis* (come auerte il mentionato Pontefice) & *a paucis, iisque senioribus, ac religiosis personis comitatus*, con la Stola sopra il Rocchetto, e mozzetta, entrerà nella Clausura : Alla cui porta dalla parte interiore, si trouerà pronta l'Abbadessa, e le Monache, le quali riuerentemente lo riceueranno, e chiusa immediatamente la porta della

della Clautura, tutte seguèdo la Croce; che pre-  
cederà, cōdurranno processionalmente (cantan-  
dosi, o recitandosi l'Inno *Veni Creator Spiritus*)  
il Visitatore al Choro interiore, dove recitate  
le solite preci, le Monache riceuuta la benedit-  
tione dal Vescovo, si ritiraranno, ciascheduna  
ad orare nella propria cella, restando solamen-  
te ad accompagnare per lo Monasterio visitan-  
do, il Vescovo, la Badessa, e quattro altre Mo-  
nache delle più sperimentate, e più antiane,  
quali douranno (come notammo di sopra al  
num. 5.) essere state elette dal Capitolo, e per  
voti segreti. Indi il Visitatore visiterà tutt' i  
Luoghi interiori del Monasterio.

115 Generalmente vedrà attentamente, se  
da ogni parte il Monasterio sia circondato, e  
cinto di mura, le quali siano intere, e di altez-  
za conueniente: auuertendo, che restino offer-  
uati i seguenti Decreti della Congregazione  
de' Vescoui, e Regolari. *Non si deve sopporta-  
re, che le Monache possano parlare co' Vicini, e  
esser viste da essi per la vicinanza, e corrisponden-  
za delle finestre. Nicaastro 16. Agosto 1594.*

Nicoijus  
in M. S.  
Monia-  
lium  
verbo  
Prospecto.

116 E al Vescovo di Teano fù a dì 16. Ot-  
tobre 1615. scritto di questo tenore: *Quando le  
stāze de' Monasterii, che hanno le fenestre in istra-  
da, possano hauere il lume altronde, le farete in  
ogni modo murare, ma quando restassero cieche, or-  
dinarete, si mettano le trombe alle medesse fenestre,  
e si accconcino di maniera, che non si possa, nè ve-  
dere,*

*dere, nè parlare con chi passa per la via,*

*Ma le fenestre alte, che servono solo per pigliare il lume, non debbono havere le trombe. Perugia 13. Aprile 1579. Fenestre di stanze fuori di Clausura, che guardano nel Monasterio, si debbono subito far chiudere dall'Ordinario. Milano 5. Marzo 1602. Non deve essere prospetto nè Monasterii, dalle fenestre vicine, nè in altro modo. Lecce 28. Febr. 1605. Si debbono atturare, anche le fenestre del Campanile di qualche Chiesa vicina, se dà quello si possono havere prospetti ne' Monasterii di Monache. Portugallo 16. Aprile 1605. Di far murare, a muro pieno, alcune aperture con gelosie, fatte nella faccia della Chiesa delle Monache, per le quali potevano vedere, e essere vedute. Parma 28. Novembre 1636.*

*Visita de' Dormitorii, e delle Celle delle Monache.*

117 ○ **S**ervi, e auverta diligentemente il Visitatore, ciascuna Cella: se sia istrutta della necessaria, e modesta supellettile, ò pure vi sia cosa superflua, e contraria alla povertà, e modestia religiosa. E sopra tutto si auverta, che non vi sia cosa che habbia ombra di indecenza, per poterla far levare subito, senza altra dilatione.

Se le porte delle Celle si chiudano a chiave: il che non si deve permettere, eccettuata la Cella dell'Abbadessa.

Se vi siano delle Casse, Armarii, ò cose simili,

mili, che si chiudano a chiave, il che parimente non si deve permettere.

Se vi siano Immagini non decenti , che si deono far subito levare.

Se vi siano specchi : che debbono proibirsi, anzi subito levargli.

Se vi sieno Libri, e quali, per sapere se ne sia, ò nō ne sia lecita alle Spose di Christo, la lettione, che in tal caso si doverebbono altresì levare subito .

Se dalle fenestre di ciascuna Cella v' hà qualche prospetto fuori del Monastero: per poter prouedere a tenore de' Decreti della Congregatione, sopra riferiti .

*Visita del Choro, e de' Choretti delle Monache.*

118 **N**ON piace alla Sagra Congregatione de' Vescovi, e Regolari, che il Choro delle Monache st' a in luogo, donde le Monache possano vedere quelli , che sono in Chiesa . *Nocera 2. Luglio 1610.* Premeua tanto a S. Carlo, che le Monache non veggano chi sta in Chiesa, che statui nel suo primo Concilio Provinciale, che si chiudano tutte quelle fenestre, dalle quali si può guardare dentro la Chiesa, eccettuatane una solamente, per la quale si può vedere l'Hostia, e'l Calice, quando s'alzano per l'adoratione: ma che questa fenestra sia così disposta, che'l Sacerdote non possa dall'Altare vedere le Monache, e che stia con

panno

Nicol.  
M. S.  
Monia-  
lium  
verbo  
Choro  
num. 2.

panno chiusa fino all'elevatione . Onde tutte quelle Chiese di Monache, le quali hanno Choro, e Chorette ( e io sò, che ve n'hà di simili Chiese, le cui pareti nè sono così piene, che pare, che ogni Monaca habbia il suo Choretto per guardare in Chiesa ) soggiacciono alla censura, e di S. Carlo, e della Congregatione . Ci pensino i Vescovi, che l'hanno permettuto, e lo permettono .

*Visita della Sagrestia interiore delle Monache .*

119 **N**ON debbono quivi mancare i Libri necessarii per gli Divini Officii . Le sagre supellettili, e vasi sagri debbono esservi in quantità, e qualità conveniente, e decentemente debbono custodirsi . Rimettiamo il Visitatore al §. X. di questa II. Par. dove copiosamente habbiamo trattato del continente, e del contenuto della Sagrestia . In questa materia forse in molte, e molte Chiese di Monache più tosto dourebbe porsi freno, che aggiungere sprone in multiplicare le sagre supellettili . Fù parere di un zelantissimo Sacerdote : Che meglio farebbe, l'entrare, che in certe Città d'Europa si profondono smoderatamente in queste supellettili di Chiese di Monache, s'impiegassero per alimenti di tante povere Zitelle, che per difetto di doti, non possono monacarsi : e non senza alcun bisogno impiegare in pretiosissime, e

E e tissima

tissima vanità , onninamente bisognosa di ammendatione, e di riforma.

*Visita dell' Officine , e di altri Luoghi del Monastero .*

120 **D**Eve visitarli il Novitiato : l'Infermaria : il Capitolo : il Vestiario: il Lavorerio : il Cellajo : la Cucina : il Refettorio, i Chioftri , tutte le Officine , e ogni altro Luogo nel Monastero , per vedere se vi sia cosa, che disconvenga alla disciplina Monastica : o che in altra maniera habbia bisogno di provvedimento . Il tutto dourà dal Visitatore annottarsi, per potere ordinare ciò, che giudicherà espediente .

*Egresso del Visitatore dalla Clausura .*

121 **F**Atta la Visita de Luoghi interiori della Clausura : il Visitatore nell'uscire , tutte quelle persone , che vi haurà introdotte, e che sempre saranno state seco unite, senza haverle mai fatte discostare da' suoi occhi , le farà precedere, ed egli seguirà in ultimo , e usciti, subito farà serrare di dentro , e di fuori la porta della Clausura .

*Dello Stato Economico : de' Conti dell' amministrazione dell' Entrate del Monastero .*

122 **G**eneralmente dello Stato Economico , e del rendimento de' Conti dell'

dell'èntrate di tutti i Luoghi pii habbiamo diffusamente trattato di sopra ne' §§. XXVII., e XXVIII. di questa Prima Parte. Quanto ivi habbiamo notato, qui riduciamo a memoria del Visitatore, acciò che rispettivamente possa eseguirlo.

123 Hora, rispetto à Monasterii di Monache, oltre alle cose generali predette, aggiungiamo: Che douranno essere state esibite le risposte all'Instructioni Orsine, e con esse fatti esibire anche i Libri dell'Introito, e dell'Esito di tutte l'Entrate del Monastero, ò siano di doti, ò di beni proprii, ò di alimenti di Educande, e di tutte altre, che in qualunque modo appartengono al Monastero, il BUON VESCOVO ritornerà alle Crate, dove fece lo Scrutinio, e ivi dalla parte esteriore, chiamata l'Abbadessa, e le Officiali, che douranno assistervi dall'interiore, si procederà all'esame dello Stato Economico, e all'esattione de' Conti delle Entrate del Monasterio.

124 Primieramente s'inquire, e si giustifichi, se tutte le Doti delle Monache professse, siano state, come debbono essere, reinvestite: non essendo lecito di consumare la proprietà, ma le loro annue entrate. Questo è un punto essentialissimo, poiche moltissimi Monasteri, edificati da tempo antico, e antichissimo, non ostante, che habbiano acquistate doti in copioso numero, e di somme non leggiera, onde

Ecc 2 dove-

Vid. supra §. IX.  
Instruct.  
Orsin.  
cap. VIII



doverebbero essere opulentissimi, e dovrebbero perciò ridursi a minore somma la quantità delle doti delle Monacande, anzi dovrebbero talhora riceverfi *Gratis* all'habito Monastico, per agevolare l'ingresso a tante, e a tante povere Zitelle, particolarmente di nobil nascimento, che hanno la vera vocatione di farsi Monache, ma non hanno il modo di pagare le doti, nondimeno questi Monasteri si trovano in angustie nello stato economico, procedendo ciò dal trascurarsi le visite, o dal farsi negligeramente, e particolarmente perche non si riconoscono le partite dell'esito, se siano state l'entrate del Monastero impiegate in usi necessarii, ò pure a capriccio: regnando talhora detestabile abuso, che basti al Rationale, ò Computista fare relatione, che il bilancio dell'esito, e dell'Introito batte giusto; ma non si considerano gli usi vani, impertinenti, e superflui, ne' quali le entrate destinate ad usi sagrosanti, sono state profuse. In questo anche vi può essere colpa de' Computisti, ò Razionali. Per evitar le fraudi, assiste al mio BUON VESCOVO la S. Congregatione de' Vescovi col Decreto del tenore

Nicolius M. S. citato verbo Con. 11. num. 4. seguente: *L' Ordinario elegga lui i Sindici, e i Razionali, per rivedere i conti, e non ammetta i nominati dalle Monache. Oria 2. Agosto 1645.*

( † )

Anver-

*Auvertenze al BUON VESCOVO nel far Decreti, e promulgare Ordini dopo la Visita delle Monache, tanto nello spirituale, quanto nel temporale.*

125 **D**OURà il BUON VESCOVO ritirarsi solo in qualche luogo, e tutte quelle cose, che nella Visita Locale, Reale, nello Scrutinio delle Monache, e nel rendimento di Conti, ò co' proprii occhi haurà veduto, ò con le proprie orecchie haurà udito, ò nelle Relationi degli Scrutatori segreti, a tenore dell' Istruzioni, loro date, haurà udito, e letto, e come degne d'osservatione, l'haurà notate in iscritto, diligentemente le leggerà, e trà se stesso, avanti a Dio, le considererà, e rifletterà alle ammonizioni in voce, e a gli Ordini, che in iscritto dourà fare, e statuire.

126 Haurà speciale bisogno il BUON VESCOVO di praticare quel grave Auvertimento scritto per lui (e tutti Prelati delle Chiese ne debbono essere ricordevoli:) *Occurrentibus difficultatibus, periculis, criminibus curandis, beneficiis, aut officiis distribuendis, mox toto corde ad orationem confuge, ad Patrem Luminum, & consolationum. Dicis igitur, Domine, Tibi soli, in hoc opere placere cupio, illumina ergo faciem tuam super servum tuum.* Se in tutti gli Affari pastorali, il ricorso al Padre de' lumi, mediante la santa oratione, è necessario, e necessarissimo

Episcop.  
Barthol.  
de Mart.  
tyr. in  
stimol.  
Pastor.  
par. 2.  
cap. III.

in quelli, che riguardano il governo delle Monache. Molte cose sono lecite di fare, mà non sempre sono espedienti, che si facciano. Accade alle volte, che i remedii, quando non sono ben impiegati, più tosto esacerbano, che sanano il morbo. Deve il Vescovo usare gran prudenza, riguardando alla qualità de' tempi, de' luoghi, delle persone delle cose, e ad altre circostanze.

127 Primieramente, per quello, che concerne lo stato spirituale ( parleremo immediatamente dopo questo dell' economico, cioè degli Ordini, e de' Decreti, che douranno lasciarsi dal Visitatore) generalmente, quando si tratta di rimettere la Clausura rilasciata, la Congregatione de' Vescovi, e Regolari è di parere: *Che dove la Clausura è rilasciata, si deve rimettere senza rigore, con soavità, e destrezza e col beneficio del tempo, e per ciò fare, basta al Vescovo la sua autorità ordinaria. Saluzzo 12. Gennaio 1604., e come l'istessa Congregatione auerti: Il rigore partorisce poco buon' effetto in materia di riforma di Monache. I mezzi per queste riforme, che furono prescritti dalla medesima Congregatione in Mediolanen. 30. Aprilis 1655., sono: Fare un' esatta Visita, deputare Confessori, e Padri spirituali di esperimentata bontà, prohibire la recetione delle Novitie, e dell' Educande, sospendere l' Abbadessa, e altre Officiali, che non invigilano alla custodia de' Parlatorii; e provvedere in ogni al-*

Nicol.  
M.S. monial. verbal. bo Clausura n. 8.

M. S. citato verbal. bo riforma.

tro modo, che giudicherà espediente. E come fù detto in Spoletan per la riforma di un Monasterio: *Non permettere, che si possa parlare alle Monache senza licenza, la quale non dovrà mai darfi, se non a persone di buona fama, e non sospette.*

128 Sia auvertito in ispeciale maniera il BUON VESCOVO à non porre facilmente le pene delle scömuniche *lata sententia*, contra le Monache: perche la detta Congregatione non le approva, come riferisce Nicolio: *Non s'approvano le scommuniche lata sententia negli ordini per gli Monasterii, ma in luogo di esse si devono porre buone discipline, e altre penitenze.* Gubbio 22. Gennajo 1578. Crema 16. Ottobre 1603. e di ciò ne habbiamo l'esempio nel sopra mentionato Editto per le Monache Romane, emanato per ordine della Santità di N. S. INNOCENTIO XI. che hor hora rapportaremo, comprensivo di molti, e varii ordini, da osservarsi dalle Abbadesse, e dalle Monache di quell' alma Città, e uon vi si fa mentione di scommuniche. S. Carlo alle Monache, le quali parlavano a gli Esterni senza licenza in iscritto, dava per penitenza; che per trè mesi non potessero accostarsi al Parlatorio a parlare con gli Esterni dell'uno, ò dell'altro sesso, ancorche suoi Congiunti; e voleva, che in publico esse stesse si disciplinassero ogni Venerdì per detto tèpo, e orassero, recitando il Salmo: *Miserere mei Deus*: e lo statui nel suo l. Conc. Prov. *Moniales cum nemine Externo*

Nicol.  
cit. M. S.  
verbo  
scommunica.

S. Carolus.

*omnino colloquantur, nisi is licentiam scriptam, & obfirmatam, &c. Qua contra id fecerit, privetur trium mensium facultate loquendi cum Externis omnibus cujusvis sexus, etiam propinquis, cogaturque singulis sextis feriis ejus temporis, disciplina nomine, flagella sibi publicè adhibere, & orare eo psalmo: Miserere mei Deus.*

129 Nondimeno in certi casi gravi si pongono anche le pene delle scomuniche, tanto contra gli Esterni, che vanno a parlare a Monache senza licenza, quanto contra le stesse Monache, ancorche fossero di Monasterii elenti, come c'insegna il seguente Decreto della Congregazione del Concilio in *Viterbien: 26. Junii 1627. Congregatio Concilii censuit, Episcopum ad Clausuram custodiendam, etiam in Monasteriis Regularibus subjectis, posse excommunicationis latae sententia pœnam, sibi reservata, imponere circa aperitionem Ostii Clausurae extra casus indigentia, nec non circa accessus, & colloquia cum Monialibus, ac dictam excommunicationem ligare, nedum Regulares accedentes, verùm etiam Moniales, facta de eis mentione: adeo ut Superior Regularis ab eadem excommunicatione absolvere nequeat.* E' ben vero, che la Congregazione forse conoscendo, che dall'uso frequente delle censure contra le Monache in materia di Parlatorii, ne haurebbe potuto provenire disprezzo delle medesime censure, e illaquearsi allo spesso le conscienze, per ciò in questa *Viterbien.* ag-  
giunse

Ex Tom.  
13. Decr.  
pag. 283.  
exist. in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

giunse questo Auvertimento: *Maxima dexterritate, & prudentia utendum esse hoc remedio.* Certamente conviene, che'l Vescovo nel proibire l'accesso a' Parlatorii di Monache, non lasci di porre tutto lo studio, ed esercitare tutte le facultà; giache il parlare, anche in privato di cose buone con le Monache, talhora in vece di giovare, hà nociuto: massimamente se si parlasse sopra le direzioni del Confessore attuale del Monasterio, essendosi trovate delle persone, che imprudentemente havendo voluto fare del bel-lingegno (per non dir altro) hanno disapprovato alle Monache le Massime, e le Dottrine del loro Confessore. Onde hanno posto in inquietudine incredibile, e in confusione le conscienze. E ciò non succederebbe, se i colloquii si facessero con l'assistenza dell'Ascoltatrice, e del Confessore, come si prescrive nelle licenze. Queste assistenze sono state prescritte per quando si parla di cose lecite, giache quando si avesse da parlare per cose otiose, non si concedono nè pure le licenze. Creda pure il Visitatore, che se non rimedia agli abusi del Parlatorio, sarà vana ogni sua pastorale fatica.

130 Con Monache discole, e delinquenti, a proportione della colpa, deve il Vescovo procedere, anche ad altre rigorose pene, e penitenze, insinuate in diversi casi, dalla Congregatione de' Vescovi, e Regolari. E ne registriamo qui un breve catalogo, compilato de' Decreti.

stretti della medesima Congregatione , non perche sappiamo, esservi in alcun Monasterio , bisogno di questi rimedii, ma perche serva di freno alle discole, se vi fossero, (speriamo che tutte siano, e faranno sempre degne Spose di Christo ) a non commettere difetti: che se per Sacerdoti secolari, e regolari ne' casi de' delitti si trovano prescritte le pene , anche per Monache, a proportione della colpa si è trovata, e si è praticata la pena .

*CATALOGO di pene, e penitenze, date a Monache discole, e delinquenti, &c.*

Nicol.  
M.S. Monialium  
verbo  
Pana nu.  
1. & seq.  
& verb.  
Rilassazione per  
tot. , &  
verbo  
Carcere,  
& verb.  
Scommunica.

*Monache inquiete discole, e incorrigibili mortificate con prigioni .*

*Monache che tenevano sollevato il Monasterio, private di velo, e di voce attiva, e passiva .*

*Monache dissolute, private d'Officii di voce, e di velo, con digiuni, carcere, ceppi, e manette, con prohibirle l'andare alle Ruote, e parlatorii .*

*Prohibita la recettione di Zitelle all'habito Monastico, e all'educatione . Sospensione dell' Abbadessa . Separatione dell' Inobedienti dall' obbedienti, e ricorso , in caso di bisogno, al braccio secolare implorato .*

*Monache discole contumaci, e disobbedienti, trasferite con autorita Apostolica ad altri Monasterii più stretti .*

*Altre, non stimato espediente di trasferirle, ma trattente in penitenza nel proprio Monasterio,*

rio, accioche quivi col buon' esemplo del castigo cancellassero il mal' esemplo, da loro dato.

*Abbadessa sospesa dall' Officio, per havere spesa la dote di una soprannumeraria.*

*Per delitto assai grave. Monaca murata nel Monasterio. Altra condannata in perpetuo carcere. Altra condannata per cinque anni, ad una strettissima prigione dell' istesso Monasterio, serrata in modo, che non si potesse aprire, se non finito il tempo, ò per necessità d' amministrarle i Santissimi Sagramenti in caso d' infermità. Che nessuna Monaca le potesse parlare, se non alle volte con licenza dell' Abbadessa, per intendere il profitto, che faceva con la penitenza, e per confortarla à perseverare con pazienza, per sodisfare più compintamente a' suoi gravi peccati. Che privata in perpetuo di voce attiva, e passiva non intervenisse mai più alli negotii del Monasterio. Che restasse anche in perpetuo privata del velo. Che ogni Lunedì di questi cinque anni, dicesse l' Officio di Morti, oltre alle altre obligationi, che havea. Che ogni Venerdì nel medesimo tempo, dicesse similmente i Sette Salmi penitentiali, con le Litanie, e preciorinarie. Che il primo anno digiunasse in pane, e acqua tutti li Venerdì.*

*Altra Monaca murata dentro la sua stanza dello stesso Monasterio, lasciandovi solo una fenestrella piccola, da pigliare il lume, e un' altra per la quale se le potesse somministrare il vitto, e altre cose necessarie. E questa fenestra dovesse essere*  
*serra-*

*ferrata à chiave, da conservarsi appresso l'Abbadessa, la quale ò non mai, ò rarissime volte desse licenza à qualche Monaca di parlarle.*

*Non si procede mai à far carcerare Monache per mezzo di Sbirri, se non per mancamenti gravissimi.*

*Per gli Esterni che perturbano la quiete, e osservanza de' Monasterii, vi sono i rimedii delle censure, ma non basta di minacciarle, ma per esempio degli altri venire alla dichiarazione per Cedoloni, massimamente contra chi fa le serenate à Monasterii.*

Fin qui il Catalogo.

131 Per procedere alle correzioni, ammonizioni, e anche all'esecuzione delle pene incorse: il Visitatore non creda così facilmente alle querele contra dell'Abbadessa, le quali per lo più, sogliono essere molte in quei Monasterii, dove l'osservanza Monastica sia alquanto intiepidita, acciò che essa non usi durezza, e severità: Non creda altresì troppo facilmente alla stessa Abbadessa, e non creda più a quella sola, che all'altre, e che verò quella non si esibisca troppo indulgente, ma che avanti Dio, con egual peso bilanci tutte le cose, e risolva ciò, che più conoscerà essere espediente.

( † )

Si

*Si seguita la stessa materia dell' Auvertenze per far Decreti doppo la Visita delle Monache, e si tratta dello Stato Economico.*

132 **D**iscusso, come si è di sopra motivato, lo Stato Economico, ed esattisi i conti dell'amministrazione dell'Entrate del Monasterio, si deve fare il bilancio, se le spese fatte corrispondano all'annue entrate del Monasterio.

133 Se si trovasse, che le entrate soprauanzassero le spese in quantità considerabile, farebbe conveniente, che si pensasse a ridurre, e a moderare le doti, ma anche, (quando fosse possibile) ad introdurre senza dote, Zitelle povere, massimamente di nobile, o civile nascimento. E intanto il Visitatore deve sottoscrivere di propria mano il catalogo dell'entrate, ritrovate soprauanzanti.

134 Haurebbesi onninamente da estirparsi un detestabile abuso (se vi fosse) che le entrate soprauanzanti si ripartiscono tra Monache, le quali l'impiegano a loro piacere; e altresì abuso da non tollerarsi è quello, che le Monache in morte dispongono delle robe, che in vita hanno goduto, lasciandole, come in testamento, a chi loro piace; Il che non è altro, che permettere, che muojano proprietarie, violando anche in punto di morte, il Voto della Povertà, con sì evidente pericolo della dannatione delle Monache,

nache, che ne fossero ree, e de' Vescovi, che tali abusi tollerassero.

135 Se le spese eccedessero l'entrate, si deve fare ordine rigoroso, che in avvenire non si facciano spese senza necessità; con proibirsi individualmente quelle spese, che il Visitatore haurà trovato, essere state superflue, e non necessarie.

136 E perche frequentemente accade, che l'entrate de' Monasterii sono diminuite o per calamità de' tempi, ovvero perche si sono rendute inesigibili, onde i Monasterii si veggano in istato povero, anzi miserabile ridotti; procuri il BUON VESCOVO di valersi de' rimedi, dati da Gregorio XIII. il quale con sua Bolla, a favore di Monasteri poveri, anche delle Terziarie, che servano Clausura, applica parte di alcune limosine, che da pii Testatori non furono lasciate a certi particolari stati di persone, e da facoltà agli Ordinarii di poter riscuoterle.

Bull.  
Greg.  
XIII. *Deo*  
*Sacris*  
*Virginibus*  
*apud*  
*Quarāt.*  
verbo  
*Monasteria*  
*Monastialium.*

137 E inherendo alla disposizione della mentionata Bolla Gregoriana, per soccorso della povertà de' Monasteri di Monache, sono emanati diversi Decreti dalla Congregatione de' Vescovi, o per modo di dichiarazione dell' autorità degli Ordinarii, o per modo di speciali Indulti; de quali Decreti noi qui ne rapportiamo alcuni, acciò che servano al mio BUON VESCOVO di lume, e di indirizzo, e sono riferiti dal

dal Nicolio col tenore seguente .

138 *Vogliono l'Eminenze loro , che prima di ogni altra cosa, si restringano tutte le spese, e si ravalasci il superfluo, con introdurvi una esatta economia, e s'insista sù l'esattione de' crediti . Fano 7. Agosto 1648.*

Nicol.  
M. S.  
Monialium  
verbo  
Ammonitione.

139 *Si licentino tutte le bocche superflue, che si mantengano fuori del Monasterio, e diminuire quelle di dentro, in maniera, che si riduca l'uscita a proportione dell'entrate, con proibire fra tanto l'ammettere alcuna all'habito, se non con la dote duplicata 1645. Fiorenza 20. Gennajo. 1646. Camerino 8. Gennajo.*

M.S. citat. verbo Necessità per tot.

140 *Che le Confraternità, Spedali, e altri Luoghi pii, gli partecipino almeno la terza parte dell'elemosine, che sogliono distribuire . Bologna 12. Maggio 1645.*

141 *Vi debbono contribuire in sussidio, i Luoghi pii della Diocesi fuori di quella Terra, à Luogo, conforme alla possibilità, a giudizio dell'Ordinario, mentre non habbiano Monasterii oppressi da simili necessità . Rimini 3. Maggio 1593. Lucca primo Luglio 1650.*

142 *Eben vero che le Confraternità questuanti nella loro Chiesa per loro uso, e gli Spedali anche ricchi, che non spendono l'entrate, se non per governo degl'Infermi degli istessi Spedali, possono essere esortati, mà non forzati alla detta contributione . Asisi 9. Settembre 1586.*

143 *Quei Parenti, a quali toccarebbe d'alimenta-*

mentare le Monache, se fossero fuori de' Monasterii, si debbono prima esortare, e poi anche sforzare ad ajutare, ognuno il sangue suo. Forlì 3. Settembre., 1602. Parma 17. Febrajo 1603.

144 E mancando questi, si debbono esortare i Cittadini à qualche pio compartimento, quale non volendo fare, dir loro di non voler lasciare vestire più veruna, affincbe s'estingua il Monastero. Fossombrone 1788. Gubbio 9. d'Agosto: protestando, che alla fine, se non si potrà far altro, si apriranno i Monasterii, e si manderanno le Monache à Casa de' Parenti loro più stretti, come in caso d'estrema necessità. Terni 5. Aprile, Fano 17. Novembre 1595.

145 Doppo haver compito quel, che hà ordinato, e disposto specialmente il Fondatore del Monte dell'entrate d'esso, anco à beneficio de' Poveri, se sopraauvanza qualche cosa, si deve souvenire à bisogni, e necessità delle Monache, di anno, in anno. Cenversano. 18. Novembre. 1597.

146 Quando non si può souvenire a' bisogni delle Monache per mezzo de' Parenti, ne d'applicatione di pene, ò di limosine, ò di legati certi, si debbono accrescere le Doti. Parma 3. Ottobre 1611.

147 E come non vi è altro rimedio, si dà facoltà di cavare quel numero di Monache, le quali non si possano ivi sostentare, e ripararle per altri Monasterii, ancorche non v'interuenga il consenso nè delle Monache, nè de' Superiori

vi d'esse 1627. Pistoja 28. Maggio. 1627.

148 Siraccomandano le Monache all'Ordinario, che le ajuti con le pene de' maleficii de' condannati nel suo Tribunale . Parma 5. Luglio 1647. Catanzaro 11. Giugno 1649.

149 E se l'Ordinario è ricco, anche con qualche honesta contribntione del suo. 1632. Arezzo 13. Agosto.

150 In far coltivare diligentemente i beni del Monasterio, e che nel governo si usi ogni diligente, e fedel economia. Foligno 16. Febr. 1646. Nocera 20. Marzo. 1653.

151 Con astringere anche i Regolari à dar alle Monache qualche determinata souventione, per qualche tempo. Ha la Santità di N. Signore risoluto, col voto della Congregatione, di far concorrere alcuni di cotesti Monasterii de' Regolari più commodi, e altri Luoghi pii à somministrare, per cinque anni prossimi, la quantità di mille scudi l'anno alle Monache di S. Terefia di Camajore di cotesta Diocesi, da ripartirsi tra gl'infrascritti, cioè  
 1. Padri Certosini 2. Canonici Regolari Lateranensi 3. Canonici Regolari del Salvatore. 4. Olivetani. 5. Domenicani. 6. Agostiniani 7. Gesuiti 8. Serviti 9. e Carmelitani, per gli due Terzi per il resto de' Monasterii di Monache, crediti, e avanzi dell' Opere, e Fabbriche delle Chiese (satisfatti prima i pesi del mantenimento, e risarcimento d'esse, e altre incumbenze solite) e anche altri Luoghi pii di cotesta Città, e Diocesi, ad arbitrio di V. S., la  
 Et f quale

quale , in esecuzione del comandamento di Sua Beatitudine, dovrà fare subito detto ripartimento, con gravare ciascun de' sudetti ad quinquennium per la concorrente quantità, ch' ella giudicherà proportionata alle loro forze, e astringerli ne' debiti tempi al pagamento, non ostante qualsivoglia privilegio, esentione, immunità, Statuto, Costituzione, etiam cum juramento, e confirmatione Apostolica, con derogationi, e derogatorie, e ogni altra cosa, che potesse dedursi in contrario: Convalersi anche di quei mezzi di ragione, che stimerà necessarii, e opportuni: etiam di censure, e pene ecclesiastiche, remota ogni appellatione, reclamatione, e ricorso, con l'autorità, che dalla Santità sua a tal' effetto, durante il supradetto tempo, in virtù della presente, se le comunica. Lucca 9. Luglio 1655.

Fin qui i Decreti, e gl' Indulti della Congregazione de' Vescovi, e Regolari.

152 E perchè bene spesso accade, che i Monasterii nelle loro rendite vanno in rovina, per la poco fedele amministrazione degli Officiali: perciò, se si troverà in essi fraude, o negligenza, il Vescovo deve ( se così gli parerà espediente ) licenziargli, e deputarci altri idonei, fedeli, e diligenti: appartenendo l'elezione di tali Amministratori al Vescovo: *In Panormitan. An electio Officialium admistrantium bona temporalia Sanctimonialium, Ordinario loci subjectarum, ad ipsum Ordinarium spectet. Die 21. Febr. 1660.*

Con-

*Congregatio Concilii censuit affirmative. E la Congregazione de' Vescovi, e Regolari rescrisse all' Arcivescovo di Sorrento. Di non permettere, che gli Officiali sopra le cose temporali delle Monache durino più di tre anni; anzi talhora gli vada mutando più spesso. 12. Maggio 1617.*

Nicol.  
verb. Of-  
ficiali nu.  
6. in M.S.  
Montal.

153 Non solamente il Vescovo in tempo di Visita, mà in altri tempi, anzi come rescrisse la detta Congregazione al Vescovo di Recanati 1. Settembre 1651., deve rivedere spesso i conti de' Monasterii di Monache. Il che farà uno de' buoni mezzi, che si potranno praticare per servizio dello stato economico de' Monasterii.

*Si propone l'Esempio d' un Editto per le Monache di Roma, emanato d' Ordine della Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI.*

154 **I**N confermaione di quasi tutte le cose, che per lo buon governo de' Monasteri di Monache, habbiamo di sopra, per tutto il corrente §. notato, rapportiamo qui il mentionato Editto per le Monache Romane. Potrà questo Editto servire di specchio al Buon Vescovo per vedere ciò, che onninamente dovrà egli far osservare ne' Monasteri della sua Diocesi: valendosi però, rispetto à Laici trasgressori, di quelle pene, che, havutosi riguardo alla qualità de' Luoghi, de' tempi, e delle persone, la pastoral prudenza stimerà espedienti, e praticabili.

## E D I T T O.

*Gaspar tit. S. Silvestri in Capite, S. R. E. Presb.  
Card. Carpinens, Sanctissimi D. N. Papa Vi-  
carius Generalis.*

Edict.  
pro Mo-  
nialibus  
Urbis. e.  
dit. ann.  
1676.

155 **C**ON tutto che per varii Editti, e Decreti antecedenti sia da Noi, e da nostri Antecessori stato disposto, e proueduto, che ne' Monasterii delle Monache si osservi il fine del loro Istituto, che unicamente è di consagrarsi al servizio di Dio, e fuggire, quanto più sia possibile, le occasioni di divertirsi dall'esercitio della perfezione monastica; Acciò nondimeno si mantenga l'osservanza delle cose disposte, e non vadano col tempo, in defuetudine, le Leggi santamente prescritte, non recedendo da gli ordini, altre volte dati, quali vogliamo, che siano puntualmente osservati: d'ordine espresso havutone dalla Santità di Nostro Signore, e coll'Oracolo della di lui viva voce.

Si comanda, e ordina a tutte le RR. MM. Monache de' Monasterii di Roma, anche sottoposte a particolari protectioni, e alla Curà de' Regolari, e principalmente si raccomanda la vera, e puntuale osservanza delle loro Regole, e Instituti, si nella frequenza del Coro, e Refettorio, come nel silenzio, rispetto alle Superiori, e pace frà tutte, incarricandone la coscienza delle Superiori locali, in qualunque Monasterio, per l'inviolabile loro osservanza, e d'imporne le dovute, e solite penitenze a chi trasgredirà.

Et acciò che il servizio di Dio venga più frequentato: si comanda, che nel tempo, che si reciteranno i Divini Officii, le Rotare debbano serrare, ò far serrare a chiave le Crate, Parlatorii, e Chiese, e le chiavi portarle in mano della Madre Abbadessa, ò altre Superiori, quali non permetteranno in modo alcuno, che veruna  
Mona.

Monaca, in detto tempo, esca dal Coro, sotto pena di privatione d'officio, e rispettivamente di voce attiva, e passiva, e altre a nostro arbitrio, fino alla privatione del velo inclusivè. E l'istesso s'osservi nel tempo della mensa circa il non uscir dal Refettorio, sotto le medesime pene.

Che le RR. MM. Abbadesse, Presidenti, Priore, Vicarie, e altre Superiore, e Officiali de' Monasterii, come sopra, ne' tempi di Quadragesima, Avuento, Quattro Tempora, Vigilie, Domeniche, e Feste solenni di tutto l'Anno, e ne' giorni destinati a prendere il Santissimo Sacramento, debbano tenere serrate le Crate, e Parlatorii de' loro Monasterii di dentro a chiave, eccettuando le Ruote, se saranno poste ne' Parlatorii medesimi, e quelli non aprire, per qualsivisia causa, ne' sudetti tempi, senza nostra espressa licenza, sotto pena della privatione dell'officio, e della voce attiva, e passiva, e altre a nostro arbitrio; nelle quali pene incorreranno anche le altre Monache, che hauranno ardire d'aprire, ò fare aprire, li detti Parlatorii.

Che li Fattori di qualsivoglia Monasterio non entrino nelle Clausura di essi, senza caso di necessità, e debbano parimente far osservare la Clausura de' Parlatorii ne' tempi sudetti, con tenerli serrati a chiave per di fuori, e quelli non aprire, ne fargli aprire, senza licenza nostra *in scriptis*, sotto pena di scudi 25., di carceri, e altre maggiori à nostro arbitrio.

Che le Crate, ò Porte de' Parlatorii in qualunque giorno, al tocco delle ventiquattro hore, si debbano riferre a chiave, così di dentro, come di fuori, sotto pena alle Monache Superiore, e Fattori rispettivamente, come sopra.

Che veruno ardisca di parlare alle Monache, o Zittelle ne' tempi debiti, in altro luogo, che alle Ruote, ò Crate del Parlatorio; prohibendosi a tutti il parlarvici in Chiesa, ò alla Ruota della Chiesa, fuorchè al P. Con-

ffessore, e Sagrestano, in occasione di ricevere, ò restituire le sacre suppelletili, sotto pena, &c. e in ogni altro luogo ò stanza destinata per la Confessione, per le Prediche, ò per altri usi.

Che le Porte delle Clausure non s'aprano in modo alcuno, eccetto in caso di necessità; proibendo sopra di esse, il vendere, e comperare, ò contrattare con Artigiani, ò parlare con qualsisia altra persona, sotto pena di sospensione dell'ufficio alle Superiori; e alle Monache, che contraverranno, di privatione della Ruota, e Crate per un anno, e di voce attiva, e passiva, e altre a nostro arbitrio.

Che nella Clausura non si facciano in modo veruno, entraré Putti di qualsivoglia età, e sesso, etiam piccolli, che entrassero per la Ruota; sotto pena, &c.

Che ne meno si possano introdurre, sotto qualsisia pretesto, nelle Clausure, qualsivoglia sorte di Cani, e quelli forse introdotti, debbano subito farsi uscire sotto pena, &c.

Che li Giardinieri, Artisti, Facchini del Rolo, e altri ancora, che entrano per servizio del loro esercizio, con nostra licenza, ò del nostro Deputato, escano, subito fatti i loro lauori, per la porta ordinaria, e non altrimenti per la porta, dove entrano le carrette; e che i medesimi non si trattengano nelle Clausure, sotto altro pretesto, ò di scopare i Dormitorii, Claustri, e Celle, per ajuto delle Converse, ne vadano nelle cantine a cavare il vino, per sollievo delle medesime, ne tanpoco possano dentro la Clausura mangiare, ò bere cosa alcuna sotto pena. &c.

Che in ogni Monasterio si debba deputare ogn'anno, numero competente d'Ascoltatrici, quali siano obligate d'assistere continuamente a vicenda, alle Crate, e vicine ad esse, in modo, che possano vedere, e udire le persone, che ivi stanno; e non facendosi dalle medesime l'ufficio loro, incorrano nelle pene di privatione di

voce,

voce, e altre di sopra espresse.

Che ammettendosi le Novizie all'habito Regolare, ò alla Professione de'Voti solenni, il tutto si faccia senza pompa, ò spesa, non permettendosi musiche, fuochi, spari di mortaletti, suono di Trombe, dispensamento in Chiesa, ò Parlatorii, di fiori, acque rinfrescative, conserve, ciambelle, ò altri comestibili, ne a spese de' Monasterii, ne de' Particolari, ò Parenti delle Zitelle, come si dispone nella Costituzione, altre volte pubblicata, dalla santa memoria di Papa Alessandro Settimo, sotto il dì 24. Settembre 1657.

Vid. supra nu. 27.

Il simile ordinandosi d'osservarsi ne' giorni festivi, e Solennità de' Santi Titolari, Fondatori, ò altre loro Festività, quali dovranno solennizzarsi con decente politia ecclesiastica co' proprii parati, e suppellettili; e non ricorrere a Secolari, ò Ecclesiastici per fare pompa, e superfluità con quelle d'altri, in conformità della Costituzione sudetta, e incorso delle pene in essa imposte.

E perche si levino le molte spese, che tali Festività sogliono apportare alle Sagrestane pro tempore, con grave loro discapito, e danno, che cagionano molti disordini: si comanda alle MM. Superiore de' Monasterii, che tutte le spese, che occorreranno di farsi in simili occasioni di loro Festività, si facciano dell' entrate ordinarie, e certe ò de' Monasterii, ò delle Sagrestie, se ve ne faranno, senza però contrahere debito alcuno, &c. e ciò segua con moderatione, e politia, più che con lusso improprio di simili attioni.

Che per l'auvenire si eseguisca indispensabilmente la conditione apposta nelle Licenze, che si concedono alle Zitelle per entrare in educatione, di non portare vesti di sera, ne cose di vanità: incaricando sotto le già espresse pene alle MM. Abbadesse, Priore, e altre Superiori, che non comportino in modo alcuno, che le dette Zitelle portino vesti di sopra, ò sottanini di sera, ciuffi, cupelli, cartoni, capelli finti ò altre cose d'a-

dorno superfluo, ma siano dalle Maestre, bene educate nelle virtù, buoni costumi, e timor di Dio.

Che parimente le Monache usino li sottogoli senza vanità, e che tanto esse, come le Novitie non portino capelli, benchè coperti sotto le scuffie, ò veli da capo, ma se li taglino, ogni mese una volta, sotto le pene di sopra.

Che ne' Monasterii, ne' quali è solito vestirsi, e tener Monache converse per servizio del Comune, non sia lecito in avvenire introdursi maggior numero al più, che a ragione d'una Conversa per quattro Monache velate, comprese le Converse inhabili per vecchiaja, e infermità, e in quelli Monasterii, dove al presente ve ne sia numero eccedente, non se ne possano vestire altre, prima che siano ridotte al numero, e proportionè, come sopra.

Volendo, e comandando che il presente Editto si tenga affisso nel Refettorio, in luogo da potersi commodamente leggere da ciascheduna; e che, due volte l'anno, cioè la prima Domenica dell'Aumento, e la terza dopo la Pentecoste, si legga il tenore di esso in publico Refettorio, sotto le medesime pene di privatione di voce attiva, e passiva, e de' loro officii, alle Superiore, che ciò trasgredissero, da non potersi condonare, e rimettere, se non dalla Santa Sede. *Datum Roma, ex Aedibus nostris hac die 19. Novembris 1676.*

G. Card. Vicario

*Raffaello Fabretti Segr.*

*Visita personale del Cōfessore, de' Cappellani, de' Chierici, dell' Avvocato, Esattore, Fattore, e di altri huomini, o Donne, deputati al servizio esteriore del Monasterio, in spiritualibus, & temporalibus.*

156 **D** Ebbono costoro, chiamati ad uno, ad uno, presentarsi presentialmente

te avanti al Vescovo Visitatore, per tre motivi.

I Per udire rispettivamente da loro, i bisogni del Monasterio, tanto nelle cose spirituali, come nelle tēporali; con farglisi di quegli Interrogatorii, notati nello Scrutinio, che'l Vescovo con la sua prudenza stimerà adattati alla persona, che interrogherà, ed esaminerà: secondo più, ò meno ella può essene informata.

II Per ammonire quegli, che dalle risposte date dalle Monache nel detto Scrutinio, ò per relatione degli Scrutatori segreti, ò in altra maniera, che alla pastorale auvedutezza del Vescovo sarà costato, essere rei di qualche difetto, e a proportione, procurarne l'ammendatione: e bisognando, anche licentiargli, e subrogare altri, ò più idonei, ò più esemplari per lo buon servizio, e buon nome del Monasterio.

3 Prescrivere a ciascuno quelle Istruttioni, che il BVON VESCOVO stimerà opportune, affinche in auenire, ciascun adempia lodevolmente l'officio suo. A tal effetto non mancherà di esortargli con ogni soauità pastorale, aggiunte a questa le minacce degli opportuni rimedii, quando si troveranno colpevoli, ò negligenti.

*Intimatione de' Decreti, e di altre Provisse fatte  
nella Visita delle Monache.*

157 **I**L BVON VESCOVO Visitatore, considerate le relationi hayute nello  
Scru-

Scrutinio, e ciò, che sarà risultato dal rendimento di Conti, e uditi i Deputati nel servizio spirituale, e temporale del Monasterio, e prese che haverà le risoluzioni, ò siano di elortationi, ò ammonitioni, da farsi in voce, ò in generale, ò in particolare alle Monache: ò siano Ordini, e Decreti da publicarsi in iscritto: in tempo, che stimerà opportuno, chiamate tutte le Monache alle Crate, farà loro un Sermone, con ammonirle di tutte le cose, che egli stimerà utili, e necessarie. E se vi siano delle Monache ritrovate bisognose di publica correctione, douranno ingenocchiate ricevere da lui l'ammonitione, e correctione, cõ ingiungersi loro, le convenienti penitenze salutari; con auvertire, che le correctioni, e ammonitioni douranno essere temperate con clemenza, e mansuetudine, e, come in tal proposito auverte Monsignor Abelly Vescovo Rutenense: *Pœnitentia talis erit, ut oleum simul cum vino, exemplo boni Samaritani, in earum vulnera spiritualia infundat.*

158 Dipoi: gli Ordini, e i Decreti, che stimerà doverli promulgare, egli stesso gli notificherà alle Monache. Intorno a che auverte altresì il medemo Prelato, che deono i Decreti, e gli Ordini essere pochi in numero, e solamente quelli, che siano necessarii, e che siano concordanti con le Regole, e con le Constitutioni del Monasterio, e, per quanto sia possibile, s'auverta, che tali Ordini, e Decreti più tosto siano  
dichia-

Abelly  
Episc.  
Ruten-  
nen. in  
Enchi-  
rid. past.  
follici-  
tud. par.  
2. cap.  
17.

dichiarazioni, ò rinovazioni delle Regole, e  
Cõstitutioni del Monasterio, che nuove Leggi.

159 Sarà effetto della prudenza del Vescovo il riflettere, se prima di pubblicare questi Decreti, e Ordini, compilati anche (se così parerà al Vescovo) tutti, ò in parte col consiglio de' Convisitatori, ò di altre persone di molta bontà, e prudenza, sia espediente di partecipargli all' Abbadessa, ovvero al Confessore del Monasterio, per udirne il loro parere, per meglio assicurare l'esecuzione di ciò, che vorrà ordinare.

160 Compiute tutte queste cose, non dovrà il Vescovo, anche auvertito dal sopradetto Prelato Rutenense, tralasciare di bruciare alla vista di tutte le Monache, ò almeno dell' Abbadessa, e di alcune altre Monache più vecchie, e Officiali del Monasterio, quelle carte, e quinternetti, ne' quali haverà descritte tutte le notizie havute, mediante il già fatto Scrutinio, ò Visita personale delle Monache: per toglier a queste ogni timore, che tali carte non vadano sotto gli occhi di altri, e ciò, che sotto la fede di uno tenacissimo sugello hanno rivelato, non sia noto ad altri.

*Della Visita de' Conservatorii, e di altre Adunanze di Donne secolari.*

161 ○ Oltre a' Monasterii Claustrali, deve il BUON VESCOVO visitare i Confer-

servatorii, e le Adunanze di Donne secolari: entrando la giurisdittione ecclesiastica per invigilare (come insegna il Dottissimo Cardinal de Luca) *quoad modum vivendi, & ut scandalis, & Inconvenientibus, alias ex hujusmodi Adunantiis, in Christiana Republica contigere solitis, occurratur, & sic circa materias Ecclesiasticas ipsum Corpus universale, concernentes.* Ciò si conferma coll'osservanza dell'una, e dell'altra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, e del Concilio, dalle quali (come soggiunge il detto Eminentissimo de Luca) è stato sempre comandato agli Ordinarii de' Luoghi: *Ut hujusmodi Conservatoria, seu Adunantias Mulierum visitarent, corrigerent, reformarent, ac etiam, ubi ratio exigeret, supprimerent, juxta singulorum casuum, circumstantias.* In proposito de' Conservatorii di Donne secolari, amministrati da Governatori Laici, ne habbiamo dichiarazione della Cōgregazione del Concilio, anche coll'Oracolo della Santità di Nostro Signore Papa INNOCENTIO XI. *An Archiepiscopus possit visitare dicta Conservatoria, tam quoad Ecclesias, quam quoad praeiensas Clausuras.* Die 5. Februarii 1678. *Congregatio Concilii censuit, posse visitare, & pro ejus arbitrio, etiam dissolvere hujusmodi Conservatoria. Quam Sacra Congregationis sententiam Sanctiss. D. N. ad se relata, benigne approbavit.*

162. Si tollegano, ma non si approvano forme

mat

malmente dalla Sede Apostolica tali Conservatorii senza vincolo di Clausura, e di Voti, ma come dichiarò la Congregatione de Vescovi, e Regolari a 23. Novembre 1645. *con le Regole, e Constitutioni, che parerà al Vescovo di prescrivere.* Queste Regole, e Constitutioni quando non si trovassero prescritte, il BUON VESCOVO le prescrive, indirizzando le Donne (per quanto sia possibile) a vivere da Monache Professe. Non mancandovi, per vigilanza de' BUONI VESCOVI, de' Conservatorii così bene governati, che emulano a maraviglia, l'osservanza monastica di qualsivoglia ben riformato Monasterio Claustrale.

163 Qualhora le dette Regole, e Constitutioni prescritte, ò da prescrivere, non si osservassero, sà il BUON VESCOVO quali siano le sue facultà infin di supprimere i Conservatorii, e mandare le Donne a Case loro, massimamente se cagionassero degli scandali, e in particolare; se permettessero l'ingresso a' Laici, ed Ecclesiastici dentro i Conservatorii, senza le necessarie licèze di esso Vescovo, e ne' casi necessarii. Che se bene non sono Claustrali, vi si deve osservare, religioso ritiramento; e molto più debbono dissolversi tali Conservatorii, quando fossero contumaci nel ricevere il Vescovo Visitante, ò suo Visitatore: si come fù rescritto con facultà speciale in Mediolanen. 16. Aprile 1597. *A Vergini di Conservatorio, che non hanno voluto ricevere il Visitatore dell'Ordinario, non solo non*

Nicol.  
M.S. Monial.verbo Conservatorio.

Nicolius loco citato.

si

*si concede il Confessore, che dimandano, mà ancor si rimette all' arbitrio d'esso Ordinario di prohibirle il vivere in commune collegialmente, con facoltà di rimandar ciascuna à casa sua, e applicare la casa, dove stanno, e altri beni, se nè hanno in commune, à qualche Monasterio povero del medesimo luogo.*

164 Acquistarebbe gran lode, e gran merito il BUON VESCOVO, se la sua pastoral industria facesse sì, che osservate le cose da osservarsi questi Conservatorii di Donne, ò siano di Tertiarie, ò di Donne semplici, si riducessero in formal Clausura, acciò che cessino quei pericoli, che possono talhora temersi nell' Adunanze di Donne, nõ circonvalate con le leggi di formal Clausura, per l'accesso, che facilmente si hà a Parlatorii, e per l'ingresso d'entro i Conservatorii istessi. Anzi, rispetto alle Tertiarie, se non vogliono ridursi in Clausura, sono obligati i Vescovi a mandarle via; così ordinando espressamente la Bolla del B. Pio V. e spesso l'hà dichiarato la Congregatione del Concilio.

Bulla B.  
Pii V. an.  
1566.

IV. Kal.  
Junii.

*Dell' assidua Vigilanza del BUON VESCOVO sopra i Monasterii di Monache, e Conservatorii, di Donne secolari. E della Congregatione sopra questi Affari.*

165 SONO, non vi hà dubbio tutte le Chiese, tante Vigne spirituali, nelle quali lo Spirito Santo pone i Vescovi ad esserne.  
Ope-

Operarii . Ma se nelle Vigne sogliono essere anche certi delitiosi Giardini , racchiusi , e riservati , da cui il Vignaivolo per raccorre fiori odorosi , e frutti più nobili , conviene , che specialcustodia nè habbia , e una frequente coltivatione v'impieghi : così nelle Vigne delle Chiese vi hanno i Giardini riservati , che sono i Monasterii delle Spose di Christo , i cui gigli di Verginità recano soavissima fraganza al loro celeste Sposo : *Hecrus conclusus soror mea Sponsa.* Cant. 4.  
 Di questi sagri Giardini deve il BUON VESCOVO 12.  
 havere specialissima cura , e pensiero per coltivarli , e per isradicarne , non dico le spine di gravi difetti , che , con la Divina gratia , non sogliono radicarfi nelle Sagre Vergini , ma quelle herbe di piccoli difetti , che anche alla vaghezza di tali Giardini sconvengono ; dovendovisi impiegare assiduamente il zappetto della vigilanza operatrice per i sbarbarle subito che cominciano a spuntare .

166 Nō deve perciò appagarsi il BUON VESCOVO di haver visitato una volta l'anno i Monasterii , ma deve sempre havervi occhio . Ubbidisca a S. Carlo : con eleggere alcuni Scrutatori : *Viri aliquot pii , iidemque solertes , qui festis praesertim diebus Monialium Monasteria , etiam Regulariū adeant , forisque undique perspiciant , si quid contra quam de illis praescriptum est fiat , agaturve . An que quisquam sit , qui facultate non impetrata cum illis colloquantur .* S'auverta alle qualità di que-  
 Cōc. IV.  
 Prov.  
 Mediolan.

questi Scrutatori: *Pii, & selecti*: e che vigilino se si osserva quanto deve osservarsi, che vale a dire, se gli Editti Ordini, e Decreti, massime della Visita, siano eseguiti.

**Instru<sup>z</sup>.** 167 In oltre vuole il Santo Cardinale, che  
**Cancel-** si tenga in Cancellaria un Libro particolare, do-  
**lar. in** ve ogni giorno, si registrino tutte le cose, che ve-  
**A. G. Ec-** gono riferite: *Spectantia ad Virtutes insignes, vel*  
**clef. Me-** *abusus defectusve communia, vel particularia in*  
**diol.** *Ecclesiis, Monasteriis, vel Personis Monialium.*  
**pag. 701.**

168 Tanto dalle Relationi degli Scrutatori, quanto da quello, che altronde veniva riferito, e da' negotii ordinarii, e correnti di Monasterii, si pigliavano le materie per esaminarle nella *Congregazione delle Monache*, che si tenea ogni settimana avanti ad esso Santo Cardinale, il quale col parere de' Congregati, persone di spirito, dottrina, e di prudenza, pigliava le risoluzioni necessarie per lo buon governo de' Monasterii di Monache.

169 Questa Cōgregazione d'una volta la settimana è necessariissima a que' Vescovi, che hanno molti Monasterii, da governare; altrimenti i Sagri Chiostrri, in vece di deliziosi Giardini, diverranno horridi Deserti, e Boschi pieni di triboli, e di spine. E noi ci riportiamo al di più che in appresso, circa la *Congregazione della Visita* in generale, notaremo nel fine della Terza Parte di questo nostro Trattato.

D E L L A

## VISITA PASTORALE

*Di Giuseppe Crispino*

P A R T E T E R Z A.

Nella quale si tratta della Visita Personale  
del Clero, e del Popolo: e dell'esecuzione  
de' Decreti, e della Congregazione  
della Visita.

*Avvertenze, da osservarsi nella Visita Personale,  
del Clero §. I.*

**L**E Visite Locale, Reale, e dell'adempimento degli Oblighi di Messe, e di altri Officij Divini, Legati, e Opere pie, di cui habbiamo fin hora parlato nella Prima, e Seconda parte di questo nostro Trattato, non è dubbio, che bē fatte, ridonderanno in decoro del culto Divino: mētre si tratta di tenere mondi, e ornati i Tempj di Sua Divina Maestà, e d'invigilare, che non vi si tralcuri la celebratione degli Officij Divini, e l'adempimento de' legati, e altre opere pie. Mà non è comparabile il frutto, che ridonderà dalla VISITA PERSONALE, della quale hora intraprendiamo à trattare, diretta à tenere mondi, non i Tempj materiali, ma i Tempj vivi di Dio, che sono le Anime de' Fedeli: *Vos Tē-*

G g g

plum

*plum Dei estis: e specialmēte i Tempii più pretiosi, i Tabernacoli vivi dello Spirito Santo, che sono i Sacerdori.*

2 Questa Visita Personale, viene espressamente suggerita dal Pontificale Romano, il quale nell' Istruzione, già da noi menzionata, data al nostro BUON VESCOVO visitante, lo

Pontifical. Roman. Ord. visitan. Parochias. avverte: *Sciat, & videat: qualis sit vita Ministrorum Ecclesie, & Populi.* Devesi dunque sapere, qual sia la vita de' Ministri della Chiesa, e del Popolo. S. Carlo glorioso ne avvertì i suoi Vescovi suffraganei: *Meminerint autem Visitationem ad salutem eorum, qui visitandi sunt, institutam esse:* e chiaramente lo statui col lume dello Spirito santo, il sagro Concilio Tridentino: *Visitationum precipuus sit scopus sanam, orthodoxamque doctrinam, expulsis heresibus, inducere, bonos mores tueri, praeuos corrigere, Populum cohortationibus, & admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque accendoe, &c.* Quindi l' officio del Visitatore consiste in sapere: se i Cleri, e i Popoli (questi rispetto a reggimento delle loro anime) osservino le cose, che debbono osservare, e se evitino le cose, che debbono evitare; siccome in tal proposito diversi motivi ne apportammo nel principio della prima parte §. II. di questo nostro Trattato, in discorrere degl' inconvenienti, che provengono dal tralasciarsi le Visite, e dal farsi negligenemente.

3 A tal fine si è indirizzata la Visita Preparatoria, contenuta per quasi tutta la detta prima parte; in esecuzione della quale si faranno havute le istruzioni dagli Scrutatori segreti, si faranno uditi i Parochi, i Vicarii Foranei, si faranno descritte nel Libro Pastorale, le notizie havute, e saranno state ricevute, o almeno si riceveranno nell'atto della Visita Personale, tutte le scritture richieste nell'Editto indittivo della Visita, e nell'istruzioni, che si unirono con lo stesso Editto, dirette à certi particolari stati di persone visitande.

Vid. sup.  
Par. I. §.  
VII. u. §.  
& §. XI.  
per tot.

4 In esecuzione del medesimo Editto, gli Ecclesiastici in giorno, hora, e luogo assegnato, debbono comparire personalmente avanti al Visitatore. Quanto al luogo: se si tratta di visitare capitolarmente i Canonici della Cattedrale: il Vescovo potrebbe (se così gli parerà) dare ordine, che compariscano tutti unitamente nel luogo, ove sogliono tenere Capitolo, o in altro luogo comune, e comodo; e esso Vescovo vi si trasferisce. Mà quando si tratta di proseguire la Visita delle persone Capitolari in particolare, il Vescovo non suole trasferivisi, tanto più, che può astringere i Canonici à comparire nel suo Palazzo Arcivescovale, come si pratica nel celebre Capitolo dell'insigne Metropolitana di Napoli, i cui Canonici nella Visita Personale

Vid. Par.  
I. §. VIII.

Ex Tom.  
Vist. à n.  
1630. c-

xist. in  
Archiv.  
Cur. Ar-  
chiepisc.  
Neap.

comparvero ad uno, ad uno nel Palazzo Arcivescovale avanti all' Arcivescovo Cardinale Buoncompagno, e gli esibirono le richieste lettere testimoniali d'ordini riceuti, e le Bolle de' Canonici, loro conferiti, e l'inventario delle rendite de' loro Canonici, e di altri Beneficii. Espressamente fù ciò dichiarato. *in Abulen. 25. Januarii 1589.* di non essere tenuto il Vescovo à trasferirsi al luogo del Capitolo, qualhora vuole proseguire la visita de' Canonici in particolare: *Congregatio Concilii censuit, Amplitudinem tuam non teneri accedere ad locum Capitularem quoties prosequi velit visitationem alicuius particularis persona de Capitulo.*

Ex Tom.  
VII. Lit-  
terar.  
pag. 14.  
existen.  
in Arch.  
Cong.  
Cons.

5 Parimente, per visitare altri Capitoli di Collegiate, ò Recettitie, e altri del Clero in comune, il Vescovo destinerà i luoghi loro Capitolari, ovvero quel luogo, che havvto si riguardo alle circostanze delle cose, e delle legittime consuetudini, meglio gli parerà. Il Vescovo Resta, parlàdo della Visita del Clero, così dice: *Episcopus Omnes convocabit, ac simul ad se convenire imperabit, vel in aliquam Ecclesie Cappellam remotiorem, vel, si magis libuerit, in Domum, in qua residèbit, e se è lecito farlo venire in casa, per visitare il Clero in comune, molto più lo farà per visitarlo in particolare, giache può farvi venire i Cano-*  
**ni-**

Resta in  
Direr-

nici della Catedrale, come di sopra si è detto.

6 Tanto nella Visita de' Canonici, ò di altri Capitolari, quanto d'altri del Clero, rispettivamente ragunati, ò nella Chiesa, ò nel Palazzo Vescovale, ò in altro luogo, doverà il Vescovo sermonare à tutti prima in commune, e poi udirgli ad uno ad uno. Il medesimo Vescovo Resta da l'instructione, e rapporta diversi argomenti, de'quali il Vescovo si può servire per lo sermone, e dice così: *Brevem ad eos sermonem habebit latina, sive materna lingua, confectum, prout magis expedire videbitur, sequere ad illorum, quos visitabit, captum Presbyterorum accomodabit, in quo eos ad sui ipsius munditiam hortabitur, ac pro huiusmodi rationis themate, illud Neomie sumere poterit: 1 Mūdāti sunt Sacerdotes, mundaverunt Populum; vel illud Prophetę 2 Ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabit: sive si magis libuerit, illud eiusdem Propheta assumet: 3 Sacerdotes tui induantur iustitiam, & Sancti tui exultent. Poterit etiam, pro sui sermonis argumento, illud Isaia sibi proponere: 4 mundamini, qui fertis vasa Domini: sive illud ex Levitico: 5 Sancti estote, quoniam ego Sanctus sum; vel si magis libuerit, eos hortari, ut sedulo munus suum impleant, ac suo officio diligenter fungantur, poterit unum ex sequentibus scriptura sacra locis*

tor. Vi-  
fit. Par.  
II. Cap.  
IX.

Resta  
loco cit.

1 Cap.  
12.

2 Psal.  
100.

3 Psal.  
131.

4 d. c.  
52.

5 d. c.  
19.

G G G 3

pro

*pro sui sermonis argumento , ac themate, sumere :*

1 Vos Sacerdotes vocamini Ministri Domini  
 Dei nostri: *vel* 2 vos enim elegit Dominus, ut  
 stetis coram eo , ut ministretis , *sive illud* 3  
 Erudimini , qui judicatis terram . *Denique*  
*poterit Visitator eos erudire , ac docere causas ,*  
*cur tot labores in visitando suscipiat , & cur ad*  
*eos invisendos se contulerit . In quo, pro thema-*  
*te erit illud Geneseos : 4 Pro salute enim vestra*  
 me misit Dominus ante vos. *Vel aliquid aliud*  
*simile , prout magis ei expedire videbitur , habi-*  
*ta ratione loci , temporis , & eorum , ad quos hu-*  
*jusmodi oratio est habenda , ad quorum captum*  
*omnino se accomodare debebit Visitator , ut infā-*  
*sibus quidem lac , adultis verò , ac robustioribus*  
*solidum cibum ministret . Fin qui l'Instruzione*  
 del Vescovo Resta.

7 In questo sermone doverà il Visitatore anche esortare , e ammonire i Capitolari , che nella Visita personale , che si farà ad uno ad uno , o nel Palazzo Episcopale, ò in altro Luogo , che haverà deputato, non habbiano difficoltà di riferirgli ciò , che ognuno in sua coscienza , la quale si gravi , stimerà essere necessario per estirpare abusi , ò difetti nella Chiesa in generale , ò in particolare nelle persone de' Ministri della stessa Chiesa .

8 Compiuto , che sarà il sermone , ò esortatione in generale , si procederà alla Visita particolare, con chiamarsi ad uno ad uno, tà-

so i

to i Canonici, quãto altri del Clero, che dovrãno essersi preparati per esibire (chi nõ l'havrà precedẽtamente esibite) le lettere testimoniali, Bolle, e Patẽti, e altre Scritture, e Note richieste nell'Editto, e nell'Instruzioni, e per udire la voce del suo Pastore in quello, che doverà esortarlo, ammonirlo, ò in voce, ò per ordine, e decreto, da intimarsegli in iscritto. A tal fine parmi di nõ dover tralasciarsi un'aureo Avvertimẽto, degno di essere scolpito à caratteri d'oro nel cuore d'ogni Buon Vescovo, e lo dava Monsignor Rinuccini Arcivescovo di Ferrmo con le seguenti parole: *La Visita Personale de' Preti passa di frutto tutte le attioni. Mi pare, che si debba fare, se si può, à lume di lucerna con un Crocefisso sul tavolino, e sia il Vescovo in habito. Entri un Prete per volta, e il Vescovo con viscere paterne l'interroghi prima di tutto il suo stato temporale, necessita, fastidii, entrate, pesi di nepoti, e di zitelle nubili: si offerisca per lui con gran affetto, e noti nel Libro il bisogno di esso. Addolcito così il Prete, passi all'anima, e s'interni nella sua conscienza, e gli cavi di bocca i rimorfi, che sente, gli proponga i rimedii di confessioni generali, e di santi esercitii à spese di esso Vescovo, e lo consoli, l'emendi, e sopra tutto l'esorti all'oratione mentale. Io spero, che quel Vescovo, che vorrà osservar questa pratica, nè troverà più d'uno, che con lagrime gli confesserà tutto il suo stato, altri, che per te-*

M.S. Pratiche della Cura Pastorale.

*nerezza gli vorranno baciare i piedi.* Fin qui l'Avvertimento dell' Arcivescovo Rinuccini.

3. Reg.  
No. 39.

9 Si ricorderà il BUON VESCOVO nell'atto della Visita personale, di quel gravissimo avvertimento, dato dallo Spirito Santo: *Custodi virum istum, qui si lapsus fuerit, erit anima tua pro anima eius*: Quindi si vede la necessità, che tiene il BUON VESCOVO, di usare ogni amorosa industria in pregare, esortare, ammonire, e riprendere ogni suo suddito, acciò che non cada in peccato, con insegnargli i preservativi per non farvelo cadere, e porgergli ajuto, e soccorso per farne risorgere chi vi ritroverà caduto; E siccome la madre, se avesse molti figliuoli, se tutti fosserò infermi, non si sodisfarebbe di una Visita in generale, mà gli vorrebbe ad uno, ad uno visitare, interrogare ciascuno della qualità del morbo, e ad uno ad uno medicargli, confortargli, e consolargli, così il Vescovo, ch'è Padre spirituale, non deve contentarsi de'rimedii generali, applicati cõ le Prediche, e cõ altri divotj Esercitii generali, mà discendere à particolari, quando particolarmente saprà l'infermità spirituale delle sue pécorelle: con imitare in ciò l'Idèa di tutti i Prelati, S. Paolo Apostolo, il quale, quando si portò alla Visita della Città di Efeso, non fece la visita perfuntoriamente, nè se la passò con certe generalità di documenti, mà volle visitare tutti ad uno ad uno, non guardando à

fa-

fatiche, nè ad incomodi, impiegandosi per un triennio notte, e giorno à fare quella visita personale: *Per triennium nocte, & die non cessavi cum lachrymis monens unumquemque vestrum.* Che, se S. Paolo visitava tanti, e tanti ad uno ad uno, come mai il Vescovo, che deve essere imitatore degli esempli Apostolici, vorrà rralasciare di visitare almeno coloro, che sono *illustrior portio gregis Christi*, gli Ecclesiastici, ad uno, ad uno: giache il più importante frutto della Santa Visita si è: *Visitare iniquitates*, come lo Spirito Santo avverte. Hà il BUON VESCOVO da visitare le iniquità, che sono i morbi delle anime, e come Medico spirituale applicarvi i rimedii proportionati: richiedendo alcuni, i lenitivi, altri il ferro. Onde le pene, che talhora in Visita si danno, s'avverta, che siano medicine per la salute dell'anime.

Act. 20.  
3. 1.

Exod. 20

10 In questa VISITA PERSONALE, rifletta la prudenza del BUON VESCOVO, se, e in che cosa sia espediente valersi dell'assistenza de' suoi Convisitatori, e della penna del suo Cancelliere, ò del suo Segretario: mentre quei difetti, che la pecorella non haverà erubescenza di cōfessargli al proprio Pastore à solo à solo, e si contenterà, che dalla di lui penna siano notati i rimedij (à simiglianza di quello notammo nello scrutinio personale delle Monache) haverà difficoltà di palesargli in presenza d'altri, e  
sen-

Vid sup.  
Par. II.

sentirà cōfusione, che altri odano i suoi difetti, le correzioni, le ammonizioni. E ben vero, che quãdo haverãno da riceverli, ed esaminarli le scritture richieste nell'Editto, e nell'Instruzioni, non si esclude la penna altrui, e l'assistenza de' Convisitatori per udirne il loro consiglio, quando parerà al BUON VESCOVO di richiederlo.

II Visitato, che havrà il Vescovo personalmente ciascuno del suo Clero, e certo, che, ò lo troverà bisognoso di semplice correzione, ò di precetto, ò di ordine formale, ò pure lo troverà irreprensibile. Se lo troverà bisognoso di semplice correzione, e ammonitione, glie la farà da buon Pastore, accioche in avvenire si ammendi in ciò, che è stato trovato difettoso, cō dargli quei ricordi di vita Ecclesiastica, che in avvenire dovrà menare: e accioche meglio gli restino impressi nella mente, farà, ch'egli stesso gli noti, come solea fare il detto Monsignor Rinuccino, in qualche pagina bianca, solita premetterli nel Breviario, ò pure lasciarli una ben ordinata instruzione in iscritto: altrimenti potrà riuscire vana la Visita, perche partito il Visitato dalla presenza del Visitatore, si dimenticherà di quanto gli prescisse di dovere in avvenire osservare, ò evitare. E questa Instruzione, ò Ricordo è necessarissimo darsi in iscritto. Se si tratterà di ordini, e precetti formali: questi si considerano di due specie

cie; v.g. se si dovesse far precetto, che il Visitato non tenga più conversazione scandalosa, con qualche persona: accioche negl'Atti della sãta Visita nõ si trovino registrati simili scãdali: si suole da prudẽti Vescovi far fare a parte, privatamente un obligatione dal Visitato in iscritto, sotto pene, v.g. di esilio, di carcere, ò di altra pena di non conversare, &c., ò di non trasgredire, &c. e in questa maniera si provvede all'honore, & alla fama dell'ordine, massime sacerdotale, e i difetti restano ammen-  
dati.

O si tratta di precetti, ò ordini formali, e si debbono fare, sicome si è detto nel parlare dell'ufficio del Cancelliere.

Vid. sup.  
Par. I. §  
XVII. n.  
60.

E se si trovano in visita de' casi, che richiegono processo formale, altresì si possono anche compilare, secondo quello, che si è avvertito nella II. Parte nel §. XVII. num. 38.

*Della Visita personale de' Familiari del  
BUON VESCOVO, §. II.*

**S** *I quis Domui suae praesesse nescit, quomodo Ecclesiae Dei diligentiam habebit?* Così dall'Apóstolo fù avvertito il suo Timoteo. Nella nostra Annotatione all'Avvertimẽto VII. Innocentiano, osservammo, che il BUON VESCOVO non arriverà à ben governare i suoi Sudditi, se prima non governa bene i suoi famigliari.

1. Tim. 3

La

La riforma de' costumi , la pietà , che egli vorrà introdurre negli altri , e particolarmente nel suo Clero , farà mestiere , che prima sia praticata da' suoi Domestici , i quali doveranno essere gli esemplari agli Esterni . Sicche il Visitatore *incipiat iudicium à Domo Dei*: incomincerà la Visita personale da' Familiari suoi . Il glorioso S. Carlo prescrisse à suoi Vescovi suffraganei , che stessero continuamente vigilantì sopra la custodia de' loro Familiari , e volle , che

Concil.  
Prov. IV *Familia Episcopus perpetuò stet , tum etiam bis quotannis visitet : semel initio Quadragesima , iterum initio Adventus , eiusque mores paternè investiget , ac videat , ut unusquisque religiosè , vitæque spiritualis institutis congruenter vivat .* E perche , come più volte habbiamo notato , la Visita deve cōsistere in vedere se ne' Luoghi , Robe , e Persone visitabili v'hà cosa d'âm eda-  
tione per riformarla , hora nella Visita di ciascuno Familiare del Vescovo , ò sia Laico , ò Ecclesiastico , deve il Visitatore proporli per ispecchio tutta la detta Annotatione all'Avvertimèto VII. dove , come in Regole cōpilate di esèpi , e precetti di S. Carlo glorioso , habbiamo distintamente rapportato tutto ciò , che deve evitarsi , e rispettivamente osservarsi da' Familiari del Buon Vescovo , per poter confrontarvi la Vita di ciascuno di loro , e se ognuno adempia bene il suo officio . Quali  
sia-

sieno gli officij, e i ministeri, che si adempiono nella casa del BUON VESCOVO, e particolarmente dall'Elemosiniero, dal Prefetto spirituale, e dalli Monitori segreti, la citata Annotazione il dimostra.

2 Vederà il Visitatore quello, che avranno riferito gli Scrutatori segreti al quesito fatto loro nel §. XI. Par. I. di questo Trattato.

3 In oltre udirà i detti Monitori segreti.

4 Interrognerà ciascuno Familiare de' suoi bisogni, per provedervi: e se alcuno Familiare, ò Ufficiale della casa del Vescovo manchi all'ufficio suo, e in che, ò habbia bisogno di correzione.

5 Da quello, che fosse stato, e dagli Scrutatori, ò da' Monitori segreti riferito bisogno di ammendatione, ò si farà ricavato dalle risposte, date dagli stessi Familiari interrogati, pigliarà motivo il BUON VESCOVO di esortare, ammonire, e bisognando, minacciare, l'espulsione dalla casa sua, quei Familiari, che esortati, e ammoniti non si ammenderanno de' difetti, de' quali si trovassero rei: con avvertire il Visitatore, che particolarmente, come prescrisse S. Carlo, i Familiari

6 Osservino modestia negli abiti, e ne' capelli.

Frequentino i santi Sacramenti ne' giorni stabiliti, cioè almeno ogni prima Domenica del

AQ. Ec-  
cles. Me-  
diol. In-  
stit. Fa-  
mil. &c.

Goncil.  
Prov. IV  
pag. 812  
& 168.

del mese, e in tutte le feste solenni dell'anno.

I Sacerdoti celebrino, e gli altri tutti, odano ogni mattina la Messa.

Convengano tutti all'Oratorio per l'oratione, e per gli altri esserciti; spirituali riferiti in detta Annotatione, nell'hore prescritte.

Due volte la settimana, si devono istruire della Dottrina Christiana quei, che della famiglia sono piu rozzi.

Non habbiano libri, come avvertì il Santo Arcivescovo, *de rebus jocosis, scurrilibus, ridiculis, obscœnis, impurisquẽ conscriptos.*

Habbiano nelle loro camere qualche imagine pia di Christo N. S. ò della Beatissima Vergine, ò de alcuno de' Santi. Vi habbiano l'acqua benedetta, ne vi tengano cosa alcuna, che possa à riguardanti cagionare scandalo, ò mal esempio.

Non giuochino à giuochi illeciti, ne intervengano à comedie.

Osservino il di più, che distintamente habbiamo rapportato nella citata Annotatione, che è la Regola del Vivere de' Familiari del BUON VESCOVO.

7 Con li Familiari Ecclesiastici, si dovrà d'avantaggio praticare tutto ciò, che hor hora nel §. IV. di questa Terza parte notaremo per la Visita di tutti gli Ecclesiastici in generale,

tan-

tanto d'Ordini minori, quanto maggiori.

8 Generalmente con tutti, e singoli haverà il Buon Vescovo sempre avanti gli occhi quell' Avvertimento di S. Bernardo *Domum Episcopi decet sanctitudo, decet modestia*; e procurerà, che i suoi Familiari siano, o non essendovi, siano riformati, secondo il modello dato dal Sacro Concilio Tridentino in parlare de' Familiari del Vescovo: *Ne sint rixosi, impudici, cupidi, elati, blasphemii, & voluptatum amatores, vitia demum fugiant, & virtutes amplectantur, & in vestitu, & cultu, & omnibus actibus honestatē praeferant, sicut decet Ministros Ministrorum Dei.*

De Confid. c. 4.

Confid. Trident. sess. 2. c. unico.

9: Queste sono le Regole da osservarsi da chi è ammesso à servire il Vescovo. Io non so, che più si potrebbe richiedere in chi v' à racchiudersi ne' chiostri, di questo, che si richiede in coloro, che entrano nelle Case de' Prelati di Santa Chiesa. Anzi à proportion de' Capo, dovendo corrispondere le membra, non si deve pretendere minor virtù da coloro, che servono ad un Vescovo, di quella, che si pretende da' racchiusi ne' chiostri. Quivi tutti tēdono alla perfezzione; ma il Vescovo si presuppone esser perfetto. Si narra, che il Cardinal Battorio chiese à San Carlo, che per qualche tempo volesse cōcedergli uno de' suoi Familiari, havendo intentione, che gli fosse come una guida spirituale; e S. Carlo se

Giuffan. Vit. Sancti Caroli lib. 7. cr. 17.

ne

ne contentò , dandogli un Sacerdote di molta buona qualità . Sicche Maestri di spirito dalle Case de' Prelati deono uscire , come da scuole di perfezzione , sicome era la Casa di San Carlo , il quale una volta disse ad alcuni Vescovi suoi Suffraganei , ch'egli haveva in casa sua, tra gli altri, trenta Soggetti tutti habili al governo di qualsisia nobile Chiesa: che vale à dire huomini di acquistata perfezzione, che richiedesi in chi è assunto al Vescovato .

*Della Visita Personale de' Ministri del Foro  
Episcopale . §. III.*

**N**ON minore attentione, e vigilanza di quella haurà hauuta nel visitare i suoi Familiari, deve certamente havere il Buon Vescovo nel visitare i Ministri del suo Foro : poiche dal ben adempierli , e particolarmente senza interesse, il loro officio, dipende in grandissima parte il buon governo pastorale . Del Vicario Generale , dell' Avvocato , e Procuratore del Fisco , dell' Avvocato de' Poveri , del Cancelliere , e altri Notari , del Bargello , e di altri Esecutori , del Custode delle Carceri , del Prefetto spirituale delle carceri , dell' Archivistà , e del Prefetto del Foro, habbiamo nell' Annotatione all' Auvertimento Innocentiano VIII. rapportato le qualità , gli officij , e le obbligationi ; e nel §. XXXII. della Seconda Par-

se di questo Opuscolo habbiamo pienamente parlato della Visita attuale della Cancelleria, e del foro Episcopale. Onde senza quistare à ripetere le medesime cose: Il BUON VESCOVO rifletta attentamente à quanto nell'acennata Annotatione all'Avvertimento VIII. e nel detto §. XXXII. habbiamo rapportato. Vegga inoltre le Relationi, che gli Scrutatori segreti haveràno date al Quesito secondo; e'l tutto se lo prefigga, come specchio per vedere, se in tutti, e singoli i sudetti Ministri vi sia cosa da riformare, e da àmendare: per poter pigliare, ritrovandovene il bisogno, quelle risoluzioni, che il suo zelo, e prudenza pastorale richiederà.

Vid. sup.  
Par. II.  
§. XI hujus  
Tractus  
Status  
Visit.

*Della Visita personale degli Ecclesiastici, tanto d'Ordini minori, quanto maggiori.*

§. IV.

**I** Generalmente, per tutti gli Ecclesiastici si praticino nella Visita personale le cose, che notiamo nel presente §. e successivamente aggiungeremo le altre, che, secondo l'ordine, la qualità, e l'officio, e'l Beneficio delle Persone, douranno praticarsi di piu oltre à queste.

2 Si praticerà primieramente dal BUON VESCOVO l'Avvertimèto Pastorale, che nel primo §. di questa Terza Parte al n. 8. habbiamo

H h h

rap-

rapportato : e si rifletterà al di più , che nello stesso primo §. si contiene .

Vid. sup.  
Par. I. §.  
VII l. hu  
jus Tra-  
ctat. Vi-  
sit. nu. 2.

3 Dipoi si facciano esibire dal Visitando, sicome fù ordinato nell'Editto generale della Visita, e si riconoscano le Lettere della collatione degli ordini : incominciando dalla prima Tonsura fino all'ultimo, che il Visitando havrà ricevuto. Si esami, se legittimamente gli habbia ricevuti, se da legittimo Collatore, se servati gl'interstitij de'tèpi, se ne' legittimi tempi dell'ordinationi, e se fuori de' tempi, vi sia stata la dispensa Apostolica, come anche rispetto all'età: si deve osservare attentamente, se sia stato per ogni verso legittimamente ordinato .

4 Il Cancelliere nel libro della Visita personale, dovrà annotare distintamente gli ordini ricevuti, da chi, in che tempo, e tutte le altre circostanze, che si contengono nelle lettere esibite della collatione de' gli ordini. Se si troverà qualche difetto, onde si conosca, che colui, il quale si visita, sia stato malamente ordinato, ò che non giustifichi la suscezione di qualche ordine, se gli deve interdire l'esercitio degli ordini ricevuti, fin'à tanto, che produca le opportune dispense, e rispettivamente giustifichi gli ordini ricevuti.

5 Si riconosca il Catalogo de' libri, che tiene, da esibirsi anche in esecuzione dell'accennato Editto, per proibire quelli, la cui  
let-

lettione fosse proibita, ò in altra maniera illecita agli Ecclesiastici : e per esortare, e anche ordinare , che si provveda di quella sorte di libri , che sono à proposito per fare acquistare *Bonitatem, Disciplinam, & Scientiam*. S. Carlo statui, che ogni Chierico d'età d'anni quattordici, dovette tenere, se non molta copia di libri , almeno i necessarj , e onninamente volle , che tenessero il libro del Testamento nuovo, e vecchio, il Sagro Concilio Tridentino , il Catechismo Romano, le Constitutioni Provinciali , ò Sinodali , e'l Calendario delle Feste, che si dà in luce ogni anno; e lo stesso Santo Cardinale in dare auvertimenti al suo Clero, disse : *Quotidie aliquid ex Sacris Bibliis legite; ac si per Ecclesiasticas occupationes licet, qui apti estis, aliquid ex Sanctorum Patrum Opusculis, Gregorii Magni Pontificis, Cypriani, Ambrosii, Augustini, Chrysostomi, Bernardi, & aliorum, qui sanctitatis, & doctrina laude in Ecclesia celebrantur.*

Conc. I.  
Prov.  
Medio-  
lani.

Conc.  
Provin-  
cial. IV.  
Mediol.

6 Se il Visitando farà Suddiacono, ò Diacono , esibisca, come fù ordinato nell'Editto, l'inventario del suo patrimonio per l'effetto , che si accenna nel seguente §. al nu. 2.

7 Si guardi all'esteriore del Visitando, accioche, in caso di bisogno, si possa ammonire, che vada in habito, e tonsura decente. Si vegganole relationi date da gli Scrutatori segreti , e s'apra il Libro pastorale , e i quinternet-

Vid. sup.  
Par. I. §.  
VII. n. 5.  
& § XI.  
& XII.  
huius  
TraQ.

ti, in cui faranno state descritte le relationi habute anche in voce da' Vicarii Foranei, Parochi, e altri, &c. per sapere, che cosa si trovi notato di quel Soggetto, che si visita personalmente circa l'habito, tonsura decente, servizio della Chiesa, honestà della vita, habitatione con donne, giuochi, negotij illeciti, pratiche, e conversationi illecite, accioche, secondo ciò, che sarà stato riferito, possa il BUON Vescovo lodare coloro, che saranno degni di lode, e all'incontro esortare, ammonire, precettare, come parerà alla sua prudenza, per medicare la pecorella da' morbi cōtratti, e per preservarla da quelli, che corre pericolo di contrarre, anzi aggiungerle stimolo d'inferorarli nel camino della santa perfettione.

§ Si stima opportuno, che ciascuno del Clero, che si visita, sia paternamente interrogato (avvertendo però agl' Interrogatorii, che convengono a' Sacerdoti, e à quelli che convengono à Chierici di ordini minori) sopra le infrastrate Regole della Vita Chericale, composte di quaranta otto numeri, che sone le stesse habbiamo già compilate, e rapportate nel nostro Trattato della Sa gra Ordinatione. E perche il presente della Visita altresì dismembrato dall'Opera, si dà in luce, quì per maggior commodità del Visitatore, le inseriamo, e sono del seguente tenore

Tract.  
Sac. Or-  
din. §. xx  
cap. viii

RE.

R E G O L E

Della Vita Chericale.

I. **L** *A prima, e principale Risoluzione, e Raccordo si è di fuggire i peccati mortali, e quanto si può, i veniali, massimamente i volontari, e malitiosamente commessi, e confessarsi almeno una, o due volte la settimana.*

II. *Non tralasciare la santa Oratione mentale la mattina, e la sera, almeno mezz' hora per volta: e tener per certo, che se si tralascia la prima volta, con facilità si tralascierà la seconda, e se si tralascierà la seconda, con assai maggior facilità si tralascierà la terza. Onde si deve avvertire di essere costante, e perseverante in questo santo Esercizio.*

III *Non tralasciare l'esame della Cōscienza due volte il dì, prima di andare la mattina à tavola, e la sera prima di andare à letto.*

IV. *Custodire la Castità, anzi la pudicitia: fuggendo tutte le occasioni, che possono macchiarla, o appannarla: ricordandosi, che i mezzi necessarij sono Oratione, frugalità di cibo, e fuga dell'occasioni, particolarmente la mortificazione degli occhi.*

V. *Recitare con attentione, e con divotione l'officio Divino, o in Chiesa, o in Casa avanti qualche divota Imagine, e al'Phore proprie, se*

H h h    ε    sa-

*farà possibile: con ricordarsi, che si salmeggia alla presenza di Dio: proferire bene le parole, non istare con la mente distratta, nè vagando con gli occhi, nè con positura indecente del corpo, nè passeggiando.*

VI. *Con eguale, e maggior pietà, e divotione celebrare ogni dì la santa Messa, non tralasciando la preparatione, per la quale sarà ottima la Orazione mētale, che haverà fatta, e poi recitare quelle vocali prescritte dalla Chiesa pro opportunitate Sacerdotis. E sarà cosa di molta pietà, se la mattina, prima di celebrar la Messa, il Sacerdote custodirà la lingua in silentio, ò almeno le parole, che proferirà, procurerà, che sieno gastigate.*

VII. *Nella Sagrestia, e molto più nella Chiesa stessa, stare in silentio.*

VIII. *Quando il Sacerdote si troverà vestito degli abiti Sacerdotali, mortifichi gli occhi, le orecchie, e la mente da ogni cosa, che possa cagionar distrazione.*

IX. *Nel portarsi al sacro Altare, sieno i passi del Sacerdote gravi, e modesti.*

*Nel celebrare la santa Messa, trè cose si osservino. Si pronuncino bene le parole. Si facciano le Cerimonie col decoro, e gravità, che si conviene: si applichi la mente all'attual'intelligenza, e avvertenza di quel, che si fa.*

X. *Finita la Messa, non si tralasci il divoto rendimento di grazie, guardandosi il Sacerdo-*

te di non meschiarsi in colloqui vani .

XI. *Accompagnare il Santissimo Sacramēto , quando si porta a gl' Infermi .*

XII. *Intervenire ne' giorni festivi alle Vespere , e alle Messe conventuali , e ad altre funzioni in Coro . Intervenire alle Processioni , e osservare in tutte le sagre funzioni esattamente i sagri Riti , e le Ceremonie , e rendere alla Chiesa il servizio , conforme il bisogno .*

XIII. *Nel tempo del sago Advento , e della Quaresima udire le Prediche .*

XIV. *Essere distaccato dalle cose terrene : guardandosi di non andare al Coro a' Divini ufficii , e all' Esequie per interesse , e molto più si dee guardare dal celebrare la S. Messa per questo fine dell' interesse .*

XV. *Guardarsi dal disordinato affetto de' Parenti .*

XVI. *Chi hà entrate ecclesiastiche , detratane la propria decente sustentatione , impiegare il resto in sollievo de' poveri , e in altri usi pii .*

XVII. *Fuggire i negotii secolari .*

XVIII. *Amare il Ritiramento .*

XIX. *Fuggire le conversationi vitiose , e dannose . Tali sono quelle di persone otiose , femmine , e secolari ; quando però la Carità , o la giustizia non lo ricerchi .*

XX. *Fuggire le Osterie , e' luoghi pubblici .*

XXI. *Attendere ogni dì per qualche stabi-*

lito spazio di tempo alla lettura di libri spirituali, e allo studio di Casi di Coscienza: e da tutti gli Ecclesiastici non si dovrebbe tralasciare (per seguire in ciò gli esempi di molti, che il praticano) di leggere inginocchioni ogni dì, un capo del nuovo Testamento, dove è espressa la Vita di Christo Nostro Signore, e gli Atti Apostolici, che sono à Cleri la vera norma della loro vita.

XXII. Intervenire alle Congregazioni, che si fanno per acquistare, conservare, e accrescere lo spirito ecclesiastico, e la dottrina,

XXIII. Sostenere la Dignità dell'Ordine, massimamente Sacerdotale. Non istare mai col capo scoperto avanti laici, nè in piedi, quando eglino siedono: ricordandosi, che la virtuosa vita del Sacerdote, lo rende stimabile, altrimenti sarà dispreggiabile.

XXIV. Nelle Case, particolarmente di laici, non esercitare alcun' ufficio indegno del carattere Sacerdotale.

XXV. Coadjuvare i Parochi nel zelare la salute dell' Anime, come particolarmente nell'insegnare la Dottrina Cristiana, e nella Visita de' Infermi, massimamente se sono poveri.

XXVI. Nelle proprie case procurare, che non si tralasci da' domestici l'Oratione, e s'attenda ad altri essercitii di pietà, che il Sacerdote dee promuovere.

XXVII. Non portare armi d'alcuna sorte.

XXVIII. Astenersi dal giuocare alle carte,  
a' da-

a' dadi, e ad altri giuochi illeciti, e indecenti. Ne alla palla, pallone, pallamaglio, e altri simili per lecita recreatione, giuocare in luoghi pubblici.

XXIX. *Astenersi dalle caccie clamorose.*

XXX. *Non habitare con Donne: ricordandosi, che S. Carlo non permettea, che i suoi Cherici habitassero, senza sua licenza, con Donne, ancorche non sospette, eccetto, che con la Madre, e con le sorelle.*

XXXI. *Non truovarsi mai solo con sola, nè anche in Chiesa, se non alle hore di concorso, e con le porte aperte.*

XXXII. *Ne' viaggi, non sedere à mensa, dove sieno Donne.*

XXXIII. *Havere l'habitatione, quanto più si può, segregata da' Domesticci, Contentarsi nella Camera di modeste suppellettili: havervi l'acqua benedetta, e qualche Imagine divota, un Crocifisso picciolo di rilievo, havervi libri da studiare, ma che sieno appartenenti alla professione ecclesiastica, e non di cose profane.*

XXXIV. *Havere la servitù timorata di Dio, e di buoni costumi, sicome si conviene a chi è Ministro de' Ministri di Dio.*

XXXV. *Non intervenire à balli, comedie, e ad altri simiglianti spettacoli.*

XXXVI. *Usare modestia e semplare in tutte le attioni, come nell' habito, nelle parole, nel caminare, nello stare, nel gestire, nel volto.*

*Sia*

858 DELLA VISITA PASTORALE.

XXXVII. *Sia l'habito talare, e di materia non pomposa.*

XXXVIII. *Non lasciarsi mai vedere, anche in casa, senza veste congruente all'Ordine.*

XXXIX. *Guardarsi dalle vesti colorate, e da ogni ornamento profano, e le vesti, se saranno povere, si procuri, che non sieno sordide.*

XL. *Usare modestia ne' capelli, che non eccedano le orecchie.*

XLI. *Portare la Corona clericale di grandezza conveniente all'Ordine, e risarla ogni settimana.*

XLII. *Essere parco nel mangiare, e nel bere, fuggendo d'intervenire a nozze, a conviti, massime di secolari, nè mangiare, ò bere fuori di pasto.*

XLIII. *Quando si parla: si procuri, che le parole sieno con voce sommessa: ricordandosi, che non dee il Sacerdote proferir parola, che non sia d'edificatione.*

XLIV. *Nel camminare, si usi gravità, e modestia, senza accelerare i passi: non si slancino le braccia, ne si vada vagando con gli occhi.*

XLV. *Non andare porgendo orecchie alle vane curiosità, e indagando notizie d'avvisi di cose di Mondo.*

XLVI. *Usare carità a' Poveri, facendo loro limosina, secondo, che le sue facultà comporteranno, massimamente, se (come si è detto) si possederanno rendite ecclesiastiche.*

Ognì

**XLVII.** *Ogni anno ritirarsi à fare gli Esercizii spirituali , e la confessione generale.*

**XLVIII.** *Leggere spesso queste Risolutioni , e altri buoni propositi , fatti per osservare la Regola propostasi di vivere.*

9 Sopra queste Regole , e sopra ciascuno numero di esse si interroghi l'Ecclesiastico per sapere, se egli osservi , e se rispettivamente, eviti le cose , che le medesime Regole prescrivono doverli osservare, ed evitare dal Clero . Dalle risposte , che darà l'Interrogato , il Visitatore subodererà , e verrà tosto in cognitione qual sia la di lui vita, e spirito ecclesiastico, e di quali esortationi , ammonitioni , ricordi , ò precetti haverà di bisogno per vivere in avvenire la vita , che deve vivere chi è Ministro di Dio . E farà di molto profitto , che à ciascuno Visitato , massimamente Sacerdore , si consegna un Esemplare di queste Regole , quali il BUON VESCOVO dovrebbe in un foglio patente, che à guisa di specchio dovesse stare affisso nelle camere degli Ecclesiastici , haver fatte stampare, e haverne molti esemplari , per distribuirgli in ogni tempo , e particolarmente in quello della sãta Visita, con raccomandarne per le viscere del Signore , a tutti coloro , a' quali le consegnerà, la dovuta osservanza : con certezza , che il frutto principale della Visita Personale del Clero sarà il divulgare frà gli Ecclesiastici queste Regole, e  
in-

invigilare sempre per l'esecuzione di esse. Che se i Regolari hanno le loro Regole, e Constitutioni, molto più le debbono havere i nostri Chierici, che per vivere nel secolo, ed esposti à mille pericoli, hanno bisogno di doppio spirito: ed essèdo le Regole, e le Constitutioni de' Chierici sparse per gli Sacri Canoni, e Concilii, hò pensato non dover riuscir discaro, che da diversi luoghi de' medesimi sagri Canoni, e Concilii noi le habbiamo tratte, e così unire le divulghiamo.

10 Se i Chierici, si troverà, ò sarà stato dagli Scrutatori riferito, che non vadano in habito, e tonsura decente (se bene nell' atto della Visita Personale ognuno vorrà comparire decentemente vestito,) ò che non servono alle Chiese, si deve contro di essi procedere anche giuridicamente, per privargli, in caso di contumacia, del privilegio del foro, avvertendosi à ciò, che habbiamo per la pratica di questo processo, notato nel detto nostro Trattato della Sagra Ordinatione, §. XVIII. dove habbiamo pienamente discorso del modo di procedere contra di tali Chierici, massimamente Beneficiati, che non vanno in habito.

11 Deve in fine ogni Ecclesiastico Visitato esaminarsi dal Visitatore sopra la dottrina necessaria all'ordine, e beneficio, che ottiene, riportandoci à quello, che, nell' Annotazione all'Avvertimento XVII I. Innocentiano,   
cioè

cioè nel d. Trattato della Sagra Ordinatione, abbiamo scritto circa la dottrina, e altri requisiti de' Cherici di prima Tonsura, d'Ordini minori, Suddiaconi, Diaconi, e Preti: onde in tempo di visita, deve il Vescovo esaminarli, per notare nel libro pastorale l'idoneità, e progresso de' suoi Sudditi nelle lettere, e sapere altre loro qualità: à fine di valersi di tali notizie in occasione di collationi d'ordini, d'uffici, e beneficii, e soprattutto per dare rimedj opportuni, che chi n'hà bisogno, acquisti la bontà, la disciplina, e la scienza, e altri requisiti, che gli sono necessarii. E nell'esame della dottrina, nõ si esclude l'interessenza di Convisitatori, ò di altri Esaminatori.

12 E se bene, come notammo nel §. xi. num. 4. della Parte Prima di questo Trattato, non è lecito esiggere giuramento da' Visitati, (eccettuatine i casi, che ivi accennammo) nulladimeno ogni Visitato deve onninamente essere interrogato dal Visitatore, cõ incaricare strettamente la di lui coscienza, accioche posposto ogni humano rispetto, liberamente rispõda, e riveli (prometta il Visitatore la segretezza in parola di Sacerdote) i difetti, se egli gli sappia, bisognosi d'âmendatione degli Ecclesiastici di quel luogo, e altri abusi particolari, ò generali, E' l'Visitatore ne faccia memoria nel Libro Pastorale, per valersi di tal notizia nella Visita di colui, che dovrà essere âmonito.

nito . A qualcheduno di questi Visitati , secondo il prudente arbitrio del Visitatore , si potrebbero dare in tutto , ò in parte gl'Interrogatorii, ò quesiti, da noi nella detta prima parte, §. XI. registrati per gli Scrutatori segreti. E in fine secondo anche il prudente arbitrio del Visitatore , che deve haver riguardo alla qualità del Visitato, si domandi il parere del medesimo Visitato , sopra che cosa egli stimi si debba , e possa in quella Visita proibire , ò ordinare , e riformare in generale , ò in particolare , tanto per la Visita Personale , quanto Locale , e Reale , e dell'adempimento degli obblighi delle Chiese , e di altri luoghi pii . Questo è un'Avvertimento importantissimo , la cui pratica si raccomanda in ispecial maniera al mio BUON VESCOVO, sicuro, se egli lo eseguirà con pazienza , e con prudenza, di avere à sperimentarne frutto abbondante, perche verrà in cognitione del male, e come buon medico vi apprestarà il rimedio .

*Della Visita Personale de' Preti . §. V.*

CON ogni Prete visitando , oltre le cose accennate nel precedente §. comune à tutti gli Ecclesiastici , si debbono di più praticare quelle , che soggiungeremo nel presente .

1 Se ogni Ordinato deve essere nella Visita per-

ta personale esaminato, in ispecial maniera deve esaminarsi il Sacerdote circa la dottrina, che gli è necessaria, della quale habbiamo parlato nel mentionato Trattato della Sagra Ordinatione §. XVIII. Che se si troverà ignorante, deve prohibirsegli il celebrare fin' à tanto acquisti la scienza necessaria, con obligarlo à frequentare la Congregatione de' casi di Coscienza, della quale parlammo nel medesimo Trattato della Sagra Ordinatione, §. V. num. 14. e 15. e quando non vi sia modo di ergere questa Congregatione, tocca alla pastorale industria del Vescovo trovare modo, che i Sacerdoti ignoranti siano istruiti, ancorche dovesse egli stesso, come sarebbe tenuto, fare da Maestro, e Istruttore; e intorno à ciò ricordiamo quello, che habbiamo notato nella Visita del Seminario.

2 Ricevasi l'Inventario del Patrimonio, che possiede per farlo rapportare negli Atti della Visita, e per riflettere talhora, se il Titolo del Patrimonio sia stato fittitio, accioche si possa l'ordinato dichiarar sospeso, sicome ne habbiamo scritto nel d. Trattato della Sagra Ordinatione ne' §§. VII. e XVIII. dove rapportiamo altri mezzi da provvedere all' ignoranza, e à mali costumi degl' illegittimamente ordinati. E quanto agli Ordinati con patrimonij fittitij, oltre à quello, che habbiamo notato nel detto nostro Trattato, diamo hora di più  
à no-

à notizia del Visitatore, una dichiarazione della Sagra Congregatione del Concilio, che deve porre freno à chi ardiffe di farsi promover con patrimonij fittitij: e debbono i così promossi pensare di provvedere alle loro conscienze, se sono occulti, mà se sono pubblici, farì peso del Vescovo procedere contra di loro, secondo la dichiarazione, che è del seguente tenore:

Ex To-  
mo xxix  
Memo-  
rial. pag.  
183, exi-  
sten. in  
Archiv.  
Congr.  
Conc.

*Posita decisione Congregationis, qua declaratum fuit, Concilium Tridentinum cap. 2. sess. 21. prohibens aliquem ordinari ad Sacros Ordines, absque titulo sufficientis Beneficij, vel Patrimonij in illis verbis: antiquorum Canonum pœnas super his innovando, innovare pœnam, ut mensa Episcopalis teneatur ad alimenta ordinati, non autem pœnam, ut ordinans, & ordinati sint suspensi: An diversum censeri debeat, cum Clericus circa hujusmodi titulum in ordinatione fraudem committit: adeout si is conficto titulo Beneficij, vel Patrimonii Ordinatorem deceperit, in suspensionem incidisse, intelligatur.*

*Die 27. Novembris 1610. Congregatio Concilij censuit, hoc casu pœnam suspensionis ante Concilium, non fuisse correctam, & hodie à Tridentino Concilio esse innovatam, & propterea hujusmodi Clericum, qui adhibito dolo, confictoque titulo Ordinatorem deceperit, esse ipso jure suspensum, carereque ordinis executione.*

*Si avverta alle parole: adhibito dolo, confictoque*

*Etogue titolo:* perche quando non vi concorresse l'inganno dell'Ordinato, non restarebbe sospeso, ma non si dovrebbe promuovere agli ordini superiori, se non costituisse altro patrimonio, sicome la stessa Congregazione del Concilio dichiarò a di 11. Febrajo 1682. *in Neapolitana:* dove trattandosi di un Suddiacono, al quale il suo padre havea assegnato per patrimonio gli stessi beni, che havea assegnati ad un altro suo figliuolo, che era stato ordinato Sacerdote: fù detto, che stante, che il Suddiacono non l'havea saputo, nō era incorso in sospensione, mà che se volea essere promosso agli ordini superiori, dovea costituire, altro patrimonio.

3 Si deve onninamente esaminare ogni Sacerdote, se sappia celebrare la santa Messa, accioche nō si veggano i deplorabilissimi abusi di celebrarsi irreverentemente, frettolosamente, e senza osservanza delle sacre cerimonie, il tremendo sacrificio. Il Vescovo in presenza sua, ò di altro à ciò deputato, ne farà l'esperienza: per osservare, se il Sacerdote celebra, con osservare particolarmente tre cose: la prima: Pronuntij bene le parole. La seconda: faccia tutte le cerimonie con quel decoro, e gravità, che si richiede. La terza: che applichi la mente all'attuale intelligenza, e avvertenza di quello, che dice, e fa. L'osservanza di queste tre cose non richiederà meno spatio

tio di un terzo d' hora , come ci persuade l' E-  
ditto publicato in Roma per ordine della San-  
tità di N. S. Papa INNOCENZO XI. e che  
ogni Buon Vescovo deve procurarne l' os-  
servanza nella sua Diocesi: e perche contiene  
più particolarità, ne registriamo in buona  
parte il tenore, ch'è il seguente

*Gaspar Tit. Sancti Silvestri in Capite S. R. E.  
Presbyter Card. Carpinens Sanctiss. Domini  
Nostrì Vicarius Generalis, &c.*

*Omissis, &c.*

Edictum  
Urbis.

**D'**Ordine speciale della Santità Sua, si comanda,  
che nessuno Sacerdote possa celebrare, se non in  
habito del tutto decente, e specialmente con veste ta-  
lare, e sia quella stessa, con la quale v'è alla Chiesa, e  
e non presa in prestito per l'atto del celebrare, e con la  
Chierica, e corona di non minore grandezza di un re-  
stone, e senza zazzera, o capigliatura, che cuopri la  
fronte, o l'orecchie, e questo sotto pena della carcere,  
e di scudi dieci da applicarsi ad opere, e luoghi pii, con-  
forme al solito; oltre l'incorso delle quali pene ponno  
essere certi, che il difetto della debita tonsura, così in  
loro, come negli altri di Ordini Sagri, e minori, por-  
terà totale impedimento alla pretensione di qualsivoglia  
impiego ecclesiastico.

Che con questa proibitione non s'intenda derogato  
alle prohibitioni, che vi sono di usare capelli, e  
zazzere sinte, chiamate volgarmente perucche, con le  
quali molto meno sia lecito l'accostarsi all'Altare, e  
celebrarvi il santo Sacrificio della Messa, sotto pena  
à chi ardisce di contravenire, della suspensione, da in-

cor-

correrli ipso facto, e di scudi venticinque da applicarsi à luoghi pii, come sopra.

Che nel trattenerli i Sacerdoti nelle Sagrestie, non consumino il tempo in vani discorsi, mà stiano quieti, e modesti, come comporta il luogo, che serve principalmente al culto Divino, e al raccoglimento per la preparatione al sacrificio, e rendimento di gratie dopo di esso, e non vi piglino tabacco, ne in fumo, ne in polvere, ne masticato, come cosa pregiudiziale alla pulizia, e decoro ecclesiastico, sotto le medesime pene immediatamente espresse, tanto per quelli, che v'incorreranno, come per gli sagrestani, che lo permettesero, e non vi ponessero il debito rimedio.

Parimente si comanda à tutti i Rettori, Sagrestani, &c. che non permettano ad alcun Sacerdote il celebrare nelle loro Chiese, se non haverà la solita nostra licenza, e porterà l'habito, e tonsura predetta, quale habito il Sacerdote l'hà da portare avanti, che entri in Sagrestia, ne deve essergli improntato dal Sagrestano sotto la medesima pena della carcere, e di scudi diece, da applicarsi, come sopra, e di più la sospensione de' loro officii, &c.

E per lo scandalo, che porta il vedere li Sacerdoti, che si affrettano nel leggere, ò nel fare le cerimonie, ordiniamo, che nelle Sagrestie vi sia un Horologio da ruote, ò da polvere, per mezzo del quale il Sagrestano possa conoscere, se il celebrante impiega nel Sacrificio il debito, e proportionato tempo, che non dovrà esser meno di un terzo d' hora; e trovandosi, doppo avvertiti da Sagrestani, à perseverare i Sacerdoti in questa indecenza, si debbano licenziare, e privare dell'officiatura, con dare à noi in nota i loro nomi, sotto le pene già espresse di diece scudi, & altre à nostro arbitrio per gli Sagrestani, che lo comportassero, e non rimediassero à quanto si è detto, &c.

Che non si possa cominciare à dire le messe prima d' un hora avanti l'aurora , e che ad un hora doppo mezo giorno , debbano essere del tutto finiti li sacrificii , &c. non ostante qualsivoglia consuetudine, ò privilegio in contrario , che non sia stato riconosciuto , e approvato da noi, &c. Datum Romæ ex ædibus nostris hac die 10. Octobris 1681.

*G. Card. Vicario.*

5 Per l'osservanza delle cose sudette, e di altre , che concernono la vita, l'honestà de' Cherici , e l'adempimento de' loro officii: oltre alle pene minacciate, e da minacciarsi, col pigliarsi l'esèpio del sopracitato Editto Romano, v'hà anche una dichiarazione della Congregatione del Concilio, che permette al Vescovo il sospendere i suoi sudditi per cagioni moventi l'animo suo , senza che sia tenuto à rivelarle ad altri, che alla S. Sede Apostolica: sperandosi, che il Vescovo non si abuserà mai di tal facultà per alcuno fine privato , e interesse particolare: *Bononien. 14. Novembris 1654. supplicat declarari: An Ordinariis locorum facultate sibi concessa à sacro Concilio Tridentino sess. 14. cap. 1. de reform. liceat ob legitimas causas, suspendere, etiam extrajudicialiter Clericos, & Presbyteros Seculares, etiam Parochos, sibi subditos, sublata eis potestate appellandi. Congregatio Concilii censuit, Ordinariis, ut supra licere. E' ben vero, che detta appellatione s'intende quanto al suspensivo, mà quanto al devolutivo, la Congregatione dichiarò in Vertellen. 21.*

*Mar-*

*Martii 1643. Episcopum teneri exprimere delictum, seu causam Sedi Apostolica, ad quam Reus recursum habuerit.*

ExTom.  
17. Decr.  
p. 170  
exist. in  
Archiv.  
Cong.  
Cons.

6 In esecuzione dell'Editto, si riceva il Catalogo degli obblighi delle messe, che ogni Sacerdote tiene di celebrare, ò far celebrare in luogo determinato, e se ne esigga la sodisfattione. E trovandovene essere bisogno, prescriva l'osservanza di quanto circa l'annotarsi la celebratione delle Messe nel libro, à ciò destinato, si è detto nella parte II. §. XVIII. n. 5. del presente Trattato. E in questa materia di sodisfattione d'obblighi di Messe, vada oculatissimo, e attentissimo il Visitatore, perche vi sogliono essere degli abusi, e delle fraudi.

*Della Visita personale delle Dignità, e Canonici, Beneficiati, Mansionarij, Hebdomadarij, e sotto qualunque titolo s'appellino, obbligati alla residenza nelle Cattedrali, ò nelle Collegiate. §. VI.*

I Oltre alle cose notate ne' precedenti IV. e V. §§. à tenore de' quali debbono altresì farsi le Visite personali delle Dignità, e de' Canonici, si deve d'avantaggio richiedere da essi. Primo, l'esibitione delle Bolle de' loro Canonicati, e di altri Beneficii, richieste nell'Editto: per osservarne, se la collatione sia stata legittimamente fatta, o pure habbia qual-

che vitio : si che vi sia necessaria la dispensa Apostolica, ò per difetto personale del Canonico, come sarebbe mancanza d'età, difetto de'natali, ò altro canonico impedimento: se nella Chiesa, dove possiede la Dignità, ò il Canonico possiede altro Beneficio, non potendosi ottenere *sub eodem lecto*, senza la dispensa speciale. E molto più non è lecito ottenere con l'autorità ordinaria il secondo Beneficio, quando il primo sia sufficiente alla sustentatione del Beneficiato. E se nè il primo, e il secondo fossero sufficienti, il Vescovo non può conferire il terzo; ancorche fosse *de jure patronatus*, conforme alle seguenti dichiarazioni della Congregazione del Concilio *Alatrina*.

ex tom.  
5. Decr.  
pag. 21,  
existent.  
in Arch.  
Congr.  
Conc.

*Primo. Se il Vescovo può liberamente conferire uno, ò più beneficii ad una medesima persona, che hà più beneficii, mà non sufficienti al vitto suo, o sino à che summa devono ascendere li Beneficii per essere sufficienti.*

*Secondo. Se il Vescovo può conferire Beneficio de jure patronatus ad uno presentatogli dalli veri Padroni, quale habbia altri beneficii, e sufficienti al vitto suo, & anco l'habbia nella medesima Chiesa, dove vacano, e sono fondati li Beneficii de jure patronatus, a' quali detta persona è presentata.*

*Congr. Conc. respondit, juris communis esse, quae Beneficia sunt sufficientia, & quae minus, decernere. Habenti unum Beneficium simplex, quod nõ suffi-*

sufficiat ad ejus sustentationem, posse Episcopum conferre aliud beneficium, absque dispensatione Apostolica, non autem plura, quantumvis simplicia usque ad sufficientem ejus sustentationem, citra Papæ dispensationem, quod sanè intelligitur quo ad retentionem. Nam potest Episcopus habenti duo Beneficia tertium conferre, sed habita possessione tertii, vacant duo priora.

*Ad secundum: ex prædictis constat, non posse.*

2 E quanto à Beneficij *de jure patronatus*, più espressamente lo dichiarò la stessa Sacra Congregatione, in nullius 16. Januarij 1596. Congregatio Concilii censuit, habere locum decretum Concilii Tridentini sess. 24. cap. 17. de reform. etiam in Beneficiis, quæ sunt de jure patronatus Laicorum, vel Clericorum, in quibus nõ fit collatio, sed institutio, quæ est actus necessarius, & non voluntarius. Ne per la pluralità giova al Vescovo la consuetudine immemorabile: siccome la stessa Congregatione il dichiarò: 12. Maii 1594. Cong. Conc. censuit, Beneficia difformia ultra duo, non posse Episcopum conferre, quamvis adsit immemorabilis consuetudo.

3 Ritrovandosi la collatione legittima, si noti, con l'espressione del Collatore, dell'anno, del giorno, possesso, e con l'altre circostanze.

4 Si deve onninamente esigere da' Canonici, che si visitano, l'esecuzione dell'Instruzioni precedentemente loro mandate, ò siano



Ex to. 8.  
Decr.  
pag. 160  
¶ lft. 1.  
in Arch.  
Congr.  
Conc.

Ex d. ro.  
8. pag. 87

del Cardinal Caracciolo, ò siano del Cardinal Orsino: che se saranno state mandate queste debbono havere eseguito tutto ciò, che è contenuto ne' Capi II. III. VI. XI. XII. Si ricevino, e si registrino le scritture, e gl'invétarij de' Beni delle Chiese, e Cappelle, e altre notizie chieste: con haver riguardo à quanto si è notato, particolarmente circa l'inventario de' Beni nel §. XXVII. della II. Parte del presente Trattato.

5 La prudenza, e la dottrina del Buon Vescovo, col consiglio de' suoi Convisitatori, potrà provvedere, conforme al bisogno, che conoscerà esservi necessario, dopo l'esame delle dette scritture, con valersi particolarmente di quanto nella Parte Seconda di questo nostro Opuscolo habbiamo ne' §§. XVIII. e seguenti, notato della sodisfattione degli obblighi delle messe, &c. della Residenza, dell' Hore Canoniche, e di altri ministeri Canonicali: sicche deve del tutto farsene esatta discussione.

6 Circa il detto adempimento degli obblighi delle messe, annessi à Canonicati, e à Beneficij di qualunque sorte, se ne faccia da ciascuno Visitato, che in virtù dell'Editto dovrà haverne esibito il Catalogo, esibire la sodisfattione, con indurre onninamente l'osservanza di quãto circa l'ãnotarsi per ordine di Alessandro VII. le celebrationi nel libro, e altro, habbiamo copiosamente scritto per tutto il  
det-

detto §. XVIII. della detta Seconda Parte; e què aggiungiamo l'osservanza, che il BUON VESCOVO deve procurare, d'un'altro ordine dato dal medesimo Pontefice per lettera circolare della Congregazione del Concilio a 13. Dicembre 1663. à tutti i Vescovi, e Prelati di Religioni: Che per non fare perdere le memorie degli obblighi sudetti, ne facciano rinovare le Tabelle: *Sedulo perspectis testamentis* (sono parole della sudetta lettera) *(Conventionibus, aliisque scripturarum documentis, quibus onera Missarum unicuique Ecclesia, sive loco pio, aut privatis Sacerdotibus incumbentia, continentur, vocatis etiam omnibus illis, quorum interfit, Tabella conficiatur, in qua predicta onera dilucidè, & distinctè adnotata sint, & publicè in Sacristia Ecclesie exponatur, &c.* Avvertimento è questo troppo necessario, nella cui esecuzione, si habbia riguardo al *Vocatis omnibus illis, quorum interfit*, e trà essi onninamente debbono essere uditi gli heredi de' pij Testatori, ò Fondatori, i quali lasciarono gli obblighi delle Messe.

7 Visitandosi il Canonico Teologo, e il Canonico Penitentiero: si deve havere riguardo di più con essi per l'osservanza di quanto habbiamo notato nella stessa Seconda Parte ne' §§. XXIII. e XXIV.

8 Si vegga ciò, che si trovasse notato nel libro pastorale, e nelle Relationi degli Scrutatori segreti-

creti in risposta particolarmente de'quesiti 10 e 11. sopra registrati nella Prima Parte §. XI.

9 Nel Sermone, da noi mëtionato nel §. I. num. 7. di questa Terza Parte, che haverà detto il Buon Vescovo a tutti i Canonici ragunati in Capitolo, quando gli visitò in comune, furono avvertiti di rivelare gli abusi, &c. Onde il Visitatore habbia singolarmente à cuore co' Canonici, massimamente con quegli, in cui scorderà maggior zelo, e pietà, e preme nella pratica dell' Avvertimento, che nel num. 12. del §. IV. di questa stessa Terza Parte habbiamo rapportato nell'interrogare, e sapere gli abusi, per potervi porgere rimedio: con riassumere tutto ciò, che nel §. XVIII. e seguenti della Seconda Parte di questo Trattato habbiamo scritto, onde potranno formarli molti quesiti per sapere, se le cose da osservarsi, si osservino, e le cose da evitarsi si evitino nella recitatione de' Divini Officij, e in tante, e tante altre cose pertinenti à buon servizio di Chiesa.

*Della Visita personale de' Beneficiati, Cappellani, e altri sotto qualunque titolo s'appellino, che posseggono Beneficii non residenti. §. VII.*

1 **I**N questi Visitandi personalmente, altresì si hà da havere per regola quanto nel pre-

precedente §. IV. si è notato, e anche nel §. V. di questa Terza Parte, se i Beneficiati saranno Sacerdoti.

2 Si veggano le risposte degli Scrutatori, circa la sodisfattione degl'obblighi annessi à Beneficij, ò Cappellanie: dovendosi in ciò haver onninamente riguardo à quanto nel §. XVIII. della seconda Parte del presente Trattato habbiamo notato, e aggiunto nel prossimo passato §. IV. di questa Terza Parte nel n. 6. circa il modo di rinovarfi le tabelle.

Vid. sup.  
Par. I. §.  
XI. n. 10

3 Si ricevano le risposte, e le scritture richieste nell'Editto, e nell'Instructioni, ò del Cardinal Caracciolo, ò del Cardinal Orsino, e se furono trasmesse queste, si esigga l'esecutione de' Capi III. VI. XI. XII. che si dovranno opportunamente registrare negli Atti della Visita, e con pigliare quelle risoluzioni, che dopo l'esame di tali risposte, e scritture, stimerà il Visitatore doverfi pigliare.

Id. Par.  
I. §. IX.

4 E perche molte cose, da noi rapportate per tutto il §. VI. di questa Terza Parte, particolarmente nel num. 1. & 2. ove si tratta di molteplicità di Beneficij, s'applicano a qualunque Beneficiato, ancorche di non residenza, il Visitatore vi rifletta per procedere à tenore di esse, anche nella Visita di chi ottiene Beneficij semplici liberi, ò de jure patronatus.

5 Se il Beneficiato non andasse in habito clericale, ricordiamo al Buon Vescovo, che egli

egli è tenuto di procedere contro di lui à tenore del Sagro Concilio Tridentino, e della Bolla di Sisto V. da noi rapportata nell'Annotatione all'Avvertimento XVIII. Innocentiano §. XVIII. e dato in luce con titolo di Trattato della Sagra Ordinatione.

6 Si esami ni il Beneficiato: se sappia recitare l'Officio Divino.

*Della Visita de' Beneficiati absenti da luoghi, dove possiedono Beneficij. §. VIII.*

1 **D**Ebbono tutti i Beneficiati, una volta l'anno intimati, intervenire alla santa Visita Personale, mà qualhora si trovassero absenti, ( non fraudolentemente per isfuggire la Visita, ma per legittimi impedimenti) nõ si deve tralasciare la Visita Locale, Reale, e dell'adempimẽto degli oblighi de' loro Beneficij. Onde havutesene le necessarie notizie de' Titoli, dell'entrate, e de' Pesì, dovrà contentarsi il Visitatore procedere, se non avesse proceduto à quelle provisioni, che d'istaurationi di Chiese, di Altari, di Cappelle, e di rimedij permessigli per l'adempimento, che fosse stato negletto degl'oblighi annessi a' loro Beneficij, conoscerà essere necessarie; e nella stessa maniera, che si pratica co' Beneficiati presenti.

2 E perche l'esperienza allo spesso dimostra, che per l'absenza de' Beneficiati da luoghi,

ghi , dove posseggono i Beneficij , le rendite , anzi gli stessi beni beneficiali sono occupati , e se ne perdono le memorie , e gli occupanti sono illaqueati di censure , e perciò pieni di maledizioni non hanno bene in questo modo , e nell' altro , se non restituiscono le robe della Chiesa , e gli oblighi annessi a Beneficij non si soddisfanno con pregiudicio delle pie volontà de' Fondatori : sarà effetto di gran provvidenza , e santo zelo del BUON VESCOVO , ch'egli habbia speciale attenzione nella Visita di questi Beneficij , con chiamare a se i Procuratori , Agenti , o Esattori de' Beneficiati assenti , e con scriverne , e farne scrivere agli stessi Beneficiati , accioche si esibiscano gl' Inventarj , che debbono rinovarsi , di beni Beneficiali , con haverli riguardo à quanto habbiamo notato nel §. XXVII. della Seconda Parte del presente Trattato . Ne stimerà il BUON VESCOVO essere questo troppo gran peso l' haveve da scrivere , e fare altre diligenze , se egli rifletterà , che tra tante altre obligationi del suo officio , vi hà quella d' invigilare , che'l Patrimonio di Christo , non sia dilapidato , per evitare gli accennati inconvenienti .

*Della Visita Personale de' Parochi , e di altri Curatori d' Anime . §. IX.*

**T**anto più accuratamente deve inquirer-  
si co' Parochi , e con altri Curatori d'  
Ani-

Anime, à tenore di quello, che nel §. IV. habbiamo notato in commune per tutti gli Ecclesiastici personalmente visitandi, e nel §. V. per gli Preti: e nel §. VI. di questa Terza Parte, per quello, che concerne l'esser Beneficiato, habbiamo soggiunto, quanto, che chi esercita cura d'anime, deve in ispeciale maniera risplendere di bontà di vita, di dottrina, e di altre qualità Sacerdotali. Onde il Visitatore ne farà la visita, servata diligentemente la forma assegnata ne'detti §§. IV. V. VI. e di più rifletta, che

2 Si può, e talhora si deve esplorare l'idoneità del Paroco circa la dottrina, e intorno le sagre cerimonie del Rituale Romano, e altre cose appartenenti al suo officio. *Placentin. 26. Augusti 1628. Cong. Concilii censuit, Episcopos Successores posse superveniente rationabili causa, etiam ex officio iterum examinare, tam in Visitatione, quam extra, Parochos, quamvis Regulares, approbatos tempore provisionis Parochialium.* E quando si trovassero inabili, il Vescovo deve dar loro il Coadjutore, assegnandogli portione de' frutti della Parocchia, conforme indistintamente fù risoluto in una *Pampilonen*, da me veduta in autentica forma, e senza far si mentione di Vescovo, ne Antecessore, ne successore. Sì che, quando habbia il Vescovo congettura dell'inabilità del Paroco, de-

ExTom.  
13. Dec.  
pag. 421  
exist. in  
Arch.  
Congr.  
Conc.

ExTom.  
Decr.  
Carolo  
De Vec-  
chiis Cō-  
greg. Cō-  
cil. Se-  
cretario

deve procedere à questo esame, tanto in tempo di Visita, quanto in altro tempo, che gli parerà.

3 In oltre il Visitatore si faccia esibire, e riconosca attentamente le scritture, e notizie richieste nell'Instruzioni Orsine ne' Capi I. III. IV. V. VI. XI. e XII.

4 Si veggano le risposte degli Scrutatori secreti, ne' quesiti num. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. à fine di sapere, se tanto per le qualità personali, quanto per l'esercitio del sagro Ministero, habbia il Paroco bisogno di ammonitione, ò correctione.

5 Si rifletta al Catalogo di libri, che dovrà altresì havere esibito il Paroco, con avvertirsi, che seognuno del Clero deve essere provveduto di quei libri, de' quali, come avvertimmo, deve essere provveduto ogni Ecclesiastico, maggiormente ciò si richiede ne' Parochi, i quali di più debbono havere de' libri, che trattano di casi di conscienza, e altri, che trattano di far sermoni al Popolo sopra gli Evangelii. E deve il Vescovo ordinare, che di quei libri, che gli parerà, frà certo tempo si proveggano, havutosi riguardo alla qualità delle persone, e de' luoghi.

6 Si riconoscano i cinque libri Parocchiali, che ogni Paroco avrà esibiti in esecuzione dell'Editto, e dell'Instruzioni; cioè

I. Il libro de' Battezzati. II. De' Cresmati,

*Vid. sup. P.I. huius operis sc. §. IX. nu. 6. & §. 11. à n. 1. per tot. nu. 10.*

mati. III. Il libro de' Matrimonij. IV. Il libro dello stato dell'Anime . V. Il libro de' morti.

Che, se nella formatione di questi libri non si troverà osservarsi il metodo prescritto dal Rituale Romano, ò vi sia altro difetto, non lascierà il Visitatore di porgervi l'opportuno rimedio, con prefiggere le formule, secondo le quali in avvenire dovranno da Parochi descriversi i Battezzati, i Cresimati, i Matrimonij, lo stato dell' Anime, e i Morti : e queste formule, che è bene farle stampare, si inseriscano rispettivamente ne' libri Parochiali.

Uid. sup.  
Par. I. §.  
VIII.n.7

7 Si faccia un diligentissimo esame sopra lo stato dell'Anime, che à tenore della formula data nell'Editto ogni Paroco avrà esibito, e sopra questo esame ne parleremo più distintamente appresso nello Scrutinio della Vita del Popolo.

8 Copiosa, e distinta materia per le visite de' Parochi habbiamo somministrato in più luoghi della precedente Parte Seconda. Onde rifletta il Visitatore : se deve ammonire il Paroco di qualche difetto nell' insegnare la Dottrina Christiana à tenore del §. XVI. della medesima seconda parte.

9 Per l'amministrazione de' santi Sacramenti, si habbia riguardo à quello, che habbiamo notato nel §. immediatamente seguente XVII. dal num. 1. per tutto il num. 50. E  
quan-

quanto all'esequie, si vegga, e provvegga à tenore del §. XXVI.

10 E quanto all'adempimento de' gli obli-ghi delle Messe, e d'altri legati piji: si rifletta anche co' Parochi à quello, che si è notato, nel §. XVIII. per tutto.

11 Avvertendo di più, che i Parochi per gli giorni., ne' quali sono tenuti à celebrare messa nelle loro Parochie, nõ possono ricevere l'elemosina manuale: *Civitatis Castellana 26.*

*Augusti 1628. Congregatio Concilii censuit, Parochos, quibus diebus tenentur missas in Parochia celebrare, elemosinam manualem recipere non posse.*

1xTom.  
13. Dec.  
pag. 514  
exist. in  
Archiv.  
Conge.  
Conc.

12 Se il Paroco fosse negligente nel riser-  
de re, ò nell'esercitare la cura dell'Anime, de-  
ve essere astretto alla residenza, e ad esercitare  
per se stesso, la cura dell'anime, non ostante  
che haveffe il Coadjutore: non essendogli le-  
cito di stare assente dalla sua residenza più di  
due mesi l'anno, e questi con licenza spècia-  
le del Vescovo, e non in tempo di Quaresi-  
ma, Advento, e feste solenni dell'anno; e de-  
ve habitare nella casa Parochiale, e in difetto  
di questa, in qualche casa dentro i limiti della  
Parochia: e tuttociò rispettivamente, conforme  
all'espressa disposizione del Sagro Còcilio  
Tridétino, e alle dichiarazioni della Cõgrega-  
tione interprete del medesimo Concilio, quali  
noi rapportiamo nella nostra *Bibliotheca*,

*Juris Ecclesiastici*, da darsi in luce, piacendo à Dio.

13 Se il Paroco fosse infermo, ò in altra maniera fosse inhabile, se gli deve assegnare il Coadjutore, al quale però si deve dare la Congrua, dedotti prima gli alimenti del Paroco; e quando non bastano le rendite della Parochia per assegnare la detta congrua, deve essere forzato il Popolo ad assegnargliela. Così fù rescritto dalla Congregazione del Concilio in *Albinganen* 1. *Septemb.* 1663.

Ex Regest. Decret. anni 1663. in Arch. Congr. Conc.

*Deba Visita Personale de' Confessori. §. X.*

1 **D**Ebbono, ad uno, ad uno presentarsi per la Visita Personale, anche i Sacerdoti Confessori, e secondo l'ordine havutone nell' Editto, esibire le loro Patenti di confessare.

2 Anche con essi deve si praticare la Visita à tenore di tutto ciò, che si è notato ne' §§. IV. e V. di questa Terza Parte: e con tanta maggior diligenza, quanta maggiore in chi è esposto ad udire le confessioni sacramentali, si richiede, particolarmente la bontà della vita.

3 In oltre, si riconoscano le Patenti: per vedere, se con limitatione di tempo furono concedute. E quando vi sia probabile congettura dell' ignoranza di qualche Confessore, deve si sottoporre à nuovo esame: per sospendergli, in caso non si trovasse idoneo, la  
facol.

facoltà di cōfessare. E molto più deve sospēderglisi, se dagli Scrutatori segreti, ò in altra maniera, si fosse havuta qualche rivelatione di difetti tali, che si riputasse indegno di esercitare sì grave ministero; ò che in altra maniera non osservasse le condizioni apposte nella detta facoltà.

4 Potrà il Visitatore riflettere à quello, che habbiamo di sopra notato nella Seconda Parte, §. xvi i. dove si tratta dell'amministrazione de' Sacramenti, e particolarmente di quello della Penitenza, accioche ogni Confessore eviti le cose da evitarli, e osservi le cose da osservarsi per la retta amministrazione del medesimo Sacramento.

*Della Visita Personale de' Musici Ecclesiastici  
soggetti al Vescovo. §. XI.*

1 **S**I sottopongono alla Visita Personale del Vescovo i Musici, che cantano nelle Chiese, ò Oratorij: ed essendo Ecclesiastici soggetti al Vescovo, si deve in essi inquirere, ed esaminare à tenore de' §. IV. di questa Terza Parte, dove si tratta d'ogni Ecclesiastico, e anche nel §. V. se i Musici saranno Sacerdoti.

2 Non si deve per nessun conto tollerare, e ne deve fare ogni rigorosa prohibitione, che ne' musici, ò sonatori, che vanno a cantare, e suonare ne' Teatri, o in altri simigliati profani

spettacoli (si parla di Laici, giacche non si deve supporre, che ciò ardiscano mai gli Ecclesiastici Cantori, e sonatori,) siano ammessi à cantare, ò suonare nelle Chiese.

E perche nella materia della Musica, la Sacra Visita Apostolica diè fuori per la Città di Roma, un Editto degno da esser venerato, e osservato per ogni parte del Mondo Christiano, qui ne rapportiamo il tenore, acciò che il mio BUON VESCOVO, ò altro Prelato, che hà giurisdittione, possa seguire onninamente questo esèpio, e fare osservare da suoi Musici questo Editto, se desidera, che le sue Chiese invece di Sacri Tempii, non si riducano con le sfregolate musiche, in Teatri profani, e se desidera evitare altri scandalosi inconvenienti.

*Editto della Sacra Visita Apostolica sopra le Musiche.*

**L**A Sacra Visita Apostolica, acciò che la Costituzione della Santità di Nostro Signore sopra le musiche habbia totalmente la dovuta esecuzione, con l'oracolo della viva voce della Santità Sua, ordina, e comanda, che nelle Musiche concertate con organo, che per l'avvenire si faranno nelle Chiese, & Oratorii di Roma, mentre si celebrano i Divini Offitii, ò stà esposto il Santissimo Sacramento, si osservino puntualmente le cose seguenti.

Primo. Che lo stile delle Musiche da osservarsi nelle Messe, Salmi, Antifone, Motetti, Hinni, Cantici, &c. come anche delle Sinfonie, sia Ecclesiastico, grave, e devoto

Se-

**Secondo.** Che nelle Messe non si cantino se non le parole prescritte dal Messale Romano ne gli offitii correnti nella festa di ciascun giorno, e nelle solennità del Santo, e specialmente, che dopo l'Epistola non si canti se non il Graduale, ò Tratto, e dopo il Credo, non altre parole, che dell'Offertorio, e dopo il Sanctus, si canterà il Benedictus, ò vero un motetto, ma con le sole parole, che pone la Chiesa nel Breviario, ò Messale in honore del Santissimo Sacramento.

**Terzo.** Che ne i vesperi, oltre à i Salmi, e l'Hinno, non si cantino se non l'Antifone correnti, secondo il prescritto del Breviario, & il medesimo si faccia nelle Compiete.

**Quarto.** Che quando stà esposto il Santissimo, non sia lecito di cantar altre parole, che quelle, che son poste nel Breviario, ò Messale Romano in honore del Santissimo Sacramento: e volendosi cantare le parole della Scrittura Sacra, ò di qualche santo Padre, debba prima prenderfi l'approvazione speciale della Sacra Congregazione de'Riti, al prescritto della Costituzione: dichiarando, che in questo caso sia necessaria la detta approvazione, ma non quando le parole sono le prescritte dal Breviario, ò Messale, e che le parole de'Santi Padri debbano esser d'un solo, e non di molti Santi Padri uniti insieme.

**Quinto.** Che non si canti à voce sola, tanto grave, quanto acuta tutto, ò parte notabile d'un Salmo, Hinno ò Motetto: ma non cantandosi à pieno Choro, si canti alternativamente, variando sempre il canto hora con gravi, & hora con acute.

**Sesto.** Che le parole, così del Breviario, e Messale, come dalla Scrittura sacra, e de'Santi Padri si mettano in musica, ut jacent, in maniera, che non s'invertano, ne si frapongano parole diverse, ne si faccia alteratione alcuna.

**Settimo.** Che in tempo di Passione si canti senz'organo,

no, conforme la rubrica, e la Chiesa prescrive .

Ottavo. Che fra il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente Editto, da' Superiori, & altri, a' quali si appartiene, si mettano ne i chori, tanto stabili, quanto amovibili le gelosie, ò grate strette, e di tal altezza, che non si vedano i Cãtori, sotto pena della privatione dell'offitio, & altre ad arbitrio della s. Visita.

Nono. Che ciaschedun Maestro di Cappella, & ogni altra persona che regolerà la Musica, ò farà la battuta, contravenendo alle cose dette di sopra, ò alcuna di esse, incorra la pena della privatione dell'offitio, e resti in perpetuo inhabile ad esercitarlo, e far musiche per l'avvenire, e nondimeno sia punito in cento scudi, da applicarsi per la quarta parte al denuntiante, che sarà tenuto segreto, e per l'altre tre a' luoghi pij, ad arbitrio della sacra Visita, e con altre pene anche corporali ad arbitrio della medesima.

Decimo. Che niun Maestro di Capella, ò altra persona particolare per l'avvenire possa far musica nelle Chiese, & Oratorii, come sopra, se prima non haverà giurato in mano del Sig. Cardinal Vicario di Roma, ò suo Vicegerente di osservar tutte le cose contenute nel presente Editto, altrimenti incorra nelle pene dette di sopra, e doppo haver prestato il giuramento (che dovrà darsi una sol volta con tenerne registro) se contraverà in alcuna cosa delle prescritte, sia anche punito, come spergiuro in conformità della Constitutione di Sua Santità. Dato in Roma a' 30. di Luglio 1665.

Prospero Fagnani Sec. della Sac. Visita Ap.

*Della Visita Personale de' Regolari de' Conventi,  
soggetti al Vescovo, come a Delegato Apo-  
stolico. §. XII*

**A**Nche questi Regolari debbono essere visitati personalmente dal Vescovo, al  
qua-

quale sono sottoposti, come si disse nella prima parte nel §. xv. num. 25. e seguenti, e nella Seconda parte, §. xxx. num. 9. e seguenti. Negli accennati luoghi habbiamo accénato à bastanza le parti del Buon Vescovo, avvertito dalla Sagra Congregatione, che invigili sopra questi Religiosi; e habbiamo discorso delle Visite Locale, Reale, e dell'adempimento degli obblighi annessi alle loro Chiese, e nel detto §. xxx. num. 9. habbiamo alcune cose toccate della loro Visita personale, che principalmente còcerne l'osservanza de' Voti religiosi, e l'osservanza delle Regole, che professano. Dovrà per tanto il Visitatore riscontrare queste osservanze, per poter procedere, in caso di trasgressione, à quei remedi, che la sua pastorale sollecitudine stimerà opportuni. E se bene la Visita personale di questi Regolari pare, che sia più proprio, che il Vescovo la faccia negli stessi loro Conventi, quando fa la Visita locale, e reale, nulladimeno crederei, che non potesse essere impedito di farla in quello stesso luogo, dove chiamerà alla Visita personale gli altri del suo Clero Secolare, giache degli uni, e degli altri, come di pecorelle còmesse alla sua custodia, dovrà render stretto conto all'eterno Pastore Christo Signor Nostro.

*Della Visita Personale degli Ecclesiastici Esenti, soggetti al Vescovo, come a Delegato Apostolico. §. XIII.*

1 **S**UPPOSTA nel mio BUON VESCOVO la facoltà di visitare, come Delegato Apostolico, Persone Ecclesiastiche, Secolari esenti, delle quali habbiamo parlato Par. I. §. XIV. per tutto: se queste esercitano la cura dell'anime, basta, che si pratici la dottrina dell'Eminentissimo de Luca, comprensiva di Visita locale, reale, e personale, da noi addotta di sopra Par. II. §. XXX. num. 7.: Se non esercitano cura d'anime, altresì lo stesso Eminentissimo Autore, ne insegna generalmente il modo con queste parole: *Può il Vescovo inquirere sopra la vita, e costumi di ciascuno, e se vi sia il concubinato, o vero qualche altra mala pratica, o diffamazione per darvi i rimedii opportuni, Et ancora può esaminare i Preti, e i Chericci sopra la letteratura, e sopra le cerimonie sagre, & anche può esaminare i Confessori, ancorche fossero Parochi, conforme siè accennato di supra nel cap. antecedente: Riconoscenda le Bolle, e gl'altri titoli de' Beneficii, e exerc. degl'Officii con altre cose, che stimi opportuno circa le persone, &c.*

Card. de  
Luca nel  
Vescovo  
pratico,  
C. XIII.  
n. 9.

2 Tutto ciò, deve anche praticarsi, quando il Vescovo esercita la facoltà di visitare i luoghi, e le Persone *Nullius* esistenti dentro i  
con-

confini della sua Diocesi à tenore del Sagro Concilio, il dicui testo, e Dichiarationi habbiamo rapportato di sopra: Par. I. §. XII. nu. 39. & 42.

3 I Succollettori, ancorche esenti dalla giurisdittione del Vescovo, debbono soggiacere anche alla Visita del Vescovo, una volta l'anno, e in che debbono visitarli nel sudetto §. XIV. num. 7. l'habbiamo accennato: aggiungendo di doverli co' Succollettori praticare la Dottrina rapportata dal detto Eminentissimo Autore con queste parole: *Per Sacram Congregationem pluries, praesertim in una Funda-ua 23. Junii 1663. decisum fuit, subcolletores Apostolicos, aliosque exemptos, posse ab Episcopo corrigi quoad concernentia cultum Divinum, ac indecentiam Servitij Ecclesiae, quia nempe celebrantes, vel in Divinis intereßentes non deferant vestes, & collarem decentem, sive quod scandalosè tabaccum sumant in Ecclesia, cum similibus.*

Card. de  
Luca de  
foro cõ-  
peten. di  
scurs. 4.

4 E perche la negligenza in eseguire i Decreti fatti in Visita, per lo più suole trovarsi negli Esenti: intorno à ciò deve procedersi cõ distintione. Se la visita sarà stata fatta in virtù delle facultà, che dal Sagro Concilio, e Constitutioni Pontificie sono state concesse al Vescovo, come à Delegato Apostolico, certamente il zelo del BUON VESCOVO visitante, non sarà solamente da esercitarsi per far decreti, e ordini, ma hà da esigere co' mezzi necessarij l'e-  
secu-

secutione , accioche non accada , che partitosi il Visitatore, non si pensi più ad eseguire i suoi decreti: ed essendo incontrovertibile canonica cōclusione: Che quando si cōcede ad alcuno la giurisdittione, si concede con tutti quei mezzi, senza i quali la conceduta giurisdittione, non si può esercitare, deve il Vescovo, fatti che havrà i Decreti della Visita, fargli eseguire, ed elasso il prefisso tempo, se non si eseguiscono, procedere all'esecutione delle comminate pene, ancorche fosse partito dal luogo visitato. Che se nella Visita di luoghi esenti il Cōcilio, per cagione di esempio, dà facoltà al Visitatore di procedere alla sequestratione de' fratti, gli atti del dissequestro, ò simili, che regolarmente seguissero doppo la partenza del Vescovo, è inevitabile, che si facciano dopo la di lui partenza, ò per delegatione speciale, ò in altra maniera, che sarà stata ordinata: havendo campo l'istesso Visitatore, quando tornerà à visitare di esiggere l'osservanza de' Decreti emanati nella Visita precedente, e procedere contra gl'inosservanti.

5. Se poi la Visita sarà stata fatta, non con facoltà competente in virtù del Concilio; mà per speciale delegatione della Sede Apostolica, alla quale piace talhora di spedire speciali Visitatori di luoghi, in questo caso devesi attendere il tenore della Delegatione, e à tenore di essa procedere. Sono consigliati simili Vi-  
sita-

sitatori, che il più accertato frutto di simiglianti Visite, sarà quello dell'esecuzione, che avanti gl'occhi loro, prima di partire faranno dare a' loro ordini, e decreti, e quelli, la cui esecuzione haurà tratto successivo, fargli in maniera, che se ne possa sperare, quato più si può l'esecuzione, giache havèdo per una volta il Visitatore ufato dalle sue facultà, nō potrà ritornare senza nuova speciale cōmissione; se bene si deve supporre, che i Visitatori successivi haveranno buon zelo d'investigare i decreti della precedente Visita, ed esiggerne l'esecuzione.

6 E perche nella Visita di luoghi esenti non deve pretermetterfi la perquisitione del Visitatore, circa gli abusi, se regnassero nel Popolo, sicome ci persuade, cioche habbiamo notato di sopra nel citato §. XIII. Par. I. nu. 42. dove si parla della Visita di luoghi *Nulius*, e che hà luogo, *etiam quoad Laicos* rispetto al governo spirituale delle loro anime, potrà il Visitatore valersi di ciò, che notaremo nel seguente §. XV.

*Segue lo Scrutinio della Vita del Popolo, da procedervi dal BUONVESCOVO ne' casi, che gli spettaranno, havute, che havrà le Relationi dagli Scrutatori segreti, e da altri sopra i Questi, contenuti nel §. XI. della Par. Prima di questo Trattato.*

SCRU-

## S C R U T I N I O

*Della Vita del Popolo. §. XV.*

Pontif.  
Rom. de  
ord. visi-  
tan. Pa-  
rochias.

1. **D**Opò lo scrutinio della vita del Clero, deve seguire quello della vita del Popolo. Così ordina al Visitatore il Pontificale Romano nell'istruzione, che gli dà per la Visita: *Ut sciat, & videat: qualis sit vita Ministrorum Ecclesie, & Populi: affincbe ritrovati rei di pubblici peccati, possa punirgli, & correggergli, esercitando quei rimedij, che gli sono permessi; Ad Adulteria (segue l'istruzione Pontificale) fornicationes, sacrilegia, divinationes, & similia publica, in populo punienda, ad quod interdum non sufficiunt Ecclesiarum Rectores; ostendens diligenter Populo, quam damnabilia, & detestanda sint crimina ipsa: Propter casus, qui de jure, vel consuetudine, ad Episcopum dumtaxat pertinere noscuntur, qui in Constitutionibus Synodalibus continentur, in quibus nullus alius se intromittere potest, protestans plebi: quod si quis, vel si qua, in aliquo ipsorum casuum, vel in quocumque alio, consilio ejus indigerit, paratus sit benignè audire, & consilium, & absolutionem impendere; ac pœnitentiam misericorditer injungere salutarem.* Questa è l'istruzione, che dà la Chiesa al Vescovo nella Visita del Popolo.

2. Al detto fine preteso della Chiesa, s'ordinò à ciascun Paroco, ò altro Curatore d'anime

nime nell'Editto indittivo della Visita, che con ispecialissima diligenza facesse lo Stato dell'Anime, secondo lo faceva fare S. Carlo, e ne habbiamo nel medesimo Editto, rapportato la formula. Onde il mio BUON VESCOVO, se intende fare buona Visita, esigga onninamente questo Stato dell'Anime, con riceverne accurata relatione, per discutere ad una, ad una quelle, che il Paroco haverà notate bisognole di qualche rimedio spirituale, ò corporale, acciò che come amoroso Padre glielo possa somministrare: avvertendo, che questo è il fine principale della Visita: *Visitans iniquitates, & peccata hominum*, la salute dell'Anime, delle quali havrà il Vescovo da rendere conto à Christo, se per sua negligenza ne perirà alcuna: come più alla distesa habbiamo notato nella Prima Parte di questo Trattato nel §. III. in discorrere del rendimento di conti à Christo, per le Visite fatte negligentemente: equi solamente ripetiamo il *Sanguinem autem ejus de manu tua requiram*, di Ezechiello: e'l *Omnium, quos regis Mulierum, Puerorum, atque Virorum, tu ratione redditurus es*, di S. Gio: Crisostomo. Avvertimenti in vero, che atterribbono qualsisia huomo Apostolico.

Giustan.  
Vi. S. Ca  
roli lib.  
2. cap. 6.  
& lib. 6.  
cap. 13.

3 A queste Divine Verità, ben ci hanno pensato i Santi Vescovi. Di S. Carlo glorioso si legge, che senza distintione di tempi, mà specialmente in quello della santa Visita pre-  
venti-

ventivamente informato de' peccati gravi, e degli scandali, oltre la predica, chiamava à se i peccatori gravi nobili, ò ignobili di qualsivoglia sorte eglino fossero, e praticando l' Apostolico esempio: *Monens unumquemque vestrum*, faceva loro monitioni tanto calde, ed efficaci, che gli convertiva à Dio: *Insegnando il Santo in questo modo* (e riflessione dello scrittore della sua Vita) *à Vescovi, e Pastori, come hanno da praticare il zelo della salute dell' Anime, e che Iddio gli hà fatti Pastori del suo Gregge, a fin di pascerlo, custodirlo, e curarlo dalle piaghe di peccati con ogni vigilanza, e sollecitudine, e non per godere di un otioso riposo, come puri mercenarij.*

Vid. sup.  
Par. l. 9.  
XI. per  
tot.

4 Discusso, e diligentemente esaminato eo' Parochi, lo stato dell' Anime sopra mentionato, si ricordi il Buon Vescovo, che egli deputò gli Scrutatori segreti, facendo loro cinquante Questiti, accioche diligentemente, e secretamente informati si havessero date le risposte à medesimi Questiti, per rapportarle nel Libro Pastorale: e quì vedrà, ed esaminerà quelle che saranno state date a' Questiti concernenti la vita del Popolo.

5 In oltre, per cumulare le notizie, e anche per haverle più accertate ( tali sono quelle, che sono confermate da altre parti ) non lascerà sù la faccia del luogo, interrogarne segretamente persone gravi, e zelanti, e timorate

rate di Dio, e sopra tutto facendo da suoi Missionarii, che già precorsero per predicare, e udire le confessioni sacramentali, dopo data l'assoluzione, e prima, che si partino da' loro piedi, chiedere cautamente da Penitenti, (gravandosene le loro coscienze) le notizie degli abusi, e de' difetti, sì del Clero, come del Popolo di quel luogo, che si visita, per comunicarle confidentissimamente al Visitatore, e gli abusi per rimediarvi, mentre il Penitente interrogato, non vorrà mentire al suo Confessore, che gli deve minacciare gastigo eterno, se tace quello, che sa; dovendosi però assicurare in parola di Sacerdote lo stesso Penitente di inviolata segretezza, e che non si rivelerà il Rivelante, mà con sacerdototal confidenza gli abusi rivelati solamente.

6 Si ripigliaràno i Quesiti fatti agli Scrutatori, in ciò, che concerne la Vita del Popolo. E primieramente rifletterà alle risposte dare.

Al XIV Quesito. Se saranno stati denunciati colpevoli di heresia: (non scrivo per questo Regno, e per tanti altri, dove con la Divina gratia si mantiene illibata la Fede Cattolica) si ricordi il Buon Vescovo, che sicome Sagro Concilio Tridentino col lume dello Spirito Santo indare i precetti della santa Visita, intuonò: *Visitationum precipuus sit scopus sanam, orthodoxamque doctrinam, expul-*  
*sis*

Conc.  
 Trid. c. 3  
 sess. 24.

*sis haeresibus inducere*: così egli deve con avvedutissima diligenza estirpare, non solamente l'heresia, mà abolire ogni sospetto di essa, praticando tutti quei mezzi, che di ragione gli sono permessi, havendo riguardo alle particolari circostanze de' luoghi, e de' tempi, e delle cose; regolandosi ne' casi gravi col parere della Sagra Congregazione della Santa Romana, e Universale Inquisitione.

Card. Fr.  
Vinc.  
Maria  
Ursinus  
in Epist.  
1. Av-  
vertimē  
ti pasto-  
rali à Si-  
pontini.  
§. xxxiv

7 Al XV Quesito. Dalla lectione de' libri prohibiti (e avvertimento del nostro Eminentissimo Orsino à Sipontini) si distilla insensibilmente il veleno all' Anime. Onde il Vescovo in Visita, non solamente in generale deve ammonire le sue pecorelle, accioche evitino i pascoli velenosi di simili lectioni, ma havendo notizia, che qualcuno ne sia publico lettore, proceda alla dichiarazione delle pene spirituali, quando non si ammendi delle correctioni pastorali; e queste non deve il Buon Vescovo tralasciare co' Lettori anche occulti, de' quali gli Scrutatori segreti, ò altri ne gli dessero notizia.

8 Al XVI Quesito. Le Imagini, ò Statue oscene sono le reti del Demonio per tritare alla perdizione le anime di coloro, che anche in cautamente vi guardano: e minor pericolo sarebbe il fissare gli occhi in un basilisco, che in simiglianti diaboliche dipinture, e sculture, perche la vista di quello uccide il corpo, la vi-  
sta

sta di queste uccide l'anima . Ciò fù avvertito dal Sinodo Costantinopolitano , rapportato da S. Carlo , che nel suo Concilio III. Provinciale altaméte detestò l'oscenità delle dipinture, e delle sculture così: *Et quoniam Christianorum hominum mentes facile corrumpuntur, peccandi libidine inflammata, ob rerum turpium, atque obscenarum imagines; ideo illas effingi vetitum est Constantinopolitana Synodi Canone. Itaq; curet Episcopus, ut quicumque laici homines id generis imagines habent, vel tabulis, vel parietibus expressas, pro pietatis christiana, cui additi esse debent studio, eas abiiciant, vel planè deleant, vel ad honestatem reconcinnent.* E l'istesso Santo Cardinale ordinò, che dalle case , che si devono benedire, si tolgano prima, se vi siano, tali Imagni oscene, e anche libri proibiti , quando vi sono . Quindi il mio BUON VESCOVO, oltre al fare detestare nelle pubbliche Concioni sue, e in quelle di altri Predicatori, a' quali ne darà stretta commissione, sì abominevoli abusi, non lasci con quella carità, e prudenza , che è propria del suo pastorale officio, farne le esortationi, e ammonitioni particolari, sicome meglio Iddio spirerà al suo zelo, havendo riguardo alle qualità delle persone, de' luoghi, e de' tempi, e di altre circostanze: e soprattutto, intimando maleditioni eterne à Dipintori, e à Scultori, che sacrilegamente ardiscono di preparare co' loro pënelli, e scarpelli, simili reti del Diavolo.

Conc.  
Prov. III  
Mediol.

Conc.  
Prov. V.  
par. I.  
Mediol.



9 Al XV. **Quesito**. Circa il vestito indecente, e scandaloso delle Donne, v. g. con le spalle denudate, con altre simili foggie inventate dal Diavolo: siccome altresì queste sono reti per riempire l'Inferno d'Anime, così hà eccitato à di nostri l'Apostolico zelo del Nostro Santissimo PAPA INNOCENTIO XI. à dare à Nuntii, à Vescovi, à Confessori, e à Predicatori, ordini strettissimi, accioche praticino nelle predicationi, e nell' udire le sacramentali confessioni, cò denegare agl'innobedienti l'assolutione, tutti i mezzi possibili per togliere da' Fedeli, abuso sì detestabile, che cagiona tanto più amare lagrime in chi hà scintilla di zelo dell'honore di Dio, quanto che è arrivato talhora la cecità di perversi consiglieri, che consigliano per lecito ciò che viene detestato, e disapprovato per illecito, e per detestabile da sode ragioni, da autorità di Concilij, e di gravissimi Autori, e da esempi, che sono i tre Ingredienti, di cui è composto il *Rimedio per curare la vanità femminile*: libro di un zelantissimo Sacerdote Regolare, stampato in Roma, e fatto ristampare in Napoli per ordine di Sua Santità, dall'Eminentissimo mio Signor Cardinale Caracciolo Arcivescovo, il quale, oltre all'haverlo fatto divulgare per questa fedelissima, e divota Città di Napoli trà suoi Confessori, egli stesso non hà macato, e non manca con eminentissimo zelo

Sa-

Sacerdotale di abolire un tal abuso, qualhora con l'occasione delle operose funzioni Pontificali di amministrare il santo Sacramento della Cresima , e in altre opportunità ancora, vede comparire donne di qualunque conditione siano, così scandalosamente vestite : con esortarle, ammonirle, riprenderle, e severamente, quando bisogna, sgridarle , con avere anco implorato il Regio braccio , con scriverne lettere piene di zelo Pontificale fino al Serenissimo D. Gio: d'Austria di gloriosa memoria, accioche anche cō l'autorità Catolica di quella Augustissima Sacra Real Maestà , che si è trovata , (come suole sempre) propitia negli affari della gloria di Dio, si abolissero in questo Regno ne'luoghi dove fossero, tali scandalose foggie di vestire delle Donne: e se ne spera del tutto ottimo fine. Quindi il mio BUON VESCOVO nō lasci, cō occasione particolarmente della santa Visita , ne'luoghi ove truova questi diabolichi abusi , armato di santo zelo, di procurare con tutti i mezzi , che gli sono permessi , di togliergli via , per ubbidire agli Oracoli Pontificij , anzi per fare cosa tanto grata allo stesso Eterno Pontefice Christo Signor Nostro, delle cui perdite si tratta, quando le anime per tali scandali precipitano nell'abisso; non mancando in ciò i rigorosi esempi del glorioso San Carlo , che se dava ordine à suoi Confessori , che non udissero le Confessioni di quelle Don-

Instruc.  
Confess.  
A. Q. Ec-  
cles. Me-  
diol. pa-  
gin. 762.

ne, che comparivano vestite con vani ornamenti, hor che havrebbe detto, se havesse veduto le accennate, ò altre diaboliche foggie di spalle denudate delle donne?

Bulla B.  
Pij V. e-  
dit. an.  
1566.  
*Cum pri-  
mum.*

10 Al XVIII Quesito . Se il Vescovo havrà notizia di Bestemmiatori, egli sà l'obbligo, e l'autorità, che gli si attribuisce, e per gli Sagri Canonici, e per la Bolla del B. Pio V., data sotto il primo d'Aprile 1656. che comincia: *Cum primum*, la quale è regola, e instruzione in tal materia, e prescrive le pene, e le penitenze à bestemmiatori. Sicche à tenore della detta Bolla, deve onninamente procedere.

11 Al XIX Quesito. Contra de' malefici, ò altri dediti à simili enormità, spettanti al santo Officio, ricordiamo ciò, che di sopra al 14. Quesito si è notato.

12 Al XX Quesito. Circa le Scommuniche: il Sagro Concilio Tridentino ordinò, che non per ogni causa si eserciti il fulmine della Scommunica. Onde miglior avvertimento non v'ha in questa importante materia, che quello del Tridentino, accioche per legittime cause le censure vengano giustificate, e non avvenga quel grande abuso di scomunicare per cagioni leggieri. Deve altresì avvertirsi, che se vi fossero degli Scomunicati, che considerate le circostanze de' fatti, meritino l'assoluzione, questa loro non  
si

si differisca; altri si debbono esortare à ciò, che debbono adempiere per meritarsela. E necessario altresì riflettere, da che tēpo siano stati scōmunicati, mentre lo stesso sagro Concilio Tridentino comanda: *Sed si obdurato animo censuris annexus in illis per annum insarduerit, etiam contra eum, tamquam de heresi suspectum procedi possit.* Mà è necessario avvertire alle parole *Obdurato animo*; e da S. Carlo fù data questa avvertenza. *Quod si quis per annum in excommunicatione permanserit, ad Episcopum Parochus eum deferat, ut contra illum agatur, quemadmodum, & Canonum jure, & summorum Pontificum sanctionibus decretum est.*

Concil.  
Trid. sess.  
25. c. 3.  
de refor.

Conc. II.  
Prov.  
Mediol.

13 Al XXI Quesito. Se faranno rivelati non Communicati nella prossima passata Pasqua, si dovrà con essi procedere alle monitioni: e non ubbedendo, anche alle censure, conforme providamente S. Carlo ne avvertì i suoi Vescovi suffraganei con questo Decreto: *Qui Pascha tempore, Eucharistia Sacramentum non sumpserint, si postquam ter, aut unica monitione, qua una pro tribus satis fit, etiam generatim moniti, in contumacia perseveraverint: jubeat Episcopus, eos ipsos Ecclesia ingressu, & Ecclesiastica sepultura interdictos, in propria Parochiali Ecclesia denunciari: tum eorum nomina descripta ad Cathedralis, & Parochialis Ecclesie valvas affigi: Si verò in contumacia perseveraverint, in eos prater ea, prout juris est, animadvertat.*

Conc.  
Prov.  
Mediol.  
II. Dec.  
XIII.

14 Al XXII **Questio.** Se vi siano irreverenti nelle Chiese. Havutane relatione il BUON VESCOVO, deve esortargli, amonirgli, e minacciar loro gastighi temporali, ed eterni, se non si ammen-deranno: havendo le irreverenze nelle Chiese obbligato la Divina Giustizia di armarsi di flagelli, per discacciarne gl'irreverenti profanatori. E perche il procurare, che nelle Chiese i Fedeli stiano con ogni modestia, e riverenza, si è delle primarie parti, che deve esercitare onninamente il mio BUON VESCOVO, accioche i sagri Tempij non divengano pubbliche piazze, e mercati, e forse peggio, come scene di vanità, e ridotti di scandalosi: dovrebbe, ove ne sia il bisogno, pubblicare un Editto, nel quale con pene rigorose d'Interdetto dalla Chiesa inclusive, della scomunica in sussidio, ed altre contenute ne' Sagri Canonj, secondo la qualità de' casi, si dovrebbe prohibire, come il prohibì in un suo memorabile Editto del rispetto delle Chiese il Cardinal Litta Arcivescovo di Milano, cioè

L'andare gli huomini nella parte della Chiesa, destinata per le Donne. Il passeggiare nelle Chiese. L'entrare laici nel Choro nel tempo di Divini Offici. L'appoggiarsi agli Altari, Al vaso dell'Acqua Santa, ò al Fonte Battesimale. Il fermarsi alle porte delle Chiese, ò indecentemente di rispetto alle Donne. Il fare strepito, ò rumore. L'usare atti, sguardi,

di, parole, ò segni dishonesti. Il ragionare di cose oscene, e di negotii secolari. L'entrare, e star dentro de' Cancelli nel tempo de' Divini Officij. Il venire le Donne svelate alla Chiesa. Lo stare gli huomini nella Chiesa con la testa coperta. L'accostarsi all'Altare, ò a' gradi di esso, mentre si celebrano le messe, e altri Divini Officij: nel qual caso sia tenuto il Sacerdote avanti di celebrare far discostare ognuno. Lo stare irreligiosamente nella Chiesa, irreligiosamente scompolti, ò con le spalle voltate all'Augustissimo Sacramento dell'Altare, ò in altra maniera indecente. Il vendere dentro le Chiese, ò negli atrii di esse robe comestibili, ò di altra sorte. Il mangiare, ò bere nelle Chiese, ò dispensarvi robe comestibili: e proibire il di più, che al Visitatore sarà riferito commetterli d'indecente, e d'irriverente nelle Chiese.

Per l'osservanza di un tal Editto, dovrebbero deputarsi persone, che invigilino, e riferiscano, accioche bisognando, si possa procedere all'esecuzione delle cominate pene.

15 Al XXIII Quesito. Ritrovando il Visitatore, che nelle Chiese, gli huomini non istiano separati dalle Donne, procuri d'introdurre onninamente una tal separatione con tramezzi di tavole, ò in altra maniera, che sarà praticabile. E con questo si verrà in gran parte à rimediare alle irreverenze del-

le Chiese, conforme si è accennato nel Questito precedente.

16. Al XXIV. Questito. Se vi siano trasgressori habituali delle feste. Si presuppone, che 'l BUON VESCOVO, habbia con ispeciali Editti, ò Decreti Sinodali ingionta sotto le pene, che in virtù de'Sagri Canoni, gli sono permesse, l'osservanza delle feste. Onde avvistato de'trasgressori, dovrà procedere alle cominate pene. S. Carlo, che per la santificazione delle feste, mostrò in ispecial maniera il suo santo zelo, prescrisse pene à suo arbitrio, etian- dio fino all' interdetto dall' ingresso della Chiesa, secondo la qualità della colpa, e contumacia, còprendēdoci anche i padri, i figliuoli, i padroni, e i maestri, i loro servitori, garzoni, e lavoranti.

Sarebbe trasgressione delle feste, il vendere ne' giorni festivi robe non necessarie al vitto: P'esercitarsi da' Ciarlatani le loro ciance, e molte altre cose, sono proibite, delle quali parliamo nella nostra *Bibliotheca juris Ecclesiastici*. E proibito principalmente l'attendere ad opere servili, senza necessità, la quale concorrendoci hà luogo la seguente Dichiaratione, in *Caputaquen 2. Augusti 1631. Congregatio Concilii censuit, licere diebus festis, dare operam rebus, ad viduum necessariis, ac tempore perituris, praesertim tempore vindemiarum, ac mesium, & reollectionis*

Ex Tom.  
14. Decr.  
pag. 480.  
exist. in  
Aarch.  
Congr.  
Conc.

frn=

*fructum, vel ubi necessitas urgeat, aut suadeat pietas. An verò haec causa subsint, ad sacrorum Canonum praescriptum, Episcopi esse iudicium.* Appartiene al Vescovo il concedere la licenza, e questa deve concederla Gratis, siccome la stessa Congregazione dichiarò in *Strongulen 17. Junii 1645.* ne è lecito per questa licenza esigger cos'alcuna, ancorche s'impiegasse in usi pij, siccome habbiamo notato, in parlare della Tassa Innocentiana.

**17 Al XXV** *Questio.* Ritrovandosi persone, che non odano messa ne' giorni di festa di precetto: si deve procedere à tenere dell'Instruttione data da S. Carlo à suoi Vicarij foranei, di questo tenore: *Ogni Curato faccia ben capace il suo Popolo: che chi non vuole andare à messa le feste di comandamento, incorre in peccato mortale, anzi, che contra quelli, che lascieranno d'andarvi più feste, si procederà con ogni severità, in conformità de' sacri Canoni.*

*E voi fate, che ogni tre mesi li Curati ci mandino in iscritto il nome di questi tali, che lasciaranno di andare ad udire messa i giorni di festa, & anco di quelli, che sapranno in esse feste havere più volte lavorato, ò fatto lavorare contra la forma de' sacri Canoni.*

*E perche sarà forse alcuno, che si vorrà scusare, con dire, che havendolo li pascoli lontani dalla terra, gli è necessario star lui, ò lasciar altri alla custodia delle bestie; si avvertisca, che quel po-*  
co di

AQ. 110  
clef. Me-  
diolan.  
Par. III.  
Instrutt.  
7. ad Vi-  
car. Fo-  
ran.

*co di tempo, che vada ad udire la messa, non impedisce, che non vi resti del giorno assai per governare, e pascolare anche le bestie: e però con questa scusa non sia chi lasci la messa i giorni di festa, ne permetta, che i figliuoli, o famegli, o altri la perdano.*

*Ma quando pure in qualche luogo alpestre, la molta distanza de' pascoli, o altra evidente necessità delle bestie, alcuna volta ricercasse altramente, avvertiteli, che un vicino de' pascoli raccomandi per una festa le sue bestie all'altro vicino, e poi l'altra festa, l'altro vicino raccomandi le sue a lui, e vadano procurando con questo, o altro modo, che ne anche questi curatori di bestie, se sarà pur possibile, lascino passar due feste, che non ascoltino messa.*

18 Al XXVI **Quesito**. Contra de' pubblici Usurari esclamano le leggi civili, e canoniche, e non si deve tralasciare di procedere, come di ragione; e deve il Vescovo riflettere, quando sia ne' casi, che deve agli Usurari prohibirsi l'acceso alla Santa Communion, anzi scomunicarsi, e denegarsi l'ecclesiastica sepoltura, e deve altresì invigilare, cheda' Confessori, e Predicatori siano ammoniti.

19 Al XXVII, e XXVIII **Quesito**. Similmente contra de' pubblici Concubinarij, e Adulteri, si deve procedere secondo la disposizione delle leggi, servata la forma particolarmente del Concilio Tridentino, e implorandosi

anche il braccio secolare. E quanto agli Adulteri, vi è la notoria Constitutione di Sisto V, hora rinovata dalla Santità di Nostro Signore Innocentio XI. Ma deve segnalarsi in ciò il zelo, e carità pastorale del BUON VESCOVO: che pria di venire à rimedij strepitosi, particolarmente delle censure, valersi dell'esortationi, ammonitioni, e delle preghiere, inducèdo i Concubinarij all'emendatione della vita. Quàto à Concubinarij, merita certamente essere addotta in esempio la gran pietà, e zelo dell'Eminentissimo mio Cardinal Caracciolo, Arcivescovo di Napoli, che tra le operationi degne d'immortal memoria, che hà fatto, e fà in questo Pontifical governo, fin da' primi giorni del suo arrivo à questa Chiesa, institui una Cōgregatione di Preti Secolari di probata bon-  
 , dottrina, e prudenza, quali, come tanti apostolici Scrutatori, divisi per le Parocchie questa gran Città invigilano sopra i Concubinarij, per indurgli con le loro sacerdotali private esortationi à separarsi dalle Concubine, e à contrarre con esse il santo matrimonio: e quando si truovano de' contumaci, che non s'infedescanti alle sacerdotali ammonitioni, datane relatione allo stesso Arcivescovo della Cōgregatione, che una volta la settimana si raguna avati di Sua Emin. di sudetti buoni Preti, l'Arcivescovo piglia quelle più efficaci provisioni, che richiede la ragione Canonica,

Conc.  
 Trid. c. 8  
 sess. 24.  
 reform.

nica , procedendosi alle censure , e talhora s' implora il braccio secolare per altri rimedi . Nel corso di 17. anni , che è stata instituita detta Congregatione si numerano, à gloria del Signore, molte migliaja di Concubinarij, separati dalle loro Concubine , e molte altre migliaja di altri , che hanno ridotto il publico Concubinato in santo matrimonio .

20 Al XXIX Quesito. Havuta , che havrà il BUON VESCOVO la notitia di altri notorij peccatori , in qualunque modo publici scandalosi , che non sono altre, che tante pecorelle infette, egli deve, come amoroso Pastore, medicarle , applicando tutti i rimedj spirituali curativi , e preservativi , che stimerà opportuni , per sanare gli spirituali languori . Con ricordarsi , che egli non meriterà giammai il titolo di Buon Pastore , se per le pecorelle sue non si esporrà à pericoli , etiandio della vita : Non dovrà haver riguardo à qualità di persone , ò altri rispetti mondani , accioche non avvenga di verificarsi in lui quella gran minaccia, *VÆ PASTORIBUS* , che importa dannatione eterna , intimata per ordine di Dio, da Ezech. Ezechiello , che hebbe ordine di renderne a' Pastori stessi la cagione : *Quod infirmũ fuit non cõsolidastis , quod agrotũ non sanastis , quod fractum est non alligastis , quod abiectum est non reduxistis , & quod perierat non quasistis , & dispersa sunt oves meae* : e à chiare note il notò il

PON-

Ezech.  
343.

Pontefice S. Gregorio Magno: *Sacerdotes propter iniquitates Populorum damnantur ; quia peccantes non arguunt , & ignorantes non erudiunt.*

21 Al XXX Quesito . Se si riveleranno giuocatori scandalosi : Doveranno essere le parti del BUON VESCOVO adoperare delle pastorali ammonitioni , e usare tutt'altri rimedj, che gli sono permessi , accioche siano rimossi gli scandali.

22 Al XXXI Quesito. Le inimicitie sogliono essere gli estermij delle Famiglie, con perdita della roba, e quel , che è più lagrimevole, dell'anime , oltre à tante pessime conseguenze , che ne risultano à tutto'l paese, ove regnano: che perciò l'estirparle si è uno de' più gravi, e più importanti ministeri del BUON VESCOVO, il quale non deve partire dal luogo, ove sono le inimicitie , se non havrà con pace stabile riconciliati gl'Inimici: impiegando, e per se stesso, e per mezzo d'idonei Sacerdoti, e implorando tutti quei mezzi, che saranno opportuni ad opera di tanta pietà, per cōseguirne l'effetto . *Quamobrem eos ipsos* ( sono parole di S. Carlo in parlare de' fedeli , che nudriscono odij, e inimicitie, ò vivono vita dishonesta , ò in qualunque altra maniera giacciono habitualmente ne' peccati ) *pro facti ratione magis expedire judicabit , vel privatim ad e accersat , atque adeo inflet , quemadmodum*

Gonc.  
VI. Pro-  
vinc. Me-  
diol. Tit.  
quæ ad  
Sacram.  
Pœnit.  
pertinet

ait

*ait Apostolus, opportunè importunè, arguat, obsecret, increpet cum omni patientia: vel severiori quoque disciplina, in eos agat, omni iure, omnique officio, ad sacrarum Canonum, sanctionumque Pontificiarum prescriptum.* E frà gli altri rimedj contra de' contumaci, che non vogliono deporre l'odio, e riconciliarsi, si è quello di proibire loro la santa Comunione, anche nella Pasqua; sicome il medesimo S. Carlo ne avvertì i suoi Vescovi Suffraganei. Queste sono le Istruzioni principali del BUON Vescovo, per non incorrere, con tralasciarne l'esecutione, nella sopra accennata minaccia, **VAE PASTORIBUS.**

23 Al XXXV **Quesito.** Rivelandosi tra Coniugati qualche impedimento matrimoniale, e dirimente, non deve lasciare il Vescovo di fargli separare fin tanto ne ottengano le opportune dispense Apostoliche. E in questa materia deve haverli riguardo, quando i casi sono pubblici, e quando occulti, e anche quando gli impedimenti non sono dirimenti, e questi sono noti ad uno, e non all' altro de' cōiugati: non potendosi in ciò dare una regola uniforme in procedere, ma si rimette alla carità, prudenza, e alla dottrina del Vescovo il provedervi secondo le circostanze de' fatti.

24 Al XXXVI **Quesito.** Ritrovandosi de' Coniugati, che non cohabitino insieme, deve il Vescovo, onninamente indurgli alla cohabitazione.

bitatione, e alla pace, non lasciando in ciò di praticare tutti quei rimedj, ch'egli può, ed è tenuto per debito del suo officio esercitare, essendo cosa di molto scandalo, che Congiunti col vincolo del santo matrimonio vivano separati contra le sante ordinationi della Chiesa.

25 Al XXXVII. e XXXVIII. *Questito.* Nò deve per alcù còto tollerarsi l'abuso, se vi fosse: Che le Vedove per mostrar mestitia, s'astengano di andare in Chiesa ad udir la messa, e similmente le Zitelle prima di contrarre il matrimonio per verba de præsenti. Onde il Buon Vescovo deve estirpare, ove regnasse, sì detestabile abuso, sicome è la mente della Sagra Congregatione del Concilio, che più volte ne hà avvertiti i Vescovi. Quando non giovano le pastorali ammonitioni, deve procedersi, ne' casi di ostinata contumacia, anche alle censure, dichiarando nominatamente, e publicando più volte ne' giorni festivi in Chiesa, scomunicare quelle vedove, e quelle zitelle, che trasgrediscono il precetto dell'Indice la santa messa. Questo rimedio di sentirsi scomunicate, sò, che è stato molto utile in alcuni paesi, dove i Buoni Vescovi hanno trovati tali abusi, e gli hanno in tal maniera estirpati:

26 Al XXXIX *Questito.* Quanto agli abusi che si trovassero nelle Donne per esprimere do-

Vid. Sup.  
Par. II. §.  
XXVI. n.  
11. & se-  
quent.

dolore in occasione della morte di loro Congiunti, si deve dal BUON VESCOVO procedere, conforme habbiamo notato di sopra nella parte precedente nel §. XXVI. num. 11. dell'esequie.

27 Al XXXX. *Questio.* Se si trovano còtratti di permutate, ò di alienationi di Beni ecclesiastici, fatti senza le necessarie licenze, è obbligato il Vescovo dichiarargli nulli, procedendo, come farà di ragione, e con dichiarare incorso nelle pene quegli, che hanno fatto simili contratti.

28 Al XXXXI *Questio.* Dovrà altresì il zelante Vescovo con tutti i rimedii, che di ragione gli sono permessi, procurare, che le Chiese siano reintegrate de' Beni, che gli sono stati usurpati, e occupati, hauute le notizie delle usurpationi, e occupationi: con procedere alle pene, e censure contra tali occupanti, conforme chiaramente il dispongono i sagri Canoni, e le constitutioni Apostoliche, e particolarmente il sagro Concilio Tridentino nella sess. 22. decr. 11. havendosi riguardo à quanto si è scritto nel §. XXVI. della II. Parte di questo nostro Trattato. E dovrebbe onninamente il BUON VESCOVO seguire l'esempio di S. Carlo, che ordinò à tutti i Parochi, che ogni seconda Domenica di Quaresima, pubblicassero al Popolo il detto Decreto del Concilio,

Synod.  
111, Dice  
eccl. Me-  
diol. De-  
cr. 52.

cilio, cò ispiegare le gravi pene, in esso contenute contra gli occupatori de' Beni delle Chiese.

29 Al XXXXII Quesito. Per rimediare a' danni, che fossero rivelati, delle Chiese, perche le Chiese stesse, e altri luoghi pii, ò i loro Beni andassero in rovina per negligenza nell' istaurationi delle medesime Chiese, e Case, e per difetto di cultura; rimettiamo il provido Visitatore à quanto habbiamo in tanti luoghi nella Prima, e Seconda parte di questo Trattato sopra di ciò scritto: e particolarmente per quello, che concerne le Case Prediali, e i Beni Beneficiali, lo rimettiamo al §. xxvi i. num. 6. della detta seconda parte.

30 Al XXXXIII Quesito. Le rivelationi di trascurarsi l'adempimento degli obblighi delle messe, e di altri officii Divini, legati, e opere pie, debbono udirsi con ispecialissima attenzione dal BUON Vescovo, il quale in tal materia si ricordi di quanto habbiamo notato nella precedente parte seconda §. xviii. accioche possa in tal materia onninamente dare gli opportuni rimedij.

31 Al XXXXIV Quesito. I Maestri di scuola debbono essere visitati, accioche si sappia, se osservino le infrascritte cose da osservarsi, e rispettivamente da evitarsi da loro, per doverfi pigliare quelle provisioni, che saranno opportune: dovendo il BUON Vescovo essere in

M m m                      ciò

C8c.Trf.  
cap. 18.  
seff. 23.

ciò avvedutissimo , perche è cosa di troppa importanza l'allevare bene i Giovanetti, giacche, come notò il Sagro Concilio: *Cum adolescentium aetas, nisi rectè instituat, pronasit ad mundi voluptates sequendas, & nisi à teneris annis ad pietatem, & religionem informetur, anrequam vitiorum habitus totos homines possideat, &c.* Onde si deve investigare, e provvedere, che Maestri di scuola le cose infrastrate osservino , e rispettivamente evitino .

Non solamente i Maestri di scuola habbiano la necessaria scienza, mà la buona vita, e costumi , altrimenti non sono idonei ad insegnare à discepoli il timore di Dio, ch'è il principio della sapienza .

Sono tenuti à fare la professione della Fede, ancorche insegnino solamente grammatica ; e chi non l'haverà fatta, deve farla.

Non leggano à discepoli libri , non solamente prohibiti, mà ne pure quelli, che sono contra i buoni costumi, e che gl'induca all'empietà, ò che possano contaminare in qualsivoglia maniera le pure , e immacolate menti de' medesimi Discepoli.

Innanzi di cominciar la scuola, mattina, e sera , premettano alcune preci in comune , e terminino la scuola con altre: e particolarmente si sogliono recitare le Litanie della Beatissima Vergine.

Instruiscano i Discepoli ( è avvertimento del

Concil.  
Lateran.  
sub Leo-  
ne X. ses.  
»

del Concilio Lateranense ) nelle cose spettanti alla pietà, e divotione, come ne' precetti Divini, e articoli della Fede, Hinni sagri, Salmi, e Vite di Santi; con fargli imparare la Dottrina Christiana, con avvertire, che non facciano colloquij dishonesti.

Avvertano, che i Discepoli non tralascino ogni giorno di udire la santa messa, e che ne' giorni festivi odano la Messa cantata, e Vespri, e altri Divini Officij, Prediche, Sermoni, e vadano ne' giorni festivi alle Chiese, ò ad altri luoghi, ove s'insegna la Dottrina Christiana, e sopra tutto gl'inducano alla frequenza de' santi Sacramenti.

Queste sono le incumbenze, quali praticano con la vigilanza del Buon Vescovo i buoni Maestri di scuola; e à questo fine si devono sapere dal Visitatore i Maestri di scuola.

32 Al XXXV Quesito. Si è domandata notizia di Medici, accioche siano esortati, e ammoniti dal Buon Vescovo, ( il quale suole per essi promulgare rigorosi Editti, sotto pena di scomunica ipso facto ) ad ubbidire alla Costituzione del Beato Pio V. che essi giurano di osservare nell'atto del loro Dottorato: In efecutione di detta Costituzione nel primo giorno, che visiteranno l'infermo decumbente in letto per qualsivoglia infermità ( eccetto però, quando la decumbenza nascesse da morbo di podagra, ò da altra indispositione, che

Bulla B.  
Pij V. super Gre-  
gé Domi-  
nicú da-  
ta sub  
die 8.  
Martii  
1566.

da se stessa nò ricercasse il letto) debbono ammonirlo di confessarsi sacramentalmente. Se poi nel secondo giorno scorgeranno, che l'infermo per anche non si sia confessato, di nuovo l'ammoniscano, minacciandolo, che non ritorneranno più, se nel seguente giorno non presenterà à loro la schedula del Confessore, che attesti d'essersi l'infermo confessato, e ritornando il terzo giorno, se non farà loro stata presentata la medesima schedula, debbono lasciare la cura dell'infermo, e facendo altrimenti, incorrano nelle minacciate pene.

Avverta onninamente il BUON VESCOVO à fare sì che i Medici ciò osservino, perche si sono dati, e si danno miserabili casi, di essere morti molti, e molti senza confessione sacramentale, à cagione, che i Medici hanno trascurato per una certa sacrilega renitenza di nò contristare l'infermo, l'osservanza della detta Constitutione del B. Pio V. e pure eglino haveranno da dar conto dell'anime, che (Dio non voglia) si dannino per non havere indotti gl'Infermi à confessarsi: che per praticare le parti de' medici de' corpi, furono tiranni dell'anime.

33 Al xxxvi Questo. I Notari s'investigano dal Visitatore, per havere da essi le notizie de' legati, e di altre pie dispositioni, acciò che siano adempite. L'esecutione de' legati pij, è una materia delle più importanti del  
 pasto-

pastorale officio , e cospirano le leggi canoni-  
che, e civili , perche non si trascuri. I BUONI  
VESCOVI molto c'invigilano , e sogliono tene-  
re avvertiti i loro Vicarii Foranei , e altri Mi-  
nistri , che procurino havere sempre notizia  
de'legati pij, e di altre pie dispositioni. S. Car-  
lo glorioso prescrisse la pena di scomunica  
*ipso facto* incurrenda ne' suoi Concili Provin-  
ciali, e Sinodi Diocesani contra de'Notari , e  
Scrivani , che doppo il termine di alcuni mesi  
dal giorno della morte de' pij Testatori , non  
rivelassero al Vescovo i legati pii: e lo fece ca-  
so riservato à se, proibendo à Còfessori di as-  
solvere i Notari , che non havessero date le  
sudetterivelationi. Ordinò à Parochi , che  
ogni prima Domenica di Quaresima dinun-  
ciassero al Popolo il Decreto de *Notariis, lega-  
sa pia non denunciantibus.*

Cons.  
Prov. I.  
& IV. &  
Dizce-  
San. II.  
Mediol.

Dappoi che haverà havute il Vescovo simili  
revelationi , potrà riflettere à quanto per tut-  
to il §. XVIII. della secòda parte di questo Trat-  
tato habbiamo notato in parlare degli obbli-  
ghi di Messe, d'Anniversarij, e di altre opere  
pie, che debbono in qualsivoglia luogo , e  
modo sodisfarsi . Ricordiamo altresì, che si be-  
ne nel Regno di Napoli vi si trova eretto il  
Tribunale della Reverenda Fabrica , non per-  
ciò i Vescovi di questo Regno si possono scu-  
fare dall'obbligo strettissimo, che hanno d'in-  
vestigare , e di procurare con tutti i mezzi per-

Marant.  
 eſtror.  
 jur. u-  
 triuſque  
 Par. 3.  
 reſp. 93.  
 aum. 3.

melli loro, l'adempimēto di legati pij, e di al-  
 tre pie diſpoſitioni, non eſſendo queſto Tri-  
 bunale, come oſſerva Monſignor Carlo Ma-  
 ranta, che per quarant'anni ne fù Conſultore,  
 ſtato eretto *privativè quoad Episcopos* dentro il  
 termine d'un'anno. E veriffimo, che dopo e-  
 laſſo l'anno, vi pone mano il Tribunale ſudet-  
 to; mà forse il zelo paſtorale de' Veſcovi può  
 eſſer impedito dall'eſortare paternamente (l'e-  
 ſortationi talhora rieſcono più efficaci de' pre-  
 cetti) che non ſi differiſca l'eſecutione de' le-  
 gati pij? I Miniſtri del detto Tribunale, quan-  
 do trovano adempite le ſodisfattioni degli ob-  
 blighi, e ne appariſcono i decreti de' Veſcovi,  
 non vi s'ingeriſcono, e non apportano alcuna  
 moleſtia. Mà dato, e non conceduto, che l'ob-  
 bligatione de' Veſcovi nell'eſecutione delle,  
 pie volontà, ſi reſtringeſſero dētro i limiti del  
 detto anno (prego Dio, che avvēga di eſſere e-  
 gliſino attenti, come lo debbono eſſere in que-  
 ſto anno, in procurare di ſapere le pie diſpoſi-  
 tioni, e di eſiggerne l'eſecutione con tutti i  
 mezzi, che concedono i Sagri Concilij, maſ-  
 ſimamente il Tridentino, da noi accennato nel  
 d. §. XVI I I. della ſeconda parte) mà Iddio vo-  
 glia, che non vi ſiano de' caſi lagtimevoli, che  
 ne pure in detto anno, ne in altro tempo ſi  
 penſi di adempire queſta sì grave obligatio-  
 ne di paſtorale ufficio, col preteſto da non am-  
 metterſi, ne da udirſi; che tocca al Tribunale  
 della

della Rey. Fabrica . Certamente , se i Vescovi tutti invigilassero , e premessero , che i Notari , e altri Scrivani , sotto le accennate pene praticate da S. Carlo rivelassero dopo due , ò trè mesi i legati pij , ò in altre maniere , che non mancano , procurassero di haverne le notizie , in quei nove , ò dieci mesi , che restarebbono del detto anno , potrebbero fare molte buone cose : in maniera che i ministri del detto Tribunale sopraggiungendo dopo l'anno , e trovando adempite le pie volontà , non haverebbono , se non à lodare la pastorale vigilanza , la quale , se si trascura anche in detto anno solamente cagiona pessime cōsequenze , perche le pie disposizioni non si eseguiscono per anni , e anni : e io potrei attestare esservene in certe Diocesi di questo Regno , che ne dopo l'anno sudetto , ne dopo venti , e trenta anni susseguenti , alcune pie disposizioni sono state adempite , ne si adempiscono : e forse ciò non seguirebbe , se dentro il detto anno i Vescovi havessero adempite le parti loro , come ne hāno strettissima obligatione , e strettissimo conto ne hanno da rendere à Dio , mentre è troppo patente il peso , che loro è stato imposto da' sagri Canonij , e Concilij , e particolarmente dal Tridentino , che con parole sonate obligatione intuona alle loro orecchie :  
*Episcopi , etiam tamquam Sedis Apostolicae Delegati in casibus à jure concessis , omnium parum*

Ècc. Tri.  
 Sess. 18.  
 cap. 8.

M m m 4 di-

*dispositionum*, tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint executores; nè si può negare una tal obligatione d'ètro i limiti dell'anno sudetto, e dovrebbe atterrire il pensare solamente, che di parere, altrove da noi rapportato, della Sagra Congregazione del Concilio, commettersi peccato mortale da chi non osserva i Decreti del Concilio Tridentino, espressi con parole sonanti obligatione; oltre à tanti mali, che dalla negligenza nel far eseguire le pie disposizioni provengono, e tutti anderanno à conto di chi deve soddisfare alle sue obligationi, e non le sodisfà.

34 Al XXXXVII *Questito*. Circa i Librari. Si deve di questi havere notitia, à fine d'invigilare, che non istampino libri senza licenza dell'Ordinario, nè gli stampati gl'introducano, ne gli tengano venali, se siano libri prohibiti: dovendo il Vescovo, e i suoi Ministri sapere quali siano prohibiti, facendosene tutto di, dalla Sede Apostolica nuove prohibitioni, sicome si hà nel libro dell'Indice de' Libri prohibiti, e ne' Decreti, i quali nelle nuove impressioni del detto Libro si aggiungono, e'l BUON VESCOVO deve procurare di haverne le opportune notitie.

Al XXXXVIII *Questito*. I Dipintori, e gli Scultori devono dal BUON VESCOVO essere esortati, e ammoniti, e minacciarsi loro gastighi eterni, se faranno dipinture, ò sculture d'im-

ma-

magini, ò statue oscene. Abborrisce dalla pietà christiana, che mani cristiane s'impieghino in simiglianti lavori. *O manus precipitandę*, scrisse Tertulliano acceso di zelo contra di simiglianti Scultori, e Dipintori. E intorno à ciò ricordiamo quello, che habbiamo notato di sopra al Quesito XVI. di questo scrutinio; a tenore del quale dovrà il Vescovo provvedere, se havrà rivelationi di simili detestabili abusi.

36 AL XLIX. Degli Hosti, e Tavernari, deve haverli notitia, accioche il BUON VESCOVO possa con essi praticare la sua pastorale vigilanza. S. Carlo glorioso sotto gravi pene spirituali proibiva loro albergare meretrici, eccetto per cagione di viaggio, e per un giorno solamēte, e cō più rigorose pene procedeva contra di quei, che per guadagno ardivano di ritenervele, e alimentarle, e il Santo considerava costoro in istato di dannatione. Che nō havessero nelle porte dell'Hosterie, immagini profane, ma qualche imagine sagra. Dava il Santo Cardinale ordini rigorosi, che non ardissero di vendere, e dare à mangiare agli hospiti, ancorche pellegrini, cibi proibiti nella Quaresima, senza le necessarie licenze. Che capitando ne' loro alberghi, qualche Eretico, ne dessero notitia al Vescovo. Che subito, che s'infermasse qualche hospite, ne dessero avviso al Paroco, acciò potesse accorrere ne'bis-

fo-

sogni con l'amministrazione de'Sagramenti, e con altri ajuti spiritali. Questi sono i motivi, per gli quali il Vescovo deve sapere gli Hosti, e i Tavernari.

37 Al-L. Questo Si è domádato delle Ostetrici, e Mammane, accioche il Visitatore resti informato, se elleno per i casi di necessitá, che devono battezzare, sappiano amministrare il Sacramento del Battesimo. S. Carlo dava incumbenza à Vicarij Foranci de'luoghi, e ad altri nella Città, che l'esaminassero, e l'istruissero; e non permettea, che si ammettessero à tali ufficij quelle donne, che non erano idonee. Che quando battezzavano avvertissero, che due altre donne almeno, e particolarmente la madre del battezzando si trovassero presenti, le quali udissero le parole proferite nel Battesimo: e che il Paroco, quando qualche Infante fosse stato battezzato dalla Mammana, diligentemente esaminasse lei, e anche le donne, che si trovarono presenti, delle parole proferite dalla stessa Mammana: per accertarsi, se fosse stata proferita bene la forma del Battesimo, accioche essendo altrimenti; esso Paroco lo potesse battezzare.

Conc. V.  
Mediol.

38 Al LI Questo. Se vi siano poveri pupilli, e altre persone veramente miserabili. Si ricordi il Buon Vescovo, che egli è Padre di Poveri, e che delle entrate della sua Chiesa, come habbiamo nella Annotatione all'Av-

ver-

vertimento xv. Innocentiano diffusamente trattato, egli non è assoluto padrone, ma dispensatore, particolarmente in sollievo di poveri. Tempo assai opportuno è quello della santa Visita per aprirsi dal Buon Pastore le viscere della sua carità, dovendo egli avere un indice distinto di tutti i poveri pupilli, e di altre persone veramente miserabili, a cui possa loro in quel, che gli sarà possibile, somministrare gli opportuni consigli, e ajuti: seguendo in ciò gli esempi di Santi Vescovi, e nel principio di questo Trattato nel §. I. della Parte Prima, ne habbiamo addotti alcuni, come dello stesso glorioso S. Carlo, che nella Visita particolarmente, come riferisce lo Scrittore della sua Vita, *egli medesimo vedea il volto delle sue pecorelle: medicava le loro piaghe spirituali, le pasceva della parola di Dio, e del Divino Cibo dell' Altare, et anche di sussidio* TEMPORALE *chi ne havea bisogno.* Habbiamo anche rapportato i misericordiosi esèpi di S. Tomaso di Villanova, e del Venerab. Servo di Dio Cardinale Bellarmino, Arcivescovo di Capua, che in Visita soccorreva i poveri con pronte limosine; e si potrebbe tessere un lungo catalogo di tanti Santi Vescovi, che conobbero questa obligatione, andando anche a visitare i poveri infermi per consolargli, e sovvenirgli con ajuti spirituali, e corporali, o procurando, che fossero sovvenuti da altri. Chi

non

Ciuffan.  
Vita S.  
di Caro-  
li c. 7.  
lib. 2.

Vid. sup.  
Par. I. §.  
2. hujus  
Tract.

non seguirà questi beati esempi, haverà certamente da renderne strettissimo cōto à Christo, il quale scrutinerà, se fù vera la tenuità, che opponevano delle entrate, ò pure se furono da' Vescovi impiegate in usi illeciti, ò leciti, ma meno necessarij in pregiudizio de' poveri, che morendo di fame, e di freddo, per non havere di che cibarsi, e di che coprirsì, innalzano per una tal crudeltà, i loro giusti clamori à Dio, e molto più gl'innalzeranno in quel tremendo dì, quando in faccia de' loro Prelati alla presenza di Christo Giudice diranno: *Esurivi, & non dedisti mihi manducare, sitivi, & non dedisti mihi bibere, nudus eram, & non cooperuisti me.*

*Della publicatione, e intimatione de' Decreti, e dell' Istruzioni, da lasciarsi à' Visitati. §. XVI.*

**I**Nella publicatione, e intimatione de' decreti fatti in Visita, deve il Visitatore usare prudenza, con havere riguardo alla qualità delle materie, e alla diversità degli stati delle persone. Vi saranno de' Decreti, la cui intimatione deve farsi privatamente, come i concernenti la vita, e i costumi degli Ecclesiastici in particolare, e simili, accioche i Laici non sappiano le cose, onde possano scandalizzarsi. Altri decreti poi, è espediente, che si publichino in comune, e questi, se ap-  
par-

parterranno al Clero, il medesimo si vuol far ragunare in quello stesso luogo, ove gli fu fatto il sermone preceduto alla Visita personale, e quivi alla presenza del Visitatore sedente, si fanno pubblicare per il Notaro, asceso à qualche Cattedra: Se bene alcuni Vescovi sogliano lasciare i decreti sugellati, con ordine, che partito, che egli si sia dal luogo visitato, si faccia subito questa funzione di pubblicare i decreti fatti per il Clero in generale, e anche in particolare. Se saranno decreti, che appartengono al Popolo, questi si sogliono pubblicare in giorno di festa in Chiesa, quando ve n'è maggior concorso, e che vi sia ancora il Clero: Altri si publicano in presenza del Paroco solo, e del Popolo. Nè in ciò si può dare regola generale; dipendendo dall'arbitrio prudente del Buon Vescovo, il quale seguirà anche in questo l'esempio di San Carlo glorioso, che prima di venire alla publicatione de' Decreti, solea fare un poco di ritiramèto, e consultatosi co i suoi Convisitatori, e invocato il lume dello Spirito santo, pubblicava i decreti per rimedio degl'inconvenienti, e degli abusi ritrovati in visita.

2 Non meno dall'osservanza de' Decreti, che dell'Instruttioni, che deve lasciare il Visitatore à Visitati, dipenderà il frutto della Visita. I Buoni Vescovi lasciano Instruttioni generali, e particolari. Le generali, S. Carlo  
glo.

AA. 16. glorioso, quelle per il Popolo le lasciava à Pa-  
 def. Me- rochi, accioche opportunamente le divulgaf-  
 diol. pa- sero, e le recitassero al Popolo, non solamen-  
 gin. 177. te nel fine della Visita, mà anche in altre So-  
 lennità dell'anno. Generali anche sono quel-  
 le, che concernono, v.g. il buon servizio del-  
 la Chiesa, accioche i Divini officii ne' giorni,  
 hore, e modi, che si accennò in discorrer di  
 essi, si celebrino. Particolari poi, sono quelle  
 Istruzioni, che si lasciano à certi particola-  
 ri stati di persone, perche bene adempiano il  
 loro officio: e sono quelle, che si lasciano, v.g.  
 à Parochi, Prefetti di choro, à Sagristi per la  
 pulizia della Chiesa, à Confessori, à Retto-  
 ri di Seminarj, à Cancellieri della Corte Ar-  
 civescovale, ad Abadesse, à Maestre di Novi-  
 tie, à Portinare, ad Ascoltatrici, e ad altre  
 Officiali di Monasterij, e ad altri, che hanno  
 altro officio, ò Beneficio, che sono stati visita-  
 ti, e che debbono in avvenire meglio adem-  
 piere i loro ministeri, e sodisfare alle loro ob-  
 bligazioni, giusta i Decreti, e altre provisi-  
 oni pigliate nella Visita. Monsignor Rinucci-  
 ni, degnissimo Arcivescovo di Fermo, più vol-  
 te da noi mentionato in questo nostro Opu-  
 scolo, tenea gran conto di queste Istruzioni,  
 delle quali parlando, così dice:

M. S. in-  
 titol. Av  
 vertimē.  
 zi Pratici  
 della Cu-  
 ra Pasto-  
 rale.

*Stimo necessariissimo, che'l Vescovo, ò  
 ammezata, ò finita la prima Visita, compon-  
 ga, e faccia à tutti le sue Istruzioni, con ordi-  
 ni se-*

ni severi, che siano conservate, ò in libri, ò in Tabelle. Si tocchi in esse la sostanza del loro officio, e siano più brevi, che si può. Io mi trovo haverle fatte &c, & à quelle persone, che hanno libri, le hò fatto scrivere nelle prime carte del Libro, agli altri in una Tabella, che viene consegnata sempre al successore, quando l'officio è ammovibile. Questa fatica mi hà reso facile il vedere i profitti, e i mancamenti, perche in Visita porto meco il libro, dove sono tutte le Istruzioni, e se ne servono di comune tutti i Visitatori; essendo in esse accennato tutto quello, che può occorrere circa qualsivoglia cosa. E veramente per spiare, & investigare, non credo, che vi sia miglior modo di questo, per non andare in infinito, &c.

Siano per tanto à cuore al Visitatore tali istruzioni, mentre, come necessarissime, e utilissime, sono praticate da buoni, e santi Vescovi.

*Della Benedittione generale, da darfi dal Vescovo al Clero, e al Popolo, prima della partenza da ciascun luogo visitato. §. XVII.*

**P**ublicati i Decreti, e distribuite le Istruzioni, prima che 'l Vescovo parta dal luogo visitato, havrebbe à dare la benedittione generale al Clero, e al Popolo. Sogliono alcuni Visitatori Regolari in benedire  
i lo- •

Eman.  
Rodriq.  
apud Lá  
eusc. in  
Theatr.  
Regula-  
riū Verb.  
Commif-  
sarius.

iloro Religiosi visitati, fargli congregare in Capitolo, e non solamente dare loro la benedizione, mà anche l'assoluzione. Questa però si dà *in foro conscientia tantum*, e non *in foro exteriori*, ne anche *in foro sacramentali*: avvertendo, che dalle censure, pene, inhabilità, e reservationi si può assolvere fuori di confessione, e senza obbligo d'imporre penitenza, essendo tali impedimenti legami, per la cui soluzione basta la semplice autorità, bēche l'assolvente non fusse sacerdote. A i Regulari, come sopra ragunati, e tutti inginocchiati, si fa dire unitamente *il Confiteor*, e il Visitatore alzato in piedi nel suo luogo dice: *Misereatur vestri, &c. Indulgentiam, &c.* e di poi soggiunge. *Si tenemini aliquo vinculo excommunicationis majoris, vel minoris, in quantum possum, & Vos indigetis, absolvo vos, & restituo vos Sacramentis Ecclesie, communioni, & unitati Fidelium. In nomine Patris, &c. Item dispenso vobiscum super Irregularitatibus, Inhabilitationibus, & alijs panis ecclesiasticis, si quas contraxistis, in quantum possum, & valeo.*

Dovrebbe per tanto il nostro BUON VESCOVO, quando è accinto alla partenza dal luogo visitato, radunare tutto il suo Clero, e ricordandosi dell'esempio di Christo Signor Nostro, che dava a'suoi Discepoli di propria bocca divini Avvertimenti, dovrebbe a suoi

Sa-

Sacerdoti, che sono succeduti in luogo de' Discepoli di Christo, fare un altro sermone, oltre à quello preceduto alla Visita personale, somministrádogliene larga materia i sagri Evangelj, e gli Atti Apostolici, pieni di Avvertimenti per gli Ecclesiastici. Si potrebbe servire il Visitatore per tema delle parole: *Vos amici mei estis, si feceritis, quae precipio vobis;* per animargli all'osservanza de' Decreti, e dell'Instructioni, che gli lascia in Visita: detestando gli abusi ritrovati, e raccomandando per le viscere del Signore à non trascurare l'applicatione de' rimedij ordinati; e discorrerà delle cose principali, che hà prescritto, e della necessità, e utilità dell'esecuzione. *Vigilate, & orate*, per imprimere il principale avvertimento, che non si scordi no di fare oratione. *Ego sum vitis, vos palmices*: che sono chiamati in ajuto del loro Vescovo in zelare la salute dell' Anime. *Domine quinque talenta tradisti mihi*, per l'obligatione di esercitare i talenti, che Iddio hà dati. *Vos estis sal terra: Vos estis lux mundi*, perche diano buon esempio. *Sint lumbi vestri praecincti: Rogo vos abstinere à carnalibus desideriis*, accioche tengano conto dell'impretriabile gioia della castità. E si pigliarà amplissima materia di discorrere, da quel memorabile sermone, che Christo, salito nel monte, fece à suoi Discepoli, cominciando *Beati pauperes spiritu, &c.* e si possono trarre abbondanti, e fruttuo-

Jo: 15.

Matt. 2  
Jo: 15.

Matt. 52



N A A h mo-

si motivi di sermonare al Clero, da quelle quattro Prediche pastorali, che fece S. Carlo glorioso al Clero suo nel Sinodo, e che dagli Atti della Chiesa di Milano, sono state estrate, e tradotte nella nostra volgar favella: e certamente ogni BUON Vescovo dovrebbe averle per ispecchio da far sermoni fruttuosi al suo Clero.

3 Finito questo sermone, detto al Clero in luogo particolare, dovrebbe il Vescovo portarsi in Chiesa, seguito dallo stesso suo Clero, giache Christo oltre à sermoni, e istruzioni, che faceva à suoi Discepoli, soleva unitamente, e à Discepoli, e alle turbe della plebe predicare unitamente: *Descendens Jesus de monte stetit in loco campestri, & turba discipulorum ejus, & multitudo copiosa plebis.* Sicche in Chiesa dovrebbe in fine sermonare, e benedire il suo Popolo. Il motivo di quest'altro sermone, è quello medesimo, e migliore non se ne può trovare, che il Pontificale Romano prescrive al Vescovo visitante in tutto'l tempo della sua Visita. *Inducit Populum ad pœnitentiam, & instruit in ecclesiasticis Sacramentis, et in articulis fidei* (il che si suppone, che l'abbia fatto in tutto il corso della Visita) *et qualiter debent declinare à malo, et facere bonum. fugere vitia, et sectari virtutes: alteri non facere, quod sibi fieri nolunt.*

Pontif.  
Roman.  
Ord. Vi-  
sitat. Pa-  
rochias.

4 Dopo il sermone, benedizione, e con-  
cedu-

ceduta , e publicata l'Indulgenza , sarebbe di grande edificatione , se'l Buon Vescovo fatte queste ultime funzioni della santa Visita , immediatamente con la sua divota Comitiva si ponesse in viaggio per altri luoghi visitandi , ne si divertisse in altro : ricordandosi , che quando il Profeta Natan fece quella maravigliosa Visita personale del Rè David , dopo havergli fatto una ingegnosa , ed efficace predica , in virtù della quale David s'indusse à confessare il peccato commesso , il Profeta subito , che gli hebbe publicata l'assoluzione *Dominus transtulit peccatum tuum* , se ne ritirò à casa sua , come c'insegna il Sagro Testo: *reversus est Nathan in Domum suam*: in tal maniera lascerà compunti i popoli , i quali à simiglianza di ciò , che accade all'Apostolo S. Paolo , l'accompagnaranno con le lagrime : *Magnus autem fletus factus est omnium, & procumbentes super collum Pauli, osculabantur eum, & deducebant eum ad navem* : massimamente , se non farà andato in Visita per interesse , e potrà il Visitatore dire , come ben diceva l'Apostolo *Quasi vivos, & non vestra, argentum, & aurum, & vestem nullius concupit, sicut ipsi scitis*. Conceda il Signore per sua infinita misericordia gratia à tutti i Pastori delle Chiese di poterlo dire , mà molto più di praticarlo .

2. Reg.

12.13.

AG.20.

27.



tento di haver promulgato Decreti, e Istruzioni, deve procurare, e premere per l'esecuzione. Tenga per certo, che il più accertato frutto della Visita, sarà di quei Decreti, che sono eseguibili, e che in effetto si faranno eseguire subito, e prima, che parta il Visitatore, dal luogo visitato. Mà perche molte cose non si possono all' hora eseguire, perche richieggono tempo, e hanno tratto successivo, v.g. che i Preti ignoranti, e discoli frequentino le Congregationi di casi di coscienza, e di esercitij spirituali, ò in altra maniera siano istruiti, e tante, e tante altre cose, perciò è forza, che successivamente se ne vada inculcando, ed esigendo l'esecuzione. Onde dovrebbe ordinare, e raccomandare à Vicarij Foranei de' luoghi, e ad altri deputati, accioche sollecitino l'esecuzione di ciò, che è stato decretato in Visita, e che non manchino di tenere avvisato il Vescovo di quanto occorre, di diligenza, ò di negligenza in tal esecuzione, avvertendo molto bene alla qualità de' Vicarii Foranei, de' quali si suppone, che con gli altri Ecclesiastici habbia il Visitatore fatto anche la Visita personale, per indagare particolarmente, se adèpia bene il suo officio da noi descritto nell'Annotatione all'Avvertimèto VII. Innocentiano.

2 Dovrà, come si disse nella Parte Prima, §. XXI. di questo trattato, il Vescovo nel Libro Pastorale, e ne' Quinterneti per ciascu-

luogo, fatto le necessarie Annotationi, e particolarmente degli abusi, ritrovati, e de' rimedij ordinati. Onde al suo ritorno dovrà avere spesso alle mani questo Libro Pastorale, e Quinterneti, e l'Instruttioni, delle quali si è parlato nel §. precedente, e senza riportarsi nelle diligenze de' Ministri, sicuro, che, se esso non ci penserà, questi assai meno di lui ci penseranno. Dovrà andare successivamente per mezzo di lettere, ò per altri mezzi, effiggendo l'esecutione, e non cessare fin à tanto, che resti assicurato, che i Decreti, e le Instruttioni siano eseguite, con farsene dar conto da sudetti Vicarij Foranei, e da altri deputati: Così praticava S. Carlo glorioso, il quale *con l'occasione di Visitatori* (sono parole dello Scrittore della di lui Vita) *ricordava loro gl'istessi bisogni, acciò che con esattissima diligenza, si assicurassero, che fosse cessato il pericolo, ne mai trascurava l'impresa, sinche non era provisto al male, &c. L'esercizio della Visita era continuo, e perpetuo: perciò il Visitatore non si lusinghi di haver fatto il tutto, con essere andato in Visita, e lasciati molti Ordini, Editti, e Decreti: poiche gli si può dire: grandis enim tibi restat via, perche gli resta forse il più da operare: e questo si è l'esecutione di quanto ordinò, e prescrisse nella Visita.*

Elufran.  
Vir. S. Ca  
rol. lib. 2  
cap. 8.

3. Reg.  
19. 7.

3 Si suole dopo qualche tempo spedire i Commissarii, persone di spirito, fedeltà, dottrina, e

na, e zelo ( mà s'avverta, che non si gravino i Visitati di spese, e sopra di ciò si diano ordini rigorosi, accioche non servano queste Commissioni per far guadagni ) per vedere, se i Decreti della Visita siano stati eseguiti, accioche contra i disubedienti, e negligenti si possa procedere alle cominate pene, per istimolarli à non differire più tal esecuzione.

4 Le Visite precedono regolarmente la celebratione de' Sinodi, dovendosi prima investigare i morbi, e le cagioni di essi, per poi applicarvi i rimedii: onde ad alcuna sorte di abusi, massimamente generali, de' quali nelle Visite si venne in cognitione, si rimedia anche co' Decreti, da publicarsi ne' Sinodi Diocesani: con farvi intervenire tutti quegli, che sono tenuti, e particolarmente i Regolari de' Conventi soppressi, da chiamarsi però con autorità delegata, ed è tenuto intervenirvi tutto il Clero, servata però la forma delle seguenti Lettere, e Decteto della Sagra Congregatione de' Vescovi, e Regolari, e del Concilio. *Gubbio. Al Vescovo. E stato altre volte risoluto, che occorrendo agli Ordinarii di convocar tutto il Clero, per occasione di publicare i Decreti del Sinodo Diocesano, e di correggere qualche abuso comune, ò per altra causa, che necessariamente lo ricerca, siano obligati à comparir tutti, ancorche Cherici, ò Preti semplici, e non beneficiati, tuttavolta, che nell' Editto se ne faccia espressa*

Fagnan.  
in cap. 3.  
de offic.  
ordin. n.  
17.

*espreſſa mentione . Lo ſignifico à V.S. per ordine di queſti miei Signori Eminentiffimi , affinché in caſi ſimili poſſa procedere contra gl'inobedienti alle pene, contenute nella convocazione . E Dio la proſperi . Roma 12. Agoſto 1650. E ad iſtanza del medefimo Veſcovo di Gubbio, emanò il ſeguente Decreto : Die 13. Auguſti 1650. Sacra Congregatio Eminentiffimorum Cardinalium Cõcilii Tridentini Interpretum cenſuit , omnes Sacerdotes, & Clericos teneri accedere ad Synodum Diaceſanam, ſi, ut ſupponitur , in ea agendum ſit de reformatione morum.*

5 Mà, perche della celebratione del Sinodo, facciamo un diſtinto Trattato, che è l'Annotatione proſſima immediata ſeguente all'Avvertimento XVI. Innocentiano, qui non ci diſtendiamo d'avantaggio in tal materia, riportandoci alla medefima Annotatione .

*Della Congregatione della Viſita.*

6 PER accertare vie più l'eſecutione de' Decreti, e delle Iſtruttioni, laſciate in Viſita, non deve per neſſun conto il BUON VESCOVO mancare d'inſtituire la Cõgregatione della Viſita, della quale in più luoghi di queſto noſtro Trattato habbiamo altrove accennato alcune coſe . Dovrebbe ogni ſettimana tenerſi queſta Cõgregatione avati dello ſteſſo Veſcovo, con l'intervento di tutti i ſuoi Viſitatori, e

Vid. ſup.  
Par. Pri.  
ſ. xvii. 2.  
num. 47.  
per totũ  
num. 56.  
& Par.  
2. ſ. ult.

di

dialtre persone Ecclesiastiche secolari , e regolari, delle migliori , che possono rinvenirsi, dotate di spirito, bontà , zelo , e prudenza , e dottrina .

7 Per le materie spettanti alla Visita della Città, e come debbano proporsi in Congregazione avanti del Vescovo, habbiamo nella Prima Parte di questo Trattato nel parlare dell' officio de' Visitatori , e nella Seconda Parte, nel parlare della vigilanza del BUON VESCOVO sopra i Monasterii di Monache , rapportato diverse utilissime , e fondatissime Pratiche. Resta, che il BUON VESCOVO vi rifletta , e le ponga in esecuzione per eleguire gli esempi particolarmente del glorioso S. Carlo, e della stessa S. Sede Apostolica , Maestra, e Madre di tutte le Chiese , nelle Visite di Roma .

8 Quanto poi agli altri luoghi della Diocesi già il BUON VESCOVO dovrà havere nel Libro Pastorale, e ne' Quinternetti, de' quali parliamo nella Prima Parte, notato le cose, che in ciascun luogo haverà ritrovato bisognose di riforma , e di provvedimento. E nella Congregazione della Visita si pigliano le opportune provisioni. Il mentionato Monsignor Rinuccini Arcivescovo di Fermo , in parlare della Congregazione della Visita , così hà lasciato scritto.

*In particolare poi, non hò saputo trovare miglior modo per l'esecuzione della Visita, che una Congregazione*

Pat. 3. §.  
xii.

da

da farsi inuolabilmente una volta la settimana à quest' effetto. In essa de' uono intervenire sempre il Vescovo, e due suoi Visitatori, e di più quei nominati di sopra, ai quali sono commesse in specie le Chiese, i luoghi pii, il Seminario, le Officiature, e quanto si è detto; & oltre di questi, un Segretario.

Ecco la pratica. Si piglia per l'ordinario à considerer un Castello, ò Terna per giorno. Il Vescovo, & i Visitatori aprono i Quinternetti, fatti in quel luogo, e ciascuno legge, non solo quelle cose, che si sono ordinate in Visita, mà anco quelle, che si sono serbate per terminarle nella Città. Queste, se sono spettanti à Chiese, le nota nel suo libretto il Deputato delle Chiese, e se ne piglia pensiero, tanto fà quello de' luoghi pii, e tanto quello delle officiatore. Il Segretario scrive tutto, fà le lettere, come gli sarà ordinato da i Deputati, e le porta al Vescovo à sottoscrivere. In capo à otto giorni, si leggono le risposte, si vede, se il negozio piglia buona piega, si rinnovano gli ordini. Et in fine della Congregatione sempre il Segretario legge tutti gli ordini dati in Congregatione sino à quel giorno, e non cancellati, non solo, acciò per questa strada si rimedii al maggiore di tutti pericoli, che è lo scordarsi de' negozii sul mezzo, mà anco per dar sesto à quelle cose, che non si maturano all' hora, perche, se per esempio, un Prete ha uerà promesso al Vescovo di voler far una Confessione generale doppo Pasqua, e non si leggessero le cose notate, arrivarebbe Pasqua, e l'opera santa andrebbe in fumo, mentre nessuno ne hauerebbe memoria.

E perche il negozio di far adempire tutti gli obblighi, & officiatore, è sommamente importante, olire all' esservi il Deputato particolare; lo hò ordinato seueramente, che tutti i Vicarii Foranei diano conto due volte l'anno di quegli obblighi, che non si soddisfanno per mancamento de' Sacerdoti, e per altre cause, acciò quando il mancamento seguisse, non passi però il termine di sei mesi.

Alla Congregatione, lo hò aggiunto un Procuratore, &

un

un' *Avvocato*, i quali vengono chiamati, quando si tratta de' liti de' luoghi pii, perche, se sono attori, si deve prima far studiare, se ci è ragione, e dato, che l'abbino, si aiutino, non solo in prima istanza, mà à spese si tiene un *Procuratore* nel luogo delle seconde istanze, dove possano essere aiutati, essendo giusto, che se nella prima il *Vescovo* hà eseguito l'obbligo di *Giudice*, eseguisca nella seconda istanza l'obbligo di *Padre*.

Con questo modo lo dico liberamente, che mi pare, che riesca di fare ogni cosa, purchè non si opponga qualche impedimento esterno, perche i negozii non si abbandonano mai, & alla fine è forza, che si spediscano tutti, e così m'è sempre riuscito.

9 Nō meno per questa *Congregazione della Visita*, che per tutto altro, contenuto nel presente *Opuscolo*, anzi in tutta la nostra *Opera*, il Buon *Vescovo* dirà coll' *Apostolo*: *Omnia mihi licet, sed non omnia expediunt*. Non tutte le cose, che abbiamo rapportate, si propongono à tutt' i *Vescovi*, per doverle praticare: poiche molte convengono in una *Diocesi* piccola, altre in una grande, alcune in un luogo, e in un tempo, altre no; sicche non tutte le cose di questo *Trattato della Visita* si propongono à tutti i *Vescovi*. V'ha in tal materia l' *Avvertimento del Venerabilissimo Vescovo Rutenense Ludovico Abelly*, il quale sopra le citate parole dell' *Apostolo*, dice così: *Qua uno tempore conveniunt, altero minus apta reperuntur, qua in quibusdā locis profunt, in aliis quandoque obsunt. Non omnia pharmaca, in expertis simorum medicorum libris, proposita, & tamquam saluber-*

2. Cor.  
10.

Ludov.  
Abelly.  
Episcop.  
Ruthen.  
in Prolo  
quo ad  
Enchir.  
Epif. fol-  
li citud.

*berrima probata, quibuscumque Aegrotis adhibentur: delectu opus est in curatione corporum, quanto magis in curatione Animarum. Ipsi est Antistitis, pro data sibi sapientia, omnia expendere, ac perspicere quanam pro ratione temporum, locorum, ac personarum magis expediant.*

Quindi, per formare un BUON VESCOVO, vi si richieggono que' molti ingredienti, ordinati dall' Apostolo, e particolarmente il *Prudentiam*. Senza la Prudenza cristiana, talhora invece d' esigere l' osservanza delle leggi, si suscitano nuove trasgressioni delle leggi stesse, risse, tumulti, e mali maggiori: onde in vece di sanare le piaghe, queste più si esacerbano, e divengono insanabili. La santa prudenza, è così necessaria nel governo Pastorale, che il Regio Governante Davide se la facea sogget-

RC. 48.4.

to della sua oratione mentale: *Et meditatio cordis mei prudentiam*. La santa Prudenza s' impara nella Scuola dello Spirito Santo. Certamente, è dono, che viene dal Cielo. Piaccia alla Maestà Divina concederlo con tante altre virtù, che sono necessarie à i Pastori dell' Chiesa, per poter ben governare le loro Greggie, e dirigerle agli Eterni Tabernacoli, ove fiet *Vnum Ovile, & Vnus Pastor.*

I L F I N E.

5. 4. 1911

*E. H. Swift*  
Mexico

